

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"**

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

DOTTORATO DI RICERCA IN

Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea

XXII CICLO

Giustizia di antico regime

Il Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae*

(secc. XVI-XVII)

Andrea Cicerchia

A.A. 2009/2010

Docente Guida/Tutor: **Prof. ssa Marina Formica**

Coordinatore: **Prof. ssa Marina Formica**

INDICE GENERALE

Abbreviazioni

INTRODUZIONE

1. La giustizia pontificia.....p. 2
2. Nuove prospettive centralistiche: l'*Auditor Camerae*.....16

CAPITOLO PRIMO

Il Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae*.

Origine e sviluppi (secc. XV-XVI)

1. Premessa..... 23
2. All'ombra del Camerlengo.
Il Tribunale dell'*Auditor Camerae* e la sua origine camerale.....27
3. Normativa e giurisdizione del Tribunale
tra Quattro e Cinquecento.....32
4. Il caso Lutero: l'*Auditor Camerae* e l'attivazione del processo.....38
5. Il Concistoro del '58. Soppressione o trasformazione?..... 44
6. La riforma curiale e il Tribunale nel pontificato di Pio IV..... 54

CAPITOLO SECONDO

Tra apogeo e riforme

1. Il problema dei tribunali alla fine del Cinquecento..... 64
2. Il nuovo assetto post-tridentino:
l'*Auditor Camerae* tra i pontificati di Pio V e Sisto V..... 69
3. Il Diritto comune in età moderna: crisi o nuove configurazioni?.....82
4. *Super Reformatio tribunalium Urbis*. Tribunali e riforme
tra Clemente VIII e Paolo V.....89
5. *De modo procedendi*: dalla normativa alla pratica tra Cinque e Seicento..... 102

CAPITOLO TERZO

Crisi e nuovi orizzonti.

L'*Auditor Camerae* tra Sei e Settecento

1. Un trattato-memoriale: Camillo Cybo
e il Tribunale dell'*Auditor Camerae*..... 112
2. Gli ordini del Tribunale: bandi, editti e scritture normative..... 132

3. Politiche e carriere. Il caso di Castro e l' <i>Auditor Camerae</i>	p. 149
4. Crisi e nuovo apogeo nella seconda metà del Seicento.....	167
5. “Seguì la giustizia con somma quiete”.	
Processi e Tribunale nell’età delle riforme.....	185
6. La chiusura del cerchio. Prime considerazioni.....	199

CAPITOLO QUARTO

La società nel Tribunale.

Strutture interne e giustizia ordinaria

1. La corte e la giustizia romana nel panorama italiano di antico regime.....	208
2. Venalità e carica: i Borghese e l’Uditorato di Camera.....	221
3. Il Tribunale e i suoi giudici.....	237
4. Gli uffici notarili del Tribunale dell’ <i>Auditor Camerae</i>	243
5. La società punibile: la giustizia ordinaria nelle cause dell’ <i>Auditor Camerae</i> (1590-1620).....	254
6. Considerazioni aggiuntive.....	275

APPARATI

- Prospetto cronologico della normativa pontificia.....	284
- Tavole di successione:	
1. Uditori della Camera (secoli XVI-XVIII).....	285
2. Luogotenenti criminali dell’ <i>Auditor Camerae</i> (secc. XVI-XVIII).....	288
- Cause e sentenze emanate dal Tribunale dell’ <i>Auditor Camerae</i> (1590-1620).....	289

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Abbreviazioni e Fondi documentari.....	293
- Trattati e collezioni a stampa (secc. XVI-XVIII).....	298
- Bibliografia.....	301

RINGRAZIAMENTI

Lungo un percorso di dottorato si viene, in maniera inevitabile, a contrarre una serie cospicua di debiti personali ed intellettuali. Nello specifico sento la necessità di ringraziare la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "Tor Vergata" - ed in particolare il Dipartimento di Storia - per avermi permesso di sviluppare questa ricerca; la prof.ssa Marina Formica, coordinatrice del dottorato in "Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea", per aver seguito con interesse sin dall'inizio il mio lavoro in qualità di docente tutor, considerandone anche gli esiti finali; i professori/sse e ricercatori/trici che hanno composto il collegio docenti del corso di dottorato in questi anni e l'instancabile responsabile amministrativo Giancarlo De Santi; un grazie particolare va al dott. Michele di Sivo dell'Archivio di Stato di Roma, che per primo mi ha indirizzato allo studio del fondo del Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae*; al direttore dell'Archivio di Stato di Roma, al prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano e a tutti i funzionari e archivisti che mi hanno permesso la consultazione documentaria e messo nelle migliori condizioni di lavoro; alle prof.sse Maria Rosa Di Simone ed Irene Fosi, per il costante interesse manifestato per la ricerca e per le puntuali osservazioni fornitemi; al prof. Silvio Pons e al prof. Leonardo Rapone, che assieme alla prof.ssa Irene Fosi hanno composto la commissione per l'esame finale del dottorato; infine un ringraziamento sincero ed affettuoso a Benedetta Albani, Valerio Antichi, Massimo Asta, Filippo Frangioni, Marcella Garrone, Siria Guerrieri, Giuseppe Guida, Gabriela Octaviana Jianu, Chiara Lucrezio Monticelli, Stefano Mangullo, Marco Marinucci, Ivana Milanovic, Serena Migliozi, Irina Mirea, Alessandro Santagata e Laura Varlese, colleghi e amici che hanno condiviso con me questo entusiasmante e faticoso cammino della ricerca storica.

Questo lavoro è dedicato alla mia famiglia in senso ampio, ma soprattutto a mio padre e mia madre, che non hanno mai smesso di sostenermi con fiduciosa pazienza.

Le leggi si mangiano e s'inghiottiscono nelle scuole, mà poi si digeriscono ne i Tribunali; E conseguentemente, conforme insegna la natura, molto maggior tempo bisogna per digerire, che per mangiare, et inghiottire.

Giambattista De Luca, *Il dottor volgare*, Proemio (1673)

La [giustizia] criminale, secondo il parer commune, si potrebbe alquanto regolare; e credo che i Pontefici non ci habbino atteso, e non ci attendano, si per l'altre gravi occupationi, per la brevità della vita; che è anco cagione, che alcuni, che han tentato di riordinar alcune cose spettanti all'amministrazione e al miglioramento della giustizia e del governo: non l'habbino potuto stabilire, come fu il tor via i Notari e Procuratori. Il che tentò Gregorio X e Giovanni XXI e Nicola III. Perchè così fatti ufficiali hanno gittato tante radici nella corte, che per isbarbarli affatto, non basta che un Pontefice dia lor bando con un'edito. Oltre a ciò bisogna che ne svelga le radici, e che ne tolga il bisogno e la necessità; che trovi altra forma di trattare e di spedire i negotij, e la metta in credito e in pratica.

Giovanni Botero, *Discorso intorno allo Stato della Chiesa* (1591)

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

A.C.	<i>Auditor Camerae</i>
ASR	Archivio di Stato di Roma - Roma
ASV	Archivio Secreto Vaticano - Città del Vaticano
BNCR	Biblioteca Nazionale Centrale - Roma
Bibl. Al.	Biblioteca Alessandrina - Roma
Bibl. Ang.	Biblioteca Angelica - Roma
Bibl. Ca.	Biblioteca Casanatense - Roma
DBI	Dizionario Biografico degli Italiani (Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani)
EDP	Enciclopedia dei Papi (Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani)
H.C.	<i>Hierarchia Catholica</i>
R.C.A.	Reverenda Camera Apostolica
S.R.E.	<i>Sanctae Romanae Ecclesiae</i>

INTRODUZIONE

Poiché la legge viene rassomigliata ad una spada, la quale se sarà sregolata in mano di un pazzo, ò di un poltrone, gli sarà più tosto inutile, overo dannosa ad altri; Ma quando sia in mano d'un buon schermitore, non sarà sempre adoprata in una maniera, poiché in un caso converrà trattenerla nel fodero, in un altro mostrarla solamente per dare timore senza colpire, in un altro dar di piatto, ò di taglio da far poco danno, et in un altro, dar di punta con ogni rigore.

Giambattista De Luca, *Il dottor volgare* (1673)¹

1. La giustizia pontificia

Tra Cinque e Seicento la giustizia – veicolo fondamentale di applicazione del potere e del controllo sociale – ha rappresentato uno dei punti di forza della politica interna delle compagini statali europee. Nonostante i dibattiti su genesi e sviluppi dello “Stato moderno”, gli storici appaiono oggi pressochè unanimi nel considerarne il diritto e l’esercizio giudiziario come due fra le principali caratteristiche, assieme all’amministrazione, all’esercito e al territorio.² Del resto, Nicola Matteucci aveva sottolineato – ormai una ventina d’anni fa – la

¹ G. De Luca, *Il dottor volgare*, Giuseppe Corvo, Roma, 1673 (Proemio, cap. IX, p.115); cfr. anche G.B. De Luca, *Il dottor volgare. Proemio*, Lettura di Sergio di Noto Marrella, Casanova editore, Parma, 1988.

² Per un quadro aggiornato sul dibattito cfr. L. Blanco, *Fra storia e storiografia. A trent'anni da "Lo Stato moderno"*, in “Annali dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (ISAP)”, n.1, 2008, pp. 185-206. Fra gli storici che negli anni Cinquanta del secolo scorso assunsero una posizione pionieristica sull’argomento va citato Federico Chabod, che sul problema della formazione dello Stato moderno aveva dedicato un intero corso universitario nel 1957; in particolare cfr. la sua impostazione circa lo Stato nell’età del Rinascimento (*Lo Stato del Rinascimento: fra “patriottismo” e nuove strutture permanenti*, in *Scritti sul Rinascimento*, Einaudi, Torino, 1967, pp. 593-604 - raccolta postuma di suoi scritti). Lo studioso vedeva in questo periodo l’emergere di alcune strutture permanenti che avrebbero connotato una più completa definizione del termine “Stato”; partendo da una serie di quesiti inerenti a ciò che potesse caratterizzare l’assolutismo “effettivo” del Cinque e Seicento delle monarchie europee - ancora molto differenziate nel giudizio storiografico rispetto agli Stati italiani del periodo - egli ne trovava la risposta nella nuova struttura dello Stato, in particolare - scriveva Chabod - “la potenza del re è, anzitutto, garantita dalla costituzione degli eserciti permanenti [...] ma anche dal mutamento nella struttura interna dello Stato e nei suoi modi d’azione” (Ivi, p. 186). Sulla storiografia di Chabod, cfr. S. Berti, *Gli insegnamenti di Federico Chabod*, Olschki, Firenze, 1988; *Federico Chabod e la*

forte eredità medievale della supremazia della legge e della giurisdizione, che non solo era, agli inizi dell'età moderna, ancora forte, ma serviva alla costruzione stessa dell'organismo statale³, e più di recente Wolfgang Reinhard ha posto in rilievo un dato di fatto abbastanza evidente, e cioè come agli albori dell'età moderna si fosse realizzato, nel suo uso legittimo, il monopolio della forza fisica all'interno dello Stato, elemento distintivo dello stesso esercizio del potere⁴. In questo senso, protagonista indiscussa apparve essere la giustizia: intesa come "forza legale" – o meglio ancora "teatrale" – dall'acceso valore simbolico e pedagogico, utile a creare una rete di disciplinamento e di controllo sul territorio, la giustizia è stata vista quale fondamentale veicolo di sottomissione al potere sovrano in un intersecarsi di rapporti tra Stato e legge, tra accettazione normativa, interpretazione e compromissione pratica:

Le collettività premoderne, come quelle orientali, erano meri «stati-teatro» in cui la legittimazione del potere richiedeva soltanto che esso offrisse al popolo lo spettacolo di uno sfarzo imponente, e desse dimostrazione simbolica della propria attenzione al bene comune, con decisioni di grande effetto [...]. La funzione dell'autorità era limitata all'autorappresentazione su un palcoscenico che a sua volta rappresentava il mondo (ma, appunto, rappresentava e basta).⁵

Questo paradigma storiografico appare muoversi tra l'interpretazione del significato della giustizia e la sua pragmatica applicazione storica all'interno della macchina statale.

Quando, tra gli anni Sessanta e Settanta, il filosofo americano John Rawls conduceva i propri studi sul "senso della giustizia" e sulla sua natura contrattualistico-sociale⁶, la storiografia europea si trovava impegnata in un forte dibattito relativo alle forme statali

storiografia italiana dal primo al secondo dopoguerra (1919-1950), Jaka Book, Milano, 1984; G. Sasso, *Il guardiano della storiografia: profilo di Federico Chabod e altri saggi*, il Mulino, Bologna, 2002.

³ "I costruttori dello Stato erano soprattutto uomini di legge, che lo costruivano appunto per mezzo del diritto" (N. Matteucci, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, il Mulino, Bologna, 1993, p. 32). Lo studioso proponeva qui un percorso storico-lessicale attorno al concetto di "Stato moderno" mettendone dapprima in evidenza le differenze rispetto ad altri modelli precedenti (*polis* greca, *res publica* romana, particolarismo feudale) e successivi (modelli totalitaristici), infine tracciando una netta linea fra l'analisi tipologica della struttura statale "moderna" e la sua effettiva realizzazione storica. Prendendo le mosse da tale concezione filosofico-politica, non ne trascurava tuttavia la portata reale sul concreto svolgimento dei fatti, sulla genesi di quello che ancora oggi la storiografia - con termine prudentemente virgolettato - definisce appunto "Stato moderno"; Matteucci poteva così stabilire due termini storici, uno *ad quem* (la grande crisi economica del 1929) ed uno *ab quo* (la seconda metà del Cinquecento), che avrebbero denotato il fenomeno genetico dello Stato come "europeo".

⁴ W. Reinhard, *Storia dello stato moderno*, il Mulino, Bologna, 2010 [ed.or. *Geschichte des modernen Staates*, Beck, München, 2007].

⁵ Ivi, p. 26.

⁶ Cfr. J. Rawls, *Saggi: dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, a cura di S. Veca, Edizione di Comunità, Torino, 2001.

dell'età moderna ed in particolare al loro momento genetico.⁷ Il discorso di Rawls muoveva da un piano prevalentemente teorico – proponendosi come compiuta sintesi nel 1971 nella sua *A Theory of Justice*⁸ – eppure in grado di proporre anche un'analisi essenziale dei problemi che connettevano la giustizia all'assetto istituzionale. In particolar modo nella seconda parte del suo lavoro, Rawls affrontava la ricaduta teorica sul quadro delle istituzioni politiche e della giustizia distributiva⁹; tuttavia, la mancanza di un'adeguata interpretazione storica di tale teoria mostrava il forte limite dello studio medesimo, non direttamente fruibile per la scienza storiografica, quanto piuttosto per la sociologia, la politologia, il diritto e l'economia. Indirettamente, però, tale analisi giuridico-sociologica suggeriva comunque stimolanti ricerche e piani di studio che avrebbero permesso la ripresa di considerazioni già segnate¹⁰ e una ricollocazione della giustizia all'interno della prospettiva storica dello Stato moderno.

Più o meno negli stessi anni, un'altra analisi di carattere filosofico-sociologico, quella portata avanti da Michel Foucault, ebbe un più forte impatto sulla dimensione storica della

⁷ Come aveva ben sintetizzato Alberto Caracciolo, nel pieno di quel fecondo dibattito (*Introduzione* alla raccolta antologica *La formazione dello Stato moderno*, Zanichelli, Bologna, 1970, pp. 7-14) sembrava che alla questione che rimarcava l'aspetto dell'assolutismo - con la pienezza dei poteri sovrani quale specchio delle monarchie fra Quattro e Settecento - se ne fosse affiancata un'altra, direttamente collegabile all'immagine di uno Stato inteso come struttura, nelle sue linee centralistiche e amministrative (Chabod); ma proprio a questa visione centralistica, che - a dieci anni dalla morte di Chabod - pareva ancora godere di una piena vitalità, veniva a sovrapporsi una più decentrata, proposta da Oestreich (*Problemi di struttura dell'assolutismo europeo* in *Lo Stato moderno*, a cura di E. Rotelli e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1971, pp. 171-183) e destinata a modificare il panorama storiografico degli anni Settanta attraverso la dicotomia centro-periferia. Del resto, accentrato e resistenze locali, realtà urbane e dimensione rurale, compromissione con i poteri periferici all'interno di un complesso rapporto tra sovrano ed *elites* aristocratiche, hanno permesso di reinterpretare, successivamente, anche il tradizionale assunto che voleva nella monarchia francese del Seicento il punto di massimo sviluppo e realizzazione dello "Stato assoluto". Cfr. a riguardo *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. Tilly, il Mulino, Bologna, 1984; W. Beik, *Absolutism and Society in Seventeenth Century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc*, Cambridge, 1985; H.A. Lloyd, *La nascita dello Stato moderno nella Francia del Cinquecento*, il Mulino, Bologna, 1986; R. Bonney, *L'absolutisme*, Paris, 1989; J.H. Elliot, *A Europe of composite monarchies*, in "Past and Present", 1992, 137, pp. 70-93; P. Burke, *La fabbrica del Re Sole*, Milano, 1993.

⁸ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1982 [ed. or. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Harvard, 1971]

⁹ Ivi, pp. 171-324. Egli propone, come modello strutturale di analisi e lettura pratica della teoria, una democrazia costituzionale, nel tentativo di porre in relazione due termini dialettici quali la libertà dell'individuo e il potere politico nel contesto della giustizia distributiva.

¹⁰ Mi riferisco in particolare ad un'opera abbastanza datata dello studioso Ludovico Mortara (1886), riproposta nel 1992 con la prefazione di Alessandro Pizzorusso (*Lo Stato moderno e la giustizia*, a cura di A. Pizzorusso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992). Lo studioso di diritto proponeva anch'egli una lettura comparata dello Stato e della giustizia calandola nel contesto a lui contemporaneo, e cioè quella del diritto pubblico dello Stato italiano appena formatosi; tuttavia egli delineava, sia pur in maniera sintetica (pp. 35-56) lo svolgimento storico delle istituzioni sociali e del diritto, con vaste esemplificazioni riconducibili alle monarchie tedesche e a quella francese.

giustizia, in cui il suo significato, collocato all'interno di un preciso schema evolutivo, veniva colto nel pratico realizzarsi di un impianto disciplinante e, appunto, "teatrale".¹¹

Sarebbe quindi opportuno sottolineare come, da un lato, il tentativo di una lettura storica della giustizia distributiva – incasellata nello schema storico proposto dal filosofo francese – abbia favorito l'emergere di importanti studi relativi al suo aspetto *in criminalibus* – inteso come canale privilegiato da parte dello Stato – al fine di costruire quel consenso politico e sociale necessario alla propria affermazione e conservazione¹²; mentre, dall'altro, la stessa lezione di Rawls abbia saputo trovare la sua eco storica nel vasto studio di Paolo Prodi, *Una storia della giustizia* (1992)¹³, lavoro capace di tratteggiare un plurisecolare sviluppo dell'esperienza giuridica occidentale attraverso la dialettica fra pluralismo dei fori e dualismo di coscienza e diritto.

Negli stessi anni Settanta – nei quali Rawls elaborava la sua "teoria" – cominciava a farsi strada anche una più incisiva riflessione sui modi e tempi della giustizia criminale. In questo contesto vennero a proporsi alcuni lavori indirizzati a ricostruire la parabola storica della procedura – soprattutto nel periodo in cui essa non aveva ancora assunto una precisa e autonoma codificazione – ma allo stesso tempo anche a connetterne il portato a più ampi studi di storia sociale e del crimine.

Agli inizi del decennio successivo Edoardo Grendi ricollegava, infatti, la necessità dello studio della giustizia criminale ad una più seria riflessione sulle fonti giudiziarie¹⁴, finendo però per sostenerne la possibile utilizzazione anche in una più specifica prospettiva di storia sociale, non necessariamente supportata da elementi istituzionali o giuridici veri e propri.¹⁵ L'opera di Grendi, alimentata da interessi per una storia materiale e sociale, si delineava

¹¹ Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Einaudi, Torino, 1993 [ed. or. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975]. Com'è noto, lo storico e filosofo francese nel complesso del suo studio proponeva un'analisi dei cambiamenti intervenuti nel sistema penale nel passaggio tra antico regime ed Ottocento, evidenziando la nascita di un sistema disciplinante della società, da parte dello Stato, e del sistema punitivo moderno della prigione. Nella prima parte egli trattava del "corpo del condannato" e dello "splendore dei supplizi", quindi di quella teatralità tutta barocca e "pubblica" delle esecuzioni e della giustizia, ponendola in contrasto con un nuovo metodo, interno, nascosto, programmato in ogni linea ed aspetto. In tale maniera egli permetteva di fissare l'immagine della dimensione "teatrale" della giustizia per il periodo di antico regime provocando anche quella dicotomia sul piano interpretativo della giustizia tra analisi istituzionali e di ricaduta sociale.

¹² Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto* a cura di Maurizio Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Laterza, Roma-Bari 1985.

¹³ P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna, 2000.

¹⁴ Cfr. E. Grendi, *Per lo studio della storia criminale*, in "Quaderni storici", 44, XV, 1980, pp. 580-627.

¹⁵ Cfr. *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. Grendi, in "Quaderni storici", 66, XXII, 1987, pp. 695-700.

nell'alveo dell'influenza esercitata sulla storiografia italiana dalla citata opera di Michel Foucault ma anche dalla tradizione della prima generazione di storici raccolti attorno alla rivista "Annales", ed innescava così una polemica con gli specialisti di storia del diritto e delle istituzioni. In particolare, Mario Sbriccoli, nel 1988, rispondendo a Grendi e invitando ad una più attenta valutazione istituzionale, delineava, di contro, le coordinate precise entro le quali comprendere una "storia della giustizia criminale".¹⁶ Al di là di come egli considerasse l'avanzamento degli studi in merito alla storia della giustizia criminale¹⁷, ciò che finiva per stigmatizzare era in realtà soprattutto l'utilizzo indiscriminato e poco attento delle fonti, quando si tentava di estrapolarle dall'ambito proprio per indicarne la valenza, a tutti i costi, nel tracciare dinamiche di storia sociale¹⁸; un secondo elemento posto da Sbriccoli era invece ricollegabile alla riflessione circa la necessità di riconoscere un valore autonomo alla storia della giustizia criminale che sapesse unire la "robusta componente storico giuridica" con i fattori sociali della "repressione".¹⁹

Lo storico del diritto giunse così a proporre una riflessione sulla natura delle fonti e anche su di una loro possibile e molteplice utilizzazione, senza però dimenticarne il contesto giuridico di origine. Questo ha permesso di ampliare la stessa proposta del Grendi – comunque positiva in alcuni concetti anche per Sbriccoli – portando negli ultimi decenni a un ripensamento della categoria della storia del crimine e della giustizia criminale, in maniera certo autonoma²⁰ ma al contempo utilizzabile anche per più vaste indagini di carattere sociale e repressivo.²¹

¹⁶ Cfr. M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in "Studi Storici", 2, 1988, pp. 491-501.

¹⁷ Sbriccoli partiva però da un distiguo fondamentale: gli studi sulla criminalità avevano raggiunto, a livello europeo, un positivo stato di avanzamento, una maturità che tuttavia lo studioso non riscontrava nell'ambito dell'esperienza italiana, giacchè, a suo avviso, questa appariva in netto ritardo rispetto a quella anglosassone, sebbene egli stesso finisse per riconoscere come anche in Italia fosse "oggettivamente in corso un confronto, implicito e mediato, tra differenti modi di concepire (o piuttosto di fare) la storia criminale: modi che oggi è possibile riconoscere nell'attività di alcuni centri di ricerca, nella produzione di parecchi giovani ricercatori che si stanno ormai qualificando come specialisti di questo genere di studi, nella pubblicazione di numeri monografici da parte di autorevoli riviste, nei risultati conseguiti in più di un importante convegno di studi" (Ivi, p. 491).

¹⁸ "Quel che meno si capisce è perché mai queste fonti giudiziarie (o, come ormai si dice, «criminali»), dovrebbero supportare una storia sociale che respinga, o trascuri, profili di studio del crimine e della giustizia criminale" (Ivi, cit. p. 492).

¹⁹ Ivi, p. 494.

²⁰ È lo stesso Sbriccoli che ne fornisce una sintesi efficace in *Giustizia criminale*, cit., pp. 163-205; cfr. anche G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Jovene, Napoli 1979; Ead, *Il processo penale: un profilo storico*, Laterza, Roma-Bari 2004.

²¹ Cfr. alcuni differenti lavori: G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei Papi*, Laterza, Roma-Bari, 1995; I. Fosi, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento* in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'età moderna*, a cura di M.A.

Questi sviluppi storiografici hanno permesso di valutare come all'interno del panorama europeo ed italiano – connotato da una pluralità di ordinamenti e dal contemporaneo anelito ad un comune sentire giuridico (collocabile appunto nella categoria del “diritto comune”) – nella prima età moderna vennero a complicarsi le prospettive di interpretazione dei giuristi proprio in rapporto al crescere della macchina statale e di un diritto “sovrano”; questo in particolare, attraverso il monopolio della giustizia criminale, veniva sempre più ad essere inteso quale vero diritto vincolante all'interno di una specifica realtà territoriale.²² Non è qui possibile presentare una compiuta sintesi storiografica circa il valore del diritto comune in relazione alle nuove realtà statali: basterà semplicemente richiamare il dinamismo dell'odierno dibattito sulla crisi del diritto comune e l'affermarsi di un diritto territoriale, anche grazie a nuove riflessioni e a studi comparati di grande suggestione ed efficacia.²³

Questo schema di giustizia, con il suo significato e la sua teoria, con la trama di un potere statale che agisce in qualità di regolatore e disciplinatore della società, ha trovato viva applicazione, in antico regime, anche presso un organismo dalle forti peculiarità: lo Stato temporale dei papi. In realtà è ben noto come la relazione tra diritto e giustizia assunse, in questi territori, delle caratteristiche ibride, dovute – oltre che allo sviluppo assolutistico delle

Visceglia, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp.214-230; Ead, *Criminalità ebraica a Roma fra Cinquecento e Seicento: autorappresentazione e realtà* in “Quaderni Storici” 1998, a.33, pp 553-573; Ead, *Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento. Problemi metodologici per una ricerca di demografia storica in Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Eugenio Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998 pp.591-596; E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, il Mulino, Bologna 2000; O. Niccoli, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2007; Ead, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2007; C. Nubola, *Liberazioni per privilegio. Confraternite e grazia nella prima età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, a cura di A. Prosperi, P. Schiera e G. Zarri, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 235-256.

²² Per un quadro globale sia sulla realtà europea che su quella più specifica degli Stati italiani; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995; Id, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2008.

²³ Mi riferisco ai recenti contributi di J. M. Carbasse, *Introduction historique au droit*, Presses Universitaires de France, Paris, 1998; e di M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo. Ius Commune, Droit Commun, Common Law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Monduzzi Editore, Bologna, 2005, al quale rinvio anche per una efficace analisi della teoria storiografica tradizionale e dei più recenti studi sul diritto comune (in particolare alle pp. 4-21). Caravale sottolinea qui la necessità di non limitare la nozione di diritto comune allo *ius commune* e di legare il contenuto della stessa nozione, oltre che alla natura ed al significato dei diritti contrapposti, anche alla complessa realtà giuridica, sociale, politica nella quale si trovava ad operare. Di qui l'importanza della comparazione posta nel titolo, che ha permesso, a detta dell'autore, di rilevare come i tre ordinamenti giuridici esaminati - quello dello *ius commune* romano-canonico, quello del *droit commun* consuetudinario francese e quello del *common law* inglese - non conobbero la medesima nozione di diritto comune, ma nozioni sensibilmente diverse.

strutture interne della Curia romana²⁴ – alla difficile situazione venutasi a generare già dal tardo Medioevo, con quella sovrapposizione e integrazione del diritto comune e canonico che finirà per evolversi in una dimensione giuridica definibile “diritto canonico pontificio”.²⁵

In questo quadro territoriale si venne infatti a determinare una sintesi complessa tra potere spirituale e temporale nell’effettiva applicazione dello *ius commune*, sintesi che avrebbe finito per rappresentare la natura stessa dei vari tribunali, riguardo ai quali la sovrapposizione di giurisdizioni e di competenze tra centro e periferia diede in particolare origine ad un sistema “aggroviato”, che finì per adattarsi ai vari assetti territoriali dello Stato ecclesiastico.²⁶

La comprensione di tale ordinamento giudiziario pontificio venne costruendosi di pari passo con i nuovi sviluppi storiografici degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, richiamati poc’anzi. Non è mia intenzione soffermarmi su questioni ben note, relative all’ampio dibattito sorto a seguito della valorizzazione di quelle linee accentratrici intraprese già dal XV secolo dal potere pontificio dopo la vittoria sulle tesi conciliariste. In questo contesto basterebbe ricordare come l’argomentazione sostenuta da Paolo Prodi sulla portata anticipatrice della monarchia papale rispetto alla generale dinamica della costruzione dello Stato moderno occidentale, abbia saputo suscitare un dibattito di ampia portata e fecondità di studi.²⁷ Dalle opere indirizzate a ricostruire dinamiche evolutive ed istituzionali di organi

²⁴ Cfr. Cfr. J. Delumeau, *Le progrès de la centralisation dans l’État pontifical au XVI siècle*, in ‘Revue historique’ CCXXVI, 1961, pp. 399-410 ; G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI*, Feltrinelli, Milano, 1961; P. Prodi, *Lo sviluppo dell’assolutismo nello Stato pontificio: secoli 15.-16*, Patron, Bologna, 1968; Id, *Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 1982.

²⁵ Si tratta del diritto che venne a formarsi all’interno della Curia romana in seguito alle linee di tendenza già affermatesi nel corso del Quattrocento con la riorganizzazione interna. “Mediante la riorganizzazione di Sisto V, la curia romana diviene anche l’organo principale di produzione del diritto pontificio. Lo spettro delle fonti canoniche si riduce a un profluvio di atti dei papi e delle congregazioni romane, che di rado sono inseriti in collezioni ufficiali e più spesso raccolti per le cure di privati” (C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 166). Cfr. anche N. Storti, *La storia e il diritto della Dataria apostolica dalle origini ai nostri giorni*, Athena Mediterranea, Napoli, 1969; Del Re, *La Curia romana: lineamenti storico-giuridici*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998; P. Moneta, *La giustizia nella chiesa*, il Mulino, Bologna, 1999.

²⁶ Cfr. l’ormai classico ma ancora efficace studio di R. Volpi, *Le regioni introvabili*, il Mulino, Bologna 1983.

²⁷ Prodi (*Il sovrano pontefice*) - rivalutando gli studi di uno storico ottocentesco come Leopold von Ranke e riprendendo gli studi del Delumeau - delineava per il papato un percorso politico che a partire dalla metà del XV secolo, dopo la vittoria sul concilio, avrebbe condotto l’intera struttura territoriale della Chiesa verso l’effettiva costruzione di un apparato statale definibile come “moderno”, facendosi in tal modo anticipatore di quell’analogo processo che avrebbe visto protagonisti altri Stati italiani ed europei lungo il corso del XVI secolo. Contemporaneamente a queste visioni centralistiche altri studi finirono per rivendicare alcune linee opposte. La polemica più accesa apparve essere quella innescata già da Mario Caravale, alla fine degli anni Settanta, nella pregevole sintesi sullo Stato Pontificio predisposta assieme ad Alberto Caracciolo. (M. Caravale-A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio: da Martino V. a Pio IX*, in “Storia d’Italia”, Utet, Torino, 1978) Lo studioso delineava la presenza di una forte resistenza particolaristica a livello territoriale, che già dal ritorno del papato a Roma, con Martino V (1418), aveva costretto il potere centrale a numerosi aggiustamenti e compromessi; se da un lato

curiali²⁸ si è infatti approdati ad una più attenta analisi di quelli giudiziari: le pubblicazioni di Del Re sui tribunali romani sono state rivitalizzate da nuove prospettive negli ultimi decenni²⁹ e indagini comparate e più complesse, partite da uno schema strettamente istituzionale, hanno permesso l'approdo ad analisi sociali e politiche di più ampio respiro.³⁰

Riguardo la giustizia pontificia, sono stati, in particolare, gli anni Novanta del XX secolo ad essere estremamente fecondi: un importante convegno tenutosi a Spoleto nel 1990³¹ aveva aperto un decennio di grande sviluppo, in cui, ad un efficace saggio di Gabriella Santoncini (1994)³² – che poneva il problema di una giustizia pontificia intesa quale inestricabile

rimaneva indiscutibile il tentativo di applicare la trecentesca riforma albornoziana, dall'altro, sotto un aspetto essenzialmente pratico, il potere papale dovette rimanere fortemente osteggiato da feudatari e città che non permisero di fatto il realizzarsi di questo "trionfale" accentramento, sostenuto invece da Delumeau e Prodi. Caravale metteva però in luce anche le resistenze centrali, in particolare esercitate da nuovi organi governativi quali le Congregazioni cardinalizie, istituite in maniera permanente proprio nel momento di più alta riorganizzazione amministrativo-territoriale a fine Cinquecento.

²⁸ Cfr. N. Storti, *La storia e il diritto della Dataria apostolica*, op. cit.; M.G. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Archivio di Stato di Roma, 1987; A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Giuffrè, Milano, 2001; *La penitenzieria apostolica e il sacramento della penitenza: percorsi storici, giuridici, teologici e prospettive pastorali*, a cura di M. Sodi e J. Ickx, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009.

²⁹ Cfr. N. Del Re, *Monsignor governatore di Roma*, Istituto nazionale di studi romani, Roma, 1972; Id, *Il vicegerente del Vicariato di Roma*, Istituto nazionale di studi romani, Roma, 1976; Id, *La Curia capitolina e tre altri organi giudiziari romani*, Roma, Istituto nazionale di studi romani, 1993; M. Di Sivo, *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI e XVII. Note da un lavoro in corso*, in "Roma moderna e contemporanea", III, 1, 1995, pp. 201-216; Id, *Il popolo e il suo giudice. Studi sui documenti del tribunale criminale del senatore di Roma (1593-1599)* in *Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di E. Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998 pp.615-640; D. Rocciolo, *Il tribunale del cardinal Vicario e la città. Brevi note tratte dall'opera di Nicolò Antonio Cuggiò*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 1, 1997, pp. 175-184; Niccolò Antonio Cuggiò, *Della giurisdizione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò Antonio Cuggiò segretario di Sua Eminenza*, a cura di D. Rocciolo, Carocci, Roma 2004.

³⁰ In questo contesto la lezione di Mario Sbriccoli appare oggi più che mai valida: ricostruire la società pontificia attraverso i suoi organi giudiziari ha dato corso ad una serie di indagini sociali senza dimenticare la matrice giuridica istituzionale della documentazione utilizzata. Penso agli studi di Irene Fosi su banditismo e nobiltà in rapporto con la giustizia e con lo Stato e quelli di Cecilia Nubola sul privilegio della grazia e sullo strumento delle suppliche nei rapporti politica-justizia: cfr. I. Fosi, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento*; Ead, *La società violenta. Banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1985; Ead, *Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "Teatro" della politica europea*, a cura di G. Signorotto e M. A. Visceglia, Bulzoni, Roma 1998, pp. 207-241; Ead, «Beatissimo Padre...»: *suppliche e memoriali nella Roma barocca*, in, *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, il Mulino, Bologna 2002, pp. 343-366; K. Härter, *Negoziare sanzioni e norme: la funzione e il significato delle suppliche nella giustizia penale della prima età moderna*, in *Suppliche e gravamina*, cit. pp. 263-306; C. Nubola, *Liberazioni per privilegio*, op. cit.; Ead, *La «via supplicationis» negli Stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in *Suppliche e gravamina*, cit. pp. 21- 64.

³¹ *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990.

³² G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XX, 1994 pp.82-102.

“groviglio istituzionale” – aveva fatto seguito l’importante numero monografico di “Roma moderna e contemporanea” dedicato alla giustizia pontificia (1997)³³.

Il Convegno di Spoleto nasceva dall’esigenza degli archivisti di confrontarsi con il dibattito storiografico e di richiamarvi in particolare l’importanza delle fonti. Assieme a questa sottolineatura documentaria e alla rivendicazione del valore dell’attività archivistica – “finalizzata non solo e non tanto alla mera conservazione materiale dei documenti”³⁴ – quello che apparve sin da subito importante fu la suddivisione degli stessi studi presentati, volti a collocarsi in uno schema riguardante da un lato l’ordinamento giudiziario centrale dello Stato e dall’altro il ruolo della giurisdizione locale e degli *iura specialia*: al quadro generale fornito da Luigi Londei si venivano quindi ad intrecciare ricerche dirette a ricostruire contesti locali, quali il governo di Perugia, della Marca e della legazione bolognese³⁵ e l’analisi di procedure particolari, come ad esempio quelle che scaturivano dalla giurisdizione baronale.³⁶

La percezione di quanto quell’incontro di studi fosse stato importante venne colto dapprima da Tiziana De Zio³⁷, che ne riferì gli esiti contemporaneamente alla pubblicazione degli atti, ed in seguito da Gabriella Santoncini, che prendendo le mosse dal celebre Motu Proprio di Pio VII del 1816 (sul riordinamento complessivo della giustizia dopo il periodo napoleonico), e procedendo retrospettivamente, poteva così proporre una prima ricostruzione globale dell’ordinamento precedente quella data. La studiosa faceva riferimento proprio a quell’esemplare convegno, che a suo dire assumeva il ruolo di vero e proprio punto di avvio e permetteva di superare la sfiducia, ancora prevalente, attorno al tentativo di ricostruire la storia della giustizia pontificia.³⁸ Del resto, la stessa ricordava come “il disinteresse

³³ *Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, a cura di Irene Fosi, “Roma moderna e contemporanea”, V, 1, 1997.

³⁴ *Introduzione* di A. D’Addario, in *Pro tribunali sedentes*, cit., p.7.

³⁵ Cfr. C. Cutini, *L’amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell’Umbria: istituzioni e documentazione processuale*, Ivi, pp. 31-55; G. Giubbini, *Le competenze giurisdizionali del Governatore di Perugia (secc. XV-XVIII)* Ivi, pp. 169-178; P. Monacchia, *L’amministrazione della giustizia a Perugia in tempo di crisi (1540-1553)* Ivi, pp. 189-198; P. Cartechini, *Due fondi giudiziari maceratesi: l’archivio della curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi*, Ivi, pp. 81-94; R. Domenichini, *Organi giurisdizionali tra Marca e ducato di Urbino nei fondi dell’Archivio di Stato di Ancona*, Ivi, pp. 149-166; T. Di Zio, *Il tribunale criminale di Bologna nel sec. XVI*, Ivi, pp. 125-136.

³⁶ Cfr. L. Sanmartini Barrovecchio, *Gli archivi dei «governatori» baronali dello Stato pontificio*, Ivi, pp. 339-346; M. G. Bistoni Colangeli, *L’esercizio della giurisdizione feudale nelle carte della famiglia Della Porta di Gubbio*, Ivi, pp. 263-278.

³⁷ T. Di Zio, *Archivi e magistrature giudiziarie dello Stato Pontificio*, in “Ricerche storiche”, XXI, 1991, 2, pp.451-453.

³⁸ “La storia della giustizia dello Stato ecclesiastico attende ancora di essere scritta. L’opinione che ogni tentativo ricostruttivo sia sforzo vano di fronte alle difficoltà che una simile ricerca comporterebbe, può essere modificata, però, da un esemplare avvio delle ricerche in materia che ci offre la possibilità di ordinare alcune riflessioni in merito” (G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale*, cit., pp.63-64).

storiografico verso questo ramo dell' "amministrazione" dello Stato ecclesiastico, oltre che inserito nella più generale disattenzione sulle forme di governo centrali e periferiche proprie di esso, trovava riscontro in un' atteggiamento storiografico costruito più su dogmi ideologici che su ricognizioni effettive".³⁹ Un richiamo quindi alla documentazione, che non proveniva solo dalla scienza archivistica e che fu in grado di aprire progressivamente nuove piste d'indagine. Dopo la considerazione storiografica⁴⁰ la Santoncini poteva formulare una prima generale immagine del rapporto potere e giustizia nella corte pontificia, definendolo come "un vero e proprio indicatore della nascita dello Stato moderno". D'altronde, il richiamo a questa stretta connessione di piani storiografici, giustizia e Stato, si rapportava ormai alla necessità generale di leggere il "teatro" della giustizia in una più ampia dimensione statale.

Proprio da queste considerazioni e dalle successive analisi è stato possibile spostare anche l'attenzione della generale storiografia sullo Stato ecclesiastico in età moderna, dal periodo della genesi del XV secolo a quello della profonda crisi seicentesca. Questa era già stata connessa da Prodi all'affermarsi di un processo di clericalizzazione degli uffici e delle cariche, fortemente intrecciato da venalità e nepotismo.⁴¹ Questi due tratti, come ben spiegato da Antonio Menniti Ippolito⁴², apparivano fortemente negativi e limitanti la stessa "modernità" dello Stato pur nella sua dimensione genetica a partire dal XV secolo. D'altronde è stato lo stesso Prodi – nella postfazione all'edizione aggiornata del 2006 de *Il sovrano pontefice*⁴³ – ad affermare come il suo lavoro avesse ormai "aperto la strada a decine di saggi e di volumi che hanno ampliato e approfondito con ricerche originali spunti in esso appena accennati. Si può dire che il volume è per fortuna completamente superato quasi in ogni pagina: è realmente impossibile dare conto degli sviluppi che si sono avuti sulla storia del papato e dello Stato pontificio nell'età moderna in questi ultimi decenni. Spesso si tratta di contributi eccellenti, ancora giovani come i loro autori, che affrontano tanti aspetti della sovranità temporale e spirituale del pontefice, dalla struttura centrale della corte e della curia

³⁹ Ivi, p. 66.

⁴⁰ Molto vasta la bibliografia fornita dalla studiosa in nota, che permette di fare il punto sui precedenti decenni di studio, anche alla luce della nuova interpretazione dello Stato della Chiesa fornita da P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, op. cit.

⁴¹ P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 211-248.

⁴² A. Menniti Ippolito, *Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo*, Viella, Roma, 1999.

⁴³ P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 417- 439.

al governo periferico, dalla fiscalità al diritto, dal cerimoniale alla storia della liturgia, della cultura e delle arti”.⁴⁴

Ed è proprio qui che il dibattito appare oggi riprendersi e farsi più acceso: il doppio scettro pontificio garantì effettivamente una “modernità” delle strutture statali sin dalla fine del XV secolo, oppure proprio la mancanza effettiva di questa qualità generò poi la vasta crisi seicentesca? Certamente tale struttura seppe garantire, nel XVI secolo, la costruzione di un solido apparato statale che raggiunse il proprio apogeo con i pontificati successivi al concilio tridentino e in particolare con Sisto V e Clemente VIII; accentramento e governo assoluto all’interno di una precisa articolazione territoriale sarebbero diventati necessari alla riaffermazione della Chiesa universale. Eppure sarà proprio questo periodo a veder sviluppare quelle contraddizioni, problematiche, complesse articolazioni e grovigli giurisdizionali, ormai non più tollerabili e che complicheranno la macchina statale approfondendone i fattori di crisi.⁴⁵

Le considerazioni proposte dai primi studi degli anni Novanta aprivano di fatto nuove linee di ricerca, ben più ampie della semplice analisi della struttura giudiziaria pontificia. Esse si ricollegavano proprio a quel complesso intreccio, orizzontale-territoriale, ma anche trasversale alle singole strutture: l’analisi della giustizia pontificia di antico regime, in cui la terminologia di ufficio e carica rimase sempre estremamente sovrapponibile, rimanda infatti ad un complesso ordinamento che ancora per il Seicento appare fortemente incentrato su

⁴⁴ Ivi, p. 417. Una completa bibliografia fino al 2003 si trova in *Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621*, a cura di S. Giordano, Niemeyer, Tübingen, 2003, vol. III, pp. 1291-1430.

⁴⁵ Per completare il panorama in cui si trovò a realizzarsi l’esercizio della giustizia nello Stato della Chiesa, potremmo richiamare quella che oggi viene considerata come la ben più complessa figura del pontefice, sganciandola dalla semplice connotazione monarchico-temporale che ne faceva Caravale o Prodi. Certamente quel dialogo storico spinse a più profonde indagini che oggi possono essere ben sintetizzate da ricerche recenti, quali quelle di Rudolf Lill e di Menniti Ippolito sul potere dei papi in età moderna e contemporanea (R. Lill, *Il potere dei papi. Dall’età moderna a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2010 [ed.or. Die Macht der Päpste, Lanh-Verlag, Limburg-Kevelaer, 2006]; A. Menniti Ippolito, *Il governo dei papi nell’età moderna*, Viella, Roma, 2007). Il Menniti Ippolito - in particolare - ha posto l’accento sulla dinamica evolutiva del potere papale, definendola come una “continuità discontinua”; all’interno di questo percorso la storiografia ha cominciato ad aprirsi verso analisi più approfondite, spostando l’attenzione su di un’altra componente governativa interna alla Chiesa romana, il collegio cardinalizio. Ricostruire uno schema prosopografico dei pontefici, della loro formazione e carriera, per quanto problematico, appare oggi un proposito pienamente attuato (Cfr. *Enciclopedia dei Papi*, istituto dell’Enciclopedia italiana, 2000; soprattutto, per un quadro sintetico cfr. la stessa appendice prosopografica da Martino V a Pio VII fornita dal Menniti Ippolito al termine del II capitolo di *Il governo dei papi nell’età moderna*, alle pp. 57-72); più difficile procedere con la stessa metodologia per i membri del collegio cardinalizio. Eppure il compimento di questo lavoro - come suggerito già da Reinhard (W. Reinhard, *Le carriere papali e cardinalizie. Contributo alla storia sociale del papato*, in “Storia d’Italia” a cura di R. Romano e C. Vivanti, vol. XVI, *Roma la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, a cura di L. Fiorani e A. Prosperi, Einaudi, Torino, 2000, pp. 261-290) - aiuterebbe gli storici a precisare meglio non solo il peso effettivo del collegio cardinalizio all’interno della Chiesa cattolica ma anche a delinearne il rapporto con il sovrano-pontefice.

venalità, nepotismo e clericalizzazione delle strutture, ed in cui lo spostamento verticale dell'indagine porterebbe a considerare una diretta variabilità, riscontrabile nel sistema dei titolari delle cariche, dei giudici e dei notai; l'analisi di queste tre dimensioni all'interno di un'unica magistratura porterebbe cioè, da un punto di vista specifico, al rilevamento di connotazioni differenti all'interno di uno stesso sistema di governo.⁴⁶

Un ulteriore stimolo al procedere degli studi in questione venne dalla pubblicazione, nel 1997, del fondamentale numero monografico già citato della rivista "Roma moderna e contemporanea" (1997)⁴⁷: nell'*Introduzione* la curatrice, proprio grazie al nuovo indirizzo di studi, poteva tracciare un quadro più o meno ampio dei principali tribunali ordinari romani: quello del Governatore (al contempo vice-camerlengo e che vantava una giurisdizione in materia criminale sull'intera città di Roma e suo distretto, entro 40 miglia), era contrapposto alla curia capitolina (espressione del potere municipale della città tiberina); il tribunale del Vicario, con giurisdizione su chierici ed ebrei (a partire dalla metà del Cinquecento); il tribunale dell'*Auditor Camerae*, con ampie competenze anch'esso su chierici e curiali; le magistrature minori di Borgo (dal 1550) e del Maresciallo di Santa Romana Chiesa (che rappresentava un privilegio ereditario di una ben distinta autorità feudale legata alla famiglia Savelli). Accanto a questi organi giudiziari veri e propri sussistevano inoltre numerose curie camerali chiamate a giudicare controversie specifiche derivanti da attività commerciali, agricole, di amministrazione e di concessione di appalti.⁴⁸

Oltre a ricostruire un'articolata mappa della giustizia papale, Irene Fosi si soffermava anche – e soprattutto – su considerazioni di natura storiografica: nonostante gli indubbi progressi fatti negli ultimi anni, la studiosa poteva infatti affermare come ancora mancasse un appropriato sguardo organico all'intera realtà istituzionale romana, capace di influenzare anche altri tribunali dello Stato; come non fosse stata al contempo avviata anche un'adeguata prosopografia sugli attori di questo sistema giudiziario (quali prelati, giudici, avvocati, notai);

⁴⁶ Questo concetto potrà essere meglio espresso proprio nel quadro di questa ricerca e nello specifico del cap. IV.

⁴⁷ *Introduzione in Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, cit., pp. 7-17.

⁴⁸ Cfr. I. Fosi, *Introduzione*, cit., p.11; Per un riferimento a queste curie, oltre gli studi particolari citati nelle note soprastanti, cfr. in generale i lavori di G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale*, op. cit.; L. Londei, *La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime*, op. cit.; e il più recente lavoro di I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2007; per un accenno all'intero ordinamento curiale cfr. la sintetica ma efficace trattazione di M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Giappichelli, Torino, 1999, in particolare le pp. 71-79 relative allo Stato pontificio.

e come poco si sapesse sul ruolo della giustizia nobiliare e baronale e sul suo lungo braccio di ferro con il potere centrale.⁴⁹

Proprio grazie alla connessione di questi tre importanti momenti richiamati sopra, dopo una decina di anni e ancora numerose indagini e pubblicazioni, Irene Fosi ha potuto predisporre una puntuale sintesi complessiva della giustizia papale⁵⁰ ricollegandosi ad aspetti istituzionali, politici e sociali, anche se ancora si è lontani dal possedere – come sottolineato dalla stessa studiosa – un’adeguata prosopografia di giudici e notai, carenza che lascerebbe ancora in ombra proprio i punti di collegamento stessi tra giustizia e criminalità, tra organi giudiziari e società da disciplinare.⁵¹

Volendo raccogliere in maniera sintetica quello finora esposto e ricondurlo al contesto storiografico odierno, si possono quindi riconoscere certamente alcune linee di ricerca indirizzate su più piani fortemente intrecciati e capaci di dialogare fra loro in maniera feconda: da un lato, l’attenzione alla complessa realtà romana⁵²; dall’altro, la ricostruzione globale dell’intera giustizia pontificia non solo attraverso l’analisi dei due poli principali, Roma e Bologna, quali città peculiari all’interno del tessuto territoriale pontificio, ma

⁴⁹ *Introduzione in Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, cit., pp. 7-17.

⁵⁰ I. Fosi, *La giustizia del papa*, op. cit.

⁵¹ Da richiamare lo studio recentissimo di Laurie Nussdorfer sul notariato romano in età moderna: *Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009.

⁵² Cfr. M. Di Sivo, *Roman criminal justice between State and City: the reform of Paul V*, in *Rome-Amsterdam. Two Growing cities in seventeenth century Europe*, a cura di P. Van Kessel, E. Schulte e L. Nussdorfer, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997; Id., *Le costituzioni e i bandi di Sisto 5: l’amministrazione della giustizia tra accentramento e crisi dello Stato pontificio*, in *Pro tribunali sedentes*, cit., pp. 137-148; Id., *Il popolo e il suo giudice*, op. cit.; Id., *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI e XVII*, op. cit.; Id., *“Rinnoviamo l’ordine già dato”: il controllo sui birri a Roma in antico regime*, in *La Polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp.13-24; Id., *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di nona*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall’antico regime all’Ottocento* a cura di L. Antonielli, C. Donati, Atti del Convegno (Somma Lombardo 14-15 dicembre 2001) Rubbettino, Soveria Mannelli 2006 pp. 9-22; C. Donati, *“Ad radicatus submovendum”. Materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del Convegno di Studio (Lecce 11-13 dicembre 1991), a cura di B. Pellegrino, Congedo, Galatina, 1994, pp. 171-172; S. Feci, *Riformare in antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612)*, in *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, cit., pp. 117-140; I. Fosi, *La giustizia e la sua immagine: propaganda politica e realtà nel pontificato sistino*, in *Sisto V: Roma e Lazio*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1994, pp. 61-82; Ead., *Criminalità ebraica a Roma fra Cinquecento e Seicento*, op. cit.; Ead., *Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento*, op. cit.; Ead., *Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secc. XVI-XVII)*, in *Offices et Papauté (XIV-XVII siècle). Charges, hommes, destins*, sous la dir. De A. Jamme et O. Poncet, Ecole Française de Rome 2005, pp. 215-235; Id., *La giustizia del papa*, op. cit.; Ead., *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento*, op. cit.; Ead., *Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, op. cit.; *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio: ne delicta remaneant impunita*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, Gangemi editore, Roma, 2002.

nell'aprirsi – e questo ormai da un decennio – verso altre realtà periferiche anch'esse estremamente dinamiche, come il governo di Perugia o quello della Marca.⁵³ Indagini dirette a ricostruire in modo comparato i rapporti tra i diversi organi giudiziari sarebbero d'altronde auspicabili⁵⁴; sotto questo punto di vista, in uno Stato teocratico come quello della Chiesa, risulterebbe di grande interesse tracciare i canali relazionali tra organi ordinari e centrali, in rapporto con il Tribunale della Fede, che dal 1542 trovò una piena riorganizzazione nella Congregazione del Sant'Uffizio,⁵⁵ oppure con organi dalle estese competenze territoriali e universali, quali il Buon Governo, la Sacra Consulta e la congregazione dei Vescovi e Regolari. Il dialogo fra questi piani di ricerca non potrà che portare nuovi e importanti frutti da relazionare con la vitalità di cui gode anche il settore d'indagine volto ad inquadrare non solo le funzioni istituzionali, ma le politiche nobiliari, i rapporti di curia, i riti giudiziari e quelli dell'intera società pontificia.

⁵³ Cfr. R. Chiacchiella, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento*, Editori meridionali riuniti, Reggio Calabria, 1974; G. Bandino Zenobi, *Ceti e poteri nella Marca Pontificia*, il Mulino, Bologna 1976; Id. *Tarda feudalità e reclutamento delle elites nello Stato pontificio, secoli 15.-18*, Argalia, Urbino, 1983; Id. *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della «periferia» pontificia del Cinque-Seicento*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'età moderna*, cit., pp. 94-107; C. Casanova, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Clueb, Bologna, 1981; Ead., *Gentiluomini ecclesiastici. Ceti e mobilità sociale nelle legazioni pontificie (sec XVI-XVIII)*, Clueb, Bologna 1999; A. De Benedictis, *La «libertà prescitta». Le resistenze al controllo centrale nella Bologna del Cinque-Seicento*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, a cura di L. Mannori, Cuen, Napoli, 1997, pp. 212-224; A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Istituto per la storia di Bologna, Bologna, 1994; Id., *La distrettuazione diocesana dello Stato Pontificio in età moderna*, in *Ricerche di storia moderna in onore di Mario Mirri*, a cura di G. Biagioli, vol IV, Pacini editore, Pisa 1995, pp. 483-504; Id., *L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII – XVIII secolo)*, in "Archivi per la storia", XIII, 1, 2, 2000; Id., *Il mutamento di un ruolo. I legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et Papauté (XIV-XVII sec)*, cit., pp. 371-437; C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994; E. Irace, «L'Atlantico peso del Pubblico». *Patriziato, politica e amministrazione a Perugia tra Cinque e Settecento*, in "Archivi per la storia", XIII, 1-2, 2000, pp. 177-190.

⁵⁴ Nel contesto romano è stato proposto un confronto fra i tribunali del Governatore e del Senatore: A. Camerano, *Senatore e governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo*, in *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, cit., pp. 41-66.

⁵⁵ Negli ultimi anni si è assistito a livello storiografico ad una tendenza revisionista sul fenomeno storico dell'Inquisizione romana, culminata poi con l'apertura degli archivi centrali della Congregazione per la Dottrina della Fede, ex Sant'Uffizio; le indagini di tipo istituzionale e giuridico si sono anche qui intrecciate sin da subito all'analisi di fenomeni sociali e religiosi ben più ampi che hanno saputo dare un acceso dinamismo agli studi che ne sono seguiti. Cfr. I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, Milano 1988 (prima pubblicazione 1979); M. Firpo, *Inquisizione romana e controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo d'eresia*, il Mulino, Bologna 1992; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano 1997; A. Prospero, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino, 1996; Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2003; G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002; E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit.; Ead., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa*, Carocci, Roma 2006; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII a XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006; per il rapporto tra la nuova inquisizione e la città di Roma cfr. I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., pp. 39-51.

2. Nuove prospettive centralistiche: l'*Auditor Camerae*

Le spettacolari esecuzioni di giustizia di antico regime, l'intricata dinamica in cui tendevano a muoversi le magistrature statali, il disordine da governare (da cui nascevano le più diffuse estorsioni), l'anelito ad una linea più razionale ed omogenea nell'attuazione della "buona giustizia" e l'interpretazione della norma con la sua applicazione pratica rappresentano quindi lo sfondo complessivo in cui tenderà a muoversi la ricerca che qui si propone. Nello specifico, verrà analizzata la giustizia nello Stato della Chiesa nei secoli XVI e XVII - con un ponte significativo verso il XVIII - mediante la ricostruzione della vicenda normativa, evolutiva ed applicativa di uno dei tanti tribunali della Curia romana; il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, a lungo pressochè sconosciuto nella sua struttura, nelle sue componenti interne, nelle sue finalità.

Nella citata cornice del Convegno di Spoleto, Luigi Londei aveva definito il Tribunale dell'*Auditor Camerae* come organo affermatosi rapidamente quale massima istanza civile di primo grado, grazie alla snellezza della sua procedura.⁵⁶ Egli ne aveva considerato inoltre la stessa natura, strettamente connessa alla Camera apostolica - il corpo collegiale da cui il Tribunale traeva la sua origine - specchio dell'immagine "bifronte" del potere pontificio stesso.⁵⁷ Maggiori notizie ne aveva fornite, sia pure in nota, la Santoncini nel citato saggio del 1994: "Nell'ambito dei poteri giurisdizionali della Camera apostolica, quelli dell'Auditore generale assumono, almeno a partire dalla costituzione di Innocenzo VIII *Aprime ad devotionis* del 22 dicembre 1485, caratteri definiti e competenze tanto estese da renderlo uno dei maggiori Tribunali della Curia romana"⁵⁸. La studiosa aveva ricordato come le vicende di questo Tribunale fossero riassunte brevemente nello studio di Del Re, *La Curia romana*⁵⁹, e come le principali costituzioni ne definissero la giurisdizione su laici ed ecclesiastici con procedure civili e criminali.⁶⁰

Queste considerazioni, in mancanza di più approfonditi studi rimasero alla base delle conoscenze storiografiche attuali: la Fosi, nella recente sintesi sopra accennata, aveva definito

⁵⁶ L. Londei, *La funzione giudiziaria nello Stato Pontificio*, cit., pp. 19-20.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale*, cit., p. 97 nota 57.

⁵⁹ Del Re, *La Curia romana*, cit., pp. 299-301.

⁶⁰ G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale*, cit., p. 97 nota 57. Nella nota la studiosa richiamava sommariamente le costituzioni da Innocenzo VIII a Clemente VIII affermando come "dopo questi ripetuti ritocchi il Tribunale dell'*Auditor Camerae* conservò pressochè inalterate le sue funzioni fino all'occupazione napoleonica".

il Tribunale come “autonomo dal 1484 rispetto alla Camera Apostolica” e come dotato di un’ampia giurisdizione, potenziata poi da Pio IV (1559-1565), su chierici e curiali. Le sue competenze, vaste ma allo stesso tempo non ben definite ne facevano quindi il più importante tribunale civile di Roma⁶¹; ed anche a livello manualistico si ebbe una ripercussione di queste considerazioni, attestata dalla sintesi fornita da Maria Rosa Di Simone nel 1999: la studiosa parlando del Tribunale dell’*Auditor Camerae* asseriva come esso avesse acquisito “progressivamente autorità fino a diventare uno dei più importanti dello Stato avendo estese competenze civili e criminali di prima e seconda istanza e la facoltà di avocare ogni causa riguardante materia camerale in qualsiasi stadio si trovasse”.⁶²

La mancanza di una più specifica indagine, attestata per altri tribunali romani, potrebbe del resto collegarsi anche ad alcune considerazioni relative alla situazione documentaria. Già Luigi Londei aveva affermato come il fondo del Tribunale si trovasse - e si trovi tuttora - conservato presso l’Archivio di Stato di Roma⁶³, pur senza ricordarne la distinzione tra la sezione civile e quella criminale. Quest’ultima, custodita presso la sede periferica dell’Archivio succitato, è composta da circa 360 unità di conservazione, fra registri e filze di sentenze, broliardi, atti di causa e un paio di manuali d’atti, tutti riconducibili a due o tre uffici notarili (il cui numero, nel periodo di massima estensione, arrivava a dieci); la cronologia va dagli anni Sessanta del Cinquecento sino al XIX secolo (anche se si registra un vuoto iniziale tra gli anni Settanta e Ottanta dello stesso XVI secolo).⁶⁴ Un situazione documentaria, questa, poco studiata e che, posta in relazione alle circa 5000 buste componenti il Fondo civile del medesimo Tribunale, ha di fatto condizionato il giudizio storiografico generale sull’*Auditor Camerae*, come si è precedentemente delineato.

È stato proprio partendo dalla presa di coscienza di questo parziale vuoto storiografico che è venuto elaborandosi il presente lavoro, centrato soprattutto sull’analisi del fondo criminale del Tribunale. Le considerazioni generali e troppo sintetiche proposte dalla storiografia hanno reso necessario il procedere ad un’indagine, in primo luogo, evolutiva ed istituzionale: da tale scelta ne è derivato il carattere stesso dello studio, inteso come prima parte di una ricerca che dovrà necessariamente allargarsi sia sul piano amministrativo-istituzionale che su quello

⁶¹ I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., p. 26.

⁶² M. R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative*, cit., p. 72. Il libro si proponeva come strumento didattico e orientativo nel variegato complesso giuridico-istituzionale degli antichi Stati italiani per facilitarne anche l’accoglimento delle caratteristiche peculiari di ciascuno di essi (Ivi, *Premessa*, p.XI).

⁶³ L. Londei, *La funzione giudiziaria nello Stato Pontificio*, cit., p. 20.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁴ Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), *Tribunale criminale dell’Auditor Camerae*, Inventario, n. 297.

politico e sociale. L'idea complessiva è quella di poter affiancare, alla visione centralistica, una visione periferica e particolaristica, al fine di far emergere la consapevolezza che di questo Tribunale si ebbe non solo dal centro propulsore ma dall'intero complesso territoriale. La linea proposta potrà essere conseguita soprattutto articolando, attorno al primo nucleo documentario - qui utilizzato - quella documentazione prodotta a livello locale, soprattutto in zone coincidenti con le attuali regioni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio, in cui la penetrazione del Tribunale apparve molto più pervasiva rispetto alle Legazioni.⁶⁵

Una visione centralistica, dunque, quella che qui si propone, ma perfettibile attraverso un'indagine più approfondita e vasta.

In questo contesto si è cercato inoltre di rispondere ad una diffusa esigenza, presente nella odierna storiografia e qui più volte richiamata: la predisposizione di un'ordinata serie prosopografica dei titolari della carica giudiziaria, intrecciata nella prima parte della tesi alla descrizione storica del dettato normativo. Ciò ha permesso di evidenziare l'effettivo ruolo che la carica di *Auditor Camerae* esercitava sull'*iter* curiale dei futuri cardinali, sulla loro formazione giuridico-amministrativa, sul loro peso politico; in seguito, il percorrere cronologicamente la serie dei giudici criminali dell'*Auditor Camerae*, tra la fine del Cinquecento e l'intero Seicento, ha suggerito un riscontro pratico del periodo di massimo sviluppo del Tribunale, collocabile attorno al 1612. Questo, d'altronde, ha favorito il rilevamento della profonda crisi vissuta dalla magistratura a partire dalla metà del secolo XVII, mentre l'indagine sulla gestione degli uffici notarili, controllati e regolati direttamente dall'*Auditor Camerae* in qualità di Protonotaio apostolico, ha messo, infine, in evidenza un contesto fatto di soprusi, estorsioni e problematicità pratiche che hanno caratterizzato in senso negativo l'intera parabola giudiziaria di antico regime dello Stato della Chiesa. Del resto questo esame verticale degli uffici della giudicatura criminale e dei notai rappresenta anche il tentativo di procedere in quella analisi verticale delle strutture richiamata poc' anzi.

Nel concreto di questa ricerca s'intende dunque sollevare alcune importanti questioni: quale possa essere stata, ad esempio, la dimensione effettiva della penetrazione territoriale del

⁶⁵ Sarebbe interessante utilizzare il Tribunale stesso anche come punto di osservazione per delineare nuove indagini, comparative, sul disciplinamento e controllo del clero per i territori pontifici, vista l'alta percentuale di cause relative al clero secolare e regolare. Comparazione questa che potrebbe proporsi con la Congregazione del Sant'Uffizio, certamente, ma soprattutto, con un fondo vastissimo conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano, quello della Congregazione dei Vescovi e Regolari, che potrebbe regalarci davvero innumerevoli notizie. Ricostruire i rapporti tra il Tribunale dell'*Auditor Camerae* e la congregazione, in merito al controllo ecclesiastico-vescovile ci permetterebbe di gettare uno sguardo al periodo della prima attività post-tridentina di cui per l'*Auditor Camerae* manca un riscontro documentario.

Tribunale e in che modo questa venne percepita dal centro; quale incidenza e peso possa aver esercitato all'interno della città di Roma; di che proporzione possa essere apparso l'inevitabile scarto fra i tre piani della legge, della giurisprudenza e dell'esercizio effettivo; e ancora capire quale sia stato il ruolo garantito dall'*Auditor Camerae* all'interno dell'*iter* curiale di titolari e giudici; quale la base sociale del Tribunale nelle sue strutture e quale, indipendentemente dalla normativa, l'effettiva società perseguitata; infine, quali rapporti siano potuti intercorrere fra pontefice e Tribunale; quale il ruolo dei cardinali e il peso dei rapporti interni alla curia nel procedere giudiziario dell'*Auditor Camerae*.

A queste e ad altre domande si è quindi cercato di dare risposta attraverso l'intersezione dei due piani d'indagine richiamati sopra: da un lato, procedendo con il riordino scrupoloso della normativa - non solo quella pontificia, ma anche quella emanata dal medesimo Tribunale sulla base di bandi ed editti (in questo caso l'analisi è stata estesa ad un ampio arco cronologico comprensivo dei secc. XVI-XVII e prima metà del XVIII) - ; dall'altro effettuando uno studio più circoscritto, collocato tra la fine del Cinque e l'inizio del Seicento, al fine di intrecciare il dettato normativo con l'effettiva pratica del Tribunale. Questo schema metodologico caratterizza la struttura stessa della tesi: ad una prima parte (capp. I-II-III), che traccia il profilo evolutivo-normativo del Tribunale dalla fine del XV secolo alla metà del XVIII, farà seguito una seconda parte (cap. IV) che avrà l'obiettivo di ricostruire le strutture del Tribunale e gettare uno sguardo sulla società "punibile" tra Cinque e Seicento: un punto, quest'ultimo, che verrà approfondito attraverso lo spoglio della documentazione prodotta dal Tribunale nel suo concreto procedere giudiziario e conservata appunto presso l'Archivio di Stato di Roma).

Definite le prospettive di osservazione centrale, la metodologia e la struttura della ricerca, appare necessaria ora una riflessione sui documenti utilizzati. Risulta impossibile qui non ricordare quella che è stata la grande lezione metodologica di Mario Sbriccoli: lo storico del diritto - nel già citato studio del 1988 - proponeva una più attenta considerazione della natura delle fonti e di una loro possibile e molteplice utilizzazione, senza dimenticarne il contesto giuridico di origine; ciò gli permetteva di ampliare la stessa riflessione del Grendi, ma allo stesso tempo di proporre una reale distinzione nell'ambito dell'esercizio della giustizia, cioè tra l'aspetto distributivo e quello commutativo: la giustizia distributiva spetterebbe ai principi, prelati e magistrati "superiori"; quella commutativa dovrebbe invece essere esercitata da un'altra specie di giudici e magistrati, cosiddetti "ordinari" (a cui, nel corso del tardo

Medioevo e dell'età moderna, venne sempre più richiesta una buona istruzione e formazione nell'ambito della "giurisprudenza", della scienza dell'interpretazione del diritto, al fine di saper poi applicare nei singoli contesti la giustizia secondo le leggi stabilite⁶⁶. Da questi concetti e dalla loro articolazione derivano tre livelli fortemente intrecciati di amministrazione giudiziaria: la produzione di leggi, decreti, e normativa ufficiale (il diritto); l'interpretazione della norma attraverso le glosse, i trattati, le discussioni (giurisprudenza); e l'applicazione al caso specifico delle pene derivanti (la giustizia).

Tenendo presenti queste considerazioni metodologiche, per la presente ricerca si è quindi prestata particolare attenzione a questa tripartizione documentaria. Nella ricostruzione normativa si sono vagliate numerose compilazioni e raccolte: dai *Bullarum* pontifici al codice del Theiner, dalle collezioni di bandi ed editti conservati presso biblioteche ed archivi romani⁶⁷ alla documentazione rinvenuta presso l'Archivio Segreto Vaticano.⁶⁸

Lo studio della procedura si è avvalso di fonti giurisprudenziali, quali trattati criminali e rescritti conservati in diversi fondi vaticani; nello specifico, si è soffermata l'attenzione su di un trattato della fine del Cinquecento - ripubblicato a più riprese nella prima metà del secolo successivo - redatto da un chierico di Camera, Salustio Tiberi da Corneto⁶⁹, e su di un trattato-memoriale degli inizi del Settecento compilato dallo stesso Uditore di Camera, mons. Camillo Cybo.⁷⁰ Accanto a queste fonti si sono quindi sovrapposti i già citati documenti dell'Archivio

⁶⁶ Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp.165-167.

⁶⁷ *Bullarum sive nova collectio plurimarum Constitutionum Apostolicarum Diversorum Romanorum Pont. Laerti Cherubini de Nursia civis romani et in Urbe praestantissimi advocati*, Romae, ex typogr. R.C.A. 1617-1657 (d'ora in poi *Bullarum Cherubini*); *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum, opera et studio Caroli Cocquelines*, Romae, Mainardi, 1739-1756 (d'ora in poi *Bullarum Cocquelines*); *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensi editio, Augustae Taurinorum*, A. Vecco et sociis editoribus, voll. 24, 1857-1872 (d'ora in poi *Bullarum Taurinensi*); A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis, recueil de documents pour servir a l'histoire du gouvernement temporel des etats du Saint-Siege: extraits des Archives du Vatican*, Imprimerie du Vatican, Rome, 1862; *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio*, Comune di Roma, Roma, 1920-1958 voll. 7.

⁶⁸ Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Fondo Borghese* serie I-V (Indici 192-193); *Miscellanea Armadi I-XV* (Indici 136,218, 1029, 1030, 1107); *Fondo Pio* (Indici 218,704,1091); *Fondo Albani* (Indici 143,144); *Fondo Carpegna* (Indici 140,141, 1050).

⁶⁹ S. Tiberi, *De modo procedendi in causis, quae coram Auditore Camerae aguntur*, Venetijs: apud Marcum Amadorum, 1586; Id, *Causarum, quae coram Auditore Camerae aguntur Practica iudiciaria, nunc demum multò auctior et certior, quam antea ab Authore reddita [accessit singularium materiarum locupletissimus Index, elementis Alphabeticis per D. Franciscum Belgum Viridunensem venustè, fideliterque digestus, cum privilegio Summi Pontificis]*, Romae, apud Haeredes Ioannis Liliotti. Cum licentia Superiorum, Anno Domini, MDXCIII [1593].

⁷⁰ ASV, *Misc. Arm.* XI, n.211.

di Stato di Roma.⁷¹ L'intreccio quindi di carte dalla tipologia differente è stato un richiamo diretto alla necessità di considerare la giustizia attraverso quei tre piani già delineati che hanno permesso di descrivere uno schema evolutivo completo del Tribunale nel corso dei secoli di antico regime. Di tale organo giudiziario è stato possibile cogliere il ruolo per nulla secondario giocato nel contesto statale pontificio e nell'ambito della città di Roma; si è cercato di porre in evidenza, così, due periodi fondamentali e contrapposti - apogeo (fine '500 inizio '600) e declino (seconda metà XVII secolo) - dai quali poter guardare al generale esercizio della giustizia e dell'amministrazione statale.

Al termine di questa introduzione - che ha permesso di richiamare alcuni concetti storiografici che faranno da sfondo necessario all'intera ricerca - piace ricordare quell'immagine efficace della legge fornitaci, nella seconda metà del Seicento, dal cardinale Giovan Battista De Luca e riportata nell'epigrafe iniziale: una spada nelle mani di un "buon schermidore". Figura, questa, dalla quale emerge certo l'anelito per la "buona giustizia", ma nella quale s'intravede anche la lontananza da una reale applicazione.

In una recente pubblicazione, Adriano Prosperi ha ripreso tale ambivalenza della spada affiancandola a quella più problematica della "benda"⁷²: anch'essa presterebbe infatti il fianco ad una duplice immagine della Giustizia, la cui cecità garantirebbe imparzialità ma anche una sorta di follia.⁷³

Una legge "s-regolata" o nelle mani di un buon "schermidore"? Giustizia imparziale o giustizia "folle"? Applicazione effettiva della norma emanata o distorsione pratica di quest'ultima? Domande, queste, che si inseriscono in un contesto fatto di estorsioni, di

⁷¹ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, Inventario n. 297.

⁷² Lo studioso approfondisce qui un percorso di lettura già intrapreso da M. Sbriccoli, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in Id. *Ordo Iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp.42-95.

⁷³ Cfr. A. Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino, 2008. Partendo dall'accettazione iconografica della "benda" sugli occhi, l'autore propone un nuovo spettro interpretativo. Indicativo sotto questo punto di vista la citazione che trae da Edgard Lee Masters, posta nell'epigrafe del suo studio, e che si ritiene utile riproporre in questa nota: "Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati/ ritta sui gradini di un tempio marmoreo./ Una gran folla le passava dinanzi, / alzando al suo volto il volto implorante./ Nella sinistra impugnava una spada./ Brandiva questa spada, / colpendo ora un bimbo, ora un operaio, / ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle./ Nella destra teneva una bilancia;/ nella bilancia venivano gettate monete d'oro/ da coloro che schivavano i colpi di spada./ Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto:/ «Non guarda in faccia a nessuno»./ Poi un giovane col berretto rosso/ balzò al suo fianco e le strappò la benda./ Ed ecco, le ciglia eran tutte corrose / sulle palpebre marce; / le pupille bruciate da un muco latteo; / la follia di un'anima morente / le era scritta sul volto./ Ma la folla vide perché portava la benda". (E. Lee Masters, *Antologia di Spoon River*, a cura di Fernanda Pivano, Einaudi, Torino, 1993 [la cit. è da A. Prosperi, *Giustizia bendata*, p. xv]).

corruzione, di composizioni, di rituali di perdono e di interpretazioni faziose della norma, ma al contempo animato da un continuo anelito verso una giustizia ordinata, razionale, capace di ricomporre i torti e i crimini subiti, soprattutto a favore di un potere sempre più centralizzato; ecco allora il trasformarsi della giustizia in un macabro palcoscenico del potere, in una costante teatralizzazione e rappresentazione esecutiva, in pubblici rituali di prorogazione della morte e del supplizio. “Teatro” della giustizia, o, come proponeva ancora il cardinal De Luca, *Teatrum veritatis et justitiae*, che ha permeato di sé anche il dominio temporale del papato romano, le sue strutture, i suoi schemi mentali e di potere.⁷⁴

⁷⁴ Cfr. A. Martini, *Dal tribunale al patibolo: il teatro della giustizia a Roma in antico regime*, in *I Cenci: nobiltà di sangue*, a cura di M. Di Sivo, Colombo, Roma 2002 pp. 225-308.

CAPITOLO PRIMO

Il Tribunale criminale dell'*Auditor Camerae*.

Origine e sviluppi (secc. XV-XVI)

De' quattro tribunali che sono in Roma, questo è il primo, detto Urbis et Orbis, perché vi venivano le cause per appellazione da tutto il Mondo. Il 2° è quello del cardinal Vicario. Il 3° del Governo. Il 4° del Campidoglio, che è il solo laicale.

Francesco Cancellieri, *Storia de' solenni possessi de' sommi pontefici* (1802)¹

1. Premessa

L'abate Francesco Cancellieri², agli inizi dell'Ottocento, ritenne di dover rendere omaggio al pontefice Pio VII descrivendone la solenne processione della "presa di possesso", che fin dall'VIII secolo conduceva il neoeletto papa dalla Basilica vaticana a quella lateranense.

Questa liturgia, attraverso un complesso percorso, si snodava lungo le affollate vie romane³ e fra le tante personalità che vi prendevano parte si trovava anche monsignor Luigi Gazoli, "Uditor di Camera", che assieme al Governatore di Roma, al Maggiordomo di Palazzo e al Tesoriere generale, aveva il compito di accogliere il pontefice al suo ingresso nella Basilica.

¹ *Storia de' solenni possessi de' sommi pontefici detti anticamente processi o processioni dopo la loro coronazione dalla Basilica Vaticana alla Lateranense dedicata alla Santità di N.S. Pio VII P.O.M. da Francesco Cancellieri*, In Roma, presso Luigi Lazzarini stampatore della R.C.A., 1802, cit. p. 488 nota 1.

² Cfr., A. Petrucci, *Cancellieri Francesco*, in DBI, vol. 17 (1974), pp. 736-742.

³ Il Cancellieri, oltre a fornire un'erudita descrizione della solenne presa di possesso di papa Pio VII, forniva, anche, attraverso una raccolta di documenti, una storia di tale processione, prendendo le mosse da quella di Pasquale II (1099-1118), la prima di cui si ha notizia. Sin dalle prime righe introduttive il Cancellieri connotava l'importanza del suo lavoro, pur preceduto da altri compilatori che avevano trattato lo stesso argomento: "Io però mi ero astenuto dal porvi la mano, sembrandomi un argomento già trattato nella *Relatione della Corte di Roma* del Cavalier Girolamo Lunadoro, migliorata ed accresciuta da Andrea Tosi, ed ampliata, e corretta dall'Enciclopedico Fr. Ant. Zaccaria [...] Nondimeno [...] avendo poi incominciato ad esaminar questo punto, conobbi ch'era capace di molto maggior estensione, se si fusse trattato cronologicamente, e tessuti i cambiamenti occorsi in questa funzione" (*Storia de' solenni possessi*, cit., p. XI).

L'erudito abate colse l'occasione per ripercorrere storicamente lo sviluppo di tali processioni, e senza limitarsi a descriverne semplicemente il cerimoniale, fornì in nota tutta una serie di informazioni sulle singole personalità partecipanti e le cariche da esse ricoperte. Riguardo all'*Auditor Camerae* (d'ora in poi A.C.) egli enumerava tutti i provvedimenti emanati dai pontefici, dal XV secolo sino all'Ottocento, definendo questo Tribunale come il primo fra i quattro presenti nella città di Roma e stilando di questi anche una sintetica scala gerarchica.

Alcuni decenni dopo, nel 1852, l'aiutante di Camera di Pio IX, il cavalier Gaetano Moroni⁴, riprendeva le osservazioni del Cancellieri nella sua vasta opera di compilazione. Trattando del Tribunale dell'A.C. egli affermava come potesse considerarsi "ben a ragione il I° tribunale del Papa, perché era appunto quel tribunale cui spettava decretare la esecuzione coattiva delle Bolle pontificie e delle Lettere apostoliche a carico di que' vescovi che per avventura ricusavansi eseguirle"⁵. Proprio per queste vaste competenze, il Moroni poneva in evidenza come per il passato la giurisdizione dell'Uditore si estendesse "sin dove era accesso alla croce".

Ai tempi del Moroni, però, il Tribunale godeva della sola giurisdizione in materia civile, poiché Pio IX, il 1 gennaio 1847, mediante un ordine circolare del Segretario di Stato, aveva accorpato in un unico Tribunale – quello del Governo di Roma – tutte le competenze *in criminalibus*, attribuite in precedenza ai tribunali del Senatore e dell'*Auditor Camerae*.⁶ Ciò nonostante il compilatore sottolineava come il Tribunale prelatizio, anche in relazione al più recente passato, avesse svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della giustizia criminale.

È databile invece alla fine del Settecento una *Pratica della Curia romana*⁷, attribuita ad Alessandro Villetti e ristampata a Roma nel 1815 con l'aggiunta di alcune modifiche occorse nella normativa dopo "il diluvio" napoleonico.

Nella prima parte del trattato l'autore descriveva la natura e la giurisdizione dei diversi tribunali romani, suddividendoli in quattro categorie: tribunali esercitanti la giurisdizione

⁴ G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico*, Venezia, 1840-1860, vol. 82, voce *Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica*, pp. 144-179.

⁵ Ivi, p. 161.

⁶ Ivi, p. 163. Con il Moto Proprio del 12 giugno 1847, Pio IX mise a capo del nuovo Ministero di Giustizia proprio l'*Auditor Camerae*. Il 30 dicembre dello stesso anno affidò al Governatore di Roma il Ministero della Polizia; questi si trovava già dal 1816 a capo della Direzione Generale di Polizia.

⁷ *Pratica della Curia romana, che comprende la Giurisdizione de' Tribunali di Roma, e dello Stato; e l'Ordine Giudiziario, che in essi si osserva, con raccolta di Costituzioni, Editti, Riforme, Regiudicate, Decreti*, In Roma MDCCXCVII (1797); la prima edizione uscì a Roma nel 1781.

ordinaria; tribunali d'appellazione e ricorso in civile; tribunali con privative in materie particolari; tribunali superiori⁸. A proposito dell'A.C. egli affermava:

Ha per capo lo stesso Uditore della Camera ed ha giurisdizione civile e criminale. Alla Giudicatura civile presiedono il nominato Uditore e due Luogotenenti Prelati, ciascheduno de'quali è Giudice Ordinario. L'Uditore capo del Tribunale giudica per mezzo di un Prelato Uditore, che a guisa degli altri Luogotenenti, esercita la giurisdizione civile, fuorchè nel sottoscrivere i decreti e Sentenze, che in sua vece, si firmano dallo stesso Uditore della Camera, e tengono l'Udienza, e l'Informazione nel Palazzo di Monte Citorio. Questo Tribunale ha cinque Uffizj regolati da cinque Capinotari, e questi stanno nel Pianterreno dello stesso Palazzo di Monte Citorio.⁹

Il Villetti fornisce, dunque, alcune notizie importanti: la qualità di prelati dei luogotenenti civili; il numero degli uffici notarili¹⁰; la sede degli uffici stessi e del Tribunale nel palazzo di Monte Citorio, l'antica Curia Innocenziana.¹¹ In seguito egli si distende nella descrizione delle procedure per le cause civili e dei tempi di redazione delle scritture giudiziarie e della loro conservazione nei cinque uffici notarili; vista l'ampiezza della trattazione, la competenza maggiore del Tribunale appare quindi relativa alla procedura civile, la cui giurisdizione – dice l'autore – “si stende a giudicare: In tutte le cause, tanto fra Laici, quanto fra Ecclesiastici in prima istanza, relativamente a tutte le cause di Roma; In tutte quelle generalmente nelle quali vi è di mezzo qualche obbligo camerale; In uguaglianza di altri Tribunali Esecutori di lettere Apostoliche, ancorchè di Materie Benefiziali, ha la cumulativa nel procedere [...] Non ha questo Tribunale giurisdizione nelle Cause privilegiate spettanti ad altri Tribunali privati, come sarebbero Cause di materie Camerali, le quali debbono esaminarsi dalla Camera, cause

⁸ Si ritiene utile fornire lo schema complessivo dei tribunali romani operanti alla fine del Settecento, riportati dal Villetti nella prima parte del suo trattato: 1) Giudicatura Ordinaria: Tribunale *Auditor Camerae*; Tribunale del Campidoglio; Tribunale del Governatore; Tribunale del Vicario. 2) Tribunali d'appellazione e ricorso in civile: Rota Romana; giudici commissari. 3) Tribunali con privative in materie particolari: Tribunale della Camera (Camerlengo e per lui del suo prelatore uditore); Tribunale e Congregazione del Buon Governo; Tribunale dell'Agricoltura; Tribunale o Congregazione delle Acque; Tribunale della Consulta; Congregazione del Concilio; Congregazione dei Vescovi e Regolari; Congregazione dell'Immunità; Sant'Uffizio. 4) Tribunali Superiori: Segnatura di Grazia; Segnatura di Giustizia; Uditore del Papa.

⁹ *Pratica della Curia romana*, cit., p. 4.

¹⁰ Girolamo Lunadoro, nella sua *Relatione della corte di Roma*, scritta nel 1611 e pubblicata nel 1646, definiva gli uffici dell'A.C. in numero di dieci, mentre il Villetti alla fine del XVIII secolo fissava tale numero a cinque.

¹¹ Il progetto di unificare tutti i tribunali romani in un'unica sede era già stato accarezzato agli inizi del XVI secolo da Giulio II, ma concretamente realizzato alla fine del Seicento da Innocenzo XII, con la predisposizione della Curia innocenziana a Monte Citorio, dove vennero concentrati i tribunali del Tesoriere, dell'A.C. e del Governo, con i rispettivi uffici notarili; a fianco vi si trovava anche la sede del Tribunale del Vicariato. Veniva così a costituirsi un nucleo unitario capace di rappresentare la giustizia ordinaria del governo pontificio. Di contro, in Campidoglio vi era la sede dell'antico organo giudiziario del Comune, il Tribunale del Senatore.

dei patentati del Sant'Uffizio, ed altre simili [...] In seconda ed anche ulteriore istanza esamina, e rivede tutti i Giudicati delle Curie de partibus".¹²

Quello che a noi interessa maggiormente in questo studio è ciò che il Villetti riferisce in merito alle competenze e alle facoltà del Tribunale circa la giustizia criminale.¹³ La giurisdizione dell'A.C. si estendeva alle cause riguardanti sia laici che ecclesiastici, nell'assunzione di quella connotazione tipica delle magistrature dello Stato della Chiesa definibile di "misto foro"; l'A.C. aveva inoltre giurisdizione sia sulle cause urbane che su quelle provenienti da tutto lo Stato, attraverso un luogotenente criminale, che assieme a due prelati assessori e all'A.C. met¹⁴, componeva la struttura dello stesso Tribunale, alle cui dipendenze dovevano sottostare, all'interno dei cinque uffici notarili, un medesimo numero di sostituti notai con il compito di rogare gli atti processuali.

Ma questa sintetica parabola qui tracciata, altro non è che il punto d'approdo di una evoluzione plurisecolare, sviluppatasi lungo tutti i secoli di antico regime. Al termine di tale

¹² *Pratica della Curia romana*, cit., pp. 11-12.

¹³ "Il medesimo tribunale dell'A.C. ha pure un ampissima Giurisdizione Criminale; e riguardo all'esercizio di questa è composto: Dello stesso Monsignor Uditore della Camera; Di due Prelati Assessori aggiunti a questo tribunale dalla S.M. di Benedetto XIV; Di Monsignor A.C. met; Di un Luogotenente Criminale, che fuori della Congregazion Criminale, fa la figura di giudice ordinario in tutte le cause criminali, e tiene udienza in tutti i giorni non feriali nelle sue stanze. E questi hanno il voto decisivo nella Congregazione. Tre Avvocati Criminali in questo stesso Tribunale hanno il titolo di Sostituti Luogotenenti, e di Giudici Relatori. Le loro incombenze sono di dettare ai Notari i Processi delle cause più gravi del Tribunale, formare i ristretti tanto di queste quanto delle altre che vengono all'A.C. in grado di Appellazione, e di farne la relazione in congregazione [...] Nei cinque uffizi dell'A.C. vi sono ancora cinque Notari sostituti Criminali, de' quali è peso per turno di settimana esaminare i Carcerati che capitano nelle forze del Tribunale, formare i Processi [...] Il Tribunale dell'A.C. ha la sua giurisdizione nelle Cause Criminali tanto Urbane, che forastiere, con questa distinzione, che nelle cause urbane procede cumulativamente col Governo di Roma nelle Cause tanto contro de'Laici, quanto contro degli Ecclesiastici, e puole il Luogotenente Criminale colla sua Ordinaria Giurisdizione pienamente deciderle. Non così nell'altre cause, o che vengon di fuori in grado d'appellazione, o che restan commesse in seconda istanza dai Giudicati di altri Tribunali di Roma; perché in queste il Luogotenente Criminale non ha altra giurisdizione se non quella d'ingerirsi negli atti meramente ordinatori, dovendo il Capo del Tribunale con il voto de'suoi congiudici risolverle in piena Congregazione[...] Deve avvertirsi, che le Risoluzioni della medesima Congregazione sono tutte stragiudiziali, dimodochè non può darsi alle medesime esecuzioni, se non vengono autorizzate dal Luogotenente [...] Ulteriormente deve avvertirsi, che lo stesso Tribunale dell'A.C. in virtù de'Decreti di Clemente VIII riportati nell'Appendice del Concilio Romano ha la facoltà di ricevere le appellazioni: *a futuro gravamine*, giurisdizione che non compete a verun altro tribunale, tantochè se una Curia *de partibus*, o Ecclesiastica, o Laica, ordina la Carcerazione di alcuno, prima dell'adempimento della medesima, quante volte giustificati l'Inquisito trovarsi egli soggetto al pericolo di una carcerazione, con un tal documento il detto Tribunale dell'A.C. concede a lui le lettere compulsoriali colle quali si ordina al Giudice *de partibus*, che trasmetta gli Atti nello stato in cui si ritrovano, e che sospenda intanto ogn'innovazione; e venuti detti atti allora si esamina in piena congregazione non l'innocenza, o reità del ricorrente, ma il solo titolo, e gl'indizi, che sostanziano la giustizia della comminata carcerazione. E se il tribunale conosce una tal giustizia, allora modera le medesime lettere compulsoriali, e rimette la causa al Giudice di prima istanza. Se all'incontro comprende non entrare la carcerazione, allora ammette l'Appellazione ed avoca la causa dal Giudice, che ha proceduto in prima istanza" (Ivi, pp 13-16).

¹⁴ Si trattava dell'uditore sostituto, anch'egli prelati, il quale poteva sedere nella congregazione criminale del Tribunale con una funzione, però, esclusivamente consuntiva.

processo, sia il Villetti, sia gli altri due compilatori ottocenteschi, poc'anzi citati, nello stilare un prospetto dei quattro tribunali ordinari della città di Roma, determinavano – senza nutrire particolari dubbi – a quale spettasse la primazia sugli altri.

Partire da queste annotazioni non significa connotare l'analisi, che in questa tesi si propone, come slancio verso la ricerca di un "vertice" o di una scala gerarchica all'interno di un complesso intreccio di organi giudiziari e governativi; la storiografia più recente ha più volte sottolineato la necessità di prendere le distanze da un affidamento troppo incondizionato a tali dati. Permette tuttavia di porre il problema di quale sia stata la dinamica evolutiva che portò il Tribunale dell'A.C. ad assumere le caratteristiche colte dai contemporanei. Per conseguire questo obiettivo sarà necessario procedere attraverso un piano di riordino della documentazione normativa riferibile ad esso, posto in diretto rapporto con gli sviluppi del contesto giudiziario romano e pontificio per i secoli di antico regime.

2. All'ombra del Camerlengo: il Tribunale dell'*Auditor Camerae* e la sua origine camerale

Nel novembre del 1444 le truppe crociate del re ungherese Ladislao vennero ad uno scontro disastroso con l'esercito ottomano presso la città di Varna, sul mar Nero. Oltre al valoroso sovrano rimase ucciso anche il legato pontificio per i territori di Ungheria, Polonia, Boemia e Austria, il cardinale Giuliano Cesarini di Roma. Le tappe della sua ascesa curiale lo avevano visto, soprattutto dopo il cardinalato, direttamente coinvolto nei problemi politici ed ecclesiastici del suo tempo. Ciò aveva profondamente temprato il suo animo in senso più combattivo che conciliatore. Ne è testimonianza la sua avversione, in un primo momento, alla nomina pontificia a presidente del Concilio di Basilea (1431-1445); egli stimava infatti migliore l'impegno sul campo in un vero e proprio lavoro di reclutamento nella lotta contro gli ussiti.

Apparvero emblematici, sotto questo punto di vista, gli eventi del 1431, quando il Cesarini – prima della presidenza conciliare – si trovò a dover ricoprire la legazione germanica; in quello stesso anno partecipò alla spedizione militare contro gli ussiti, allestita dal marchese del Brandeburgo; a Taus si giunse ad uno scontro rovinoso e lo stesso cardinale rischiò a più riprese la vita; riuscì tuttavia a raggiungere Norimberga grazie ad un travestimento da soldato, e cercò ancora, subito dopo, di riaccendere la lotta e procacciarsi ulteriori aiuti finanziari.

In seguito, accettando finalmente la nomina a presidente del Concilio basilense, il Cesarini si trovò a cambiare radicalmente posizione e, da inviato pontificio qual era, finì per trasformarsi nel rappresentante di un'assemblea che rivendicava la propria sovranità sulla potestà papale. Dopo i drammatici sviluppi del Concilio e la fuga del papa a Firenze, il Cesarini, riappacificatosi con il potere papale, venne nuovamente inviato nei territori boemi e ungheresi, dove poté riprendere il proprio zelo combattivo - questa volta contro la minaccia turca - che lo condusse, infine, al tragico epilogo di Varna.¹⁵

Questa vicenda esistenziale così avventurosa e turbolenta - che a grandi linee s'è voluta qui tracciare - non sembrerebbe davvero connaturarsi alla medesima personalità, che formatasi in *utroque iure* presso le università di Perugia, Bologna e Padova, aveva ricoperto a metà degli anni Venti del Quattrocento la carica di *Auditor Camerae*, primo fra tali prelati a giungere, successivamente, alla porpora cardinalizia.

Ai tempi del Cesarini, il conferimento di tale ufficio sembrava avvenire già attraverso una nomina diretta da parte del pontefice; l'articolazione della Reverenda Camera Apostolica (d'ora innanzi R.C.A.) ne denotava ancora un diretto rapporto e una subordinazione alla figura del cardinale camerlengo. Sarebbe quindi impossibile tentare una qualche ricostruzione genetica dell'Uditore di Camera, svincolandola rigidamente dall'evoluzione dello stesso corpo camerale.

Il Moroni, nel 1841, definiva la R.C.A. l'organo preposto "all'amministrazione pubblica dello Stato Pontificio, e del suo tesoro, o erario, e chiamasi anche *Camera Pontificia*."¹⁶ In realtà quando il compilatore dava alle stampe il settimo volume della sua opera, le competenze principali della R.C.A. si erano ormai da tempo cristallizzate in funzioni meramente giudiziarie relative al Fisco, e la terminologia "amministrazione pubblica" comprendeva un'articolazione di uffici talmente ampia che sin dalla fine del XVI secolo non era più riconducibile alla semplice competenza camerale.

Lo sviluppo di tale collegio - tuttora strutturato nei principali organi camerale, ma ormai spogliato di una giurisdizione e competenza specifica¹⁷ - affonda le sue radici sino agli albori

¹⁵ Cfr. A.A. Strnad, K. Walsh, *Giuliano Cesarini*, in DBI, vol. 24 (1980), pp. 188-195.

¹⁶ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 7, p. 5.

¹⁷ Il riferimento è all'ultima riforma della Curia romana promulgata il 28 giugno 1988 da Giovanni Paolo II con la costituzione *Pastor Bonus*: "Articolo 171. § 1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, con la collaborazione del vicecamerlengo e degli altri prelati di Camera, svolge soprattutto le funzioni che sono ad essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante. § 2. Quando è vacante la Sede apostolica, è diritto e dovere del Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa

della Chiesa di Roma, ancor prima di legarsi inscindibilmente alla figura cardinalizia del Camerlengo. Secondo una breve relazione anonima, databile attorno al 1562, tale *Camerarius Sanctae Romanae Ecclesiae* (d'ora in poi S.R.E.) trarrebbe origine, intorno al 1100, da un precedente funzionario, l'Arcidiacono; questi avrebbe acquisito, nel corso del tempo, un'autorità sempre maggiore fino ad adombrare, in alcune circostanze, addirittura quella del pontefice.¹⁸

Senza voler riproporre le varie ipotesi sull'origine di tale figura o dello stesso collegio camerale,¹⁹ si può comunque sottolineare come già a partire dalla fine del XII secolo – grazie alle notizie fornite dal *Liber Censuum* del 1192 – la Camera apparisse un organo ben strutturato e in grado di amministrare una molteplicità di beni temporali.²⁰ Se in tale circostanza si riscontra la presenza di un cardinal Camerlengo, Cencio Savelli, – che attesta l'origine della carica, avvenuta probabilmente nel secolo precedente – ben più difficile diventa quantificare il numero di chierici che in quel periodo potevano giungere a comporre il collegio. Nel 1310, nella Costituzione *Pia Matris Ecclesiae* di Clemente V, troviamo un preciso riferimento al camerlengo Bertrando e a tre chierici di Camera. Tuttavia - come già sottolineato da Guglielmo Felici - appare poco verosimile una composizione così ristretta della Camera; il numero di tre era forse riconducibile alla semplice delega pontificia, connessa ad un contesto temporale ben preciso, piuttosto che alla composizione complessiva

Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio cardinalizio” (*Pastor Bonus*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1988, p. 30).

¹⁸ ASV, *Fondo Pio*, 29, cc. 79r-120v: “[...] Capo de Diaconi che havevano cura dell’entrate, era l’ArchiDiacono, che era Cardinale, la dignità del quale fù amplissima et durò fino all’anno del 1100 et all’hora per la sua troppa grandezza che molti facevano sopramano à Papi et con l’amministrazione che havevano molti ne pervenivano al Pontificato. Abrogata quella dignità ne fu instituita una in suo luogo, chiamata Camerlengo, Camerarius uno Cardinale et li furono dati coadiutori, che si chiamavano Clerici Camerae” (*Ibid*, cc. 104r-v). La medesima ipotesi viene espressa anche dal Moroni, che ne focalizza in maniera precisa la congiuntura temporale della nascita nel pontificato di Gregorio VII (1074-1085). Cfr G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 7, p. 60.

¹⁹ Cfr. a riguardo, G. Felici, *La Reverenda Camera apostolica. Studio storico-giuridico*, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano, 1940; M.G. Pastura Ruggero, *La Reverenda Camera Apostolica*; N. Del Re, *La Curia romana*, cit., pp. 3-15.

²⁰ *Incipit liber censuum Rom. eccl. a Centio Camerario compositus secundum antiquorum patrum Regesta et rememorialia diversa. Anno Incarnation. Domini MCXCII, Pont. Celestini pp. III, anno II*. In questo codice il camerlengo Cencio Savelli, poi papa con il nome di Onorio III (1216-1227), registrò tutte le rendite e i censi di cui godeva allora la Chiesa romana. Accanto ad una minuziosa lista di tutte le chiese romane e benefici connessi, si conserva anche il rituale della Chiesa contenente l'ordine delle cerimonie e riti adoperati nelle occasioni delle solenne processioni del possesso papale - ricordate in apertura nel riferimento all'opera del Cancellieri – e di altre principali feste ecclesiastiche.

della Camera²¹. Del resto il numero dei chierici dovette rimanere molto arbitrario, poiché circa un secolo dopo Eugenio IV ne avrebbe fissato il numero a sette, per ovviare alle nomine troppo numerose.²²

E proprio dal pontificato eugeniano – nell’anno della morte del citato cardinal Cesarini – emerge il primo provvedimento, a noi pervenuto, avente per oggetto diretto l’organizzazione della Camera apostolica: con la bolla *In Eminentis* del 6 luglio 1444 Eugenio IV cercò infatti di darne una sistemazione quanto più razionale.

Prima del XV secolo le competenze e prerogative della Camera e del suo presidente erano estremamente generiche e confuse; inoltre verso la metà del Quattrocento, la normativa denotava come accanto ad un interesse sempre più diffuso per una regolamentazione generale dell’organo collegiale, si trovasse già avviato quel processo, secondo il quale alcuni chierici, come il Tesoriere, il Vice-Camerlengo e appunto l’Uditore della Camera, tendessero a ritagliarsi isole di autonomia sempre più ampie all’interno del collegio stesso. Questa doppia evoluzione si caratterizzerà dunque, da un lato, in una ricerca di razionalità e maggiore definizione della R.C.A. e, dall’altro, in una inevitabile erosione delle ampie competenze fino ad allora godute dal cardinale Camerlengo.²³

Nonostante i suoi sforzi, Eugenio IV non riuscì, però, ad eliminare quella sorta di “caos primigenio” in cui s’erano venuti a trovare e ad operare i chierici di Camera e il loro presidente e tanto meno giunse a precisarne in maniera definitiva e specifica le ancora troppo generiche competenze.²⁴ Tuttavia, non solo egli tracciò una linea importante per le successive evoluzioni amministrative, istituendo un numero ben definito di chierici e regolandone la posizione nella gerarchia interna del collegio,²⁵ ma pose anche le basi per un’evoluzione

²¹ Cfr. *Pia Matris Ecclesiae* in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 4, p. 205. Per il commento cfr. G. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 1-11.

²² Cfr. *Inter coetera gravia*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, pp. 32-33.

²³ Sull’argomento cfr. G. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 12-24 e il più recente contributo di M.G. Pastura Ruggero, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 63-75.

²⁴ “*Ecclesiarum et Monasterium omnium necnon etiam Urbium, Civitatum, Terrarum, Castrorum, Oppidorum, Villarum et locorum Romanae Ecclesiae immediate subiectionum, spiritualia et temporalia negotia peragenda*” (*In Eminentis* in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, p. 77); “[...] la Camera può conoscere di qualsiasi questione spirituale e temporale sottoposta da sudditi laici o ecclesiastici dello Stato: con una fusione (o confusione) di competenze che testimonia della fase ancora arcaica dell’amministrazione dello Stato della Chiesa in questo periodo” (M.G. Pastura Ruggero, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 55).

²⁵ Come già accennato, con la bolla *Inter coetera gravia* del 9 luglio 1438, Eugenio IV ne aveva fissato il numero di sette, a cui dovevano essere aggiunti, in linea gerarchica, il cardinal Camerlengo, presidente del collegio, i suoi assistenti, cioè chierici elevati a maggior dignità, il tesoriere, e al di sotto del collegio clericale alcuni funzionari minori, come l’avvocato dei poveri e quello del Fisco. Cfr. *In Eminentis*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, pp. 76-80.

pratica che permetterà ai singoli chierici di svincolarsi progressivamente dal cardinal Camerlengo, pur restando questo formalmente superiore ad essi.

Con i pontificati di Giulio II e Leone X giunsero a definirsi due aspetti destinati a diventare centrali lungo il corso del XVI secolo nell'attività del collegio camerale: la gestione degli appalti delle tesorerie provinciali, della raccolta delle tasse doganali e delle gabelle pontificie; il controllo sull'operato dei funzionari laici ed ecclesiastici con la competenza sulle cause pendenti tra l'autorità centrale e quelle periferiche. Per la Camera si venne così a stabilire una funzione sempre più giudiziaria, fondata sul controllo fiscale ed estesa a tutto il territorio della Chiesa.

Con Pio IV giunse infine a compimento un'altra tappa fondamentale all'interno dello sviluppo camerale. È stata ampiamente sottolineata l'importanza della *Cum inter coeteras* del 1 novembre 1564: questa poneva il principio della rotazione annuale dei chierici preposti ai singoli settori dell'amministrazione statale, definendo in embrione la futura articolazione camerale in singole presidenze e prefetture. Eppure di non minore importanza appare essere la bolla del 27 maggio 1562 – la *Romanus pontifex Christi vicarius* – con la quale Pio IV introdusse il principio distintivo tra le cause riguardanti questioni “fiscali”, cioè statali, e quelle intercorrenti tra privati.²⁶ Fino ad allora, infatti, sulla base della normativa emanata da Giulio II e confermata da Leone X con la *Licet felicitis* (12 giugno 1517), i chierici di Camera s'erano vista riconosciuta la facoltà di amministrare la giustizia tra privati oltre a quella fiscale; con la costituzione del 1562 tale potere veniva a cadere, poiché essa definiva la Camera Apostolica un organismo giudiziario di natura “fiscale” (statale). Questo provocava quindi una maggiore delimitazione delle sue funzioni in rapporto ad altre cariche giudiziarie, interne alla Curia romana, e la cui sfera di competenza giungeva invece ad estendersi sino alla giustizia privata.

Il periodo successivo al pontificato di Pio IV vedrà progressivamente spogliata la Piena Camera delle sue prerogative di controllo amministrativo. La specializzazione dei chierici la connoterà sempre più come Tribunale supremo in materia fiscale. In riferimento a questo periodo occorre precisare come – pur non ancora presenti nelle loro linee istituzionali – le varie presidenze fossero già contenute in principio nella stessa *Cum inter coeteras* e denotassero quindi l'esigenza di dotare l'apparato amministrativo di nuovi e più articolati organi di governo.

²⁶ *Romanus Pontifex Christi vicarius*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 7, pp. 203-206.

Maria Grazia Pastura ha saputo mettere in luce l'esistenza di un fondamentale parallelo fra tale trasformazione della Camera e quella contemporanea del collegio cardinalizio articolatosi in congregazioni permanenti: la *Cum inter coeteras* di Pio IV e la *Immensa aeterni Dei* di Sisto V rappresentano, dal punto di vista legislativo, l'approdo di una lunga evoluzione dell'apparato statale ecclesiastico verso una maggiore articolazione amministrativa degli antichi organi curiali.²⁷

Il Tribunale dell'A.C. si trovò necessariamente al centro di tale processo e dalle origini incerte, nella caotica e non ben definita articolazione camerale, finì per emergere, già dalla fine del XV secolo, quale organo indipendente e dalle competenze e giurisdizioni sempre più vaste.

3. Normativa e giurisdizione del Tribunale tra Quattro e Cinquecento

Si è sottolineato in precedenza come i principi di specializzazione e indipendenza dei chierici della Piena Camera improntassero di sé le linee di riforma di Pio IV. In relazione al Tribunale dell'A.C. si deve invece constatare come tale autonomia si sia realizzata già alla fine del secolo precedente. Sebbene sin dai tempi di Martino V ed Eugenio IV la nomina ad Uditore di Camera avvenisse tramite una decisione diretta del pontefice, sarà, appunto, con Innocenzo VIII (1484-1492) che l'ufficio potrà di fatto raggiungere una piena e indipendente organizzazione.

Il 22 dicembre 1485 era morto improvvisamente Giovanni Prioris, canonico di S. Maria Maggiore; l'anno precedente questi aveva partecipato alla processione per la presa di possesso papale in qualità di titolare dell'ufficio delle *Audientiae causarum Curiae Camerae Apostolicae*, ufficio a cui era stato preposto nel 1478 da Sisto IV. Il medesimo giorno papa Cybo, con il moto proprio *Apprimae devotionis affectum*, decideva di nominare come sostituto del Prioris, il prelado e cappellano pontificio Pietro Menzi da Vicenza.²⁸

Tale provvedimento rappresenta la prima testimonianza normativa in cui vengono espresse le competenze e la giurisdizione dell'Uditore.²⁹ Questi, pur mantenendo una certa

²⁷ Cfr. M.G. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 61-62.

²⁸ Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 82, pp. 150-151.

²⁹ Cfr. *Apprimae devotionis affectum*, in *Bullarum* Taurinensi, cit., vol. 5, pp. 320-323. Che si tratti della prima testimonianza assoluta sulle facoltà del tribunale dell'A.C. è confermato anche dai riferimenti dei pontefici successivi; il Cherubini nel suo *Bullarum*, (tomo. I, pp. 450-451) alle singole costituzioni concernenti l'ufficio premette come questo sia stato oggetto di molteplici provvedimenti, a partire proprio dalla bolla innocenziana, e

dipendenza dal cardinale camerlengo Raffaele Riario – nelle cui mani doveva pur sempre prestare solenne giuramento di fedeltà – cominciò da allora ad assumere alcuni connotati specifici, tali da mostrare una carica ormai giunta ad un maggior grado di autonomia rispetto all'organo camerale.

Dopo un proemio in cui vengono sottolineate le qualità spirituali e umane del Menzi, e l'accento alla vacanza dell'ufficio, nei capitoli successivi il pontefice procede alla nomina di quest'ultimo, definendone una giurisdizione quanto mai vasta ed estesa *omnibus et singulis criminibus, excessibus, et delictis in Curia Romana, vel extra eam, per quoscumque, tam officiales Sedis Apostolicae, quam alios Curiales Romanam Curiam Sequentes, cujuscumque dignitatis, Ecclesiasticae vel mundanae, status, gradus, ordinis vel conditionis, perpetratis, et perpetrands*.³⁰

Viene in seguito concessa anche la facoltà di conoscere e procedere circa le cause intraprese presso la Curia romana, *tam civiles quam criminales et mixtas, et Spirituales, Ecclesiastica et prophanas* dove non fossero però previste erogazioni di pene con effusione di sangue o mutilazione di membra.³¹

Il papa prosegue concedendo all'A.C. l'autorità di conoscere e decidere, in grado di appello, tutte le sentenze emesse da qualsiasi giudice o delegato delle diverse terre, città e castelli, *mediatè vel immediatè subiectis* alla Santa Sede; il Tribunale potrà inoltre godere di tale facoltà anche sulle sentenze emesse in precedenza dalle curie ordinarie romane.

In realtà in questo caso la bolla innocenziana appare far esplicito riferimento solo alla Curia del Maresciallo di Santa Romana Chiesa³², lasciando cadere qualsiasi accenno ad altre curie giudiziarie presenti nella città di Roma, come quella già accennata del Governo, quella del Vicario di Roma e quella capitolina³³; i pontefici successivi, al fine di evitare spiacevoli conflitti giurisdizionali, si preoccuparono di definire meglio i confini fra tutti questi organi giudiziari.

ancora nel 1723 il cardinal Cybo, in un trattato inedito sulla carica di Uditore della Camera – da lui ricoperta dal 1718 al 1721 – affermava come “la più antica che si è conservata delle Bolle che trattano della speciale giurisdizione dell'Uditorato è d'Innocenzo VIII di fel. mem. emanata nel 1485” (ASV, *Misc. Arm.* XI, 211 c. 33v).

³⁰ *Apprimae devotionis affectum*, cit., p. 321.

³¹ *Ivi*, p. 322.

³² Sulla Curia del Maresciallo di S.R.E. cfr. N. Del Re, *Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa custode del Conclave*, Istituto Nazionale di studi romani, Roma, 1962.

³³ Per un quadro generale sugli organi giudiziari ordinari romani cfr. G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato Pontificio*; L. Londei, *La funzione giudiziaria in Antico regime*, e il recente contributo di I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., pp. 23-32.

La cognizione delle cause civili unita al potere di eseguire le sentenze emanate dai giudici romani e di comminare censure ecclesiastiche e scomuniche, completa un vasto quadro di competenze, all'interno del quale trova spazio il tentativo di dare anche un più razionale ordinamento all'ufficio.

Con il nono paragrafo, infatti, il pontefice concede al Menzi la facoltà di deputare, nell'esercizio della carica, uno o più sostituti, *quoties tibi placuerit*, che lo stesso Uditore potrà poi rimuovere a sua discrezione dall'incarico. Non vi si trova, tuttavia, una definizione precisa delle modalità di deputazione da parte dell'A.C. dei suoi sostituti, né un riferimento al numero dei giudici civili e criminali.

Ciò che non viene trascurato appare invece il modo di procedere del Tribunale attraverso tali luogotenenti o vicegerenti: l'azione istruttoria potrà attivarsi sia a seguito di una denuncia che sulla base di una procedura *ex officio*, per via d'inquisizione, al fine di conoscere e risolvere le stesse cause in maniera lineare, senza impedimenti – secondo una formula ben nota ai giuristi – e cioè *simpliciter et de plano et sine strepito et figura iudicii*.³⁴

Inoltre, pur in assenza di cenni specifici all'organizzazione notarile o alla spedizione delle cause³⁵, si può affermare come già nel 1487 fosse operante all'interno del Tribunale un ufficio, tenuto da un certo "Pagnus Franciscus de Piscia", che almeno fino agli inizi del XVI secolo apparve essere l'unico notaio dell'*Auditor Camerae*.³⁶

L'Apprimae devotionis affectum fornisce quindi l'immagine concreta di un Tribunale pienamente istituito e autonomo – pur nell'alveo camerale – e dotato di un ventaglio di competenze spirituali e temporali sensibilmente vaste, con una giurisdizione esclusiva sulla Curia romana – espressione, questa, di un potere articolato in domini temporali e funzioni universali di Fede.

Si può quindi affermare come sullo scorcio del Quattrocento l'*Auditor Camerae* cominciasse effettivamente ad esercitare una vasta autorità, non solo in relazione al distretto romano ma su tutto il territorio statale³⁷ e l'intera *Orbe* cattolica.

³⁴ *Apprimae devotionis affectum*, cit., vol. 5, p. 322.

³⁵ Questa problematica assumerà un'importanza fondamentale nelle linee di riforma che seguiranno nel periodo successivo, soprattutto quando il proliferare di abusi nelle spedizioni delle cause e nella tenuta delle scritture costringerà non solo i pontefici, ma gli stessi titolari dei tribunali, a reiterati interventi normativi.

³⁶ Cfr. ASR, *Notai dell'Auditor Camerae*, voll. 4835-4838. Questi volumi sono riferibili all'unico ufficio notarile A.C. tenuto dalla famiglia "De Piscia" dal 1487 al 1506, anno in cui si affiancherà un secondo ufficio. Inoltre attraverso i due inventari del fondo dei Notai dell'*Auditor Camerae* – il n. 10 alfabetico e il n. 11 cronologico – è possibile ricostruire la sequenza dei titolari degli uffici notarili dell'A.C. dal 1487 al XIX secolo.

³⁷ Del resto stava percorrendo un analogo sviluppo, in quel torno di anni, anche un altro ufficiale della Camera apostolica, il vice-Camerlengo. Sotto il pontificato di Sisto IV quest'ultimo s'era ritrovato accresciuto della

Sembra dunque questa bolla pontificia la base più solida dalla quale partire per predisporre quella accennata sistemazione normativa che permetterà di ricostruire l'evoluzione giuridica del Tribunale. A questa analisi si tenterà ora di intrecciare alcune indicazioni prosopografiche circa gli Uditori di Camera, con l'effetto di metterne in luce le singole carriere e il peso esercitato all'interno della Curia romana.

Attorno a monsignor Menzi si hanno in realtà poche notizie certe, desumibili più che altro dalla *Hierarchia Catholica*,³⁸ dalla vasta opera settecentesca dell'Ughelli³⁹ e dai brevi cenni riportati dal Moroni nel suo *Dizionario*.⁴⁰ Promosso al vescovato di Cesena l'11 maggio 1487 e al vicariato della Basilica vaticana il 19 febbraio 1503, il Menzi avrebbe certamente percorso l'intero *iter* curiale sino al cardinalato, se non fosse incorso in una non ben documentata "disgrazia di Alessandro VI che lo fece imprigionare in Castel s. Angelo"⁴¹; liberato durante la sede vacante fu reintegrato nelle precedenti cariche soltanto nel giugno 1504 dal nuovo pontefice, ma la sopraggiunta morte per peste, nel mese successivo, ne interruppe definitivamente le aspirazioni.⁴²

Sotto il pontificato del Della Rovere (1503-1513) si alternarono nella carica di A.C. ben due prelati, entrambi promossi in seguito al cardinalato: Antonio Ciochi Del Monte, già Uditore della Rota, ed il senese Girolamo Ghinucci.

L'unione delle due cariche dell'uditorato di Rota e di Camera nella persona di monsignor Del Monte dovette in realtà apparire più come una congiuntura eccezionale piuttosto che una scelta di lunga durata, del resto facilmente giustificabile in considerazione dell'alto valore

funzione di Governatore dell'Urbe, rafforzando sempre più le competenze personali e la propria autonomia. Non può considerarsi un semplice caso che proprio il Governatore e l'A.C. diventeranno, nell'arco di alcuni decenni, titolari delle maggiori magistrature giudiziarie della città di Roma.

³⁸ *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi sive summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, Ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque 1922*, Monastero dei frati minori, Sant'Antonio da Padova, Padova, 1913-2002 (d'ora in poi H.C.), vol. II, p. 113 e vol. III, p. 144.

³⁹ Ferdinando Ughelli, monaco cistercense fiorentino e grande erudito, morto a Roma nel 1670. Fu il primo a concepire una raccolta di notizie biografiche sui vescovi raggruppandoli per diocesi. Cfr F. Ughelli, *Italia sacra sive De Episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem, Tomus primus, complectens Ecclesias Sanctae Romanae Sedi immediate subjectas*, Venezia, 1717. [prima edizione Roma, 1692]

⁴⁰ Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 82, pp. 150-53.

⁴¹ Ivi, p. 151. Tuttavia non riusciamo a rintracciare notizie circa le motivazioni che avrebbero portato a tale cattura del Menzi.

⁴² Cfr. F. Ughelli, *Italia Sacra*, cit., p. 399, dove alla data sabato 1 marzo 1505 ne vengono registrate le esequie e la tumulazione presso la chiesa di Santa Maria in Aracoeli: *Anno 1505, I martii sabbato R.P.D. Petrus de Vicentia olim Episcopus Cesenaten., et Auditor Camerae in aestate praeterita de peste mortuus, hodie in Ecclesia s. Maria de Aracoeli habuit exequias*". Dalla H.C. vol. III, p. 144 al 22 luglio 1504 risulta subentrare al Menzi, nella sede episcopale di Cesena, il chierico viterbese Fazio Santorio, di cui dà notizia anche il Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 82, p. 151.

acquisito da quest'ultimo in materia giuridica. Il prelato rappresentava al tempo una delle massime autorità in materia giudiziaria all'interno dell'ambiente romano: nato nei pressi di Arezzo nel 1462, figlio di un avvocato concistoriale, egli aveva mostrato sin da giovane l'inclinazione a voler seguire le orme paterne; intrapreso lo studio del diritto e abbracciato l'ordine ecclesiastico aveva finito così per ricoprire importanti incarichi curiali, come l'Uditorato di Rota (1493) e quello di Camera (1504); ammirato per le sue doti di ponderatezza giuridica, il Del Monte si mise in luce per almeno un ventennio, non solo come uno dei massimi esperti della pratica forense romana, bensì come protagonista principale della politica papale; partecipò sotto il pontificato di Giulio II alle spedizioni militari contro Bologna, e da quest'ultimo venne premiato con la porpora cardinalizia nel 1511; ancora sotto il pontificato di Clemente VII si trovò ad esercitare un ruolo principale nella questione del divorzio di Enrico VIII d'Inghilterra.⁴³

Per il Del Monte la carica di A.C. dovette quindi rappresentare – assieme all'Uditorato di Rota – una delle tappe fondamentali all'interno della sua ascesa curiale, viatico a quel grado cardinalizio al quale sarebbe stato possibile accedere anche al suo predecessore, e come di fatto avverrà per il successore.

Come già visto, il Tribunale che s'era trovato a presiedere il Del Monte, nei primi anni del XVI secolo godeva di prerogative notevoli, sia in ambito civile che criminale. Nel frattempo però l'articolazione giudiziaria aveva assunto linee ben più complicate. Mentre al di fuori del distretto urbano Giulio II era assorbito dalle numerose campagne militari nel tentativo di riaffermare la propria autorità temporale, all'interno delle mura cittadine si stava aggravando la tradizionale dicotomia di poteri che vedeva contrapposte le due curie del vaticano e del colle capitolino.

Roma non era certamente nuova a questo tipo di problematica, tanto che già Sisto IV aveva cercato di porvi rimedio attribuendo al vice-Camerlengo il compito di presiedere anche il Tribunale del Governo, con l'intento di contrapporlo, su di un piano sempre più autorevole, proprio a quello senatoriale. A questa alterità veniva però a sommarsi un'altra preoccupante questione, legata principalmente alla confusione giurisdizionale che si riscontrava di frequente nei tribunali dell'Urbe, provocandone così il rallentamento dell'attività.

⁴³ Cfr. P. Messina, *Del Monte (Ciocchi Del Monte)*, Antonio, in DBI, vol. 38 (1990), pp. 127-131.

Nel marzo del 1512 – deposta ormai ogni velleità verso l'esterno – Giulio II decise di provvedere alla questione con l'emanazione della costituzione *Decet Romanum Pontificem*.⁴⁴

La bolla papale si proponeva di rimettere ordine, per quanto possibile, all'intricata selva di giudici ed organi giudiziari presenti nella città di Roma, affinché *nulla confusio, et perplexitas oriri possit*. L'importanza di tale sistemazione veniva sottolineata sin dai primi paragrafi, in quanto la razionale struttura dei tribunali dell'Urbe era altresì necessaria ad un contesto ben più vasto, poiché *ad quam pro justitia totus Orbis confluit*. E al valore del termine Orbis, utilizzato dal pontefice, va certamente applicata una significazione notevole, in quanto tale concetto attribuiva valore alla giustizia romana non solo in relazione alla Stato Ecclesiastico, nella sua mera dimensione temporale, bensì a tutto il mondo cattolico.

Le giurisdizioni regolamentate dal documento pontificio afferivano alle principali curie giudiziarie cittadine, quelle del Vicario, Governatore, Uditore della Camera e Senatore, con l'inclusione anche del Maresciallo di Santa Romana Chiesa. Queste non venivano però trattate singolarmente, come un secolo più tardi sarà invece compito della Costituzione di Paolo V, ma regolate nel modo generale in cui ognuna di esse avrebbe dovuto procedere. Il fine del pontefice era infatti quello, non tanto di delineare i confini giurisdizionali, per quanto questi venissero di volta in volta richiamati, ma rendere il più possibile univoco il modo di attivare le cause da parte dei singoli giudici o delegati; questi determinavano modi differenti di procedere all'interno dei tribunali romani, i quali *inter se concurrere, et in procedendo varium modo observare, ut saepe litigantes ipsi confusione quadam perterriti, causas ipsas deferte cogantur, aut illas inchoare non audeant, saepe etiam adeo celeri judicio expedire, ut praecipitari quodammodo videantur, in magnum ipsorum litigantium praejudicium, ac justitiae et officii nostri detrimentum*.⁴⁵

Il pontefice, nel rimettere così ordine, prescriveva nuovamente quanto già predisposto dai suoi predecessori. Se per qualsiasi eccesso commesso nella città di Roma e nel suo territorio i laici dovevano essere puniti dagli ufficiali del loro stesso grado laicale, i chierici avrebbero dovuto sottostare al giudizio del Tribunale del Vicario vescovile.

Non così avveniva per coloro che, laici, erano invece impiegati presso gli uffici della Curia romana, *tam mares quam foeminae*, i quali dovevano essere giudicati dalla Curia del Maresciallo di S.R.E. ad eccezione dei *capsores et notabiles mercatores Romanam curiam sequentes, Oratores Principum et Communitatum, familiares Cardinalium laici, vel officiales*

⁴⁴ *Decem Romanum Pontificem*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, pp. 511-514.

⁴⁵ Ivi, p. 512.

Romanae Curiae. Questi appena citati si trovavano ad essere infatti la più stretta competenza dell'Uditore della Camera, tanto nel civile quanto nel criminale, e tra i laici della stessa Curia era riconosciuta dal pontefice la cosiddetta "preventione", fra i tribunali del Maresciallo, del Governatore e dell'*Auditor Camerae*; quest'ultimo non si sarebbe dovuto ingerire in cause i cui crimini prescrivessero pene capitali o *mutilatione membri*, come del resto era già stato previsto dalla Costituzione innocenziana. Veniva inoltre confermata al Tribunale la facoltà di giudicare in appello le sentenze emesse dalla curia del Maresciallo.

Come si può notare non siamo in presenza di una vera e propria limitazione della giurisdizione criminale dell'A.C. se non nel venir meno delle prerogative sui chierici romani e gli ecclesiastici presenti nella città di Roma. Questi infatti dovevano essere competenza esclusiva del Tribunale del Vicario, mentre per quello che riguardava gli altri ecclesiastici, in mancanza di una chiara espressione, è presumibile siano stati tacitamente confermati i capitoli innocenziani: essi, come già visto, al di là della circoscrizione urbana, concedevano all'Uditore la facoltà di conoscere le cause relative a qualunque luogo dello Stato e a qualsiasi dignità, ecclesiastica o profana. Dove anche la bolla innocenziana rimaneva poco chiara era semmai nell'estensione delle competenze al di fuori dei confini statali, nei confronti di sacerdoti secolari, vescovi e religiosi che venivano sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica locale. Questa mancanza di dichiarazioni esplicite circa le facoltà dell'Uditore, non permettono quindi di valutarne adeguatamente il peso nell'ambito dell'erogazione di quella giustizia spirituale che seppe tuttavia trovare la massima espressione in un noto caso che coinvolse non solo la Curia romana ma l'intera *Orbe* cattolica sotto il pontificato di Leone X.

4. Il caso Lutero: l'*Auditor Camerae* e l'attivazione del processo

Beatissimo Padre. Ho saputo che presso di voi e presso i vostri consiglieri è stata gravemente attaccata la mia reputazione, come se mi fossi proposto di diminuire l'autorità e il potere delle chiavi che appartengono al Sommo Pontefice. Mi si accusa di essere un eretico, un apostata, un uomo perfido. Io ne sono pietrificato di stupore e di orrore. Mi rimane come unico conforto la mia coscienza innocente e tranquilla.⁴⁶

⁴⁶ Lettera inviata a Leone X da Lutero, il 30 maggio 1518, riportata in traduzione da D. Olivier, *Il processo Lutero 1517-1521*, Coines, Roma 1972, pp. 26-28.

L'autore di questa supplica⁴⁷, giunta a Roma il 30 maggio 1518, era un monaco agostiniano, nativo della Sassonia, che allora ricopriva la cattedra di teologia all'Università di Wittemberg; quel Martin Lutero, le cui 95 tesi contro la pratica delle indulgenze avevano cominciato a suscitare ampi dibattiti e contestazioni – soprattutto presso l'arcivescovo di Magonza – ed erano destinate a generare quel profondo divario, divenuto ben presto inconciliabile, all'interno della cristianità occidentale.

In quei giorni, dopo le preoccupanti notizie provenienti dalla Germania, il pontefice stesso aveva deciso di incaricare alcuni padri domenicani dell'acquisizione di notizie intorno all'attività svolta dal monaco sassone; ma già alla fine dell'anno precedente il cardinale Tommaso da Vio, superiore generale degli stessi frati predicatori, aveva cominciato ad interessarsi degli scritti di Lutero, senza determinare tuttavia l'attivazione di una vera e propria istruttoria nei confronti di quest'ultimo.

In realtà bisognerà attendere la fine di maggio, quando Leone X, ancor prima di ricevere la lettera succitata, sembrò propendere per la rapida attivazione del processo. Egli non ne affidò l'istruttoria – come poteva sembrare ragionevole – ai frati domenicani, o agli stessi agostiniani, bensì al vescovo di Ascoli, il senese Girolamo Ghinucci.⁴⁸

Dal 1511 quest'ultimo ricopriva la carica di Uditore della Camera e nei giorni successivi alla delega papale egli affidò al padre domenicano Silvestro Mazzolini da Prierio il compito di redigere un rapporto sulla vicenda del monaco agostiniano. Il documento prodotto nel breve spazio di tre giorni sarà inviato in allegato alla citazione che il Ghinucci spedisce ai primi di luglio a Lutero. Questi avrebbe dovuto presentarsi dinanzi al Tribunale dell'A.C. entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ordine di comparizione che venne recapitato a Lutero il 7 agosto, dalle mani del cardinal Caetano, cioè proprio quel Tommaso da Vio che per primo s'era occupato del caso.⁴⁹

Non appare qui necessario ripercorrere l'iter processuale di una vicenda fin troppo nota come quella di Lutero, ma tentare di sviluppare alcune considerazioni sulla scelta operata dal pontefice nel maggio 1518 riguardo l'affidamento dell'istruttoria all'*Auditor Camerae*. Entrato nel seno curiale romano sotto il pontificato di Giulio II, in qualità di chierico di

⁴⁷ Sulle suppliche cfr. *Suppliche e gravamina*.

⁴⁸ Cfr. M. Di Sivo, *Ghinucci, Girolamo*, in DBI, vol. 53 (1999), pp. 777-781.

⁴⁹ La vicenda dell'attivazione del processo Lutero viene trattata da L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, Desclée, Roma 1928-1933, vol. IV, 1, pp. 233-237; *Storia della Chiesa*, a cura di H. Jedin, Jaca Book, Milano, 1976, vol. VI *Riforma e Controriforma*, pp. 63-74; M. Di Sivo, *Ghinucci, Girolamo*, cit., p. 778; D. Olivier, *Il processo Lutero 1517-1521*, cit., pp. 30-33.

Camera, il Ghinucci era stato, dallo stesso pontefice, nominato all'Uditorato. Ma al di là della sua competenza giuridica fu in realtà la spiccata abilità diplomatica a portarlo ben presto a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella politica pontificia. Questo gli valse quella fama di affidabilità che dovette infine convincere Leone X a commettergli l'istruttoria contro Lutero. La pressione dei padri domenicani avevano posto il pontefice nella necessità di dover prendere una rapida decisione. Nonostante ciò occorreva una certa prudenza, soprattutto nell'evitare che la questione suscitasse un aperto conflitto tra i due ordini di Sant'Agostino e San Domenico. Il pontefice dovette quindi procedere su due binari contrapposti, auspicando l'intervento correzionale interno all'ordine agostiniano ma al contempo affidando ai padri domenicani una segreta acquisizione di notizie sul monaco sassone. Sotto questa luce - fallito il tentativo del generale agostiniano di richiamare ad un più consono comportamento Lutero, e dovendo evitare lo scontro tra gli ordini in questione - apparve forse una scelta obbligata quella di affidare l'istruttoria ad un Tribunale di misto foro, le cui limitazioni poste da Giulio II non inficiavano in realtà quella giurisdizione, estesa già da Innocenzo VIII a tutte le cause laiche ed ecclesiastiche, spirituali e mondane. D'altronde l'attività dei padri domenicani rimaneva di fatto alla base dell'istruttoria stessa, proprio grazie all'abilità di padre Mazzolini.

Non si ritiene qui di dover limitare la decisione papale ad una semplice lettura contingente. Il Tribunale dell'A.C. forniva al tempo garanzie abbastanza solide a livello giudiziario, non solo in materia camerale e nelle cause mondane, ma anche in quelle spirituali. Di fronte ad una crisi generale che colpiva le singole istituzioni diocesane e inquisitoriali locali, troppo frammentate e particolaristiche per essere controllate dal centro, occorreva servirsi di uno strumento indubbiamente più affidabile, quale il Tribunale romano. Inoltre non deve essere neppure dimenticata la situazione politica dell'area germanica, dove sarebbe stato necessario muoversi senza turbare troppo la giurisdizione dei principi elettori, in particolare quella di Federico di Sassonia di cui Lutero era un suddito. Del resto sarà proprio questa la motivazione che permetterà al monaco agostiniano di evitare il viaggio a Roma, confinando il processo all'interno delle sue terre.

A sostegno della competenza del Ghinucci nelle cause spirituali non andrebbe neppure dimenticata l'attività svolta dal prelado nell'ambito del Concilio Lateranense V (1512-17)⁵⁰.

⁵⁰ Cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, P. Joannou, C. Leonardi e P. Prodi, con la consulenza di H. Jedin, Basilea, 1962, pp. 569-631. Inizialmente convocato per risolvere la questione dei cardinali scismatici, che con l'autorità del re di Francia, Luigi XII, s'erano riuniti a Pisa, finì per procedere rispetto a tre ordini di questioni: il primo relativo al conseguimento della pace universale tra i principi cristiani; il secondo diretto ad una complessiva riforma della Chiesa, sia nelle sue strutture temporali che spirituali; il terzo

Egli era stato incaricato da Giulio II di prepararne l'apertura, partecipando successivamente non solo alle sessioni di carattere strettamente politico – legate alla questione della Lega antifrancesa e degli scismatici del concilio pisano – ma anche a quelle in cui vennero introdotte discussioni su delicate questioni dottrinali.⁵¹ Le sue posizioni, moderate e tendenzialmente ostili alle istanze più radicali, lo portarono così ad acquisire una particolare sensibilità agli aspetti spirituali che procedevano dalle questioni politiche e a contrastare successivamente le stesse dottrine luterane nel loro sorgere. Se da un lato non va sottovalutata, quindi, la competenza spirituale dell'*Auditor Camerae*, dall'altro occorre precisare come, nella scelta papale, la capacità diplomatica del Ghinucci dovette forse esercitare un peso maggiore rispetto alle sue attitudini giudiziarie e spirituali.

Rimarrebbe tuttavia insufficiente l'analisi appena esposta se non ci si ponesse nella prospettiva di operare un breve parallelo con un altro organo giudiziario, anch'esso, come già accennato, svincolatosi dall'alveo camerale nella seconda metà del Quattrocento, e destinato a divenire proprio negli anni del pontificato leonino la principale magistratura romana: il Tribunale del Governo di Roma. Già dalla prima metà del XV secolo il Governatore aveva cominciato ad assumere una sempre più vasta autorità all'interno degli organismi curiali,⁵² anche se una svolta determinante va certamente focalizzata nel provvedimento di Sisto IV del 1473, cioè in quei *Capitula declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis*, ripresi dal Fenzoni⁵³ nel 1636, nella sua glossa fornita agli Statuti di Roma. In questi capitoli si rilevava infatti la piena identificazione della carica di Governatore con quella di vice-camerlengo. Quest'ultimo era stato già da tempo investito dell'impegno di coadiutore del camerlengo nell'ambito del governo statale, ricevendone in particolare l'incombenza diretta sull'amministrazione della città di Roma e suo distretto; mentre il Governatore era stato chiamato a tale impegno,

infine indirizzato alla difesa della Fede e all'estirpazione delle eresie. Il concilio indetto da Giulio II il 18 luglio 1511, con la bolla *Sacrosantae Romanae Ecclesiae*, venne sciolto dopo XII sessioni il 16 marzo 1517 da Leone X.

⁵¹ Dal punto di vista dottrinale il concilio affrontò il problema della “doppia verità” – cioè della natura dell'anima razionale che sia o mortale o unica per tutti gli individui – e nell'VIII sessione del 19 dicembre ne venne emanato il decreto di condanna, oltre alla ratifica della bolla della riforma curiale *Pastoralis officii* del 13 dello stesso mese. Cfr. *Decisioni dei concili ecumenici*, a cura di G. Alberigo, Unione tipografica torinese, Torino, 1978, pp. 69-71.

⁵² L'istituzione dell'ufficio di Governatore risale al 17 gennaio 1436, documentata da una lettera di nomina indirizzata a Giuliano Ricci dal pontefice Eugenio IV in esilio a Firenze. Cfr. A. Theiner, *Codex diplomaticum*, cit., vol. III pp. 336-337.

⁵³ Cfr. G.B. Fenzoni, *Annotationes in Statuta sive ius municipale Romanae Urbis*, ex typographia Andreae Phaei Roma, 1636, p. 669.

soprattutto nella garanzia dell'ordine nella città, dal pontefice Eugenio IV, quando questi era stato costretto a lasciare Roma nel 1436 per recarsi al suo temporaneo esilio fiorentino.

La lettera con cui il papa investiva di tale autorità l'allora arcivescovo di Pisa, Giuliano Ricci, precisava una sfera di competenze estremamente ampia riconducibile alla città di Roma e suo distretto.⁵⁴ Apparve quindi inevitabile che le due cariche di Governatore e vicecamerlengo, per l'analogia delle funzioni svolte, dovessero riunirsi in un'unica persona; un'identificazione, questa, che in effetti rimase costante lungo i secoli dell'età moderna, salvo una breve parentesi alla fine del Cinquecento.⁵⁵

La svolta sistina aveva però paradossalmente sottratto al Tribunale alcune competenze, in particolar modo quelle legate alla cognizione di qualsiasi causa connessa alla città di Roma, imponendo così l'obbligo, al Governatore, di rinviare queste ultime al giudice competente. La decisione nasceva all'interno della già accennata conflittualità tra i tribunali del Governo e quello senatoriale, riflesso del diffuso braccio di ferro tra autorità statale e municipale. Questa limitazione non deve ingannare sulle reali intenzioni del pontefice, che se di fatto sembrò cedere da un lato alle rivendicazioni della curia capitolina, dall'altro operò anche un potenziamento delle facoltà stesse del Governatore riguardo la repressione di qualsiasi abuso commesso dalla curia del Maresciallo di Roma, alla quale era allora riservata la cognizione di tutte le cause civili e criminali riguardanti i laici della Curia pontificia. Un ulteriore accrescimento della giurisdizione del Governatore seguì alla bolla di Giulio II, la *Decret Romanum Pontificem* del 1512, con la quale, come s'è visto, venne tracciata anche una più precisa definizione della giurisdizione dei tribunali romani.

Si possono quindi considerare i due provvedimenti – di Sisto IV e Giulio II – come i due termini entro cui comprendere un primo sviluppo del Tribunale del Governo, in stretta connessione con le rivendicazioni poste in essere dalla Curia capitolina all'interno del panorama giudiziario romano di fine Quattro e inizio Cinquecento.⁵⁶

Il Tribunale del Governatore s'era così incamminato lungo un percorso destinato a condurlo, nel corso del XVI secolo, verso il massimo grado dell'articolazione giudiziaria romana. Esso si poneva nella prospettiva di erodere progressivamente le competenze di tutti

⁵⁴ Le facoltà andavano dalla conoscenza e decisione delle cause civili, criminali e miste, alla possibilità di affidarne tale conoscenza e decisione ad altre curie giudiziarie oppure avocarle a sé. Cfr. N. Del Re, *Monsignor Governatore di Roma*, cit., p.12.

⁵⁵ Il riferimento è alla temporanea separazione operata da Sisto V il 1 agosto 1589, quando togliendolo al Governatore Mariano Pierbenedetti, affidò il vicecamerlengato al prelado napoletano Alfonso De Guevara; Clemente VIII, dopo la morte del Guevara riunificò le due funzioni. (Ivi, pp.16-17).

⁵⁶ Ivi, p. 18.

gli altri tribunali romani. Le cose apparvero abbastanza chiare con la bolla *Etsi pro cunctarum* del 28 giugno 1515, con la quale Leone X giunse ad estendere le facoltà di tale prelado, sottoponendo alla sua giurisdizione la conoscenza di qualsiasi causa afferente al distretto romano, riguardante laici ed ecclesiastici, sia di natura spirituale che mondana. Inoltre concedeva al Governatore la facoltà di comminare scomuniche e censure ecclesiastiche.

A questo punto l'analogia con le già viste competenze dell'Uditore della Camera appaiono estremamente vincolanti, tanto da rendere ben più complessa la comprensione della motivazione posta alla base della scelta papale del 1518. Entrambi i prelati facevano parte della gerarchia camerale e si erano sottratti progressivamente dall'ombra del camerlengato lungo la seconda metà del XV secolo. Il vice-camerlengo, però, s'era appropriato di competenze relative all'antica carica del Governatore della città, che non nasceva precisamente in ambito camerale e che doveva solo da questo periodo in poi legare la propria esistenza al medesimo titolare. Comunque, a variazione avvenuta, sia il "nuovo" Governatore vice-camerlengo che l'A.C. avevano finito per acquisire una struttura autonoma e indipendente e un ruolo di primo piano nello sviluppo successivo dell'apparato pontificio; il Governatore era asceso alla più alta carica giudiziaria cittadina, in grado di godere prerogative e competenze vastissime in prima istanza; l'*Auditor Camerae* invece – pur subendo agli inizi del secolo un'erosione delle competenze cittadine sugli ecclesiastici, a favore proprio del Governatore – conservava ampie prerogative e una giurisdizione che si estendeva in prima istanza e in appello a tutto il territorio pontificio. Nonostante la bolla innocenziana limitasse le facoltà dell'A.C. entro i confini temporali dello Stato, l'estendeva però a tutto *l'Orbe* cattolico nelle cause spirituali, soprattutto a riguardo della comminazione di scomuniche e censure ecclesiastiche.

L'essersi soffermati su tali considerazioni – con le quali si è voluta interrompere la trattazione dello sviluppo storico-giuridico del Tribunale – è seguito alla necessità di voler presentare una prima panoramica dell'estrema complessità dell'articolazione giudiziaria romana, nella contingenza di un quadro storico ben noto. Si vedrà come in seguito a questo contesto, con l'approfondirsi della crisi luterana e soprattutto a partire dalla drammatica esperienza del sacco di Roma, il Tribunale dell'A.C. – pur rimanendo un ufficio con una vasta giurisdizione di misto foro – dovette tuttavia subire un'erosione di competenze ed in particolare nell'ambito spirituale finì per soffrire la ristrutturazione dei tribunali della Fede e l'istituzione del Sant'Uffizio. I confini segnati tra il proprio foro e quello del Governo di

Roma, agli inizi del secolo, rimasero invece ben definiti, e se si realizzarono sovrapposizioni di competenze e conflittualità, furono in realtà confinate per la maggior parte entro le mura cittadine romane.

5. Il Concistoro del '58. Soppressione o trasformazione?

Un diarista romano della seconda metà del XVI secolo informava come nel 1558, ed esattamente nel mese di novembre, “in Roma non successe cosa di momento se non che alli 28 fù Concistoro et sua santità diede de consilio fratrum l’Auditorato della Camera ad Alfonso Cardinale di Napoli figlio di Don Antonio Caraffa filius fratris; officio che per innanzi si soleva dare à Prelati.”⁵⁷

La notizia aveva assunto un’importanza tale da venire riportata assieme a quelle di ben più vasta eco riguardanti la morte di Carlo V; la sconfitta subita dalle truppe del conte d’Alcaude, generale del re di Spagna, contro il re d’Algeri; l’ambasciata presso il Turco dei genovesi, e le vicende inglesi, con la morte della regina Maria e la successione di Elisabetta. Eventi questi destinati a perpetuarsi attraverso la memoria storica come veri e propri snodi capitali nel corso del XVI secolo, ma già pienamente percepiti come tali anche dai cronisti contemporanei.⁵⁸

All’interno di questo contesto generale, la decisione paolina di estinguere la carica di A.C. e di assimilarne le funzioni alla nuova figura del Reggente di Camera, nasceva da disegni politici ben precisi, riconducibili da un lato alle assegnazioni nepotistiche, dall’altro alla necessità di un più radicale controllo statale.

Sin dai primi anni del suo pontificato, il Carafa mostrò appunto di volersi avvalere, per la politica temporale dello Stato, dei suoi più stretti familiari, in linea con una generale tendenza che dominava la Curia romana. Questa disposizione si connotò però in maniera sostanzialmente differente rispetto a quella portata avanti dai predecessori. Infatti – al di là dell’attribuzione del ducato di Palliano, ai confini col Regno di Napoli, al nipote Giovanni – egli realizzò il proprio nepotismo sull’affidamento di cariche curiali e amministrative, piuttosto che sulla costruzione di Signorie territoriali all’interno dei domini ecclesiastici.⁵⁹

⁵⁷ ASV, *Fondo Pio*, 29, c. 189v.

⁵⁸ Ivi, cc. 185r-228r

⁵⁹ Cfr. M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio*, cit., pp. 282-295; A. Aubert, *Paolo IV*, in EDP, vol. III (2000), pp. 128-142; L. V. Pastor, *Storia dei papi*, cit., vol. VI, pp. 340-591; in generale sulla questione del nepotismo cfr. A. Menniti Ippolito, *Il tramonto della Curia nepotista*, op. cit.

Da un punto di vista più strettamente collegato al governo della giustizia, per comprendere meglio lo snodo temporale del pontificato paolino, è opportuno tornare a qualche decennio precedente. Il sacco di Roma del 1527 provocò senza dubbio una forte cesura nel processo di costruzione statale, non solo in relazione all'aspetto territoriale, ma anche a quello amministrativo.⁶⁰ A livello giudiziario si vennero a creare due linee di sviluppo destinate a modificarne il panorama lungo il corso del Cinquecento. Da un lato, in concomitanza con l'estendersi del fuoco protestante e nella previsione di un rapido diffondersi, anche al di qua delle Alpi, delle idee riformate, si realizzò il progetto di accentramento degli ormai inefficaci tribunali inquisitoriali presso i vertici romani. Questo avvenne mediante l'istituzione della Congregazione del Sant'Uffizio dell'Inquisizione (1542)⁶¹. Dall'altro lato proseguì quel profondo processo di razionalizzazione dei tribunali romani, la cui articolazione doveva costantemente rappresentare quel modello di "buona giustizia" da applicarsi a tutte le realtà territoriali dello Stato.

Sebbene negli anni del pontificato leonino il ruolo ricoperto dal Governatore, nell'ambito della giustizia romana, fosse apparso sempre più preponderante, tuttavia – come si è visto nel caso del Tribunale dell'A.C. – non aveva portato alla completa eclissi delle altre curie cittadine.

Ma come si era evoluta l'amministrazione della giustizia a Roma e nello Stato ecclesiastico tra il pontificato di Clemente VII e quello di Paolo IV? Occorrerà seguirne i momenti più significativi attraverso lo spoglio della normativa emanata dai pontefici.

All'indomani del drammatico sacco, e prima ancora dell'incoronazione bolognese di Carlo V (1530), il 1 dicembre del 1528 il pontefice aveva sentito la necessità di riaffermare il proprio potere temporale, decretando che tutti gli ufficiali delle terre *immediate subiectae* – governatori e loro luogotenenti, anche quelli investiti di dignità patriarcale, arcivescovile e vescovile, nonché abbaziale – fossero sottoposti a sindacato presso il pontefice stesso.⁶² Il provvedimento riprendeva misure già propugnate da Giulio II, ma nel contesto estremamente precario di quegli anni assumeva senza dubbio una palese significazione di potenziamento del

⁶⁰ Per un riferimento generale cfr. l'ormai classico A. Chastel, *Il sacco di Roma: 1527*, Einaudi, Torino, 1983.

⁶¹ Su questo argomento cfr. E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*; Ead., *La giustizia intollerante*; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII a XXI secolo*; M. Firpo, *Inquisizione romana e controriforma*; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*; G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*; *L'Inquisizione. Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998*, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003.

⁶² *Onus pastoralis*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 6, pp. 123-128.

controllo da parte del centro, e soprattutto, ancora una volta, di forte razionalità nell'amministrazione del territorio.

Il 15 gennaio 1530, dalla città di Bologna⁶³, Clemente VII affrontava anche lo spinoso problema dell'accentramento delle facoltà inquisitoriali, misura sempre più necessaria di fronte alla notizia che *in diversis Italiae partibus adeo pestifera haeresis Lutheri, non tantum apud saeculares personas, sed etiam ecclesiasticas et regulares tam Mendicantes quam non Mendicantes, invaluerit*⁶⁴. Egli affidava quindi a Paolo "Butigello", vicario generale dell'ordine domenicano e inquisitore per le diocesi di Ferrara e Modena, la facoltà di procedere contro qualsiasi persona, anche appartenente al clero regolare, superando così eventuali esenzioni e privilegi.⁶⁵ Il provvedimento clementino trovò in realtà una parziale realizzazione, poiché non superava in definitiva il contesto prettamente locale. Tale ostacolo sarebbe stato affrontato solo alcuni anni più tardi dal ben noto provvedimento di Paolo III.⁶⁶

Il pontificato di quest'ultimo ebbe ripercussioni non solo sul carattere generale della politica ecclesiastica – in particolare per la riorganizzazione dell'Inquisizione e per la convocazione del tanto atteso Concilio a Trento – ma anche per il consolidamento del proprio governo temporale. Si è già accennato alla forte politica nepotistica che in quegli anni portò alla creazione di Stati personali all'interno dei domini ecclesiastici; sotto questo punto di vista Paolo III si dimostrò un pontefice di carattere rinascimentale. Egli fu però capace anche di proseguire sulla strada di quel diffuso processo di razionalizzazione amministrativa già avviato dai predecessori.⁶⁷

Negli anni centrali del Cinquecento si vennero così a delineare meglio alcune procedure, come ad esempio il rilascio di transunti di suppliche da parte dei giudici e ufficiali curiali, la definizione delle cause civili di interesse camerale, la giurisdizione dei giudici della Curia di Ripa, nonché le facoltà e privilegi dell'Uditore rotale. Come non sottolineare inoltre la ripubblicazione delle Costituzioni Egidiane in tutto lo Stato ecclesiastico – con le osservazioni del cardinale Rodolfo Pio da Carpi⁶⁸ – quale momento di diffusa riorganizzazione dei territori, ed ulteriore tentativo di superamento del particolarismo regionale a livello giudiziario? Non si può dimenticare come già dall'Albornoz era stato riconosciuto un ruolo centrale

⁶³ *Cum sicut*, Ivi, pp. 134-137.

⁶⁴ Ivi, p. 135.

⁶⁵ Il provvedimento riconosceva la concessione di indulgenze solo a favore della confraternita dei Crocesignati, i quali operavano proprio al servizio dell'Inquisizione (Ivi, §3, p.136).

⁶⁶ Ivi. *Licet ab initio*, Ivi, pp. 344-346.

⁶⁷ Cfr. G. Benzoni, *Paolo III*, in EDP, vol. III (2000), pp. 91-111.

⁶⁸ *Officii nostri*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 6, pp. 262-265.

all'organizzazione della giustizia, nelle sue competenze civili e criminali. Il cardinale spagnolo aveva posto sin dal 1357 tutta l'organizzazione sotto l'egida papale, nel tentativo di superarne le divisioni e i contrasti, soprattutto in materia giudiziaria. Del resto tale indirizzo, ripreso da Paolo III, è riscontrabile in provvedimenti specifici per alcuni territori, come la Marca Anconitana e la provincia di Marittima e Campagna.⁶⁹

Se ci si allontanasse dal contesto più ampio dell'intero Stato, tornando alla dimensione della giustizia romana, si potrebbe notare come dal pontificato farnesiano emergano di fatto alcuni provvedimenti di una certa importanza. Con la *Licet ecclesiarum*⁷⁰ del novembre 1542, il pontefice coglie infatti l'occasione della nomina del nuovo Vicario di Roma per riaffermare e definire ulteriormente la giurisdizione e le facoltà di tale ufficiale. Oltre alla conoscenza delle cause inerenti agli ecclesiastici romani, al prelado spettava anche la visita a tutti i monasteri maschili e femminili della città e del suo distretto, con la facoltà di operare riforme *in capite et membris*, nonché multare, correggere e punire eventuali eccessi. Importante sottolineare come al suo Tribunale fossero riconosciute anche cause inerenti agli ebrei e ai banchieri usurai, cosa che porterà spesso il Vicario in contrasto con il Governatore.⁷¹

Per quanto riguarda quest'ultimo, del resto, il papa aveva già riconfermato le precedenti disposizioni leonine con il breve di nomina indirizzato il 18 aprile dello stesso 1542 al protonotaio apostolico Antonio de Angelis da Cesena.⁷²

La piena considerazione di tali facoltà comportò, però, appena due anni più tardi, la decisione del pontefice stesso di limitare l'ampia autonomia di cui ormai sembrava godere il magistrato romano. Con la *Romani Pontificis*⁷³ del novembre 1544, gli venne così prescritta la subordinazione al cardinal camerlengo. Nonostante ciò, nel corso della seconda metà del Cinquecento, il Governatore dovette vedersi progressivamente ampliate le facoltà ben al di là del distretto urbano, in connessione con il diffondersi del problema del banditismo, che proprio alla fine del secolo assumerà toni di drammatica endemicità⁷⁴ su tutto il territorio statale.

⁶⁹ Il riferimento è alle bolle *Romanum Decet Pontificem* del 3 marzo 1544 (Ivi. pp. 369-370) e *Iniuctum nobis* del 12 giugno 1548 (Ivi. pp. 283-284).

⁷⁰ *Licet ecclesiarum*, Ivi, pp. 349-353.

⁷¹ Cfr. A. Cameraro, *Senatore e governatore*, pp. 41-66.

⁷² ASV, *Misc. Arm.* IV, 48, cc. 9r-10v.

⁷³ *Romani Pontificis*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, pp. 373-374. Subordinazione, questa, prescritta anche per tutti gli altri magistrati di origine camerale, quindi riguardante anche l'A.C.

⁷⁴ Cfr. I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., pp. 27-28. Sotto questo punto di vista, oltre alla normativa emanata da Pio V, occorre segnalare come già Giulio III – che ricoprì la carica di Governatore – autorizzò il magistrato

Un altro provvedimento da richiamare nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria romana è la bolla *Ad onus apostolicae* del 4 luglio 1548, sulla giurisdizione e facoltà dei prelati e ufficiali delegati alla visita delle carceri nella città. A tale funzione, sin dalla bolla leonina del 1515, doveva attendere il Governatore di Roma. Ora Paolo III, oltre a confermarne le precedenti facoltà, attribuiva a tale magistrato anche quella di emettere mandati di cattura senza indizi, detenzione che sarebbe stata comunque revocata se questi non fossero pervenuti entro le quarantotto ore.

Il pontefice, nella stessa costituzione definiva tutte quelle norme a cui dovevano attenersi i diversi funzionari preposti alla gestione delle carceri, in particolare nella cattura dei presunti colpevoli o dei necessari testimoni, soprattutto se tale cattura avveniva senza indizi sufficienti o senza il mandato del governatore. Altri precetti erano collegati al rispetto del tempo intercorrente tra cattura ed esame dei soggetti – generalmente tre giorni – e la loro eventuale liberazione; la liceità o meno dell'erogazione della tortura e gli atteggiamenti da tenere durante gli interrogatori; venivano anche espresse norme in relazione alla tenuta di registri e atti, nonché alla conservazione dei decreti camerati da parte dei custodi.⁷⁵ Assumeva quindi una sempre più ampia prevalenza nell'amministrazione della buona giustizia cittadina, l'eliminazione di tutti gli abusi e storture giudiziarie che potessero emergere anche a livello carcerario, soprattutto per un periodo di antico regime in cui la carcerazione veniva esercitata dietro pagamento e con un valore esclusivamente preventivo e non penale.⁷⁶

Seppur più breve e meno articolato da un punto di vista generale, dalla prospettiva della giustizia romana il pontificato di Giulio III (1550-1555) acquisì un significato ben più profondo. Infatti, dopo essere intervenuto nuovamente sulla giurisdizione del Vicario, confermando la sua facoltà contro gli ebrei e inibendo l'intromissione nelle relative cause degli altri tribunali romani, con il moto proprio *Ad Fidei constantiam* del 22 febbraio 1550, egli istituiva un nuovo Tribunale nella città di Roma.⁷⁷ Si trattava del Governatorato di Borgo, carica strettamente legata a quella di *Capitaneum generalem*, cioè una guardia personale del

romano a procedere ex officio contro i banditi di tutto lo Stato ecclesiastico. Cfr. *Cum sicut accepimus*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, pp. 486-489.

⁷⁵ *Ad onus apostolicae*, Ivi, pp. 384-389.

⁷⁶ Sull'organizzazione del sistema carcerario romano cfr. M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma*. Circa la frequenza dei provvedimenti diretti alla gestione delle carceri cfr. ASV, *Misc. Arm.* IV, 48 cc. 71r-146r. I provvedimenti sono per la maggior parte riferibili alla fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, e si avrà modo di seguirne qualcuno nel prossimo capitolo.

⁷⁷ *Ad Fidei Constantiam* in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 6, pp. 409-412. Su questo tribunale cfr. N. Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, cit., p. III, *Il tribunale del governatore di Borgo*, pp. 131-156, in cui si trova anche una sufficiente prosopografia dei titolari della carica.

pontefice. Giulio III ne affidava l'incarico ad un suo nipote, Ascanio della Corgna⁷⁸, deputandone anche la potestà giudiziaria sugli abitanti di Borgo San Pietro, sui quali doveva esercitare in prima istanza *in temporalibus civilem et criminalem iurisdictionem, ordinariam seu etiam delegatam, ac merum et mixtum imperium gladiique potestatem, etiam Sede vacante duraturam*.⁷⁹ Borgo era il termine con cui soleva indicarsi la cosiddetta "Città Leonina", ovvero quel nucleo abitativo delimitato dalle mura fatte costruire al tempo di Leone IV, nel IX secolo, e che troveranno successivamente nella basilica Costantiniana e nel palazzo Apostolico, il nucleo attorno al quale coagularsi. Suoi abitanti erano considerati coloro che avevano uno stabile domicilio entro i suoi confini e non coloro che, pur esercitando funzioni curiali, non vi risiedevano. Divenuto nel XV secolo la sede stabile dei pontefici, "Borgo" finì così per identificarsi come il centro stesso di tutta la città papale e il carattere eccezionale che venne sempre più acquisendo spinse necessariamente Giulio III ad affidarne l'autorità politica ad una persona di sua stretta fiducia, istituendovi quindi anche uno specifico Tribunale.⁸⁰ Al titolare di questa nuova curia giudiziaria il pontefice affidava la facoltà di delegare giudici, sia nel civile che nel criminale, nonché notai e un bargello coadiuvato da un corpo di *executores, et subexecutores*.

Veniva insomma costituita una nuova giurisdizione, che assumeva caratteristiche di tutela dell'ordine pubblico ed esercitava un diritto di privativa sulla circoscrizione leonina rispetto agli altri giudici cittadini. Alla metà del Cinquecento, quindi, alle quattro curie ordinarie del Governatore, dell'*Auditor Camerae*, del Senatore e del Vicario, nonché a quella del Tribunale del Maresciallo di Santa Romana Chiesa, veniva a sovrapporsi un'altra entità giudiziaria, che complicava ulteriormente il panorama cittadino. È bene inoltre ricordare come nella città di Roma esercitassero giurisdizione anche tribunali superiori, come quello della Rota romana e della Segnatura di Giustizia, – che era venuta distinguendosi nel corso della prima metà del secolo da quella di Grazia – i quali esercitavano una funzione ben più vasta, comprendente l'intero dominio statale, e dei quali si è già fatto cenno ricordando l'opera del Villetti, in apertura di capitolo.

⁷⁸ Perugino, figlio della sorella di Giulio III, ricoprì a partire dal dicembre del 1550, oltre al governatorato di Borgo, anche quello di Città della Pieve, in Umbria. Rimase in carica fino alla Sede vacante quando resse l'ufficio di Borgo l'arcivescovo di Avignone Annibale Bozzuti. Cfr. Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, cit., pp. 146-147.

⁷⁹ *Ad Fidei Constantiam in Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 6, p. 410.

⁸⁰ Tra l'altro, come riscontrabile nella lista prosopografica fornita da Del Re, (*La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, cit., pp. 147-156), a parte qualche rara eccezione, la carica rimarrà sempre appannaggio di un parente del pontefice in carica. Così come rimarranno inscindibili le due cariche di Capitano generale della Guardia di Sua Santità e quella del Governatorato di Borgo.

All'interno di questo movimentato contesto istituzionale la decisione di Giulio III era direttamente collegabile al rafforzamento delle misure di sicurezza attorno alla propria persona, ma poteva anche essere indicativa di una nuova linea di sviluppo del fenomeno del nepotismo papale. Nell'aumentare i privilegi e le facoltà del nipote capitano, infatti, il pontefice ne assicurava anche una più ampia autorità governativa grazie alla titolarità giudiziaria.⁸¹ Questa linea venne tra l'altro approfondendosi sin dagli inizi del pontificato di Paolo IV⁸², con l'affidamento ai nipoti delle leve principali del governo temporale dello Stato, ed è certamente nella prospettiva di questo disegno che va colta la decisione del concistoro del 1558.

Il Carafa, di fronte agli ostacoli che stava incontrando nella sua applicazione la nuova Inquisizione, ne aveva accentrato sempre più i poteri procedendo all'abbattimento di qualsiasi privilegio curiale, come nel caso ben noto del processo al cardinal Morone⁸³. E questo accentramento semplificatorio dei poteri intermedi si riscontra anche nella giustizia ordinaria, nel tentativo di eliminare il sovraffollamento giurisdizionale e controllare personalmente le decisioni da prendere.

Sotto questo aspetto, il pontefice sembrò inizialmente favorire un accentramento della giustizia romana nelle mani del Governatore. Dopo averne riconfermate le funzioni sempre sulla base della bolla leonina del 1515, Paolo IV aveva ordinato, attraverso il moto proprio *Cupientes ubilibet*, la predisposizione, per il Governatore, di un palazzo abbastanza ampio, da dove egli potesse esercitare la propria funzione giudiziaria.⁸⁴ Il progetto non ebbe termine e gli stessi provvedimenti paolini vennero revocati dal suo successore.

Riguardo alla carica di Reggente attribuita allora ad Alfonso Carafa, il pontefice, dopo aver rafforzato l'autonomia del Governatore, volle svincolare definitivamente anche il vecchio Uditore della Camera dal camerlengo di Santa Romana Chiesa, affidandone la carica ad un cardinale. Questo disegno era però anche estremamente legato all'ascesa dei propri

⁸¹ Non sarà un caso che a far le spese della lotta contro il nepotismo, intrapresa dalla seconda metà del XVII secolo e conclusasi parzialmente con le riforme innocenziane, saranno tribunali fortemente legati a concessioni personali del pontefice come la Curia del Maresciallo e quella di Borgo. Quest'ultima venne abolita nel 1667 da Clemente IX.

⁸² Cfr. A. Aubert, *Paolo IV*, op. cit.

⁸³ Per gli atti processuali cfr. M. Firpo, D. Marcato, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, voll. 6. Istituto storico italiano per l'età moderna e Contemporanea, Roma, 1981-1995. Cfr. anche M. Firpo, *Inquisizione romana e controriforma*.

⁸⁴ “[...]ordinamus et decernimus quod de caetero perpetuis futuris temporibus praesens Gubernator in uno amplo et spacioso Palatio in ipsa Urbe, sumptibus nostris conducendo, continuo habitet, in quo adminus sint duae diversae et abinvicem separatae et distinctae aulae magnae et capaces, quarum altera pro civilibus et altera pro criminalibus causis deputentur [...]” (ASV, Misc. Arm. IV, 48 c. 17r).

nipoti ed il successivo, repentino, rovesciamento della considerazione papale nei loro confronti, mostrerà il fallimento della politica familiare dei Carafa, suggerendo ai pontefici successivi una maggiore ponderatezza nell'attribuzione di cariche importanti ai propri parenti.

Ma volendo lasciare da parte riflessioni prettamente legate alla politica complessiva di Paolo IV e dei suoi nipoti, la questione che si vuole porre è se sia davvero possibile considerare la decisione del 1558 come il momento di più profonda crisi sofferta dall'Uditorato di Camera. Infatti, in riferimento a questo, il vuoto normativo riscontrato nei pontificati centrali del secolo, appare indicativo di una certa stabilità dell'organo giudiziario, ma anche di un suo progressivo esautoramento a favore della crescita esponenziale – già analizzata – del Governatore. La scelta paolina invece, piuttosto che segnare la parola fine, sembrerebbe in realtà denotarne piuttosto una trasformazione.

Un dato da considerare, sotto questo punto di vista, è l'attribuzione al cardinal Carafa della facoltà di spedire i documenti sotto proprio sigillo:

[...] ordinò che tutte le cose che si facevano sotto il nome di detto Cardinale Reggente fossero sigillate col suo sigillo, et non come si soleva fare in modo di quello del Camerlengo quando vi era l'Auditor della Camera; il che portò di danno al Camerlengo di 1.500 scudi per li quali diedero ricompensa al Camerlengo di scudi 1.200 su Monti di Roma; Et essendosi fatto il detto sigillo, et mostrato al Papa con le lettere intorno che dicevano Alphonsus Carrafa S.R.E. Cardinalis Camerae Apostolicae Regens, il Papa lo fece correggere in questo modo. Alphonsus Carrafa Cardinalis Neapolitanus S.R.E. et Camerae Apostolicae Regens.⁸⁵

Tale passaggio è al centro della stessa analisi storiografica che, nello specifico di altri organi camerali, vide proprio nell'ottenimento di tale prerogativa il momento dell'acquisizione ufficiale di una vera e propria autonomia rispetto al consesso clericale.⁸⁶

Un'indicazione ulteriore che potrebbe far inclinare il giudizio verso una trasformazione dell'ufficio dell'Uditorato piuttosto che sulla sua soppressione, è il riscontro di una certa continuità nella tenuta degli uffici notarili, i quali sembrano non subire diminuzioni o alterazioni proprio in quel ristretto torno di anni, ma addirittura un raddoppiamento, come si vedrà più avanti.⁸⁷

⁸⁵ ASV, *Fondo Pio*, 29, cc. 190v-191r.

⁸⁶ Cfr. M.G. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 64-66.

⁸⁷ Cfr. ASR, *Notai dell'Auditor Camerae*, Inventario n. 11.

Nonostante questo, si dovrebbe fare anche un'opposta considerazione. Nel dettato normativo successivo e nel ricordo del diarista, appare infatti chiara la terminologia utilizzata. Non si parla più di Uditore bensì di Reggente della Camera, e questo mostra la forte intenzionalità del pontefice nel sopprimere il precedente ufficio. Tra l'altro nello stesso provvedimento concistoriale Paolo IV trasformava anche il Vicariato di Roma, affidandone la titolarità non più ad un semplice prelato ma ad un cardinale, senza tuttavia modificarne il nome.⁸⁸

Soppressione o trasformazione? Il 1558 potrebbe apparire come un effettivo punto d'approdo ma allo stesso tempo anche di ripartenza del Tribunale. Da un lato sembra denotarne una presunta crisi, che negli anni precedenti ne aveva caratterizzato la perdita di funzioni, ma dall'altro ne auspica anche quel rinnovamento che verrà decisamente ripreso dal pontefice successivo. Quella di Paolo IV sarebbe quindi da interpretarsi come una temporanea soppressione in grado di permettere, in seguito, l'elaborazione di un nuovo assetto del Tribunale.

Ma si può davvero parlare di crisi dell'istituzione, se tra coloro che in quegli anni tennero l'ufficio troviamo una personalità di spicco, in campo giuridico, come mons. Pietro Paolo Parisio? La sua successiva elevazione al cardinalato ne denota ancora una volta il forte peso esercitato all'interno della Curia romana.⁸⁹

Di origine cosentina, il Parisio, dopo essersi addottorato in entrambi i diritti, ricoprì la cattedra universitaria a Padova e Bologna. Avendo egli abbracciato la carriera ecclesiastica, grazie alla sua intelligenza giuridica poté rapidamente percorrere una brillante carriera presso la curia fino ad ascendere all'Uditorato di Camera agli inizi del pontificato di Paolo III. Nel 1539 lasciò l'incarico per l'ottenimento della porpora cardinalizia e in seguito all'alta autorità raggiunta venne inviato a Trento con il compito di presiedere il Concilio appena indetto dal pontefice. Rientrato a Roma, nel 1545 vi aveva terminato la propria esistenza lasciando una vasta mole di scritti giuridici.⁹⁰

⁸⁸ ASV, *Fondo Pio*, 29, c. 191r.

⁸⁹ Del resto Giampiero Carocci, negli anni Settanta del secolo scorso, metteva in evidenza la crescita esponenziale delle somme da sborsarsi per l'acquisizione di uffici curiali. In tale considerazione, una tra le spese più elevate risultava essere proprio quella per l'Uditorato di Camera, in quanto, sottolineava lo studioso, già ben connotata, alla metà del '500 dal carattere di passaggio obbligato verso il cardinalato. Cfr. G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del XVI secolo*, cit., pp. 33-37.

⁹⁰ Sul Parisio cfr. N. Del Re, *Pier Paolo Parisio, giurista e cardinale (1473-1545)*, Herder, Roma, 1970.

La vicenda esistenziale del Parisio rappresentò per quegli anni, del resto, un classico paradigma, secondo il quale, l'ecclesiastico addottoratosi in *utroque iure*, potesse giungere a ricoprire l'incarico di A.C. e successivamente vestire la porpora cardinalizia. Anche Giambattista Cicala⁹¹, infatti, avviatosi giovanissimo alla carriera ecclesiastica e laureatosi nei due diritti, giunse presso la curia romana, dove nel 1539 ottenne da Paolo III l'Uditorato di Camera. Contemporaneamente egli ricoprì anche la funzione di referendario dell'una e dell'altra Segnatura (unione di cariche, questa, che con Pio IV sarà destinata ad avere una lunga storia). Dopo la nomina a vescovo di Albenga nel 1543, si recò anch'egli al Concilio di Trento, dove svolse un ruolo di primo piano, e con il pontificato successivo, nel 1551, vide i suoi sforzi e la propria politica coronati dalla porpora cardinalizia.

Francesco Alberici di Recanati, nominato Uditore da Giulio III nello stesso 1551 era decisamente avviato sulla stessa strada, se ancora una volta – come era accaduto per il Menzi agli inizi del secolo – non fosse intervenuta la morte a troncarne le aspirazioni.

Come si può riscontrare, dall'età innocenziana, solo due Uditori di Camera non giunsero al cardinalato, ed entrambi per l'improvvisa fine della loro esistenza terrena. Questa valutazione permette di evidenziare due aspetti: da un lato, sin dalle sue origini, l'A.C. pareva di fatto essere asceso ai più alti vertici curiali, fra quegli uffici concessi ai prelati, ed in definitiva la sua carica era già dagli inizi del XVI secolo viatico garantito verso la porpora cardinalizia; dall'altro, anche negli anni in cui non si susseguirono interventi normativi e vi fu una rapida ascesa del Tribunale del Governatore, quello dell'A.C. non sembrò di fatto mostrare segni di una presunta crisi, come la soppressione paolina porterebbe a considerare. Anzi, fu proprio in quegli anni che la sua titolarità passò nelle mani di due prelati di indubbia capacità giuridica, come il Parisio e il Cicala. D'altronde ciò dovette creare problemi anche allo stesso papa Carafa, poiché fu solo in seguito alla sopravvenuta morte dell'Alberici che poté operare la soppressione e trasformazione dell'ufficio.

Dopo il '58, e con gli anni del pontificato di Pio IV, si entra in una fase di restaurazione e di ripristino delle ampie prerogative da sempre godute dall'*Auditor Camerae*, e con la chiusura del Tridentino e la nuova, necessaria riorganizzazione della società cattolica, si determinerà quella crescita di competenze e giurisdizioni, tale da permettere al Tribunale di ricoprire un ruolo sempre più importante tra gli organismi giudiziari ordinari del papa. Contemporaneamente avvenne però anche una profonda riforma curiale, e sotto questo punto

⁹¹ Cfr. G. Fragnito, *Cicala, Giambattista* in DBI, vol. 25 (1981), pp. 304-309.

di vista i primi anni Sessanta del Cinquecento rappresentarono uno snodo temporale di capitale importanza.

6. La riforma curiale e il Tribunale nel pontificato di Pio IV

Quando nel novembre del 1564 il pontefice Pio IV emanava la costituzione *Cum inter coeteras*, sulla riforma del Tribunale della Camera apostolica, egli poneva termine ad un vasto progetto di ristrutturazione dell'intera curia romana, capace di caratterizzare tutto il suo pontificato ed in particolare il biennio 1561-62.

Il punto di partenza di tale disegno è rappresentato dalla *Romanus Pontifex* del 1561, mediante la quale il papa procedette alla soppressione dell'ufficio di Reggente della Camera e alla restituzione al cardinal Camerlengo e agli altri ufficiali camerale delle loro facoltà e giurisdizioni. I provvedimenti precedenti avevano in realtà già interessato alcuni nodi importanti legati al governo temporale, come l'attribuzione al Governatore di Roma della facoltà di procedere contro i mercanti e i cambia valori presenti in città, la conferma della giurisdizione civile e criminale delle curie di Ripa e Ripetta, la riattribuzione al cardinale camerlengo della facoltà di conoscere qualsiasi causa di interesse camerale. Ma ciò che caratterizzò il primo anno del pontificato furono soprattutto le misure intraprese circa il potere universale e spirituale della Chiesa di Roma. Assieme alla moderazione dei precedenti decreti paolini, che avevano reso invisibile l'operato del predecessore, Pio IV diresse la sua principale attenzione a regolare i costumi della gerarchia ecclesiastica – richiamando tra l'altro i vescovi alla residenza nelle diocesi a loro affidate – che culminerà poi, alla fine del 1560, nell'indizione della terza e definitiva fase del concilio Tridentino.⁹²

L'anno successivo decise di riprendere in mano la situazione abbastanza complicata dell'amministrazione curiale romana, completando in parte ciò che aveva iniziato con la già accennata riattribuzione di alcune importanti facoltà al camerlengo, venute meno a favore della carica paolina del Reggente di Camera. Il 14 aprile 1561 il pontefice procedeva quindi alla soppressione di quest'ultima funzione, ricordando come *Alphonsus cardinalis officium regentatus huiusmodi, quod obtinet hodie, in manibus nostris sponte et libere resignaverit.*⁹³

⁹² Sulla residenza vescovile Cfr. *De salute gregis*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 7, pp. 55-58; sull'indizione della terza fase del Tridentino e sulle disposizioni successive per i vescovi che parteciparono all'assemblea, cfr. *Ad Ecclesiam regimen*, Ivi, pp. 90-92; *Sicut ea*, Ivi, pp. 92-93.

⁹³ *Romanus Pontifex*, Ivi, p. 124.

Poiché tale ufficio aveva generato, all'interno della curia e tra i magistrati, numerose discordie e liti, procurando notevole pregiudizio e danno all'intera Camera Apostolica, il pontefice proseguì nel suo obiettivo, manifestando chiaramente di voler ripristinare il precedente Uditorato. Questo provvedimento appariva di fatto come il primo passo verso una più profonda riforma, che prendendo le mosse dalla degenerazione curiale provocata dalla carica del Reggente e stigmatizzando in esso il principale capro espiatorio, doveva condurre negli anni successivi ad un riassetto globale delle magistrature cittadine. Un disegno questo profondamente intrecciato anche alla riforma dei costumi del clero⁹⁴, all'applicazione dei decreti conclusivi del Tridentino, e ad una complessiva ristrutturazione dell'ormai vasto potere inquisitoriale.

In consonanza con l'intenzione già espressa nella *Romanus Pontifex*, Pio IV, già dal 1 maggio del medesimo anno, con la *Ad eximiae devotionis*⁹⁵, procedette quindi con la nomina del nuovo Uditore, monsignor Flavio Orsini, vescovo di Murano, facendo subito cadere qualsiasi possibilità di conflittualità fra cardinali, e sottolineando quindi la matrice soppressiva della decisione di Paolo IV.

La bolla pontificia coglieva l'occasione della nomina per ridefinire, dopo gli inizi del secolo, quelli che erano gli spazi e le funzioni ricoperte dal Tribunale. I primi paragrafi richiamavano ancora una volta le vicende paoline; successivamente, *post longam super hoc habitam discussionem et maturam deliberationem*, il pontefice procedeva con la designazione vera e propria. Importante da considerare è come, a differenza delle precedenti nomine, venisse sottolineato espressamente il nominato in qualità di *utriusque iuris doctor et in utraque signatura nostrae referendarius*.

Appare, questo, un passaggio fondamentale, poiché, pur sottostando di fatto le qualità e competenze giuridiche alla base della nomina anche nei decenni precedenti, sembra che solo ora vengano espressamente sottolineate. Osservazione che permette di cogliere quindi la piena solidità di quella profonda metamorfosi avvenuta lungo il corso della prima metà e degli anni centrali del Cinquecento, per la quale non ci si trova più di fronte a personaggi dotati di una valida esperienza politica e diplomatica, come il Cesarini (metà sec. XV) e il Ghinucci (inizio sec. XVI) – per quanto addottorati nella conoscenza del diritto – ma a figure

⁹⁴ Non a caso due giorni dopo la soppressione del regentato di Camera, Pio IV decideva di affidare agli inquisitori contro l'eretica pravità, la facoltà di procedere contro i sacerdoti che "sollecitavano" le penitenti nell'atto confessionale, con la bolla *Cum sicut nuper*, Ivi, pp. 126-127.

⁹⁵ *Ad eximiae devotionis*, Ivi, pp. 128-134.

fondamentalmente provenienti dal mondo giuridico dei due diritti, comune o civile e canonico, e come tali già esercitanti in qualità di referendari nell'alto Tribunale della Segnatura. Questa particolarità, già riscontrata nelle esperienze del Parisio e del Cicala, e ora istituzionalizzata, rimarrà costante e nelle nomine successive, negli editti e bandi emanati dall'Uditore, troveremo sempre l'indicazione della sua appartenenza giuridica e al ruolo di referendario.

Tornando alla *Ad eximiae devotionis*, nel procedere dei paragrafi vengono riassunte anche tutte le competenze attribuite in precedenza, assieme all'importante e diretto collegamento dell'Orsini al suo predecessore Alberici: sono così richiamate le facoltà di nominare luogotenenti, di procedere, con privativa, nelle cause di obbligazione camerale, di promulgare censure ecclesiastiche e di muovere contro singole persone, laiche o ecclesiastiche, nelle cause spirituali e mondane. Viene inoltre riconosciuto all'A.C. il potere di procedere contro cardinali e loro familiari, ufficiali di Curia, notai del proprio Tribunale, nonché mercanti e tutti coloro che riscuotono frutti annui sopra redditi e proventi ecclesiastici a loro assegnati. Addirittura le competenze si estenderebbero, in linea teorica, persino nei confronti di imperatori, re e principi.⁹⁶

Di fronte a tale enormità di competenze e giurisdizioni, richiamate anche in materia criminale – con la possibilità di procedere *tam in Urbe et Curiae prefatis, tam extra eas*, contro ogni persona, rivestita di qualsiasi dignità, episcopale o addirittura superiore – e considerando la contemporanea crescita del potere e della dignità papale, sembra certamente incongruo tale riconoscimento, che potrebbe infine indirizzarsi anche a detrimento del pontefice stesso. A questo proposito si era già espresso Guglielmo Felici, nella sua opera sulla R.C.A. Lo studioso, riferendosi a questa bolla, affermava come:

[...] si osserva in maniera palese il sommo limite a cui tali funzioni si estendono, essendo sottoposta ad esse qualsiasi persona, anche se rivestita di qualunque dignità civile ed ecclesiastica «cuiuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis, etiam pontificalis, condicionis vel praeminentiae existentes...», non escluso quindi lo stesso pontefice qualora s'interpretassero alla lettera le riferite parole della costituzione. Ma, dato che «suprema sedes a nemini iudicatur» l'espressione della costituzione deve evidentemente interpretarsi pel senso che non sono esclusi dalla giurisdizione dell'A.C. quei Cardinali

⁹⁶ Cfr. ASV, *Misc. Arm.* IV, 32. In tale raccolta vi si trovano le lettere di nomina degli Uditori di Camera con l'attribuzione delle loro facoltà, da Leone X a Pio V.

che, come legati, rappresentano direttamente la persona del Papa, godevano di una autorità pontificia.⁹⁷

Pur rimanendo valide tali affermazioni, sembra tuttavia un poco forzato introdurre la teorica competenza contro la stessa dignità pontificia, che in realtà il papa si guardò bene dall'inserire specificamente nella bolla, al paragrafo 11 (quello che invece sembra aver letto il Felici stesso, e cioè quel *etiam pontificalis*). Inoltre, come si vedrà nella seconda parte della tesi, la stessa giurisdizione contro i cardinali legati nella pratica apparve fortemente limitata.

Tornando alla nomina Piana, ancora una volta viene riconosciuta al Tribunale la facoltà di ricevere e giudicare in appello sentenze definitive o interlocutorie emanate da altri organi giudiziari, sia presenti nella città di Roma che nelle diverse province dello Stato. In realtà, nel contesto romano, la normativa limitava tale potere, di fatto, alle sole sentenze emesse dalle curie del Maresciallo e da quella di recente istituzione di Borgo. La procedura richiamava poi quella già prevista da Innocenzo VIII, secondo la necessità di una giustizia lineare e spedita, da muoversi sia in via accusatoria che *per viam inquisitionis aut ex officio*.

Molto importante, come già accennato, è poi il paragrafo 11, nel quale, oltre alla facoltà di procedere nel criminale verso qualsiasi persona, tanto nella città di Roma e nella Curia, quanto al di fuori di essa, vengono dettate prerogative del Tribunale dirette non solo contro gli ufficiali della Sede apostolica e i curiali, bensì anche nei confronti di tutte quelle dignità che presso i tribunali ordinari godevano di esenzione. Questo porterà l'A.C. ad indirizzare le proprie conoscenze anche verso quelle cause coinvolgenti il clero regolare e gli ordini esenti.

Nei paragrafi conclusivi vengono infine ricordate dal pontefice alcune facoltà inerenti l'esecuzione delle lettere apostoliche, la spedizione di monitori e citazioni, la promulgazione di censure e le procedure contro l'esecuzione delle cause testamentarie.

In generale la *Ad eximiae devotionis* non appare altro che una classica lettera di nomina, che confermava quelle che erano sempre state le prerogative riconosciute al Tribunale almeno dalla fine del Quattrocento. Tale semplice cenno non era però sufficiente, poiché i tempi erano cambiati e anche gli assetti curiali e amministrativi procedevano in costante simbiosi con le necessità politiche di un papato sempre più connotato da uno sviluppo accentrato delle proprie strutture temporali.

⁹⁷ G. Felici, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., p. 37.

Dopo aver richiamato la giurisdizione del Senatore e dei collaterali di Campidoglio⁹⁸, e affrontato alcuni nodi problematici legati agli *inquisitorum haereticae pravitatis*⁹⁹, ecco allora il pontefice mettere mano ad una complessiva riforma degli organi curiali, che coinvolgerà direttamente anche il nostro Tribunale.

Tra la fine del 1561 e la prima metà del 1562 vennero infatti promulgate misure di riforma sul Tribunale della Rota (*In throno iustitiae* – 27 dicembre 1561), della Penitenzieria apostolica (*In sublimi* – 4 maggio 1562), degli uffici dei correttori della Cancelleria apostolica (*Universi gregis* – 27 maggio), della Reverenda Camera apostolica¹⁰⁰ (*Romanus Pontifex Christi vicarius* – 27 maggio), del tribunale dell’A.C. (*Inter multiplices* – 2 giugno), dei tribunali ordinari e di altri giudici della curia romana (*Cum ab ipso* – 30 giugno), e dei referendari della Segnatura di Giustizia (*Cum nuper nos* – 1 luglio).¹⁰¹

All’interno di questo vasto progetto, assume un’importanza particolare la riforma dell’*Auditor Camerae*, promulgata alcuni giorni dopo la prima sistemazione del collegio camerale. Infatti, i provvedimenti che si sono analizzati finora muovevano le loro premesse o da contingenze legate alla nomina del titolare dell’ufficio oppure da alcune limitazioni e definizioni, collocate all’interno di una considerazione giudiziaria generale. La bolla di Pio IV rappresenta pertanto la prima riforma del Tribunale nella sua storia normativa fin qui analizzata. Occorrerà quindi porre una particolare attenzione sui singoli capitoli della *Inter multiplices pastoralis* del 2 giugno 1562.¹⁰²

Dopo il breve proemio, in cui vengono enunciati i principi fondamentali della “buona giustizia”, emergono le motivazioni che hanno indotto il necessario intervento di riforma, del resto sempre legate al tentativo di rendere l’esercizio giudiziario equo e privo di abusi. Viene poi espressamente sottolineata l’importanza del Tribunale in questione, ricordando che non solo si tratta di un giudice ordinario della Curia romana, *sed in tota temporalis iurisdictione nostra ac universi christiani orbis provinciis et regnis, ex indulto diversorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, in civilibus et criminalibus iurisdictionem exercet*.¹⁰³

⁹⁸ Cfr. *Dilectos filios*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 7, pp. 134-136.

⁹⁹ Il riferimento è alle bolle *Pastoralis officii cura* (27 agosto 1561), Ivi pp.138-139 e *Cum sicut* (1 novembre 1561), Ivi pp. 146-147.

¹⁰⁰ Ivi, pp. 203-207. Questa riforma è importante perché rappresenta la prima parte di quella che sarà poi conclusa con la *Cum inter coeteras* del 1564, ed introdurrà il principio di rotazione annuale negli affari affidati ai chierici.

¹⁰¹ *Romanus Pontifex*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 8, pp. 155-158; *Inter multiplices*, Ivi, pp. 193-198; *Cum ab ipso*, Ivi, pp. 200-207; *Cum nuper nos*, Ivi, pp. 214-226.

¹⁰² *Inter multiplices pastoralis*, Ivi, pp. 207-210.

¹⁰³ Ivi, p. 207.

Quindi, proprio perchè l'Uditore gode di una tale ampia giurisdizione, è necessario, che nei casi cumulativi, si mantenga entro i propri confini, affinchè non si generino conflittualità con le competenze e gli spazi di altri giudici, governatori e rettori.

Dopo aver consultato mons. Orsini, titolare dell'ufficio, e la collegialità dei cardinali, il pontefice stabilisce quindi nuovi capitoli per il funzionamento del Tribunale, dei suoi giudici e dei suoi notai.

In primo luogo vengono affermate alcune clausole procedurali relative alle spedizioni di lettere e citazioni, o a contesti speciali, come ad esempio il divieto di pronunciare monitori speciali relativi a cause profane, provenienti dai territori posti entro le 40 miglia del distretto cittadino romano, se il valore di queste non superi la somma di 100 fiorini, oppure quello di ricevere e ammettere appelli se non sotto espressa clausola. Mentre nei monitori generali l'Uditore può riservarsi la facoltà di assolvere coloro che incorrono nelle censure in essi contenute non deve invece decidere nulla circa il sequestro di beni, a meno che non concordi con la forma stabilita dalle procedure rotali.

Una limitazione legata alla decisione papale è riscontrabile nell'invio di mandati di comparizione contro i vescovi o persone di dignità superiore; questa facoltà infatti deve essere delegata di volta in volta dalla diretta commissione papale.

Successivamente vengono poste alcune clausole relative all'esame dei presunti colpevoli e dei testimoni, soprattutto sottolineando la necessaria presenza del giudice e non del solo procuratore fiscale, e che tali interrogatori avvengano entro tre giorni dalla ritenzione in carcere del reo, a meno che la natura del reato non permetta il contrario.

Nelle cause civili, inoltre, il Tribunale si deve differenziare nel procedere contro mercanti e creditori, che si siano macchiati del reato di usura, poichè in tal caso si sarebbe dovuto generare un procedimento separato da quello civile.

Dopo aver regolato quindi le norme sulla tenuta degli inventari dei beni sequestrati agli inquisiti e in relazione al percepimento delle sportule da parte dei giudici e notai, la bolla giunge ad enucleare una serie di precetti circa la tenuta degli stessi uffici notarili, prescrivendo come i titolari non dovessero redigere decreti di loro spontanea volontà senza ricorrere al giudice, sotto pena di falsità e privazione dell'ufficio; che tali uffici non siano poi affidati a persone non riconosciute dall'approvazione dello stesso Uditore titolare, e quindi non semplicemente dei singoli giudici.

Interessante, anche a livello generale di procedura, annotare come al paragrafo 28, venisse prescritto all'Uditore, nelle cause criminali, la consegna, al presunto reo, della copia degli indizi raccolti contro di lui, prima che fosse sottoposto alla tortura, *et pendente termino ad faciendas defensione, detur commoditas carceratis libere loquendi cum eorum advocatis et procuratoribus*.

Tale assioma sembra quasi inclinare il giudizio verso un'interpretazione favorevole all'esistenza, nelle procedure *in criminalibus* di antico regime, di una qualche forma embrionale di "garantismo giuridico". In realtà questa viene resa alquanto precaria dalla annotazione successiva - assai frequente nella normativa - *nisi tamen qualitas causae aliud necessario suadeat*. Che cosa poi denotasse la particolare natura della causa, generante la deroga da tale precetto garantista, la costituzione ritiene opportuno non specificarlo.

Ma tornando alla considerazione normativa, appare chiaro come il centro del provvedimento pontificio si condensi nel decreto presente al paragrafo 30. Infatti, al fine di limitare tutte quelle controversie tra organismi curiali, viene qui riconosciuta la facoltà privata al Tribunale dell'A.C. nei contenziosi di natura camerale, assieme ad una maggiore definizione delle competenze e giurisdizioni del Tribunale, soprattutto circa le cause commissariate - ad esempio in relazione alle citazioni da inviarsi a vescovi ed ecclesiastici - e nell'ambito di quelle *in forma Camerae*. In questo caso la normativa si richiamava ad un interesse razionalizzatore collegabile più alle strutture e prerogative della Camera apostolica che non al Tribunale in sé.

L'elemento più innovativo sembrò essere del resto quello procedurale, che, pur ponendo le premesse in questo provvedimento, verrà delineato con maggiore razionalità e generalità nella *Cum ab ipso* il 30 giugno 1562.¹⁰⁴

La normativa contenuta in quest'ultima bolla si richiamava al complesso dei tribunali romani, e avrebbe rappresentato - assieme anche alla successiva riforma di Pio V - la base, per quegli anni, di tutto il governo giudiziario romano.

Prima di definire i singoli decreti, veniva qui ricordato l'essenziale lavoro di una congregazione cardinalizia, ampliata da ufficiali e magistrati; un modello, questo, già riscontrabile sotto il pontificato di Giulio II e che troverà costante diffusione nei secoli XVII e XVIII.

¹⁰⁴ *Cum ab ipso*, Ivi, pp. 214-224.

La bolla, articolata in ben 80 decreti, si proponeva di affrontare, nella prima parte, lo spinoso problema delle sportule – dal quale nascevano gli abusi più diffusi, a detrimento dei cittadini stessi, soprattutto quelli più poveri¹⁰⁵ – e in una seconda parte quello relativo alla cura e gestione delle carceri e dei carcerati; veniva riconfermata la delegazione di visita alle carceri, presieduta settimanalmente dal Governatore e dagli avvocati e procuratori del Fisco e dei poveri, nonché da un delegato della Confraternita della Carità; a questa visita ordinaria doveva però affiancarsene una “straordinaria”, con cadenza mensile, ad opera dello stesso Governatore, affinché i carcerati non venissero indebitamente oppressi dai custodi.¹⁰⁶ La cura delle carceri, la deputazione di medici per i corpi e di confessori per le anime, era una funzione alla quale doveva sovrintendere la Confraternita della Carità, ad eccezione di coloro che erano condannati alla pena dell’ultimo supplizio, della cura dei quali si occupava la Confraternita di San Giovanni della Misericordia.¹⁰⁷

La bolla proseguiva con l’enunciazione di decreti riguardanti il modo di operare dei diversi organismi cittadini, nel tentativo di uniformarne il più possibile le procedure. Nessun giudice - recita il paragrafo 18 - deve procedere nelle cause criminali o emettere sentenze, senza aver doverosamente citato in tutti gli atti il Fisco, e questo decreto deve essere valido anche per i giudici di Borgo, della Curia Savelli e di quelli di Ripa e Ripetta. Inoltre i giudici stessi devono mostrare la loro piena imparzialità senza cedere quindi in troppa familiarità con avvocati, procuratori e notai, anche della medesima curia.¹⁰⁸

Dopo aver delineato alcune norme sui tribunali del Maresciallo e di Borgo, con il paragrafo 22 viene imposto ai giudici, alla fine del proprio mandato, di rimettere il loro operato in sindacato, presso i tribunali del Governatore e dell’*Auditor Camerae*. Questo

¹⁰⁵ Ivi, §§ 3-14, pp. 215-216.

¹⁰⁶ “*Gubernator semel in mense, una cum pauperum ac fisci advocatis et procuratoribus ac deputato a societate Caritatis, ultra visitationem ordinarie semel in hebdomada fieri solitam, visitet carceres, tam secretos quam publicos, per se ipsum, ne carcerati indebite a custodibus carcerum opprimantur*” (Ivi, p. 216).

¹⁰⁷ Nel 1488 venne fondata a Roma, da alcuni fiorentini, la Congregazione di San Giovanni Decollato, detta anche della Misericordia, con il compito di assistere i condannati a morte. Sulle confraternite laicali in età moderna cfr. C. F. Black, *Le confraternite italiane del Cinquecento*, Rizzoli, Milano, 1992; V. Paglia, *La Pietà dei Carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVII*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1980; Id, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell’età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1982; R. Rusconi, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli in “Storia d’Italia”, Annali, 9, (1986), pp. 471-506; L. Fiorani, *L’esperienza religiosa nelle confraternite romane tra Cinque e Seicento*, in “Ricerche per la storia religiosa di Roma”, V, 1984, pp. 160-183; G. Angelozzi, *Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana tra medioevo ed età moderna*, Morcellaria, Brescia, 1978.

¹⁰⁸ *Cum ab ipso in Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 8, §§ 18-19, p. 216.

permette così di denotare ancora una volta l'alto grado a cui erano ormai ascesi i due tribunali prelatizi.¹⁰⁹

D'altronde la necessità di razionalizzare le giurisdizioni e competenze delle curie ordinarie minori, rispetto a quella del Governatore e dell'*Auditor Camerae*, caratterizzava il fulcro della riforma; venivano infatti delineate in seguito le facoltà e gli spazi dei tribunali di Borgo e dei conservatori del Campidoglio, proprio al fine di eliminare quel sovraffollamento giurisdizionale che caratterizzò costantemente la giustizia romana in antico regime.

L'altro aspetto importante di questa riforma dei tribunali operata da Pio IV è la definizione di alcune figure centrali nell'amministrazione della giustizia. Dal paragrafo 36 al 39 vengono affrontate le competenze e caratteristiche di uffici quali quello dell'avvocato e del procuratore dei poveri, dell'avvocato e procuratore del Fisco.¹¹⁰ L'Avvocato e il Procuratore dei poveri dovevano principalmente evitare che i carcerati più indigenti venissero eccessivamente gravati, sia dai giudici dei tribunali, sia dai custodi delle carceri, e nell'assistere il Governatore durante la visita erano chiamati ad informarsi scrupolosamente sulle condizioni dei carcerati. Se in tale contesto avessero riscontrato negligenze ed abusi veniva loro attribuita la facoltà di provvedere alle relative denunce. Tuttavia essi dovevano anche astenersi dal fomentare a loro volta estorsioni e abusi a danno dei poveri, né da essi dovevano ricevere qualsivoglia diritto o bene. L'avvocato del Fisco aveva invece il compito d'intervenire in tutte quelle cause in cui si fossero riscontrati interessi fiscali, cioè lesivi delle prerogative dello Stato, e in quelle promosse dal Procuratore generale del Fisco, il quale possedeva l'ampia facoltà di indagare personalmente senza eventuali patrocinatori, al fine di riferire in seguito le proprie indagini e promuovere l'apertura di una istruttoria. A tali decreti seguivano poi quelli relativi alla spedizione degli atti, alla tenuta degli uffici notarili e alla giurisdizione dei giudici di Tor di Nona.

Nel complesso, la *Cum ab ipso* appare quindi come una riforma estremamente vasta, capace di definire i punti vitali dell'intera macchina giudiziaria nel suo procedere. Non a caso essa sarà alla base delle successive riforme clementine e paoline e detterà a lungo la propria influenza. Si è visto come i nodi fondamentali della bolla appaiano concentrarsi, oltre che sulla regolamentazione procedurale, sull'eliminazione degli abusi derivanti dalla ricezione

¹⁰⁹ Il paragrafo 23, nella precisione, rinvia per il sindacato, i giudici di Borgo, corte Savelli e Tor di Nona ai rispettivi tribunali del governatore e dell'*Auditor Camerae*, mentre per le curie direttamente collegate all'organo camerale, come quelle di Ripa e Ripetta, il sindacato spettava al chierico presidente di Ripa (Ivi, p. 217).

¹¹⁰ Ivi, §§ 36-39, pp. 218-219.

delle sportule, nella tenuta delle carceri e nella semplificazione giurisdizionale, legata, quest'ultima, soprattutto all'affollarsi delle curie ordinarie minori.

Eppure, soprattutto nel campo dell'amministrazione giudiziaria, lo scenario rimase sensibilmente mobile e arbitrario. Tale incertezza normativa sarà del resto evidenziata già durante il pontificato del successore, Pio V Ghislieri, che formatosi alla rigida scuola del Carafa, accanto ad una linea di recrudescenza inquisitoriale, affiancherà ancora una volta una serie di riforme, centrali per la giustizia romana.¹¹¹

Già dal 1563, da Trento, si erano imposte nuove linee, strettamente connesse con l'esigenza disciplinare della società. La politica controriformistica piegherà spesso il canale giudiziario alle proprie finalità e la deroga dalle norme tenderà a rappresentare la regola e non l'eccezione. Il divario fra normativa e teoria da un lato, ed effettiva pratica giudiziaria dall'altro, tra la percezione della norma e la sua concreta applicazione, connoterà profondamente l'intero panorama della giustizia.

¹¹¹ Il riferimento è ai provvedimenti relativi all'A.C. al Vicario di Roma, alla visita delle carceri, che si avrà modo di analizzare nel successivo capitolo. Cfr. *Bullarum Taurinens*, vol 7, pp. 422- 973.

CAPITOLO SECONDO

Tra apogeo e riforme

Questo dirò bene, che nelle cose criminali, sebbene nelle genti povere si vede una rigorosa e presta giustizia, nelle persone ricche, e che han modo di spendere, par che si proceda così male, che non credo possa quasi esser peggio; però che con autorità pubblica ed ordini delli pontefici si acconciano con quantità di danari, maggiore o minore secondo la qualità dei casi, tutti li delitti benchè enormi che seguono in Roma e nello Stato Ecclesiastico, purchè non siano capitali; e queste che si chiamano composizioni, si pongono in conto d'entrate ordinarie; la qual cosa in vero m'è parsa la più strana che si possa vedere od udire in casi simili.

Alvise Mocenigo, *Relazione di Roma letta al Senato veneto (1560)*¹

1. Il problema dei tribunali alla fine del Cinquecento

Di ritorno dall'ambasceria romana, Alvise Mocenigo poteva esprimere un suo complessivo giudizio sulla corte papale all'altezza del 1560, pronunciato almeno un anno più tardi dinanzi al Doge di Venezia, Girolamo Priuli.²

Dopo un rapido esordio sulla doppia natura, spirituale e temporale, del pontefice, egli procedeva con l'analisi separata dei due aspetti, senza tralasciare, circa l'amministrazione territoriale, di soffermarsi sulla situazione giudiziaria. Ciò che appariva ad un visitatore

¹ *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, 1839-1863, voll. 15 (in 3 serie e un appendice) a cura di E. Alberi, Firenze, 1857, serie II, tomo IV, vol. X, pp. 30-31. La pubblicazione rappresenta tuttora uno strumento fondamentale per la conoscenza non solo della diplomazia veneta del '500 ma anche dell'ampio panorama politico-istituzionale degli Stati europei e dell'impero ottomano. I volumi infatti si dividono in tre serie: la I riguarda le relazioni dagli Stati europei; la II le relazioni dagli Stati italiani; la III dall'impero ottomano. A questa raccolta va accostata, per uno sguardo più ampio dal punto di vista cronologico, quella a cura di N. Barozzi e G. Berchet, *Relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo XVII*, Venezia, Tip. Naratovich 1856-78, voll. 10 (in 5 serie), e quella incompiuta di A. Segarizzi, *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Laterza, Roma-Bari, 1912-1916, voll. 3.

² Per un quadro introduttivo sulla tipologia documentaria e genere letterario delle "Relazioni", per una storia della loro pubblicazione dal XVI al XVIII secolo e per un'analisi del loro valore storico cfr. F. Antonibon, *Le relazioni a stampa di ambasciatori veneti*, Regio Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Padova, 1939, vol. I, pp. 11-25.

diplomatico esterno era un coacervo di fori e curie giudiziarie che finivano per provocare incongruenze e storture a discapito di quella “buona giustizia” che Roma doveva garantire, non solo in funzione del proprio Stato territoriale, ma a beneficio dell’intero mondo cattolico.

L’ambasciatore veneto affermava come nel governo di Roma le cause giudiziarie, tanto ecclesiastiche quanto laiche, venissero allora commesse a ben dodici tribunali. Di questi però egli ricordava solo il principale Tribunale della Rota, quello dell’A.C. – ancora sotto il nome di Reggente di Camera – il Tribunale della Camera Apostolica, del Vicario del Papa, del Senatore e del Governo. Le restanti curie giudiziarie venivano gestite da magistrati cittadini, ma risultavano di ben poco conto e comunque su tutte sembrava gravare l’autorità papale, la quale lasciava intatta solo una parvenza di municipalità, estendendo in ogni campo la sua ombra.³

Quello che rimase al centro della valutazione del Mocenigo e del suo stupore, era però la pratica delle composizioni giudiziarie⁴: si trattava di risarcimenti in denaro alla famiglia dell’offeso che sin dall’alto Medioevo, per iniziativa regia, avevano assunto concretamente il compito di sovrapporsi alle vendette personali. Tale sistema comportava il versamento di una percentuale della somma pattuita nelle casse del Fisco, cosa quest’ultima che permetteva al sovrano di ribadire il compito di arbitrario controllo nell’erogazione della giustizia in via del tutto legale.⁵ Che tale fosse un problema ben visibile nella Roma del tempo e producesse una

³ *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., serie II, tomo IV, vol. X, pp. 30-31.

⁴ Nel VI secolo il riscatto della vendetta in seguito all’offerta di una somma in denaro alla famiglia dell’offeso rappresentava già una consuetudine ben diffusa; con l’affermarsi nei secoli successivi delle conversioni regie al cristianesimo, tale consuetudine venne resa obbligatoria, poiché tali re cristiani, non essendo più semplici capi militari, assunsero il compito di tutela e controllo della pace entro il territorio, allontanando così la vendetta privata e il disordine che ne derivava. A partire dall’VIII-IX secolo le composizioni pecuniarie produssero una lunga lista di offese a cui corrispondeva la sanzione pecuniaria; tali elenchi si vennero affermando sull’esempio dei più antichi libri penitenziali, apparsi in Irlanda attorno al VI secolo e compilati ad uso dei confessori. Circa le *compositiones* cfr. G. Alessi, *Il processo penale*, cit., pp. 6-10; A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, V - *Storia del diritto penale*, Utet, Torino 1902 pp. 207-217; T. Sorrentino, *Storia del processo penale. Dall’Ordalia all’Inquisizione*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1999, p. 16-20. Sorrentino, in particolare modo definisce la *compositio* come quella “compensazione stabilita per indurre la parte lesa od i congiunti più prossimi a rinunciare alla vendetta [...] Con essa ha fine la guerra tra offensore ed offeso e cessa qualsiasi altra pretesa punitiva perché l’interesse generale della società consiste, nel mantenimento della pace e meno nella repressione del delitto” (Ivi, p. 18); sui penitenziali ancora valida la voce *Pénitentiels* curata da G. Le Bras, in *Dictionnaire de Théologie catholique*, a cura di A. Vacant, E. Mangenot, E. Amann, tomo XII, Paris 1933, pp. 1160-1179.

⁵ “Il diritto d’esigere la composizione apparteneva [...] primitivamente all’offeso, il che è riconosciuto anche dalla legislazione longobardica. Ma col procedere del tempo e crescere della regia autorità, questa prescrisse che in molti casi cotali somme andassero divise in parti eguali col fisco [...] Senonchè presto si era manifestata la propensione a rivolgere per intero le composizioni a pro del fisco [...] onde, in breve, e principi e Comuni avocarono allo Stato le intere multe, lasciato agli offesi soltanto il diritto al risarcimento” (A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, V - *Storia del diritto penale*, cit., p. 214).

degenerazione della giustizia, viene confermato anche dalle relazioni di ambasciatori successivi, quali Girolamo Soranzo e Paolo Tiepolo.

Il primo, rientrando dalla sua legazione nel 1565, disegnava al Doge un quadro giudiziario quanto mai problematico e arbitrario, dove motore indiscusso di ogni processo sembrava essere il denaro:

Quello che più importa è, che non è ormai più delitto, per atroce che sia, che non si possa componer in denari; di modo che la giustizia ne resta oppressa. Si permette anco che i ministri facciano molte invenzioni contra particolari, e si costuma anco far presentare uno per un caso, e poi si esamina *de vita moribus*, cercandosi indizi e testimoni, tutto a fine di ridur gli uomini a far più grossa composizione di denari.⁶

Nel 1569, al termine della sua prima legazione romana, anche il Tiepolo appariva estremamente severo nei confronti della giustizia romana; egli affermava come in campo giudiziario non fosse esistito un tempo peggiore di quello di Pio IV, “perché quasi tutte le cause criminali con denari si componevano. Dal che nasceva che non era alcuno tanto colpevole, che non potesse sperare d’accomodare con denari i fatti suoi, né alcuno tanto innocente, che non avesse da dubitare, essendo ricco, di qualche disturbo.”⁷ In queste condizioni, la tendenza all’abuso nella procedura e soprattutto alla “cattiva” giustizia, si riverberava inevitabilmente sulla classe meno abbiente, incapace di trovare i mezzi adeguati per giungere a composizioni extragiudiziali, e sulle cui spalle gravava l’infamante e pesante giogo delle pene corporali.⁸

Nella seconda metà del Cinquecento, accanto alla problematica delle composizioni, nella realtà giudiziaria pontificia godeva di una storia di lungo corso – generalmente diffusa nella giustizia di antico regime – anche la pratica delle “pacificazioni”, che soprattutto nell’orizzonte della Controriforma assunse connotati legati al “perdono”⁹. L’importanza di

⁶ *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., serie II, tomo IV, vol. X, pp. 132-133.

⁷ *Ivi*, p. 172.

⁸ “Nel caso della ricomposizione pecuniaria, infatti, il risarcimento contribuisce a placare lo spirito di vendetta privata. [...] Quando, invece, non è possibile ricomporre il litigio perché le violazioni risultano commesse dagli sventurati rappresentanti di una umanità riconoscibile attraverso il marchio che le disastrose origini e condizioni sociali hanno impresso sulle carni e sul carattere, il bersaglio principale della repressione penale è il corpo. Squartato, segnato da deturpanti mutilazioni comminate seguendo la crudeltà dei supplizi pensati in funzione del delitto commesso, delle sue circostanze, delle modalità d’esecuzione [...]” (T. Sorrentino, *Storia del processo penale*, cit., p. 52).

⁹ Per una valutazione d’insieme del fenomeno, nello specifico della città di Bologna, ma da estendersi anche alla realtà più generale dello Stato di antico regime, cfr. O. Niccoli, *Rinuncia, pace, perdono. Ritualità di pacificazione*

valutare la percentuale di tale conclusione extragiudiziale nelle cause portate innanzi ai tribunali romani darebbe una maggiore completezza al quadro giudiziario tracciato dalla recente storiografia. Come ben delineato da Irene Fosi “andare in tribunale significava infatti, anche per i sudditi del papa, come per quelli di altri Stati in antico regime, intraprendere un cammino lungo, incerto e costoso”¹⁰. Ecco allora come buona parte dei processi finissero frequentemente con una pace fra le parti – del resto riconosciuta dagli Statuti romani rinnovati nel 1580 da Gregorio XIII – che riguardava, prevalentemente, cause criminali minori, come percosse, offese verbali e ferimenti; mentre ne rimanevano fuori i cosiddetti *crimina atrociora*, la cui entità richiedeva un’adeguata ed esemplare punizione. La stessa studiosa affermava come le paci si ponessero quale strumento per ridurre concretamente il carico lavorativo dei tribunali, spesso incapaci nel portare avanti le cause, ma al contempo determinassero anche l’attribuzione all’autorità della tradizionale giustizia privata, tanto che “il consenso a far pace diventa, dal tardo Cinquecento, uno strumento controllato dagli organismi giudiziari e dai rappresentanti del potere statale”.¹¹

La diffusione e la pratica delle paci non deve però far perdere di vista la capillare presenza della violenza nella società romana del tardo Cinquecento, di fronte alla quale la risposta giudiziaria apparve spesso pressoché inadeguata. Secondo le ricerche e i dati raccolti dallo studioso Peter Blastenbrei¹², soprattutto per gli ultimi decenni del XVI secolo, il contatto quotidiano dei romani con la violenza e la giustizia corrispondeva in percentuale alla crescita stessa della popolazione e ciò che dovette apparire ai visitatori stranieri era davvero una forte incapacità dei mezzi giudiziari ad attuare adeguate misure repressive - come emerge dalle continue osservazioni degli ambasciatori veneti:

della prima età moderna, in “Studi storici”, 40, 1999, pp.219-261; Id, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*.

¹⁰ I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., p. 33; sulla questione la stessa studiosa richiamava il recente interesse della storiografia nella curatela di *Tribunali, giustizia e società nella Roma di Cinque e Seicento*, cit., p. 11; cfr. anche C. Nubola, *Liberazioni per privilegio*, cit., pp. 235-256.

¹¹ I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., p. 35. In questo complesso contesto dell’esercizio giudiziario un fattore di complicazione era certamente quello relativo ai privilegi di grazia concessi alle confraternite e compagnie di giustizia, in particolare a quella di San Giovanni decollato. Cfr. a riguardo, A. Parisini, *Pratiche extragiudiziali di amministrazione della giustizia: la «liberazione dalla morte» a Faenza tra ‘500 e ‘700*, in “Quaderni storici”, 67, I, 1988, pp.147-168; V. Paglia, *La Pietà dei Carcerati*, op.cit.

¹² Nella seconda metà del Cinquecento – quando la popolazione romana passa dai 75.000 ai 100.000 abitanti – vengono quotidianamente registrati almeno due o tre casi di lesione corporale, fino ad arrivare a quattro sotto Sisto V e cinque o sei in periodi di sede vacante. I dati sono raccolti dalle relazioni dei barbieri conservate, a partire dal 1535, nel fondo del Tribunale criminale del Governatore di Roma presso l’ASR. Cfr. P. Blastenbrei, *Kriminalität in Rom 1560-1585*, Tübingen, Niemeyer, 1995 pp. 57-61; Id, *I romani tra violenza e giustizia nel tardo Cinquecento*, in “Roma Moderna e Contemporanea”, cit., pp. 67-68.

E veramente in nessun altro luogo è tanto necessaria la severità della giustizia quanto nello Stato Ecclesiastico; perché quasi da per tutto quelle genti sono piene di fazioni, e nascono, si può dire, con l'armi in mano: poi la spessa mutazione de'pontefici, e la molteplicità grande de'successori di tanti cardinali e di tanti baroni, fa che si promettono di ottenere grazia dei delitti da loro commessi. E si commettono ancor oggi molti e molti omicidi, e di cattiva natura, non per altro che per la troppa facilità del fuggire con la comodità delle franchigie e de' favori.¹³

Eppure – come già osservato nel capitolo precedente – proprio la seconda metà del Cinquecento appare come il periodo nel quale con maggiore frequenza il potere papale aveva cercato di affrontare problematiche di riforma e razionalizzazione della giustizia e degli organi ad essa preposti. I bandi e i provvedimenti emanati da tali enti invitavano continuamente la popolazione stessa alla collaborazione; la denuncia da parte di medici e barbieri di fronte al rilevamento di ferite e lesioni sospette venne resa obbligatoria e l'omissione perseguibile con severe pene; la possibilità dei principali tribunali romani di aprire procedimenti *ex officio*, e le continue ronde diurne e notturne del corpo degli esecutori e birri dava l'impressione di un'imponente giro di vite contro la criminalità quotidiana. Nonostante tutto le cronache e le relazioni del tempo sono piene di tentativi di sottrazione di prigionieri, di resistenza alle curie, di continue lotte tra giurisdizioni, ed estorsioni, violenze e soprusi operati dagli organi preposti all'ordine pubblico generalmente a danno dei più poveri. Non era insomma solo questione di predisporre gli strumenti repressivi ma anche di disciplinarli, normativizzarli¹⁴; il tentativo di rendere ordinato il reticolato giudiziario da parte dei pontefici si scontrava allora con resistenze e privilegi municipali e baronali che non erano estranei alla società stessa che nei tribunali prestava servizio, e molto spesso tra normativa e prassi concreta veniva a crearsi quella biforcazione nella quale si inseriva la conoscenza e il favore personale, come ad esempio emerge dalla fitta corrispondenza intrattenuta dal vicelegato bolognese Camillo Borghese e suo fratello Orazio, Uditore di Camera, durante il mese di agosto del 1589.¹⁵

¹³ *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, serie II, tomo IV, vol. X, cit. p. 277.

¹⁴ Per un quadro generale sul disciplinamento ed un riferimento bibliografico cfr. G. Alessi, *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in "Storica", 4, 1996, pp. 7-37.

¹⁵ "La causa che'l Sig. Aurelio Barbieri hà col Bolognetti, mi è così a cuore come deve essere per giustizia, et per rispetto di V.S. Ill.ma che me la raccomanda, la quale può restar sicura, che non mancarò di darne quei segni co gli effetti, che son tenuto, et che potrò à beneficio del detto Sig. Aurelio. Che è quanto mi occorre per risposta, E le bacio le mani. Di Bologna li XIX di Agosto 1589; Tengo ordine dall'Ill.mo Sig. Cardinale Montalto mio Signore di non cassare alcuna sicurtà de se presentando, però essendomi in questo legate le mani, non vedo di poter servire V.S. Rev.ma nel particolare del Sig. Riccardo Bargelini, come molto desidero per l'istanza grande

All'interno di questo sistema, certamente poco affidabile, giocava un ruolo fondamentale anche l'intenzione dei romani di sottrarsi attivamente alla cooperazione al fine di difendere la loro vita privata, cioè il loro mondo "regolato da norme per la risoluzione dei conflitti quotidiani ben lontane da quelle che la giustizia pontificia si sforzava invano di imporre."¹⁶ Tuttavia si continuò sulla strada della ricerca di un equilibrio normativo tra i diversi tribunali e di cui si parlerà qui di seguito.

2. Il nuovo assetto post-tridentino:

***l'Auditor Camerae* tra i pontificati di Pio V e Sisto V**

Il Tribunale oggetto di questa indagine, nella seconda metà del XVI secolo, era venuto ad assumere un sempre più vasto rilievo, accentuato dal disegno di riforma operato dal pontefice Pio V, alla luce delle nuove direttive tridentine. Il Ghislieri possedeva un animo maggiormente incline alla religione rispetto al pragmatismo del Medici¹⁷; eppure egli non dimenticò le più complesse problematiche temporali e giudiziarie. La politica complessiva del predecessore aveva percorso due direttive principali, entrambe collegabili al tentativo di rafforzamento politico della Santa Sede. La convocazione e la chiusura del Tridentino si poneva infatti in una prospettiva di rafforzamento del potere universale della Chiesa, permettendo allo stesso tempo una riforma complessiva della Curia romana che avrebbe manifestato i suoi effetti anche nello specifico del contesto temporale. Del resto la simbiosi tra le due potestà rendeva difficile ogni distinzione, problema questo che rimarrà tale anche dopo l'istituzione delle Congregazioni permanenti.

Con Pio V si proseguì su questa strada, con una netta prevalenza dell'aspetto spirituale – come del resto può vedersi da un rapido spoglio della normativa emanata – così che da subito egli rese palese la sua principale intenzione, quella cioè del rafforzamento del Tribunale della Santa Inquisizione: nei primi mesi di pontificato s'impegnò a rimettere nelle mani dei cardinali inquisitori qualsiasi carcerato le cui imputazioni fossero state aggravate dal sospetto

che l'è piaciuta farmene, ben l'assicuro che in tutto quello che dipenderà dall'arbitrio mio non mancarò di gratificar'esso Bargelini per rispetto di V.S. R.ma alla quale per fine bacio le mani. Di Bologna li XXX d'Agosto M.D. L. XXXIX" (ASV, *Carte Borghese*, 67, s.n.).

¹⁶ P. Blastenbrei, *I romani tra violenza e giustizia*, cit., p. 74.

¹⁷ Interessante a proposito la lunga comparazione operata fra i due pontefici dall'ambasciatore veneto Paolo Tiepolo nel 1569. Cfr. *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., serie II, tomo IV, vol. X, pp. 169-182.

di eresia¹⁸; nell'aprile del 1566 tornò a confermare le disposizioni contro gli ebrei emanate da Paolo IV¹⁹ e il mese seguente donò al Sant'Uffizio una sede stabile in Palazzo Pucci, per l'esercizio delle proprie funzioni²⁰; ancora nel dicembre del primo anno il papa dichiarava come qualsiasi sentenza favorevole a tutti i rei imputati nel delitto di eresia – in cui il giudizio fosse stato viziato da disposizioni contrarie allo stile procedurale dell'Inquisizione – dovesse passare necessariamente sotto il vaglio revisorio degli stessi cardinali inquisitori; nel 1569 emanava infine una normativa contro coloro che avessero impedito l'azione inquisitoriale e offeso lo Stato, le cose e le persone afferenti al medesimo ufficio.²¹ In ciò si mostrava la netta volontà di riattivare la cosiddetta “guerra spirituale” che sembrava essersi attenuata negli anni successivi la morte del Carafa.

La necessità di affermare la piena autorità del pontefice non solo in materia universale ma anche temporale, traeva origine contemporaneamente da alcuni importanti provvedimenti di giustizia ordinaria. Il 1 febbraio 1566 il papa – con la bolla *Romanus Pontifex* – decideva di stringere le maglie contro il banditismo, soprattutto proveniente dal Regno di Napoli, concedendo ampie facoltà ai giudici di catturare e punire i delinquenti rifugiati presso lo Stato della Chiesa, assieme ai loro fautori.²² Riprendendo poi le disposizioni dei predecessori – a partire da Paolo II - emanate contro *homicidas, brigosos, vindictam trasversalem aut hominum collectam facientes*²³, egli ne ampliava le linee generali intimando severamente la collaborazione alle stesse Comunità dello Stato e imponendo ai trasgressori gravi sanzioni penali. Importante poi considerare il provvedimento del 1568 indirizzato ai visitatori delle carceri presenti nella città di Roma, mediante il quale vennero loro riconfermate e ampliate le precedenti giurisdizioni e competenze nei confronti dei carcerati sia per le cause civili sia per quelle criminali. Dal punto di vista dell'organizzazione dei tribunali appare di un certo rilievo la conferma dei privilegi concessi già da Leone X al Governatore della città di Roma, con la possibilità di avvalersi dell'*oraculum vivae vocis*.²⁴

¹⁸ Cfr. *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 7, pp. 422-423.

¹⁹ *Romanus Pontifex*, Ivi, pp. 438-440. A questa disposizione seguirà quella del 26 febbraio 1569, mediante la quale Pio V decreterà l'espulsione degli ebrei dai territori pontifici ad eccezione delle città di Roma e Ancona. Cfr. *Hebraeorum gens*, Ivi, pp. 740-742.

²⁰ *Sollicitae nostrae consideratione*, Ivi, pp. 445-447. Il palazzo è quello, sito in piazza del Sant'Uffizio accanto a porta Cavalleggeri, che tuttora viene occupato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui è conservato l'archivio centrale del Tribunale.

²¹ *Si de protegendis*, Ivi, pp. 744-746.

²² *Romanus Pontifex*, Ivi, pp. 428-429.

²³ *Ex supernae dispositiones*, Ivi, pp. 452-456; cit. dalla p. 452 (registro del curatore).

²⁴ *Cum Apostolica Sedes*, Ivi, pp. 847-848.

Certamente, quello che ad un primo sguardo emerge dal quadro normativo del pontificato di Pio V, è senza dubbio l'attenzione per le riforme relative agli aspetti spirituali e agli istituti ecclesiastici, mentre tendenzialmente minori sono gli interventi diretti all'amministrazione temporale. Inoltre, in piena concordanza con la natura stessa del papa, ciò che rappresentava quasi un filo costante e conduttore della sua legislazione era la preoccupazione per la vita degli ordini regolari e per l'amministrazione diocesana, disposizione quest'ultima, strettamente collegata al primo concreto tentativo di applicazione dei decreti tridentini.

In questo panorama si pone come indicativo il provvedimento riguardante il Tribunale dell'A.C. che univa il desiderio di una più spedita e regolare giustizia con la necessità di applicazione e controllo delle linee di riforma vescovile. Il primo paragrafo della costituzione *Cum alias* del 10 giugno 1566 ricordava infatti come già Pio IV avesse commesso all'Uditore della Camera, Alessandro Riario, il compito di giudicare coloro che fossero incorsi nella trasgressione del decreto di residenza. Il Ghislieri proseguiva quindi – affinché nessuno potesse dubitarne – nell'attribuire all'Uditore stesso tutte le cause *contra episcopos, quam archiepiscopos et alios quascumque praefatos, tam in Urbe quam alibi et ubique locorum existentes, et in propriis dioecesibus non residentes* nonché la facoltà di procedervi *summarie, simpliciter et de plano, sola veritate inspecta, et manu regia de inobedientia propria usque ad sententiam exclusive procedat*.²⁵ Allo stesso modo egli concedeva al Tribunale di procedere contro tutti coloro che avessero ricevuto ed esercitato cura d'anime con la facoltà di citarli, inibirli, scomunicarli, sospenderli *a divinis*, carcerarli e rilasciarli al braccio secolare. In tale maniera si può notare come il Tribunale dell'A.C. entrasse appieno nel quadro di applicazione dei decreti post conciliari e nel clima della Controriforma. Del resto lo stesso pontefice, il 20 novembre 1570, con la bolla *Inter Illa*²⁶ – senza che vi fosse la congiuntura di una nuova nomina – procedeva ad una profonda riforma del Tribunale.

La costituzione – articolata in 44 capitoli – era indirizzata alla regolamentazione della prassi giudiziaria del Tribunale. Una prima parte interessava le procedure da seguirsi nei casi di obbligazioni camerale, nello specifico circa le modalità di citazione delle parti in causa; qui

²⁵ *Cum alias*, Ivi, p. 464.

²⁶ *Inter Illa*, Ivi, pp. 865-872. Dalla documentazione raccolta e studiata dalla congregazione nominata dal pontefice Paolo V nel 1608 – e che sarebbe pervenuta alla compilazione della riforma dei tribunali romani nel 1612 – si evince come la bolla suddetta fosse stata pubblicata il 4 dicembre successivo e presentata ad Alessandro Riario A.C.; Vincenzo Fuscherio, luogotenente civile A.C.; Vincenzo Bellutio, luogotenente criminale A.C.; Giovanni Antonio Corso, notaio e mensario dei notai dell'A.C. Questo permette di considerare la struttura stessa del tribunale, composta dall'Uditore, da un luogotenente civile e uno criminale. Cfr. ASV, *Misc. Arm.* XI, 90, *Reformatio tribunalium Urbis*, c. 194v.

si poneva l'accento sulla vasta competenza dell'A.C. estensibile anche su laici e chierici romani; tuttavia il capitolo 11 riconosceva la possibilità, per i laici, di convenire anche presso la Curia capitolina, mentre il 12 stabiliva l'esistenza del diritto di prevenzione tra l'Uditore e il Vicario.²⁷ Per coloro che risiedevano fuori d'Italia, la norma prescriveva inoltre al Tribunale il divieto a rilasciare monitori di comparizione, se prima non ne avesse fatto *verbo cum Sanctissimo* – a riprova ormai di un vasto controllo operato dallo stesso pontefice sull'organo giudiziario uditoriale – e della cui decisione doveva esserne fatta precisa menzione nel monitorio stesso, pena l'invalidità dell'atto.

La seconda parte della riforma affrontava invece il problema delle appellazioni e del modo in cui si sarebbero dovute ammettere al giudizio del Tribunale: gli atti notarili dovevano infatti riportare la registrazione dello strumento pubblico della sentenza dalla quale ci si appellava, pena la totale inibizione del procedimento.

Dopo aver posto il divieto a rilasciare monitori generali, il pontefice reiterava anche i precisi limiti circa la conoscenza delle cause inerenti a vescovi e arcivescovi, richiamate nella costituzione precedente: contro questi l'A.C. non poteva infatti procedere *sine speciali nostra commissione*, secondo i decreti già stabiliti da Trento e riproposti costantemente nella normativa a partire dalle bolle di Pio IV.

Una terza e cospicua parte del documento riportava infine una lunga lista di tasse e oneri di spedizione: dapprima venivano fissati quelli relativi alle cause civili, per poi introdursi quelli applicati alle scritture prodotte nelle cause per commissione; così per un monitorio speciale inviato *ad personam* si dovevano spendere nove giuli, mentre per un monitorio speciale *per edictum* i giuli sarebbero saliti a ben dodici, ossia lo stesso prezzo di un monitorio emanato in forza della bolla *In Coena Domini*; la stessa spesa era prevista poi per la richiesta di transunti di bolle o altri strumenti notarili, mentre i mandati di esecuzione o sequestro erano rilasciati dietro pagamento di circa quindici giuli; sulle diverse citazioni le tasse previste oscillavano tra gli otto e i quattordici giuli, a seconda vi fossero contenute inibizioni o pene censorie; per l'annotazione delle sentenze si dovevano invece pagare dagli otto giuli ai trenta – a seconda del carattere definitivo o interlocutorio – mentre i mandati di consegna o di rilascio potevano scendere fino a quattro; il passaggio al braccio secolare prevedeva infine una tassa di ben trenta giuli. A queste si aggiungevano le tasse da pagarsi per

²⁷ La comprensione e applicazione di questi due articoli saranno in seguito origine di contenziosi fra il tribunale dell'A.C. e quelli di Campidoglio e del Vicariato, e si troveranno ancora nella necessità di chiarificazione durante i lavori per la riforma paolina dei tribunali nel 1612.

la spedizione di censure ecclesiastiche, mentre per le cause criminali il capitolo 39 specificava come dovessero corrispondere alla terza parte dei prezzi stabiliti per le carte prodotte *in civilibus*, salvo restando che per quelle tipicamente legate al penale ci si rifacesse ai prezzi già contenuti nella bolla del predecessore.

Queste brevi annotazioni forniscono ancora un quadro esemplificativo - sia pur incerto e quasi mai rispettato alla lettera - delle tasse che venivano regolarmente riscosse dagli uffici del Tribunale, e in conformità con quello che era lo *stylus* più o meno generale delle altre curie giudiziarie presenti in città.²⁸

Ampliando l'orizzonte di indagine, al fine di comprendere anche lo stretto giro di corda operato dallo Stato in ambito giudiziario - occorre precisare come la lotta contro il banditismo e la criminalità assunse in questi ultimi decenni del secolo contorni sempre più drammatici. Alcuni storici hanno messo in evidenza come la recrudescenza del fenomeno derivasse in definitiva dalla contestualità amministrativa e fiscale dello Stato nella seconda metà del

²⁸ “§ 25. *Pro monitorio speciali ad partes jul. novem; Pro monitorio speciali per edictum jul. duodecim; Pro monitorio in vim Bullae Eugenianae jul. duodecim; pro Eugenianae per edictum jul. quindecim; Pro monitorio in vim bullae Coenae Domini jul. duodecim; Pro citatione cum inhibitione, vigore appellationis extra Curiam, cum insertione instrumenti sententiae à qua appellatur jul. decem; Pro instrumento remissoriae jul. novem; Pro instrumento litis pendente extra Curiam jul. novem; Pro transumpto simplici unius bullae, seu instrumenti, aut cedulae, vel etiam plurium similium, vel aliorum iurium in eodem transumpto descriptorum, si fuerint in forma probanti jul. duodecim. [...] § 26. Ac in causis quae per commissionem introducuntur et ab initio sunt commissariae, neque alias ad huius fori cognitionem spectant, solvatur ut sequitur. Pro citatione vigore commissionis absque inhibitione extra Curiam jul. novem; Pro citatione cum inhibitione simplici jul. undecim; Pro citatione cum inhibitione sub censuris jul. quatuordecim; Pro citatione cum inhibitione sub censuris per edictum, etiam pro necessario examine jul. decem et octo; Pro inhibitione simplici extra Curiam jul. novem; Pro inhibitione extra curiam sub censuris jul. duodecim; Pro inhibitione in curia jul. tres cum dimidio [...] Pro notis sententiarum definitivarum, quae in scriptis proferuntur, in prima instantia jul. quadraginta; in secunda jul. triginta; in tertia jul. viginti; Pro nota absolutoria ad observatione iudicii jul. quindecim; Pro nota interloquutoria jul. quindecim; Pro nota declaratoria jul. octo; Pro mandato de exequendo jul. quindecim [...] § 27. De caeteris vero actis, scripturis, et expeditionibus infrascriptis, sive causae sint ordinariae, sive commissariae, solvatur tantummodo infrascriptum pretium, videlicet. [...] Pro examine testium, cum articulis et interrogatoriis in causa, quae sit estimationis à quinquaginta scutis supra ad quamcumque summam, si articuli non excedant numerum viginti quinque interrogatoria numerum triginta quinque, in domo vel officio notarii, jul. quatuor, extra vero officium, non ultra duplum; In causis estimationis à quinquaginta scutis infra solvatur tantum pro dimidia. Quod si articuli excedant numerum viginti quinque, et interrogatoria triginta quinque, solvatur merces notarii arbitrio Iudicis; Pro instrumento sententiae, si extrahatur, jul. quindecim; Pro instrumento declaratoriae, non tamen vigore obligationis in forma Camerae jul. duodecim; Pro brachio secularis ob non partitionem monitorii, aut literarum Apostolicarum, vl exequutorialium jul. triginta; Pro mandato suspensionis fugae, usque quamcumque summam, etiam in vim obligationis Cameralis decreto jul. quatuor cum dimidio; Pro mandato de consignando vigore sequestri, etiam ubi pro illius verificatione debitor prius fuisset conventus via executiva, vigore obligationis Cameralis jul. quatuor cum dimidio [...] § 31. In causis criminalibus expeditionum, quae erunt ejusdem generis, seu nominis, cuius sunt suprascriptae, pretium augeri non possit ultra tertiam partem ejus, quod supra in civilibus prescriptum est, in registis, extractibus, copiis iudiciorum et alterius quam supradicti generis, seu nominis expeditionibus criminalibus, servetur taxa ab eodem Pio praedecessore aliis Tribunalibus ordinariis Urbis praescripta [...]” (Inter Illa in Bullarum Taurinensi, cit., vol. 7 pp. 868-871).*

Cinquecento.²⁹ A queste interpretazioni sviluppatasi sul progredire di tendenze statali accentratrici, altri studiosi, come Caravale, hanno preferito un'analisi di lungo periodo, fondata su di "un endemico stato di anarchia" che di fatto avrebbe caratterizzato tutta l'intera storia dei territori ecclesiastici nel Quattro e Cinquecento.³⁰ Tali interpretazioni, pur muovendo da un medesimo ripensamento del fenomeno del banditismo in senso più generale – di fatto riconducibile allo schema braudeliano de *La Méditerranée*³¹ – sono state caratterizzate da un approccio troppo istituzionale e politico, oppure fortemente influenzate da schemi di "lotta sociale" mutuati dagli studi di Hobsbawm.³²

A riguardo dello Stato della Chiesa, Irene Fosi ha sentito la necessità di compiere un'indagine più capillare, capace di scendere a fondo negli spazi della società, senza limitarsi al semplice contesto politico-istituzionale o alle grandi rivolte popolari che costellarono l'intero territorio europeo tra Cinque e Seicento. Riprendendo la precisazione etimologica del termine "bandito" e ponendola su di un piano ben più ampio del semplice "brigante", la studiosa procedeva così ad una selezione documentaria comprensiva di processi contro banditi, fautori e fiancheggiatori, mettendo in evidenza la ricaduta periferica delle iniziative romane sino ai confini più remoti dello Stato.

Quella che emerge da tale confronto è l'immagine alquanto complessa di un'intera società "violenta" che andava via via mutandosi al suo interno e scontrandosi con un'altra società,

²⁹ Cfr. J. Delumeau, *Le progrès de la centralisation*, cit., pp. 401-409; G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 150-152; P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato Pontificio*, cit., pp. 79-80.

³⁰ M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, pp. 343-344. Per meglio comprendere la dicotomia interpretativa si riportano due passaggi tratti dalle valutazioni di Mario Caravale e Paolo Prodi: "Un endemico stato di anarchia caratterizza – lo abbiamo detto più volte – la storia delle campagne e montagne della Chiesa nel Quattrocento e nel Cinquecento. Fuoriusciti cittadini, contadini fuggiti dai domini signorili, piccoli proprietari che non riescono a resistere alle pressioni dei ceti più abbienti costituiscono le file del banditismo pontificio, cui non è d'altro canto estraneo quello spirito d'individualismo e di rivolta così diffuso in quel periodo. È la ribellione contro un potere che non si riconosce e che si combatte perché diretto solo allo sfruttamento; ma il potere nemico non è tanto quello pontificio, che ancora nella seconda metà del secolo XVI non appare prevalente, quanto piuttosto quello delle autorità locali, le città, i feudatari, i proprietari comunque privilegiati" (Caravale, p. 344); "Strettamente connesso con questa reazione feudale [il riferimento è alla politica antif feudale del pontefice] è il fenomeno costituito dal dilagare del banditismo durante gli ultimi anni di Gregorio XIII, fenomeno che affonda le sue radici nella crisi economica delle campagne, nella crescente pressione fiscale, ma che trova un forte impulso nella protezione ad esso concessa dai baroni. [...] Esso [il banditismo] può essere anche considerato come estremo tentativo di lotta delle forze particolaristiche locali contro l'invadenza sempre maggiore dello Stato: da questo punto di vista il brigantaggio non rappresenta un fenomeno esclusivamente negativo, ma anche una crisi di crescita" (Prodi, p. 80). Del resto tale tesi, ripresa successivamente dallo stesso Prodi, era mutuata direttamente dal Delumeau che "non negava l'esistenza del banditismo ma vedeva in esso la ribellione di fronte all'avanzata dello Stato" (Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., p. 84).

³¹ Cfr. F. Braudel, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, vol. II, Paris, 1966, pp. 75-94.

³² E. J. Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino, 1971 [ed. or. *Bandits*, Weidenfeld, London 1969]

quella delle istituzioni e della legalità.³³ La questione della costruzione pontificia finisce per emergere però in tutta la sua forza anche da questo quadro più strettamente sociale; appare così una contraddittoria forma del governo papale, incapace di mostrarsi maturo e in grado di compiere “quel salto di qualità” che di fatto permise alle altre monarchie di ristrutturarsi su nuove basi, con il consolidamento di vecchi ruoli e la creazione di nuovi.³⁴

Indipendentemente dalle questioni storiografiche che attribuiscono le cause a processi di lungo o breve periodo, e a prescindere ora dall’analisi del risultato di questo serrato confronto fra istituzioni e violenza – che sembra aver messo a nudo l’immaturità delle strutture pontificie – quello che occorre affrontare in questa ricerca è come venga a realizzarsi, di conseguenza allo scontro, il tentativo di rafforzare le strutture adibite al controllo e alla repressione. Nel crinale di quei decenni si evidenzia di fatto una percentuale ben più alta di provvedimenti emanati dalle diverse curie giudiziarie, come bandi ed editti indirizzati complessivamente ad una maggiore severità penale e semplificazione giurisdizionale, capace di permettere una giustizia più celere ed efficace.

Non è un caso forse che all’interno del processo inquisitorio ordinario – per il quale erano previste alcune concessioni all’imputato, come il ricevimento del processo informativo e la possibilità di accedere ad un contraddittorio con un avvocato difensore – venne proprio in questo periodo ad estendersi l’applicazione di una procedura sommaria, fino ad allora prevista quasi esclusivamente per il crimine dell’eresia e della lesa maestà.³⁵ Accanto a queste importanti modifiche procedurali e all’allargarsi della loro applicazione, vennero affiancandosi normative pontificie al fine di porre correttivi più o meno ampi nell’organizzazione delle singole curie. Quindi se da un lato si procedette con la severa lotta

³³ I. Fosi, *La società violenta*, cit., pp. 11-19. La studiosa, accanto a processi “famosi” come quelli contro Marco Sciarra e Alfonso Piccolomini, affianca un’indagine più capillare dei caratteri del banditismo pontificio della seconda metà del Cinquecento, partendo dal contesto geografico e storico, articolando ulteriormente la distinzione cronologica tra i due periodi classici della storiografia sull’argomento – cioè dal 1570 a Gregorio XIII, banditismo come risposta della reazione feudale alle iniziative dei pontefici, e la fase successiva, fino a Clemente VIII, come conseguenza di carestie e malessere sociale. La Fosi qui individua tre fasi principali, tra Paolo IV a Gregorio XIII, il pontificato di quest’ultimo, e la terza fase, da Sisto V a Clemente VIII, intrecciando alla politica pontificia i caratteri criminali della società “violenta” con le aspirazioni e le lotte della nobiltà. Ancora una volta però, il banditismo viene considerato come spia di quel processo di accentramento statale che in realtà appare “alquanto sfumato e contraddittorio”. Secondo la studiosa “questo non raggiunse mai le forme distinte riconoscibili in altri esempi, non solo europei, ma anche italiani, originando, invece, proprio nel corso del XVI secolo, forme ibride di dominio che rimasero peculiari dello Stato pontificio fino alla sua scomparsa”. (Ivi, p. 19)

³⁴ Il banditismo viene qui considerato come spia di quel processo di accentramento statale che in realtà appare “alquanto sfumato e contraddittorio”. Secondo la studiosa “questo non raggiunse mai le forme distinte riconoscibili in altri esempi, non solo europei, ma anche italiani, originando, invece, proprio nel corso del XVI secolo, forme ibride di dominio che rimasero peculiari dello Stato pontificio fino alla sua scomparsa” (*Ibid*).

³⁵ Cfr. M. Bellabarba, *La giustizia nell’Italia moderna*, cit., pp. 130-135.

contro la criminalità e il baronaggio e con la conferma della costituzione di Pio V sul divieto di alienazione e infeudamento dei territori all'interno dello Stato della Chiesa³⁶, dall'altro si predisposero parziali correzioni giurisdizionali, come la riforma del Tribunale di Curia Savelli³⁷ e il lungo e laborioso lavoro di revisione e conferma degli Statuti dell'Urbe, che sarebbero poi risorti a nuovo vigore sotto il pontificato di Gregorio XIII.

Il Tribunale dell'A.C. godette ancora di un'estensione giurisdizionale e di competenze, mediante la pubblicazione della bolla *Cum officio pastoralis* del 1 luglio 1575³⁸. Questa stabiliva un più rigido ordinamento dei due collegi cittadini dei medici e aromataria, affidando in prima istanza il compito di redimere le controversie al protomedico e ai suoi consiglieri. Al capitolo 26, nel caso in cui le parti in causa avessero ritenuto ingiustamente lesive le decisioni espresse in prima istanza dal giudice competente, veniva prevista la possibilità di appello presso la Curia dell'*Auditor Camerae*, la quale si vedeva così attribuita una nuova facoltà direttamente collegabile all'amministrazione della città di Roma.³⁹ Ma al di là di questo pur sensibile correttivo, l'impianto procedurale del Tribunale rimaneva di fatto quello contenuto nella precedente normativa di Pio V. Del resto occorre precisare come il provvedimento della *Cum officio pastoralis*, sebbene in netta antitesi con la crescita delle competenze *extra Urbem*, non possa considerarsi disgiunto da una linea politica ben precisa e visibile all'interno del pontificato gregoriano, con il tentativo di contenere le mai sopite aspirazioni municipali della città capitolina. Queste - come già accennato - sarebbero state meglio organizzate, a cura dello stesso pontefice, tramite la costituzione *Urbem Romam*⁴⁰ del 25 maggio 1580 mediante la quale vennero confermati gli Statuti cittadini e sottolineate con maggiore precisione le competenze della Curia capitolina nell'amministrazione della giustizia romana.

In questo contesto così movimentato, finì per ritagliarsi un ruolo sempre più ordinario e diffuso anche il Tribunale del Sant'Uffizio. Proprio sotto il pontificato di Gregorio XIII

³⁶ Cfr. *Inter ceteras*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 8, pp. 11-12.

³⁷ Cfr. *Dum recte administrandae*, Ivi, pp. 106 -108. Al capitolo 4 di tale riforma si rinnovava il precetto stabilito già da pontefici precedenti (Giulio II e Paolo IV) che prescriveva l'obbligo al giudice della Curia Savelli, deputato dal Maresciallo *Almae Urbis*, di sottostare al termine del suo periodo di esercizio al sindacato del Governatore di Roma e dell'*Auditor Camerae*. Questo dato conferma ancora una volta di come le due corti romane fossero ormai le principali del governo pontificio per la città di Roma.

³⁸ Cfr. *Cum officio pastoralis*, Ivi, pp. 118-124.

³⁹ "*Idem auditor his omnibus decretis exequendis praesit, ac quibus in rebus solis protomedico et consiliariis cognoscendi et decidendi puniendique facultas, absque alio consilio consulum aromatariorum, data est, liceat aromataris, si quando se iniuste laedi conquerantur, coram eodem auditore de eorum iniuriis agere, qui pariter manu regia, omni et quacumque appellatione remota, eos audiat, et prout iuris erit, praecipiat et exequatur, et quos calumniose conquestos esse repererit arbitrio suo mulcet*" (Ivi, p. 123).

⁴⁰ Cfr. *Urbem Romam*, Ivi, pp. 330-335.

vennero a crearsi le basi di una progressiva stabilizzazione delle strutture inquisitoriali, soprattutto a livello locale. Anche nella stessa congregazione centrale assunsero un'importanza sempre maggiore le nuove linee di controllo e disciplinamento a cui sottoporre il clero, l'episcopato e in definitiva l'intera società. A partire dalla bolla *Officii nostri* del 6 agosto 1574,⁴¹ l'interesse del Sant'Uffizio, piuttosto che attorno al dissenso ereticale vero e proprio – espresso da gruppi elitari e intellettuali – s'andò infatti progressivamente indirizzando verso il controllo di coloro che, amministrando i sacramenti, vi cadevano talvolta anche inconsapevolmente.

Con l'ascesa al pontificato di Sisto V si realizzò, a livello curiale, una delle riforme più profonde nell'amministrazione non solo temporale ma anche spirituale della Chiesa di Roma. La bolla *Immensa Aeterni Dei* del 22 gennaio 1588⁴² portava a compimento la progressiva estensione delle congregazioni cardinalizie, che già da quasi un secolo venivano utilizzate dai pontefici quali strumenti più agili di governo. Giulio II le aveva utilizzate per decidere importanti riforme dal punto di vista giudiziario e queste convocazioni rimasero un tratto costante della curia romana cinquecentesca, seppur legate a contingenze straordinarie. Ora, con Sisto V, il sistema diventava permanente ed ordinario, venendosi a sovrapporre e sostituire, a livello decisionale, a quel potere fino ad allora rappresentato dai Concistori.⁴³ Prima di giungere però a tale riassetto curiale anche il Peretti aveva proceduto con alcuni correttivi a livello giudiziario, nello specifico indirizzando le sue attenzioni al Tribunale del Governatore⁴⁴, rafforzandone le competenze sempre in funzione della lotta contro il banditismo e la criminalità. Di fronte a queste piaghe Sisto V aveva già provveduto con il rinnovo delle precedenti costituzioni *contra exules, bannitos aliosque facinorosos homines*,

⁴¹ *Officii nostri*, Ivi, pp. 86-87.

⁴² *Immensa aeterni Dei*, Ivi, pp. 985-999.

⁴³ “*Consistorium o Concistorium*. È l'adunanza e assemblea de' Cardinali di santa romana Chiesa, convocati dal Sommo Pontefice come suo senato e consiglio. *Sacrum Concilium, consistorium*. Dicesi concistoro dallo stare insieme consigliando, ovvero pel luogo in cui si tiene tale adunanza, pel parlamento, per un concilio, od assemblea de' ministri ed anziani per regolare i loro affari, il buon governo e la loro disciplina” (G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 15, p. 187). Proponendo la suddivisione della storia della Curia romana in periodi distinti, Niccolò Del Re ne individuò ben cinque, denominando il secondo – dall'XI al XVI secolo – come quello “dei concistori”. Infatti, dopo gli ordinamenti di Niccolò II (1059) e Alessandro III (1179), l'autorità e il prestigio dei cardinali, le funzioni sino ad allora esercitate dal Presbiterio e dai Sinodi, furono trasferite ad un nuovo organo consultivo, il Concistoro. Sotto Innocenzo III cominciò a riunirsi tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì; composto esclusivamente da cardinali. Successivamente “l'estensione dei rapporti spirituali e delle relazioni politiche con le nazioni cattoliche, l'insufficienza di un solo organismo su cui veniva a riversarsi l'intera mole degli affari ecclesiastici e la complicazione stessa delle questioni da decidere, fecero sentire ai papi, intorno alla metà del Cinquecento, la necessità urgente di porre a fianco del sovraccaricato concistoro, degli uffici permanenti qualificati, tra cui ripartire, in base alle rispettive competenze, il disbrigo degli affari concernenti sia generali che particolari della Chiesa” (N. Del Re, *La Curia romana*, cit., pp. 13-15).

⁴⁴ Cfr. *In sublimi*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 8, pp. 960-966.

*eorumque receptatores et fautores.*⁴⁵ La stretta decisiva e severa operata dal Peretti venne tra l'altro percepita anche dalla già accennata reiterazione di bandi ed editti emanati dai diversi organi giudiziari, in particolare proprio dal Governatore.

Se questo Tribunale poteva da un lato registrare la crescita delle proprie competenze all'interno del distretto romano, dall'altro la riforma di una congregazione già istituita da Paolo IV nel 1559, e trasformata in permanente proprio da Sisto V, finì per determinare sempre più un disegno di accentramento della giustizia, nel tentativo di superare le conflittualità particolaristiche e giurisdizionali, garantendo una più vasta penetrazione verso la periferia e una più celere e severa punizione ai perturbatori della quiete pubblica e del potere dello Stato. Dal 1588 divenne così operante su tutto il territorio la Congregazione della Sacra Consulta⁴⁶, in qualità di organo giudiziario supremo e controllore. Non è qui il caso di ripercorrere le vicende di questa nuova magistratura ma non si può certo tralasciare la considerazione del cambiamento che tale presenza produsse all'interno di tutto l'assetto giudiziario statale, tanto da determinare nuove dinamiche nell'esercizio della giustizia.

Tra i pontificati di Pio V e Sisto V, si è notata una progressiva e costante crescita del Tribunale dell'*Auditor Camerae*; in prima battuta da un punto di vista dell'estensione giurisdizionale a tutto lo Stato, d'altro canto in relazione alla dinamica giudiziaria romana. Infatti sarebbe estremamente semplicistico risolvere la questione considerando il coagularsi di tutta la giustizia romana attorno ad un unico organo giudicante, il Governatore, senza soppesare la presenza di altre curie, come quella dell'A.C. e del Senatore, che all'interno del distretto continuavano a godere di vaste competenze. Non è un caso, ad esempio, osservare come nell'affresco raffigurante l'emanazione della bolla di riforma dei tribunali romani, nel 1612, il pontefice Paolo V consegna il rotolo *bullato* direttamente ad un personaggio – posto in primo piano – che pare rivelare i connotati dell'allora senatore di Roma, Gabriele Falconio; questa annotazione porta a comprendere come negli anni del pontificato borghesiano, il giudice capitolino godesse ancora di ampia considerazione, tanto da essere il principale

⁴⁵ Cfr. *Hoc nostri pontificatus*, Ivi, pp. 585-591.

⁴⁶ “La *Congregazione di Consulta* (abituale citata come Sacra Consulta) sin dalla sua prima creazione e, successivamente, con la conferma e la ristrutturazione operata da Sisto V, è l'organo di gestione politico-amministrativa del territorio: o meglio il punto di riferimento della corretta gestione dei governi provinciali e locali [...] Essa inoltre conosceva le vertenze mosse dai cittadini contro i governatori e gli altri magistrati locali che male esercitavano il loro ufficio.” (M.G. Pastura Ruggero, *La Reverenda Camera Apostolica*, cit., pp. 48-49).

destinatario dell'intera riforma.⁴⁷ Analogamente al Senatore, il Tribunale dell'A.C. si trovò quindi progressivamente a ricoprire uno dei gradi più elevati nell'erogazione della giustizia ordinaria romana. In rapporto a questa ascesa vennero a distinguersi le singole personalità di volta in volta chiamate a ricoprire l'incarico dell'ufficio.

Flavio Orsini⁴⁸, proveniente dalla celebre casata romana e formatosi nella scienza giuridica, riuscì a percorrere in breve tempo i diversi gradi della propria carriera curiale, sino a raggiungere l'apice nel 1565, quando Pio IV lo creò cardinale presbitero con il titolo di S. Giovanni a Porta Latina. Egli dovette principalmente a questo pontefice la sua fortuna, poiché fu lo stesso papa Medici a nominarlo vescovo di Muro nel 1560 e titolare del rinnovato Uditorato di Camera l'anno successivo. Dopo l'ascesa al cardinalato ricoprì l'importante carica di legato *a latere* presso Carlo IX nel 1573 per passare a Ferrara con il compito di redimere la spinosa questione dei confini sorta tra il ducato e il territorio bolognese. Morì a Napoli nel 1581 all'età di 51 anni, mentre nella carica dell'Uditorato s'erano già alternati il Riario e il Mattei.

Alessandro Riario⁴⁹, di origine bolognese, aveva compiuto la sua formazione presso gli Studi di Padova e Bologna, dove aveva conseguito la laurea dottorale in *utroque iure*. Giunse a Roma chiamato da alcuni amici ma soprattutto dalla prospettiva di fare fortuna a livello curiale, tant'è che sotto Pio IV egli apparteneva già all'ordine dei prelati. Quando nel 1565 il pontefice concesse la porpora cardinalizia a mons. Orsini, il Riario aveva ormai raggiunto un grado di influenza tale, da permettergli di acquistare la nomina ad Uditore di Camera. In realtà ciò che sostenne il Riario, oltre all'inevitabile amicizia di alcuni membri della corte romana, dovette essere l'alta disponibilità finanziaria, poiché egli si trovò a dover versare nelle casse apostoliche l'esosa cifra di ben 60.000 scudi. L'alto valore assegnato all'ufficio era direttamente proporzionale, ormai, all'importanza che esso rivestiva all'interno della curia - come vedremo meglio in seguito - anche se per il Riario non rappresentò l'immediato stadio prima del cardinalato. Infatti dovettero trascorrere ben 13 anni prima che Gregorio XIII lo

⁴⁷ Sull'interpretazione dell'affresco e sulla sua valenza simbolica cfr. B. Cirulli, *L'affresco della riforma dei tribunali nelle sale paoline della Biblioteca Apostolica Vaticana: una proposta di lettura*, in *Tribunali, giustizia e società*, cit., pp. 141-153. L'affresco, realizzato dal pittore urbinato Antonio Viviani, su disegno di Giovan Battista Ricci, fu ultimato nel 1612, poco prima dell'emissione della bolla stessa a cui si riferisce. Si trova nella Sala del Porto di Civitavecchia presso quelle che erano gli ambienti adibiti alla Biblioteca Apostolica Vaticana, ora afferenti ai Musei.

⁴⁸ Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 49, pp. 169-170.

⁴⁹ Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 57, p. 173.

elevasse a tale prestigio, durante i quali egli venne nominato Patriarca d'Alessandria (1570), assistente del cardinal Bonelli, legato *a latere* in Francia, Spagna e Portogallo al fine di procacciarsi l'aiuto di quei sovrani nella guerra contro l'Impero ottomano (1571); partecipò, assieme ad altri prelati, ad una Congregazione adibita allo studio per la Riforma di alcuni uffici curiali. Dopo l'ascesa del 1578 alla porpora cardinalizia, il Riario ricoprì la legazione *a latere* presso Filippo II per la successione di quest'ultimo al trono di Portogallo (1580), e la legazione dell'Umbria e di Perugia (1581), per morire appena quarantaduenne nel 1585 a Roma.

Girolamo Mattei⁵⁰ subentrato al Riario nell'Uditorato di Camera, dovette invece attendere sette anni per venire creato cardinale diacono da Sisto V, nel 1586. Di origine romana, egli si era inizialmente distinto negli studi letterari, e abbracciato lo stato ecclesiastico, finì per addottorarsi in ambedue i diritti, formazione d'altronde indispensabile in quegli anni per essere ammesso alla prelatura e al chiericato di Camera. Con Gregorio XIII assunse anche la presidenza della stessa Camera ed infine nel 1578 ottenne l'Uditorato. Già sotto il medesimo pontefice – a detta del Moroni – egli avrebbe potuto ottenere il cardinalato, se non fosse intervenuta l'opposizione del Cardinal Luigi D'Este “o per averlo questo in certa occasione dispregiato, o non riverito conforme al suo rango”.⁵¹ Il compilatore ottocentesco, non disprezzando l'alternanza di vivaci aneddoti all'analisi documentaria ed erudita, riconduceva tale contrarietà al celebre episodio dell'orsa legata all'atrio di palazzo estense a Roma, la quale dopo aver provocato la morte di un ragazzo venne fatta sopprimere dal Mattei, secondo una decisione che competeva allora alla carica dell'Uditorato.⁵²

Il 17 dicembre 1586 Sisto V gli conferì finalmente il titolo cardinalizio tramite la diaconia della chiesa di S. Adriano. Deputato assieme ad altri cardinali per gli affari di Francia – circa la questione attorno alla conversione di Enrico IV di Navarra – e per quelli inerenti alla devoluzione del Ducato ferrarese nel 1598, morì a Roma all'età di 57 anni nel 1603.

⁵⁰ Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 43, pp. 296-298.

⁵¹ *Ivi*, p. 297.

⁵² Il Moroni afferma di aver tratto l'aneddoto da un manoscritto dell'Amydenio sulla vita dei cardinali: “Racconta pertanto, che il cardinal d'Este teneva avvinta ad una catena un'orsa presso la porta del proprio palazzo, colla quale scherzando un fanciullo, la belva ferocemente l'uccise. Saputosi ciò dal Mattei uditore allora della Camera, che abitava vicino, e che inutilmente avea avvisato l'Estense perché la belva fosse meglio riguardata, per autorità della propria carica, la quale dava allora ingerenza in simili cose di polizia, ordinò che per un colpo d'archibugio s'uccidesse l'orsa. Dispiacque all'estremo al cardinal d'Este che senza prevenirlo fosse tolto di vita un animale che amava, per cui da quel momento mostrò costante contrarietà al Mattei, il quale inutilmente procurò calmarne il risentimento.” (*Ibid*).

Nel frattempo all'Uditorato di Camera s'erano avvicinati il milanese Agostino Cusani, i due fratelli Orazio e Camillo Borghese, e il romano Marcello Lante.

Il Cusano⁵³, dopo aver anch'egli appreso le leggi a Pavia, Bologna e Avignone, era stato profondamente influenzato dal punto di vista spirituale e pastorale da due grandi personalità, quali Carlo Borromeo, a Milano, e Filippo Neri, a Roma. Sotto il pontificato di Gregorio XIII egli risultava già iscritto al collegio clericale, e nel 1586 si trovava a succedere al Mattei nell'Uditorato di Camera. Appena due anni più tardi approdava al cardinalato, grazie a Sisto V, ma la sua vertiginosa ascesa era destinata ad interrompersi dopo appena dieci anni, caratterizzati soprattutto da alcune importanti partecipazioni a Congregazioni, venendo egli a morire a Milano nel 1598 all'età di 56 anni.

Quando nel 1588 egli ricevette la porpora cardinalizia, lasciò vacante l'ufficio dell'Uditorato dopo appena due anni, favorendo così l'acquisto di Orazio Borghese prima e successivamente del fratello di quest'ultimo, Camillo, destinato a diventare papa Paolo V. Verrà analizzato in seguito l'esercizio della carica giudiziaria tra la fine del Cinque e l'inizio del Seicento, quando si proporrà una più profonda analisi delle strutture del Tribunale e risulterà quindi necessario fornire un quadro indicativo degli oneri e delle rendite connesse all'A.C. proprio partendo dalla vicenda dell'acquisto dell'ufficio da parte dei Borghese.

Dal pontificato di Pio IV la venalità dell'ufficio era venuta a crescere in percentuale al valore ricoperto dall'incarico, ma allo stesso tempo s'erano accresciute anche le necessità finanziarie dello Stato. Sisto V aveva così predisposto la vacanza dell'Uditorato per ben due volte nell'arco di un biennio, probabilmente non solo al fine di premiare lo zelo e l'impegno esercitati dal Mattei prima e dal Cusani poi, ma certamente anche per far fronte all'enorme dispendio che s'era trovato a dover affrontare: da un lato l'intensiva lotta statale contro il disordine provocato da banditi e criminali, dall'altro la realizzazione di quel disegno di affermazione del valore autoritario della stessa monarchia papale. Per fare ciò diede l'avvio ad una serie di lavori edilizi di ampio respiro che avrebbero trasformato il volto urbano di Roma, ridonando – anche in maniera visiva – lo splendore e il fasto all'intera corte papale.

Con i pontificati successivi proseguì tale opera di ristrutturazione visiva del potere papale, ma soprattutto si cercò di stabilizzare e correggere il nuovo equilibrio giudiziario-

⁵³ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 19, p. 64.

amministrativo che s'era venuto a delineare, nel rapporto tra centro e periferia ma anche fra gli stessi organi centrali.

Prima di procedere nell'analisi di questa intensa stagione normativa, tra Cinque e Seicento, appare opportuno fare una riflessione di carattere storiografico con l'obiettivo di focalizzare meglio il dibattito sulla validità o meno di un "diritto comune", a cui – in questi anni – la stessa norma pontificia sembra spesso rinviare nell'incertezza dell'applicazione contingente.

3. Il Diritto comune in età moderna: crisi o nuove configurazioni?

Per la storiografia tradizionale la realtà giuridica dello *ius commune*, quale diritto superiore e unitario vigente per i territori del Sacro romano Impero medievale, sarebbe derivata dalla rinascita degli studi del diritto giustiniano nella Bologna del XII secolo. Tale concetto "unitario" del diritto trovò ampia conferma negli studi di Francesco Calasso, negli anni Settanta del secolo scorso, quando lo studioso giunse ad individuare tre fasi ben distinte della sua evoluzione: quella del diritto comune assoluto (secc. XII-XIII), caratterizzato dal predominio di questo su ogni altra fonte concorrente; quella del diritto comune sussidiario (secc. XIV-XV), caratterizzato dall'affermazione dello *ius proprium*; quello del diritto comune particolare (età moderna), quando venne ad affermarsi il dominio del diritto dei singoli Stati, capace d'imporsi come emanazione del potere del principe.⁵⁴

Più recentemente Mario Caravale – riprendendo una linea di ricerca che era già stata affrontata, alla fine degli anni Novanta, da Jean-Marie Carbasse⁵⁵ – ha fornito uno studio comparato fra tre sistemi giuridici che si richiamavano ad una medesima matrice terminologica: diritto comune, *droit commun* e *common law*.⁵⁶ L'indagine dello studioso partiva dalla definizione tradizionale del diritto comune - quale collante giuridico di tutto il

⁵⁴ I punti fondamentali di questa costruzione storiografica sono stati tracciati da Giuseppe Ermini, *Corso di diritto comune. Genesi ed evoluzione storica. Elementi costitutivi. Fonti*, Milano, 1943 (ora in *Scritti di diritto comune comune*, a cura di D. Segoloni, voll. II, Padova, 1976-80), e ripresi in seguito da Francesco Calasso in *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970. Secondo questi autori, la dottrina giuridica – affermata soprattutto in Italia a partire dalla rinascita degli studi del diritto romano a Bologna nel XII secolo – aveva considerato come diritto vigente nell'impero medievale quello giustiniano, ne aveva fornito un'interpretazione originale che lo adeguava alla realtà concreta della società contemporanea, affiancandolo ad un altro diritto universale, quello canonico. Da questa origine, nella convinzione che l'impero fosse romano e cristiano, venne ad affermarsi l'*utrumque ius*, cioè il diritto comune a tutti i popoli dell'Impero. Una rapida ed incisiva sintesi di questo percorso è stata fornita di recente da M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*, cit., pp. 1-63.

⁵⁵ Cfr. J. M. Carbasse, *Introduction historique au droit*.

⁵⁶ M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*.

Sacro romano impero medievale - per poi giungere alla verifica di come tale nozione sia stata in realtà identica nella sostanza nei diversi ordinamenti in cui trovava applicazione, ma abbia assunto specifiche colorazioni in ciascuno di loro, in relazione alla concreta realtà giuridica, culturale, sociale e politica.⁵⁷

Quello che qui si vuole riprendere non è tanto legato a questa comparazione, quanto all'analisi del dibattito storiografico sull'esistenza o meno di un ordinato sistema giuridico per il basso medioevo e l'età moderna, sulla superiorità riconosciuta in quel periodo al diritto giustiniano e sul complesso rapporto tra diritto civile e diritto canonico, fra diritto comune e diritti particolari che rappresenta uno degli scenari costanti della trattazione normativa che si sta proponendo.

Innanzitutto il concetto esposto dal Calasso ed articolato nelle tre fasi cronologiche distinte, ha permesso a Caravale di comporre la base storiografica alla quale muovere le proprie critiche; queste fasi propongono l'emergere di questioni non tanto per il periodo delle origini (XII secolo), quanto per quello della "crisi" (XV-XVI secolo), durante il quale – anche per il Calasso – il sistema del diritto comune si sarebbe venuto irrimediabilmente a sfaldare e decomporre.⁵⁸

Secondo il Caravale, l'idea sottostante a tutta questa tesi storiografica ha goduto di grande fortuna sino ai nostri giorni, accolta da storici italiani e stranieri, ma al contempo è stata capace di immettere nel dibattito critiche, dubbi, proposte alternative, soprattutto in relazione all'età moderna. Una fra le tante contraddizioni interne alla teoria storiografica tradizionale – la cui origine risiede nell'incapacità di una traslazione, non solo mentale ma anche istituzionale, dal contemporaneo verso la realtà storica indagata – appare relativa all'adozione di un'impostazione "territorialistica" del diritto comune. Questo è stato presentato troppo spesso come un diritto delle sole regioni comprese nel Sacro romano Impero escludendone la vigenza per quelle zone che si trovavano al di fuori di tale influenza.⁵⁹ La comparazione proposta dal Caravale veniva invece rafforzata dal fatto che nel Medioevo non esistesse la territorialità del diritto, ma la "personalità"; infatti, come dimostrato dal Grossi, anche nei

⁵⁷ Ivi, pp. 2-3.

⁵⁸ "Tale teoria [storiografica] legava [...] l'esistenza del sistema di diritto comune alla realtà istituzionale del Sacro Romano Impero, del quale ripeteva la natura bifronte e la coesistenza di un pluralismo locale e di unità generale. Ne derivava, allora, la convinzione che il sistema di diritto comune era entrato in crisi irreversibile quando, all'inizio dell'età moderna, l'impero medievale aveva cominciato a perdere significato sia sotto il profilo spirituale [...] sia sotto quello politico, in virtù dell'emersione definitiva degli Stati nazionali" (Ivi, pp. 5-6).

⁵⁹ Ivi, pp. 7-8.

territori compresi all'interno dell'Impero sussistevano diritti consuetudinari, mentre in Francia e Inghilterra, il diritto canonico avrebbe portato all'elaborazione di un *droit commun* e di un *commun law*. Il diritto non era insomma per terre ma per persone.⁶⁰

Un'altra contraddizione evidente della storiografia tradizionale riguarda l'ordinamento medievale, inteso come segnato da una sovranità assoluta dell'Impero; in tal modo si tenderebbe a sostenere il diritto comune come un sistema legislativo unitario; ma il rischio insito in questa lettura sta nell'intendere l'Impero medievale come un organismo statale contemporaneo, senza crepe né particolarismi, che invece furono propri del sistema politico medievale. Tale incompatibilità interna è stata, negli anni Novanta, messa in luce da uno studio, ormai classico, di Paolo Grossi, nel quale veniva sottolineato come il ricorso a categorie giuridiche, desunte da ordinamenti a noi contemporanei, abbia impedito di cogliere la particolare natura del diritto comune, inscindibilmente legata alla religiosità medievale⁶¹. Del resto anche Calasso poneva come collante sottostante all'Impero medievale la matrice religiosa e unitaria dell'Europa occidentale, ma egli aveva tralasciato di indagare più a fondo la realtà multilivellare sia del sistema politico che della complessa realtà religiosa.

Un ulteriore ambito di critiche ha coinvolto la tesi di un'ordinata gerarchia di fonti giuridiche: Guido Astuti, già dagli anni Ottanta aveva affermato come i giuristi del Medioevo non avessero alcuna consapevolezza dell'esistenza di un ordinato e funzionante rapporto tra diritto comune e consuetudinario; essi non riconoscevano all'intero corpo di norme giustinianee un'autorità universale, esclusiva, ma vi ricorrevano solo sulla base di proprie valutazioni e spinti da necessità pratiche. Non facevano altro che richiamarsi, cioè, al principio secondo il quale una norma particolare deroga ad una generale, e quest'ultima completa, in funzione sussidiaria, la disciplina della prima⁶².

⁶⁰ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 230-33; M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*, cit., pp. 236-240. Caravale riconosce nei tre tipi di ordinamenti presi in considerazione l'opportunità di individuare tre diversi momenti della cultura giuridica europea della prima età moderna e non tre zone contrapposte territorialmente: "La costruzione di categorie teoriche razionali entro cui poter inquadrare e leggere le norme particolari, prodotto consolidato della tradizione dottrina medievale, soprattutto italiana, si confermò prevalentemente legata alla disciplina dei rapporti intersoggettivi, mentre nella scienza giuridica francese faceva la sua comparsa la nozione di leggi fondamentali, riguardanti lo *status regni*, nate dalla consuetudine e superiori al monarca stesso, e in Inghilterra i diritti individuali disciplinati dalla consuetudine condivisa da tutte le comunità del regno erano teorizzati come immodificabili e inviolabili da ogni autorità." (Ivi, p.240).

⁶¹ Cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 227-229.

⁶² G. Astuti, *Recezione teorica e applicazione pratica del diritto romano nell'età del rinascimento giuridico in Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, a cura di Giovanni Diurni, vol. I, Napoli, 1984 pp. 237-262 [già pubblicato negli *Atti del Colloquio "Le droit romain et sa réception en Europe"*. Università di Varsavia, 8-10 ottobre 1973, Varsavia 1978 pp. 32-58]; cfr. anche M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*, p. 9.

Infine, un'altra questione problematica nasceva dall'idea dell'accoglimento o meno, all'interno del diritto comune, di quel diritto canonico che a partire dal XIII secolo, con le decretali pontificie, s'era affermato all'interno della cristianità come diritto ufficiale della Chiesa di Roma.⁶³

Per la teoria tradizionale non vi erano dubbi su questa compresenza, e lo stesso termine dell'*Utrumque Ius* – come s'è visto – appariva costante nella formazione dei giuristi del tempo. Tuttavia già dagli anni Settanta si erano levate le prime critiche a questo sistema duplice e unitario: Giovanni Cassandro, nel 1971, aveva cominciato a sostenere come in realtà il diritto comune fosse costituito solo dal diritto civile e come il diritto canonico avesse la sola funzione di definire e regolare la normativa valida per la Chiesa Universale.⁶⁴

In riferimento al primo ambito storiografico richiamato sopra, cioè la natura del diritto comune, la sua crisi in età moderna, la sua conflittualità con diritti consuetudinari o principeschi – anche alla luce dell'analisi posta da Mario Caravale – si dimostrano ben legittime le critiche mosse all'idea tradizionale - in particolare quella del Calasso - secondo la quale la prima età moderna sarebbe corrisposta ad una fase di decadenza dello *ius commune*, divenuto ormai marginale rispetto alla legislazione del principe e vigente solo in virtù dell'autorizzazione di costui.

Infatti, secondo Caravale, si dovrebbe rilevare soprattutto come i giuristi del tempo, se opposero un termine dialettico a quello di diritto comune, lo compresero all'interno di un diritto statutario o consuetudinario, non certamente in rapporto ad un diritto generale di una regione o di un principato. Per lo studioso quest'ultimo sarebbe da considerarsi come un dato troppo marginale se posto in contrapposizione al diritto comune.

⁶³ “L'Impero, essendo sacro e romano, costituiva un'unità istituzionale bifronte, temporale e spirituale al contempo, e pertanto richiedeva la compresenza di due diritti che fossero altrettanto universali, il romano per le questioni temporali, il canonico per le materie spirituali, diritti tra loro inscindibilmente legati. Pertanto, secondo tale tesi, diritto romano e diritto canonico, nell'elaborazione offerta dalla scienza giuridica medievale, avevano costituito l'*utrumque ius*, il diritto comune a tutti i popoli dell'Impero. Due diritti distinti i cui rapporti erano disciplinati da una serie di regole dirette a conservarne l'intima unità: il diritto civile si occupava delle materie temporali, il canonico delle spirituali; le lacune dell'uno erano colmate grazie al ricorso alle corrispondenti disposizioni dell'altro; nelle regioni che costituivano le *Terrae Ecclesiae*, il diritto canonico disponeva anche in materia temporale” (M. Caravale, *Alle origine del diritto europeo*, p.4). cfr anche C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*.

⁶⁴ G. Cassandro, *Lezioni di diritto comune*, vol. I, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1971, pp. 285-286; la concezione di Cassandro faceva eco alla posizione, quasi contemporanea, assunta dal francese Legendre, che aveva contestato l'esistenza di una identica posizione del diritto civile con quello canonico già dal secolo XIII, rilevando la superiorità del primo, fondato sul testo della compilazione giustiniana, rispetto al secondo che andava ancora cercando la propria definizione (P. Legendre, *Le droit romain, modèle et langage. De la signification de l'utrumque ius*, in *Etudes d'histoire du droit canonique dédiés à Gabriel Le Bras*, vol. II, Sirey, Paris, 1965).

Lo *ius commune* si sarebbe confermato come espressione di una lunga e articolata tradizione interpretativa delle norme giustinianee e canoniche iniziata con la scuola della glossa ma poi proseguita nei secoli successivi; tale diritto non sarebbe che un accumulo interpretativo, prodotto dalla scienza giuridica medievale e moderna, sulla base normativa giustiniana; un diritto universalmente riconosciuto come dotato di un' autorità che veniva legittimata da molteplici argomenti; superiore, tanto da non poter essere modificato da leggi generali di pontefici, imperatori e principi.

Il diritto comune appare quindi come un sistema onnicomprensivo, nel senso che in esso può essere rinvenuta la disciplina di tutti i casi maturati nella prassi. Al tempo esso costituiva pertanto l'unico diritto di rinvio dai diritti particolari, ma soprattutto veniva inteso come diritto capace di definire le categorie teoriche generali entro cui le norme dello *ius proprium* avrebbero potuto essere inserite. Una volta operato tale inquadramento la regola disposta dalla norma particolare veniva letta alla luce della disciplina definita per quella categoria.⁶⁵

Un'altra recente sintesi, disposta ad abbracciare tutte le fonti e la cultura giuridica moderna con una funzione prettamente manualistica, è quella proposta da Italo Birocchi. Interessante è qui sottolineare quale sia la problematica che lo studioso tende a far emergere già dalle prime pagine, se l'analisi storiografica sia cioè da focalizzarsi sulla crisi del sistema del diritto comune oppure sulla formazione dei diritti "statali".⁶⁶

L'autore afferma come nell'Europa continentale degli inizi del Cinquecento fossero ancora operanti i capisaldi di "quel che è stato chiamato il sistema del diritto comune: sistema complesso, caratterizzato da una molteplicità di fonti incentrate sul diritto romano-canonico, che poteva configurarsi unitariamente – come ordinamento – grazie all'*interpretatio* della dottrina"⁶⁷; ma già da tempo sarebbe stato in atto un processo in grado di mettere in discussione i fondamenti del modo di pensare, dei modelli di riferimento, e dell'intero sistema giuridico tradizionale.⁶⁸

⁶⁵ M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*, pp. 61-62. Caravale, in definitiva, finisce per sottolineare la scarsa rilevanza di un diritto generale, comune all'intera popolazione territoriale, nelle diverse unità principesche centro-settentrionali. Questo fa essenzialmente il paio, in una stretta e coerente simbiosi, con la visione personale dello studioso circa il problema della genesi dello Stato "moderno" – in particolare quello della Chiesa – che avremo modo di trattare più avanti.

⁶⁶ I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*. Giappichelli Editore, Torino, 2002.

⁶⁷ Ivi, p. 1.

⁶⁸ "Ma conviene già mettere in discussione la terminologia spesso impiegata dalla storiografia giuridica – essenzialmente solo italiana – che, riferendosi ai secoli dell'età moderna, suole complessivamente comprenderli come l'età della crisi del diritto comune: un'età che sarebbe connotata ancora dal ruolo centrale di tale diritto, ma che nel contempo registrerebbe la sua crisi, per la lenta erosione alla quale esso fu sottoposto a causa della

Biocchi si oppone qui alla ricostruzione tradizionale in quanto da un lato non consentirebbe di dare un'appropriata centralità ai processi di unificazione giuridica all'interno dello Stato territoriale; dall'altro non permetterebbe di tener conto di come all'interno della categoria "diritto comune" quello canonico andasse perdendo buona parte dell'antico ruolo; inoltre - accettare la tesi tradizionale - non mostrerebbe il mutare della funzione del diritto romano all'interno della dialettica *ius commune/ius municipale*. Tale diritto romano assunse infatti sempre più il ruolo di ragione scritta (*ratio scripta*).

Quello che qui sembra richiamare il Biocchi – e che non si avverte in Caravale – è l'attenzione ad un processo di statalizzazione, non derivante solo dall'emersione della legge del sovrano ma piuttosto da un fenomeno di "diversificazione del diritto dei singoli ordinamenti"; in questo caso Biocchi riprende l'esempio del cardinal De Luca, secondo il quale, in caso di dubbio su cosa s'intendesse per "diritto comune", si doveva presumere senz'altro la legge principesca.⁶⁹ Quindi, la tesi sostenuta dal Biocchi appare fondarsi sull'idea che per diritto comune si debba intendere, in età moderna, quello principesco.⁷⁰

Tornando ora alle origini, con il legame tra diritto comune e Sacro Romano Impero, bisogna riconoscere come le critiche già mosse dagli anni Sessanta a tale tradizionale impostazione non ne hanno tuttavia decretato la fine, soprattutto nel contesto della storiografia tedesca,⁷¹ anche se negli ultimi anni, soprattutto dopo gli studi del Grossi, tale linea è divenuta di netta minoranza.⁷²

progressiva invadenza di altre fonti giuridiche e segnatamente della legge del sovrano. In sostanza il diritto comune avrebbe continuato ad operare in funzione suppletiva ma in misura e con importanza ridotta rispetto alle fonti del diritto municipale" (Ivi, p. 2).

⁶⁹ Sul cardinal De Luca cfr. A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, in DBI, vol. 38 (1990), pp. 340-347 e i rimandi bibliografici forniti al capitolo terzo della presente tesi.

⁷⁰ "La tesi insomma che qui si vuole sostenere è che il sistema di diritto affermatosi nell'Europa continentale – con intensità, tempi e modalità ovviamente non coincidenti – nei secoli dell'età moderna andò differenziandosi progressivamente nei vari ordinamenti" (I. Biocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 6).

⁷¹ Mi riferisco nel complesso allo studio di G. Dilcher, *Kaiserrecht, Universalität und Partikularität in der Rechtsordnung des Mittelalters*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 5, 1994, pp. 221-245, la cui derivazione appare legata a S. Gagner, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Almqvist-Wiksell, Stockholm, 1960.

⁷² Come è stato già sottolineato, infatti, in particolare la linea dell'interpretazione sulla natura religiosa del diritto comune è rimasta, e tuttora rimane, alla base dell'interpretazione dello stesso Grossi, che ne ha messo tuttavia in luce gli aspetti non semplicemente connessi alla crescita della dottrina "testuale". Calasso aveva infatti legato il diritto comune all'Impero ma al contempo ne aveva messo in evidenza la natura spirituale e religiosa. Questa analisi era stata ripresa da Piano Mortari (P. Mortari, *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Jovene, Napoli, 1976), il quale aveva finito per attribuire ai glossatori l'idea che nella codificazione di Giustiniano erano stati tradotti in regole di diritto positivo quelli che erano i principi di giustizia ed equità propri del cristianesimo. Egli aveva inoltre posto fondamento a quella interpretazione che metteva in stretta analogia l'esegesi biblica con l'interpretazione giuridica, richiamando ad un binomio di scritture che apparivano di un prestigio e di un valore eccezionali, cioè la Sacra Bibbia e il *Corpus* giustiniano. Il legame tra la raccolta giustiniana, interpretazione della dottrina medievale e Sacre scritture è stato in seguito ripreso da Manlio Bellomo (M. Bellomo, *Ius*

Sulla consapevolezza o meno dei giuristi del tempo, riguardo la realtà unitaria del diritto comune, gli studi mancano di una nuova definizione, ma nel complesso sembrano trarre spunto dalle nuove interpretazioni di Brito e Cortese.⁷³

Alejandro Guzmàn Brito richiama tra l'altro il problema dell'assimilazione o meno del diritto civile e canonico. Secondo lo studioso spagnolo, infatti, se di diritto comune si deve parlare, questo va ricondotto al solo diritto civile e non a quello canonico. La natura unitaria e universale – che fondeva assieme nel diritto comune quello civile e canonico – ha cominciato, già dagli studi del Cassandro, a sgretolarsi lentamente ma progressivamente.

Un disegno complesso quindi, un sistema interpretativo che ancora oggi appare lasciare spazio all'affermazione di una molteplicità di posizioni. Se il diritto comune finisce per essere il segno caratteristico del mondo giuridico medievale, le interpretazioni della sua natura tendono a divergere fortemente: diritto nato dalla riscoperta dell'ordinamento giustiniano, oppure formatosi progressivamente sino al XIV secolo sulla scorta delle glosse dei giuristi? Sistema unitario legato all'Impero medievale, o diritto sussidiario di diritti consuetudinari e particolari? Organismo unico tra diritto civile e canonico o circoscritto al solo civile? Una serie di problemi, questi, che con l'inizio dell'età moderna, la crisi dell'universalismo imperiale e la nascita degli Stati monarchici, verranno ad approfondirsi e complicarsi ulteriormente: crisi del diritto comune (se mai sia esistito) di fronte alla formazione di un diritto principesco o generale di un territorio oppure approfondimento della dialettica tra diritto comune e diritti statuari e consuetudinari? Differenziazione tra precedente diritto romano medievale e nuovo diritto "statale" oppure trasformazione del precedente diritto comune in un nuovo sistema giuridico in linea con lo sviluppo del "nuovo" apparato statale?

La storiografia risulta ancora fortemente dibattuta attorno a questi temi; le tematiche affrontate dalla maggior parte degli storici, oggi, hanno finalità più generali, esulanti il semplice sistema istituzionale, politico; queste si fissano così su di una più vasta dimensione

commune, in "Rivista internazionale di diritto comune", 7, 1996, p. 207), fino a divenire il riferimento costante dell'analisi recente di Paolo Prodi, che ha ricostruito la sua "storia della giustizia" proprio attraverso la dicotomia che si sarebbe sviluppata nel pensiero forense occidentale, traendola dalla tradizione ebraica e cristiana (P. Prodi, *Una storia della giustizia*).

⁷³ A. Guzmàn Brito, *Historia de las nociones de «derecho común» y «derecho propio»* in *Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo*, vol. I, Universidad Complutense, Madrid, 1996, pp. 207-240; E. Cortese, *Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)* in *El dret comú i Catalunya, Actes del VIII Simposi Internacional*, Barcelona, 20-30 de maig de 1998, Estudis, 18, Barcelona, 1999, pp. 173-195. Il primo sostiene come i glossatori non siano mai arrivati a formulare l'idea del diritto romano come diritto comune a tutti i popoli, e semmai vi si fosse arrivati, certamente non prima del XIV secolo; il secondo appare più o meno concorde nel riconoscere una lenta e graduale elevazione del diritto giustiniano a diritto comune e comunque in un'epoca di gran lunga successiva al XII secolo.

culturale e sociale, capace di connettersi alla compresenza di un pluralismo giuridico medievale con un dinamismo dualistico tutto moderno. Sotto questo punto di vista non si può tacere l'importante studio di Paolo Prodi, che ha saputo aprire la strada a tutto un filone storiografico in grado di calare la giustizia e il diritto in un terreno confessionale talmente delicato in cui il sottile confine tra reato e peccato appare molto spesso sfuggevole e indecifrabile.⁷⁴

Ma appare opportuno tornare ora al contesto specifico della tesi e della realtà pontificia della fine del Cinquecento, senza dimenticare tuttavia queste riflessioni generali che qui si sono volute portare.

4. *Super Reformatio tribunalium Urbis*. Tribunali e riforme tra Clemente VIII e Paolo V

Una naturale propensione, unita alla profonda competenza, per il governo della giustizia appare emergere in maniera preponderante dalla figura di papa Clemente VIII (1592-1605). Questa attitudine era stata indotta nel pontefice da una lunga esperienza forense trasmessagli dal padre Silvestro. Egli, proveniente da una nobile famiglia fiorentina, gli Aldobrandini, dopo aver subito l'esilio alla caduta della libertà repubblicana, s'era trovato a peregrinare, offrendo servigi a diversi signori e trovando infine nella corte romana e nell'esercizio dell'avvocatura concistoriale, il contesto nel quale poter riportare ai vecchi fasti la propria casata. Il figlio Ippolito aveva percorso così una brillante carriera curiale, attraverso

⁷⁴ “Per quanto riguarda il percorso specifico della nostra civiltà cristiana occidentale ci troviamo di fronte [...] ad un concreto sdoppiamento della giurisdizione tra foro esterno il cui interprete è il giudice e un foro interno amministrato normalmente dal confessore non come semplice perdono dei peccati ma come esercizio effettivo di un giudizio, di un potere sull'uomo: il nostro mondo attuale della giustizia e della colpa, pur secolarizzato con lo sviluppo del monopolio statale del diritto e con le scoperte della psicanalisi, non è comprensibile se non si tiene conto di questa dialettica storica” (P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., p. 15). Nella premessa al suo vasto studio, Paolo Prodi proponeva una “Storia della Giustizia” il cui baricentro appariva incentrato nella progressiva affermazione del dualismo tra foro della coscienza e foro civile. Questo si sarebbe intrecciato in maniera simbiotica con il pluralismo degli ordinamenti e delle corti che traeva origine dal contesto tardo medievale che è stato delineato nell'analisi precedente (P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 227-229). Sullo stesso filone storiografico cfr. G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei Papi*, Laterza, Roma-Bari, 1995; John, Bossy, *Dalla comunità all'individuo: per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1998; V. Lavenia, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 2004.

l'esercizio di un ufficio uditoriale, quello della Rota, tale da condurlo rapidamente al cardinalato e al pontificato.⁷⁵

Riconducendo l'esperienza clementina alla normativa inerente al Tribunale dell'A.C. occorre innanzitutto considerare la *Ea Romani Pontificis* dell'agosto 1596.⁷⁶ Il provvedimento – nella sua tipologia collegabile alla nomina del nuovo titolare, il romano Marcello Lante – faceva seguito ad un breve richiamo alle norme indirizzate all'applicazione del decreto conciliare relativo alla punizione dei regolari che al di fuori del convento si fossero macchiati di “scandalosi” delitti⁷⁷.

Dopo aver confermato i privilegi e gli oneri connessi, il pontefice sottolineava innanzitutto le facoltà e le competenze nelle pratiche criminali avocate innanzi al Tribunale, anche quelle in cui fosse stata prevista la pena dell'ultimo supplizio. Inoltre la normativa ribadiva il diritto dell'A.C. di sottrarre ai giudici usurpatori della propria giurisdizione le cause nelle quali essi impropriamente si fossero immessi, riaffermando così la competenza su *omnes et singulas spirituales, ecclesiasticas et prophanas, ac quorumvis etiam eiusdem Romanae Ecclesiae cardinalium, eorumque et nostrorum familiarium, continuorum commensalium, nec non quorumcumque praelatorum in ipsa Curia degentium*⁷⁸. La conferma di tali prerogative appare in qualche modo connessa al nuovo orizzonte post-tridentino, soprattutto nella circostanza di un sempre più stringente controllo sugli ecclesiastici. Quanto ai vescovi, la reiterazione delle norme, già emanate da Pio IV e Pio V, mostra ancora l'estensione giurisdizionale verso il loro controllo e il rispetto del precetto della residenza; tuttavia rimane ancora il vincolo principale della commissione papale. Accanto poi alla vasta competenza in seno alla Curia e alla città di Roma, l'A.C. continua a godere soprattutto di una vasta estensione giurisdizionale, nelle cause commissariate *tam civiles quam criminales et mixtas*,

⁷⁵ Per le notizie relative alla casata Aldobrandini mi sono avvalso di alcune relazioni e annotazioni contemporanee al pontificato di Clemente VIII o di poco successive, conservate presso l'ASV, e precisamente in: ASV, *Fondo Borghese*, IV, 293, *Dell'origine et personaggi di Casa Aldobrandina insino a Silvestro Padre di Papa Clemente VIII* cc. 21r-26v; *Notizie relative a casa Aldobrandini*, cc. 100r-103v; ASV, *Fondo Borghese*, IV, 221-222, *Notizie di Clemente VIII. De' cardinali San Giorgio e Aldobrandini suoi nipoti e di Gianfrancesco Aldobrandini loro cognato, estratte Da una relazione della Corte di Roma fatta dal Cav. Gio. Delfino Ambasciatore della Republica di Venezia l'anno 1600*, cc. 2r-7v; ASV, *Fondo Borghese*, IV, 288, Lettere varie relative a casa Aldobrandini, s.n.; cfr. anche le voci sui componenti della famiglia Aldobrandini in DBI, vol. II (1960), pp. 100-114; V. Spredi, *Enciclopedia storico-nobiliare*, Edizioni Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928, vol. I, p. 350; I. Fosi, *Aldobrandini*, in *Le grandi famiglie italiane. Le élites che hanno condizionato la storia d'Italia*, a cura di Wolker Reinhardt, Neri Pozza editore, Vicenza, 1996, pp. 49-55.

⁷⁶ *Ea Romanis Pontificis*, in *Bullarum*, Taurinensi, vol. 10, pp. 280-288.

⁷⁷ Cfr. *Suscepti muneris*, Ivi, pp. 249-250. Si trattava di un semplice correttivo di fronte alle trasgressioni frequenti da parte dei superiori degli ordini che non fornivano adeguate garanzie punitive al vescovo della diocesi entro cui si trovava il Convento.

⁷⁸ *Ea Romanis Pontificis*, Ivi, p. 283.

soprattutto all'interno delle terre della Chiesa ed addirittura *extra eas* nelle cause decise dagli ordinari, potendo ricevere gli appelli da tutta l'*Orbe* cattolica. Si vedrà successivamente – per quanto sarà possibile anche attraverso un calcolo percentuale sulle sentenze emanate dal Tribunale – quanto tali estese normative ebbero nel concreto un'effettiva applicazione.

Al di là della conferma di competenze e giurisdizioni di cui ormai si conoscono i confini, ciò che caratterizza questa bolla di nomina è il tentativo del pontefice di porre alcuni correttivi, di cui evidentemente necessitava allora la procedura del Tribunale, rispetto alla pur valida normativa precedente. In primo luogo, nelle cause criminali relative alle comunità *immediate subiectis* alla Santa Sede, né l'A.C. né tantomeno i suoi luogotenenti, avrebbero potuto rilasciare monitori, senza prima averne fatto “verbo” con il pontefice stesso, soprattutto per quei casi contenuti nella bolla *In coena Domini* - norma questa che completava quella già prevista per coloro che dimoravano al di fuori dei confini statali; i mandati esecutivi contro i debitori, dove fosse stato presente un sospetto di fuga, in nessun modo avrebbero potuto essere applicati dal giudice se prima non ne fosse stata fatta la debita registrazione; quanto al salario del luogotenente criminale, questi avrebbe dovuto accontentarsi di quello stabilito, senza l'esazione di “sportule” o altre rendite particolari; i sostituti dei notai, infine, non avrebbero potuto ricevere l'ammissione agli uffici se non tramite un preventivo esame da parte del collegio degli stessi notai.⁷⁹

Questi correttivi, per quanto disomogenei, mostrano ancora una volta la profondità del disordine giudiziario, anche nelle singole tappe procedurali o nella legalità degli uffici, che Clemente VIII dovette percepire. Nella contingenza della nomina del Lante egli colse l'occasione per raddrizzare alcune storture nella procedura dell'*Auditor Camerae*, ma ciò non dovrebbe portare a considerare l'interesse del pontefice solo per la razionalizzazione di questo specifico Tribunale. Egli seppe preoccuparsi dell'amministrazione giudiziaria *tout court* della città tiberina, come del resto pienamente espresso dal vasto tentativo di riforma - rimasta inedita e conservata presso le carte vaticane - che fu in seguito alla base della prima sessione di lavori della commissione cardinalizia nominata da Paolo V nel 1608.

Si procederà per gradi, cercando di richiamare alcuni concetti e fornire qualche annotazione, seppur abbastanza nota, che assumerà nell'economia di questo studio un forte valore propedeutico. La considerazione complessiva della giustizia nella città di Roma, tra i

⁷⁹ Ivi, pp. 289-291.

pontificati Aldobrandini e Borghese, costituirà infatti lo scenario entro cui si muoverà l'analisi nella seconda parte della tesi.

Il punto d'approdo – e se si vuole anche di ripartenza – della giustizia tardo cinquecentesca è rappresentato senza dubbio dalla nomina della già citata congregazione di studio del 1608, che avrebbe dovuto convogliare i propri lavori nella redazione di una profonda riforma del sistema giudiziario – non solo ordinario – della città di Roma.⁸⁰ Tale modo di procedere non era nuovo presso la Curia romana, ma l'analisi della lista dei membri componenti la congregazione rappresenta di per sé una spia dell'importanza e vastità del progetto paolino. Accanto all'uditore e decano del Tribunale rotale, Francisco Peña – redattore del diario delle sedute – trovavano posto i titolari dei principali tribunali romani, nonché il procuratore fiscale Farinacci e il decano dei chierici della R.C.A. Innocenzo Malvasia; a questi si aggiungevano l'avvocato dei poveri e il commissario della Camera, l'avvocato della curia capitolina e altri esponenti principali delle diverse istituzioni giudiziarie, legate sia all'amministrazione statale che a quella municipale. Quindi non una commissione cardinalizia ma un'assemblea di esperti del settore e giuristi, chiamati ad una seria riflessione su quelli che erano i mali della giustizia, da cui sarebbero dovute emergere le utili correzioni di un sistema che da ormai un secolo i pontefici tentavano di rendere ordinato e razionale. L'anelito paolino – destinato a produrre quella vasta riforma del 1612, piattaforma dell'organizzazione giudiziaria romana fino ai pontificati innocenziani di fine Seicento – non sarebbe però pienamente comprensibile se non fosse stato influenzato dal precedente tentativo clementino a cui molto probabilmente, in qualità di cardinale, lo stesso Borghese dovette trovarvisi coinvolto.

Non è un caso che le carte inedite di tale riforma si trovino in parte presso il Fondo Borghese nell'Archivio Vaticano, e in parte conservati in alcuni codici miscelanei della Biblioteca Apostolica Vaticana.⁸¹ Del resto appare essere lo stesso Paolo V a sottoporre all'attenzione dei congregati, *infrascripta capita reformationis quam facere intendebat*

⁸⁰ Sulla costituzione paolina del 1612 e sulla commissione di studio cfr. il validissimo saggio di S. Feci, *Riformare in antico regime*. Sulla riforma del 1612 cfr anche M. Di Sivo, *Roman criminal justice*.

⁸¹ Si tratta in realtà di un duplice disegno del pontefice Aldobrandini: il primo riguardante i tribunali e gli ufficiali della Camera Apostolica e di tutto lo Stato Pontificio; il secondo una riforma più ampia dei tribunali del Camerlengo, del tesoriere dei chierici di Camera e di altri ufficiali della R.C.A. I documenti vengono segnalati da Simona Feci nella nota 79 a p. 132 del saggio succitato, conservati in BAV, *Vat. Lat. 5427*, cc. 2r e sgg.; ASV, *Fondo Borghese*, I, 28 c. 260; ASV, *Misc. Arm.* XI, 90, cc. 68r, 69r e sgg.; ASV, *Fondo Borghese*, IV, 216, cc. 68r e sgg.; BAV, *Vat. Lat. 5549*, *Reformationes tribunalium Urbis de ordine SDN Clementis papae VIII*. Non è stato possibile consultare la documentazione conservata presso la BAV per la chiusura di quest'ultima a seguito di lavori di restauro.

Clemens 8 S.me Me.a ut in prima congregatione, qua erit die Veneris proxime sequentis [14 marzo 1608], per poterne poi in seguito ricevere una più compiuta opinione.⁸²

Assieme a questi tentativi clementini rimasti inediti, la commissione sottopose a studio anche altre disposizioni emanate da pontefici precedenti quali Paolo III, Pio IV, Pio V per quello che riguardava il Tribunale dell'A.C. e i visitatori delle carceri, e infine anche le disposizioni di Gregorio XIII e Sisto V. Dal decano rotale, Francisco Peña, sin dalle prime carte vengono riportate le osservazioni dei congregati sui singoli capitoli, e specularmente, nelle carte successive appaiono registrati quelli al centro della discussione: accanto a capi di natura procedurale e generale - in cui venivano affermati principi contenuti nel diritto comune, negli *Statuta* municipali, o normalizzati dall'emissione di bandi ed editti - ne seguivano altri indirizzati ad aspetti più controversi di giurisdizione fra i tribunali e competenze di singoli giudici.

Questa materia è stata lungamente studiata e ne ha fornito una pregevole sintesi Simona Feci alcuni anni fa⁸³; per questo motivo non si ritiene necessario soffermarvisi oltremodo, se non per richiamare alcuni passaggi importanti legati al Tribunale.

Innanzitutto, la studiosa metteva in luce come dallo scorrere della documentazione la presenza del pontefice stesso alle sedute dei lavori non apparisse che occasionale e quasi mai si trasformava in una presenza invasiva; tuttavia il suo interesse per il procedere dei lavori fu tutt'altro che limitato, poiché talora il suo giudizio finì per assumere un vero e proprio valore vincolante. È il caso, ad esempio, della norma relativa alla regolamentazione degli uffici notarili del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, aspetto questo che dovette apparire al pontefice sempre molto disordinato già dagli anni in cui ricopriva la titolarità del Tribunale e che produsse in sede di riforma uno dei più lunghi capitoli della *Universi agri dominici* (il 19), relativo proprio ai collegi notarili e ai documenti da essi prodotti.

Nella seduta del 9 gennaio 1609 Paolo V inoltrò alla congregazione alcuni punti inviati qualche tempo prima dagli agenti delle province, dove al primo capo ci si appuntava proprio contro una mala consuetudine portata avanti dai notai dell'*Auditor Camerae*, forse con la connivenza dello stesso titolare del Tribunale:

Perché li notari di Mons.r Auditore della Camera danno passim li monitorij in cause ordinarie, le quali tanto de iure communi come sa V.S.tà quanto in virtù de Privilegii che hanno diverse Communità et

⁸² ASV, *Fondo Borghese*, I, 28, c. 258r.

⁸³ S. Feci, *Riformare in antico regime*, cit., pp.131-132.

luoghi, che le prime istanzie siano conosciute in *partibus*, non si possano concedere, et se bene poi se revocano alle volte, ad istanza del reo, non è per questo, ch'egli non habbia havuto incommodo et spesa. Si supplica humilmente V.S.tà à degnarsi di rescrivere, che nella riforma da farsi per il detto Tribunale si habbia particolare consideratione à questo capo, sicome si ricerca per sollevamento de suoi sudditi.⁸⁴

Infatti, sarebbe bene richiamare nella normativa sin qui vista il capitolo che riconosce la prima istanza all'A.C. per i territori ecclesiastici solo nelle cause trasmesse al Tribunale per commissione; il non rispetto di questa regola motivava gli appelli alla correzione suscitati dalle diverse curie *de partibus* che si vedevano spesso superare nell'ordinaria amministrazione dal Tribunale romano. Inoltre, anche nel procedere in quelle cause *in forma Camerae* – privilegio riconosciuto da lungo tempo all'A.C. – i motivi di ricorso delle curie locali erano spesso giustificati da abusi e storture ben evidenti:

In oltre si rappresenta anco alla S.tà V. che molti per oblighi, che hanno fatto in forma *Camerae*, mentre sono citati in Roma, non potendosi difendere per la loro povertà, si lasciano cavar mandati in contumacia, et finiscono poi d'andare in ruina, et per l'esecutioni, et perché ben spesso se li leva con essi quello che non se li levaria se si fossero potuti fare intendere. Si supplica però anco V. S.tà à comandare, che per una certa somma, almeno da 30 scudi à basso, non si possano dar mandati extra Curiam sotto quella pena al Notario, che parerà alla S.tà V.⁸⁵

E, riguardo a tali eccessi, il memoriale degli agenti terminava richiamando ancora quelli ben evidenti nel procedere del Tribunale uditoriale romano:

Ultimo si supplisca V. B.ne d'ordine, che gl'animali et beni, che in virtù de mandati relassati nel tribunale di Mons. Auditore della Camera si piglino in esecuzione in *partibus*, non si possano portare da luogo à luogo, ma che si debbano subhastare nel medesimo luogo, dove si eseguisce il mandato, mentre vi siano li ministri necessarij, come anco che quelli, che in virtù di detti mandati sono stati fatti pregione non siano carcerati se non nel medesimo luogo dove s'è fatta la cattura, mentre lì vi siano carceri sicure.⁸⁶

⁸⁴ ASV, *Misc. Arm.*, XI, 90, c. 48r.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ivi*, cc. 48r-48v.

Il 23 gennaio venivano annotati dal Peña alcuni punti che avrebbero dovuto essere considerati da coloro a cui era richiesto di presiedere alla necessaria riforma, che – occorre sottolinearlo – il pontefice aveva ordinato “per beneficio de tutto lo stato ecclesiastico”:

1. Et prima prohibisce, che nessuno per pretenso credito da cento scudi in giù etiam in virtù d’obbligo giurato in forma Camerae, possa convenire il debitore in prima istanza avanti l’Auditore della Camera ò suo giudice, ma debba convenirlo nel Tribunale del reo, ecclesiastico ò secolare che sia.
2. Che ne donne ne minori possino in prima instantia per qualsivoglia causa, et occasione citare in partibus avanti l’Auditore della Camera ò suoi Giudici, se prima avanti l’ordinario del Reo non sarà conosciuta, et terminata la prima instantia: altrimenti il tutto si renda nullo, et invalido, et ad allegare et opprimere ciò s’ammetta ogni persona senza procupare alcuna, ex quo mulieres trahunt et non trahuntur.
3. Sicome tutti li tribunali secolari hanno tassa delle Mercedi, et propine, così necessarissima cosa è, che tutti li Tribunali ecclesiastici particolarmente habbino una nota distincta de tutte mercedi, si de Notarii et Cancellieri come de propine de Giudice et offitali, acciò si possa ovviare alle tante notorie et quotidiane estorsioni, che si commettono non senza scandalo popolare.
4. Che tutti li giudici, offitali, et ministri delli Tribunali ecclesiastici debbano dare sindacato eccetto però delle mere et semplici spirituali, nel resto come gl’altri giudici et offitali, et Laici et temporali sicome devono in ogni affare dar buono esempio à tutti maggiormente in ciò dovendo gl’huomini da bene procurare dar conto di se, et delle loro attioni di che quanto ce ne sia necessità il Mondo lo sa.⁸⁷

Da questa analisi si evidenzia come buona parte del disordine giudiziario nascesse di fatto da una serie di estorsioni e guadagni illeciti a danno di coloro che finivano negli ingranaggi della giustizia; tuttavia i memoriali inviati dagli agenti di provincia e le osservazioni annotate dal decato rotale, propongono anche un quadro da cui emerge, in maniera concreta, l’insofferenza delle curie particolari di fronte alla preponderanza dei tribunali “sovrani”. Ciò che si domanda con maggior forza dalle comunità è il rispetto di un equilibrio ormai plurisecolare stabilito tra il centro e la periferia, attraverso il quale il riconoscimento di tradizionali concessioni, nate dal contesto locale, sopravvivono alla struttura accentratrice dello Stato.

Di fronte a questo equilibrio così precario quale fu la posizione del pontefice Borghese? Sin dall’inizio – come ben espresso da Simona Feci – la linea seguita da Paolo V non nascondeva il tentativo di operare un’ulteriore stretta accentratrice sia nell’ambito della

⁸⁷ Ivi, cc. 52r-v.

politica temporale che in quella prettamente universale della Chiesa cattolica (le due cose tra l'altro non sembrano andare separate, soprattutto negli anni della Controriforma): estensione delle prerogative della congregazione del Buon Governo dal punto di vista giudiziario; revoca ai superiori degli ordini religiosi della facoltà di giudicare le cause in cui fossero incorsi propri confratelli e di pertinenza del Tribunale dell'Inquisizione; reiterazione dell'obbligo di residenza ai vescovi; allargamento della congregazione del Sant'Uffizio; ricapitolazione di tutte le norme contenute nei bandi generali contro la criminalità diffusa nello Stato della Chiesa⁸⁸, appaiono solo alcune delle principali decisioni intraprese dal Borghese. Del resto il suo tentativo di riforma, intesa come ritorno alle norme originarie sottostanti all'amministrazione della giustizia, si ricollegava direttamente a quei predecessori che ricoprirono un ruolo fondamentale nella costruzione dello Stato a partire dalla metà del Cinquecento; certamente Paolo V non poté procedere contro privilegi e norme comunitarie di antica tradizione, ma solo attraverso il ristabilimento di un equilibrio che di fatto sottolineasse l'affermazione della monarchia pontificia. Il segno di un mancato cedimento, di fronte alle richieste particolaristiche, può essere ben letto nel capitolo 4 – relativo all'*Auditor Camerae* e al suo Tribunale – della riforma del 1612, quando al paragrafo 5 il pontefice afferma come:

In causis criminalibus, in locis Nobis et Sanctae Romanae Ecclesiae immediate subiectis, in posterum non decernantur, neque relaxentur monitoria contra aliquem in prima instantia, nisi per Auditorem Camerae pro tempore, facto prius verbo nobiscum, seu cum romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in casibus in Bulla in Coena Domini legi solita contentis.⁸⁹

Egli affidava così alla propria decisione, non solo le cause *in criminalibus* suddette, ma anche tutte quelle relative ai vescovi e prelati, sulla linea ormai ben consolidata di Pio IV, ponendosi come fulcro principale nell'emanazione, non solo della giustizia del Tribunale dell'A.C. ma di tutta la realtà giudiziaria romana. L'attenzione per le linee procedurali e per l'esercizio della "buona giustizia" caratterizzò nel suo complesso tutta l'opera riformativa del pontefice Borghese. Per la prima volta, ogni aspetto della giustizia romana veniva razionalizzato e normativizzato, dalle singole curie ordinarie a quelle superiori, dai giudici e avvocati ai collegi notarili, dagli esecutori di giustizia alla gestione delle carceri, ed in definitiva trasmesso a beneficio delle generazioni successive di pontefici.

⁸⁸ S.Feci, *Riformare in antico regime*, cit., pp. 121-122.

⁸⁹ *Universi agri dominici*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 11, pp. 264-265.

Nei confronti del Tribunale dell'A.C. Paolo V dimostrò sin da subito una particolare attenzione, destinata a concretizzarsi, oltre che nel lungo capitolo della riforma del 1612, anche nella *Eximiae*⁹⁰ di sei anni prima. Senza dubbio appaiono questi due i punti normativi fondamentali destinati a perpetuarsi lungo tutto il XVII secolo.

La bolla del 1606 poneva alcune condizioni piuttosto importanti per il titolare della carica: innanzitutto, nelle procedure relative a cause per le quali era prevista la pena capitale, questo veniva preservato dall'incorrere nell'irregolarità canonica, potendo così procedere in qualsiasi giudizio criminale, e riconoscere tutti i delitti, anche quelli *atrociora*, commessi sia entro la giurisdizione romana sia al di fuori di essa; nessuna persona, di qualsiasi stato sociale o grado ecclesiastico sembrava potesse sottrarsi a tale vasta competenza; inoltre l'A.C. si trovava nella piena facoltà di scomunicare tutti coloro che si fossero mostrati disobbedienti ai precetti apostolici, sospenderli *à divinis*, ed eseguire contro chiunque anche l'Interdetto generale e particolare.⁹¹ Accanto a queste acquisizioni la bolla reiterava anche i soliti precetti relativi alle cause contro vescovi e graduati ecclesiastici, alle competenze circa l'esecuzione delle sentenze ordinarie emanate dai giudici romani, alla spedizione di lettere remissorie, compulsorie, e alle procedure di carcerazione e comminazione di pene a proprio arbitrio.⁹²

L'eliminazione di abusi e storture che potevano sorgere dal concreto svolgersi dell'attività giudiziaria, apparve di fatto riverberarsi anche nel ben più noto capitolo 4 della *Universi agri dominici*, articolato in 31 paragrafi interamente dedicati alla magistratura dell'Uditore di Camera.⁹³ Dopo che nei primi vengono essenzialmente reiterate le norme emanate, almeno a partire da Pio IV, il pontefice pone alcuni nuovi precetti, indicativi della confusione procedurale che sembrava di fatto veicolare una serie pressochè continua di abusi. A questo punto sarebbe opportuno tracciare una veloce elencazione dei paragrafi relativi alla procedura criminale da tenersi nelle cause introdotte presso l'*Auditor Camerae*, dall'incarcerazione dei presunti rei agli interrogatori, dall'erogazione della tortura all'emanazione delle sentenze.

In primo luogo, al fine di evitare le frequenti estorsioni, viene imposto a tutti i giudici luogotenenti e loro sostituti, di non ricevere neppure la minima quantità di denaro o di altri beni – anche se consegnati loro “spontaneamente” – dovendosi accontentare di ciò che regolarmente percepiscono con la loro attività, dietro la severa pena della privazione

⁹⁰ *Eximiae fidelitatis*, in *Bullarum* Cherubini, tomo III, pp. 211-215.

⁹¹ Ivi, p. 212

⁹² Ivi, p. 214.

⁹³ *Universi agri dominici*, cit., pp. 264-265 (solo il capitolo riguardante l'A.C.).

dell'ufficio e di altre sanzioni poste ad arbitrio del giudice titolare; il giudice non può inoltre procedere nelle cause criminali, e soprattutto emettere sentenze, senza prima aver citato negli atti il procuratore generale.

In riferimento alla carcerazione, nessuno deve essere catturato senza una sufficiente raccolta di indizi, dietro semplice istanza del denunciante, a meno che non ci si trovi di fronte a cause gravi, nelle quali occorra procedere ad arbitrio del giudice; in presenza di un reo contumace, però, a qualsiasi giudice viene riconosciuta la facoltà di procedere alla cattura; se il reo, poi, dovesse venire rilasciato da un Tribunale non potrà essere incarcerato da un altro per la medesima causa; qualsiasi persona venga incarcerata da un giudice che non ne possiede la specifica competenza, dovrà immediatamente essere rimessa nelle mani del competente, con la prescrizione di attenersi in tali casi alla prevenzione nella cattura e non alla prevenzione nell'aprire l'inquisizione o nel condannare in contumacia; i complici in un crimine, devono essere rimessi tutti nelle mani di quel giudice che detiene il reo principale; inoltre ai giudici stessi è richiesta una costante vigilanza affinché i rei non vengano trattenuti nelle segrete per più di tre giorni senza essere interrogati (a meno che la natura della causa non richieda diversamente); i testimoni convocati per informazione della corte non devono essere trattenuti in carcere se non nelle cause gravi, e se rilasciati non deve essere loro richiesto nessun pagamento, in quanto questo dovrà essere garantito dal Fisco e dai suoi aderenti; se qualcuno venisse poi incarcerato dietro un preciso capo di accusa, non si interroghi su altri reati per i quali non fossero stati raccolti sufficienti indizi, e comunque ci si attenga sempre alle prescrizioni del diritto comune; nel caso di catture eseguite durante una rissa in luogo pubblico, in cui vi siano state parole infamanti e pugni tra persone di bassa condizione, queste non dovranno venire convalidate se prima non vi sia stata l'apparizione dinanzi al giudice, e se dovrà seguirne l'immediato rilascio, ciò avvenga "gratis".

Richiamandosi a quello che dovette apparire una problematica ben presente, ancora agli inizi del Seicento, e cioè la lentezza delle cause e il termine di queste ultime mediante cassazione o composizione, il pontefice prescriveva ai giudici e notai di non forzare in alcun modo gli inquisiti, siano essi carcerati o ancora liberi, né in maniera indiretta né tantomeno diretta, alla cassazione o abolizione del processo, e soprattutto alla composizione; allo stesso tempo però sollecitava i giudici stessi alla spedizione delle cause affinché i presunti colpevoli non venissero affaticati dalla lunga detenzione e necessitati così a richiedere la composizione; inoltre veniva sottolineato come l'obbligo *de non offendendo* e *de se representando* non

potesse essere abolito o cassato senza che prima vi fosse stata la specifica citazione del Fisco, oppure nel caso in cui fosse seguita la pace o il consenso tra le parti in causa.

Tornando all'iter processuale, circa gli interrogatori la riforma prescrive che imputati e testimoni non debbano subire l'abuso di domande suggestive, imposte con fini fraudolenti all'estorsione della confessione, e che inoltre tale esame sia redatto e descritto per intero dal notaio a cui viene commessa la causa; negli interrogatori di testimoni provenienti da fuori dei confini peninsulari devono essere utilizzati interpreti pratici nel linguaggio richiesto; a nessuno poi, sia concessa la facoltà di ascoltare o esaminare qualcuno extragiudizialmente, con la giustificazione di ritenerli informati dei fatti, per poi rilasciarli senza aver messo nulla in forma scritta.

Per il riconoscimento dell'imputato da parte dei testimoni, deve sempre essere presente il giudice, e non sia permesso ai testimoni di venire a contatto con lo stesso imputato prima della seduta della *recognitio*; in un delitto anche gravissimo non si proceda alla tortura prima che l'imputato abbia adeguatamente purgato gli indizi, anche se lo stesso dovesse rifiutarsi, e gli venga pubblicata a tal fine la copia del processo e imposti i termini a difesa, cioè gli sia concesso il tempo necessario per parlarne con procuratori e avvocati (ma ancora una volta la deroga da tale norma potrà essere giustificata dalla natura della causa); nella ripetizione dei testimoni, questi siano dapprima interrogati sopra i costituiti del presunto reo e successivamente sulle loro prime deposizioni.

Dal punto di vista dell'erogazione della tortura, punto estremamente dibattuto nelle sessioni della commissione papale, viene affermato come non si debba procedere all'applicazione della "corda" per più di un'ora consecutiva, e come il giudice debba astenersi da qualsiasi parola ingiuriosa e infamante proferita nei confronti del reo. In riferimento al tormento della vigilia o "veglia" il pontefice si diffonde più a lungo, prescrivendo come ogni volta non vi sia la presenza di un crimine atroce per il quale servano indizi urgenti, e non sia stato emanato il decreto della Congregazione criminale del tribunale, tale "inumana" pratica non venga erogata; non si sottoponga inoltre nessuno a tale tormento se nello stesso giorno avesse già ricevuto l'erogazione di un'altra tortura, e in particolare quella della corda; nella somministrazione, poi, si prescrive che il reo non sia posto in alcun modo con le braccia distese nel modo classico della tortura, affinché nel medesimo tempo non debba soffrire due tipologie di tormenti; ed infine viene richiesto agli esecutori di fare attenzione nel preservare incolume il reo durante la tortura, sia per la possibilità che risulti innocente, sia (con quale

cinismo!) nella possibilità che si conservi fisicamente “integro” per salire al patibolo. A queste sedute si richiede costantemente la presenza assidua “in persona” del giudice, vietando a quest’ultimo di lasciare in sua vece il sostituto fiscale o il solo notaio.

Nelle sentenze condannatorie contro i contumaci dovrà poi essere sempre espressa la pena certa, e che a questi, venuti in potere della corte prima dell’esecuzione della sentenza, gli si conceda, qualora richiesta, una copia del processo; tutte le pene, multe, composizioni, confiscazioni dovranno essere consegnate al depositario della R.C.A. e nessun giudice, ufficiale, procuratore fiscale o commissario, presuma di poterne trattenere anche una minima parte per se stesso, a meno che non sia lo stesso depositario a decidere il pagamento, che dovrà quindi essere scrupolosamente annotato.

Esulando dal capitolo specifico indirizzato all’*Auditor Camerae*, ma strettamente connesso alle procedure di detto Tribunale, nel capitolo 14 vengono esposte alcune norme regolanti la nomina dei commissari da inviarsi fuori Roma, ad istanza del Fisco, al fine di raccogliere informazioni e formare processi; la norma annota infatti come tale facoltà spetti innanzitutto al pontefice, ma anche all’Uditore di Camera. Questi commissari, tornati a Roma, avrebbero dovuto consegnare subito tutti i documenti e il processo originale presso l’ufficio del notaio che precedentemente ne avesse ricevuto la causa, sotto la pena della perdita dei compensi previsti. Gli stessi commissari avrebbero poi dovuto inventariare ed annotare tutti i beni che fossero appartenuti ai delinquenti, al fine poi di procedere, quando necessario, alla confisca.

La materia che emerge da questi decreti è ancora una volta sintomatica di una preoccupante diffusione di abusi d’ufficio, capaci di alimentare un diffuso malcontento circa quella che avrebbe dovuto presentarsi ai sudditi di uno Stato come la garanzia di equità e di “buon governo”, dai cui rituali o “teatri” la società avrebbe dovuto beneficiare di utilità ed edificazione.⁹⁴

Del resto questa costante attenzione alle procedure e alla correzione di abusi e storture dell’intera macchina giudiziaria, non eliminò certamente l’altro grande problema della

⁹⁴ Ancora negli anni Venti del XVIII secolo - nel contesto della causa contro il cardinal Giulio Alberoni (1722-23) - i due termini venivano riferiti dal giudice dell’A.C. Domenico Cesare Fiorelli, alla funzione che doveva ricercarsi nell’applicazione di una sentenza: “[...] giova riflettere ad un principio, quale è, che ogni pena deve essere edificativa et utile alla Republica, e siccome edifica, quando non compete al reo verun perdono, o moderazione: et è utile quando ne succede il publico bene; così all’incontro se la punizione d’un soggetto puol essere da qualche merito estrinseco tolta o mitigata; e da questa indulgenza ne proviene qualche utile al publico, in tal caso edifica il perdono ò la moderazione della pena non meno che l’istesso castigo del delinquente” (ASV, *Misc. Arm.* X, b. 144, cc. 220r-v).

giustizia di fine Cinquecento, la conflittualità giurisdizionale fra i tribunali romani, che aveva attraversato il secolo e si era rinnovata all'indomani della fine del Tridentino. Questa venne di fatto a riverberarsi in numerose sessioni dei lavori della commissione preposta alla riforma del 1612, e finì ancora una volta per essere motivata da decreti e norme contenute nella stessa *Universi agri dominici*. Circa i rapporti tra i tribunali dell'A.C e rispettivamente quello di Campidoglio e quello del Vicario, Paolo V dichiarava come le cause vertenti tra cittadini e abitanti di Roma fossero decise e affidate alle curie competenti, interpretando l'esatta etimologia del termine *incolae*, per distinguere appunto i cittadini romani dai semplici abitanti della campagna circostante. Tale interpretazione avrebbe dovuto basarsi su quanto il diritto comune prescriveva in merito, ma insorgendo differenze, dubbi e contenziosi fra le due giurisdizioni dell'A.C. e del Senatore - che aveva appunto competenza sui cittadini romani - la soluzione sarebbe dovuta essere affidata al prefetto della Segnatura, chiamato a procedere alla definizione dell'articolo per *manu regia*; allo stesso tempo, Paolo V, che aveva ricoperto sia il ruolo di A.C. che di Vicario della città, definiva anche, rispetto alle cause coinvolgenti i chierici romani, come fosse previsto il diritto alla prevenzione fra le due rispettive curie giudiziarie.

Attraverso la lunga elencazione di prescrizioni procedurali che qui si è voluta presentare, si è osservato come a partire da Pio IV sino ai primi decenni del Seicento, le già vaste problematiche di natura più schiettamente giurisdizionale si siano venute ad evidenziare sempre più, finendo per polarizzare l'attenzione della stessa normativa ufficiale. Questo vasto disegno di riforma non deve però condurre a valutarne facilmente gli esiti. Infatti la normativa analizzata in questo capitolo, nelle sue aggrovigliate interpretazioni e applicazioni, finiva più che per correggere tali storture per permetterne una proliferazione. I diversi distinguo, le deroghe secondo la natura delle cause (onnipresenti, quasi in ogni prescrizione), le clausole segnate di mano dallo stesso pontefice, permettevano la sussistenza di vasti reticolati e dipendenze che garantivano un guadagno comunque incrementabile a favore di giudici, birri, carcerieri, e notai, i quali potevano accumulare scudi grazie alla spedizione di atti, prevenzioni, catture, esami e persino scarcerazioni (non è un caso che la norma torna continuamente a sottolineare le condizioni di rilascio per le quali non si debba percepire un guadagno). La disfunzione della giustizia, o il suo naturale funzionamento - se fossimo davvero capaci di spogliarci dello schema mentale odierno, per disporci nella prospettiva in cui si soleva *ius dicere* in antico regime - non sarebbe comprensibile se procedessimo

semplicemente a valutare le alte sfere dell'autorità e la venalità dei grandi uffici, o cariche; non è infatti possibile dimenticare come ciò che determini il livello alto si riverberi molto spesso anche in quello basso.

Notai, giudici, carcerieri e altri esecutori materiali della giustizia, rappresentano così i punti terminali di un intero sistema, che all'interno dello Stato della Chiesa, ancora agli inizi del XVII secolo, appare arroccato in un corporativismo clientelare molto forte, rimasto decisamente arretrato rispetto alle strutture ormai mature di altri Stati, anche italiani. Quando, con le riforme di fine Seicento, i pontefici cercheranno di frenare la diffusione di questo sistema con l'abolizione di nepotismo e venalità degli uffici, il processo sarà ormai troppo avanzato e determinerà il fallimento di coloro che tenteranno di correggere certe storture ormai divenute da consuetudinarie a normativizzate. Ciò che sarà interessante valutare è come non dall'alto ma dal basso venissero posti in definitiva gli ostacoli insuperabili all'attuazione delle riforme necessarie; non saranno magistrati, prelati o cardinali a difendere questo sistema, bensì i luogotenenti, gli esecutori e i notai. Nel prossimo capitolo si analizzerà meglio questa disfunzione attraverso un esempio concreto degli inizi del XVIII secolo, ma era necessario porne le premesse a conclusione di questa seconda fase normativa, alla quale dovrà tuttavia aggiungersi un'ultima valutazione derivante da un'altra tipologia documentaria, strettamente connessa con l'evoluzione procedurale.

5. *De modo procedendi*: dalla normativa alla pratica tra Cinque e Seicento

Per un'ulteriore comprensione dell'esercizio giudiziario pontificio in quegli anni di fine Cinquecento e inizio Seicento, è opportuno spostare l'angolo d'osservazione dalla teoria legislativa alla pratica giudiziaria, con l'obiettivo di richiamare, accanto alle fonti normative sin qui analizzate, anche quelle giuridiche.

I manuali di procedura giudiziaria che fioriscono nella seconda metà del XVI secolo sono specchio senza dubbio di un interesse crescente per la corretta applicazione delle norme, ma allo stesso tempo denotano una forte necessità di superare quella cesura, spesso ricorrente, tra la teoria – rappresentata dai provvedimenti normativi – e l'effettiva pratica giudiziaria.

Nello svilupparsi della scienza giuridica, il genere del manuale procedurale ricopre un ruolo di vera e propria "architave dottrinale", all'interno di quella che Mario Sbriccoli definiva "giustizia egemonica". Nello specifico della procedura penale, tale sviluppo porta

alla produzione di una vasta congerie di *practicae* che se da un lato prendono l'avvio con il diffondersi dell'insegnamento del diritto criminale nelle aule universitarie, dall'altro appaiono come chiara spia del procedere dello Stato moderno nella costruzione di un apparato giudiziario sempre più accentrato e gerarchizzato⁹⁵; il diritto criminale viene così a rappresentare, lungo il corso del Cinquecento, quel canale privilegiato attraverso cui le nuove strutture statali tendono ad egemonizzare l'esercizio della giustizia. Questi manuali forniscono talvolta non solo una *summa* di principi generali legati all'esercizio pratico dello *ius criminale*, bensì anche il quadro speculare della realtà forense all'interno della quale l'opera stessa prende corpo.

A questo diffondersi delle pratiche criminali finiscono per accostarsi anche opere di più ampio respiro giuridico, civile e criminale assieme, che accorpano l'intera impalcatura della prassi giudiziaria. Inoltre le *practicae* non nascono esclusivamente con la finalità di porre ordine all'interno di un determinato uso forense – come può essere quello romano – bensì dalle esigenze interne agli stessi tribunali, soprattutto quando a questi pertengono vaste competenze, afferenti sia alla pratica *in civilibus* che a quella *in criminalibus*. Giureconsulti interni alla stessa magistratura, oppure notai chiamati a rogare ogni singolo atto della procedura, sentono così la necessità di ordinare, evitare incomprensioni e possibili abusi, rappresentare concretamente l'iter processuale da percorrere, porre distinguo e glosse attraverso esemplificazioni di casi concreti.

Accanto a più o meno valide sintesi procedurali, per quello che riguarda lo specifico del Tribunale dell'A.C. si pone in evidenza la *Practica Iudiciaria* compilata dal chierico Salustio Tiberi da Corneto, appunto a beneficio della curia giudiziaria dell'Uditore di Camera. La prima pubblicazione risale al pontificato sistino, nel 1586, quando a capo dell'ufficio si alternarono Girolamo Mattei (nominato cardinale in dicembre) e Agostino Cusani.⁹⁶ Nel 1593 – nel secondo anno del pontificato di Clemente VIII – il Tiberi ottiene il privilegio papale⁹⁷

⁹⁵ Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., p. 173, nota 4. Lo studioso sviluppava una lucida riflessione sulla giustizia negoziata e quella egemonica, spiegando come lo Stato moderno veniva costruendosi proprio attraverso l'estensione di quest'ultima e grazie alla legittimazione fornita progressivamente dagli stessi manuali procedurali. In nota egli forniva anche una lunga lista cronologica delle principali *practicae criminales* dall'*Averolda* di Ippolito Marsili (1526) sino a quella del Bordoni nel tardo Seicento, accostandovi anche manuali inquisitoriali e di procedura criminale canonica.

⁹⁶ S. Tiberi *De modo procedendi in causis, quae coram Auditore Camerae aguntur*, Venetijs: apud Marcum Amadorum, 1586.

⁹⁷ S. Tiberi, *Causarum, quae coram Auditore Camerae aguntur Practica iudiciaria, nunc demum multò auctior et certior, quam antea ab Authore reddita [accessit singularium materiarum locupletissimus Index, elementis Alphabeticis per D. Franciscum Belgum Viridunensem venustè, fideliterque digestus, cum privilegio Summi*

per una seconda pubblicazione del manuale e indirizza una lettera dedicatoria all'allora monsignor Camillo Borghese, titolare dell'ufficio.⁹⁸ L'autore si avvale per questo lavoro anche della collaborazione del Decano dei notai dell'*Auditor Camerae*, Francesco Belgi, compilatore di un *Titulorum et materiarum magis insignium Index locupletissimus*,⁹⁹ apposto alla pratica stessa del Tiberi. Quest'ultima – suddivisa sempre in quattro libri – reca una sostanziale modifica nella parte finale, dove lo stesso notaio Belgi predispone una raccolta di esempi pratici tratti da scritture giudiziarie afferenti ai diversi gradi della procedura.

Nel primo libro, dopo un proemio che richiama il classico assunto *experientia est rerum magistra*, e di come la vera procedura o *stylus* di un Tribunale sia fondato essenzialmente sugli esempi pratici, il Tiberi affronta la principale peculiarità competenziale del foro dell'*Auditor Camerae*, cioè le obbligazioni camerale, ponendo a confronto l'antico stile con quello ormai affermatosi negli ultimi anni: viene così analizzato progressivamente l'*iter* percorso nelle diverse cause, sia interne che esterne alla curia, attraverso un costante riferimento agli *Instrumenta* prodotti in sede processuale.¹⁰⁰

Pontificis, Romae, apud Haeredes Ioannis Liliotti. Cum licentia Superiorum, Anno Domini, MDXCIII [1593]: la data è “*duodecimo kalendis Augusti Anno Secundo*” (Ivi, cc. VIv-VIIr).

⁹⁸ Cfr. Ivi, cc. IIr-v. Non riscontrandosi notevoli variazioni fra le due versioni del manuale - se non nella parte relativa al quarto libro compilato dal notaio Belgi - si proverà a seguire la procedura pratica dall'edizione del 1593 (d'ora in poi S. Tiberi, *Practica iudiciaria*).

⁹⁹ Cfr. Ivi, cc. IIIr-v: lettera dedicatoria del Belgi indirizzata agli altri nove uffici notarili: “*Franciscus Belgius vir dunensis, DD. Marcantonio Bruto, Hieronymo Fabio, Ioannifranco Ugolino, Mauritio Buccarino, Cinthio Cellio, Constantino Mayno, Petroantonio Catalonio I.V.D. Antonio Maynardo, et Vincentio Panitio. Supremae forensis Aulae A.C. Notarijs Primarijs Collegis integerrimis*” (Ivi, f. IIIr); per il confronto con una lista contemporanea cfr. ASR, *Notai dell'Auditor Camerae*, Inventario n. 11, dove all'anno 1593 compaiono i seguenti nomi: *Belgius Franciscus, Boverinus Mauritius, Brutus Marcus Antonius, Catalonius Petrus Antonius, Cellius Curtius, Fabrius Hieronimus, Maynardus Antonius, Maynus Constantinus, Panizza Vincentius, Ugolinus Franciscus*.

¹⁰⁰ Prospetto dei capitoli del primo libro: *Cap. I - Proemium; Cap. II - De varijs antiquarum cameralium obligationum formis; Cap. III - De processus simplicis cameralis obligationis instrumentis in urbe celebratis appositae antiquitus servari solito; Cap. IV - De processu exequutionis obligationis antiqua censuris munitae; Cap. V - De appositione manus Judicis in l. actorum Notarii; Cap. VI - De processu exequutionis cameralis obligationis instrumentis extracuriam celebratis adiecta; Cap. VII - De processu exequutionis obligationis cameralis censuratae, annexae contractibus extra curiam celebratis; Cap. VIII - De modo procedendi ad fulminationem censurarum, qui olim servabatur, hodie sublato; Cap. IX - De duabus obligationis cameralis formulis ex reformatione Pii quinti ad inventis; Cap. X - De novis cameralis obligationis formulis quae hoc tempore sunt in usu; Cap. XI - De modo procedendi ad excommunicationem obligatorum in forma Camerae; Cap. XII - De cambiorum obligationibus ac interesse liquidatione; Cap. XIII - De societatibus officiorum et illarum forma; Cap. XIII - De fide seu memoria contractuum societatum fieri consueta; Cap. XV - De lucro pecuniarum societatum, tempore illas discedendi et requisitis super earum contractu; Cap. XVI - De societatus disdictis; Cap. XVII - De dissolutione societatis; Cap. XVIII - De casibus mortis in societatibus exceptis; Cap. XIX - De casu obitus hominis, qui post lethale acceptum vulnus mortem sibi conscivit; Cap. XX - An agens ad pecuniarum societatis consequutionem, per personam, in cuius vitae periculum sunt, superstitem esse docere teneatur?; Cap. XXI - Deperdito, aut in actis non redacto originali societatis instrumento, quomodo procedatur?; Cap. XXII - De societatibus super officio ultra medietatem praetijaere alieno gravato contrahendis; Cap. XXIII - De solutione fructuum societatis; Cap. XXIV - De censibus; Cap. XXV - De instrumenti censuum post aeditam à Pio V de illis creandis constitutionem forma; Cap. XXVI - De antiquarum*

Per avere un quadro più completo delle procedure del Tribunale occorre però scorrere le pagine della *Practica* sino al capitolo 9 del libro secondo¹⁰¹, quando l'autore prende l'avvio nel trattare *De Judicijs ordinariis*.¹⁰²

Egli rimanda in apertura direttamente all'ultima normativa valida emanata, ossia la Costituzione apostolica di Pio V, *Inter Illae*, del novembre 1570. Questa rimane, all'inizio del pontificato di Clemente VIII, il documento a cui fare diretto riferimento, e di cui è stato già trattato nei paragrafi precedenti.¹⁰³ Da tale base legislativa l'autore riprende le principali competenze dell'organo giudiziario nell'amministrazione ordinaria della giustizia: conoscenza

cameralium obligationum post editam a Pio Quinto tribunalis A.C. reformationem exequutione; Cap. XXVII – De modo procedendi ad exequutionem instrumentorum, quae post Pii V reformationem sub camerali obligatione absque procuratoris constitutione, mandatique susceptione in tribunali A.C. recepta sunt; Cap. XXVIII – De censuris, seu termino ad solvendum concedendo; Cap. XXIX – De exequutione simplicis cameralis obligationis instrumentis extra tribunal A.C. vel Ro. Cu. celebratis adiectae contra debitores in Curia repertos; Cap. XXX – De exequutione cameralis obligationis simplicis adiectae instrumentis in curia extra tribunal A.C. receptis, vel extra curiam celebratis, in quibus tamen solutio Romae destinata est, contra debitores ab Urbe absentes; Cap. XXXI – De modo exequutionis instrumentorum simplici camerali obligatione vallatorum extra Ro.Cu. receptorum, in quibus solutio alibi, quam in Urbe destinata, contra debitores extra Urbem degentes; Cap. XXXII – De modo procedendi ad exequutionem cameralis obligationis in tribunali A.C. celebratae, in qua mandatum exequutivum una vel bina citatione praecedente sit consensus, contra debitores in curia apprehensos; Cap. XXXIII – De processu executionis similium instrumentorum extra tribunal A.C. factorum, contra debitores praesentes; Cap. XXXIV – De calculis, qui inter colligantes fiunt; Cap. XXXV – De modo procedendi ad instrumenti exequutionem contra Communitatem; Cap. XXXVI – De nullitate et revocatione mandati et exequutionis; Cap. XXXVII – De obligationis quarantigiae exequutione; Cap. XVIII – De processu exequutionis instrumenti, in quo Notarius omiserit ponere, sub qua forma debitor se obligaverit; Cap. XXXIX – De mandatorum exequutivorum exequutione; Cap. XL – De pignorum subhastatione; Cap. XLI – De pignorum deliberatione; Cap. XLII – Ante addictum pignus primus creditor comparens deliberationem impediatur?; Cap. XLIII – DE processu exequutionis cameralis obligationis, quando facta est personarum mutatio; Cap. XLIV – De validitate citationis per Auditorem Camerae decretae post illius obitum vel assumptionem ad cardinalatum; Cap. XLV – An mortuo creditore post monitorium exequutum et reproductum, aliud requiratur; Cap. XLVI – De aliquibus ad exequutionem cam.obl. attinentibus, quae Notarij officium concernere videntur; Cap. XLVII – De remissoria pro Cameralis obligationis liquidatione; Cap. XLVIII – De exequutione mandatorum, extra A.C. tribunal relaxatorum, extra Urbem facienda; Cap. XLIX – De citationibus et illarum exequutione; Cap. L – De summis in petitione mandati relaxationis exprimentis; Cap. LI – De repositionibus; Cap. LII – De deputatione curatoris; Cap. LIII – De hereditatis aditione, et inventarij confectione; Cap. LIV – De aperature et publicatione testamenti in scriptis conditi; Cap. LV – De clausulae constituti exequutione. (Ivi, pp. 1-133)

¹⁰¹ Prospetto dei capitoli del secondo libro: *Cap. I – De modo procedendi in iudicijs possessoriiis; Cap. II – De modo procedendi vi Salviani interdicti; Cap. III – De modo procedendi in remedio interdicti quorum bonorum; Cap. IV – De remedio l. fin. C. de edict. divi Adriani tollendo; Cap. V – De processu in remedio interdicti, quorum legatorum; Cap. VI – De retinenda; Cap. VII – De recuperanda; Cap. VIII – De modo procedendi in causis restitut. in Integrum; Cap. IX – De Judicijs ordinariis; Cap. X – De modo procedendi in causis ordinariis à 20 ducatis usque 200; Cap. XI – De aliquibus ad testium examen attinentibus; Cap. XII – De processu in causis ordinariis à 200 ducatis supra; Cap. XIII – De monitoriis per edictum et illorum exequutione; Cap. XIV – De iudicio exhibition; Cap. XV – De iudicio cum procuratore incohando; Cap. XVI – De diffamationis iudicio; Cap. XVII – De processu inter et contra mercatores faciundo; Cap. XVIII – De sequestris et arrestis, illorumque revocatione; Cap. XIX – Mandata suspitione fugae quomodo et quando concedatur?; Cap. XX – De causis ad Auditorem Camerae per viam appellationis devolutis et illarum processu; Cap. XXI – De exequutione rei iudicata; Cap. XXII – De aliquibus pertinentibus ad processum causarum criminalium. (Ivi, pp. 134-232).*

¹⁰² Ivi, p. 169.

¹⁰³ Il Tiberi inserisce la riproduzione a stampa della Costituzione al termine dei quattro libri della sua *Practica*, alle pp. 359-374.

in prima istanza delle cause esecutive di lettere apostoliche; giurisdizione ordinaria nei confronti degli ufficiali curiali e dei mercanti; facoltà di ricevere gli appelli dalle cause giudicate precedentemente dai giudici romani delle curie di Borgo, Torre Nona e Savelli; la prerogativa concessa al Tribunale nei confronti degli appartenenti al popolo romano, qualora questi decidano di ricorrere al foro dell'*Auditor Camerae*; il diritto di prevenzione nelle cause con obbligazione camerale e il diritto di procedere per citazione nelle cause ordinarie anche oltre i 20 ducati.

Ed è proprio dalla natura di queste ultime cause che il Tiberi prosegue nella sua trattazione.¹⁰⁴ Nelle procedure ordinarie, che implicano cifre dai 20 ai 200 ducati, occorre in primo luogo l'emanazione del monitorio esecutivo *personaliter*. Riportato questo negli atti notarili si lasceranno tre giorni di tempo alla parte in causa, dopodichè si procederà con la verifica della citazione, la quale potrà avvenire tramite presentazione di scritture comprovanti i propri diritti oppure mediante esame di testimoni o *aliud probationis genus*.¹⁰⁵ Se i documenti presentati a carico non saranno prodotti nella forma legale riconosciuta quale elemento probatorio, e la parte citata non li contesterà, il giudice potrà comunque procedere alla sentenza acquisendo tacitamente la scrittura, e successivamente non potrà più ammettere una eventuale considerazione della stessa parte in causa. Sebbene, prosegue l'autore, il giudice rimane libero di esercitare il proprio arbitrio in materia.

Durante la verifica del monitorio le parti in causa potranno richiedere la discussione degli articoli tramite alcuni testimoni. Questi verranno convocati e dopo aver prestato giuramento, saranno sottoposti ad interrogatorio di fronte al notaio che dovrà mettere tutto scrupolosamente per iscritto. Quanto al monitorio, il giudice non potrà concederlo mediante editto pubblico, a meno che il citato non sia ormai latitante oppure lo prevedano alcuni rescritti speciali, come nel caso dell'esecuzione di lettere apostoliche o della diretta delega papale a procedere nella causa.¹⁰⁶

Sull'esame dei testimoni, il Tiberi si sofferma a sottolineare come questi possano essere convocati ed esaminati anche dopo la scadenza del lasso di tempo stabilito per la raccolta delle prove. Tuttavia, di fronte a questa trasgressione, qualora il procuratore preveda un nuovo esame dei testimoni oltre tale termine, il notaio non potrà procedere all'esame se non avrà ottenuto l'espresso mandato del giudice. Inoltre, in sede di interrogatorio è riconosciuta anche

¹⁰⁴ Ivi, pp. 174-183.

¹⁰⁵ Ivi, p. 174.

¹⁰⁶ Ivi, pp. 190-191.

la presenza di eventuali interpreti, i quali dovranno preliminarmente giurare di interpretare fedelmente ciò che a loro sarà chiesto. Il notaio dovrà anche mettere su carta qualsiasi ingiuria subita dai testimoni a sostegno di una piena diligenza nella procedura.¹⁰⁷ Infine l'autore si diffonde anche a spiegare come ci si debba comportare in caso venga permesso il sequestro dei beni dell'accusato o il suo arresto.

Si procederà quindi con la compilazione di un sommario del processo che dovrà essere rimesso al Giudice dai notai, assieme alle scritture comprovanti il giuramento fatto dai testimoni negli interrogatori. Seguirà poi la vera e propria contestazione della lite tra le parti fino a giungere all'emanazione della sentenza. In questo contesto le scritture prodotte dal Tribunale sono molteplici e più difficile appare la libertà del giudice che rimane fortemente vincolato alle norme.

La procedura sin qui analizzata, sulla scorta della trattazione del Tiberi, rappresenta quindi in linea generale lo stile forense del Tribunale e in particolare l'attivazione delle cause per via di monitorio. Deve però essere ricordato come dal punto di vista della pratica giudiziaria in materia criminale – in connessione con il più ampio sviluppo di una procedura straordinaria e la necessità, di fronte a crimini atroci, di un più celere giudizio – il Tribunale dell'A.C. potesse procedere anche *ex-officio* e per via d'inquisizione e tramite istigazione del Procuratore fiscale. Al richiamo di tale procedura non si sottrae il Tiberi, inserendo alcuni elementi comuni ad entrambi i metodi civile e criminale ma riservando in esclusiva un capitolo a quest'ultimo.¹⁰⁸

Dopo aver ancora ricordato l'estensione giurisdizionale e le competenze in materia criminale, viene posta la questione di come si debba procedere. Si propongono così le tre vie perseguibili nell'attivazione del processo già riscontrate nella normativa, e cioè quella che si genera dalla denuncia del Procuratore fiscale, quella per querela di una delle parti in causa, oppure quella per via inquisitoria, *ex-officio*. La decisione di quale via intraprendere appare strettamente legata alla natura del delitto ma anche alle disposizioni del diritto e alle prescrizioni normative. Infatti il Tiberi si premura quasi subito di ricordare – pur all'interno delle amplissime prerogative del Tribunale che lo definivano competente contro *quascunque personas quantumvis privilegiatas* – di come l'A.C. non potesse di fatto muovere causa contro cardinali o vescovi senza un mandato esplicito del pontefice.¹⁰⁹ Ad eccezione dei casi

¹⁰⁷ Ivi, pp. 183-184.

¹⁰⁸ Ivi, cap. XX, pp. 229-232.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 229-230.

e delitti contenuti nell'annuale promulgazione della bolla *in die Coena Domini*,¹¹⁰ l'A.C. ha, in definitiva, la facoltà di citare a comparire presso la propria sede romana, da *quibuscumque mundi partibus*, qualsiasi delinquente, laico od ecclesiastico, anche investito di dignità episcopale (nel qual caso previa autorizzazione papale). Se la curia giudiziaria sarà in possesso di alcune prove a carico degli indiziati, potrà inviare un mandato di comparizione alla parte in causa¹¹¹, che dovrà presentarsi presso il giudice competente entro il termine posto in ragione della distanza del luogo, personalmente e non rappresentato da procuratore o altro *excusatorem*. Qualora, invece, di fronte all'istanza della parte lesa, la curia non posseda ancora degli indizi sufficienti all'emanazione del monitorio, si dovrà procedere con l'invio di una lettera di delega per la raccolta di prove, presso un giudice investito di dignità ecclesiastica e competente per il luogo di provenienza del presunto reo.¹¹² Tale giudice

¹¹⁰ Si tratta della bolla che veniva emanata nel giorno di giovedì santo; per l'assoluzione dalle trasgressioni in essa contenute era necessario l'intervento diretto del pontefice. "Questa bolla sortì il suo nome dal leggerla che si faceva in ogni anno nella feria V in *Coena Domini*. La cerimonia si praticava nella loggia della basilica vaticana alla presenza del Pontefice, del sacro Collegio e della corte romana [...] Alcuni autori pensano che i principii di quella Bolla si debbano a Martino V, del 1420, altri a Clemente V e fino a Bonifacio VIII. Il Papa Giulio II, nel 1511, decretò che cotesta Bolla avrebbe avuto forza di legge, e Paolo III si riservò, nel 1536 l'assoluzione dalle censure fulminate nella medesima. Pio V emanò lo stesso editto che Giulio II, e si riservò come Paolo III, tutti i casi riservati in essa Bolla, in maniera che nessun sacerdote potrebbe darne l'assoluzione fuorchè nel pericolo di morte. I principali articoli, ivi racchiusi, sono la eresia e la protezione accordata agli eretici, la falsificazione delle Bolle e delle lettere emanate dalla Santa Sede, i cattivi trattamenti esercitati contra a' prelati, la pirateria, gli attentati sulla giurisdizione ecclesiastica" (G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 5, pp. 282-283).

¹¹¹ Si fornisce una trascrizione di fac-simile di monitorio *ad personaliter comparendum*, tratta dalla raccolta del notaio Belgi nel libro quarto della *Practica*: "*Camillus etc. universis etc. significavit nobis gravi cum querela, non sine animi nostri molestia Ill. D. Io. Iacobus Nerottus I.V.D. S.D.N. Papae et Camerae Apostolicae procurator fiscalis A. in anima suae praeiudicium, ac Sedis Apostolicae contemptum certarum literarum monitorialium per nos ad instantiam N. emanatarum exequutio né impedire non erubuisse, censuras et poenas, in bulla die coena Domini quotannis legi solita temere incurrendo. Quare pro ipsius d. procuratoris fiscalis parte opportuno iuris remedio requisiti, constituto nobis prius per iura quae dat in actis exhibita, ac depositionem nonnullorum testium, de mandato nostro examinerum praemissa à veritate non discrepare vobis committimus etc. moneatis dictum A. etc. quatenus infra decem dies etc. sub mille ducatorum auri Camerae et pro illis mandati exequuti, et in iuris subsidium excommunicationis, privationisque quorumunque beneficiorum et officorum quae obtinet triremium ac perpetuae notae et infamiae aliisque censuris, et poenis arbitrio nostro augendis, et moderandis debeat in Romana Curia coram nobis, seu Mag. D. nostro in criminalibus Locumtenente per se ipsum, et non per procuratorem, seu executorem aliquem comparisse et praesentasse, et se à praedictis criminibus exculpasse. Alioquin etc.*" (S. Tiberi, *Practica Iudiciaria*, cit., p.302).

¹¹² Trascrizione di fac-simile della *Litterae pro habendis indiciis*: "*Camillus etc. RR.DD. N et N. Canonicis Ecclesiae N. et eorum cuilibet insolidum salutem etc. Agressus est A. ut ex parte Magnifici D. Sanctissimi D.N. Papae, et Camerae Apostolicae procuratoris fiscalis nobis renunciatum fuisse; ense evaginato in vico N. Civitatis vulnere non sine magna sanguinis effusione in capite affectit. Et cum haec pessimi sint exempli, et non sine condigna poena praetermittenda, et de his aliquantulum nobis constare coeperit velimusque certiore notitia habere. Et nullibi melius, quam isthic, ubi scelus patratum est, voluntati nostre huiusmodi satisfacere possumus. Idcirco vobis committimus etc. quatenus statim etc de praemissis vos informetis et diligenter ea perquiratis et investigetis ac testes quoscumque, vobis pro parte dicti Magnifici D. procuratoris fiscalis inducendos super articulis, sive interrogatorijs, vobis praesentandis, summa cum fide, et diligentia interrogetis, et examinetis, eorumque depositiones per fidelem notarium in scriptis redactas vestro sigillo ob signatas et*

delegato dovrà citare testimoni per informazione, ricevendoli in segreto, dopodichè, raccolte le prove a carico potrà attivare un processo informativo, attraverso gli estratti delle deposizioni testimoniali, e rimettere il tutto nelle mani dell'Uditore di Camera. Questo, viste le prove, dovrà rilasciare il monitorio di comparizione sotto gravissime pene e censure.

Dopo di ciò, ricevuto il comparente e sottoposto ad esame, se dalla sua deposizione si saranno ricavati sufficienti indizi a carico, questi dovrà essere rinchiuso nella segreta del carcere, dove consecutivamente verrà sottoposto ad altre sedute interrogatorie. Verrà poi concessa una copia degli indizi raccolti al presunto reo con la concessione del termine a difesa, e secondo l'esito delle prove si giungerà, in seguito, alla condanna o all'assoluzione¹¹³; se invece dall'esame del presunto reo comparente e dalle deposizioni dei testimoni convocati in curia, non si ricaveranno indizi sufficienti, il giudice dovrà rilasciare l'imputato con la cauzione di presentarsi in qualsiasi giorno, qualora fosse richiesta la sua presenza, presso il giudice o il notaio, sotto pena della condanna, considerando la sua mancanza al pari della confessione del reato.¹¹⁴ Nella spedizione della causa, poi, una volta raccolte le prove e ottenuta la confessione, dovrà sempre comparire il nome del Procuratore fiscale al quale verrà rimessa anche una copia degli atti. E se il reo chiederà che si esaminino altri testimoni, a tali sedute dovrà intervenire il sostituto fiscale, a cui andrà come mercede la cifra di uno scudo per ogni testimone.

Il Tiberi prosegue la sua trattazione affrontando il caso in cui la sentenza fosse favorevole all'imputato, il quale avrebbe potuto godere, in tal caso, anche del diritto di rivalsa in via pecuniaria nei confronti dell'istigatore della causa; in tale rischio, in realtà, non sarebbe invece incorso il Fisco, in quanto non condannabile alle spese risarcitorie.¹¹⁵

L'autore conclude col porre la questione della procedura da tenersi in caso di contumacia del convocato. Egli riprende alcuni passi dall'opera di Giulio Claro e di Tiberio Deciani¹¹⁶, che dovevano, al tempo, essere ritenute come veri e propri punti fermi in riferimento alla

occlusas, sive eorum authentica exempla ad nos transmittatis. Teste se examini subijcere recusantes per pecuniarias et personales poenas, ac denique Ecclesiastica censuras cogentes, In quorum etc." (Ivi, pp. 341).

¹¹³ Ivi, pp. 230-231.

¹¹⁴ Ivi, p. 231.

¹¹⁵ Nella sentenza assolutoria il giudice si pronuncerà nei confronti del reo come "*non repertum culpabilem, neque de iure punibilem, et ab omnibus imputationibus absolvendum, ac Curiae, Fisco, et instigatori, si quis erit, super illis perpetuum silentium imponendum*" (Ibid).

¹¹⁶ Cfr. G. Claro, *Practica civilis atque criminalis*, apud Symphorianum Beraud, Lugduni, 1584; T. Deciani, *Tractatus criminalis*, apud Ioannem et Andream Zenarios, fratres, Venetiis, 1590. Sugli autori cfr. A. Mazzacane, *Claro, Giulio*, in DBI, vol. 26 (1982), pp. 141-146; E. Spagnesi, *Deciani, Tiberio*, in DBI, vol. 33 (1987), pp.538-542.

procedura criminale, mancando ancora la voluminosa pratica del Farinacci,¹¹⁷ il quale, come si avrà modo di vedere, in quegli anni esercitava proprio la funzione di luogotenente criminale presso la curia dell'*Auditor Camerae*.

Del resto, la peculiarità della procedura criminale viene sottoscritta dal medesimo Tiberi quando afferma come *in causis criminalibus non requiritur aliqua diligentia, ut in civilibus, neque litis contestatio, ut supra probatum est.*¹¹⁸ La procedura è diretta alla confessione della colpa, non si aprono contenziosi, come in civile, e si giunge regolarmente ad una sentenza.

In realtà, non si deve credere che tali procedure, rigidamente descritte dagli autori, venissero sempre rispettate alla lettera. Il Tiberi, non a caso forse, sembra passare sotto silenzio la questione dell'applicazione della tortura – che, come visto, verrà decisamente affrontata solo dalla riforma paolina – e soprattutto la procedura *extra ordinem* per i crimini *atrociora*. In tali circostanze, la natura delle cause permettevano una più ampia libertà all'arbitrio del giudice che poteva procedere meno vincolato.

Inoltre, un altro dato da considerare è di come le cause criminali, iniziate dal Tribunale, potessero terminare in modo diverso e non sempre con delle sentenze. La pratica delle composizioni, come visto, poteva essere un modo, ma spesso avveniva anche la trasmissione della causa ad altre curie giudiziarie. Poteva accadere infatti che durante gli interrogatori emergessero degli aspetti criminosi che richiamaevano altre competenze, non esercitabili dal Tribunale che aveva avviato la causa. La cosa poteva anche seguire la via opposta, cioè la prosecuzione di un processo attivato precedentemente presso un altro foro giudiziario.

Nel terzo libro della *Practica* il Tiberi si sofferma ancora sulle procedure civili, in particolare quelle relative a cause di pensioni,¹¹⁹ per poi delegare il libro quarto al notaio Belgi e alla sua raccolta di atti prodotti dal Tribunale nel corso della procedura.¹²⁰

¹¹⁷ P. Farinacci, *Praxis, et theoricæ criminalis*, sumptibus Iacobi Cardon, Lugduni, 1629. Sull'autore cfr. A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in DBI, vol. 45 (1995), pp. 1-5.

¹¹⁸ S. Tiberi, *Practica Iudiciaria*, cit., p. 232.

¹¹⁹ Prospetto dei capitoli del terzo libro: *Cap. I – De modo procedendi in [vi] literarum reservationis pensionis contra illum, qui consensit; Cap. II – De modo procedendi ad pensionis consequentem contra successorem in beneficio vigore literarum; Cap. III – De processu ad pensionis assequutionem vi possessionis exigendi; Cap. IV – De modo procedendi ad pensionis assequutionem cum clausula literis expeditis reservatae; Cap. V – De declaratione Papae super literarum pensionis exequutione; Cap. VI – De processu exequutioni literarum in forma Brevis expeditarum; Cap. VII – De exequutione literarum Apostolicarum in formae gratiosa expeditarum, et illarum fulminatione in processibus; Cap. VIII – De exequutione exequutionum Rotae et aliarum sententiarum; Cap. IX – De modo procedendi ad literarum compulsorialium, seu requisitorialium exequutionem.* (Ivi, pp. 233-288).

¹²⁰ Per un quadro generale delle scritture prodotte dal tribunale nel corso della procedura, forniamo qui anche il prospetto del quarto libro della *Practica*: *Citatio exequutione Cameralis obligationis extra curiam; Monitorium de desistendo à molestiis; Pro solutione pensionum; Super manutentione in possessione exigendi; De reddendo*

Volendo concludere, occorre precisare come il quadro che qui si è voluto fornire circa la complessiva procedura del Tribunale dell'A.C. non vuole certo avere l'ambizione dell'esaustività, di fronte alla vastità dell'argomento e la diversità degli stili forensi presenti all'interno dello Stato della Chiesa in questo ultimo scorcio del XVI secolo. L'obiettivo era semplicemente quello di prendere in considerazione una *practica* pubblicata a più riprese tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento¹²¹, in modo da accostare, alle fonti normative e legislative analizzate nei precedenti paragrafi, anche alcune notizie derivanti da fonti più precisamente giuridiche. A queste, per un quadro più completo, si affiancheranno in seguito quelle prettamente giudiziarie, prodotte dal Tribunale nell'effettiva e contingente pratica della giustizia, non prima però di aver portato a compimento l'ampio percorso cronologico-istituzionale sin qui intrapreso.

administrationem; Vigore Eugeniana bullae; Pro exequutione literarum collationis beneficij; Monitorium pro observatione Decreti Sacri Concilii Tridentini; Vi Salviani interdicti; Super spolio; Ad personaliter comparendum; Pro libertatis donatae conservatione; Pro exequutione literarum revocationis privilegiorum, quod fructus primi anni cedant Capitulo; Vigore brevis de capiendo possessionem nomine Camerae; Vigore brevis in literarum favorem expediri; Instrumentum remissoriae; Rotulus remissoriae; Prorogationis termini remissoriae; Responsionis ad articulos, de partibus transmissos; Admissionis per procuratorem; Prorogationis termini ad comparendum; Sententiae diffinitivae; Sententiae declaratoriae; Subdelegationis Iudicis pro fructibus liquidandis; Reintrusionis in pristinas censuras; Appellationis; Repositionis; remissionis causa; Revocationis sequestri; Revocationis exequutionis; Examinis testium; Attestationis vitae; Simile per testes; Intimationis litis; Extensionis obligationis Cameralis; Mandatum exequutivum; Loco censurarum in obligatione susceptarum; Duplicatum mandati exequutivi, tempore praecessoris Auditoris relaxati; Mandatum exequutivum contra bona haereditaria; Mandatum exequutivum cum excommunicatione in subsidium; Cedulones, in pede annotandus; Excommunicatio in subsidium divisa à mandato post mandati relaxationem; Cum cedulone huiusmodi; Aggravatoria cum brachio seculari; Mandatum de associando; De consignando fructus sequestratos; De transportando; De manutenendo; De reponendo in possessionem domus; Post tres sententias latas; De immittendo in possessionem remedio l. fin. C. de edic. d. Adr. tollendo; Sequestrum; Inhibitio in vim litis pendentiae; Literae pro habendis indiciis; Litera loco remissoriae; Intimatio redemptionis census; Citatio pro assumptione causae devolutae ad Ro. Cu. per lapsum bienni; Monitorium pro exequutione literarum Apostolicarum in forma dignum expeditarum; Mandatum de manutenendo in quasi possessione exigendi pensionem et exequutionem vigore sententiae; Mandatum de immittendo in possessionem provisum Apostolicum literis expeditis; Deputatio curatoris bonis iacentibus; Instrumento deputationis Commissarii extra Curiam. (Ivi, pp. 289-357).

¹²¹ La seconda edizione del 1593, verrà ripubblicata a Roma nel 1602 e nel 1607, a Viterbo nel 1633 e nuovamente a Roma nel 1643, quest'ultima con un'aggiunta di esemplificazioni e decisioni relative al tribunale della Rota. Dopo questa data non si rinvencono più edizioni della *Practica* del Tiberi.

CAPITOLO TERZO

Crisi e nuovi orizzonti.

***L'Auditor Camerae* tra Sei e Settecento**

Siccome è stata sempre mia somma gloria il servire la S. Sede, così mi è ora di estremo cordoglio il dover lasciare di continuare in questo sospirato vantaggio nell'esercizio della Carica di Uditore della Camera, che ritengo, pure (necessitato da molte insuperabili cause) mi conviene ritirarmi da questa sorte. Onde prego l'E.V. à degnarsi di porre à SS.mi piedi di S. B. le mie umilissime suppliche, acciò si compiaccia dispensarmi da più servirlo nella Carica stessa.

Monsignor Camillo Cybo al Cardinal Spinola¹

1. Un trattato-memoriale: Camillo Cybo e il Tribunale dell'*Auditor Camerae*

Il 13 ottobre 1721, tramite un dispaccio inviato al cardinal Segretario di Stato Giorgio Spinola,² l'Uditore di Camera Camillo Cybo decideva di rimettere nelle mani del pontefice la propria carica. Tuttavia, fino al mese di novembre, Innocenzo XIII (1721-1724) non seppe determinarsi ad accettarne la rinuncia, tanto da far correre altri biglietti e lettere tra l'A.C. e il Segretario di Stato. Il 12 novembre giunse al Cybo l'atteso riscontro, permettendogli così di lasciare finalmente l'ufficio; lo sconforto che tale decisione provocava al prelado venne dallo stesso sintetizzato alcuni anni più tardi:

¹ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, cit. c. 111v. *La Carica dell'Uditorato della Camera Apostolica con le sue Facoltà descritta da Mons.r Camillo Cybo*. Il volume si compone di cc. 134 r-v.

² Cfr. le notizie fornite da G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. pp. 297-298. Camillo Cybo proveniva da un'illustre famiglia di origine genovese che diede alla Chiesa cattolica, tra la fine del '500 e la metà del '700 ben 11 cardinali: Filippo (1583); Orazio (1606); Agostino (1621); Giandomenico (1626); Giulio (1667); Giambattista *seniore* (1681); Giambattista *giuniore* (1695); Nicolò Gaetano (1715); Giorgio (1719); Giambattista (1733); Girolamo (1759).

Questi sensi [cioè tutto questo tergiversare], come mai non riconvengono apertamente (benchè con Rispetto) di essersi da Palazzo voluta la mia Rinunzia, più tosto che obbligare i Ministri del mio Tribunale all'obbedienza del suo Superiore, e di un Superiore, à cui dalle Costituzioni apostoliche vien data tutta la piena facoltà di rimoverli ad ogni arbitrio, come si vede in quella di Innocenzo VIII³ [...] Che se poi l'uso introdotto, che da sommi Pontefici si provedano i ministri subalterni dell'Uditor della Camera, può toglier'ora quella libera facoltà dell'Uditore stesso di rimuovere à suo arbitrio tali ministri; non è però che sia ragionevole che abbia a farsi impegno del Principe di sostenerli anche in pregiudizio del giusto, perché l'Uditore della Camera si duole con ragione di loro, e si protesta, che per le loro mancanze non ha luogo, e la Giustizia e l'equità nel Tribunale, onde convien dire essersi più di buon animo voluto tollerare i mali, che si rappresentavano da me, che apprestarne il rimedio?⁴

Camillo Cybo⁵ era nato a Massa nel 1681 e dopo una formazione prevalentemente teologica (egli aveva studiato presso il Collegio Romano frequentando corsi di umanità e filosofia) già nel 1705 entrava a far parte della Camera apostolica in qualità di chierico. La cosa interessante da sottolineare è come, già noto a Clemente XI per la sua capacità oratoria, al fine di intraprendere un valido *iter* curiale, il Cybo dovesse laurearsi anche in *utroque iure*, cosa che avvenne nel 1702, e tre anni più tardi prendere gli ordini religiosi. Questo gli permise di ricoprire il ruolo di referendario delle due Segnature contemporaneamente al chiericato di Camera e successivamente sovrintendere alla presidenza degli Archivi, delle Acque e Ripe e infine della Grascia. Il 26 gennaio 1718 ricevette la nomina a Uditore di Camera con la contemporanea elevazione al patriarcato di Costantinopoli. Come racconta egli stesso, il 25 febbraio - dopo aver trascorso un mese nel preparare "tutte le cose convenienti ad assumere tale carica" e in seguito alla frequenza di esercizi spirituali presso il Noviziato dei Padri gesuiti - prese possesso dell'ufficio, intrattenendosi sin da subito con i ministri dell'Ospizio degli Invalidi a cui erano assegnate "le pigioni di Monte Citorio, che si pagano da Giudici che

³ Il riferimento del Cybo è al *Bullarum* Cherubini, tomo I, pp. 450 -453 (nello specifico cfr. § 3° pp. 450-451).

⁴ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, cc. 121v-122r.

⁵ Sul cardinal Camillo Cybo possediamo numerose notizie: il vasto fondo del cardinale ha avuto la fortuna di conservarsi quasi integralmente ed è attualmente suddiviso in tre sezioni conservate presso tre diversi enti, L'ASV, l'ASR, e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR). Soprattutto per quello che riguarda la vita e le cariche ricoperte, possediamo l'ampia autobiografia conservata nei mss. 95-104 del fondo *Gesuitici*, presso la BNCR e le carte originali custodite nelle buste 1-4 del fondo Cibo in ASV; per altre informazioni cfr. le Fonti e Bibliografia poste in A. Borromeo, *Cybo, Camillo*, in DBI, vol. 25 (1981), pp. 236-237. Cfr. anche le brevi note fornite da G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 13, p. 128.

lo abitano, per conto di cui conviene à Monsignor Uditore della Camera di pagare ogn'anno scudi settecento per i comodi che ritiene per sé e per la propria famiglia".⁶

Nel 1721, però, accadde qualcosa che non si era mai verificato nella lunga storia dell'ufficio, né si sarebbe ripetuto in seguito: l'Uditore di Camera presentò ad Innocenzo XIII le proprie dimissioni a causa del sorgere di gravi impedimenti interni al Tribunale. Cosa venne a verificarsi nelle stanze e negli uffici di Montecitorio? Quali motivi spinsero mons. Cybo a questa drammatica soluzione, che di fatto ne avrebbe ritardato la propria ascesa curiale? Tra il novembre del 1722 e il giugno del 1723, Camillo Cybo assunse la ferma decisione di fornirne una razionale e minuziosa spiegazione in uno scritto oggi conservato in originale presso l'Archivio Vaticano, e che venne in seguito ad integrare la vasta mole delle carte componenti la sua autobiografia.⁷

La scelta, in questo studio, di avvalersi di tale documento è dettata innanzitutto dalla specificità che rappresenta, poiché oltre ad un'attenta disamina della normativa riguardante il Tribunale – a partire dal tardo XV secolo fino ai suoi giorni – il Cybo ne traccia anche la concreta amministrazione, sulla base dell'esperienza personale, proponendo alcune interessanti esemplificazioni e fornendone un ritratto assai efficace per i primi decenni del Settecento.⁸

⁶ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, c. 3v. Il chirografo di Innocenzo XII del 1796 aveva stabilito che il Tribunale dell'A.C. e quello del Tesoriere dovevano trasferirsi presso l'antica Curia innocenziana, dietro il versamento annuale di un affitto da pagarsi all'Ospizio degli invalidi per le stanze occupate dai loro uffici; si avrà modo in seguito di richiamare la questione inerente a questa nuova sistemazione del Tribunale.

⁷ Cfr. ASV, *Fondo Cibo*, b. 1. *Originali della vita del cardinal Camillo Cibo*. Il faldone è formato da ben 5 fascicoli; nell'intestazione del quarto (cc. numerate da 1r a 486v) si legge: Originale delli libri 4, 5, e 7° della vita di se medesimo, cioè Prelatura di San Girolamo della Carità e S. Giacomo degl'Incurabili, moderazione della Dazia degli speciali, giudicatura della gabella de' cavalli, libero comporto sopra la regalia e 4 proposizioni del Clero Gallicano, Presidenza della Grascia, Uditorato di Camera, processo fabbricato contro il cardinale Alberoni, Reliquie della cappella [...] Patriarcato di Costantinopoli [...] maggiordomato e promozione al cardinalato [...]; In questo fascicolo mancano però alcune carte, poichè la numerazione passa da 47v, dove termina la trattazione della prelatura di San Giacomo degli Incurabili, a 53r dove l'inizio è *Liberato che io fui del grave peso che mi apportava la carica di uditore della Camera*. Al termine, dopo la c. 486v, si trova un foglio sciolto, numerato 48, contenente l'indice del trattato scritto sull'A.C. e conservato in ASV, *Misc. Arm.* XI, 211. Molto probabilmente il Cibo intendeva rimandare a quel libro per raccontare la sua esperienza di Uditore, come si percepisce da annotazioni presenti nelle stesse carte dell'autobiografia.

⁸ Si trascrive in nota il sintetico indice in modo da fornire una prima visione d'insieme dell'interessante documento: "Indice. Il breve che si dà al nuovo Eletto alla Carica di Uditore della Camera; I motivi per cui non è obbligato l'Uditore della Camera risiedere nel Palazzo di Monte Citorio, quantunque sia tenuto al pagamento della Pigione dell'Appartamento assegnatoli, e ciò che corse d'impedire con i ministri dell'Ospizio Apostolico degl'Invalidi che volevano obligare l'Uditore della Camera à risiedervi; L'Accrescimento del num.° delle stanze ch'era dovuto all'Uditore della Camera à proporzione della piggione che paga, e del comodo maggiore che per conto di simile pigione aveva il Tesoriere ottenuto, contradicendosegli con valide opposizioni e le Piante di tutti li Piani del Palazzo di Monte Citorio, ove sono le Abbitazioni ostinate per l'istesso Uditore, e sua Famiglia; La formola della Deputazione che fa l'Uditore della Camera de Prelati suoi luogotenenti; La formola della Conferma che fa l'Uditore della Camera quando è assunto à tal'impiego, tanto dei luogotenenti, che degl'altri

Sarebbe opportuno, però, intendere sin da subito la motivazione posta alla base dello scritto – le dimissioni personali – che negli anni successivi dovette rimanere per qualcuno ancora sostanzialmente incompresa.

In primo luogo è necessario à premettersi, che non ho io lasciato tal carica ò perché non fosse in me tutto il genio di servire la S. Sede, ò perché stanco dalle fatiche già fatte per la stessa, volessi da queste un ozioso riposo, ò perché finalmente credendo io ancor lontana la nobile qualificazione consuet' à darsi dopo la Carica stessa, fossi perciò in caso di fare di tal qualificazione un'anticipato e non curante rifiuto.⁹

Ministri subalterni; Che li prelati luogotenenti dell' A.C. hanno il jus all' Uditorato di Rota dopo l' esercizio di quella carica; Le Congregazioni che tiene l' A.C. per le cause commesse à lui dal Papa Appellatione remota de voto Locistenentium; De due Uditori che tiene l' A.C.: uno detto A.C. Met. e l' altro Uditore di Camera; Che l' A.C. hà in facoltà di eleggere egli i suoi Luogotenenti, ed Uditore detto A.C. Met.; Le differenze che sono corse nel pontificato di Clemente XI per impedire all' Uditore della Camera di eleggere l' Uditore suo detto met.; Che il sottoscrivere che fa l' A.C. le sentenze e mandati del suo A.C. Met, non sembra atto di autorità, ma più tosto servile ed è di danno à litiganti; L' A.C. è esecutore di tutte le sentenze e giudicati de Giudici della Corte di Roma e di tutti li Giudici fuori della stessa corte purchè siano alla S. Sede soggetti; La Facoltà che hà l' A.C. ne Giudizi civili; Lettere facoltative di Gregorio XIV trattanti delle facoltà dell' Uditore della Camera; La giurisdizione dell' A.C. nelle cause criminali e dà chi sia data à questi; La Facoltà che ha l' Uditore della Camera di eleggere e rimuovere il Luogotenente criminale ed ogn' altro ministro della sua carica; Quanto sia maggiore la giurisdizione criminale dell' Uditor di Camera di quella che hanno gli altri Giudici del distretto di Roma; Si vede l' eguaglianza dell' Uditor di Camera agl' altri Giudici, anche nell' osservanza de Bandi da essi pubblicati datagli da Clemente IX cò suoi chirografi; Quando possa giudicare nelle cause anche in prima istanza l' A.C. nonostante il cap. Causae omnes; La speciale giurisdizione che hà l' A.C. in Monte Citorio e vicinanze; La giustizia fatta fare dall' A.C. nella persona del Chierico Gaetano Volpini di Piperno; La Congregazione criminale dell' A.C.; L' udiencia che hà dal Papa l' A.C.; Il Trattamento che è dovuto all' A.C.; L' emolumento che hà la carica di A.C.; Quali incombenze abbia l' A.C. nella Sede Vacante e quali emolumenti abbia egli in tale occasione; L' emolumento accresciuto al bargello per dargli forma di vivere; L' impegno corso con il Conte Crispi ambasciatore di Ferrara in occasione di restituirgli a visita; Il cerimoniale che corre tra l' A.C. e li Ambasciatori di Malta, Bologna e Ferrara in occasione di visite; Il trattamento che riceve l' A.C. da S.ri Cardinali in occasione di visite scambievoli; Come para inconveniente che incontrandosi i S.ri Cardinali, l' A.C. in Abbito senza fiocchi non si fermino essendo eglino in abbito coi fiocchi; Il grave impegno corso con Mons.r Falconieri Gov.re di Roma et il tribunale dell' A.C.; Alcune istanze fatte da Curiali litiganti a Ss.ri Cardinali nel conclave in cui fu assunto al Pontificato Innocenzo XIII con li fogli di risposta fatta dall' A.C. al quale furono rimesse le istanze medesime dal S. Collegio ad esaminarsi; Raggioni per le quali succedono facilmente l' impegni tra l' A.C. e li ministri de Principi stranieri più che tra loro che altri ministri della Corte di Roma; L' impegno occorso tra l' A.C. ed il sig. Cardinale della Tremoille ambasciatore di Francia; L' impegno che occorre similmente coll' ambasciatore di Venezia; L' impegno che occorre con il sig. Conte di Galas ambasciatore Cesareo; I motivi per i quali fù di necessità di rinunziare la carica di Uditore di Camera” (ASV, *Misc. Arm XI*, 211, cc. 131r-134r).

⁹ Ivi, c. 101v. Il Cybo affronta la motivazione dello scritto nelle ultime pagine premettendo a queste l' ampia trattazione sul Tribunale, la normativa e la sua gestione; nel nostro caso seguiremo un percorso inverso, poiché anticipatamente porremo la questione che provocò le dimissioni del prelado, al fine di tracciare un panorama complessivo del Tribunale all' inizio del XVIII secolo; si tornerà successivamente all' evoluzione normativa seicentesca e alle riforme innocenziane. Si è ritenuto di procedere in tal modo per evidenziare il punto d' approdo di una serie di importanti trasformazioni avvenute nella seconda metà del Seicento. Trasformazioni, queste, che rappresentano un medesimo punto di ripartenza e condurranno ad una nuova stagione di riforme, quelle della metà del Settecento.

Egli procedeva con la confutazione delle tre motivazioni che venivano maggiormente attribuite alla sua rinuncia; nel sottolineare quanto avesse sempre desiderato servire la Santa Sede il Cybo richiamava così a suo favore alcune vicende familiari che gli procurarono non pochi ostacoli nella carriera ecclesiastica¹⁰; a coloro che reputavano fosse suo desiderio allontanarsi dalle fatiche della corte, egli controbatteva di non aver affatto mutato il proprio tenore di vita in seguito a quella rinuncia¹¹; ed infine contro chi lo accusava di voler occupare un'altra carica più prestigiosa, vista la prospettiva di un ritardo nell'attribuzione cardinalizia, egli rispondeva in maniera diretta richiamando l'alto valore dell'ufficio di A.C. tanto che "appena si conosce la differenza, nel passaggio che si fa alla Porpora".¹²

Per spiegare dunque compiutamente la causa della rinuncia, il Cybo rimase costretto a richiamare il funzionamento del Tribunale, in particolare riguardo alle procedure criminali e alla congregazione prevista dallo stile curiale vigente:

L'ingerenza maggiore, che rimanga oggi all'Uditor della Camera, si è il dover accudire alle cause criminali, che vertono nel tribunale, giaché in ordine alle Civili tutto fanno li due Prelati Locotenenti, e L'Uditore A.C. met, giudicando quest'ultimo le cause civili, che allo stesso Uditor della Camera vengono commesse. In ordine poi alle cause criminali, ha egli il Locotenente, tré sostituti Locotenente e altri subalterni. Costituiscono questi una Congregazione, che si dice, La Congregazione Criminale dell'A.C. in cui si esaminano le Cause di tal genere appartenenti ad ogni sorte di Persone rispetto à Roma, e rispetto allo Stato, e fuori di esso, rispetto alle persone ecclesiastiche. Riferiscono li Processi in tale Congregazione quei sostituti Locotenenti à quali vengono assegnati dal Locotenente stesso; et in questa Congregazione intervengono ancora l'Avvocato Fiscale, l'Avvocato de' Poveri, e Mons.r Fiscale, de quali similmente è composta.¹³

¹⁰ Ivi, cc. 101v-102v. Nello specifico il Cybo richiamava in questo passo la sua nascita secondogenita e la preoccupazione familiare che il primogenito morisse senza lasciare eredi; da qui l'avversione alla sua scelta sacerdotale, punita dalla famiglia con la privazione della successione.

¹¹ Ivi, cc. 102v-103v.

¹² "Che poi infine il veder anche molto lontano il premio [il cardinalato] mi abbia indotto ad una quasi disperata risoluzione evidentemente si conosce per falso, attesa l'età che havevo di soli 40 anni e consideratosi l'esser in un impiego si cospicuo nella Corte dà cui per la grandiosità del trattamento, che in esso si pratica, appena si conosce la differenza, nel passaggio che si fa alla Porpora; onde è à questo conto più nobile in quella Carica, che in ogni altra la permanenza" (Ivi, cc. 103v-104r).

¹³ Ivi, cc. 104v-105r.

Il problema nasceva quindi dal contesto di tale assemblea giudiziaria che già il cardinal Giovanni Battista De Luca¹⁴, nella seconda metà del Seicento, aveva delineato, nella sua composizione e natura, in maniera sintetica ma efficace:

In questa Congregazione intervengono; L'istesso Auditore; il sudetto suo Auditore, ovvero Aiutante domestico, quando voglia intervenire; il detto Luogotenente criminale et alcuno de' gli altri Luogotenenti sostituti, cioè quelli li quali fossero deputati à fare i processi de quali si parli; il procuratore generale del fisco, il quale si dice il Fiscale di Roma; L'Avvocato fiscale, quando voglia, e qualche altro secondo la contingenza de negozij; Onde se bene le sentenze si fanno da un Giudice solo, nondimeno si può dire che siano col voto d'un Collegio numeroso così costituito.¹⁵

Presso la Congregazione criminale così composta – a detta del Cybo – si sarebbe col tempo introdotto un abuso, relativo al momento della votazione nella decisione delle cause. In virtù di tale incongruenza i sostituti luogotenenti votavano col semplice valore consultivo e lo stesso Uditore di Camera svolgeva un ruolo di mera presenza, in maniera tale che l'unico a possedere la piena facoltà deliberativa finiva per essere il solo luogotenente criminale; “onde pareva posto ciò superfluo il congregarsi, mentre ad altro non serviva che per formalità e che per sentire le Risoluzioni che stimava di prendere il preaccennato Locotenente”.¹⁶

Rilevato questo disordine, mons. Cybo pensò bene di introdurre alcuni correttivi stabilendo di ricevere i voti decisivi oltre che dal luogotenente anche dai suoi tre sostituti, aggiungendovi il proprio. In tal modo con cinque voti distinti il congregarsi avrebbe assunto un valore effettivo; ciò nonostante, e malgrado tale riforma interna venisse proposta dal titolare stesso dell'ufficio, le cose presero una piega decisamente diversa: il luogotenente criminale, Cesare Fiorelli – che pur nell'ampie facoltà esercitate continuava a simulare una sorta di riverenza formale nei confronti del Cybo – cominciò a mutare progressivamente atteggiamento, tanto da giungere ad affermare pubblicamente come il ricorrere al “superiore” nella giustizia criminale fosse equiparabile al “rovinare l'affare”. A questo comportamento si veniva ad aggiungere “la naturale lentezza del nomato Locotenente” e la coeve occupazioni di

¹⁴ Sul cardinale G.B. De Luca cfr. A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, op. cit.; A. Lauro, *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Jovene, Napoli, 1991; *La toga e la porpora. Quattro biografie di Giovan Battista De Luca*, a cura di Annamaria Santangelo, Osanna, Venosa, 1991.

¹⁵ G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., libro XV, p. III, *Della Relazione della Curia Romana Forense*, cap. XXXI, *Del Tribunale dell'Auditore della Camera, e de suoi Luogotenenti*, p. 283.

¹⁶ ASV, *Misc. Arm XI*, 211, cc. 105r-v.

quest'ultimo presso la stessa Curia romana: consultore del Sant'Uffizio; relatore per le cause criminale in tutte le congregazioni cardinalizie; ed infine uditore criminale presso principi e cardinali. Il prelato finiva così per lamentarsi di come “si rendevano in questa guisa eterne le Cause et io mi trovavo in una inevitabile necessità di uno di questi due mali, cioè ò di non parlare e ritardare con ciò naturalmente le cause ò di parlare [al Fiorelli] e di rovinare l'affare stesso e con maggior dilatione e con pregiudizij di chi ricorreva”.¹⁷ In una tale congiuntura dovette sembrare necessario al Cybo risolvere la questione interna senza correre il rischio di recare disturbo direttamente al pontefice, tuttavia, proprio perché le stesse parti in causa, pregiudicate dall'irregolare andamento del Tribunale, cominciarono ad inviare frequenti memoriali al pontefice, anch'egli si decise infine a ricorrervi.

Come solitamente avviene in questi casi, le denunce che motivano la questione principale, vengono solitamente aggravate da una serie di altri particolari relativi al comportamento e al procedere generale della persona contro cui ci si appella. Il Cybo appare dunque non sottrarsi a questa consuetudine, finendo per convogliare ogni aspetto negativo dell'amministrazione criminale del proprio Tribunale sulle negligenze del luogotenente, e tracciando così un vero e proprio spaccato delle diffuse anomalie del sistema giudiziario agli inizi del Settecento:

Si ritenevano i pretesi rei per anni intieri nelle carceri, senza sapere se erano Rei ò Innocenti, mentre neppure si esaminavano; e che ben spesso doppo anni intieri passati da loro stessi nelle carceri, conveniva rilasciarli come affatto Innocenti; che ad altri pretesi Rei si faceva fare oltre l'informativo anche il processo difensivo, e ripetere i testimoni, e poi si dichiarava nella Congregazione che la loro innocenza risultava solo da processi informativi; Onde si assolvevano ex capite Innocentis; che si formavano i processi sopra delitti che neppure di delitti avevano l'apparenza, e conveniva molte volte a pretesi rei vivere longamente ò nelle Carceri, ò nelle contumacie per anni intieri prima che si sapesse se la loro causa aveva da esaminarsi nel tribunale come criminale ò pure aveva da rimettersi al Giudice Civile; che ne processi commessi in partibus non si osservava se erano ben eseguite le commissioni, di modo che doppo anni nel solo riferirsi il processo si conosceva la nullità del processo stesso.¹⁸

Pervenuto il reclamo del Cybo ad Innocenzo XIII, intervenne un episodio che costrinse l'Uditore a forzare ulteriormente la mano del papa, auspicando da questi una rapida soluzione della questione: in un ufficio del palazzo di Montecitorio era scomparso improvvisamente un

¹⁷ Ivi, c. 106r.

¹⁸ Ivi, cc. 106v-107r.

broliardo contenente alcune importanti scritture e dopo aver ordinato al Fiorelli di incarcerare e sottoporre ad interrogatorio il giovane funzionario adibito al controllo, il Cybo s'era visto opporre un netto rifiuto. Ciò dava la misura di come ormai egli fosse titolare di un Tribunale nel quale non si aveva più rispetto per la sua autorità. Innocenzo XIII, da parte sua, si dimostrò essere perfettamente a conoscenza della lentezza e delle inclinazioni del luogotenente, eppure cercò in ogni modo di evitare conflitti aperti con quest'ultimo. Tale atteggiamento remissivo del pontefice non mancò di suscitare nell'animo del Cybo, non solo il presentimento che non volesse intervenire nella questione, ma che tentasse addirittura di metterlo alle corde affinché rinunciaste all'incarico. La cosa apparve manifesta nel momento in cui il prelato inoltrò la richiesta di poter godere un beneficio presso un casino di sua proprietà posto vicino all'abbazia delle Quattro Fontane. A tale beneficio venne però posta la condizione della personale residenza, cosa che non sarebbe potuta verificarsi se egli fosse rimasto nell'ufficio di Uditore. Tutto questo finì per suscitare nel Cybo la netta convinzione che Innocenzo XIII inclinasse maggiormente verso l'accettazione delle sue dimissioni, piuttosto che nel mettere mano a modesti correttivi e porsi contro il luogotenente Fiorelli.

Come già sappiamo, l'esito della vicenda appare tutto in quel biglietto inviato allo Spinola il 13 ottobre 1721, con il quale il Cybo rimetteva la carica nelle mani del pontefice. Egli rimase a Roma fino al giugno del 1723¹⁹ quando preferì portarsi presso l'eremo di Monte Luco vicino Spoleto; da qui, per il peggiorare delle sue condizioni di salute, fu costretto, nell'inverno successivo, a rientrare nella città tiberina per sottoporsi alle necessarie cure.

A questo punto sembra utile ricordare come, ancor prima della sua esperienza uditoriale, nel 1708 il Cybo avesse rifiutato l'elevazione alla porpora cardinalizia. Le motivazioni che lo spingevano a tali rifiuti e proroghe temporali non dovettero però essere completamente legate

¹⁹ "Liberato, che io fui dal grave peso, che mi apportava la carica di uditore della Camera, mi vidi in caso di godere quella pace di spirito, che è forse l'unico bene che possa aversi propriamente e più sicuramente nel Mondo; Ma perché sembravami, che avendomi Il Signore liberato, per mezzo de suoi alti giudizij da un grave peso rispetto all'anima fosse poscia conveniente di pormi in uno stato, che mi avesse a liberare da più nuovi incontri di passati pregiudicij, e riflettendo similmente che ad un Prelato, che aveva lasciato un ragguardevole impiego, e forse il primo fra tutti gli altri della Corte, non fosse più conveniente a dimorare in essa del tutto sfaccendato; vedendomi anche in grado di non poter più tornare ai comodi della propria Casa come sembra, che in tali casi convenga, mentre era io sicuro di non poter convivere con l'unico fratello, che mi rimaneva minore d'età, di sentimenti in tutto diversi, e che era Padrone della Casa, e dello Stato, per tutti dunque i qui riportati riflessi, giudicai convenirmi un ritiro particolare in qualche luogo dello Stato Ecclesiastico, dove avessi potuto, se così fosse piaciuto al Sig.re, compire i miei giorni. Cio non ostante per maturare come conveniasì una tale resolutione, ed acciò non si credesse che a questa m'inducessi mosso da disperazione, e dal pentimento dell'operato, volli, prima d'effettuar ciò, dal tempo della rinuncia della Carica passasse un anno e mezzo, come infatti passò dal Novembre 1721 al giugno 1723" (ASV, *Fondo Cibo*, b. 1, cc. 53r-v). Da queste righe si può ancora una volta rilevare l'alta considerazione che il Cybo avesse per la carica a cui aveva rinunciato.

alle ostilità dell'ambiente romano nei suoi confronti, bensì – come afferma Agostino Borromeo – “dalla sua eccessiva sensibilità, il suo amor proprio che gli impedì sempre di accettare cariche e dignità che riteneva di non essersi guadagnato”.²⁰ Questo atteggiamento del Cybo emerge dalla sue carte autobiografiche, quindi è doverosamente soggetto ad una interpretazione che andrebbe di fatto integrata anche con la coeva perdita di appoggi all'interno della curia, e che di fatto emerse in tutta la sua preponderanza nel contesto della disputa col Fiorelli. Era chiaro infatti che la rete clientelare tracciata dal suo luogotenente fosse di gran lunga più influente presso il pontefice delle relazioni intrattenute dallo stesso Cybo. Non si può dimenticare come il Fiorelli fosse in rapporto diretto con tutte le congregazioni cardinalizie, nonché Uditore personale di un gran numero di principi, prelati e cardinali.²¹

Eppure un ulteriore spiraglio interpretativo sembrerebbe filtrare da questa vicenda: un complicato intreccio di potere che metterebbe in luce l'impossibilità da parte del pontefice d'intervenire a tutela del proprio prelado.

La storiografia si sta progressivamente aprendo all'analisi di tali rapporti conflittuali interni alla Curia romana e soprattutto a far luce sul reale potere cardinalizio.²² È ancora presto per proporre soluzioni, ma non certo per delineare linee di ricerca, che nell'analisi di casi come quelli del Cybo potrebbero permettere una più diffusa coscienza di tale problematicità. Accostare il governo e il potere del papa a quello dei cardinali, e porre tali dinamiche in relazione fra loro, appare caratterizzare la nuova frontiera storiografica in questo filone di ricerche, con le precauzioni già indicate, però, da Menniti Ippolito nel suo recente lavoro sul *governo dei papi*.²³

²⁰ A. Borromeo, *Cibo, Camillo*, cit., p. 235.

²¹ Sull'argomento cfr. *Patriziati e aristocrazie nobiliari: ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, Atti del seminario di studi tenutosi a Trento il 9-10 settembre 1977, a cura di C. Mozzarelli e P. Schiera, Università di Trento, Trento, 1978; R. Ago, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Laterza, Roma-Bari, 1990; I. Fosi, *Sovranità, patronage e giustizia; La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, a cura di M.A. Visceglia, Carocci, Roma 2001; M.A. Visceglia, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma, 2002.

²² In particolar modo mi riferisco a quanto proposto da W. Reinhard, *Le carriere papali e cardinalizie*, cit., pp. 261-290.

²³ Nello specifico il lavoro del Menniti Ippolito è indirizzato a ricostruire le dinamiche del governo dei papi nella prospettiva storica del Papato, e quindi non semplicemente limitata al potere temporale. Nel primo capitolo egli mette in evidenza il carattere di “continuità discontinua” del governo papale – già richiamato nell'Introduzione – sottolineando la sostanza stessa di un doppio potere, strutturato non attraverso una linea ereditaria bensì elettiva, che dopo la fase per acclamazione, s'era affermata proprio tramite le politiche di un Conclave cardinalizio che controllava e soprintendeva alla nomina pontificia valutando anche l'età e la salute dei soggetti “papabili”: “Se la storia del papato in età moderna può essere letta come vicenda che vede la crescita costante dell'autorità papale sulla Chiesa universale, paradossalmente, prestando attenzione ad alcuni caratteri delle elezioni pontificie, si

La conflittualità sorta fra l'A.C. e il suo luogotenente appare quindi mostrare non solo l'inadeguatezza del prelado nei confronti della rete clientelare che sosteneva il giudice, ma anche i limiti di un potere pontificio costretto ad operare entro un alveo costruito da alcune reti curiali, tanto da dover "tollerare i mali piuttosto che porvi rimedio".

Nel 1724 il Cybo rientrò a Roma mentre l'ufficio dell'A.C. era stato già affidato a Monsignor Prospero Colonna²⁴; il 16 luglio 1725 venne nominato maggiordomo del pontefice – una carica anch'essa identificabile come viatico al cardinalato – finendo per suscitare problemi persino in tale esercizio; nello specifico si verificò un acceso scontro con il cardinale Coscia²⁵, irritato dall'atteggiamento troppo riformistico del maggiordomo che voleva introdurre dei tagli sensibili nella gestione finanziaria del Palazzo Apostolico. Il cardinale fece pressione per costringere ancora una volta il Cybo a dimettersi dall'incarico. Questa volta, nonostante l'appoggio papale, l'avversario dovette fare un passo indietro e accontentarsi di modificare la situazione caldeggiando l'elevazione al cardinalato del Cybo. Benedetto XIII lo onorò della porpora il 23 marzo 1729, e pare che il prelado stesse ancora una volta per non accettare la carica; ciò non si verificò e venne insignito del titolo cardinalizio di Santo Stefano al Monte Celio; partecipò a numerose congregazioni cardinalizie senza rinunciare al suo spirito attivo e riformatore; morì a Roma nel 1743 dopo ben quattordici anni di cardinalato.

L'episodio conflittuale che qui s'è voluto tracciare – tra l'A.C. ed il suo luogotenente – pone in rilievo quanto i rapporti clientelari all'interno della Curia romana potessero giungere a screditare la gerarchia stessa della titolarità degli uffici, disponendosi a favore di un subordinato del Tribunale piuttosto che di un prelado titolare. Prendendo ora le mosse da questo contesto così complicato e allargando il campo d'indagine dal semplice rapporto interpersonale alla percezione generale, si cercherà di focalizzare l'obiettivo dell'indagine su

potrebbero al contrario evidenziare costanti tentativi, condotti dall'interno del collegio elettorale, per indebolire la figura del pontefice" (A. Menniti Ippolito, *Il governo dei papi*, cit., p. 21). Sulla questione del Conclave cfr. anche A. Melloni, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, il Mulino, Bologna, 2001.

²⁴ Alcune notizie vengono fornite da G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 14, pp. 306-307. Interessante sottolineare come il Colonna rimase all'Uditorato per ben 17 anni prima di essere elevato alla porpora cardinalizia da Clemente XI il 30 settembre 1739.

²⁵ Sul cardinale Niccolò Coscia, beneventano, cfr. F. Petrucci, *Coscia, Niccolò*, in DBI, vol. 30 (1984), pp. 6-12. Sotto Clemente XII subì un processo che terminò nel 1733 con una severissima sentenza: "Essendo stato riconosciuto reo di concussioni, estorsioni, falsificazioni di rescritti, violazione della fiducia di Benedetto XIII, atti tutti commessi per desiderio di ricchezze e cupidigia di denari, ed inoltre di disobbedienza agli ordini papali e di provalazione di ingiurie e malevolenze, il Coscia venne condannato a dieci anni di relegazione in Castel Sant'Angelo, alla scomunica maggiore, con assoluzione riservata al papa, alla restituzione di quanto indebitamente s'era appropriato[...]" (Ivi, p. 11). Il Coscia veniva poi riabilitato nel 1742 da Benedetto XIV, che lo reintegrava al cardinalato annullando ogni pena temporale e spirituale comminatagli in precedenza. Per gli atti del processo cfr. ASV, *Misc. Arm.* X, bb. 148-181.

come dovette apparire l'evoluzione normativa – esplicita nei due capitoli precedenti – allo stesso Camillo Cybo nei primi anni del XVIII secolo. Prima di affrontarne lo sviluppo concreto attraverso i secoli, egli forniva una chiara descrizione sia della natura che della struttura dell'ufficio uditoriale:

L'Uditore della Camera ha l'esercizio di doppia giurisdizione, cioè della Civile e della Criminale; Esercita queste per mezzo di Ministri distinti, et in ogni officio de suoi notari ha un sostituto à posta, che appartiene alle materie criminali. Per giudicare le Cause Civili ha due Prelati Luogotenenti, quali quantunque si eleggano dal Sommo Pontefice, nondimeno ne fa la deputazione Egli stesso, e per mezzo di tal deputazione, ne intraprendono l'esercizio della Carica.²⁶

Nel caso di nomina di un nuovo Uditore, generalmente questi luogotenenti venivano confermati, assieme a quello adibito alle cause criminali, con i relativi sostituti e ufficiali. Grazie alla trascrizione, fornita dal Cybo, della lettera di conferma di tali ministri, datata 25 febbraio 1718, è possibile ottenere una vera e propria radiografia del Tribunale a quell'altezza cronologica.²⁷

Serafino Cenci – *Luogotenente civile*

Antonio Saverio De Gentili – *Luogotenente civile*

Cesare Fiorelli – *Luogotenente criminale*

Orazio Gallo – *1° sostituto luogotenente criminale*

Francesco Ludovico Emiliani – *2° sostituto luogotenente criminale*

Filippo Antonio Gemini – *3° sostituto luogotenente criminale*

²⁶ Si trascrive un esempio di formula di deputazione dei prelati luogotenenti civili da parte dell'A.C. tratto da quella di uno dei predecessori del Cybo, Monsignor Nicola Spinola: “*Nos Nicolaus Spinola Archiepiscopus Thebarum Pontificij Apostolicij Episcopus assistens, necnon Curiae causarum Camerae Apostolicae Generalis Auditor à SS.mo Domino Nostro Papa Clemente XI specialiter electus et deputatus. Cum idem SS.mus D.N. Clemens Divina Providentia Papa undecimus inter Clericus R.C.A. nuper adscripserit Ill.mum et R.mum D. Joannem Franciscum Gomez alterium ex nostris in civilibus Locumtenentibus ne igitur Causae et negocia coram eo introducta aliquod praeiudicium patiantur [...]*” (ASV, Misc. Arm. XI, 211, c. 12r).

²⁷ “*Confirmamus in eorum responsione muneribus et officijs quae praesenti exercent in nostro Tribunali videlicet: Ill.m et Rev.m D.m Seraphinum Cincium et Ill.m et Rev.m D.m Antonium Xaverium de Gentilibus utriusque Signaturae SS.mi D. Papae Referendarios et in Romana Curia Prelatos in civilibus Causis Locumtenentes; Per Ill.m et Ex.m D.m Domenicum Caesarem Florellum Locumtenentem Criminalem; [...] DD. Horatium Gallum, Franciscum Ludovicum Emilianum, et Philippum Antonium Geminum substitutos locumtenentes in Criminalibus; [...] DD. Aloysium Pichium substitutum fiscalem Generalem, Pompeium Gallum substitutum Fiscalem Tribunalis, Joannem Cianciarellum et Antonium Brogium substitutos fiscales et substitutos locumtenentes supranumerarios*” (Ivi, cc. 13r-v). Da considerare come il titolo di “reverendissimo” spetti solo ai primi due luogotenenti civili. Questi appaiono essere oltre all'*Auditor Camerae*, al suo Uditore personale e all'A.C. met, gli unici ecclesiastici nella struttura del Tribunale.

Luigi Picchi – *sostituto fiscale generale*

Pompeo Gallo – *sostituto fiscale del tribunale*

Giovanni Cianciarelli – *sostituto fiscale e luogotenente soprannumerario*

Antonio Brosio – *sostituto fiscale e luogotenente soprannumerario*

La struttura così delineata subiva però una complicazione poiché l’A.C. oltre che dei due luogotenenti prelati si avvaleva anche di altri due ecclesiastici che esercitavano entrambe le funzioni uditorali: uno era l’Uditore personale dell’A.C. “quale supplisce per lui nelle udienze, che diconsi de Ricorsi, cioè di quelle cause che vengono per appellazione doppo uno ò più giudicati”, mentre l’altro veniva denominato A.C. met “quale è giudice ordinario quanto i due prelati locotenenti” con l’unica ma significativa differenza di non poter sottoscrivere le proprie decisioni come i due giudici civili, per i quali era necessario l’avallo personale dell’A.C.²⁸

Riguardo a quest’ultimo ufficiale ecclesiastico della curia uditoriale è opportuno soffermarsi su di una considerazione riportata dallo stesso Cybo:

Rispetto all’elezione dell’Uditore che dicesi A.C. M. [met] è stato quasi sempre il costume che l’Uditore di Camera non solo faccia nella di lui elezione la Spedizione, come pratica per li due Prelati locotenenti, mà che anche ne faccia la vera e libera elezione, il che non succede ne Locotenenti sopra espressi che si eleggono a dirittura dal Papa, quando il Papa stesso non voglia praticare la convenienza di partecipare la sua determinazione all’Uditore della Camera prima almeno di pubblicarla, il che hà fatto qualcheduno e precisamente con li Uditori che si credeva dovessero e potessero esigere maggior convenienza, benchè per altro abbiano li Uditori della Camera in facoltà di eleggere tali locotenenti, come anche dalle lettere apostoliche di Gregorio XIV altrove riferite [...] Solo la santa memoria d’Innocenzo XII volle praticare d’eleggere anche l’Uditore detto A.C. Met.²⁹

Il diritto all’elezione dei suoi collaboratori verrà costantemente portato avanti dal prelato nel suo trattato, allo scopo di mettere in risalto, principalmente, quelle che s’è visto essere le motivazioni della sua rinuncia; eppure il dato, al di là della normativa ufficiale, permette di evidenziare l’introduzione progressiva di una consuetudine tendente ad incrementare la

²⁸ Ivi, cc. 15r-v.

²⁹ Ivi, cc. 15v-16r.

pervasività del pontefice nell'esercizio dell'ufficio.³⁰ Tale aspetto, associato al precetto post-tridentino relativo alle cause contro i vescovi, offre un panorama quanto mai indicativo della complessità dei rapporti interni al mondo curiale. Il pontefice cercava probabilmente di contrastare alcuni poteri collaterali, modificando strutture, ampliandone la giurisdizione ed arricchendone le competenze, ma al contempo vincolandone la gestione e richiamando a sé alcune importanti decisioni. Che dalla fine del Cinquecento l'*Auditor Camerae*, soprattutto in materia criminale ed in relazione a vescovi ed ecclesiastici, potesse rivestire sempre più questa caratteristica predominante, è confermato da queste indicazioni fornite dal Cybo – pur relative a funzionari non esclusivamente adibiti alle cause criminali – ma anche da un progressivo spostamento – che avremo modo di corroborare successivamente con l'analisi delle fonti giudiziarie – delle sue competenze da Roma all'intero Stato della Chiesa e oltre.³¹

Definita così la fisionomia interna del Tribunale il prelado cominciava ad evidenziarne le competenze e giurisdizioni in materia civile, richiamandosi ad una numerosa letteratura giuridica, attestatasi in quegli anni³² e al Moto Proprio mediante il quale Gregorio XIV aveva concesso l'ufficio a Monsignor Camillo Borghese nel 1591.³³ Fra le diverse competenze civili riconosciute al Tribunale in via ordinaria, veniva ribadita quella dell'esecuzione di tutte le sentenze emanate dai giudici della curia romana, sia ecclesiastici che secolari, nonché uditori del Palazzo apostolico; ma ciò che caratterizzava il Tribunale come statale, e non semplicemente romano, appariva essere la competenza che di fatto godeva nell'esecuzione anche delle sentenze emanate da giudici esterni alla corte romana, purché soggetti ad essa. Per

³⁰La possibilità della consuetudine di normalizzarsi progressivamente appare giustificabile attraverso l'indeterminatezza in cui spesso viene enunciata la norma ufficiale che appare immutabile attraverso i secoli: Innocenzo VIII decretava che "*Tibique ut per te, vel alium seu idoneum seu idoneos Locumtenentes et vicegerentes tuos quos pro tempore toties quoties tibi placuerit, duxeris assumendos seu deputandos de omnibus et singulis criminibus excessibus et delictis in Curia Romana vel extra eam [...]*" (Ivi, cc. 33v-34r); Gregorio XIV nel 1591 ripeteva che "*Tibique ut presente vel aliud, seu alios idoneum vel idoneos Locumtenentem seu Locumtenentem ac officiales tuos vicegerentes, quos et quo modo pro tempore duxeris assumendos aut deputandos de omnibus et singulis Causis, modis et formis praesentibus pro expressis cognoscendi et decidendi facultatem concedimus*" (Ivi c. 16r); e ancora Clemente XI nel 1718, nel conferire l'incarico al Cybo sottolineava specularmente che "*Tibique ut per te, vel alium seu alios idoneum vel idoneos Locumtenentem seu locumtenentes ac officiales tuos vel vicegerentes, quos et quo modo pro tempore duxeris assumendos aut deputandos de omnibus et singulis Casis, modis et formis praesentibus pro expressis cognoscendi et decidendi facultatem concedimus*" (Ivi, c. 25v).

³¹ Questa annotazione sarà uno dei punti di approfondimento che si affronteranno nella seconda parte di questa ricerca, ma fornirne già alcune riflessioni, desunte dai dati trasmessi da questo trattato del Cybo, permette di rendere già facilmente identificabile la questione.

³² "Quantunque siano molti autori che trattano della Giurisdizione sì Civile che Criminale dell'Uditore della Camera, stimo bene nulla meno accennare qualche cosa, sì dell'una che dell'altra, rimettendomi al di più che essi Autori dicono più distintamente e con maggiore proprietà" (ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, c. 20v).

³³ Ivi, cc. 25r-v. Lo stesso Cybo ne indica la presenza a stampa in appendice alla Pratica - analizzata nel capitolo precedente - di Sallustio Tiberi.

evitare il sorgere di confusioni, il Cybo specificava qui una differenza di fondo, che molto spesso, anche nelle bolle che sono state analizzate in precedenza, era rimasta sostanzialmente adombrata. Infatti l’A.C. se da un lato aveva la piena facoltà di procedere nelle cause in qualità di giudice ordinario, dall’altro, sempre in via ordinaria, possedeva quella richiamata poc’anzi, di far eseguire i giudicati altrui; in quest’ultimo caso egli non avrebbe potuto in alcun modo mettere in esecuzione tali sentenze al di fuori dei giorni in cui solitamente procedeva il giudice emanante, poiché – per una legge generale – il giudice che le poneva in esecuzione era tenuto ad osservare lo stile del Tribunale da cui la sentenza proveniva.

Un’ulteriore facoltà attribuita al Tribunale era strettamente legata alle congregazioni cardinalizie, poiché poteva determinarne l’esecuzione dei decreti e delle risoluzioni, di modo che, di fronte ad eventuali inobbedienze l’A.C. potesse procedere con il rilascio di censure senza ammissione di appello. Le facoltà esecutoriali potevano dirsi completate, in sede ordinaria, dalle competenze in materia di lettere apostoliche e obbligazioni camerale, che il Tribunale aveva direttamente ereditato dalle precedenti funzioni quattrocentesche; inoltre nei confronti dei giudicati provenienti da curie estere non soggette alla Santa Sede, il Cybo denunciava la competenza di poter accogliere “lettere rogatorie”, cioè disposizioni da parte di detti giudici a far eseguire al Tribunale dell’A.C. le loro sentenze, purchè persone e beni da colpire si trovassero nella città di Roma. Al di là di questi punti fermi che delimitavano la giurisdizione civile, egli ammetteva però anche la possibilità che nella pratica potessero verificarsi alterazioni e dispute determinate dalle decisioni che le parti in causa ritenevano di dover prendere dinanzi alla curia giudicante.

Oltre essere un Tribunale ordinario, si conosce ormai bene come l’A.C. ricoprisse anche un ruolo principale nelle cause d’appello, sempre in civile, contro le sentenze emanate dai tribunali romani, ad eccezione di quello governativo, senatoriale e vicariale. Tuttavia lo stesso prelado lamentava come tali competenze all’interno della città romana fossero rimaste fortemente limitate in seguito alla soppressione tardo seicentesca di alcune curie minori, che si richiamerà più avanti. Abbastanza vaste erano invece le competenze di appello dalle sentenze emesse nelle curie ordinarie e delegate di tutto lo Stato della Chiesa, tanto, a detta

del Cybo, da vincolare anche i potenti legati provinciali³⁴ e deputare giudici locali per la raccolta d'informazioni e prove a favore dello stesso Tribunale uditorale.³⁵

Il Cybo passava poi ad enunciare le molte altre giurisdizioni "privative", cioè esclusive dell'Uditore, soprattutto nei confronti dei curiali. Tali prerogative nascevano – come già specificato per altre competenze – dalla sua natura camerale, tanto da venir definito come "Padre de Curiali" già nella costituzione *Divina in eminenti*³⁶ di Eugenio IV del 1432, relativa alle corti presso cui potevano rivolgersi gli ecclesiastici impiegati nella Curia romana; in base a questo privilegio l'A.C. poteva così sottrarre ai giudici locali qualsiasi causa inerente ai curiali.

Dopo aver trattato delle funzioni civili, essenzialmente basandosi sulla citata lettera di fine Cinquecento, il Cybo decideva d'indirizzare il proprio discorso sulle vaste competenze criminali, modificandone però la prospettiva in un senso prettamente diacronico. Seguire qui il ragionamento del prelado consente di valutare concretamente in quale modo venisse da lui percepito l'evolversi plurisecolare dell'ufficio in tali materie.

Procedendo dall'assunto che nelle cause criminali "è si grande la facultà della Giurisdizione del suo tribunale", tanto da essere stimato già da Leone X come il più antico e nobile Tribunale esistente, il prelado assumeva come punto di partenza la bolla innocenziana del 1485, la *Apprimae devotionis affectum*, mediante la quale – come già analizzato – s'era verificata, da parte dell'ufficio, la realizzazione di una certa indipendenza rispetto al cardinale camerlengo e alla Camera Apostolica. Egli sottolineava, del documento, in particolare i paragrafi relativi alla concessione della facultà di procedere nelle cause criminali e alle competenze del Tribunale nei confronti dei curiali; inoltre egli accennava alla decisione delle cause in appello per tutto il territorio della Chiesa nonché alla esecuzione di sentenze promulgate in via ordinaria dai giudici romani; per chiari motivi si soffermava, poi, sul paragrafo 9, che riconosceva all'A.C. la facultà di eleggere e deputare tra i suoi collaboratori anche il luogotenente criminale. Come già accennato, per quest'ultimo funzionario, sembrava vi fosse da parte dell'A.C. la piena discrezione. Tale facultà dovette tuttavia subire nel corso del tempo importanti limitazioni a favore di un controllo più invasivo da parte del pontefice:

³⁴ "Anzi, non è lecito à Legati medesimi porre mano in tali cause, ò sia per riconoscere la Giustizia de Giudicati in grado di appellazione ò per eseguirli doppo che sia stata interposta l'appellazione all'A.C., quantunque ad essi non sia per anco pervenuta la di lui inibizione". (Ivi, c. 24r).

³⁵ Già alla fine del Cinquecento, nella pratica del Tiberi, si è visto come fosse presente un fac-simile di lettera *pro habendis indiciis* (S. Tiberi, *Practica Iudiciaria*, cit., p. 341).

³⁶ Cfr. *Divina in eminenti*, in *Bullarium* Cherubini, tomo I, pp. 340-341.

stando a quanto riferisce lo stesso Cybo, agli inizi del Settecento la deputazione del luogotenente rimaneva una prerogativa dell'Uditore, che di fatto veniva però fortemente vincolata da una lista di concorrenti fornita dal papa.³⁷

Dall'età innocenziana tardo quattrocentesca si passa direttamente alla normativa sviluppatasi nel periodo intercorrente tra Pio IV e Paolo V, sorvolando quindi le oscillazioni giurisdizionali di inizio Cinquecento – quando si è visto l'A.C. da un lato limitato nei confronti dei chierici romani da Giulio II e dall'altro, sotto Leone X, capace di ampliare le proprie competenze sino ad inviare la citazione a Lutero nel 1518 – e il momento della trasformazione paolina del 1558. Che da quel torno di anni il Tribunale uscisse rafforzato ne fornisce testimonianza anche il Cybo, considerando la crescita della sua giurisdizione determinata dalla *Ad eximiae devotionis* (1561)³⁸ di Pio IV e dalla *Eximiae fidelitatis* (1606)³⁹ di Paolo V. Della bolla Piana veniva presa in considerazione, innanzitutto, l'estensione giurisdizionale in materia di appello: l'A.C. si vedeva così attribuire la facoltà di ricevere in secondo grado anche sentenze ancora interlocutorie e promulgate da giudici romani e dello Stato ecclesiastico; tale estensione prevedeva addirittura la ricezione delle sentenze emanate dai Legati pontifici. In seguito all'evoluzione e progresso della Segreteria di Stato dovette venirsi a creare, in tale materia, quella sorta di stadio intermedio nella trasmissione degli atti, dalla provincia al centro, come lo stesso Cybo informa:

Si riflette però, che presentemente si stila nelle appellazioni interposte avanti l'A.C. dalle sentenze de Legati, scriversi dalla Segreteria di Stato, la quale gli ordina la trasmissione della copia del processo, e ricevuta la rimette all'Uditore della Camera, affinché ne faccia l'uso che conviene.⁴⁰

Un'altra importante estensione giurisdizionale - già più volte sottolineata - risultava essere per il prelado quella prevista dal paragrafo 11 della costituzione in oggetto, relativa alla formazione dei processi criminali contro gli ordini esenti di Roma e di tutto lo Stato e contro i vescovi e "altri costituiti in dignità maggiore", con la limitazione dell'ottenimento previo della commissione papale.

Dopo aver ricordato anche le facoltà riconfermate dal Medici, il Cybo affrontava la questione della riforma dei tribunali della Curia, operata dallo stesso pontefice con la bolla

³⁷ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, cc. 33v-35r.

³⁸ Cfr. *Bullarium* Cherubini, tomo II, pp. 46-48.

³⁹ Cfr. Ivi, tomo III, pp. 211-214.

⁴⁰ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, cc. 35r-v.

Cum ab ipso del 1 luglio 1562, al fine di rimuovere quegli abusi ormai divenuti tratto costante della giustizia romana; riguardo l’A.C. il prelato ricordava espressamente alcuni capitoli relativi alle appellazioni e monitori generali, alle norme regolanti le citazioni nei confronti di vescovi e graduati superiori, alla concessione delle lettere remissorie e quelle *pro capiendis indicijs*, sino a sottolineare la limitazione posta al Procuratore fiscale negli interrogatori, e al comportamento dei giudici nei confronti dei carcerati. Tali precetti erano in realtà già stati definiti per il Tribunale dell’A.C. nella bolla precedente del 2 giugno 1562, ma evidentemente il Cybo univa i precetti contenuti nelle due bolle, richiamandosi alla più viva autorità dell’ultima.

Il prelato procedeva poi con il riferimento ad un'altra successiva riforma, quella di Pio V (*Inter Illa*) del 1570, sempre a riguardo delle procedure *in criminalibus*, soffermandosi sui paragrafi relativi alle appellazioni e al comportamento che in tale ricezione avrebbero dovuto tenere i notai e sull’invio di citazioni o monitori a comparire al di fuori della Curia romana e della penisola italiana.

Trattate analiticamente queste due riforme di fine Cinquecento, il Cybo giungeva finalmente alla riforma operata da Paolo V nel 1606 con la costituzione *Eximiae fidelitatis*⁴¹, sottolineando un’ennesima importante facoltà concessa all’A.C. e cioè quella di procedere nelle cause criminale in cui era prevista la pena capitale, preservandolo dal cadere nell’irregolarità canonica, e di riconoscere quindi “tutti li delitti anco enormissimi in Roma ò fuori commessi da qualsivoglia persona tanto curiali che esenti dalla giurisdizione degli ordinari e soggetti immediate alla S. Sede, costituiti in qualsivoglia dignità ecclesiastica, ò mondana, Vescovale, Arcivescovale, primaziale e Maggiore, ed in qualsiasi stato, grado, ordine e condizione et quo ad omnes private e ritrovati colpevoli di punirli à misura degl’eccessi con preserva dall’incorso d’irregolarità ò qualunque altra ecclesiastica censura”⁴². Successivamente il Cybo riprenderà in maniera alquanto dettagliata l’importante intervento normativo rappresentato dalla *Universi agri dominici* del 1612, con il quale, secondo il prelato, veniva a concludersi l’intero ciclo evolutivo, non solo per il Tribunale dell’A.C. ma per l’intero esercizio della giustizia romana. Dalle prescrizioni paoline emerge – come si è visto nel precedente capitolo – una considerazione quanto mai globale dell’amministrazione giudiziaria romana, capace di abbracciare non solo competenze e giurisdizioni specifiche dei diversi tribunali, bensì l’intero sistema procedurale, con i suoi ufficiali, avvocati e procuratori,

⁴¹ Cfr. *Eximiae fidelitatis*, in *Bullarium* Cherubini, tomo III, pp. 211-215.

⁴² ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, c. 38v.

talvolta veri e propri motori delle cause stesse. L'evidenziare come il Cybo ponesse notevole interesse nel riassumere sistematicamente i numerosi capitoli componenti la riforma – proponendo anche un rapido regesto dei singoli paragrafi – mostra da un lato come appaia attestarsi, nel corso del Seicento, una sorta di profonda staticità nell'esercizio giudiziario, ancora apparentemente basato su quella riforma del 1612; e dall'altro come questo sistema normativo tenda ad attraversare, sostanzialmente immutato nei suoi caratteri generali, anche lo snodo cronologico delle grandi riforme innocenziane di fine secolo.

Per quest'ultime il prelato non seguiva la stessa disamina con cui aveva scorso le bolla del Quattrocento e quelle piane e paoline, limitandosi ad accennarne genericamente la portata soprattutto per le abolizioni delle curie giudiziarie minori e per la nuova predisposizione urbanistica del Tribunale. Egli sembrava invece preoccupato di esprimere le ormai vaste competenze acquisite nel corso del Seicento, riproponendo documenti che attestavano la supremazia dell'*Auditor Camerae*, così sovente rivendicata nelle pagine di questo suo memoriale. Del resto egli indicava come nella stessa bolla di Paolo V venisse riconfermato al Tribunale anche il ruolo di giudice dei “gravami” della Santa Sede e quindi giungesse ad ottenere la facoltà di ricevere appelli da qualsiasi parte del mondo cattolico.

Sulla base, quindi, di queste considerazioni, procedendo dalle costituzioni Piane degli anni Sessanta del Cinquecento e approdando a questa profonda analisi della normativa paolina, il prelato confermava – quello che ormai appariva un dato estremamente chiaro – come di fatto tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, fosse avvenuto un passaggio storico fondamentale del Tribunale da Roma allo Stato e sino a tutta l'Orbe cattolica. Questo non significherà tuttavia un declassamento “romano” dell'*Auditor Camerae*, bensì un riassetto che ne rafforzerà di fatto la considerazione persino all'interno delle mura urbane, come spiega lo stesso Cybo:

Maggioreggia pertanto [...] agl'altri giudici ordinarj di Roma *usque ad quadragesimum lapidem*, quali essendo tali *implicat in terminis* che siano giudici dell'appellazioni, perché il Giudice ordinario è giudice della prima istanza e il giudice dell'appellazione è giudice della seconda ò altra ulteriore istanza.⁴³

⁴³ Ivi, c. 47v.

Inoltre, ricoprendo non semplicemente il ruolo di giudice ordinario, l'A.C. aveva modo di godere sia dello stesso diritto alla cumulativa nelle cause ordinarie del distretto romano, sia dell'esercizio, in qualità di giudice d'appello, di revisione delle stesse sentenze emanate dagli ordinari; "e ciò non possono fare il Cardinal Vicario, e il Governatore di Roma". Sotto questo punto di vista egli precisava come l'A.C. fosse in possesso di tutte le facoltà di ogni altro giudice in Roma e nello Stato, tanto nel modo di procedere nei giudizi criminali tanto nell'applicazione delle pene conseguenti; e questo nonostante da parte del Governatore di Roma si rivendicasse spesso la prerogativa del procedere, sulla base dei propri bandi generali e particolari.

Monsignor Cybo, al fine di fugare dubbi ed incomprensioni, finiva così per precisare che "L'Uditore medesimo può procedere in virtù di ogni bando, ò sia locale ò generale ed ad ogni pena in essi prescritta ò riserbata all'arbitrio e facoltà di chi lo pubblica".⁴⁴ A sostegno di tale argomento egli riportava due chirografi inviati dal pontefice Clemente IX all'allora mons. Acciaiuoli, Uditore di Camera, registrati sotto la medesima data del 9 gennaio 1669. In questi appare chiaramente riconosciuta al magistrato la facoltà di procedere nei casi contenuti nei bandi generali, e contro i contumaci, alla stessa maniera del Governatore di Roma.⁴⁵

L'ampiezza del Tribunale dell'A.C. in materia criminale, sembrava però ad un certo punto incrinarsi lievemente di fronte alla disposizione del Tridentino che affermava come ogni causa in prima istanza dovesse venire riconosciuta esclusivamente dall'ordinario del luogo, e

⁴⁴ Ivi, c. 48r.

⁴⁵ A termine esemplificativo si fornisce la trascrizione del primo di questi chirografi riportati dal Cybo: "Monsignor Acciaiuoli Nostro Auditore della Camera. Avendoci voi rappresentato, che nel Bando Generale di Monsignor Governatore di Roma, del quale ancora voi in vigore de vostri privilegi sete esecutore, non possiate in alcuni casi contenuti in quello giudicare, ne impor le pene secondo la disposizione delli medemi, si per essersi dal detto Monsignor Governatore riservato à sé l'arbitrio, come anco per limitarsi in quelli le facoltà di procedere secondo la disposizione suddetta; mentre si tratti di delitti commessi in Luoghi de Baroni nel caso solamente che la causa si veda e si conosca nel suo tribunale e perciò in detti casi non si possa da voi giudicare, ne procedere, ne segua, che conoscendosi da voi le dette cause debbano condannarsi li Rei in minori pene, che nelli medesimi Bandi s'impone; Onde Volendo Noi, che egualmente possiate procedere, come procede detto Monsignor Governatore in tutti li Casi e delitti commessi in avvenire nella nostra Città di Roma, in tutto lo Stato Ecclesiastico immediatamente e mediatamente à Noi sogeto in tutte le pene contenute nelli suoi Bandi generali, e particolari, di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra potestà assoluta, diamo facoltà a Voi e vostri successori, e vostri giudici, che per l'avvenire in qualsivoglia causa, contro qualsivoglia Persona etiam Privilegiata, ò sia Ecclesiastica, possiate giudicare, secondo la forma di detti Bandi, et altri da pubblicarsi dal detto Monsignor Governatore e suoi successori, dalla nostra Consulta, et altri Governatori, Potestà, Giudici, e ministri della città di Roma, e Stato Ecclesiastico e Luoghi Baronali rispettivamente, benchè in detti Bandi vi fosse espresso che abbiano luogo le pene nel caso solo che le cause si facciano nelli loro tribunali; Volendo Noi, che giudichiate nel medesimo modo che giudicherebbe il medesimo Monsignor Governatore di Roma, non ostante qualsivoglia Costituzione Apostolica, Municipale, Legge Commune, Civile e Camerale, usi, stili, consuetudine etiam memorabile che facesse in contrario alla presente nostra disposizione. Dato nel Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo li 9 Gennaro 1669. Clemente Papa IX" (Ivi, cc. 48r-49r).

che solo superando i due anni di processo le parti potessero appellarsi ad altri tribunali.⁴⁶ Nonostante ciò il Cybo era capace di dare accredito ad una consuetudine ormai pienamente accolta dalla pratica ufficiale e che permetteva di fatto all'A.C. di imporre la propria giurisdizione “anco nella prima istanza quando li Rei personalmente ricorrono, ò personalmente si costituiscono spontaneamente nelle carceri à disposizione del di lui tribunale”⁴⁷; il Cybo attingeva questa volta ad esempi capaci di chiamare in causa i supremi tribunali della Segnatura e della Consulta:

Li 24 maggio 1640 nella Segnatura di Grazia, Ponente R.P.D. d'Oregio, avendo l'E.mo Lante vescovo di Velletri richiesta la Remissione di un Reo personalmente costituito nel Tribunale A.C. fù rescritto che venisse rimesso ed il Sig. Cardinale procedesse secondo li suoi Privilegij. Mà Innocenzo X volle esprimere nella medesima Segnatura, che Altri, benchè di eguali e maggiori prerogative e privilegij, non potessero servirsi di questo esempio, ò addurre simile indulto per richiedere li Rei personalmente costituiti nel Tribunale A.C. di modo che quella grazia, come speciale fù impartita.⁴⁸

Alcuni esempi particolari vengono indicati dallo stesso Cybo: nell'anno 1690, una certa Giulia Damiana di Carpi, dopo essersi costituita presso il Tribunale dell'A.C. decise di ricorrere successivamente alla Sacra Consulta, dimostrando che quest'ultima godesse di un pieno diritto sulla causa, avendovi posto mano sin dal principio; la Consulta stessa tuttavia, appurando che l'imputata si fosse realmente costituita presso l'A.C. si astenne da avocarne la causa, che l'11 settembre 1690 venne decisa in seno alla congregazione criminale del Tribunale uditoriale; l'anno successivo la Curia vescovile di Monte Fiascone pretese che un certo Angelo Vittori, fuggito da quelle carceri e costituitosi presso l'A.C. fosse rimesso nelle sue mani; la causa terminò nel settembre del 1691 sempre all'interno della congregazione criminale dell'Uditore.⁴⁹

⁴⁶ “*Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam si beneficiales sint, in prima instantia coram ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur atque omnino, saltem infra biennium a die motas litis, terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, iudices superiores, alia tamen competentes, adire, qui causam in eo statu, quo fuerit, assumant et quam primum terminari curent; nec antea aliis committantur nec avocetur, neque appellationes, ab eisdem interpositae, per superiores quoscumque recipiatur, eorumve commissio aut inhibitio fiat, nisi a diffinitiva vel diffinitivae vim habente et cuius gravamen per appellationem a diffinitiva reparari nequeat*” (Sessione XXIV, canone XX, 11 novembre 1563, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 748).

⁴⁷ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, cc.49v-50r.

⁴⁸ Ivi, cc. 50r-v.

⁴⁹ Ivi, cc. 50r-51v.

Il Cybo terminava richiamandosi all'assunto ben radicato nella giurisprudenza del tempo che "la Curia superiore non rimetta all'inferiore", e riferendosi esplicitamente al rapporto intercorrente tra A.C. e vescovi nella giurisdizione delle cause. Egli poneva in evidenza la forza del suo Tribunale anche in prima istanza sulle cause istruite presso le curie diocesane di tutto il mondo cattolico. Questo sviluppo dovette avvenire in maniera progressiva e lenta ma il richiamo ad autori quali il Deciani e il Farinacci, permette quanto meno di valutare come già tra Cinque e Seicento tale considerazione gerarchica tra A.C. e vescovi fosse ben radicata nel sistema giudiziario romano e statale, nonostante il perseguimento coevo di un rafforzamento della giurisdizione episcopale successivo al Concilio di Trento.

Il ripercorrere assieme a mons. Camillo Cybo quella normativa precedentemente considerata ha permesso qui di sottolineare la profonda coscienza, affermata nel primo Settecento, di come le riforme paoline definissero di fatto un punto d'arrivo importante nello sviluppo del Tribunale. Tali norme rimasero senza dubbio alla base della pratica giudiziaria romana ancora un secolo dopo, eppure può davvero considerarsi il Seicento come un lungo cono d'ombra protrattosi sull'intero Stato ecclesiastico e la sua giustizia, capace di cristallizzarsi in quelle forme barocche e teatrali dei processi e delle esecuzioni, che tanto hanno affascinato buona parte della storiografia⁵⁰ a partire dagli anni Settanta del secolo scorso? Se l'opera del Cybo, dal punto di vista normativo sembra arrestarsi a Paolo V, lo stesso prelado, per il Seicento, tende a collocare il Tribunale lungo uno spettro di tematiche conflittuali, dinamiche, tutt'altro che statiche. Non potrebbe allora la stessa *Universi agri dominici* del 1612 costituire al contempo un punto d'arrivo e di ripartenza? Per tentare una risposta occorrerà operare un ritorno al passato, per analizzare come lungo il Seicento venne di fatto percepito, dalla normativa, questo complesso orizzonte giudiziario.

2. Gli ordini del Tribunale: bandi, editti e scritture normative

All'interno della vasta congerie di fonti normative che si stanno utilizzando, sembra quanto mai obbligata, a questo punto, la considerazione di bandi ed editti emanati dal Tribunale. Una tipologia documentaria, questa, che già Alfredo Cirinei poneva su di un piano differenziato rispetto a costituzioni, lettere di nomina, brevi e documenti direttamente emanati dall'autorità

⁵⁰ Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, op. cit.; F. Cordero, *Criminalia*, op. cit.; Mereu, Italo, *Storia dell'intolleranza in Europa*, op. cit.; su Roma cfr. *La corte di Roma tra Cinque e Seicento*, op. cit.; A. Martini, *Dal tribunale al patibolo*, op. cit.

pontificia.⁵¹ Gli istituti giuridici del bando e dell'editto – desunti dal diritto romano e reinterpretati dalla tradizione medievale – pur originandosi da principi differenti, vennero ad adattarsi sempre più, in età moderna, a rinnovate esigenze statali, fino ad assumere un valore quasi sinonimico, seppur differenziato in un generico indirizzo normativo (editto) e repressivo (bando).⁵²

Uno strumento che in parte può risultare ancora utile agli studiosi, e preliminare a qualsiasi tipo di indagine su tale materiale documentario, è la collezione dei sette volumi di regesti di bandi ed editti relativi alla città di Roma ed allo Stato della Chiesa – dal XIII al XVII secolo – pubblicati tra gli anni Venti e Cinquanta del Novecento dal comune capitolino.⁵³ Occorre precisare innanzitutto come l'ampia raccolta si riferisca non solo a bandi ed editti, comprendendo anche notificazioni, motu propri, bolle pontificie e decreti. Inoltre essa non potrebbe definirsi compiuta dal punto di vista di un'indagine diretta ad inquadrare l'intero orizzonte statale, poiché fornirebbe un quadro adeguato della sola realtà romana, da cui vengono emanati i documenti registrati.⁵⁴

Il primo esempio di editto, quale norma regolativa di una procedura, lo si trova nel 1514, emanato da quella che allora era ormai riconoscibile come la più importante magistratura cittadina in materia di giustizia, il Tribunale del Governatore.⁵⁵ Da questa data, fino a tutto il pontificato del Carafa, si susseguono almeno 170 provvedimenti riconducibili alle tipologie di bandi, editti ed ordini, provenienti in maggior numero da questo Tribunale, ed in misura minore dalla Camera e dal cardinal Camerlengo.⁵⁶ Nonostante ciò, sino ad allora nelle raccolte prese in considerazione la tipologia prevalente rimane quella delle costituzioni e bolle pontificie. È solo a partire dal 1560 che si avverte un progressivo cambiamento, in grado di garantire alla produzione dei bandi ed editti di definirsi non solo quantitativamente ma anche

⁵¹ Cfr. A. Cirinei, *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 1, 1997, pp. 81-95. per un quadro complessivo dei bandi ed editti relativi alla seconda metà del Cinquecento da segnalare anche M. Di Sivo, *Le costituzioni e i bandi di Sisto 5*, op. cit. e A.M. Corbo, *Editti e bandi romani (seconda metà del XVI secolo)*, Edilazio, Roma, 2007.

⁵² Per il bando e l'editto cfr. la voce *Bando* curata da C. Guidi Mor in *Novissimo Digesto Italiano*, diretto da A. Azara ed E. Eula, vol. II, Utet, Torino, 1958, pp. 271-272 e la voce *Edicta* a cura di U. Brasiello in Ivi, vol. VI, 1960, pp. 371-372. Per l'editto cfr. anche la voce curata da G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 21, pp. 63-64.

⁵³ *Regesti di bandi editti notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio*, Tipografia Cuggiani, Roma, voll. 7, 1920-1959.

⁵⁴ I provvedimenti relativi all'intero Stato appartengono comunque a collezioni romane, e quindi estremamente limitati alle sole emanazioni legatizie o governative che presuppongono una ricaduta all'interno del contesto urbano romano.

⁵⁵ ASV, *Misc. Arm.* IV, b. 48, c. 12r. L'editto regolava la procedura del Tribunale nelle cause civili.

⁵⁶ Il Governatore di Roma, tra il 1514 e il 1560, emana 118 provvedimenti tra bandi ed editti, mentre la R.C.A. e il cardinal Camerlengo – per lo stesso periodo – ne emanano 52. Cfr. *Regesti di bandi*, cit., vol. II, pp. 8-52.

in una maggiore articolazione delle autorità emananti, quali quelle del cardinal Vicario di Roma, dell'Uditore di Camera⁵⁷, dei Conservatori di Campidoglio e di altre prefetture camerali; la stessa cifra di 170 provvedimenti – registrata per la prima metà del secolo – si ripropone quindi per un periodo ben più limitato, dal 1560 al 1574.⁵⁸ Gli ultimi decenni del Cinquecento, in conformità con l'esigenza di ampliare il controllo sociale ed ecclesiastico, di fronteggiare il fenomeno del banditismo e di accentrare l'amministrazione statale al vertice romano, portarono ad un vero e proprio incremento esponenziale l'emanazione di bandi ed editti, tanto che per gli ultimi trent'anni del secolo la cifra venne a salire vertiginosamente sino a 400 documenti, tra l'altro non solo collegabili ad esigenze di ordine pubblico e giustizia.⁵⁹ Il Seicento si propone quindi come il secolo nel quale amministrazione generale, governo della giustizia ed ordine pubblico, finiranno per porsi in un continuo confronto, il cui specchio quotidiano sarà garantito proprio da questa diffusa messe documentaria.

Senza voler richiamare qui l'importanza di studi percentualistici atti a sottolineare l'estensione progressiva di tali documenti a partire dalla fine del Cinquecento⁶⁰, si dovrebbe piuttosto restringere il campo dell'analisi alla loro natura giudiziaria, al fine di mettere a fuoco l'articolarsi dei provvedimenti emanati dal Tribunale dell'A.C. e riguardanti il contesto romano e statale.

Muovendo dalle raccolte già segnalate nei *Regesti* è già possibile operare alcune considerazioni. Innanzitutto il primo decreto attribuibile all'A.C. appare essere quello datato 14 ottobre 1561, con il quale l'Uditore Flavio Orsini imponeva ai propri notai la consegna di tutti gli atti rogati presso l'archivio della Curia romana.⁶¹ Questo aspetto assume una

⁵⁷ Si tratta dell'editto emanato da mons. Flavio Orsini il 14 ottobre 1561 nel quale egli ordinava ai propri notai di depositare tutti gli atti presso l'archivio della Curia romana. Cfr. ASV, *Misc. Arm.* IV, b. 84 c. 180r.; ASR, *Collezione Bandi II*, b. 293.

⁵⁸ Il primo provvedimento emanato dal cardinal Vicario è datato 1560 ed è relativo al divieto di vendere carne in periodo di quaresima, ad eccezione di alcuni casi, in particolare per le necessità di ammalati ed anziani. Cfr. *Regesti di bandi*, cit., vol. II, n. 422, p.54; dallo spoglio degli stessi regesti si calcolano 110 provvedimenti del Governatore, 27 del cardinal Vicario e solo 1 dell'A.C.

⁵⁹ Nello specifico del panorama giudiziario i dati continuano ad essere favorevoli ad una certa *leadership* del Governatore: 171 Governatore; 120 Camerlengo, 23 cardinal Vicario; 8 Senatore; 2 Monsignor Uditore; il resto fortemente articolato fra prefetture camerali, collegi, e congregazioni, anche dal carattere economico, e amministrativo-territoriale. Ivi, pp. 109 -118.

⁶⁰ Una prima definizione percentualistica di notevole importanza ci viene offerta da A. Cirinei, (*Bandi e giustizia*, cit., pp. 88-89), dove l'autore traccia alcune tabelle numeriche riferibili agli oggetti dei bandi e alle autorità emananti per uno spettro cronologico che va dal 1590 al 1623. Da tali dati si desume da un lato come fosse ricorrente nei bandi l'attenzione per l'amministrazione della giustizia e per la lotta al banditismo – pur senza trascurare gli eccessi durante il carnevale – e dall'altro l'alta percentuale di provvedimenti riconducibili al Governatore di Roma. In tale studio vengono segnalati per l'A.C. solo 3 editti, per l'arco cronologico sopra accennato, quando in realtà appaiono essere ben più numerosi.

⁶¹ ASV, *Misc. Arm.* IV, b. 84 c. 180r.; ASR, *Collezione Bandi II*, b. 293.

connotazione certamente significativa, poichè tale primitivo atto risale proprio al periodo della ricostituzione Piana degli anni Sessanta, analogamente a quanto accadde, nel medesimo arco temporale, al Tribunale del Vicario, il cui primo bando venne infatti emanato appena un anno prima.⁶²

Come già visto in precedenza, sotto il pontificato del Carafa il Tribunale vicariale, dal carattere prelatizio, venne assumendo quel grado cardinalizio che l'avrebbe in seguito sempre contraddistinto, mentre quello dell'*Auditor Camerae*, inizialmente accorpato alla carica di Reggente e con esso elevato alla condizione porporata, ritornò in seguito - pur rafforzato in competenze e giurisdizioni - al suo carattere originario. Che da questi anni prenda l'avvio una serie continuata di atti e decreti emanati da tali autorità, manifesta ancora una volta l'aspetto innovativo e non semplicemente contingente che Pio IV seppe imprimere al proprio pontificato.

Un successivo decreto, emanato da Girolamo Mattei il 5 dicembre 1580, sembra tendere invece alla tutela di un privilegio, quello di seminare l'erba medica, concesso ad un certo Lodovico Rocca⁶³. Per riscontrare un editto vero e proprio occorre giungere all'uditorato di Camillo Borghese, il 26 dicembre 1594, mediante il quale veniva ingiunto ai creditori di un certo banchiere Lurago, di esibire i titoli dei loro crediti⁶⁴; questo appare del tutto analogo all'editto emanato il 21 aprile 1600 da Marcello Lante, in cui si ordinava la denuncia dei crediti da parte degli eredi di Alessandro e Cesare Parisani.⁶⁵ Ancora il Lante, il 10 novembre 1604, prescriveva ai propri notai la deposizione di tutti gli "istromenti", broliardi e processi presso l'archivio del Tribunale della R.C.A.⁶⁶

All'alba del Seicento, quindi, l'Uditore cominciava ad emanare ordini personali in forma di editti, ma strettamente limitati a cause civili oppure attivati allo scopo di regolare l'ordinario deposito degli scritti procedurali da parte dei propri notai. Con il pontificato di Paolo V – seguendo sempre il filo cronologico delle raccolte generali – si nota di fatto il procedere di una certa continuità, sia nella frequenza dei provvedimenti, sia circa la loro natura. Il 30 maggio 1606 un editto del Lante ordinava ai creditori di mons. Ferrantino e di

⁶² *Regesti di bandi*, cit., vol. II, p. 54. Si tratta del Bando del cardinal Vicario Giacomo Savelli del 1560, richiamato alcune note prima.

⁶³ ASV, *Misc. Arm.* IV, b. 27, c. 448r.

⁶⁴ Ivi, b. 33, c. 206r.

⁶⁵ Ivi, b. 33, c. 219r.

⁶⁶ Ivi, b. 84, c. 176r.

suo fratello, l'esibizione dei titoli attestanti i loro diritti⁶⁷. Ancora il Lante nel 1608 reiterava la prescrizione ai notai, questa volta non solo del proprio Tribunale, ma di tutto il distretto romano, della consegna degli atti e strumenti presso l'archivio della Corte romana⁶⁸. Nel 1622 un editto dell'Uditore veniva diretto alla semplice notifica della vendita dei beni di Orazio Savelli, nell'interesse di tutti i suoi creditori⁶⁹, quasi a sottolineare l'esclusiva competenza nelle prescrizioni di carattere civile.

Finalmente, il 22 giugno 1627, Monsignor Gregorio Naro intimava ad Enrico Fisen di costituirsi presso il proprio Tribunale in quanto accusato di molteplici delitti. Questo appare di fatto come il primo editto emanato nei confronti di un dipendente della Curia romana - il Fisen aveva ricoperto infatti la carica di depositario della Dataria - dai contorni procedurali di carattere criminale.⁷⁰ Eppure per giungere ad un bando vero e proprio, di natura repressiva, dobbiamo risalire fino al 5 aprile 1638, quando Ottaviano Raggi rendeva nota una taglia di premio e impunità a tutti coloro che avessero denunciato i responsabili del ferimento di mons. Angelo Pichi.⁷¹ Il 17 giugno dello stesso anno, questa volta mediante editto, lo stesso Raggi obbligava alla denuncia degli autori di un furto commesso nel palazzo del cardinal Caetani.⁷²

A questo punto, se si continuasse a procedere in una visione quanto mai globale, come quella fornita dalle compilazioni della prima metà del Novecento, si correrebbe il rischio di rimanere ancorati ad un livello troppo generale e superficiale, che potrebbe condurre ad un pericoloso giudizio, fuorviante circa l'effettivo ruolo ricoperto dal Tribunale dell'A.C. a livello repressivo e criminale. Infatti, se la percentuale dei provvedimenti emanati nel XVII secolo dall'Uditore, in rapporto all'intero contesto romano, può essere complessivamente valutabile dai *Regesti* raccolti dall'autorità capitolina, ne viene tuttavia distorta la tipologia, dove appare predominante il carattere regolamentativo del Tribunale curiale e civile, con ben poca attenzione all'elemento "repressivo".

Rimanendo all'interno dei confini della città di Roma, attraverso una preziosa serie di bandi ed editti conservata presso l'ASR, è possibile ridefinire un quadro del Tribunale in parte discordante da quello emerso da questo primo approccio.

⁶⁷ Ivi, b. 33, c. 229r.

⁶⁸ Ivi, b. 84, c. 173; ASR, *Collezione Bandi I*, b. 10.

⁶⁹ ASV, *Misc. Arm. IV*, b. 33, c. 237r.

⁷⁰ ASR, *Collezione Bandi II*, b. 295, Editto del 22 giugno 1627.

⁷¹ ASV, *Misc. Arm. IV*, b. 57, c. 229r.

⁷² Ivi, b. 76, c. 214r.

Gli editti e bandi conservati presso l'ASR, ed emanati dall'autorità uditorale, presentano innanzitutto una datazione in grado di abbracciare un lasso temporale piuttosto vasto, che dalla fine del XVI secolo si estende fin oltre la metà dell'Ottocento.

Il primo provvedimento in ordine di tempo che rinveniamo in tale serie venne emanato dall'Uditore di Camera Girolamo Mattei il 21 febbraio 1576, contro chiunque avesse percepito, anche sotto garanzia di uffici curiali, alcune provvisori dalla Camera Apostolica, e contro coloro che godendo di esenzioni non si fossero attenuti all'obbligo di mostrare debitamente le carte attestanti tali privilegi.⁷³ Se l'ordine traeva di fatto origine da antiche funzioni camerale, appena un decennio più tardi, sotto Sisto V – ma emanato dallo stesso Mattei dal *Palatio nostrae solitae residentia* – si legge un editto pubblicato contro tutti coloro che a Roma esercitavano una giurisdizione senza ordinaria o speciale facoltà, con l'estensione della prescrizione anche a tutti i notai che si fossero intromessi in tale illegale esercizio.⁷⁴ Che il controllo sulle usurpazioni di autorità e giurisdizione dovessero far capo frequentemente al Tribunale uditorale appare di fatto confermato anche da alcune decisioni della luogotenenza criminale, che negli anni seguenti sembrano estendersi soprattutto sugli appartenenti agli ordini esenti, come quello della Milizia di San Giorgio. Il 12 ottobre 1591 il luogotenente criminale dell'A.C. Prospero Farinacci condannava all'esilio perpetuo un milite di tale ordine, per aver usurpato la giurisdizione del Gran Maestro. La causa dovette d'altronde essere in seguito regiudicata e fortemente dibattuta in seno allo stesso Tribunale, se ancora nel 1627 e nel 1632 si leggono i richiami che bandi ed editti ne fanno a nome degli Uditori di Camera.⁷⁵

⁷³ ASR, *Collezione Bandi* II, b. 494, Editto del 21 febbraio 1576.

⁷⁴ Ivi, Editto del 21 giugno 1586.

⁷⁵ La sentenza venne emanata il 12 ottobre 1591 da Prospero Farinacci, luogotenente criminale di Camillo Borghese, allora Uditore di Camera, e pubblicata nel 1605, probabilmente per una intervenuta causa contraria ad essa. La questione verteva principalmente sull'usurpazione di prerogative spettanti al principe e Gran Maestro dell'Ordine, Pietro Angelo Flavi, da parte di Giovanni Giorgi. Questi avrebbe nominato cavaliere della milizia di San Giorgio sotto privilegi concessi dai sommi pontefici ad Andrea Angelo Flavi, che per ereditarietà aveva trasmesso tali privilegi al figlio, in quanto erede universale. Il Giorgi aveva così assunto, sotto falso, il titolo di Gran Maestro. La causa si concluse con la seguente sentenza definitiva emanata il 12 ottobre 1591: "*Pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes. Per hanc nostra diffinitivam sententiam, quam de jurisperitorum consilio pariter et assensu ferimus in his scriptis in causa et causis, quae primo et in prima coram nobis inter Mag. I.U.D.D. Natalem Rondaninum S. D. N. Papae et Camerae Apostolicae Procuratorem Fiscalem, ac Illustrissimi D. Petrum Angelum Flavium q. Illustrissimi D. Andreae Angeli Flavij ex Joanne Demetrio ipsius germano fratre nepotem, et heredem universalem, et successorem respective, prout ex testamento eiusdem Illustrissimi q. D. Andreae Angeli edito, et in actis producto quaerelantes et Fisco adhaerentes ex una et D. Io. Georgium da Acephalonia assertum De Heraclio reum conventum, inquisitum, et processatum, ac monitum ad personaliter comparendum pro usurpata iurisdictione Militiae S. Georgij falso modo creando Equites dictae Militiae sub privilegijs Sumorum Pontificum, eidemque D. Andreae Angelo concessis cum alijs criminibus per eum in dicta Militia commissis, rebusque alijs etc. partibus ex altera. Dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus et declaramus dicto Io. Georgio nullum jus, nullamque actionem competisse, neque competere creandi dictos Milites, aut Equites dictae Militiae, nomenque Magni*

Agli inizi del XVII secolo, gli ordini di Monsignor Uditore della Camera, in qualità anche di “perpetuo defensore del Collegio delli Scrittori d’Archivio della Corte Romana”, tesero a concentrarsi attorno al controllo e al disciplinamento della classe notarile – non solo interna al proprio Tribunale, bensì estesa a tutto il collegio degli scrittori romani⁷⁶ – e di quella dei dottori in legge.⁷⁷ Questi provvedimenti vennero emanati e pubblicati in maniera continua lungo tutto il corso del secolo, a testimonianza di una ben lontana soluzione di certi soprusi e usurpazioni di privilegi e giurisdizioni.⁷⁸

Il 25 settembre 1634 l’Uditore di Camera Marcantonio Franciotti provvedeva con un editto a sanare una serie di abusi e negligenze sorte in seno agli uffici notarili del proprio

Magistri falso nomine eiusdem Militiae assumpsisse et propterea fuisse et esse repertum culpabilem et de iure punibilem et tanquam talem fore et esse in poenam perpetui exilij ab Urbe et toto Statu Ecclesiastico, sub poena treremium arbitrio Illustrissimi et Reverendissimi D. A.C. condemnandum, prout condemnamus, processumque et quaerelam pro parte dicti D. Io. Georgij contra eundem illustrissimi D. Petrum Angelum occasione praedicta porrectam et factam ac quascumque cautiones et obligationes de super per eum praestitas, datas, et factas cassan. abolen. fore et esse, prout cassamus, annullamus, irritamus, et pro cassis, et nullis haberi volumus et mandamus sine tamen praeiudicio inhibitionum, et prohibitionum factarum, tam in Civitate Bononiae, quam hic in Urbe per illustrissimos tunc D.D. Cardinales de Sabellis et Sancti Sixti respective, seu alias quomodocumque de quibus actis. Quibus per praesentes nullatenus derogare, aut in aliquo praeiudicare intendimus, eundemque D. Georgium in expensis in huiusmodi causa legitime factis, quarum taxatione nobis, vel cui de iure reservamus condemnandum fore et esse, prout condemnamus, pro condemnato haberi volumus et mandamus, mandatumque executivum pro dictis expensis, tam contra eundem Io. Georgium, et eius bona, quam contra eius fideiussore in Civitate Neapolitana praestitas datas, et factas relaxamus et respective relaxari mandamus, ut supra praemissis perpetuum silentium imponimus et imponi mandamus, ut supra praemissis perpetuum silentium imponimus et imponi mandamus, et dicta dicimus etc. omni meliori modo, etc. Ita pronunciavi. Ego Prosper Farinaccius Locumtenens” (Ivi, Sentenza del 12 ottobre 1591). Nel 1627 però, Torquato Marescotti, luogotenente criminale dell’A.C. Gregorio Naro, per ordine di tale magistrato firmava un editto contro coloro che avessero preteso di aver ricevuto privilegi e titoli da “un certo Gio. Andrea Angelo Flavio asserto Principe di Macedonia”. Questo nome riporta direttamente alla sentenza del 1591, quando la famiglia Flavi aveva ottenuto il favore del Farinacci, mentre ora si negava la validità di tali riconoscimenti. Il Marescotti richiamava probabilmente la revisione del processo, indicandola sotto l’Uditorato del Lante, poiché già nel 1606 questi aveva pubblicato un editto contro questo tale Giovanni Andrea Flavi. (Cfr. Ivi, Editto del 26 aprile 1627). Il 16 febbraio 1632 il pontefice Urbano VIII ordinava all’allora A.C. Marcantonio Franciotti di reiterare l’editto del 1627, affinché non venissero più trasgredite le disposizioni di Paolo V. (Cfr. Ivi, Editto del 16 febbraio 1632).

⁷⁶ Nell’ordine emanato il 22 novembre 1604 l’allora Uditore Pietro Paolo Crescenzo notificava “a tutti e singoli Notarj ch’essercitano in Roma, e dieci miglia fuori di quella senza giurisdizione ordinaria et ad ogn’altra persona di che stato, e qualità si sia, appresso à quali si trovano note d’instromenti, ò Protocolli rogati in Roma, e fuori dieci miglia, Brogliardi, Manuali, Registri, Estratti, Processi et altre scritture, che secondo la forma delle Costituzioni apostoliche si devono portare in detto Archivio, che sotto pena di mille ducati d’oro di Camera, et altre pene d’applicarsi ad arbitrio di Sua Sig. Ill. [l’A.C.] in termine di sei giorni dalla publicatione di questo, debbano haver portato et con effetto consegnato al detto Archivio in mano del suo deputato tutte le note d’Instromenti, Protocolli et altre scritture sudette, Altrimenti passato detto termine senz’altra citatione, ò monitione si procederà contro li disobbedienti con mano Regia, et in ogn’altro miglior modo” (Ivi, Editto del 22 novembre 1604).

⁷⁷ Il 4 luglio 1609 l’Uditore, “essendo stato provisto altre volte da’ sommi Pontefici per ovviare à molti inconvenienti, che nascevano in Roma, e suo distretto nessuno possa essere addottorato in Legge, ò Canonici, da altri, che dal Collegio de’ Signori Avocati Concistoriali, e del tutto speditone privilegij à favore di esso collegio, con le pene alli contravventori contenute in essi” (Ivi, Editto del 4 luglio 1609).

⁷⁸ I provvedimenti sulla nomina di dottori in Legge si ritrovano sotto l’uditorato di Giovanni Domenico Spinola il 20 agosto 1618; di Gregorio Naro, il 4 febbraio 1627; di Ottaviano Raggi, il 2 luglio 1640; Odoardo Vecchiarelli, il 3 novembre 1654;

Tribunale. Sin dai tempi di Leone X si era cercato di uniformare e regolarizzare tale attività e ancora sotto i pontificati di Clemente VIII e Paolo V, l'attenzione al funzionamento ordinato delle spedizioni dei documenti, della tenuta dei registri, della validità degli atti, e del rispetto nel percepimento dei rispettivi emolumenti era stato costantemente oggetto di riforme e correttivi, ricapitolati e confermati con la riforma del 1612. Eppure, ancora per tutto il secolo, provvedimenti generali e particolari richiameranno all'ordine notai e scrittori.

Purtroppo non era solo questione di regole ma anche di personale, che in maniera consuetudinaria tendeva ad ottenere il massimo profitto - anche illecito - dalla propria professione e da un ufficio che tenevano a titolo oneroso. Tale problematica non era evidentemente risolvibile con semplici riforme, anche di carattere complessivo, ma richiedeva una serie continua di interventi che instancabilmente le autorità emananti riproponevano e pubblicavano all'uopo. Ecco quindi come nel 1634 il Franciotti, "avendo con suo grandissimo disgusto" appreso il disordine con cui venivano evase le citazioni per contraddette presso gli uffici notarili del suo Tribunale, finiva per sottolineare come tale confusione fosse di fatto imputabile alla negligenza dei sostituti notarili, che a detta del prelado avrebbero seguito l'abuso di farsi pagare anticipatamente dai titolari degli uffici per la spedizione delle citazioni, senza poi effettivamente spedirle.

L'azione correttiva era quasi sempre indirizzata a riportare alla memoria la normativa emanata, corroborata dalle pratiche giudiziarie e fondata sul deterrente di gravi pene pecuniarie comminabili ai trasgressori.⁷⁹

La persistenza dell'A.C. nell'emanazione di provvedimenti più o meno analoghi - che come un filo rosso tendono ad attraversare l'intero secolo XVII - deve essere in parte interpretata anche sulla base di un fatto generale, che ad ogni cambio di titolare d'ufficio vedeva il nuovo necessariamente reiterare i provvedimenti del predecessore. D'altronde questa è una linea riconducibile a tutti gli uffici, che non deve tuttavia condurre ad una sottovalutazione della frequenza complessiva di quegli editti, anche se facenti capo a diversi uditori: Ottaviano Raggi, il 28 settembre 1637 e Carlo Bichi il 20 ottobre 1688 pubblicavano provvedimenti circa il rispetto delle norme nella sottoscrizione dei mandati, sentenze e altri atti relativi alle contraddette, che generalmente venivano spediti fuori città senza che quest'ultime fossero state fatte e pagate, in conformità agli editti. Tra 1637 e 1688 devono esserci stati numerosi tentativi da parte degli Uditori nel porre un limite a tale abuso,

⁷⁹ ASR, *Collezione Bandi* II, b. 494, Editto del 25 settembre 1634.

considerato il richiamo che lo stesso Bichi pone all'inizio del suo provvedimento: “ancorchè con più e reiterati Editti publicati ne' tempi scorsi ad istanza degli Uffiziali delle Contradette, e da nostri Antecessori”.

Del resto il controllo sui cursori ed il loro collegio – regolato anch'esso da editti emanati dall'A.C. e strettamente collegati all'attività dei notai – permette di registrare, come su di un grafico cartesiano, l'andamento quanto mai mosso del rispetto a quelle norme codificate già sotto il pontificato di Paolo V. Il preambolo di un editto emanato dall'Uditore Odoardo Vecchiarelli il 3 ottobre 1656 è sotto questo aspetto capace di fornire un quadro visivo quanto mai concreto:

Avendo la santa memoria di Paolo V con suo Breve spedito il primo d'Ottobre 1614 provisto per il buon governo del Collegio dei Corsori, togliendo gli abusi pregiudiciali si al publico, come all'istesso Collegio, mà con la lunghezza del tempo essendosi di nuovo introdotti alcuni de medemi, et altri abusi, a quali, se bene d'ordine della felice memoria d'Innocenzo Decimo fù remediato, nondimeno tornando di nuovo à ripullulare, la Santità di Nostro Signore Alessandro VII havendo sopra di ciò deputata una congregatione particolare, e da quella fatta la relatione à Sua Santità, si è compiaciuta far spedir sotto nuovo Motoproprio al medesimo effetto, al quale Noi [l'A.C.] inherendo et in essecutione di esso e per ordine espresso datoci à bocca da Sua Santità comandiamo al detto Collegio l'osservanza de presenti capitoli sotto le pene in essi e in detto Motoproprio contenute.⁸⁰

Questo editto prevedeva la reiterazione di quei capitoli generali, già predisposti e regolati dal Borghese, che riguardavano in generale l'attività dei cursori e i loro viaggi nella consegna delle citazioni assieme al lecito compenso che essi avrebbero dovuto percepire.⁸¹ Altri provvedimenti successivi confermano del resto questo disequilibrio continuo fra normativa e concreta attività: l'11 febbraio 1665 l'Uditore Paluzzo Albertoni emetteva un editto “da osservarsi da Corsori e lor Collegio” inerente al regolamento delle assegnazioni mensili, che provocavano sperequazioni nei rispettivi compensi;⁸² il 21 ottobre del 1667 l'Uditore Acciaioli veniva costretto ad emanare un nuovo provvedimento contro i cursori inadempienti delle norme contenute nei capitoli del loro Collegio, per la negligenza nell'evasione delle

⁸⁰ “Editto da osservarsi da Corsori e loro Collegio” (Ivi), del 3 ottobre 1656. In tale editto il Vecchiarelli revocava un provvedimento precedente del Vidman, suo predecessore nell'ufficio, che era stato pubblicato il 21 novembre 1645.

⁸¹ *Ibid.* L'editto regolava anche le ore, “nelle quali la sera nello Stanzone, farsi le distributioni delle Citazioni per li Viaggi, e la matina ritrovarsi tutti li Corsori”.

⁸² Ivi, Editto del 11 febbraio 1665.

citazioni e di altri atti notarili;⁸³ ancora il 13 aprile 1684 Domenico Corsi ripubblicava i provvedimenti precedenti,⁸⁴ seguito il 13 marzo del 1692 dal successore Carlo Marini, che estendeva il correttivo alle negligenze non solo dei cursori, ma anche di tutti i curiali e notai che “molto può pregiudicare à chi litiga”.⁸⁵ Il medesimo Uditore, del resto, già nell’agosto dell’anno precedente aveva emanato un editto indirizzato a correggere un'altra tipologia di abusi commessi all’interno degli uffici notarili a danno della retta giustizia, e di cui i predecessori non ignoravano l’esistenza:

Essendoci sommamente à cuore che nel Tribunale commesso alla nostra direzione s’osservino quei regolamenti, che sono proprij per contribuire ad una retta e spedita giustizia, habbiamo creduto che debba necessariamente provedersi ad un’abuso, quale nonostante altre Ordinazioni sopra ciò fatte da nostri Antecessori, sentiamo con nostro dispiacere non solo esser risorto, ma che vada anco sempre più augumentandosi.⁸⁶

Il magistrato si riferiva alla pratica invalsa nella rogazione e spedizione degli atti di differenziare i notai, poiché succedeva che “deliberazioni, descrizioni, possessi et altri simili, quali accade alla giornata di doversi rogare in esecuzione di mandati spediti dal nostro tribunale, non siano molte volte rogati dal Notaro medesimo che gli hà spediti”. Per ovviare a questo “grave pregiudizio alla retta e pronta spedizione delle cause”, l’Uditore ordinava quindi che non vi fosse per l’avvenire tale confusione e che i notai rogatari fossero gli stessi da cui gli atti dovessero successivamente essere spediti.

Eppure gli editti emanati dal Tribunale non si esaurivano semplicemente nel controllo e nella reiterazione del rispetto normativo, e molto spesso si riferivano ad avvenimenti di natura criminosa succedutisi nelle diverse contingenze, come quello del 14 maggio 1628, quando nella notte fra la domenica e il lunedì avvenne un furto “di notevole quantità di denari” presso l’ufficio del notaio Mosca,⁸⁷ “con violentazione, frattura e scalamento delle porte di detto Ufficio”. Al fine di trovare tali delinquenti, l’Uditore Monsignor Naro, pubblicava un editto in data 25 maggio 1628, sottoscritto dal notaio Olivello nel quale comandava:

⁸³ Ivi, Editto del 21 ottobre 1667.

⁸⁴ Ivi, Editto sopra li Cursori del 13 aprile 1684.

⁸⁵ Ivi, Editto sopra i Curiali, Notari, e Cursori del 13 marzo 1692.

⁸⁶ Ivi, Editto del 20 agosto 1691.

⁸⁷ Si tratta del notaio Arsenio Mosca, tenente l’ufficio di notariato dell’A.C. dal 1612 al 1631. Cfr. ASR, *Notai dell’Auditor Camerae*, Inventario n. 11.

[...] sotto pena della vita à qualsivoglia persona, che habbia in qualsivoglia modo notitia di detto furto, ò delli denari, che sono stati rubbati in detto Offitio, ò delle persone che ne siano state in qualsivoglia modo scienti ò complici, ò partecipi, ne debbia dar subito notitia à Sua Signoria Reverendissima.⁸⁸

Il Naro ordinava inoltre la piena collaborazione di quella frangia di società che fosse direttamente o indirettamente coinvolta nell'avvenimento del furto: ogni proprietario di locande e osterie, “et ogni altra persona che alloggia gente nella sua casa”, avrebbe dovuto render nota alle autorità la scomparsa di eventuali ospiti durante la notte del 14 maggio; i “chiavari, ferrari, e ferravecchi”, avrebbero dovuto fornire i nomi di coloro che nell'ultimo mese avessero comperato grimaldelli o altri ferri “atti ad aprire e violentare porte e serrature”; ogni vetturino, “presta cavalli” o cocchiere che avesse fornito servizio ad alcuno che desiderava recarsi fuori città, avrebbe dovuto denunciarlo subito. Le singole deposizioni sarebbero state raccolte dall'ufficio del notaio Giulio Olivello, ed ogni omissione sarebbe stata punita severamente con le pene della galera e della frusta, ad arbitrio del giudice. Tale canale collaborazionista o delatorio – non esclusivo del solo Tribunale dell'A.C. ma dell'intero mondo giudiziario romano – era uno dei motori principali che muovevano la raccolta d'indizi e istruttorie, e tendeva anche a minare il vincolo di complicità che frequentemente si costituiva tra gli esecutori di un atto criminoso. La minaccia di pene analoghe a quelle previste per il crimine stesso, era del resto un valido incentivo alla collaborazione, ma non l'unico; di ben maggior valore doveva essere percepito dalla società – anche quella direttamente coinvolta nel reato – la possibilità, attraverso la denuncia, di lucrare un guadagno in termini monetari e immunitari:

Et à quelli che in termine di quindici giorni dal dì della data del presente Bando denunciaranno, e reveleranno li delinquenti, in maniera che si possi venire in cognitione d'essi, promette sua Signoria reverendissima fargli sborsar subito scudi doicento moneta, et darli una nomina di un Bandito capitale. Et in caso, che detto delitto sia stato commesso con intervento, ò complicità di più persone, sua Signoria reverendissima promette anco dare ad uno di detti delinquenti, ò complici che sarà il primo à rivelare, et denunciare come di sopra, e nel termine detto di sopra oltre li detti premij anco l'impunità per se stesso di detto delitto.⁸⁹

⁸⁸ ASR, *Collezione Bandi* II, b. 494, “Editto d'impunità e Taglia per il furto commesso nell'Officio del Mosca Notaro di Mons. Rev.mo A.C.” del 25 maggio 1628.

⁸⁹ *Ibid.*

D'altronde provvedimenti simili non erano circoscritti solo a reati commessi entro le mure romane⁹⁰ – a testimonianza delle ormai vaste competenze del Tribunale – come viene attestato dall'editto emanato dall'Uditore Marcantonio Franciotti il 19 marzo del 1631, in relazione al furto di circa 300 scudi presso il reliquiario della cattedrale di Veroli. A differenza dell'esempio precedente il provvedimento specificava però come la causa venisse commessa all'A.C. "dalla Santità di N. Signore", mentre circa i metodi stabiliti al fine di ottenere la conoscenza dei presunti colpevoli, si è di fronte ad incentivi del tutto analoghi, nelle linee di massima, a quelli già evidenziati nel bando del 1628.⁹¹

Il 16 novembre 1632 venne emanata dal Tribunale dell'A.C. una sentenza capitale contro un tale Pietro Paolo Mangonio di Narni macchiatosi di omicidio nei confronti di Francesco Sciopera. Nel bando successivo, sotto la data del 21 giugno 1633, il Franciotti, oltre alla taglia solitamente prevista per chi avesse presentato presso il tribunale "la testa" del condannato, rendeva nota la predisposizione di un aumento di cento scudi, depositati dal parente della vittima, Giuseppe Sciopera, al fine d'incentivarne la punizione capitale.⁹²

Da Narni proviene anche la causa di un altro bando di taglia, quello emanato da Ottaviano Raggi, il 10 dicembre 1640, che richiamava una precedente sentenza capitale del 19 novembre contro un certo Antonio Fusoritto, "per archibugiate da lui tirate nella Città di Narni, con qualità di vendetta trasversale alli signori Francesco Blandolisio e Antonio Narsini". L'Uditore, ricordava ancora una volta la commissione ricevuta dal pontefice con il solito incentivo monetario, accresciuto da altri centocinquanta scudi "che à questo effetto sono depositati nel Sacro Monte di Pietà di Roma"; in questo caso, il bando consiglia la consegna

⁹⁰ Un caso analogo di furto di atti presso gli uffici notarili del tribunale emerge anche dall'Editto di premio et impunità (Ivi) del 3 settembre 1648, a firma dell'allora Uditore Prospero Caffarelli.

⁹¹ "Per il presente publico Editto d'espreso ordine datoli a bocca dalla Santità di N.S. promette à chi dentro il termine di tre mesi delli 16 del mese di Febraro prossimo passatodarà notitia di essi veri Delinquenti, ò che opererà venghino effettivamente in potere della Corte si S. Sig. Ill.ma farli subito sborsare scudi cinquanta moneta dal Depositario generale della R.C.A. depositati à questo effetto, et se sarà alcuno di essi delinquenti, che spontaneamente venga à deporre legitimamente contro di se, et delli altri Complici, purchè non sia il principale Delinquente, e somministri contro gl'altri inditij sufficienti a procedere a tortura se quelli verranno carcerati, overo a condannarli in contumacia non venendo in pregione, oltre il premio predetto li promette l'impunità del delitto per se stesso, et volendo sarà tenuto secreto" (Ivi, Editto del 19 marzo 1632).

⁹² Dal testo è possibile conoscere quale ufficio notarile si occupò della causa e ne conservò le scritture: "[...] come apparisce per Sentenza data contro esso nel suo Tribunale [di Mons. A.C.] sotto li 16 di Novembre 1632 per gl'Atti del Buratto Notaro" (Ivi, Editto e taglia d'ordine e mandato dell'Ill.mo et Rev.mo Monsignore Auditore di Camera). Si tratta di Domenico Buratti che aveva ereditato l'ufficio da Rainaldo Buratti; Domenico tiene l'ufficio dal 1632 (anno della sentenza contro il Mangonio) al 1655, anno della morte. È probabile che la causa iniziasse sotto Rainaldo e terminasse con Domenico. Purtroppo, per la situazione del fondo criminale dell'A.C. non è possibile rinvenire tale atto di causa, in quanto viene a mancare la conservazione proprio dell'ufficio tenuto dai Buratti tra il 1612 e il 1655.

del reo possibilmente vivo, affinché “riceva la condegna pena de gl’ eccessi da esso commessi e che quella passi in esempio degl’ altri”.⁹³

Ancora diversi decenni più tardi, nel 1690, un altro bando emanato d’ordine dell’Uditore di Camera, allora Monsignor Francesco Barberini, attesta la sopravvivenza di tali vendette trasversali: il 27 settembre 1688 era stato condannato alla pena capitale un certo Giovanni Carlo Fancelli della terra di Cisterna, diocesi di Città di Castello, per aver ucciso, il 26 febbraio precedente, il sacerdote Ercole Ghiselli e suo fratello Francesco; la gravità della causa era però dipesa dal movente della “vendetta trasversale”. Le promesse del bando esprimono ancora la necessità per l’autorità di venire in possesso del reo:

Monsignor D. Francesco Barberini [...] promette à quello, ò quelli, che dentro il termine di sei mesi da principiare dal presente giorno daranno in mano della Corte, ò vivo, ò morto detto Giovanni Carlo Fancelli, ò presenteranno la di lui testa: Che subito fattane legittimamente la recognitione, non solo haveranno facultà di poter far rimettere, et indultare due Banditi Capitali anco per egual delitto, mà oltre saranno loro senza indugio sborsati dalla Reverenda Camera Apostolica scudi trecento moneta.⁹⁴

Questa linea di condotta mirava quindi non solo alla collaborazione della società “legale”, ma anche di quella “violenta” e bandita, con la possibilità di indulti e remissioni di pene, che tendevano a far vacillare quella reciproca complicità che intercorreva tra i fuoriusciti. Del resto tale indirizzo appariva abbastanza chiaro in un caso successivo, in cui veniva coinvolto direttamente un notaio del Tribunale dell’*Auditor Camerae*: Agostino Sabbatucci⁹⁵, la sera del 30 giugno 1680 rimase ucciso da un colpo di arma da fuoco nella “Piazza di Banchi”, sparato da Massimo Pallone, dopo un furioso litigio. Il Pallone era stato condannato alla pena della forca, ma rimanendo egli contumace aveva costretto ancora una volta alle solite promesse di taglia Monsignor Barberini, che analogamente al caso precedente, estendeva le sue garanzie anche all’indulto nei confronti di altri banditi.⁹⁶ Riguardo poi il ricercare, da parte dell’autorità, l’esemplarità della punizione pubblica, è interessante rilevare come questa venga spesso collegata al tentativo, da parte dello Stato, di rivendicare la propria posizione nei confronti della giustizia privata e della vendetta. Ancora verso la metà del XVII secolo

⁹³ Ivi, Bando di taglia del 10 dicembre 1640.

⁹⁴ Ivi, Editto dell’8 agosto 1690.

⁹⁵ Il Sabbatucci teneva l’ufficio notarile dal 1679; l’inventario del fondo dei notai A.C. presso l’ASR, registra la sua presenza fino al 1694, quando il numero degli uffici veniva ridotto a cinque.

⁹⁶ ASR, *Collezione Bandi* II, b. 494, Editto del 25 ottobre 1690.

l'autorità si trovava a dover contrastare con mezzi esemplari la diffusione della vendetta all'interno dei suoi territori. Questo riporta alle riflessioni che diversi anni fa poneva un grande storico del diritto, Mario Sbriccoli, quando affermava come tutta la storia del diritto penale in età moderna non fosse che un lungo cammino – e talvolta estremamente complesso e quasi mai lineare – di fuoriuscita dalla vendetta.⁹⁷

Nei giorni successivi al 18 giugno 1659, presso la porta della chiesa cattedrale di Foligno venne affisso un editto d'impunità e taglia emanato dall'Uditore Odoardo Vecchiarelli, nel quale si riportava la notizia di un efferato delitto commesso in quella città e rimasto impunito.⁹⁸ Il 9 luglio, non pervenendo alcuna notizia né denuncia, il prelado era costretto a prorogare di altri 15 giorni il termine previsto per le eventuali delazioni.⁹⁹

La sera del giovedì santo, il 1 aprile 1638 verso “mezz'ora di notte” Monsignor Angelo Pichi di Borgo San Sepolcro, mentre scendeva dalla carrozza, in piazza San Salvatore delle Coppelle, venne improvvisamente aggredito da alcuni sconosciuti, riportando una ferita da taglio sulla testa; nella fretta della fuga i delinquenti non si curarono però di raccogliere i loro cappelli caduti in terra, che vennero subito tratti in potere della Corte. Alcuni giorni dopo Monsignor Ottaviano Raggi, Uditore di Camera, emanava un bando di taglia e impudità sul tenore di quelli già riportati in precedenza, auspicando in tal modo la piena collaborazione della popolazione romana.¹⁰⁰

Un ulteriore editto, emanato il 10 luglio 1684, riporta fuori dall'*Urbe*, nelle contrade umbre della zona di Cascia, dove ancora il ritrovamento di un cadavere e l'assenza di indizi e precise conoscenze circa mandanti ed esecutori, costringerà l'allora Uditore Domenico Corsi a promettere impunità e taglia a chiunque vorrà collaborare con commissari e giudici.¹⁰¹

Ciò che accadde poi la sera del 29 giugno 1684 dovette suscitare enorme stupore sia nella popolazione della città di Amelia sia presso la corte pontificia. Infatti, un certo Gregorio Placido messinese, che aveva precedentemente ricoperto la carica di Segretario nella cittadina umbra, esplose diversi colpi d'archibugio contro Pietro Celi, vicario generale del Vescovo. Ancora una volta, l'esigenza di allestire un esemplare apparato esecutivo pubblico, a

⁹⁷ M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., p. 164.

⁹⁸ ASR, *Collezione Bandi* II, b. 494, Editto d'impunità e taglia del 18 giugno 1659. Si trattava del ritrovamento del cadavere di un tintore, Carlo d'Angelo Romano, “legato con una fune, e cappio scorritore al Collo, et legato anco nei piedi con un altro pezzo di fune”.

⁹⁹ Ivi, Proroga d'impunità e taglia del 9 luglio 1659.

¹⁰⁰ Ivi, Bando d'impunità e taglia del 5 aprile 1638.

¹⁰¹ Ivi, Bando d'impunità e taglia del 10 luglio 1684.

insegnamento del popolo, spinge l’A.C. Monsignor Corsi ad incentivare la consegna del reo, vivo o morto, con una differenza, però, di ben 200 scudi:

E di più Sua Signoria Ill.ma [l’A.C.] d’ordine parimenti della Santità di Nostro Signore, come sopra promette à chi darà ò farrà capitare vivo in mano della Giustizia frà il termine di un anno prossimo da cominciare dal giorno della publicatione del presente editto il sudetto Placido Gregorio scudi 500 moneta, e scudi 300 à chi darà ò farrà capitare la di lui Testa dà pagarsegli subito dal Depositario della Reverenda Camera Apostolica seguita la recognitione della sua persona, ò Testa di esso rispettivamente.¹⁰²

Tale differenza non era solo motivata dalla volontà di fornire l’immagine di una giustizia esemplare per il semplice fatto di trattarsi di un crimine atroce, quale quello dell’omicidio, bensì dall’essere, la vittima stessa, rappresentante di un potere ben definito ecclesiastico e temporale al tempo stesso, in quanto esercitava la funzione giudiziaria di Vicario nella terra di Amelia. Questo crimine si poneva quindi sul crinale sottile, intercorrente tra l’omicidio e la presunta lesa maestà, che costringeva l’autorità ad estendere, in mancanza di collaborazione, la pena capitale anche a tutti coloro che avessero offerto ospitalità al fuggiasco.¹⁰³

Un'altra tipologia di editti e bandi emanati nel corso del Seicento dall’A.C. era relativa alla necessità di far rispettare alcuni statuti e ordini legati a particolari congregazioni ed ordini esenti, come quelli della “religione gerosolimitana”. Il 13 novembre 1636 sotto l’uditorato del Franciotti, venne emanato un editto riguardante una trasgressione particolare delle norme e statuti dell’Ordine di Gerusalemme:

Benchè dalli Statuti et Ordinationi dell’Eminentissima Religione Gerosolimitana sia stato stabilito, et ordinato, che li frati Cappellani, e frati Servienti d’essa non possono portare la Croce d’oro in petto, ma solamente di tela nel ferriolo, tuttavia [...] molti de i sudetti frati Cappellani, e Frati Servienti in abuso delli medesimi statuti et ordinationi, e scordevoli del proprio giuramento, e delle pene contenute in esse, hanno ardire di portarla.¹⁰⁴

¹⁰² Ivi, Editto di taglia del 31 agosto 1685.

¹⁰³ “L’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Domenico Maria Corsi Auditore di Camera, di ordine espresso hauto à bocca dalla Santità Sua, con il presente Editto ordina, et espressamente comanda sotto pena della vita, e confiscatione de beni à qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, e conditione, che non debbano dare al medemo aiuto, favore, ricetto, ò somministrargli viveri, anzi se sapranno, ò haveranno notitia alcuna, dove si trovi nello Stato Ecclesiastico ne debbano subito dar notitia à Sua Signoria Ill.ma ò infrascritto Notaro sotto le dette pene, per le quali si procederà irremissibilmente contro li Trasgressori in caso di contraventione” (*Ibid*).

¹⁰⁴ Ivi, Editto del 13 novembre 1636.

Quindi, richiamando ancora l'*oracolo vivae vocis* del papa, l'A.C. si premurava d'ordinare mediante l'editto che nessuno dei citati trasgressori dovesse portare tale croce d'oro sotto le pene contenute non solo in detti statuti ma anche quelle del pagamento di ben trecento scudi - i quali sarebbero stati applicati "in parte all'essecutore, l'altra à opere pie nelle Chiese de Venerabili Priorati, e l'altra alla R.C.A" - e soprattutto quella della privazione dell'abito e la degradazione. L'autorità dell'A.C. emergeva così - per commissione pontificia - al di sopra delle possibili esenzioni concesse dallo stesso Superiore dell'Ordine, quando affermava che si intendessero revocate "col medesimo editto tutte le licenze, che li frati Cappellani, e frati Servienti possono havere ottenute da qualsiasi Superiore, di portar detta croce d'oro".

Non mancano d'altronde altre tipologie di provvedimenti emanati dall'Uditore contro gli ecclesiastici, come quello firmato e pubblicato da Luigi d'Aquino nel giugno 1670:

Benchè altre volte dalli Vescovi pro tempore di Civita Castellana e d'Orte, inherendo alla disposizione de sacri Canonì sia stata prohibita al Clero et Ecclesiastici di Sorano la Caccia in quel territorio, e particolarmente ne' luoghi riservati dall'Eccellentissimo Sig. Duca Altemps, ad ogni modo sentendosi, che detti ecclesiastici, e Clero non s'astengono [...] proibiamo espressamente al Clero et Ecclesiastici sudetti di Soriano, il poter andar' à caccia, e signatamente in dette riserve dell'Ecc.mo Signor Duca Altemps, sotto pena di scudi venticinque di moneta da incorrersi ipso facto per ciascuna persona, e per ciascuna volta, e la perdita degli instrumenti che porteranno.

Naturalmente occorre valutare come in questa coincidenza dovesse pesare la denuncia dell'accusatore, il Duca di Altemps, ma rimane comunque essenziale il rilevare la competenze che l'A.C. esprimeva concretamente nell'emanazione degli editti contro ordini secolari e regolari.

Per antiche concessioni del pontefice, l'A.C. aveva la facoltà di comminare e porre in esecuzione scomuniche e censure ecclesiastiche. Il 26 settembre 1641, Ottaviano Raggi poteva così emanare un editto contro il Duca di Parma e Piacenza Odoardo Farnese - reo di disobbedienza agli ordini papali - nel quale venivano costretti sia i sudditi del Duca che quelli soggetti all'autorità temporale del pontefice, di non prestare aiuto "consiglio, favore, ò assistenza di sorte alcuna al medesimo Sig. Duca, né alli suoi Ministri, Offitiali, e soldati", sotto la pena della scomunica, che nel caso di sudditi dello Stato ecclesiastico si sarebbe

accresciuta dell'Interdetto contro la Comunità d'appartenenza.¹⁰⁵ Il 13 gennaio del 1642, il nuovo Uditore e giudice deputato Monsignor Mario Teodoli, emanava una sentenza in prima istanza contro lo stesso Duca a testimonianza di come anche nella pratica venisse affermata la normativa che riconosceva l'A.C. giudice delle cause commissariate dal pontefice; ma si vedrà meglio in seguito questo caso particolare.¹⁰⁶

Volendo trarre ora alcune considerazioni da questa analisi tipologica dei bandi ed editti emanati dall'Uditore di Camera, è possibile innanzitutto evidenziarne due linee essenziali, una direttamente collegata a competenze e facoltà ben precise nel contesto del mondo curiale romano, quale il controllo di organismi corporativi, collegi dei dottori, notai e cursori; l'altra inerente alla regolamentazione delle strutture interne e all'esercizio e applicazione della giustizia. Nella prima sezione emerge evidente il ruolo del Tribunale chiamato a controllare l'adempimento delle norme circa i propri notai. Sotto questo aspetto, riscontrando la mancanza di un analogo procedere da parte delle altre curie giudiziarie romane – nei cui bandi ed editti è assente questo filo continuo che si richiama all'intervento diretto presso gli uffici notarili competenti, al rispetto della procedura e della tenuta degli atti – si può supporre come quello dell'A.C. ricoprisse sensibilmente un'eccezione. Tale differenza appare riconducibile alle competenze, che sono già sottolineate, circa la supervisione generale esercitata nei confronti di tutto il Collegio notarile apostolico, eppure non andrebbe dimenticata la stessa natura dello stesso collegio notarile dell'A.C. l'unico, sembra, che già a metà del Cinquecento potesse godere di un proprio statuto interno. Verrà trattato questo aspetto nel prossimo capitolo, ma era qui necessario richiamarne le coordinate al fine di sottolineare alcune peculiarità del Tribunale dell'A.C. rispetto ad altri, riscontrabili dallo spoglio di tale documentazione.

Alle linee generali delle procedure criminali appare invece conformarsi la sezione di bandi e taglie d'impunità, in analogia con le altre strutture giudiziarie contemporanee. Ciò che sembra ormai, alla metà del secolo, informare la procedura dell'A.C. in tali cause è senza dubbio la costante commissione pontificia, in grado di evidenziare come il Tribunale venga di fatto controllato dal pontefice per le cause dello Stato e oltre; unica limitazione che pare emergere è la difficoltà incontrata nelle Legazioni e presso i cardinali Legati. Questi tenderanno sempre più ad evitare l'inserimento dei commissari dell'A.C. nei loro territori,

¹⁰⁵ Ivi, Editto del 26 settembre 1641.

¹⁰⁶ Per il testo pubblicato della sentenza cfr. Ivi, (Sentenza del 13 gennaio 1642).

come emerge, nella seconda metà del Seicento, da una supplica sottoposta alla Congregazione adibita alla riforma dei tribunali sotto Innocenzo XI.¹⁰⁷

Quello di fine secolo costituirà del resto un ulteriore momento di svolta, determinante soprattutto per la soluzione di alcuni contrasti giurisdizionali – per lo più provocati dalle curie minori – dal quale il Tribunale dell’A.C. uscirà complessivamente rafforzato e riassetato nelle sue prerogative competenziali e giurisdizionali. Ma per comprendere la genesi di questa nuova svolta sarà necessario soffermarsi ancora sullo sviluppo seicentesco.

3. Politica e carriere. Il caso di Castro e l’*Auditor Camerae*

Nel corso del XVII secolo, il Tribunale dell’A.C. venne ad assumere una posizione sempre più centrale nell’organigramma della giustizia pontificia, soprattutto a livello statale. La sua preponderanza, da un punto di vista politico, sulle altre curie giudiziarie può essere letto attraverso l’esempio della sentenza promulgata il 13 gennaio 1642 - richiamata nel paragrafo precedente - contro il duca di Parma e Piacenza Odoardo Farnese, il cui processo era stato fabbricato dal Governatore di Viterbo e del Patrimonio, ma che di fatto si concluse proprio con l’opera del sostituto fiscale del Tribunale dell’A.C. nominato alla confisca delle città e terre dello Stato farnesiano di Castro e Ronciglione.

Lo guerra contro questo territorio rappresentò per la Santa Sede la tappa conclusiva di un lungo processo di riconquista territoriale, che in parte si potrebbe ricollegare ai tentativi albornoziani del XIV secolo e che apparve una linea pressoché costante nella politica pontificia a partire soprattutto dal pontificato di Martino V. D’altronde quel territorio così vicino a Roma – da essere considerato fondamentale per lo stesso rifornimento annonario della capitale – rappresentava ormai l’ultimo effettivo residuo di autonomia feudale dopo la pacifica annessione, nel 1631, del ducato roveresco di Urbino.¹⁰⁸

¹⁰⁷ ASV, *Fondo Albani*, b. 15, cc. 74r-79r. “Questo Privilegio della Legge unica [crea] difficoltà anche con Legati, e Vicelegati, li quali non vogliono ammetterlo né in Civile né in Criminale ma quello è più raguardevole, che nessuna causa criminale dalle Legationi vogliono che venga al Tribunale dell’A.C. e di quelle civili di rado se ne vedono, perché l’esecuzione / delle Speditioni di quelle non si permetta con libertà di prima, perché li Piazzari, Mandatarij et Esecutori non vogliono per il timore eseguire” (Ivi, c. 76v).

¹⁰⁸ Cfr. M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., pp. 437- 440. Sulla guerra di Castro, oltre l’erudita sintesi fornita da L. Von Pastor, *Storia dei Papi*, cit., vol. 13, pp. 880-93, cfr. anche la classica opera tardo-ottocentesca di G. Demaria, *La guerra di Castro e la spedizione de' presidii (1639-1649): contributo alla storia*, Paravia, Torino, 1897 ed alcuni studi più recenti: *Cronologia della prima guerra di Castro nelle carte Barberini presso la Biblioteca Vaticana: 1641-1644*, a cura di R. Chiovelli, Tipolitografia Quatrini, Viterbo, 1994; L. Zambonelli, *La Guerra di Castro, 1641-1649*, Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Lettere e Filosofia-Istituto di Storia Moderna - Relatore prof. Carlo Bordini e correlatore prof. Francesco Dante, Anno accademico

Il pontificato di Urbano VIII si connotò quindi sin da subito nel tentativo di contrastare con privazioni di beni e limiti giurisdizionali le potenti famiglie nobiliari romane, ma i Farnese erano appoggiati anche ad un forte ducato padano, quello di Parma e Piacenza, che permetteva loro di inclinare politicamente verso “il più grande nemico” dello Stato ecclesiastico del tempo, la Francia¹⁰⁹; d'altronde lo stesso Richelieu sosteneva le spregiudicate intenzioni di Odoardo Farnese nei confronti di Milano e Napoli, interessi invece del tutto contrastanti con la politica papale.

Quando nel 1640 Urbano VIII propose al duca l'acquisto di Castro e Ronciglione, con l'offerta di una forte somma di denaro e la garanzia di un legame familiare più stretto fra gli stessi Barberini e i Farnese, lo sprezzante rifiuto di quest'ultimo finì per incrinare completamente i rapporti fra le due casate. Rientrando verso i domini parmensi Odoardo prescrisse un rafforzamento generale delle fortificazioni e delle milizie presenti sul territorio dell'enclave castrense. Queste misure inasprirono ancor di più la situazione e Urbano VIII decise di piegare tali resistenze imponendo a Castro un vero e proprio blocco commerciale.¹¹⁰

Prima però di procedere militarmente cercò di attivare un vero e proprio processo nei confronti del duca, con il fine esclusivo di indebolirlo mediante scomunica e di lanciare l'arma dell'Interdetto su tutto il territorio del piccolo ducato laziale. Il processo aveva le sue giustificazioni legali: Odoardo, fortemente necessitato da somme di denaro, aveva contratto negli anni precedenti, grazie ad un privilegio papale, forti debiti all'interno della curia romana. Questi debiti avrebbero dovuto essere estinti tramite il corrispettivo delle rendite dello Stato di Castro e Ronciglione, ma quando il duca lasciò Roma, il 22 gennaio 1640, oltre a dare disposizioni per il rafforzamento del territorio di Castro, decise incautamente di bloccare il pagamento.

Mentre nella capitale risuonavano “i lamenti dei creditori non soddisfatti”¹¹¹, il pontefice decideva così di intimare al Duca il pagamento di tali debiti e la cessazione degli armamenti, ma questo in tutta risposta non solo si guardò bene dall'interrompere tale opera di

1997-1998, Pubblicazione a cura dell'autore, Roma, 1998; A. Giacomelli, *La crisi del 600 europeo, la guerra di Castro e la battaglia di S. Pietro in Casale*, Antitesi Circolo Culturale in collaborazione con il Comune di San Pietro in Casale, San Pietro in Casale, 2000.

¹⁰⁹ La definizione viene indicata da Caracciolo: “Il grande nemico, con pochi intervalli di più amichevoli relazioni, è in tutto questo periodo la Francia. E ciò non perchè nel succedersi dei pontefici domini a Roma il partito strettamente ispanofilo, tanto più che ora l'importanza della Spagna, anche militarmente dopo la battaglia di Rocroy, si stava affievolendo. Ma dapprima la spregiudicata politica di alleanze protestanti di Richelieu, poi l'arroganza di Mazzarino, infine le pretese egemoniche mondiali di Luigi XIV, nel loro susseguirsi vengono a colpire e talvolta a umiliare i papi” (M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio*, cit., p. 433).

¹¹⁰ Cfr. Ivi, pp. 438-439.

¹¹¹ L. Von Pastor, *Storia dei Papi*, cit., vol. 13, p. 883.

fortificazione, ma addirittura la incrementò. L'idea che si diffuse in curia circa il comportamento ribelle del duca non era del resto estranea alla considerazione che oltre alla mancata estinzione dei debiti egli avesse aggravato la propria posizione con il reato di lesa maestà.¹¹² Il 1 agosto 1641 il papa inviò al duca un monitorio nel quale gli intimava di congedare i suoi soldati entro 30 giorni e nello stesso termine far demolire tutte le fortificazioni fino ad allora erette a Castro. Nel frattempo il cardinale Barberini, con lettera inviata il 10 agosto, incaricava il governatore della provincia di Viterbo e del Patrimonio, l'abate Ottaviano Carranza, "che di tutte le cose occorse e novità fatte nello Stato e Città di Castro, ella si compiaccia di fabricarne diligentemente processo, comunicandole con la presente ogni facoltà necessaria et opportuna"¹¹³. Successivamente, con lettera patente del 13 agosto, il governatore deputava il giudice Francesco Ligustri alla formazione del processo contro il duca Odoardo Farnese. Questi raccolse quanti più dati possibili, interrogando numerosi personaggi, dai postiglioni e mulattieri agli stessi soldati del Duca, circa la disobbedienza e il rafforzamento delle milizie operate contro il monitorio papale su tutto il territorio castrense.

La procedura venne però inviata al giudice commissariato per emanare la sentenza, ovvero Mons. Mario Teodoli Uditore di Camera.¹¹⁴ Prima ancora dell'emanazione della decisione giudiziaria, le truppe papali si erano mosse, nell'ottobre 1641, contro il piccolo ducato prendendo rispettivamente il castello di Montalto e quello di Castro. Il processo ebbe termine dopo la rapida spedizione, il 13 gennaio 1642, quando il papa stesso, in concistoro, diede lettura della sentenza promulgata dall'A.C. dichiarando il duca reo di lesa maestà e quindi punibile con la decadenza di ogni suo diritto feudale, compresi quelli di Parma e Piacenza. Seguì – come già visto – la pubblicazione e diffusione della decisione dell'A.C. e del papa, e ne venne affidata l'esecuzione stessa al sostituto fiscale del Tribunale, a cui Teodoli delegò la facoltà di procedere alla confisca dei beni mobili ed immobili, comprese città e castelli, del feudo castrense e la sua devoluzione alla Sede apostolica.¹¹⁵

A questo punto intervenne un fatto che indusse l'attivazione di un altro processo, ben più vasto, e per questo affidato, nella fase istruttoria, allo stesso Tribunale dell'*Auditor Camerae*.

¹¹² Cfr. *Ibid*, nota 8.

¹¹³ ASV, *Misc. Arm.* X, 199, c. 1r.

¹¹⁴ Cfr. Ivi. Il processo contro il duca Farnese presenta in coperta la chiara indicazione: *Ill.mo et Rev.mo D. A.C. Judice commissario Castren. Eccessuum Pro Fisco contra Ser.mum D. Odoardum Farnesium Parmae et Placentiae ducem, D. Dominicus Fonthia Notarius*.

¹¹⁵ Circa la relazione del viaggio e gli atti di sottomissione delle singole località del territorio castrense cfr. ASV, *Misc. Arm.* X, 200.

La situazione era divenuta estremamente sfavorevole e precaria per il pontefice, poiché già dal 31 agosto del 1642, con la stipulazione di una lega tra il duca e la Repubblica di Venezia, il ducato di Modena e il Granducato di Toscana, vennero a realizzarsi quelle condizioni favorevoli che avrebbero permesso al Farnese di tornare in possesso dei territori di Castro e Ronciglione. Tuttavia la sentenza di scomunica emanata contro il duca parmense generava anche il mancato rispetto legale della decisione papale, che si avvalse quindi del potere di istruire un processo nei confronti dei principi “invasori” del territorio pontificio.

Il 26 giugno 1643 il cardinale Barberini incaricava l’A.C. Teodoli ad istruire il processo, e dopo un paio di interrogatori romani a cura dei giudici Marescotti e Boncompagni, con lettera patente del papa – datata 27 giugno 1643 – venne inviato come commissario esterno il sostituto criminale Giacomo Angelucci.¹¹⁶ Nella notte del 30 giugno egli raggiunse la costa tirrenica, a Porto Longone, dove erano state avvistate, giorni prima, alcune galere fiorentine. La permanenza del giudice assieme al notaio e ad un “famulo” non si protrasse oltre il giorno successivo, quando vennero sottoposti ad esame alcuni operai che costruivano una palizzata presso la foce del fiume, assieme al castellano della Torre di Fiumicino - al largo della quale erano apparse le navi fiorentine - e ad alcuni pescatori che a bordo di “tartane pescherecce” erano stati sequestrati e poi rilasciati dalle galere del Gran Duca. Tutti parevano più o meno concordi nella narrazione dei fatti:

Quando io scopersi le sudette sei galere su l’alba come ho detto le salutai conforme al solito con un tiro di mortaletto e le dette galere non risposero, e doppo haver io tirato stetti a vedere quello facevano le dette galere, e così essendo un hora di sole, che erano uscite tutte le tartane da Fiumicino per andare a pescare, le dette galere cacciorono fuori quattro cavicchi et una feluca, e mandorono ad abordare le tartane, che erano uscite, che furono nove [...] et abordate le dette nove tartane le condussero alle galere e poi pigliorono una filuca che andava alla volta di ponente, e doppo haverle tenute doi ore e più [...] la lasciarono andare per il suo viaggio, e dette galere si trattennero tutto il giorno sino le 22 hore in circa, e poi se ne andarono alla volta di levante, e da all’hora in qua non si sono viste più se non hoggi verso le 19 hore che sono ripassate tutte sei alla volta di ponente [...] e le dette sei galere sono del Granduca di Fiorenza perché le conosco e le riconobbi con l’occhialone che adopro per riconoscere li vascelli, e riconobbi le galere e stendardi, et anco la capitana, ch’è negra e l’altre sono

¹¹⁶ Il fascicolo processuale si trova in ASV, Misc. Arm. IX, 120, A.C. in *criminalibus*. *Processus fabricatus super invasione facta in Statu eccl. ab armis Principum Collegatorum ac etiam contra Columnellum P. Cansacchum, Amerinum, qui contra Sedem Apostolica in exercitu Magni Ducis Etruriae militavit. Fonthia notarius*. Le cc. del fascicolo non sono numerate.

rosce, et io ho questa notitia perché ci passano ogni anno, sicome conosco le galere di Malta, Napoli, Sicilia, Genova, che le riconosco benissimo.¹¹⁷

Il quadro che emerge dagli interrogatori sembra poter presagire la preparazione di uno sbarco di milizie del Granduca; alcuni pescatori a bordo delle tartane sequestrate, fatti prigionieri per alcune ore presso le galere, raccontano infatti come i capitani fiorentini abbiano loro intimato di non pescare in quel braccio di mare davanti alla foce del fiume.

Durante la permanenza del commissario Angelucci a Porto Longone, lo stesso primo di luglio, l'istruttoria del processo si era aperta verso un altro fronte, più interno ai territori pontifici. Dinanzi al giudice criminale Marescotti compare il romano Francesco Zitti:

Io mi trovavo Governatore di Città della Pieve che hora sono tre anni, cioè adesso sto nel terzo anno, et ultimamente essendo venuto l'essercito del Granduca di Fiorenza ad assediare quella Città, et doppoi haverla tenuta così assediata da cinque giorni et giudicato dall'offitiali della Guerra che sono in essa di presidio che non si poteva tenere alli 19 del mese passato [giugno] si rese a patti, et conforme li patti con tutta la soldatesca uscij dalla Città, et sono venuto a Roma.¹¹⁸

Al governatore venne chiesto di raccontare momento per momento l'invasione del territorio e l'assedio della città umbra, fornendo, se possibile, anche i nomi degli ufficiali che comandavano l'esercito granducale: il luogotenente generale Rossi, il Ricasoli, il Cansacchi di Amelia, lo Strozzi e il Miniati. I loro nomi vennero confermati anche da un ufficiale preposto alla difesa della città interrogato il 10 luglio.

I giorni successivi il secondo luogotenente criminale Gaspare di Giacomo ricevette una nuova lettera patente per portare l'istruttoria all'interno delle terre umbre e precisamente ad Amelia, città di provenienza del colonello Cansacchi. Giunto il 12 luglio egli si predispose a compiere un sopralluogo presso l'abitazione dell'imputato e dei suoi numerosi fratelli, rinvenendo alcune lettere che attestavano una corrispondenza con gli ambienti granducali. Nel frattempo alcune testimonianze avevano rassicurato la corte romana del venir meno dei passaggi lungo la costa tirrenica delle galere nemiche.

Il 14 luglio, presso un "hospitio" della città d'Amelia il giudice Di Giacomo procedeva con gli interrogatori. Il primo a dover fornire la propria testimonianza sui fratelli Cansacchi fu

¹¹⁷ Ivi, Deposizione dinanzi all'Angelucci del Castellano di Torre Fiumicino il primo luglio 1643 presso Porto Longone.

¹¹⁸ Ivi, Deposizione di Francesco Zitti, Governatore di Città della Pieve il 1 luglio 1643.

uno dei sacerdoti della comunità amerina, don Giacomo Cassini, abitante nella stessa contrada in cui si trovava la casa precedentemente perquisita. Egli, dopo aver negato di conoscere la causa della convocazione presso il giudice, aveva finito per passare in rassegna tutti i fratelli Cansacchi, spiegandone l'occupazione, e fornendo infine notizie più precise circa il colonnello Paolo, il quale - noto a tutta la cittadina - si conosceva al servizio dell'esercito del Granduca di Firenze, impegnato nella guerra contro la Chiesa, con un ruolo attivo ricoperto nella presa di Città della Pieve e di Castiglione del Lago:

Io per quello che ho inteso dire pubblicamente in Amelia che detto Sig. Paolo Cansacchi prima che andasse a servire il gran Duca lui stava in Germania nelle guerre dove era luogotenente Colonnello [...] Sarà circa un anno che il Sig. Paolo Cansacchi tornò di Germania in Amelia che vi si trattenne otto o dieci giorni in circa, e dall'ora in qua non l'ho visto più.¹¹⁹

Il colonnello Cansacchi appare quindi come un classico “soldato di ventura” – o meglio, per il suo grado sociale, un luogotenente colonnello – al soldo di principi “stranieri” e con ideali che non riguardavano certamente la propria “patria”, quella città di Amelia, importante diocesi all'interno dei territori pontifici. Nulla di strano però, la città conosce e mostra di curarsi ben poco dell'esercizio del concittadino, il quale è “fra i più grandi gentiluomini della città”. Nella sua famiglia si contano vescovi, duchi feudali (Bartolomeo Cansacchi duca di Capestrano), giovani studenti presso la città di Roma e la corte papale, senza un apparente contrasto d'interessi, se non la preservazione della “nobiltà” familiare. Per questa diffusa e pubblica conoscenza, ad un osservatore apparentemente più attento del sacerdote amerino, e interrogato il medesimo giorno, poteva non sembrare incognita la causa dell'esame:

Io mi sono imaginato dell'essame di V.S. adesso per la causa e circa la persona del sudetto Sig. Colonnello Cansacchi di Amelia, che si chiama Sig. Paolo Cansacchi, perché dicendosi qui in Amelia pubblicamente da tutti, che il Sig. Colonnello militava e milita nell'essercito del Granduca di Fiorenza contro la Santità di N.S. e suo Stato, che perciò era incorso nella scomunica e perché si teneva come si tiene da tutti di qui, che per ciò, contro il Sig. Colonnello Cansacchi se ne avesse da fare qualche demonstratione essendosi hier sera veduto V.S. arrivare qui, per non esserci altra causa da spedirsi

¹¹⁹ Ivi, Testimonianza di don Giacomo Cassini del 14 luglio 1643.

Commissario sostituto, io m'imaginai come è stato tenuto da altri che V.S. arrivato qui per la causa che ho detto sopra.¹²⁰

Dalle deposizioni protrattesi sino a tutto il giorno 15, in particolare di alcuni soldati appartenenti alla compagnia ausiliaria di presidio presso Orvieto, il commissario avverte la necessità di spostare la sua indagine da Amelia alla stessa città urbevetana, dove giunge il giorno 16 luglio del 1643.

Dalla prima deposizione emergono subito le difficili condizioni sofferte dai profughi di Città della Pieve. Questi spiegano la loro presenza nella città di Orvieto a causa del tentativo di sottrarsi alle intenzioni dell'esercito granducale che li avrebbe voluti "pigliar prigionieri e condurre a Siena". Questa fuga improvvisa – come racconta un certo Geronimo di Stefano – non aveva tuttavia evitato ad alcuni suoi "compaesani" di finire nelle carceri senesi per ordine del Granduca. Quello però che più interessa al giudice non è il dramma dei fuoriusciti bensì ciò che essi avevano visto e "riconosciuto", o semplicemente "sentito dire", durante la presa della loro città:

Io ho inteso dire che nell'essercito del granduca, a militare contro lo Stato della Chiesa era molta gente dello Stato della Chiesa, e suditi e vassalli del Papa, che l'ho inteso dire pubblicamente ma però io non so li loro nomi, se non di quelli che ho nominati sopra, cioè il Cavaliere Umicioli, e il capitano Armando Rosi Benigni, che gli conosco e l'ho veduti come ho detto, e il marchese Coppoli parimenti perugino e il marchese Vesillo da Città di Castello."¹²¹

Il 21 luglio il commissario e il seguito discesero nuovamente a Roma, recando un quadro che nel frattempo s'era sempre più complicato, allargandosi dal semplice colonnello Cansacchi a tutta una serie di marchesi, conti e vassalli dello stesso pontefice, coinvolti attivamente in un'attività di sedizione contro il loro stesso "sovrano".

Un altro fronte veniva nel frattempo aperto al di fuori dei confini dello Stato della Chiesa, esattamente nei territori del duca Odoardo Farnese, dove la penetrazione di un Tribunale come quello dell'A.C. non poteva operarsi mediante l'invio di commissari. L'istruttoria venne così condotta dal vescovo di Modena e dal suo vicario, attraverso interrogatori indirizzati a cogliere i movimenti del duca nel reperire le somme necessarie al reclutamento di un vasto

¹²⁰ Ivi, Deposizione di Ludovico Ferratino del 14 luglio 1643.

¹²¹ Ivi, Deposizione di Geronimo di Stefano del 17 luglio 1643.

esercito per invadere i territori, e solo successivamente, a settembre, inviato a Roma presso il Tribunale dell'A.C.¹²²

L'istruttoria di questo processo, le questioni poste agli interrogati, la paura per l'avanzata dei soldati ducali attraverso le province dello Stato papale, i tradimenti interni e le delazioni, fecero ben presto emergere per il papato alcuni terribili fantasmi del passato, dal sacco del 1527 alla tensione fra nobili e Stato all'interno del drammatico banditismo di fine Cinquecento.¹²³

Le tracce del processo si perdono nella documentazione agli inizi di settembre, ma la guerra procedette sino alla fine dell'anno 1643, quando il pontefice fu costretto a dover assolvere dalle censure ecclesiastiche il Farnese e riconsegnare il ducato di Castro, in cambio del ristabilimento dell'assetto territoriale precedente al 1641; lo Stato era ormai completamente devastato nelle sue province più ricche, soprattutto nel ferrarese e nella Romagna, ma anche in Umbria grazie - come s'è visto - agli eserciti toscani.

La questione - che implicava linee diplomatiche internazionali, legate soprattutto ai rapporti con la Francia - rimase del resto temporaneamente sospesa: il successore di Odoardo, Ranuccio II, tornò nuovamente a rifiutare il pagamento dei Monti romani, reso ancor più spavaldo dal carattere remissivo e meno inclinato ad interventi militari e giudiziari, del nuovo pontefice Innocenzo X; a smuovere le acque e costringere il papa ad assumere un atteggiamento più deciso, intervenne la drammatica congiuntura dell'assassinio del vescovo di Castro, il barnabita Cristoforo Giarda¹²⁴, avvenuto il 19 marzo 1649 nei pressi di Monterosi, ancora in territorio pontificio, durante il viaggio d'insediamento. Il papa ordinò subito un'inchiesta, fabbricata ancora dal Governatore di Viterbo¹²⁵, che finì per spostare i sospetti dagli autori materiali alla stessa cerchia del Farnese. Il movente, al di là delle prediche contro i principi proclamate dal barnabita¹²⁶, sembrò ricollegarsi direttamente alla ribellione del duca per non essersi visto nominare alla carica episcopale i due sudditi caldamente indicati al papa come suoi candidati. Il seguito è ben noto: nel concistoro del 12 aprile il papa lamentò che

¹²² Il fascicolo processuale - inviato poi presso il Tribunale dell'A.C. come indicato sul dorso - si trova nello stesso volume in ASV, *Misc. Arm.* IX, 120, datato *Die prima septembris 1643*.

¹²³ "L'avanzata irresistibile del nemico suscitò in Roma uno scompiglio, che ricorda il tempo di Clemente VII. Si temeva un nuovo Sacco. Molti abitanti fuggirono, gli altri nascosero i loro averi o li portarono nella città leonina, opinando che questa avrebbe potuto resistere ad un attacco. Il papa fece affrettare il compimento dei bastioni poderosi, che cominciando presso porta Cavalleggeri, dovevano proteggere il rovescio del colle gianicolense fino a Porta Portese" (L. Von Pastor, *Storia dei Papi*, cit., vol. 13, p. 889).

¹²⁴ Cfr. D. Busolini, *Giarda, Cristoforo*, in DBI, vol. 54 (2000), pp. 571-574.

¹²⁵ Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. X, p. 227.

¹²⁶ D. Busolini, *Giarda Cristoforo*, cit., pp. 572-73. Sembra che gli assassini abbiano "gettato sul Giarda morente un foglio con su scritto «Frate Giarda impara a parlar de i Principi»" (Ivi, p. 573).

l'uccisione fosse avvenuta "quasi sotto i suoi occhi" e – anche per le sempre più forti pressioni dei montisti, che da sette anni aspettavano di tornare in possesso dei loro crediti – si decise così ad intervenire; il Farnese ora, abbandonato dai suoi alleati esterni, si vide nell'impossibilità di opporsi al papa. Lo Stato di Castro venne rapidamente occupato e la stessa città, dopo aver stipulato la resa il 2 settembre 1649, fu completamente rasa al suolo.¹²⁷

Le vicende che qui si sono ripercorse, permettono di elaborare alcune considerazioni riguardo il Tribunale dell'*Auditor Camerae*. Da un lato appare chiaro il peso che ormai eserciti l'A.C. anche a livello statale, in questioni delicate e di estrema importanza politica; il fatto che la curia del Governatore di Viterbo non emetta una sentenza ma spedisca gli atti processuali al Tribunale uditorale, che si prenderà poi la cura di giungere ad una decisione conclusiva, manifesta inoltre quella ormai diffusa caratteristica che venne ad assumere già con la fine del Cinquecento, quale docile strumento nelle mani del pontefice. D'altronde la necessità di condurre un'indagine rapida durante l'invasione dello Stato nel 1643, aveva spinto lo stesso Urbano VIII a preferire un Tribunale quale l'A.C. – dotato di luogotenenti da nominare commissari e da inviarsi in loco – anche in questioni di estrema delicatezza come la presunta "sedizione" di sudditi papali.

Non si può neppure dimenticare come la questione principale, che mosse il processo del 1641 contro Odoardo Farnese, fosse in realtà riconducibile a quel nucleo d'imputazioni – ormai da secoli competenze quasi esclusive dell'A.C. – comprensivo della mancata estinzione di debiti contratti con i curiali, della disobbedienza ai monitori papali e della trasgressione ai suoi precetti, con la previsione penale della scomunica e dell'interdetto. Tali funzioni riconducevano il Tribunale uditorale al vasto consesso della Camera apostolica, tant'è che il sostituto fiscale ricevette allora il compito di accogliere i capitoli e gli inventari dei beni delle singole comunità, garantendone la devoluzione alla Camera stessa¹²⁸ - depositaria dei beni della Santa Sede - che ancora nel 1649, dopo la distruzione di Castro riceveva i feudi farnesiani.¹²⁹ D'altro canto non si conosce invece nulla circa il coinvolgimento dell'A.C. nella causa dell'omicidio del vescovo Giarda e sulla relativa sentenza contro i due autori materiali

¹²⁷ "Contro l'iniziale aspettazione non fu rasa al suolo semplicemente la fortezza, ma l'intera città, compreso il palazzo ducale e le chiese. Sul posto si innalzò una colonna commemorativa col'iscrizione: «Qui stava Castro». Una bolla del 14 settembre 1649 trasferì la sede episcopale ad Acquapendente" (L.Von Pastor, *Storia dei Papi*, cit., vol. 14/1, p. 227).

¹²⁸ ASV, *Misc. Arm.* X, 200, cc. 1r-4v.

¹²⁹ L.Von Pastor, *Storia dei Papi*, cit., vol. 14/1, p. 278.

del delitto.¹³⁰ Queste considerazioni, se permettono, da un lato, di accostare lo sviluppo del Tribunale ad una complessiva emancipazione dalla R.C.A. e affermazione come vero e proprio organo centrale dello Stato papale, dall'altro invitano a fare attenzione ad un permanere di vincoli interni, ancora fortemente indicativi del ruolo giocato dalla Camera, di contro, probabilmente, ad una timida affermazione dell'attività concreta dei nuovi "ministeri" temporali cardinalizi.¹³¹ Non è certamente un caso che dalle riforme di fine secolo, emergeranno rafforzate, oltre alla Segnatura di Giustizia, anche le stesse congregazioni, in particolare quella del Buon Governo, che ancora a metà Seicento subiva la concorrenza di alcune prefetture camerale.¹³² Questo carattere specificamente collegato alla Camera apostolica deve quindi essere tenuto costantemente presente – anche indipendentemente dalla normativa autonoma che il Tribunale richiama dalla fine del XV secolo – né potrebbe di fatto essere altrimenti; semmai l'A.C. sviluppò una certa autonomia nel condurre i procedimenti, specie in materia criminale e sulla base di quelle competenze che non si richiamavano direttamente al contesto camerale; ma i trattatisti del secolo, i notai e i giudici nei loro memoriali, lo stesso Camillo Cybo agli inizi del secolo successivo, ricordano come la principale funzione e facoltà del Tribunale sia sempre e comunque quella di esecutore degli obblighi camerale.

Quanto l'A.C. – pur nel suo apogeo – potesse quindi ancora essere legato alla Camera, viene d'altronde confermato da una visione rapida e globale delle diverse biografie dei titolari della carica uditoriale. Mentre il Tribunale viveva le sue vicende seicentesche, al vertice dell'ufficio si alternavano personaggi differenti eppure accostabili per alcuni tratti comuni.

Del romano Marcello Lante si conosce ben poco riguardo la sua formazione culturale ed in particolare forense, ma dovette mettersi ben presto in evidenza se già sotto Clemente VIII,

¹³⁰ Ranuccio Zambini da Gradoli e Domenico Cocchi da Valentano. Cfr. D. Busolini, *Giarda, Cristoforo*, cit., p. 573.

¹³¹ Del resto questo permanere di conflittualità e frizioni, a livello temporale, tra Congregazioni e prefetture camerale è stato messo in evidenza anche da Maria Grazia Pastura (*La reverenda camera apostolica*, cit., pp. 75-100), nell'analizzare le prefetture dell'Annona, della Grascia e delle Strade (contributo quest'ultimo di Daniela Sinisi), capaci di estendere la loro importanza nella gestione amministrativa dello Stato per tutto il Seicento, esercitando anche funzioni giudiziarie.

¹³² Sull'argomento cfr. gli attuali studi di S. Tabacchi: *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, in "Roma moderna e contemporanea", cit., pp. 155-174; *Buon Governo, Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1, 2004 pp. 43-65; e il contributo più recente e generale sulla storia della Congregazione del Buon Governo, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Viella, Roma, 2008.

nel 1597, riuscì a subentrare al Borghese nella carica di *Auditor Camerae*. Tuttavia egli si distinse più che per il suo spirito giuridico per quello dottrinale e riformatore, in piena coerenza con l'immagine del "buon pastore" post-tridentino. Alla nomina cardinalizia, intervenuta l'11 settembre 1606, fece infatti seguito, sin da subito, un'intensa attività riformatrice presso la diocesi di Todi – della quale fu nominato vescovo il 18 dicembre dello stesso anno – e che si protrasse almeno fino al 1625, quando passò alla diocesi di Palestrina (1628) e successivamente a Frascati (1629). Nella sua attività cardinalizia egli seppe piuttosto esercitare una discreta influenza su alcuni processi di canonizzazione – come quelli di Carlo Borromeo, Ignazio di Loyola e Andrea Corsini – piuttosto che su quelli politici o inquisitoriali, lasciando complessivamente di sé l'immagine di un ecclesiastico fortemente ispirato alla pastorale di stampo borrominiano.¹³³

Quando nel 1606 il Lante lasciò l'uditorato subentrò nella carica Pietro Paolo Crescenzi, anch'egli romano, che "trascorse l'età più fresca negli studi legali e nelle controversie camerali"¹³⁴. Egli passò attraverso la formazione garantita allora dal Collegio romano¹³⁵, per poi finire col perfezionare i suoi studi giuridici presso l'ateneo perugino.

Anch'egli, come il Lante, apparve inclinato verso una sensibilità pienamente controriformistica, frequentando il cenacolo di Filippo Neri e stringendo con questo una profonda amicizia, tanto da essere testimone per ben due volte durante la causa di canonizzazione di quest'ultimo¹³⁶. Dopo aver abbracciato la carriera ecclesiastica ricoprì la carica di referendario delle due Segnature e nel 1609 ottenne l'Uditorato di Camera; appena tre anni dopo si ritrovò elevato alla porpora cardinalizia e nominato al vescovato di Rieti, del quale tuttavia non esercitò mai la pastorale, avendo scelto egli stesso altre più comode e ambite titolarità.

Al suo posto, assunse l'Uditorato di Camera l'esponente di una antica casata romana, Gregorio Naro, che nel 1605 aveva conseguito la laurea dottorale presso l'Università di Parigi. Rientrato a Roma sotto il pontefice Paolo V, prese avvio nella sua carriera curiale dal contesto camerale. Ben presto le sue qualità lo portarono ad ottenere la presidenza dell'annona e successivamente l'Uditorato della Camera, carica che ricoprì dal 1611 al 1629,

¹³³ Cfr. R. Sansa, *Lante, Marcello*, in DBI, vol. 63 (2004), pp. 637-639.

¹³⁴ Cfr. *Relazioni della corte di Roma lette al senato dagli ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo*, a cura di Barozzi-Berchet, Tip. Naratovich, Venezia, 1856-1878 (cito da I. Fosi, *Crescenzi, Pier Paolo*, in DBI, vol. 30 (1984), p. 648, alla quale rimando per maggiori notizie sul cardinale).

¹³⁵ Cfr. *Il collegio romano: secc. XVI-XIX*, a cura di F. Gurreri e L. Nussdorfer, in "Roma moderna e contemporanea", n.3, 1995.

¹³⁶ Esattamente il 18 aprile 1608 ed il 16 giugno 1609. cfr. *Ibid.*

quando, il 19 novembre, Urbano VIII lo insignì della porpora con il titolo di S. Quirico e Giulitta.

In seguito il papa lo inviò al vescovato - già rifiutato dal suo predecessore Crescenzi - di Rieti, nel quale non ebbe modo di dimostrare tutta la sua capacità e competenza, poiché si spense improvvisamente all'età di cinquantatrè anni, nel 1634, "tra le lagrime dell'afflitto popolo". In quegli anni, d'altronde, non dovette presentarsi come particolarmente assiduo nella cura della diocesi reatina, impegnato com'era anche in diverse congregazioni cardinalizie, quali la nuova di *Propaganda Fide*¹³⁷, quella della Sacra Consulta e quella dei Vescovi e Regolari, ricevendo oltre a ciò anche la protettoria dei canonici lateranensi. Il Moroni - da cui desumiamo le brevi notizie biografiche qui riportate - ne traccia un edulcorato ricordo, quasi complessivamente legato ai suoi lunghi anni di uditorato di Camera:

"Ne diversi impieghi ch'esercitò, mostrò invariabilmente uno spirito fermo e costante, e un petto forte in serbare intatte le regole della più esatta giustizia. Risplendeva nella di lui condotta una incomparabile benignità verso ogni ordine di persone, dimodochè mai partì alcuno da lui mesto o malcontento per non essere stato accolto col debito onore, o per essergli stata negata quella giustizia che gli era dovuta; e parve certamente una specie di prodigio, che nell'esercizio singolarmente di uditore di camera, non si destassero giammai contro di lui dicerie o querele; ciò avvenne perché fatto tutto a tutti, mostravasi con ognuno amorevole, giusto, affabile e cortese".¹³⁸

Il giudizio va certamente accolto con estrema precauzione, in quanto in linea con la parzialità attinente a tale compilazione, tuttavia appare indicativo il richiamo a quelle costanti "dicerie o querele" che l'esercizio dell'Uditorato parve suscitare "singolarmente in sé", come se l'esercizio della buona giustizia potesse essere garantito da personalità isolate piuttosto che dal regolare e costante funzionamento delle istituzioni.

Il lungo monopolio romano della carica uditoriale subì un breve intermezzo con il lucchese Marcantonio Franciotti. In realtà egli era nato a Lione da un mercante appartenente ad un'antica famiglia toscana. Avviato dal padre verso la carriera ecclesiastica - poichè aveva già trasmesso agli altri due figli maschi l'attività mercantile - Marcantonio si ritrovò a compiere i suoi primi studi presso il collegio dei gesuiti di Lione, completandoli a Bologna, e

¹³⁷ La Congregazione De Propaganda Fide venne istituita attraverso una serie di costituzioni pontificie emanate da Gregorio XV e Urbano VIII tra il 1622 e il 1627: *Inscrutabili Divinae* e *Romanum decet* (22 giugno 1622); *Cum inter multiplices* (14 dicembre 1622); *Cum nuper* (13 giugno 1623); ed infine sotto Urbano VIII la *Immortalis Dei* (1 agosto 1627).

¹³⁸ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 47, p. 236.

trasferendosi successivamente a Roma, dove cominciò ben presto a percorrere una brillante carriera curiale. Protonotaio apostolico nel 1619, poi governatore di Fabriano e Faenza, sotto il pontificato di Urbano VIII venne ammesso al chiericato di Camera e da qui preposto successivamente all'annona e nel 1629 all'Uditorato di Camera. Non dovette però sostare a lungo presso questa carica poiché nel 1633 egli fu creato cardinale *in pectore* e nel 1637 ricevette il vescovato di Lucca, dove attivò un intenso programma di visite pastorali. L'esperienza lucchese si risolse però in un disastro, dovuto anche alla rissosità manifestata dai suoi familiari. Rientrato a Roma su consiglio dei Barberini, nel 1640 fu inviato alla legazione di Romagna. Qui non ebbe molta fortuna, poiché durante la questione di Castro, dovette fronteggiare le truppe farnesiane che muovevano da Parma per riconquistare i territori perduti. Ad Imola, per evitare il saccheggio indiscriminato delle milizie farnesiane, fu costretto a favorire il passaggio di queste. Tale episodio indebolì presso la Curia la sua immagine e ne segnò definitivamente il declino. Tornato a Roma vi rimase fino alla morte avvenuta l'8 febbraio 1666.¹³⁹

Durante la drammatica contingenza della guerra di Castro, si è già avuto modo di osservare a capo del Tribunale dell'A.C. il romano Mario Teodoli. Di origini nobiliari, egli s'era applicato sin dalla giovinezza nello studio della giurisprudenza, divenendo ben presto abbreviatore apostolico. Dopo essere passato attraverso l'esercizio del governatorato di Terni, acquistò "secondo l'uso di que' tempi" il chiericato di Camera, dal quale poi ascese alla presidenza dell'annona e all'Uditorato, analogamente a ciò che avveniva ormai stabilmente dal pontificato di Paolo V. Ancora una volta il giudizio del Moroni appare estremamente stucchevole, richiamando l'esercizio della "buona giustizia" operato dal Teodoli, che gli avrebbe procurato infine la nomina cardinalizia, il 13 luglio 1643, con il titolo presbiterale di S. Alessio. Ciò che invece parve tacere il compilatore ottocentesco fu senza dubbio il peso esercitato dal Teodoli in occasione della commissione contro il duca Farnese e l'esproprio delle terre di Castro e Ronciglione, cosa che dovette principalmente inclinare l'animo del pontefice alla nomina di quell'anno. Sotto Innocenzo X il Teodoli ricevette anche il grado episcopale con la diocesi di Imola. Purtroppo una "lenta febbre l'involò da questo mondo in Roma nel 1650, mentre era nella robusta età di 40 anni non compiuti".¹⁴⁰

Dalle terre venete doveva invece giungere il suo successore nella carica uditoriale. Nel 1643 Urbano VIII decise di accettare la candidatura di Cristoforo Vidman, "per antica

¹³⁹ Cfr. D. Busolini, *Franciotti, Marco Antonio*, in DBI, vol. 50 (1998), pp. 162-163.

¹⁴⁰ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 74, pp. 18-19.

discendenza alemanno, ma nato in Venezia”¹⁴¹. Addottoratosi in *utroque iure* anch’egli riuscì a comperare un chiericato di Camera e successivamente ascendere all’Uditorato. Grazie all’intercessione della sua madrepatria, non fu difficile per il Vidman ottenere nel giro di pochi anni il titolo cardinalizio, esattamente il 7 ottobre 1647, dopo appena 4 anni di titolarità del Tribunale dell’*Auditor Camerae*, ma una morte precoce – all’età di 45 anni – lo colse mentre esercitava la legazione di Urbino, nel 1660.

Nel 1647 la carica di A.C. era nel frattempo tornata nelle mani di un’importante famiglia romana, i Caffarelli. Sebbene in quegli anni la casata cominciasse a trovarsi in non più floride condizioni economiche, tuttavia il legame stretto ad inizio secolo con la famiglia di Paolo V dovette permettere a Prospero Caffarelli una certa facilità di accesso alle più importanti cariche curiali. Egli era nato nel 1593 ed aveva studiato presso il Collegio romano. Non molto si conosce circa gli studi giuridici successivi, anche se nel 1614 egli poteva già fregiarsi del titolo di referendario delle due Segnature. Dopo aver peregrinato fra diverse sedi governative all’interno dello Stato della Chiesa, sotto il pontificato di Urbano VIII fece il suo ritorno nell’Urbe, entrando come consultore presso la Sacra Consulta e ricoprendo negli anni successivi altri numerosi incarichi amministrativi, tra cui il Governo della Marca e la vicelegazione di Urbino. Solo con Innocenzo X egli riuscì a rientrare nuovamente a Roma ed essere accolto all’interno del consesso camerale, ricoprendo dapprima il chiericato e in seguito la carica uditoriale. Rispetto ai predecessori egli era giunto sensibilmente in ritardo a ricoprire un ruolo “in virtù del quale contava fra i giudici di rango più elevato della Curia”, ma dovettero trascorrere altri sette anni prima che fosse finalmente elevato alla porpora cardinalizia, col titolo presbiteriale di S. Callisto.¹⁴²

Nel 1654, quando il Caffarelli passò a maggior dignità, il grado uditoriale si trasferì ad Odoardo Vecchiarelli, che proveniva dal patriziato reatino, e parve ancora una volta seguire l’iter ormai solito segnalato nelle precedenti biografie. “Annoverato prima tra’ chierici di camera e poi promosso da Innocenzo X nel 1654 a uditore della stessa camera, Alessandro VII à 29 aprile 1658 lo creò cardinale diacono de’ ss. Cosma e Damiano”.¹⁴³ Egli ottenne successivamente anche il vescovato della sua città natale, Rieti, costretto però a lasciarlo per motivi di salute; ritornò a Roma dove morì nel 1667, all’età di 54 anni.

¹⁴¹ Ivi, vol. 99, pp. 245-246.

¹⁴² R. Becker, *Caffarelli, Prospero*, in DBI, vol. 16 (1973), pp. 254-255.

¹⁴³ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 88, p. 249.

Nel 1658 gli subentrò nel Tribunale dell’A.C. il romano Paluzzo Paluzzi degli Albertoni, proveniente da una delle più antiche casate nobiliari. Laureatosi presso l’Università di Perugia, venne ascritto giovanissimo al chiericato di Camera da Urbano VIII. Il ritardo con cui da tale posizione ascese a quella uditoriale, viene giustificato dal suo carattere, poiché, secondo il parere di Innocenzo X, egli “aveva qualità degne della porpora, ma la sua lingua toglieva il merito alle sue virtù. Infatti egli fu propenso senza riguardo a biasimare le altrui azioni, ma bensì pel pubblico bene, pungendo con modi graziosi”.¹⁴⁴ Dopo aver ricevuto l’uditorato nel 1658, lo tenne fino alla nomina cardinalizia, che puntuale arrivò il 14 gennaio 1664, col titolo dei SS. Apostoli. Venne nominato alla legazione di Avignone e di Urbino, ottenne l’arcivescovato di Ravenna nel 1670 e il vicariato di Roma, fino ad assumere la carica del camerlengato l’anno successivo. Ricoprì numerosi incarichi presso diverse congregazioni, fu protettore della Casa di Loreto e del regno d’Irlanda, registrando una rendita annua di circa 100.000 scudi, una cifra davvero enorme per quegli anni, e che dovette, fra le tante, causare la sterzata politica contro la venalità degli uffici, realizzatasi nei pontificati successivi. Il Paluzzi seppe in definitiva rappresentare l’apice di un sistema fortemente radicato nel mondo istituzionale romano.

Il fiorentino Niccolò Acciaiuoli, chierico di Camera sotto il pontificato di Innocenzo X, commissario delle armi ed infine Uditore di Camera con Alessandro VIII, proveniva anch’egli da una famiglia nobile, di grande tradizione. Egli appare percorrere quell’iter curiale ormai *standard*, differenziandosi solo per l’estrema longevità: elevato al cardinalato nel 1669 da Clemente XI, ricoprì in seguito la legazione ferrarese, il vescovato di Ostia e quello di Velletri, morendo a Roma all’età di 89 anni nel 1719.¹⁴⁵

Urbano Sacchetti, anch’egli nobile fiorentino ma nato a Roma (dove ormai da anni la sua famiglia si era naturalizzata), dopo un lungo viaggio intrapreso per l’Europa e il conseguimento della laurea presso lo Studio pisano, tornando a Roma potè di fatto seguire una carriera curiale estremamente facilitata dalla protezione dello zio, il cardinale Giulio Sacchetti. Iscritto nel collegio dei protonotai apostolici e commissario generale delle armi, ottenne la carica dell’Uditorato nel 1669 tenendola per lunghi anni, fino al 1681, quando Innocenzo XI lo elevò al cardinalato. Nominato al vescovato di Viterbo, vi celebrò il sinodo,

¹⁴⁴ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 51, p. 83.

¹⁴⁵ Ivi, vol. 1, p. 57.

visitò la diocesi e impartì diversi benefici, per poi rinunciare dietro il compenso di 2000 scudi di pensione annua.¹⁴⁶

Dopo il Sacchetti, ancora un nobile fiorentino, Domenico Maria Corsi, giunse all'Uditorato di Camera. Egli aveva compiuto i suoi primi studi sotto la direzione dello zio Lorenzo, nunzio in Francia e vicelegato ad Avignone e conseguito successivamente la laurea nei due diritti presso l'Università di Pisa. Dopo la morte dello zio, nel frattempo divenuto cardinale, giunse a Roma dove iniziò la sua carriera sotto la diretta protezione di Alessandro VII. Nel 1664 faceva già parte del collegio dei protonotai, ricoprendo contemporaneamente il chiericato di Camera. Il Corsi però, nonostante i suoi contatti curiali dovette assumere nel tempo anche numerose cariche amministrative, quali il vicegovernatorato di Fermo e la vicelegazione urbinata e ferrarese, per giungere all'uditorato solo nel 1681. In quegli anni ebbe modo di distinguersi anche nel commissariato delle Armi, nella presidenza dell'Annona, della Zecca e delle Acque, fino ad essere insignito del cappello cardinalizio appena cinque anni più tardi. Partì poi per la legazione di Romagna ed ottenne il vescovato di Rimini, dove morì nel 1691.¹⁴⁷

Sempre dalle terre del Granducato proveniva il senese Carlo Bichi, che ricoprì la carica di uditore tra il 1686 e il 1690. Egli vi era giunto percorrendo una strada differente rispetto ai suoi predecessori. Nipote del famoso cardinale Alessandro, si distinse giovanissimo come vicelegato a Bologna, per ricoprire poi il ruolo insolito di inquisitore di Malta. Sotto Clemente XI egli era nuovamente presso la curia in qualità di chierico di Camera, fino ad arrivare con il pontificato successivo di Innocenzo XI al grado uditoriale. Fu Alessandro VIII ad elevarlo al cardinalato, che resse fino al 1718, quando morì a Roma dell'età di 81 anni.¹⁴⁸

Sotto l'uditorato del Corsi si distinse un certo Bandino Panciatici da Firenze, che formatosi nell'avvocatura sotto lo sguardo vigile di Giambattista De Luca, seppe accumulare tanti meriti da venire nominato da Clemente IX, prima collaterale di Campidoglio e successivamente luogotenente dell'Uditore, "carica che per l'inflessibilità e giustizia rinunziò quando si dovea proferir sentenza tra Clemente IX e i Colonna per il feudo di Carbognano".¹⁴⁹ Innocenzo XI lo promosse alla segreteria della Visita e dei Regolari e il suo successore Alessandro VIII lo nominò datario e patriarca di Gerusalemme. Ottenuti tali onori il passo

¹⁴⁶ Ivi, vol.60, pp. 101-102.

¹⁴⁷ Cfr. E. Stumpo, *Corsi, Domenico Maria*, in DBI, vol. 29 (1983), pp. 566-567.

¹⁴⁸ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 5, pp. 239-241.

¹⁴⁹ Ivi, vol. 51, p.93.

verso il cardinalato fu breve e giunse sotto lo stesso pontefice, il 13 febbraio 1690. In quegli anni egli dovette intervenire presso la Congregazione per gli interessi dei protonotai apostolici, perché – come si vedrà più avanti – venivano indirizzate a lui le suppliche e i memoriali circa i presunti abusi e le riforme necessarie al collegio dei notai dell'*Auditor Camerae*; Clemente XI lo volle addirittura come Segretario di Stato, ma egli rinunciò per ricoprire la prefettura della congregazione del Concilio. Concluse così la sua vita nel 1718 a Roma, alla veneranda età di 90 anni, lasciando in eredità circa 200.000 scudi, segno di quella sicurezza economica, che pur nel mutare degli eventi e dei pontefici, egli aveva potuto costruire muovendosi prudentemente all'interno della Curia romana. Il Panciatici pare essere stato il primo luogotenente dell'A.C. capace di raggiungere l'alto grado cardinalizio, ma sarà seguito in breve da Giovanni Pietro Cavallerini, romano, che esercitò la medesima funzione di luogotenente, “ufficio che sostenne per venti anni con tale integrità e robustezza, che Innocenzo XI lo ascrisse agli uditori di Rota e Innocenzo XII gli affidò la nunziatura di Francia”. Lo stesso pontefice, il 12 dicembre 1695 lo insignì della porpora col titolo di S. Bartolomeo all'Isola, e lo nominò prefetto della Segnatura di Giustizia. Non sopravvisse molto al cardinalato, poiché morì appena quattro anni dopo all'età di 60 anni.¹⁵⁰

Il pontificato di Alessandro VIII aveva visto nel frattempo l'alternarsi di ben due prelati nella carica di *Auditor Camerae*, Francesco Barberini e Carlo Maria Marini. Il Barberini proveniva da una famiglia il cui blasone poteva garantirgli sin da subito una rapida carriera.¹⁵¹ Pronipote di Urbano VIII, sotto il pontificato di Innocenzo XI acquistò un chiericato di Camera, ed in seguito la carica di Uditore, che tenne sino al 13 novembre 1690, quando da Alessandro VIII venne creato cardinale diacono con il titolo di S. Angelo in Pescheria. Ricoprì successivamente la legazione di Ravenna e diverse prefetture; dismessa la diaconia ed eletto vescovo, passò alle diocesi di Ostia e Velletri, morendo a 76 anni nel 1738 decano del Sacro Collegio.¹⁵²

Il Marini era invece di origine genovese, formatosi presso l'Università di Torino, e poi trasferitosi a Roma, essendo “abbondante in denaro”, si trovò nella congiuntura di poter

¹⁵⁰ Ivi. vol. 11, p. 24. Il Moroni sembra confonderne i nomi, poiché alla voce *Uditore della Camera*, vol. 82, p. 156, lo chiama Giovanni Pietro, mentre nel vol. 11 sopra citato modifica il nome in Giangiaco. Si ritiene di dover prestare maggior credito al nome riportato nel vol. 82 in quanto compilato in un periodo più tardo.

¹⁵¹ Ivi, vol. 4, p. 107. La famiglia Barberini, di origini toscane (racconta il Moroni come traesse la propria origine dal Castello Barberino di Val d'Elsa) nella seconda metà del XIV secolo si trasferì a Roma, legando a questa città le proprie fortune. Sarà poi Maffeo Barberini, salito al soglio pontificio col nome di Urbano VIII, che permetterà alla famiglia di entrare nell'ambito delle più importanti casate romane.

¹⁵² Ivi, vol. 4, pp. 114-115.

acquistare un chiericato di Camera sotto il pontificato di Innocenzo XI. Di lì a poco ebbe la possibilità anche di accedere – sempre grazie al denaro - all’Uditorato di Camera resosi vacante sotto Alessandro VIII per elevazione al cardinalato del Barberini. In tale carica venne mantenuto “per grazia speciale” da Innocenzo XII, quando abolendo la venalità degli uffici, restituì ai titolari le somme che avevano sborsato per l’acquisto. Il Marini permase nell’uditorato fino al 1709, quando Clemente XI lo nominò maestro di palazzo e sei anni dopo cardinale. Fu ascritto a diverse congregazioni ed esercitò la legazione di Ravenna. Inviato a quella di Urbino, non ebbe tuttavia il tempo di trasferirsi. Morì a Genova nel 1747 all’età di 80 anni.¹⁵³

Quando il Marini lasciò la carica nel 1709, Clemente XI nominò Uditore il napoletano Giuseppe Gaetani, che essendo già anziano, per l’età di 69 anni, morì presso la Curia Innocenziana - nuova sede della magistratura – l’anno successivo. Il papa fu così costretto ad operare una nuova nomina nella persona del genovese Niccolò Gaetano Spinola. Nato in Spagna da un’importante famiglia genovese, egli fu destinato dallo zio cardinale, Giovan Battista Spinola *senior* al governo delle città pontificie. Sotto Innocenzo XII egli avanzò però come chierico di Camera, preposto alla presidenza della Grascia. Clemente XI gli affidò infine le nunziature di Firenze e di Polonia, per poi richiamarlo a Roma a seguito della morte del Gaetani. Lo Spinola resse l’Uditorato per cinque anni e nel 1715 venne elevato alla dignità cardinalizia. Ascritto a numerose congregazione, tra le quali quella dei Vescovi e Regolari, di *Propaganda Fide*, dell’Immunità e della Sacra Consulta, partecipò a ben tre conclavi e morì a Roma nel 1735 all’età di 77 anni.¹⁵⁴

Clemente XI designò a successore dello Spinola, Giacomo Caracciolo, ma questi nel gennaio del 1718, tornando da Aversa, fu sorpreso assieme al suo cameriere da una forte febbre, “ed ambedue morirono”. La notizia della sua improvvisa morte costrinse nuovamente il papa ad indirizzare la propria attenzione verso un altro personaggio, che – grazie al suo trattato e alla sua prolifica scrittura – si è potuto conoscere sin troppo bene: Camillo Cybo dei Principi di Massa e Carrara.

¹⁵³ Ivi, vol. 43, pp. 37-38.

¹⁵⁴ Ivi, vol. 68, p. 297.

4. Crisi e nuovo apogeo nella seconda metà del Seicento.

Nel 1611, quando la congregazione per la riforma dei tribunali aveva interrotto le sedute dei lavori e si disponeva a redigere il testo della Costituzione paolina, il senese Girolamo Lunadoro¹⁵⁵, un milite dell'Ordine di S. Stefano, protetto della famiglia De' Medici, aveva ormai acquisito un'esperienza tale della curia pontificia da accreditarsi come autore di una *Relatione della corte di Roma*. L'opera – scritta su incarico della granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena – doveva servire come istruzione per Carlo De' Medici¹⁵⁶, destinato al cardinalato. Essa forniva un quadro esaustivo dell'organizzazione curiale pontificia, delle gerarchie e delle mansioni di ciascun funzionario di governo, tanto da essere considerata per tutto il corso del secolo, come un vero e proprio manuale del cerimoniale pontificio; tuttavia, avendo un fine espressamente privato, fino al 1635 circolò solo attraverso copie manoscritte; se ne conobbero solo in seguito numerose edizioni a stampa, ancora a testimonianza dell'ampio credito che seppe garantirsi.¹⁵⁷

Dopo aver trattato nelle prime pagine del collegio cardinalizio e delle diverse congregazioni, il Lunadoro affrontava l'esame delle magistrature romane, dapprima con il Tribunale del Vicario, della Rota e di mons. Governatore, per finire poi a tracciare, in modo sintetico ma incisivo, un quadro anche del Tribunale dell'*Auditor Camerae*:

L'Auditor della Camera hà amplissima giurisdittione per tutto, essendo giudice ordinario della Corte Romana, e di tutti li Cortegiani, Mercanti, e Forestieri, che si trovano in Roma, Baroni, Principi, Ambasciatori, Dignità, Vescovi, Patriarchi, Cardinali, ed è anco Giudice ordinario di tutte l'Appellazioni dello Stato Ecclesiastico, e fuori, che attengono al foro ecclesiastico; è Esecutore *privative quo ad omnes* dell'obligation Camerale e *cumulative* di tutte le terre apostoliche, e di tutti gl'Istrumenti giurati, e non giurati e di tutte le sentenze *de partibus fulminata censura*, et ha amplissima autorità criminale, havendo anco esso la preventione. Ha due luogotenenti civili, quali sono sempre Prelati, e uno criminale, con molti giudici. Ha dieci Officij di notari, che si comprano ciaschedun d'essi quindici, diciotto, fino a venti mila scudi, ciascuno de' quali tiene officio da se, con

¹⁵⁵ Cfr. F. Crucitti, *Lunadoro, Girolamo*, in DBI, vol.66 (2006), pp. 554-556.

¹⁵⁶ “Carlo de Medici de' granduchi di Toscana, educato ad ogni più sublime disciplina, in età di 19 anni fu da Paolo V a' 2 dicembre 1615 creato cardinale diacono di s. Maria in Domnica [...] Morì nel 1666 in Firenze, decano del sacro collegio d'anni 70, e 50 di cardinalato”. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 44, p. 92-93.

¹⁵⁷ La prima edizione a stampa sembra essere quella padovana del 1635, in quanto quella viterbese del 1642 viene definita come la terza edizione. L'opera venne stampata fino al 1702, nell'edizione di Venezia, e conobbe diverse ristampe seicentesche aggiornate da Gregorio Leti. L'edizione utilizzata in questo studio è quella padovana del 1650 presso la tipografia Frambotto e conservata presso la Biblioteca Alessandrina di Roma.

due sostituti, e diciotto, ò venti giovani, e sono per lo più Notari. L'Auditorato della Camera si compra ordinariamente sopra settanta mila scudi di Moneta. Il denaro è di Sua Santità, frutta intorno à 12 mila scudi l'anno in circa, e tiene Bargello con una buona mano di sbirri.¹⁵⁸

L'immagine fornita dal Lunadoro, sia pur databile al 1611, apparve rimanere, per i decenni successivi, sostanzialmente immutata. Tale versione, infatti, senza aggiunte o correzioni, veniva riproposta verso la metà del secolo. D'altronde le ampie prerogative che ormai il Tribunale esercitava e l'importanza che ad esso veniva attribuita dallo stesso pontefice romano – come visto nel caso di Castro – apparivano confermate anche da una serie pressochè ininterrotta di bolle e lettere apostoliche.

Durante il pontificato di Urbano VIII si susseguirono diversi provvedimenti mediante i quali vennero commissionate all'A.C. particolari facoltà. Il moto proprio del 15 settembre 1635, sulla base dei decreti concistoriali del 12 e 18 dicembre dell'anno precedente, attribuiva all'Uditore la competenza a procedere – comminando le censure e le pene previste dai canoni tridentini – contro coloro che non avessero rispettato il decreto sulla residenza, con pregiudizio della stessa chiesa e della cura d'anime¹⁵⁹. Che questo non fosse un semplice attributo formale ma che venisse applicato concretamente nell'orizzonte del controllo e disciplinamento del clero viene confermato dalla vicenda successiva del vescovo Onofrio di Scala e Revello, che reo del mancato rispetto del canone sulla residenza, venne ammonito a comparire personalmente dinanzi all'*Auditor Camerae*; il 10 giugno 1636 essendo egli ancora contumace - nonostante la sentenza declaratoria emessa contro di lui - il pontefice commise allo stesso A.C. la facoltà di procedere alla promulgazione della scomunica maggiore e di tutte le altre censure previste in tali casi, reiterando le facoltà già attribuite nel moto proprio dell'anno precedente.¹⁶⁰

¹⁵⁸ G. Lunadoro, *Relatione della corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi magistrati & offitij, con la loro distinta giurisdizione*, In Padova, per Paolo Frambotto, 1650, pp. 55-56.

¹⁵⁹ *Cum residentia*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 14, pp. 491-492.

¹⁶⁰ *Exposuit nobis*, Ivi, pp. 527-528. Nel primo paragrafo il pontefice ricorda brevemente il caso riferitorgli dal commissario generale della Camera apostolica: “§ 1. *Exposuit nobis nuper dilectus filius commissarius generalis camerae apostolicae, quod, cum Honophrius episcopus Scalensis et Revellensis contravenerit decretis sacri Concilii Tridentini, et litteris apostolicis praesertim a nobis super residentia editis, ecclesiam Scalensem et Revellensem praefatam deserens, in partibus Lombardiae multo temporis spatio se detinuerit et detineat; propterea fuit personaliter coram dilecto filio auditore camerae, per nos etiam specialiter pro exequutione praefatarum litterarum deputato, monitus ad docendum se paruisse litteris apostolicis praefatis super residentia, alias videndum se declarari incidisse in poenas in eisdem litteris expressa; et deinde, servati servandis, lata fuit contra ipsum sententia declaratoria incursus praefatarum poenarum, quae sententia eidem intimata fuit; et licet ipse debuisset praemissis reverenter parere, tale mala malis addendo contumaciter in non residendo apud suam*

L'11 agosto dello stesso 1636 il pontefice faceva ancora ricorso alla facoltà di consegnare cause particolari all'*Auditor Camerae*; questa volta si trattava di procedere contro il principe Giovanni Andrea di Auria che aveva occupato il Borgo di "Vallis Tari" nei pressi di Piacenza, il cui dominio spettava alla Santa Sede, e di promulgare contro questo la scomunica maggiore e le altre censure previste.¹⁶¹ L'A.C. doveva anche pubblicare e affiggere sulla porta delle chiese di Bologna e Ferrara, della basilica di San Pietro e in Campo dei Fiori a Roma, una citazione pubblica contro il suddetto principe.

Queste semplici note permettono di valutare il ruolo centrale esercitato dal Tribunale negli anni del pontificato barberiniano, eppure questa immagine ben solida – vista anche nel Lunadoro – subisce nel corso del Seicento una sorta di progressiva riduzione. Questa sarà legata piuttosto ad una generale inosservanza delle norme già stabilite dalla Costituzione paolina, contro la quale si opererà un serio rimedio solo nei decenni dei pontificati innocenziani. Tale erosione, se da un lato appariva riconducibile alla volontà di "far tribunale" espressa anche dalle magistrature romane minori, dalle presidenze e prefetture camerale, e dalle corporazioni e collegi, dall'altro rimase fortemente legata anche alla perdurante fatica statale di coordinare lo Stato dal centro e di regolare le curie particolari.

Si è visto che già in seno ai lavori della Congregazione paolina per la Riforma del 1608 affluirono suppliche dai governi e province per delimitare la pervasività delle curie centrali (nello specifico quella dell'A.C.), ma nonostante tutto il problema non aveva smesso di preoccupare i vertici.

Quale fu, quindi, nella sostanza, l'immagine ufficiale del Tribunale che veniva percepita dagli uomini di Curia nella seconda metà del Seicento? A tale proposito sarebbe ora opportuno riportare un brano di un'altra relazione seicentesca sulla corte romana, predisposta negli anni Settanta del Seicento e destinata – soprattutto per la notevole autorità dell'autore – ad affermarsi su quella precedentemente richiamata del Lunadoro: si tratta della celebre *Relatio Curiae Romanae*, composta dal giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca nel 1673 e riproposta in lingua volgare nel suo celebre *Dottor Volgare*¹⁶²: nel trentunesimo capitolo egli tratta diffusamente del Tribunale dell'*Auditor Camerae* ricordandone le competenze sia in Curia che fuori di essa.

ecclesiam et non parendo praemissis continuavit et continuat in praeiudicium animae suae ac praefatae ecclesiae et animarum sibi commissarum" (Ivi, p. 527).

¹⁶¹ *Cum sicut accepimus*, Ivi, pp. 554-556.

¹⁶² G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., libro XV, pp. 287-290.

In Roma e nel suo distretto è giudice ordinario in tutte le cause, civili, criminali, e miste, così dell'uno come dell'altro foro, ecclesiastico, e temporale, eccettuata alcune cause, le quali hanno i Giudici particolari privatamente [...]. In oltre, nella Curia gode di alcune prerogative particolari; come per esempio che sia esecutore dell'obbligo camerale, e che possa camminare nel giudizio esecutivo trà mercanti, e negozianti [...] e con l'istesso processo esecutivo può camminare in tutte quelle cause, nelle quali per gli statuti, ò per altri rispetti si potrebbe camminare nel foro proprio delle parti [...]. Gode ancora la prerogativa d'essere il giudice competente con la privata (quando il Papa non ordini altrimenti), delle cause de Cardinali, e di tutti li Prelati, e de Curiali. Fuori della Curia [...] non ha giurisdizione nella prima istanza, sicché si dice giudice incompetente, e per conseguenza procede nullamente, ogni volta che il consenso delle Parti non sani questo difetto, mà è giudice competente delle appellazioni, e de ricorsi, per lo che (conforme si è detto), per quello che riguarda la molteplicità de negotij, si può dire che sia il maggior Tribunale della Curia.¹⁶³

Il quadro di giurisdizioni e competenze fornite dal De Luca appaiono ancora una volta a sostegno della vasta autorità del Tribunale; tuttavia la complessità ed il distinguo, soprattutto nella estensione territoriale, ed il sistema delle appellazioni e dei ricorsi, avrebbero provocato inevitabilmente l'inserirsi di processi erosivi e contenziosi con le curie particolari.

Che vi fosse ancora una resistenza della periferia, nelle procedure emanate dal centro, viene d'altronde testimoniato da un memoriale inviato dai notai dell'A.C. alla Congregazione innocenziana per la riforma, nel quale venivano enunciati tutti quei comportamenti pregiudiziali delle competenze che per legge spettavano al loro Tribunale.¹⁶⁴ Lo scritto, presentato dal collegio notarile dell'A.C. al pontefice Innocenzo XI, venne in seguito trasmesso alla congregazione da questi istituita per la riforma della giustizia; accanto ai sedici punti, attorno ai quali si articolava il documento, i congregati apponevano una serie di osservazioni circa i possibili rimedi da intraprendersi.

Dopo aver richiamato le limitazioni subite dal Tribunale in materia di esecuzioni camerali, i notai giungevano ad esprimere alcune lamentele riconducibili al "pregiudizio notevole che riceve il tribunale dell'A.C. perché dalla Congr.ne del Buon Governo si riconoscono indifferentemente le Cause di tutte le Comunità, e loro Particolari per quei debiti, che hanno

¹⁶³ Ivi, pp. 279-281.

¹⁶⁴ ASV, *Fondo Albani*, 15, cc. 74r-79r. Il documento non è datato, ma per alcuni rimandi interni è ricollegabile al periodo dei lavori della Congregazione per la riforma, istituita da Innocenzo XI e presieduta da Giovanni Battista De Luca. Del resto il documento viene segnalato anche da S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, cit., p. 161 nota 18.

contratto tanto dei Censi, quanto d'altro con l'obbligo camerale". Questa limitazione provocava, oltre ad un enorme confusione giurisdizionale, una forte disaffezione da parte dei commercianti nell'intraprendere affari con le Comunità, poiché cessava la tutela loro garantita dall'obbligo camerale.¹⁶⁵

Le cose del resto non andavano diversamente all'interno della Curia romana. Sin dalle prime battute si metteva in evidenza l'inosservanza della "privativa" sugli obblighi camerale goduta dal Tribunale; veniva lamentata la conoscenza di tali cause pretesa da altri giudici, "particolarmente nel tribunale del card. Camerlengo e della R. Cam. Apostolica", che si erano venuti progressivamente ad appropriare di competenze non specificamente relative alla Camera. Il rimedio suggerito era in questo caso quello di "far osservare la riforma nel titolo A.C. § *ut tollantur*" rinviando perciò al decreto paolino del 1612; spia, questa, di quella lenta consuetudine, infiltratasi fra le pieghe della normativa, del non rispetto di tale articolo.

Il memoriale proseguiva con il mettere in luce l'erosione di altre competenze del Tribunale da parte di protettori e giudici delle basiliche, chiese, ospedali, congregazioni e luoghi pii, in relazione a canonici, beneficiari, cappellani, chierici, ufficiali, affittuari, coloni, che fossero chiaramente implicati in cause di natura camerale. I notai reclamavano del resto un maggior rispetto di tali competenze anche da parte delle curie romane e in particolare di presidenze e prefetture camerale, "poiché tutti li Presidenti, Prefetti d'Annona e Grascia, Giudice, e Presidente di Ripa e Ripetta conoscono le cause dell'obbligo Camerale, ancorchè tra persone private."¹⁶⁶ La medesima inosservanza avveniva in maniera analoga all'interno dei rapporti intercorrenti tra il Tribunale e i consolati delle arti e dei mercanti, "ogn'uno de quali pretende far Tribunale, et esercitar giurisdittione anco in quelle Cause dove si tratta d'esecuzione d'obblighi camerale, ne quali in nessun conto si stendono le loro facultà, anchorchè si trattasse di cose spettanti alle loro Arti, e mercantie".¹⁶⁷

Le soluzioni proposte propendevano sempre al rispetto e all'osservanza delle norme paoline con la necessità di confermare le restrizioni subite dalle competenze dei singoli consolati di artigiani e commercianti romani. Anche il monsignor Reggente di Cancelleria pretendeva d'altronde esercitare una propria giurisdizione in qualità di giudice ordinario in quelle cause "dove si tratta d'esecuzione d'obblighi Camerale".¹⁶⁸

¹⁶⁵ ASV, *Fondo Albani*, 15, c. 74v.

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Ibid*.

¹⁶⁸ *Ivi*, c. 75v.

Se la situazione all'interno della città e della curia romana appariva estremamente ingarbugliata e direzionata dagli interessi personali dei singoli attori giudiziari, uscendo dai confini del distretto, il problema si complicava ulteriormente nell'incapacità del Tribunale di far rispettare le proprie competenze, soprattutto all'interno dei luoghi baronali e nelle province del territorio pontificio:

Nella città di Velletri e suoi luoghi annessi, et in molti altri luoghi Baronali dello stato Ecclesiastico e non solo, non vi possono più penetrare li Mandati, et altre Speditioni del tribunale dell'A.C. non permettendosi in conto alcuno l'esecuzione di quelli, ma inoltre a ciò le mere cause esecutive in virtù dell'obbligo Camerale non venghino a farsi in quel Tribunale che non si trovano Mandatarij o Balij, che vogliono eseguire le citationi Camerali, e da questo si può raccogliere à che sia ridotta la sua giurisdizione, e come sia possibile che gl'uffici di esso si possano sostentare, se non si procede.¹⁶⁹

Al di là della precarietà economica che lamentavano i notai dell'A.C. queste problematiche si scontravano nuovamente con le rivendicazioni baronali e feudali di contro al potere centrale; i baroni stessi sostenevano come la spontanea costituzione dei presunti rei presso le loro carceri concedesse tacitamente alla propria curia di procedere nei confronti di questi senza subire l'intervento della giustizia centrale; in tal modo, ponendosi tra i giuristi il dubbio se dovesse riconoscersi o meno tale facoltà, si finiva col non permettere ai carcerati il classico ricorso presso l'Uditore di Camera. Del resto "con li Governatori de partibus succede l'istessa difficoltà, non solo in ordine alli ricorsi per spontanea Constitutione, ma rispetto à tutte l'altre cause". L'A.C. trovava poi maggior resistenza nelle Legazioni, dove Legati e vicelegati non volevano ammettere l'intervento centrale né in civile né in criminale, tanto che "nessuna causa criminale dalle Legationi vogliono che venga al Tribunale dell'A.C. e di quelle civili di rado se ne vedono, perché l'esecuzione delle Speditioni di quelle non si permetta con libertà di prima, perché li Piazzari, Mandatarij et Esecutori non vogliono per il timore eseguire, anzi che più d'una volta gli stessi Eminentissimi Legati hanno decretato non afficere Inhibitionem A.C. revocari in totum A.C.". I notai finivano così per lamentare il discredito subito dal Tribunale all'interno dei domini ecclesiastici ricordando come "pure non è gran tempo fa, che le cause di maggior consideratione venivano dalle Legationi, nelle quali dall'A.C. si spedivano Commissarij per le cause criminali".¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ivi, cc. 75v-76r.

¹⁷⁰ Ivi, cc. 76r-v.

In generale le istanze di riforma che in quegli anni sembravano aver suscitato la considerazione del vertice, grazie alla profonda concordanza d'intenti del nuovo pontefice Innocenzo XI – in linea con il pensiero giuridico del suo uditore personale, Giovan Battista De Luca – si articolavano in alcune gravi questioni, di fatto riconoscibili dallo stesso memoriale dei notai dell'*Auditor Camerae*: proliferazione di giurisdizioni particolari all'interno della città di Roma; mancanza di collegamento fra tribunali periferici e centrali; crescita delle esenzioni ecclesiastiche e delle resistenze baronali che finivano per paralizzare spesso i procedimenti. A queste problematiche si venivano ad aggiungere la mancata distinzione di competenze tra Congregazioni cardinalizie, prefetture e tribunali, e l'eccessiva baldanza di patentati o gruppi privilegiati, due punti questi estremamente dibattuti all'interno della Congregazione per la riforma.¹⁷¹ Ciò che entrava soprattutto nell'obiettivo di tale consesso era principalmente la regolamentazione delle procedure civili, ancora troppo ritardate da un disordine generale e riconducente all'annoso problema delle sportule. Era trascorso più di mezzo secolo dalla riforma paolina ma sembrava che tutto quel sistema non fosse mutato, e la stessa crisi che colpiva nelle sue competenze il Tribunale dell'A.C. stava a dimostrare che nonostante gli sforzi, si era tornati nuovamente in un vicolo cieco che rendeva necessaria una riconsiderazione generale della giustizia.

Secondo il pensiero di De Luca la situazione era superabile solo abbattendo il sistema di *patronage* e ridefinendo le giurisdizioni e competenze dei tribunali centrali e delle congregazioni. Il suo disegno non era del resto discorde dagli aneliti espressi dai notai dell'*Auditor Camerae*; il cardinale-giurista vedeva nel rafforzamento dei tribunali centrali, ed in particolar modo proprio in quello dell'*Auditor Camerae*, un tentativo concreto per limitare e controllare la giustizia della periferia.¹⁷² Gli esiti di queste riflessioni avrebbero portato alla fine del secolo ad un rafforzamento e ad un nuovo apogeo del Tribunale, ma a danno proprio degli stessi uffici notarili.

Quello che preoccupava il De Luca, e che connotava la sua straordinaria mentalità giuridica, era essenzialmente legato alla pratica civile, e questa ricerca di centralità e regulatezza, se fino ad un secolo prima era stata perseguita attraverso il canale criminale e

¹⁷¹ Per notizie sui lavori di questa congregazione rinvio ai lavori di A. Lauro, *Il cardinale Giovan Battista De Luca*, cit., pp. 265-348; S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, cit., pp. 158-164, cfr anche la nota 10 a p. 158; C. Donati, "Ad radicatus submovendum". *Materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del Convegno di Studio (Lecce 11-13 dicembre 1991), a cura di B. Pellegrino, Congedo, Galatina, 1994, pp. 171-172.

¹⁷² S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma del Seicento*, cit., pp. 159-160.

delle procedure *extra ordinem*, ora, di fronte al blocco degli uffici curiali, sembrava suggerire al pontefice anche quell'altro importante canale rappresentato dalla giustizia civile. L'idea del De Luca, bene espressa anche dal *Theatrum* e dal *Dottor Volgare*¹⁷³, appariva però ben più ampia. Ciò avrebbe provocato il blocco di tutti gli sforzi profusi dal pontefice e dalla Congregazione, che di fatto non riuscì ad andare oltre la comunque importantissima riforma della Segnatura di giustizia, garantendo così un più rigido controllo degli appelli, e che quindi risolveva in parte uno dei problemi sollevati dal memoriale dei notai dell'A.C.¹⁷⁴ Eppure, come riferisce nel suo studio di alcuni anni fa Claudio Donati, i decreti della Congregazione, fino al maggio del 1679, vennero diffusi per mezzo di un fascicolo a stampa recante la debita sanzione papale.¹⁷⁵ Quello che lo studioso metteva in risalto di tale documento era la prescrizione di allargare le norme sottostanti la creazione dei notai, a tutto il territorio pontificio:

In realtà era proprio la determinazione di un unico e uniforme diritto pontificio valido in tutti i territori e per tutti i sudditi del papa, l'obiettivo verso cui probabilmente per impulso del De Luca, si stava orientando l'attività della congregazione; e vien da pensare che proprio questo salto qualitativo determinasse il blocco dei lavori.¹⁷⁶

Ma tornando all'*Auditor Camerae*, quando aveva cominciato a verificarsi il declino? E lo stesso collegio notarile, che lamentava piuttosto la perdita economica che da tale crisi derivava, poteva dirsi del tutto alieno da colpe?

Alcuni anni più tardi, quando la morte di Innocenzo XI e di De Luca sembrarono aver posto una pietra sopra le tante istanze di riforma – come del resto confermato dal breve pontificato di Alessandro VIII – una nuova e improvvisa stagione di rinnovamento apparve caratterizzare il pontificato del vecchio Innocenzo XII Pignatelli (1691-1700).¹⁷⁷

¹⁷³ Cfr. G.B. De Luca, *Theatrum veritatis, et iustitiae Liber decimusquintus Par. 1. De iudiciis, et de praxi Curiae Romanae. Par. 2. Relatio Romanae Curiae forensis, eiusque tribunalium, et congregationum*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1734; Id. *Il Dottor Volgare*, op. cit.

¹⁷⁴ “Dotata di personale più ampio e professionalizzato, la Segnatura di giustizia acquisì il potere di giudicare dei conflitti di competenza tra le congregazioni, che precedentemente venivano risolti ricorrendo alla Segnatura di grazia, una sorta di congregazione presieduta dal papa, che non seguiva la «tela iudiciaria» ma agiva attraverso atti graziosi. In tal modo diventava possibile imporre una prassi relativamente uniforme sugli appelli e sottrarre alle congregazioni una parte consistente delle cause giudiziarie, a tutto vantaggio dei tribunali ordinari” (S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma del Seicento*, cit., p. 161).

¹⁷⁵ C. Donati, “*Ad radicibus submovendum*”, cit., p. 172.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Cfr. R. Ago, *Innocenzo XII*, in EDP, vol. III (2000), pp. 394-404.

Le direttive percorse dalla riforma innocenziana sono state sintetizzate in tre nuclei fondamentali: introduzione delle udienze pubbliche; costruzione di un edificio in cui riunire i tribunali romani; definizione delle giurisdizioni delle diverse curie.¹⁷⁸ Un vero e proprio fermento riformista invadeva dunque la corte romana sullo scorcio del secolo, e accanto alla riattivazione della Congregazione per la riforma – con la presidenza del nuovo uditore del papa, Ansaldo Ansaldo¹⁷⁹, discepolo del De Luca – venivano proliferando tutta una serie di congregazioni particolari che nel complesso contribuirono a ridefinire il tessuto istituzionale romano.

Presso una di queste congregazioni, quella per gli interessi dei notai, giunse in quegli anni un memoriale anonimo, diretto ad uno dei deputati, il cardinal Panciatici:

Nelle presenti congiunture che si fanno più Congregazioni per ridurre in buon stato la giustitia, e di negotiatione il supremo Tribunale dell’A.C. e di cui è capo l’E.V.[le Congregazioni], si è rammemorato ne pubblici discorsi di huomini qualificati nel suo giudicato in tempo che hà esercitato la Carica di Luogotenente di esso; e perché in questo negotio da ogn’uno si aspettano gran cose dall’operatione di V. E. come informata delli disordini di detto Tribunale e perché io son tanto geloso si continui in V. E. il buon grido [...] mi son fatto lecito come servitore humilissimo et affetionatissimo di V. E. senza sottoscrivere il mio nome per non rendermi odioso a qualche disordinato cervello, di scrivere il presente, acciò sapendo almeno in parte li disordini per li quali si è così ridotto in pessimo stato il tribunale, possi con più amore e vigilanza applicare alla reductione di esso in più stato migliore.¹⁸⁰

L’anonimo scrittore procedeva coll’espone la genesi di questi pregiudizi venutisi a manifestare all’interno del Tribunale già a partire dal pontificato di Clemente X (1670-76):

Li notari presenti credendosi di avvantaggiare la loro conditione per esimersi dalla negotiatione con tanti creditori, nove di essi ottennero dal Papa l’Erettione di 54 Cavalierati, con che potessero, col prezzo sodisfare che pareva à loro de creditori, come fecero et accorgendosi la Camera, l’A.C. e l’Em.mo Cardinale Camerlengo non esser sicuro, che le loro Masse fossero maneggiate da questi, li astrinsero a pagare tutto quello che dovevano, et ordinorno per il futuro, che il prezzo di tutte le

¹⁷⁸ C. Donati, “*Ad radicibus submovendum*”, cit., p. 163.

¹⁷⁹ Cfr. E. Gencarelli, *Ansaldo, Ansaldo*, in DBI, vol. 3 (1961), pp. 361-362.

¹⁸⁰ ASV, *Fondo Albani*, 15, c. 136r.

speditioni si portassero al sigillo e che il mensario pro tempore depositasse il danaro per distribuirli all'interessati.¹⁸¹

Ma non era solo l'intollerabilità della gestione di tali uffici che pregiudicava la celerità della giustizia dell'*Auditor Camerae*; l'anonimo scrittore ricordava come ai tempi dello stesso pontefice fosse rimasta penalizzata la giurisdizione del Tribunale, a causa di un breve papale contenente alcune facoltà riconosciute al cardinale Vicario a danno dell'*Auditor Camerae*, al quale era stata tolta anche la prevenzione "in concorso del tribunale del Vicario". Egli considerava poi come venisse meno anche l'esecuzione degli obblighi camerale, lamentando come "ne presenti tempi e passati, si è dato, e si dà in tutti gl'altri Tribunali fuor che dell'A.C. l'esecuzione de contratti anche fuor del Distretto, che li litiganti doppo la speditione de mandati in esso tribunale per non poterli eseguire fuori del distretto vengano nel tribunale dell'A.C. à spedire l'exequatur che contro ogni dovere, senz'atti e senza citatione se gli danno".¹⁸²

La situazione apparve essersi sviluppata in maniera sempre più grave negli ultimi quindici anni, quando da un numero di cinquanta scrittori "instrumentanti", il Tribunale finì per registrarne una perdita progressiva che al presente li aveva ridotti a dieci/dodici "se pur ci arrivano". Il minor guadagno che ne derivava era palese, procurando tali scrittori, con i loro strumenti, l'emanazione di tanti mandati ed altri atti dai quali venivano ricavati emolumenti.

Anche dal punto di vista della giustizia criminale veniva ormai lamentata la scarsità delle cause commesse al Tribunale, soprattutto per l'inadeguatezza dei nuovi ufficiali:

Che se V.E. havrà fatta riflessione da chi si governano questi offitij, si raccorderà, che li loro Antecessori per il passato erano tutti huomini veridici, onorifici di legalità, credito e stima, e che hanno assistito di continuo con loro zimarre ne' loro offitij e facevano assistere con pari modo da loro sostituti e giovani, ne li novitij havevano ardire di levarsi la veste ne pure quando andavano a messa, e se tal'uno per accidente s'incontrava senza zimarra à far sottoscrivere carte da Mons.ri Luogotenenti, erano rimandati indietro, con dire che non li conoscevano, ed erano quest'offitij tante scuole, che se V.E. prenderà informatione, vedrà che adesso nel tribunale non vi sono altri sogetti che quelli usciti da queste scuole.¹⁸³

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ivi*, c. 136v.

¹⁸³ *Ivi*, c. 137v.

Ma la denuncia dell'anonimo parve soprattutto fissarsi sui disordini derivanti dalla manchevolezza e fraudolenza dei nuovi notai:

E poi dalla deficienza de Notari provetti, che insegnavano, et instradavano li Giovani con zelo paterno alla professione et al benvivere, havendo l'occhio particolare à quei giovani, che potevano riuscire di avvantaggiare la loro conditione di grado in grado, con riconoscere anco le loro fatiche, et operationi, con provisioni oneste, vitto et altro necessario per levargli tutti li modi acciò non si diviassero dal ben fare, che hoggi benchè li giovani di talento per le miserie, poco affetto, ed inabilità, che hanno li notari d'instradarli, non si fermano nel tribunale, ne vi si possono fare degl'Allievi e ciò da altro non procede che si ammettano né tempi presenti al ministero persone senza li dovuti ricapiti, honestà di vita, e meno esperienza nell'esercitio.¹⁸⁴

Di fronte all'incapacità del Tribunale di controllare le nomine agli uffici e di garantirne la regolare gestione, lo scrittore appariva non aver dubbi su quale potesse essere la causa principale:

La tolleranza ha causato questo, perché questi non vengano castigati, come s'è fatto ne tempi passati, ne quali v'è stato pure qualche vitioso e defraudatore del Publico, come ne tempi d'hoggi, che non solo non è castigato, ma è inteso in offerire per continuare nell'esercitio di questi offitij per esercitare maggiormente contro il publico atti d'iniquità e de fellonia, e distruggere totalmente l'honorificienza del supremo tribunale, dove concorre un mondo per farsi giudicare.¹⁸⁵

Gli uffici notarili dell'A.C. vennero allora coinvolti nella riforma pontificia e non mancarono personaggi del vecchio corso che vollero insinuarsi anche nel nuovo, ostacolando il complessivo disegno, tra l'altro indirizzato non solo verso un maggior controllo di tali funzionari, ma anche ad una vera e propria riduzione degli uffici stessi.

Un documento conservato nel medesimo volume, non datato, ma riconducibile all'ultimo decennio del secolo, permette di interpretare il nuovo regolamento a cui avrebbero dovuto sottostare gli uffici notarili dell'*Auditor Camerae*, che subiranno effettivamente questa riforma a partire dal 1694.¹⁸⁶ Il pontefice, infatti, aveva deciso di rimettere gli uffici stessi alla

¹⁸⁴ Ivi, c. 137r.

¹⁸⁵ Ivi, cc. 137v-138r.

¹⁸⁶ *Conditioni con le quali intende la Re. Ca. affittare l'Offizij de Notariati di Mons. Ill.mo A.C.* in Ivi, cc. 105r-v; sulla base dell'inventario 11 del fondo dei *Notai dell'Auditor Camerae* presso l'ASR, si riscontra chiaramente la riduzione degli uffici: nel 1693 gli uffici sono ancora 10, l'anno successivo sono attestati al numero di cinque.

R.C.A. – come si evince da un altro memoriale inviato al cardinale Panciatici¹⁸⁷ – la quale a sua volta poneva le condizioni relative all'affitto.

La proposta – articolata in nove capitoli – era indirizzata principalmente alla riduzione degli uffici al numero di cinque, accorpando quelli più deboli a quelli più "pingui", e rendendo quindi meno macchinosa la macchina notarile del Tribunale.¹⁸⁸ I nuovi capi notai avrebbero dovuto tenere "numero cinque case commode e capaci per numero dodici tra Giovani e Sostituti per ogni Offizio oltre la persona del Capo Notaro" e garantire ai sostituti un compenso adeguato al loro lavoro e merito, ed in caso di insufficienza "possa da Mons. Ill.mo A.C. accrescersi"; agli stessi capi notai venne richiesto di "far la massa commune di tutti l'emolumenti nel modo e forma e con l'istesse conditioni con le quali si dà dalli Notarij e Segretarij di Camera", e tra l'altro avrebbero dovuto riportare in buono stato le vecchie scritture e "per l'avvenire debbano fare i manuali delle citationi et osservare quel tanto si dispone nella riforma".¹⁸⁹ Ai cinque uffici dovrà essere unito "perpetuamente" il Notariato del Palazzo Apostolico e delle congregazioni, e l'affitto "si farà per anni nove con conditione che facendo in avvenire da N.ro S.re altri decreti ò provisioni, per le quali s'accreschino l'emolumenti del Tribunale, sia lecito alla R. C. A. di accrescere anco à proportione la risposta et Affitto, ò di dare il medesimo affitto ad altri"; i capi notai dovranno infine obbligarsi "insolidum" per adempiere al pagamento dell'affitto, fornendo la cedola o la cauzione a favore della R.C.A.; tale pagamento liberava i singoli titolari dei debiti maturati sui Monti e Cavalierati che nel corso del Seicento erano stati eretti sopra i loro uffici.¹⁹⁰

Tali condizioni traevano spunto dalla situazione ormai divenuta insostenibile in cui da tempo si trovava il notariato di Curia; il memoriale anonimo che si è visto in precedenza non era certo l'unico che lamentava le irregolarità e i soprusi che si commettevano quotidianamente presso gli uffici notarili dell'*Auditor Camerae*; questo se si manteneva su di un piano generico, finiva in seguito per denunciare apertamente due capi notai, Lorenzo Belli

¹⁸⁷ "Essendo stati deliberati l'offitij dell'A.C. à favore della R.Camera, e liberata la Curialità mediante si degna provisione dall'oppressione che riceveva da quei Notari, specialmente Belli e Pelosi, che s'erano resi esosi mediante li loro mali Trattamenti, attende l'istessa Curialità provvedimento condegno in avvenire dà novi soggetti da deputarsi" (ASV, *Fondo Albani*, 15, cc. 102r-104v).

¹⁸⁸ Secondo il documento, che dovette di fatto rappresentare non la definitiva disposizione, gli uffici avrebbero dovuto essere ridotti nel seguente modo: "L'Offizio del Fecchia si unirà à quello del Viola; L'Offizio del Fiorelli à quello del Belletti; L'Offizio del Ciancherini à quello del Belli; L'Offizio del Sabatucci à quello del Mazzeschi; L'Offizio del Petrocchi à quello del Pelosi" (Ivi, c. 105r); dall'inventario 11 dell'ASR, per il 1694 si riscontrano per i cinque uffici i seguenti titolari: Lorenzo Belli; Paolo Fazi, Francesco Franceschini; Antonio Olivieri; Marco Giuseppe Pelosi.

¹⁸⁹ ASV, *Fondo Albani*, 15, cc. 105r-v.

¹⁹⁰ Ivi, c. 105v.

e Giuseppe Pelosi, motivo per cui veniva pregato il cardinale “che doppo [aver] letto questo mio racconto, [avrebbe dovuto] condannarlo alle fiamme”. Al porporato non dovettero suonare nuove queste accuse, perché in quei giorni ricevette un altro memoriale inviatogli dalla Curialità, che lo guardava bene dal garantire il nuovo affitto ai due capi notai suddetti, che evidentemente avevano fatto la loro offerta. Le motivazioni addotte dai curiali facevano eco all’anonimo supplicante di prima, arricchendo però la questione di più vivi particolari:

In quanto al Belli sarà noto all’E.V. come questo per più anni è stato solito, in fraude dell’em.mo cardinale camerlengo, Mons. A.C. e suoi colleghi, dolosamente lasciar di mettere al Libro delle spedizioni diverse quantità di Mandati et altre Speditioni, ch’oltre quelle date altre volte in Nota all’Em. V.ra facendosi esatta diligenza se ne troverebbero à centinaia dell’altri e questo à solo fine d’imborsarsi lui solo tutto l’emolumento; L’offitiale ch’una volta hà delinquito nell’Officio, secondo le disposizioni delle leggi, oltre la pena che deve incorrere all’Emenda della fraude, e pena corporale, viene e deve esser per giustitia privato dell’esercitio anche in avvenire.¹⁹¹

Lo scritto ricordava al Panciatici l’episodio del Ciucci, sostituto del notaio Petrocchi, che per aver inavvertitamente omissa la registrazione di un semplice mandato sul registro delle spedizioni, s’era visto condannato alla sanzione pecuniaria di circa 100 scudi; ora tanto più si chiedeva giustizia di fronte ad un capo notaio che “con dolo positivo” aveva tralasciato la registrazione di centinaia di documenti al fine del “commodo suo personale”. Invece, ciò che si rischiava non solo era la garanzia d’impunità che veniva fornita al Belli, bensì gli si permetteva anche di fare una nuova offerta per ottenere l’affitto; la considerazione di quanto disonestamente questi aveva gestito l’ufficio sarebbe stata più che sufficiente ad evitare l’errore.

Detto Notaro non hà tenuto sostituto nel suo officio et altri Giovani, che eccedessero l’anni venti, et imberbi e con nessuna esperienza di quel tribunale e questo non ad altro fine che per regolare esso sol Belli l’espeditioni e far fare alli medesimi quello era di lui solo commodo, e di pregiuditio al publico, e perché haveva un sostituto vecchio e honorato, e non voleva accudire alli suoi modi illeciti ha provveduto sempre di strapazzarlo in furti e parole fin tanto che l’ha obligato a licenziarsi.

L’altro fine di lui è stato di tenere detti Giovani imberbi et inesperti per non darli veruna sorte di provisione e servirsi delli medesimi per richiamo di qualche vitioso, perché portassero delle speditioni

¹⁹¹ Ivi, cc. 102r-v.

al suo ufficio ò pure per esser li medesimi incapaci dell'esercitio concedessero quelle speditioni che non si possono dare.¹⁹²

Sul notaio Pelosi i curiali denunciati non andavano certo con più caute parole, aggiungendo alle solite accuse di frode e mala gestione, anche la diffusa pratica di “giovani imberbi con scandalo di tutta la Curia”.

Finalmente riguardando le persone d'ambidue Belli e Pelosi li medesimi sono stati l'Origine precipitio, e discreditamento dell'offitij loro colleghi, perché hanno operato con loro arteificio, che si tollerassero le mancanze delle masse e pesi camerale ad effetto che detti loro colleghi non potessero esser mensarij ò offitiali per decreto, che vi era chi era Debitore de pesi camerale non poteva esser mensario né conclavista di modo che dà molti anni in qua il Mensariato e il Conclavistato s'era ridotto nelle sole persone d'essi Belli e Pelosi e fra di loro si dividevano l'emolumenti certi che importavano circa venti scudi al mese oltre l'altri incerti che s'usurpavano dalle divisioni delle cause per l'allegationi di sospetto coll'altre commissarie à pregiuditio de loro colleghi, tra quali andavano divise e mostravano la loro puntualità col denaro ch'essegevano delle Masse dagli altri Connotarij.¹⁹³

In definitiva l'obiettivo dei curiali era diretto ad evitare che al Belli e al Pelosi rimanessero in mano gli affitti dei due uffici notarili, imputando alla loro fraudolenza buona parte dello stesso declino del Tribunale. Ma evidentemente presso le congregazioni si dovette operare diversamente, poiché i loro nomi si mantennero a capo dei due uffici notarili ben oltre la riforma del 1694.¹⁹⁴

La storiografia recente ha cercato di inquadrare in maniera adeguata l'età innocenziana di fine Seicento¹⁹⁵; se da un lato si è ormai stabilito un fronte unanime nel considerare la riforma della giustizia come l'aspetto predominante del pontificato del Pignatelli, dall'altro ci si muove in un terreno ancora incerto riguardo all'esito di tali riforme. Paolo Prodi ha sostenuto come il Seicento rappresenti per la Chiesa di Roma l'affollarsi e il sovrapporsi di una quantità enorme di progetti “irrealizzati”, motivandone così una struttura istituzionale bloccata e

¹⁹² Ivi, cc. 103r-v.

¹⁹³ Ivi, cc. 104r-v.

¹⁹⁴ Cfr. ASV, *Notai dell'AuditorCamerae*, Inventario n. 11.

¹⁹⁵ *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del Convegno di Studio (Lecce 11-13 dicembre 1991), a cura di B. Pellegrino, Congedo, Galatina, 1994; S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, op.cit.; C. Donati, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *La Chiesa e il potere politico*, cit., pp. 722-766.

incapace di progredire¹⁹⁶; eppure, studi più recenti hanno dimostrato come in realtà le cose fossero molto più complicate. Hanno proposto una considerazione più elastica degli esiti di tali progetti e riforme e non univocamente negativa. Nell'ambito della presente ricerca e sulla scorta dello studio già citato di Donati, appare l'esigenza di dover negare, da un lato, un vero e proprio carattere "rivoluzionario" delle riforme innocenziane (troppo forti apparivano ancora le reti clientelari che univano addirittura i notai ai cardinali delle congregazioni di riforma), ma dall'altro anche la stessa immobilità della Curia romana.¹⁹⁷

Sotto questo punto di vista se la decisione di stabilire una convocazione regolare di udienze a servizio del popolo ebbe una durata estremamente effimera, affievolitasi completamente durante i primi quattro anni di pontificato¹⁹⁸, un'attuazione parziale venne registrata nel tentativo di trovare una sede unica per i tribunali romani. Si trattava nel concreto di restaurare il vecchio palazzo Ludovisi, iniziato dal Bernini sotto Innocenzo X, e comprato da Pignatelli al modesto prezzo di 30.000 scudi. I lavori dell'ampliamento della cosiddetta Curia Innocenziana proseguirono celermente, tanto da permettere al pontefice, già nel luglio del 1695, di emanare un provvedimento abbastanza chiaro:

D'ordine della Santità di Nostro Signore, che invigilando con paterna attenzione al comodo della Curia Romana, desidera, che questa ne provi quanto prima gli effetti con l'unione de' tribunali in Monte Citorio, si notifica à tutti i Signori Curiali, che Sabato prossimo, che sarà il dì secondo del mese di Luglio, li due Ill.mi Monsignor Luogotenenti, e Sig. Auditore di Monsignor Ill.mo Auditore della Camera cominceranno à tenere le loro informazioni, et Audienza rispettivamente à Monte Citorio nel modo, e nella forma, e nel luogo come appresso.

Terminata che sarà di sonare la mattina la Campana della Curia, tutti tre li prefati Signori Luogotenenti, et Auditore daranno subito principio alle loro informazioni nelle stanze destinategli perora per modo di provisione. Il giorno doppo pranzo poi terminato pure il suono della medema Campana, li medemi Signori Luogotenenti e Auditore incominceranno immediatamente à far leggere avanti di loro le Citazioni.¹⁹⁹

¹⁹⁶ P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 156-160.

¹⁹⁷ "Ora, se riteniamo che si possa escludere che le riforme di Innocenzo XII (così come quelle di Innocenzo XI) rivoluzionassero le coordinate di fondo del sistema giudiziario romano, ci sembra importante evitare di cadere nell'estremo opposto, negando cioè qualunque novità e considerando il sistema della curia come intrinsecamente imm modificabile, quasi un mondo della storia e fuori dalla storia" (C. Donati, *Ad radicibus submovendum*, cit., pp. 176-177).

¹⁹⁸ Ivi, p. 164.

¹⁹⁹ ASR, *Collezione Bandi II*, b. 494. Notificazione (1695).

Inizialmente la ristrutturazione del palazzo sembrava dovesse tornare a beneficio del solo Tribunale dell'*Auditor Camerae*, ma il progetto generale del pontefice era quello di farvi risiedere anche i tribunali del Governatore, del Camerlengo e del Tesoriere; negli anni successivi i lavori continuarono spostandosi dal palazzo alla piazza circostante e secondo le fonti esaminate dal Donati sarebbero ascisi ad una spesa complessiva di circa 500.000 scudi.²⁰⁰

Agli inizi del Settecento, sulla base del trattato del Cybo, si può attestare la presenza nel palazzo, accanto all'Uditore di Camera, anche del Tesoriere. Infatti già dalla prime battute il prelato s'era occupato della spinosa questione dell'affitto delle stanze; egli aveva chiesto inoltre il permesso di continuare a risiedere presso la propria abitazione sita in palazzo Bonelli, recandosi alla Curia Innocenziana solo nell'orario delle udienze; ottenuto questo beneficio egli non s'era però accontentato, richiedendo ugualmente un maggior numero di stanze a Monte Citorio, sia per la propria famiglia che per i luogotenenti e funzionari del suo Tribunale che avrebbero dovuto convivere con quelli del Tribunale del Tesoriere; d'altronde lo stesso Cybo affermava come tale convivenza fosse stata decretata da un chirografo di Innocenzo XII nel 1696. Ottenuto così "l'adeguato riparo" egli ne riportava distintamente la notizia nel suo trattato allegandovi anche quattro disegni "che formano li quattro piani della famosa Curia Innocenziana detta Monte Citorio, ove è tale Abbitazione".²⁰¹

Questa rimase la sede del Tribunale sino alla sua soppressione sotto Pio IX, e ne determinò un nuovo ampliamento di giurisdizione. Il 12 ottobre 1712, l'Uditore di camera Niccolò Spinola emanava un editto nel quale ricordava come:

Dovendo essere con particolar modo assistita la libertà de Curiali litiganti et altri concorrenti né tribunali uniti nella Curia Innocenziana di Monte Citorio con tener lontana da Essa e da luoghi adiacenti ogni insolenza che portasse perdimento di rispetto al luogo ed ingiuria ed offesa agl'altri sopradetti à beneficio universale. Quindi è che per ordine datoci à bocca dalla Santità di N. S.re e per autorità del nostro officio, rinovando, e repetendo l'Editti e dichiarazione altre volte publicati da nostri antecessori li 22 Xmbre 1696; 22 Xmbre 1702; e 15 Marzo 1710; ordiniamo e dichiariamo che chiunque di qualsivoglia stato, grado, e condizione metterà mano ad armi per offendere alcuno nel

²⁰⁰ C. Donati, *Ad radicibus submovendum*, cit., pp. 166-167.

²⁰¹ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, cc. 1r-11v. Alle cc. 10v e 11v sono riportati i disegni citati dal Cybo; si può notare la struttura distinta in "fabrica grande" e "fabrica del semicircolo"; i piani sono 4 ma solo il primo e il secondo vengono definiti "piani nobili"; inoltre tra il primo e il secondo piano vi si trovano segnalati i cosiddetti "mezzanini".

Palazzo di detta Curia e sue pertinenze, quantunque non ne segua offesa alcuna caderà in pena della Galera perpetua e Confiscazione de beni, e quando ciò siegua nell'Adiacenza incorrerà la pena d'anni sette di Galera. E succedendo con dette armi offesa, benchè leggiera o leggerissima, se nel palazzo supradetto e sue pertinenze in pena della vita e confiscazione de beni, e se nell'adienza in pena d'anni dieci di galera, e di scudi cinquecento d'oro d'applicarsi alla R.C.A. [...] Alle quali pene e loro esecuzione vogliamo che debba e possa irremissibilmente procedersi tanto per via di accusa, quanto per inquisizione ex officio et in ogni altro modo più espediente alla corte, e che siano sottoposti alle medesime, non solo i principali delinquenti, mà anco gli Ausiliatori, Consultori, Mandanti, Fautori, et in qualsiasi altra maniera Complici, e che s'intendano comprese tutte e singole persone, come sopra, tanto laiche quanto ecclesiastiche, secolari e regolari et in qualsivoglia modo privilegiate et esenti, salva rispetto agli ecclesiastici suddetti la moderazione della pena da minorarsi però scondo la medesima disposizione. Dichiarando similmente che sotto nome di Adiacenze del Palazzo e Curia Innocenziana sudetta s'intenda tutta la Piazza del medesimo Palazzo, tutta Piazza Colonna, e la strada che da questa conduce agl'orfanelli, e che continuando per la drittura del Palazzo, e Collegio Capranica, tira poi dal vicolo dietro detto collegio ad imboccare nell'altro in cui risponde il cortile delle case abitate dalli Notari del nostro Tribunale et anco la strada che dal principio di dette case porta all'altra aperta incontro al Palazzo de SS.ri Palombara e per questa a Piazza Colonna, quali tutte si abbiano per comprese.²⁰²

Tale documento e la trascrizione che ne riproduce il trattato del Cybo, non fornisce solo l'attestazione di quale fosse ormai – negli anni Venti del Settecento – la funzione ricoperta dal palazzo di Monte Citorio, ma anche a chi venisse delegata la tutela e l'ordine pubblico nella zona adiacente, i cui confini venivano ben definiti dall'editto.

Questo esempio della nuova sede dei tribunali, in cui vengono accentrati almeno due organi giudiziari non solo romani ma “statali”, mostra come almeno in maniera parziale ottenesse applicazione e continuità il tentativo innocenziano. Certamente, rispetto al progetto iniziale l'attuazione venne a conformarsi in maniera differente, ma l'idea che qualcosa si sia comunque fatto nel senso di una semplificazione della giustizia, appare evidente.

Accanto all'esempio che in questa sede si è voluto fornire circa il rafforzamento del Tribunale dell'A.C. dopo le riforme di fine secolo – d'altronde già evidenziato da altri studi²⁰³ – non si può prescindere da una rapida valutazione generale degli interventi realizzati in ambito giudiziario, concentratisi tutti attorno all'anno 1692: le misure contro il nepotismo

²⁰² La citazione è tratta da Ivi, cc. 52r-54v.

²⁰³ Il rimando è ancora ai saggi di S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, op. cit. e C. Donati, “*Ad radicatus submovendum*”, op. cit.

(*Romanum decet pontificem* del 22 giugno 1692); la soppressione delle curie particolari (*Ad radicitus submovendum* del 31 agosto 1692); l'abolizione della venalità degli uffici dell'*Auditor Camerae*, del Tesoriere, dei dodici chierici di Camera e del presidente della stessa (*Ad hoc unxit* del 10 novembre 1692). Le misure e i provvedimenti diretti alla semplificazione amministrativa della giustizia si susseguirono almeno sino al 1698, quando venne abolita anche la venalità dell'ufficio del camerlengo.²⁰⁴

Quale possa essere stata la concreta applicazione di tali riforme, certamente appare essere la domanda principale elaborata da molti storici. Dal punto di visto che qui s'è voluto scegliere, va notato come il Tribunale dell'A.C. esca da questo periodo non solo riconfermato nelle sue prerogative, ma anche riformato nelle sue strutture notarili e nella sua collocazione urbana, con una effettiva semplificazione che permarrà fino alla sua soppressione ottocentesca, senza dimenticare la caduta della venalità dell'ufficio, anch'essa destinata a protrarsi nel tempo; d'altro canto non si può trascurare come permangano ancora forti vincoli interni, clientelari e di *patronage*, nonostante la lotta al nepotismo sin da subito intrapresa dal pontefice. Come interpretare la vicenda dei notai dell'A.C. che prolungano la loro titolarità nonostante le accuse reiterate contro la loro mala amministrazione? E come leggere, nonostante le riforme tendenti a porre sintesi e ordine nell'esercizio giudiziario, l'editto emanato il 17 luglio 1699 dall'Uditore Monsignor Carlo Marini e diretto all'osservanza da parte dei Cursori dei tempi di consegna delle citazioni, che evidentemente continuavano ad essere trasgrediti?²⁰⁵ Infine come considerare la vicenda del Cybo, costretto nel 1721 alle dimissioni dall'ufficio, per via della rete di contatti intrecciata dal suo potente luogotenente? Gli esiti, insomma, appaiono quanto mai difficili da decifrare. Eppure ciò che viene percepito è un contesto niente affatto rigido o immobile, e se continuano a permanere storture e resistenze, reti clientelari ed equilibri nobiliari, l'esperienza del De Luca e l'età innocenziana non vanno completamente a perdersi nelle paludi della Curia romana; qualcosa del loro spirito, anche se non in maniera rivoluzionaria, verrà comunque trasmesso alla realtà settecentesca.

²⁰⁴ Per un quadro sintetico ma essenziale della normativa emanata da Innocenzo XII si rimanda, oltre al *Bullarum Taurinensi*, (vol. 20, pp. 440-829), al saggio di C. Donati, "*Ad radicitus submovendum*", cit., pp. 168-171.

²⁰⁵ "Quantunque l'Editto da noi fatto pubblicare d'ordine della Santità Sua fin sotto li 13 Marzo 1692 havesse dovuto sortire un puntualissimo adempimento, concernendo materie così rilevanti alla buona, et esatta amministrazione della Giustitia et all'indennità de Litiganti. Nondimeno li loro Reclami ci hanno debitamente eccitato à nuovo provvedimento, per togliere affatto gl'abusi, ò non intieramente cessati, ò che siano di nuovo andati risorgendo" (ASR, *Collezione de bandi*, II, b. 494, Editto del 17 luglio 1699).

5. “Seguì la giustizia con somma quiete”. Processi e Tribunale nell’età delle riforme.

Durante il pontificato di Clemente XI Albani (1700-1721), il chierico Gaetano Volpini di Piperno manteneva una fitta corrispondenza con alcuni ministri della corte di Vienna; egli, riferendo loro alcune notizie provenienti dagli ambienti romani, le corredeva di proposizioni ingiuriose ai danni della persona del pontefice e al contempo “insidiose ed istiganti à danni importantissimi delle ragioni ed autorità sì del Papa che della Chiesa”.²⁰⁶

In un contesto delicato, come quello che seguiva alla guerra di successione spagnola (1702-1713), dalla quale la stessa Santa Sede era uscita fortemente screditata, il caso del Volpini dovette rintuzzare l’orgoglio del pontefice, che commise la causa al Tribunale dell’A.C. presieduto allora da mons. Cybo. Questi procedette coll’ordinare il blocco della posta ordinaria e la perquisizione delle scritture incriminate; contemporaneamente lo stesso chierico veniva arrestato. Il processo fu istruito rapidamente e “quantunque al principio [il Volpini] non confessasse la colpa, né riconoscesse a dovere i suoi fogli ed il suo carattere, lo fece poi in appresso; onde restò e comprovato il delitto stesso e confessato da lui”; gli vennero assegnati i termini di difesa, e “non ostante un’erudita scrittura fatta dal Sig.r Avvocato de Poveri Desiderio Spreti, fù condannato à morte”.²⁰⁷

La delicatezza dell’affare e il timore del sorgere di alcune ribellioni interne, avrebbe potuto infine costringere lo stesso pontefice alla commutazione della pena “dà lui meritata”; questo fatto diede motivo alla congregazione criminale del Tribunale, con la presenza anche dei ponenti di Consulta, mons. Banchieri e mons. Giovan Battista Spinola, ad emanare sbrigativamente il rescritto datato 11 settembre 1719, con il quale si comprovava la sentenza di morte contro il suddetto chierico.²⁰⁸

I votanti della congregazione furono mossi principalmente dal fondamento dato alla loro decisione dalla bolla di Pio V e dal Bando di mons. Baranzone Governatore di Roma, emanato il 17 giugno 1659, “nei quali tanto per laici quanto per chierici si commina la pena di morte per tali delitti”. La decisione però non dovette acquietare l’animo dello stesso Cybo, poiché accanto all’autorità di tali documenti portati a sostegno della decisione, aveva trovato scritto nei diversi giuristi che “ultimo supplizio” dovesse intendersi, per i chierici, il carcere

²⁰⁶ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, c. 55r.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ “*In causa litterarum monitorum fuit dictum Clericum Gaetanum Volpinum de Piperno esse condemnandum pro litteris maledicis et seditiosis, in poena amputationis capitis, confiscationis bonorum et perpetuum infamiae. Die 11 septembris 1719*” (Ivi, c. 55v).

perpetuo e di come la pena capitale fosse infine interpretata secondo la qualità della persona; l’A.C. finiva così per opporre alla legge l’interpretazione dei giureconsulti, cercando di capire meglio cosa in definitiva s’intendesse per ultimo supplizio.²⁰⁹

Per questo al Cybo non sarebbe bastato l’animo di condannare il Volpini a morte se non vi fosse stato di più della Costituzione di Pio V e del Bando del Governatore; e questo di più giunse ancora una volta dalla lettura dei giuristi, quando questi affermavano, di contro a ciò che avevano già detto, di come nel caso di un sacerdote calunniatore del proprio vescovo e inobbediente ad esso, sarebbe stato possibile condannarlo alla pena capitale.

Da questo testo io argomentavo de minori ad maius dicendo se un sacerdote pol’essere e dev’essere secondo i canoni condannato alla pena di morte per le sole insidie operate contro di un vescovo, quanto più sarà dovuta la stessa pena ad un chierico che ha tramate ed operate per quanto ha saputo e potuto gravi insidie e sedizioni contro il capo della Chiesa.²¹⁰

Il timore di un tumulto che potesse sorgere dalle persone di un certo grado, che di fatto proteggevano il reo, provocò non pochi disagi e proroghe; del resto questi appoggi interni alla curia non stupivano il Cybo, poiché erano giustificati dal fatto che gli stessi personaggi erano “essi stessi inclini a tale delitto, benchè non con tale eccesso, e solitamente molti si spingevano a parlar male dei ministri della Curia, con poco rispetto”²¹¹. Si cercò al contempo di insinuare la voce che la condanna del Volpini sarebbe stata più una vendetta personale del papa che non un atto di giustizia, e si consigliò a questi che in simili circostanze sarebbe stato meglio “assolvere un reo per mostrare superiorità, ove si trattava delle soddisfazioni dovute a se stesso, che condannare un reo ove la condanna poteva comparire come l’orrido aspetto di una sola vendetta.”²¹²

La questione appariva insomma alquanto delicata ma venne risolta dal pontefice attraverso una riflessione tutta politica, incentrata sul fatto che nella contingenza del Volpini non si sarebbe trattato di semplici minacce personali nei confronti di un papa, ma di vera e propria

²⁰⁹ “Sopra di che osservavo la distinzione che si fa dagli Autori di quando s’intendano le parole Ultimi supplicii rispetto ai chierici tanto nelle Costituzioni apostoliche, che ne Bandi per pena di morte e quando per pena di perpetuo carcere, e lo è, quando nei Bandi e nelle Costituzioni si ordina che i chierici si debbano degradare e consegnare alla Curia secolare perché vengano da questa puniti secondo le leggi allora si intende pena di morte, e quando tali parole non vi siano, come non lo sono sì nella Costituzione Piana, che nel Bando del Baranzone, s’intenda solo per pena di carcere perpetuo” (Ivi, c. 56v).

²¹⁰ Ivi, c. 57r.

²¹¹ Ivi, c. 57v.

²¹² Ivi, c. 58r.

sedizione nei confronti di un'autorità, quella del principato e della Chiesa. La sentenza, emanata l'11 settembre 1719 venne così eseguita solo "il primo giorno di Carnevale del 1720"; dopo la degradazione del chierico a stato laicale e la consegna al braccio secolare, la vigilia della definitiva giustizia, il Cybo aveva scritto nuovamente al papa riferendogli che il giorno successivo si sarebbe eseguita "la giustizia del taglio di testa in persona del chierico Gaetano Volpini di Piperno reo confesso di lettere malediche e sediziose, quando la Santità vostra non sia per comandare diversamente"²¹³, ma tale grazia non giunse:

Fu preso il reo dalle carceri di Campidoglio, ove stava e portato per poco tratto di sito sul palco nel loco solito del Campo Vaccino, ove fugli tagliato la testa alla presenza di moltissimo popolo, e fu di esempio assai opportuno, e necessario per la libertà, che era introdotta in Roma di simili, benchè non così enormi trascorsi. Fu il Reo portato dal mio Bargello, à cui feci accompagnare molti sbirri di altri tribunali, temendo di qualche rumore nel Popolo, per le protezioni che aveva, ma seguì in tutto la Giustizia con somma quiete.²¹⁴

Il 19 marzo, alcuni giorni dopo l'esecuzione del Volpini, il pontefice convocava una speciale congregazione, comunicando ai componenti come avesse ricevuto notizie e documenti dalla Spagna, attestanti alcuni gravi "delitti" commessi dal cardinale Giulio Alberoni.²¹⁵

La carriera curiale di questi mostrava, agli inizi del Settecento, come fosse ormai possibile ad una persona di umili origini giungere alle alte vette della politica europea. Nato a Piacenza nel 1664, grazie ad un'accurata formazione prima presso i padri Barnabiti e poi presso i Gesuiti, egli riuscì ad affermarsi come uditore delle cause criminali nella sua città, per passare in seguito sotto la protezione del vicelegato di Ravenna, che gli permise l'ingresso in curia. Abbracciati gli ordini religiosi nel 1689, egli dovette la propria fortuna alla guerra di successione spagnola; prestando servizio presso il comandante delle truppe francesi in Italia, Vendôme, egli approdò nel 1711 presso la corte spagnola dove riuscì a ricoprire un ruolo di protagonista nella restaurazione sul trono di Filippo V. Qui la sua reputazione gli permise di essere nominato dal duca di Parma, Francesco Farnese, agente consolare e nel 1714 di

²¹³ Ivi, c. 59r.

²¹⁴ Ivi, c. 59v.

²¹⁵ Il processo contro il cardinale Alberoni si trova in ASV, *Misc. Arm.* X, bb. 135-147; 202; 223. "Li documenti preamboli alla risoluzione di doversi far processo furono principalmente la lettera Regia in data 18 aprile 1720 coll'inserzione de fogli espressivi delli delitti, che è stata reiterata dal Re per concludere la legalità delli fogli insertivi" (ASV, *Misc. Arm.* X, 223, c. 99r). I cardinali componenti la congregazione erano Astalli, Tanaro, Paolucci, Barberini, Corsini, Paracciani, Fabroni, Vallemani, Conti, Zonedan, Tolomei, Corradini, Scotti, Bentivogli et Albani; i prelati Marefoschi, Riviera, Alamanni, Avvocato Fiscale e procuratore Fiscale.

muoversi a favore del connubio fra la nipote del duca, Elisabetta, e lo stesso sovrano spagnolo. Grazie all'influenza della regina egli divenne così uno dei favoriti del re, e operando anche a sostegno della Santa Sede, lo stesso Clemente XI decideva, nel 1717 di elevarlo alla porpora cardinalizia.²¹⁶

Ma furono proprio i maneggi operati dallo stesso Alberoni a suscitare dubbi presso la corte romana e a metterlo in cattiva luce agli occhi del pontefice. Il 22 marzo, dopo una prima congregazione, ne veniva radunata una nuova nella quale i cardinali giunsero alla decisione – poi avallata dal pontefice – di dover procedere con la formazione del processo contro il cardinale e “perché la maggior parte delle prove si dovevano acquistare in Spagna, e taluna in Piacenza, furono, col preventivo consiglio dell'enunciata Cong.ne, segnate da N.S. tre Commissioni per la fabbrica del processo, una sotto li 24 aprile 1720 in persona dell'arcivescovo di Toledo; l'altra sotto li 2 maggio in persona di mons. vescovo di Piacenza; et la terza li 23 maggio sudetto à Ill.mo A.C. Patriarca Cybo” che doveva assumere interamente la procedura con l'ausilio del proprio luogotenente criminale Cesare Fiorelli, ma al contempo assistito “superiormente” da una commissione cardinalizia composta da Astalli, Barberini, Corsini, Tolomei, Scotti, Casoni, e Imperiali.²¹⁷

Il 29 maggio 1720, mediante Breve apostolico, con allegata la “narrativa” dove venivano espressi i capi d'imputazione, Clemente XI commetteva la causa a Monsignor Don Diego da Astorga, affinché prendesse le giuridiche informazioni su tali capi, nominandolo contemporaneamente nuovo arcivescovo di Toledo; questi il 17 luglio dava avvio al processo informativo dal quale emerse la validità di alcuni reati principali commessi dal cardinale.

Riepilogando si può dire come Alberoni venisse accusato di aver mentito al papa, al fine di ottenere la promozione alla dignità cardinalizia; di aver impedito l'esecuzione di un breve apostolico e di altre grazie, dando disposizioni contrarie alla giurisdizione ecclesiastica; di aver usurpato alcune rendite ecclesiastiche; di aver commesso alcune infedeltà nell'esercizio del suo ministero presso il re; di aver utilizzato lo stesso ministero in pregiudizio delle armi

²¹⁶ Cfr. R. Quazza, *Alberoni, Giulio*, in DBI, vol.1 (1960), pp. 662-668.

²¹⁷ “In tanto detta sa. me. di Clemente XI di suo Moto Proprio precedente parimenti la narrativa dell'istessi delitti, de quali pretendevasi Reo il Sig.r Card. Alberoni, e rammemorato il sentimento, che dagl'E.mi Sig.ri Cardinali Congregati si era avuto di non potersi dissimulare tali delitti, commise anche a Mons. Patriarca Cybo allora Uditore Generale della Camera Apostolica la Fabbrica del Processo à motivo, che alcune prove di taluni delli pretesi delitti doveano acquistarsi, e riceversi qui in Roma, per il chè lo costituì, e deputò in tal Causa in suo, e della Santa Sede Apostolica Commissario. [...] Riguardando però nell'istesso tempo quella sa.me. con provida circospezione la dignità cardinalizia deputò una Congregazione particolare di sette E.mi cardinali alla quale soggetto d. Mons. Uditore della Camera, et il suo luogotenente criminale colle facultà necessarie” (ASV, *Misc. Arm.* X, 144, cc. 2v-3r; 5v). I cardinali Astalli e Casoni, morti durante il processo, vennero sostituiti da Spinola e Tanara: cfr. ASV, *Misc. Arm.* X, 223, cc. 1v-2r.

cristiane contro i Turchi; e di aver infine ordito congiure e calunnie nei confronti del papa e di alcune persone “graduate” all’interno della Curia romana.²¹⁸ Nel frattempo, vennero lette e valutate in congregazione le relazioni trasmesse dalla Spagna, decidendo di non avviare il processo romano fino a che non giungesse a termine quello spagnolo; il 22 gennaio 1721 l’arcivescovo di Toledo terminò il processo trasmettendolo al papa assieme ad alcune missive, sia personali che redatte dal sovrano spagnolo.

Prima però che giungesse a Roma il processo, Clemente XI morì, lasciando così nelle mani del suo successore l’impegno intrapreso contro l’Alberoni. Innocenzo XIII ordinò l’apertura del processo nel mese di settembre per poi incaricare la traduzione dallo spagnolo all’italiano. Nel 1722 si aggiunse anche l’indagine portata avanti e terminata dal vescovo di Piacenza, relativa ad una presunta relazione intrecciata dal cardinale con una certa Camilla, sposa di un vetturino, che fuggita assieme con l’Alberoni si sarebbe trattenuta per qualche tempo presso la corte spagnola, tanto che lo stesso sovrano ne dava notizia, non senza scandalo, per la presunta figliolanza derivante da tale illegittimo e peccaminoso connubio:

A cinco anos que al cardinal hiro venir de Italia y trajo a Madrid una Mujer llamada dona Camila mujer de un Cochero de Plajencia con la qual havia tenido comunicacion anos antes, y de que se ha dicho publicamente hubò un hjco llamado à qui d. Joseph Bergamasco que hirò tambien de Italia con la madre al principio como conjuntos con el cardinal y todos hubieron a la referida dona Camila por su hermana como al d. Joseph por su sobrino.²¹⁹

Nell’Aprile 1722, dopo aver attentamente valutato la documentazione inerente ai due processi spagnoli, nonché quella raccolta durante il suo uditorato dal Cybo²²⁰, il luogotenente criminale dell’A.C. forniva al pontefice la propria relazione conclusiva.

Il lungo intervento del Fiorelli veniva indirizzato a screditare le prove circa l’inganno ordito contro il papa in relazione alle navi allestite a Cadice, che avrebbero dovuto essere dirette in Levante contro il Turco e che andarono invece a compiere l’impresa di Sardegna contro l’Imperatore asburgico. Egli riteneva colpevole il cardinale solo per alcuni capi relativi alla seconda imputazione, e cioè “che impedisse l’esecuzione del Breve apostolico sospensivo delle grazie; che facesse interdire il commercio con questa corte [di Roma], che tentasse di quasi abolire la giurisdizione della S. Sede in quelli Regni; che si usurpasse delle rendite della

²¹⁸ Cfr. l’indice del ristretto in ASV, *Misc. Arm.* X, 144, cc. 16r-17r.

²¹⁹ ASV, *Misc. Arm.* X, 223, pp. 95r-v.

²²⁰ Conservata presso ASV, *Misc. Arm.* X, 202.

mitra di Tarracona; che dasse ordini per il sequestro delli Beni Ecclesiastici in Sicilia; e che minacciasse e parlasse contro il Papa suo creatore”.²²¹

Secondo il Fiorelli non si sarebbe dovuto, però, procedere ad una degradazione dalla dignità cardinalizia, poiché questa, sulla base di una convenzione stabilita dai cardinali durante il conclave di Pio IV - e quindi non secondo una legge - veniva prevista solo in presenza di tre crimini ben precisi: eresia, crimine di lesa maestà umana e divina, ed apostasia; cosa questa che non riguarderebbe il caso dell’Alberoni. Infatti, anche nella presenza di dichiarazioni malevoli e minacciose contro il papa, il cardinale – a detta del giudice – non sarebbe giunto sino alla pesante disposizione d’animo che genera un reato di lesa maestà.²²² Fiorelli rimase insomma del parere che se da un lato la prova di colpevolezza del cardinale secondo i capi prima esposti, giustificherebbe la comminazione di una “pena temporale ad arbitrio del Sommo giudice” seppur di durata temporanea – nella contingenza egli proponeva un confino di 5 anni presso un monastero – dall’altro lato, non sussistendo il carattere edificante e utile della pena, consiglierebbe il pontefice di inclinare il suo animo più al perdono che alla vendetta.

E siccome edifica, quando non compete al reo verun perdono, o moderazione: et è utile quando ne succede il publico bene; così all’incontro se la punizione d’un soggetto puol essere da qualche merito estrinseco tolta o mitigata; e da questa indulgenza ne proviene qualche utile al publico, in tal caso edifica il perdono ò la moderazione della pena non meno che l’istesso castigo del delinquente.²²³

In realtà il giudice, dallo spirito estremamente pragmatico, poneva il pontefice dinanzi ad un verità che, in caso di degradazione e condanna, sarebbe tornata piuttosto a discredito dell’autorità pontificia:

Si rende pertanto molto pondeabile l’espressa circostanza d’essere intervenuto detto Cardinale Alberoni alla gran Funzione della Santa Elezzione di nostro Signore: Siccome è assai stimabile il

²²¹ ASV, *Misc. Arm.* X, 144, c. 211v.

²²² “Considero pertanto, che il Sig.r Cardinal Alberoni ha delinquito contro la Giurisdizione della Santa Sede, mentre era nell’attuale esercizio del Regio ministero. Considero, che ha consorti in alcuno de suoi reati e rifletto che in parte di quello che ha fatto et attentato non è stato Autore, ma Imitatore. Queste al certo non sono raggioni, che scusino dalla colpa, la quale sempre saria criminosa: Ma devono valutarsi almeno per temperare la pena, e deponere il rigore. Ogn’uno sa che nelli giudizi ci vuole l’equalità, per lo che è necessario, che il Giudice inspiciat et circumspiciat, perché guardando all’intorno vegga se il Reo palesato dalle prove, à cui rimira habbia compagni che si ascondino e trovati che siano, se la prudenza gli dà giusto motivo di trattenere con questi la publica vendetta, operi ancora, che almeno con quello moderi la pena” (Ivi, c. 215v).

²²³ Ivi, c. 217v.

merito del Sagro Collegio, nel quale, secondo il mio Sentimento, deve restare detto cardinale. Per lo che può valutarsi con giustizia questa estrinseca ragione del merito proprio in detto Cardinale e del merito altrui, cioè dal Sagro Collegio, nel quale si trova.²²⁴

Se la stessa legittimazione al pontificato di Innocenzo XIII avrebbe finito per essere inficiata dalla degradazione dell'Alberoni, anche la dignità stessa del collegio cardinalizio ne sarebbe uscita fortemente screditata, se pur rimanendo cardinale, egli avesse dovuto subire l'infamante pena del confino, per poi ritornare in seno agli altri cardinali.

Tali valutazioni influenzarono non poco la decisione conclusiva del pontefice, che il 18 settembre 1723 decise di firmare il breve di assoluzione del cardinale.

Le vicende di “giustizia” qui narrate si richiamavano ad alcune imputazioni analoghe, in cui il crimine di lesa maestà ricopriva in maniera decisiva un ruolo centrale. Tuttavia, la diversità di grado degli imputati e il diverso modo d'intendere la giustizia di Clemente XI e Innocenzo XIII, nonché la valutazione delle possibili conseguenze delle sentenze, portarono tali storie parallele ad esiti assai differenti. Al di là delle interpretazioni delle cause e dei legami intercorrenti ancora una volta tra il giudice Fiorelli, il sacro collegio e lo stesso pontefice – come si è valutato anche in occasione della rinuncia del Cybo – ciò che rimane comunque un dato di fondo è come, ancora nella prima metà del Settecento, il Tribunale dell'A.C. sia strumento del pontefice e alto organo in grado di giudicare gli ecclesiastici di qualunque grado e condizione, nonché dotato di ampie facoltà non solo dal punto di vista civile ma anche criminale.

Negli anni che intercorsero fra tali sentenze e le riforme di Benedetto XIV, accanto all'ascesa di una classe di avvocati e giudici non sempre provenienti da blasoni nobiliari, e che furono in grado d'influenzare le decisioni politiche dei papi, rimanevano titolari della carica uditoriale personaggi provenienti dal mondo aristocratico, di “antica” e “nuova” ascendenza.

Prospero Colonna, che portò a termine la causa Alberoni, proveniva infatti da una delle più tradizionali famiglie romane. Nacque a Marino nel 1673 e laureatosi all'archiginnasio romano nel 1694, sotto Innocenzo XII faceva già parte del collegio clericale, sino a quando nel 1721 Innocenzo XIII non lo sostituì alla carica rinunciata dal Cybo; nel 1739, dopo ben 18

²²⁴ Ivi, c. 216v.

anni di uditorato, venne elevato alla porpora cardinalizia da Clemente XII e ascritto alla congregazione della Sacra Consulta.²²⁵

Antonio Ruffo, di antica e rispettabile famiglia napoletana, seguì al Colonna; era nato a Bagnara di Calabria, presso le terre del feudo di famiglia, giungendo a Roma all'età di 14 anni. Qui, dopo aver frequentato il collegio clementino sotto lo sguardo dello zio paterno, il cardinale Tommaso Ruffo, nel 1716 avviò la sua carriera prelatizia ricevendo la legazione di Ravenna e ricoprendo poi il ruolo di Inquisitore di Malta; nel 1729 si trovava nuovamente a Roma, dove, prima chierico di Camera, Clemente XII lo promosse “alla cospicua carica di uditore generale, e per la sua integrità e giustizia, Benedetto XIV il 9 settembre del 1743 lo creò cardinale”.²²⁶

Suo successore venne chiamato un esponente di una delle più importanti famiglie romane, Flavio Chigi. Nato nella città tiberina e qui formatosi nella cultura giuridica, si ritrovò giovanissimo ad appartenere al collegio dei protonotai apostolici e dei chierici di Camera, e di lì a poco si vide nominato Uditore, carica che tenne sino al 1753, durante gli anni delle ultime grandi riforme di antico regime. Elevato alla dignità cardinalizia vi rimase per lunghi anni, fino alla morte, intervenuta a Roma nel 1771.²²⁷

Nel lungo pontificato di Benedetto XIV ottenne la nomina ad Uditore di Camera anche Giovanni Costanzo Caracciolo, di nobile famiglia napoletana, che “dopo aver compiuto regolarmente i suoi studi e percorsa con lode la carriera prelatizia, meritò di essere promosso alla cospicua carica di A.C.”; elevato al cardinalato nel 1759 da Clemente XIII, divenne prefetto della Congregazione della Segnatura di Grazia e membro di quelle della Consulta, Dei vescovi e regolari, del Concilio, del Buon Governo, morendo a Roma nel 1780.²²⁸

La situazione giudiziaria italiana, verso la metà del Settecento, veniva nel frattempo a confrontarsi con la generale influenza del pensiero giuridico europeo. Alberto Caracciolo, facendo eco al classico studio del Venturi sul “Settecento riformatore”,²²⁹ sottolineava come alcuni decenni di pace, nel periodo centrale del secolo, avrebbero di fatto garantito l'emergere

²²⁵ G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 14, pp. 306-307.

²²⁶ Ivi, vol.59, p. 216.

²²⁷ Ivi, vol. 13, pp. 87-88.

²²⁸ Ivi, vol. 9, pp. 234-235.

²²⁹ M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 492-493; F. Venturi, *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino, 1969-1990, voll. 5.

di alcuni tentativi di riforma anche all'interno del retrico tessuto sociale e istituzionale dello Stato ecclesiastico.

Dobbiamo così registrare nel medesimo momento due fatti, contrastanti solo in apparenza: da un lato la sostanziale stagnazione del paese entro le sue strutture tradizionali, rese anzi più malferme dal trascorrere del tempo; dall'altro l'affiorare abbastanza netto di fermenti ed iniziative nuove.²³⁰

Indipendentemente da quale sia stata “la capacità dell'amministrazione di applicarli e del malandato tessuto economico-sociale del paese di recepirli” non v'è dubbio che tali fermenti caratterizzarono almeno due pontificati settecenteschi, quello di Benedetto XIV e di Pio VI, due personalità che non a caso provenivano dalla realtà emiliano-romagnola, quella che all'interno dei territori papali s'era trovata maggiormente aperta all'influenza del pensiero europeo e molto meno legata alla tradizione delle antiche famiglie romane.²³¹

L'analisi, che qui si propone, della giustizia papale di antico regime trova nel primo di questi pontefici il suo termine *ad quem*, in quanto protagonista dell'ultima complessiva riforma giudiziaria prima delle rivolte giacobine di fine secolo.

Che il bolognese Prospero Lambertini²³² volesse sin da subito rimettere ordine nell'amministrazione romana è dimostrato dalla rapidità con cui promosse un vero e proprio riassetto urbanistico della città, divisa in 14 rioni, descritti e tracciati con scrupolosa precisione nella pianta predisposta da Giovanni Battista Nolli.²³³

Dal punto di vista dell'esercizio della giustizia già il 29 marzo 1741 con la *Ad militantis Ecclesiae*²³⁴ riconfermava e rafforzava le norme circa la concessione di appelli ed inibizioni. Tuttavia, gli anni 1742-1747 sono quelli maggiormente caratterizzati dalla riforma giudiziaria che il pontefice promosse non solo per la città di Roma. È sintomatico sotto questo punto di vista che egli procedesse dapprima con la sistemazione della giustizia nelle diverse curie

²³⁰ M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato della Chiesa*, cit., p. 492.

²³¹ *Ibid.*

²³² Per un quadro complessivo del pontificato lambertiniano cfr. M. Rosa, *Benedetto XIV*, in DBI, vol. 8 (1966), pp. 393-408.

²³³ Giovanni Battista Nolli (1692-1756), incisore e cartografo di Como, trasferitosi a Roma, nel 1736 cominciò a redigere una carta che riportasse dettagliatamente strade, monumenti e territorio circostante. Avvalendosi della collaborazione anche del giovane incisore veneto Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), il Nolli costituì un gruppo che dapprima si autofinanziò per sostenere le spese che quotidianamente si presentavano e successivamente sfruttò l'interesse per le arti del cardinale Prospero Lambertini. Salito quest'ultimo al soglio pontificio, il Nolli ottenne l'ufficializzazione del progetto e nel 1748 venne presentata la “Nuova Pianta di Roma” composta da 12 fogli e corredata da indici dettagliati di strade, chiese, monumenti.

²³⁴ *Bullarium Benedicti Papae XIV*, Venezia 1777, vol. I, pp. 119-122.

provinciali, per poi operare all'interno della città papale. Ad esempio, per regolare una buona amministrazione giudiziaria a Bologna, Benedetto XIV fu costretto ad emanare ben tre provvedimenti: *In sublimitate apostolicae*²³⁵ del 9 luglio 1743, che affrontava la riforma delle procedure civili ed in particolare del percepimento delle sportule, onorari ed emolumenti; *Vigilanti providentiae*²³⁶ dell'8 febbraio 1744, con la quale si procedette alla seconda riforma dei tribunali civili di Bologna; e la *principatus nostri*²³⁷ del 29 marzo 1744, dove vennero affrontate ancora una volta le questione procedurali, la visita alle carceri, le modalità degli interrogatori - sottolineando l'illiceità di tutte quelle confessioni estorte in maniera subdola - la sollecita dimissione dei testimoni, le deposizioni dei carcerati e del come procedere nelle congregazioni. Venne anche prescritto il sindacato, cioè l'esame dei giudici, qualora fossero incorsi in abusi ed estorsioni.

Il 21 dicembre 1744, con la *Romanae Curiae*²³⁸ il pontefice poneva finalmente mano anche alla riforma della giustizia civile e criminale della città romana: nel secondo paragrafo²³⁹ – dopo aver ricordato di come la giustizia superiore dovesse venire accentrata e riservata allo stesso pontefice e alle congregazioni cardinalizie – Benedetto XIV procedeva con l'esprimere le necessità principali della riforma, legate ancora una volta a ritardi, litigi, controversie giurisdizionali. Per rimuovere questo inveterato incomodo veniva portato l'esempio di quelle linee riformistiche intraprese nel secolo precedente, e di come apparissero ben presenti al disegno del papa, con la sua formazione bolognese e dotato di un'apertura ad una mentalità giuridica rinnovata. Nel paragrafo 3 egli infatti ricordava come avesse di fatto utilizzato ancora l'istituzione di una congregazione *a Nobis deputata, duobus nempe S.R.E. Cardinalibus ac septem Romanae Curiae Praelatis in praecipuis ejusdem Curia Tribunalibus actu jus dicentibus*²⁴⁰, che congregata, attraverso un lungo studio e una lunga indagine, annotati e relazionati gli abusi e definiti i rimedi opportuni attraverso l'emanazione di decreti, presentò il tutto al pontefice stesso per l'avallo e affinché gli stessi decreti venissero – attraverso la bolla – sanciti e promulgati. Quindi veniva riconfermata la disposizione già emanata il 30 marzo 1742 sull'esecuzione dei mandati e citazioni, che garantiva l'antica

²³⁵ *Benedicti XIV acta sive nondum sive sparsim edita nunc primum collecta*: cura Raphaelis De Martinis, Tip. puerorum artificium, Neapoli, 1894, vol. I, pp. 161-172.

²³⁶ Ivi, vol. I, pp. 188-199.

²³⁷ Ivi, vol. I pp. 202-208.

²³⁸ *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, Bartholomaei Occhi, Venetiis, 1777-1784, vol. II, pp. 170-181.

²³⁹ Ivi, pp. 170-171.

²⁴⁰ Ivi, p. 171.

prerogativa dell’A.C. di poter inviare citazioni in materia camerale in prima istanza al di fuori della Curia Romana. Questo dovette essere d'altronde un punto aspramente dibattuto, poiché trattato in diversi paragrafi.

Il secondo aspetto, affrontato a partire dal paragrafo sedici, era relativo alla giurisdizione dei tribunali. Trattando delle singole magistrature ordinarie esistenti allora in Roma, poneva mente dapprima a quello del Cardinal Vicario, per il quale, al paragrafo venti, riconsiderava la “cumulativa” con il Tribunale dell’A.C. nelle cause civili riguardanti i chierici “non esenti” e mantenendo in vigore la “preventiva” fra i due tribunali. Nelle altre diocesi nulla competeva invece al Vicario di Roma, anche se a questi era riconosciuta la prerogativa di inviare citazioni contro i chierici romani residenti al di fuori del distretto.²⁴¹ Al paragrafo ventidue veniva invece stabilita la privativa tra Vicario ed A.C. anche riguardo i contratti stipulati tra religiosi regolari di ambo i sessi, nei conventi e monasteri della città.²⁴²

Affrontando in seguito la giurisdizione del Governatore, il pontefice prescriveva che questi non potesse competere nei giudizi civili contro i chierici, ed infine terminava tracciando rapidamente le competenze capitoline.²⁴³

Ciò che si può notare, a questo punto, è come il Tribunale dell’A.C. non venga di fatto affrontato specificamente, ma ricordato nel paragrafo quarantotto tra i principali quattro tribunali ordinari della città.²⁴⁴ Segno questo, forse, di un ormai consolidato assetto, che dalle riforme seicentesche aveva assunto il Tribunale, rafforzato e meglio organizzato nelle strutture notarili e interne.

Il terzo punto della riforma (paragrafi ventotto-trentacinque)²⁴⁵, riguardava probabilmente l’aspetto più spinoso della giustizia romana e in generale dell’antico regime, e cioè quello dei patentati, contro i cui abusi il pontefice aveva già invitato a fare attenzione e porre studio alla commissione per la riforma. Il Lambertini sottolineava fortemente come questi potessero godere del privilegio di foro solo nell’esercizio del loro ufficio²⁴⁶.

²⁴¹ Ivi, p. 174.

²⁴² Ivi, p. 175.

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ Ivi, pp. 179-180.

²⁴⁵ Ivi, pp. 175-176.

²⁴⁶ “*Privilegiati, seu patentati cuicumque generis (exceptis Patentatis Sacrae inquisitionis) fori privilegio gaudere non debeant, nisi in causis et negotijs concernentibus Officia et Ministeria, quorum intuitu sunt privilegiati*” (Ivi, p. 176).

Il quarto punto era invece relativo al rispetto dei vincoli posti sopra i Monti vacabili, il quinto sul trattamento e la procedura da porsi contro donne e minori e circa l'avvocatura dei poveri, ed il sesto, infine conteneva le clausole preservative solite.

In sostanza si può vedere come la riforma, articolata attorno a cinque questioni principali, affrontasse in maniera ordinata ed efficace soltanto la procedura civile: Infatti, solo con il Chirografo emanato dal Palazzo del Quirinale e datato 30 settembre 1747, Benedetto XIV finiva per far fronte, in maniera energica, a quelle problematiche relative alla giustizia criminale.²⁴⁷

Il documento, articolato in otto punti, prendeva l'avvio da un proemio, nel quale il pontefice premetteva una vasta riflessione sulla situazione della giustizia:

Dopo aver noi largamente provveduto con diverse nostre Costituzioni al buon ordine ed amministrazione della giustizia nelle Cause Civili, era ben giusto e convenevole che rivolgessimo gli occhi della nostra paterna provvidenza sopra le Cause, e Processure criminali, quali interessano non le sole sostanze, ma la estimazione, la libertà, e non rade volte anche la vita degli Uomini.²⁴⁸

Due sono gli aspetti fondamentali esposti come necessari alla riforma: il primo legato alle commissioni criminali, il secondo all'aggravio subito dai carcerati. Nei primi 3 punti viene trattata l'organizzazione interna del Tribunale del Governatore, il più soggetto alle riforme innocenziane circa le cause criminali, mediante una più precisa definizione delle competenze e soprattutto dei salari percepiti da giudici e notai; con il quarto punto il papa passava agli altri due tribunali, e cioè "di Monsignore Uditore Generale della Nostra Camera e del Reverendissimo Cardinale Vicario di Roma"²⁴⁹.

Ordiniamo e comandiamo, che restando fermi sì per l'uno che per l'altro tribunale, li Giudici, Notarj, e Ministri, che al presente vi sono, colli Salarij e provisioni, che attualmente gode ciascuno di essi, nelle Cause criminali, nelle quali vi è l'Accusatore, o Aderente del Fisco, se questi chiederà in alcuno di detti due tribunali, quando per altro sia competente, che si spedisca un giudice commissario fuori Roma, potranno in tal caso da essi tribunali spedirsi Giudici, Notari, e Birri, purchè però l'Accusatore

²⁴⁷ *Rerum humanarum in Bullarium Benedicti Papae XIV*, cit., vol IV, pp. 207-215.

²⁴⁸ Ivi, p. 208.

²⁴⁹ Ivi, pp. 210-211.

o Aderente del Fisco, abbia preventivamente fatto il deposito delle spese, cibarie o viatici, in somma congrua e conveniente.²⁵⁰

Nel caso in cui, invece, dovesse mancare l'accusatore o aderente del Fisco, il pontefice ordinava che nessuno dei due tribunali avrebbe potuto spedire giudici, notai, o birri da Roma, bensì appoggiarsi alle curie ordinarie o vicariali del luogo, "costituite però in dignità ecclesiastica".

E se mai avvenisse qualche caso particolare, in cui si stimasse necessario per la buona amministrazione della Giustizia, o commettere il processo ad alcuno de' Vescovi, o Ordinarij più vicini, o pure anche spedir da Roma Giudici o Notarj; Vogliamo che in tal caso se ne prenda da Noi, e da nostri Successori Commissione speciale segnata di nostra propria mano, con il Visa di Mons. Uditore pro tempore Nostro, e de nostri Successori".²⁵¹

Raccordando le proprie prescrizioni alla procedura generale, a prescindere dai tribunali che avessero intraprese le singole cause, il pontefice ordinava al Bargello di Roma come dovesse comportarsi nel trasferimento dei carcerati e condannati al remo:

Vogliamo, ordiniamo e commandiamo che in avvenire il Bargello pro tempore di Roma sia tenuto ed obbligato a condurre per terra a tutte sue spese tanto di uomini, e loro Cavalature, che di Carri, Cavalli, Cibarie, Stallatici e finalmente ogn'altra spesa certa, o pure incerta, da Civita Castellana a Roma, e poi da Roma a Civita Vecchia, tutti coloro che sono e saranno condannati alle Galere da qualsivoglia Giudice, e Tribunale sì di Roma istessa, che dello Stato Ecclesiastico mediato ed immediato, con dare a detti condannati il solo riposo di tre giorni dopo giunti a Civita Castellana e di altri tre giorni, dopo giunti a Roma, purchè quivi non siano arrestati con ordine in iscritto di legittimo superiore, quale abbia facoltà di arrestarli.²⁵²

Benedetto XIV finiva poi per astringere i singoli titolari delle magistrature a non sottoscrivere e rilasciare a favore delle parti in causa nessun ordine di cattura o perquisizione, se non dopo essersi assicurati scrupolosamente che tali istigazioni non procedessero da uno spirito mosso da odio e vendetta personale. Affrontando poi la questione dei carcerati egli – mosso dalle medesime ragioni – ordinava il rispetto della riforma paolina del 1612, nella quale si

²⁵⁰ Ivi, p. 210.

²⁵¹ Ivi, p. 211.

²⁵² Ivi, p. 212.

disponeva come questi dovessero costituirsi ed esaminarsi entro tre giorni dalla loro reclusione:

E perché in detta Riforma si eccettua il caso, nel quale concorra qualche causa speciale, per cui non convenga costituire l'inquisito dentro il termine suddetto; E quindi è nato l'abuso di fargli tutti per lungo tempo marcire indistintamente nelle dette Segrete senza mai costituirli ed esaminarli; perciò vogliamo e comandiamo che al Giudice della causa non sia lecito a piacere ed arbitrio suo, differire l'esame e Costituito oltre i predetti tre giorni, sotto colore e pretesto, che si tratti di caso in cui convenga fare diversamente; Ma debba sopra di ciò ottenere licenza e permissione speciale, firmata e sottoscritta dal Capo del tribunale, a cui privatamente ad ogni altro, ancorchè Luogotenente, Uditore, o altro ministro principale, riserviamo la facoltà di dare detta licenza, quale però neppur vogliamo che si dia per un tempo indeterminato, ma si dia solamente per tempo determinato, ed il più ristretto che sia possibile, ad effetto che non resti perciò ritardato il corso della Giustizia.²⁵³

Impossibile non cogliere in queste parole del pontefice tutta la profondità temporale che intercorreva tra la norma paolina e la correzione benedettina. Se pur non si può certo parlare di spirito "illuminato", alla stregua di quello che ormai sembrava caratterizzare il panorama giuridico e intellettuale dell'Europa, ed in parte dell'Italia, non si può neppure affermare che un tentativo di porre freno alla classica arbitrarietà della giustizia di antico regime, fu del tutto alieno all'antiquato Stato dei papi.

Le riforme di Benedetto XIV rappresentano così un punto di approdo nello sviluppo del pensiero e dell'azione giuridica che caratterizzò questo vasto panorama cronologico e che è stato analizzato in queste pagine. Questo lungo percorso ha permesso di evidenziare l'intera evoluzione del sistema giudiziario pontificio attraverso la lente particolare di un Tribunale ordinario e straordinario al tempo stesso, di cui poco si sapeva finora, ma rivelatosi come una efficace componente della struttura statale pontificia. Trattando di questa magistratura occorrerà senza dubbio valutarne il peso esercitato non solo sulla giustizia ordinaria, ma anche su quelle decisioni politiche che hanno caratterizzato la lunga parabola storica del potere temporale della Chiesa di Roma, iniziando principalmente dallo snodo temporale che più di altri sembra avere - in linea generale - provocato il fondamentale cambiamento nelle competenze, giurisdizioni e strutture del Tribunale, proiettandolo dalla realtà romana ben oltre gli stessi confini dei territori pontifici, verso tutta l'Orbe cattolica.

²⁵³ Ivi, p. 213.

6. La chiusura del cerchio. Prime considerazioni.

Il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, autonomo dal 1484 rispetto alla Camera Apostolica, vantava un'ampia giurisdizione, potenziata poi da Pio IV (1559-1565), su chierici e curiali. Le sue vaste e al contempo non ben definite competenze, che ne facevano il più importante tribunale civile a Roma, non potevano che destare conflittualità con il Senatore.²⁵⁴

Queste rapide annotazioni, fornite da Irene Fosi, mostrano molto concretamente quale possa essere la percezione dell'odierna storiografia circa il ruolo esercitato dal Tribunale dell'A.C. nell'apparato pontificio, sia romano che statale.

Ciò che s'è voluto costruire in questi capitoli è stato in definitiva un basamento di taglio istituzionale e normativo, attraverso cui dimostrare il carattere e la presenza, tutt'altro che secondaria, del Tribunale dell'*Auditor Camerae* nel contesto dell'evoluzione giudiziaria di antico regime, con alcune ripercussioni anche sul processo di evoluzione statale.

Volendo ora proporre alcune considerazioni provvisorie o "prime" su tale periodo evolutivo, si procederà su due piani paralleli: uno afferente all'evoluzione istituzionale in sé, e l'altro legato alle dinamiche di cooptazione dei titolari, utilizzando anche le brevi note prosopografiche che si sono volute fornire in questi capitoli.

Ai fini di questa indagine, il primo periodo evolutivo - apertosi con la bolla innocenziana del 1485 - seppe trovare nei primi anni Sessanta del XVI secolo un valido punto di approdo. All'interno di un panorama giudiziario estremamente mobile, caratterizzato sin dagli inizi del Cinquecento da una costante necessità di razionalizzazione nelle procedure e di semplificazione giurisdizionale, il Tribunale dell'A.C. si trovò a caratterizzarsi, sin da subito, non solo come il principale organo procedurale civile - in particolare nelle cause di prevalente interesse camerale - bensì come uno dei protagonisti della giustizia criminale nella città di Roma ed oltre il suo distretto. Se l'assunto, che alla fine dell'antico regime riconosceva l'estendersi della giurisdizione dell'A.C. "sin dove era accesso alla croce", non venne ancora espressamente evidenziato nella normativa almeno fino alla bolla di Pio IV, tuttavia - come mostra il caso Lutero - doveva di fatto sottostare a tutto l'operato del Tribunale. L'emergere

²⁵⁴ I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., p. 26.

esponenziale dell'autorità del Governatore negli anni centrali del XVI secolo non parve d'altronde sminuire le vaste competenze dell'ufficio.

Può quindi riscontrarsi, all'interno di questo periodo, una crescita complessiva della magistratura uditorale accanto ad una costante conservazione di quelle competenze già presenti nella bolla innocenziana, che portano a periodizzare l'intero arco temporale come un primo momento evolutivo, e all'interno del quale la soppressione paolina del 1558 apparve assumere un carattere estremamente temporaneo, identificabile con le personali aspirazioni dei Carafa, e non direttamente riconducibile allo sviluppo generale dello Stato. Del resto tale iniziativa finì per prestare il fianco al successore per una generale riequilibratura dell'intera curia, nonché delle procedure giudiziarie.

Il periodo che si aprirà con la fine del Tridentino dipingerà uno scenario sensibilmente diverso, capace di produrre un nuovo assetto non solo della giustizia in generale, ma, nello specifico, anche del Tribunale criminale dell'Uditore di Camera. Le stesse ampie competenze, pur rimanendo a lungo non ben definite, si vennero ad ampliare sensibilmente a partire dal 1562, generando forti implicazioni anche sul controllo del clero non residente ed esente.

Sono gli anni, questi, di maggiore sistemazione normativa, che sfoceranno nella vasta riforma paolina del 1612. Un dato da rilevare, d'altronde, è l'istituzione di una congregazione cardinalizia, con caratteristiche di Tribunale superiore: la Sacra Consulta di Stato.

Riguardo invece alla base di cooptazione dei titolari della carica uditorale, appare in questi anni rigidamente vincolata ad un'appartenenza sociale di tipo aristocratico, in cui progressivamente viene a restringersi il campo dei requisiti richiesti, da una dimensione più ampia, coinvolgente aree diverse di formazione - da quella umanistica e letteraria a quella giuridica e diplomatico-politica - ad una più ristretta al contesto giuridico-amministrativo.²⁵⁵

Per comprendere meglio tale sviluppo occorrerebbe affrontare una riflessione più ampia, capace di abbracciare l'intera dimensione sociale. Domenico Sella – una decina d'anni fa – aveva affrontato una vasta sintesi dell'Italia del Seicento, proponendone un'analisi comparata di diversi quadri tematici, la politica e le istituzioni, il territorio, l'economia, la società, la religione, il rapporto tra Chiesa e Stato.²⁵⁶

²⁵⁵ Sotto questo punto di vista sono illuminanti le indicazioni percentuali forniteci da W. Reinhard, *Le carriere papali e cardinalizie*, cit., p. 279 tabella 5.

²⁵⁶ D. Sella, *L'Italia del Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2000 [ed. or. *Italy in the Seventeenth Century*, Addison Wesley Longman, 1997].

Traendo spunto dai dibattiti emersi all'interno degli studi storici a partire dalla metà degli anni Sessanta - fra cui anche quello attorno al concetto di "rifeudalizzazione" - egli proponeva ancora la validità di una divisione della società seicentesca per ordini, nella quale solo in maniera più modesta si sarebbe percepita la differenziazione per classi:

Gli storici hanno discusso a lungo, e continuano a discutere, se sia utile e realistico descrivere una società come articolata in ordini, come una gerarchia, cioè in gruppi sociali classificati sulla base della reputazione, dell'onore e della nascita, piuttosto che come divisa per classi. Alcuni storici sono stati propensi a liquidare la tipologia basata sugli ordini come una mera copertura di quelle che in realtà erano 'classi' nel senso di gruppi che si differenziavano in termini di ricchezza o di reddito così come pure di ruolo economico. L'inconveniente del concetto di classe, tuttavia, è che non rende giustizia del modo in cui nelle società di antico regime erano distribuiti il potere e l'autorità: un gentiluomo o un patrizio veneziano che viveva in povertà (e non erano pochi) poteva sedere e votare nel Maggior Consiglio, cosa che neanche il più ricco "cittadino" poteva sperare di fare; né un avvocato di grido o un ricco finanziere poteva sperare di essere ammesso nei ranghi del patriziato fiorentino o milanese solo in virtù della sua ricchezza o reputazione.²⁵⁷

Accogliendo prudentemente le divisioni sociali proposte dal Sella – egli fondava la sua riflessione su di una tripartizione, d'ascendenza medievale, tra aristocrazia, ceto intermedio, e plebe, lasciando come ordine a sé, e decisamente trasversale, quello ecclesiastico – si può realmente riconoscere all'interno della classe aristocratica una forte dicotomia, in generale, tra nobiltà feudale o terriera e patriziato cittadino. Il primo gruppo traeva le proprie origini dal passato feudale, ormai lontano ed ancorato al valore di antiche gesta cavalleresche; il secondo riconduceva il proprio blasone alle origini cittadine e al valore fondato sulla detenzione di importanti cariche municipali. Nobiltà feudale e patriziato cittadino venivano così a confondersi all'interno del primo ordine sociale, ma ognuno rivendicando il proprio valore:

Il dualismo costituito dalla nobiltà feudale e dal patriziato urbano esisteva, pur con variazioni nel peso relativo dei due gruppi, praticamente in tutta la penisola, nello Stato Pontificio come nello Stato di Milano, nel Granducato di Toscana non meno che nel ducato di Parma. Ovunque le due aristocrazie vivevano fianco a fianco, ognuna con la propria sfera d'influenza (la città per la prima, la campagna per l'altra). A partire dalla fine del Cinquecento, però, le differenze fra i due gruppi andarono gradualmente attenuandosi: il fenomeno fu agevolato dai matrimoni misti e dal fatto che le famiglie

²⁵⁷ Ivi, cit. pp. 61-62.

del patriziato investirono sempre più in terre ed arrivarono in tal modo a condividere gli interessi economici della nobiltà feudale.²⁵⁸

Trarre spunto, in parte, da questa “dicotomia aristocratica”, si giunge a considerare, tuttavia, come la percentuale prevalente delle casate da cui provenivano gli Uditori di Camera, abbia assunto di fatto una maggiore inclinazione verso la “nuova nobiltà” cittadina, mentre quella di origine feudale o di spada apparve essere ben poco rappresentata (ad esempio troviamo solo un Orsini e un Colonna, due delle più tradizionali e feudali casate romane).

Questa analisi, del resto costante se la rapportiamo all’intero arco dell’antico regime, e non solo al XVI secolo, condurrebbe però a troppo facili conclusioni. Tornando infatti alle considerazioni poste dal Sella, sembra che all’interno dello Stato della Chiesa del XVI secolo, a differenza di altri Stati italiani, non si avverta in maniera così profonda tale dicotomia - pur esistente nei suoi caratteri generali - all’interno dell’aristocrazia. La frequentazione della curia, il tratto ecclesiastico, la formazione sempre più “giuridica” tenderebbero ad attenuare, già lungo il corso del Cinquecento, questa divisione, proprio attraverso la costituzione ben più rigida di quell’ordine “trasversale” che il Sella, nella sua analisi, lasciava prudentemente ai margini. Invece, ciò che venne sempre più ad essere caratteristica, dal pontificato di Pio IV fino alla fine del Cinquecento - quando cioè la crescita del valore venale delle cariche finirà per raggiungere valori esponenziali a causa delle ingenti necessità finanziarie della Curia - fu in realtà una distinzione di classe tra coloro che potevano permettersi l’acquisto del titolo e coloro che avrebbero dovuto accontentarsi di cariche minori. Si vedrà meglio questo aspetto nel prossimo capitolo, ma ai fini di questa prima considerazione occorre rilevare questo dato, riconducibile proprio agli anni di massima trasformazione dello stesso ufficio uditoriale.

Sarebbe a questo punto sufficiente analizzare la frequenza normativa diretta al riassetto del Tribunale, alle sue competenze e alla struttura interna, nonché il primo diffondersi di pratiche giuridiche, come quella del Tiberi, capaci di razionalizzarne la procedura, fornire *fac-simili* documentari, definirne le giurisdizioni, per comprendere la profondità della trasformazione avvenuta tra Cinque e Seicento. Del resto questo mutamento specifico del Tribunale procedette in simbiosi con la ricerca di maggior ordine nella pratica giuridica e con il fermento normativo, i progetti clementini e le commissioni di studio riunitesi sotto Paolo V, destinate a sancire il primo quadro razionale della giustizia romana in antico regime.

²⁵⁸ Ivi, cit. p. 65.

Quello che appare da una visione evolutiva ed istituzionale, dell'oggetto di questo studio, è la progressiva capacità di penetrazione territoriale nelle cause ordinarie – testimoniato in particolare dalla progressione percentuale dei decreti e ordini emanati in materia criminale lungo il corso del Seicento – e soprattutto dalle cause commissariate, che tendono a connotare il Tribunale sempre più come un valido strumento “politico” nelle mani del pontefice.

Tale quadro generale sarà oggetto nel prossimo capitolo di un approfondimento, mediante uno spoglio più sistematico sulla documentazione giudiziaria relativa al periodo considerato, tuttavia, già dalla visione emersa da questo percorso evolutivo, si può constatare come, tra Cinque e Seicento, il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, se da un lato venga a perdere terreno nell'ambito del distretto romano, dall'altro cominci ad entrare in maniera più pervasiva all'interno dello Stato. Sotto questo punto di vista potrebbe essere colta anche una diversa declinazione competenziale; questa all'inizio del Cinquecento spingeva il Tribunale più sovente fuori dai confini dello Stato, nell'esercizio di funzioni con caratteri più spirituali che temporali, ma in definitiva connotandolo con una confusione giurisdizionale non ben districabile; a partire dal Seicento, invece – dopo l'accentramento del Sant'Uffizio con la riorganizzazione dei Tribunali inquisitoriali locali e dopo la riforma paolina del 1612 – l'A.C. tenderà ad essere sempre più mosso da competenze pressochè illimitate in materia camerale, quale strumento principale per la comminazione di scomuniche, anche nei confronti di massime dignità, come i principi – il caso di Castro che s'è voluto riportare appare indicativo sotto questo punto di vista – e soprattutto utilizzato in qualità di Tribunale criminale statale accanto a quelli centrali.

Tornando quindi all'importante snodo temporale del periodo compreso tra la fine del Cinque e l'inizio del Seicento, e volendo riprendere ora l'analisi delle carriere degli uditori di Camera – la quale, nel suo complesso avrebbe l'intenzione di favorire un primo approccio ad una prosopografia generale dei titolari della carica – si possono cogliere almeno tre aspetti fondamentali e utili alla comprensione di alcuni meccanismi curiali seicenteschi.

Innanzitutto occorre notare come il raggiungimento della carica uditoriale sia per tutti garantita dalla propedeutica acquisizione di un chiericato di Camera e dall'amministrazione di una prefettura camerale. Questo aspetto emerge pressochè in maniera assoluta a partire dall'uditorato di Gregorio Naro, quindi a cavallo della riforma paolina del 1612, mentre prima, nell'esperienza del Lante e del Crescenzi – per quanto è dato di saperne – la spinta propulsiva verso l'Uditorato veniva rappresentata dall'essere referendari della doppia

Segnatura (che rimase comunque una carica associata a quella di A.C.) o dal ricoprire alcuni importanti ruoli governativi, come si avrà modo di vedere nell'esempio di Camillo Borghese.

In secondo luogo è utile evidenziare la generale provenienza degli Uditori da famiglie di tradizione aristocratica, con la sola eccezione – in questo arco di tempo qui analizzato – di Marcantonio Franciotti, figlio di mercanti, ma evidentemente capace di accumulare una quantità di denaro sufficiente da permettergli l'acquisto del chiericato di Camera. Egli sarà costretto, tuttavia, ad un più lungo tirocinio, che da abbreviatore apostolico lo condurrà al Governo di Fabriano per approdare solo in seguito alla Camera apostolica.

Questo aspetto invita ad una terza considerazione, relativa ad una distinzione fondamentale all'interno della generale provenienza aristocratica. Come si è potuto vedere, coloro che avevano la fortuna di nascere in seno a famiglie blasonate o che annoveravano al loro interno importanti personalità curiali, potevano sin da subito entrare a far parte del consesso camerale. È il caso di Caffarelli, Acciaiuoli, Sacchetti, Barberini, che grazie ad appoggi curiali e disponibilità di denaro, riuscirono a percorrere sin da subito una brillante carriera. Altri, come Vidman, Paluzzi, Marini, riuscirono nell'intento più che altro per le loro enormi disponibilità economiche, quasi a confermare ancora una volta la forte venalità che connotava la corte romana, almeno fino al pontificato innocenziano di fine secolo.

Tuttavia questo non limitava le possibilità di riuscita di coloro che non vantavano tali requisiti; l'esempio dello stesso Franciotti, del Teodoli e soprattutto del Bichi, ci mostrano come questi dovettero ricoprire in prima battuta cariche amministrative minori, farsi un nome e soprattutto del denaro (il Bichi fu addirittura Inquisitore di Malta), prima di accedere alla Camera e da lì all'Uditorato.

Riepilogando, quindi, possono essere sintetizzati tre caratteri fondamentali richiesti agli acquirenti della carica lungo il corso del XVII secolo: la partecipazione al consesso camerale; la provenienza aristocratica e la disponibilità di denaro. Vi è però un altro carattere, estremamente importante, per mezzo del quale appare possibile il raggiungimento dell'alto grado cardinalizio attraverso l'amministrazione temporale dello Stato: la formazione giuridica in *utroque iure*, civile e canonico, che anche all'interno del contesto pontificio permetteva la formazione di una sempre più specializzata categoria di tecnici e giuristi, che nel corso del secolo riusciranno a farsi strada all'interno della Curia pontificia.

In un recente studio Marco Bellabarba ha definito il Seicento – in relazione allo sviluppo ed esercizio della giustizia nell'Italia moderna – come un secolo “in affanno”.²⁵⁹ In realtà, per lo Stato della Chiesa, ciò che l'autore ha posto come analisi principale, e cioè l'affermazione di un ordine procedurale che semplificava a favore dei giudici la raccolta di prove contro l'imputato, si è già percepito dalla lettura della normativa papale tra la fine del Cinque e gli inizi del Seicento, quando l'utilizzo di un *iter* straordinario si venne ad affermare per i cosiddetti *crimina atrociora* estendendo di fatto la procedura già utilizzata contro le eresie e i crimini di lesa maestà. Lo stesso Bellabarba, del resto, pur individuando il punto di partenza di tale differenziazione nella *Prammatica XII* – emanata nel 1621 dal vicerè di Napoli, il cardinal Zapata – proponeva l'esempio tardo cinquecentesco del giurista Tranquillo Ambrosini e del suo *Processus informativus*²⁶⁰, nel quale erano già fortemente presenti i tratti fondamentali di questo nuovo procedimento, che finiva per concentrarsi soprattutto nella costruzione del processo informativo, riconoscendo al giudice l'acquisizione di un'autonomia e una discrezionalità tale da portarlo ad interrogare già durante questa fase il presunto reo.

Gli interpreti di questo ruolo sempre più arbitrario affidato al giudice vennero identificati in una nuova generazione di giuristi, di estrazione provinciale, capaci nonostante l'assenza di un blasone nobiliare, di farsi strada nei meandri delle istituzioni e degli uffici. Una delle riflessioni centrali poste da Bellabarba era infatti relativa all'ascesa sociale del ceto dei togati che si sarebbe verificata lungo il corso del Seicento.

I tecnici del diritto sono anche tra gli interpreti più smaliziati delle erosioni che hanno subito nel frattempo le gerarchie fondate sulle prerogative di nascita: l'emergere dal basso di nuovi gruppi, gli arricchimenti improvvisi, le pressioni sui lignaggi aristocratici indeboliti dalle rivalità intestine, aumentano i passaggi da un ceto all'altro.²⁶¹

Tale erosione non permetterà solo lo sgretolarsi progressivo della rigidità sociale, in quanto procurerà una inclinazione verso nuove forme di sensibilità nobiliare. Nel Settecento si registrò infatti una disaffezione da parte dell'aristocrazia nei confronti della violenza. Le faide e le vendette con cui le grandi casate avevano insanguinato le contrade rurali e cittadine al fine di affermare forza e predominio sul territorio, contro il potere centrale, lasciavano il

²⁵⁹ M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna* cit., pp. 130-158.

²⁶⁰ Ivi, p. 136.

²⁶¹ Ivi, p. 142.

campo all'ideale di un valore perseguito proprio attraverso il servizio a quel sovrano e a quello Stato.²⁶²

Tuttavia il passaggio non avvenne che in maniera lenta e senza forti soluzioni di continuità – e secondo la stessa analisi che qui si è seguita – in maniera ancora percentualmente bassa.

Il Seicento appare come un secolo inquieto e dinamico, dove accanto a grandi giuristi che riescono ad approdare alle alte leve del potere statale, persistono ancora frange estreme, ed in cui l'ascesa del ceto dei togati approda a degli esiti più compromissori. Se il Bellabarba valutava l'esempio di personalità di umili origini, come Scipione Rovito nel Regno di Napoli, spia di un movimento non eccezionale che stava generalmente affermandosi nel panorama meridionale, allo stesso tempo poneva dei netti distinguo circa gli esiti di tale processo nei territori centro-settentrionali.

Da una lato si può quindi affermare come ci si trovi di fronte ad una generale "aristocratizzazione" del ceto togato, che rivendica il suo ruolo di contro alla nobiltà di sangue, ma dall'altro non è possibile sottovalutare gli esiti differenti, da regione a regione, di questo processo.

Per quanto riguarda lo Stato della Chiesa, Stefano Tabacchi aveva rilevato tale sviluppo attorno al periodo del pontificato di Alessandro VII, quando il sistema di *patronage* cominciava ad essere percepito come un sistema frenante l'evoluzione delle strutture statali, e una diffusa presa di coscienza da parte della burocrazia curiale, avrebbe portato a prendere in considerazione nuovi gruppi in grado di dialogare con il potere centrale.²⁶³

L'esempio più concreto di questa nuova direzione, di questa ricerca dell'ordine giuridico e del valore della legge come viatico di ascesa sociale e politica, viene rappresentato da una figura dallo spessore straordinario: Giovanni Battista De Luca, proveniente dalla periferia del Regno di Napoli, formatosi a Salerno; dopo aver esercitato l'avvocatura presso la corte napoletana egli era approdato a Roma senza un preciso disegno, spinto piuttosto da motivi occasionali. Ed invece divenne il massimo interprete tardo seicentesco della giustizia romana e dello Stato ecclesiastico; capace di influenzare la politica giudiziaria di un pontefice quale Innocenzo XI e convinto assertore del valore fondamentale di una riforma profonda della legge e della sua applicazione. Il De Luca riuscì a raggiungere il grado cardinalizio fino a presiedere la congregazione per la riforma invocata da Innocenzo XI e lasciando dietro sé un

²⁶² Cfr. Ivi, pp. 186-187.

²⁶³ S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, cit., p. 156.

vasto patrimonio di scritti giuridici di capitale importanza, fra cui il *Thearum veritatis et iustitiae*.²⁶⁴

Si è visto, in definitiva, come negli stessi anni due luogotenenti civili del Tribunale dell'A.C. raggiungessero analogamente le alte vette porporate dello Stato ecclesiastico: il fiorentino Bandino Panciatici, allievo del De Luca e suo naturale successore in Curia e il romano Giovanni Pietro Cavallerini. Questi non venivano però dalla periferia, ma dalle capitali dei rispettivi Stati ed entrambi avevano discendenze nobiliari, a testimonianza, ancora una volta, di come all'interno della Curia pontificia non esistesse una linea generale valida e costante, ma dagli esiti piuttosto sfrangiati, soprattutto considerando come spesso le singole carriere fossero solidamente legate al pontefice di turno, sovrano di un principato quanto mai complesso e soprattutto non ereditario.

²⁶⁴ Cfr. A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, cit., pp. 340-347; A. Lauro, *Il cardinale Giovan Battista De Luca*, op. cit.; *La toga e la porpora*, op. cit.

CAPITOLO QUARTO

La società nel Tribunale.

Giudici e imputati tra Cinque e Seicento

Sei sono gli Tiranni, che tiranneggiano Roma et chiunque vi habita, cioè fortuna, oro, amore, ambitioni, piacere, et necessità. È cosa vera, che quei che si fideranno delli discorsi che si fanno per ragioni di Corte, il più delle volte ristaranno gabbati, poiché la fortuna, che habita con huomini pieni di abusi, et di vitij, nempie gl'animi d'affetti appassionati; et così non si può bene et drittamente giudicare.

Parere del Gran Duca Cosimo De Medici sulla corte di Roma espresso nel suo incontro con l'ambasciatore di Francia¹

1. La corte e la giustizia romana nel panorama italiano di antico regime

Il pontefice Pio V Ghislieri (1566-1572)², con lettera apostolica del 27 agosto 1569, attribuiva a Cosimo I De' Medici e ai suoi successori il titolo di *Magni Duces Etruriae Provinciae*.³ Il Medici s'era adoperato a lungo per ottenere tale riconoscimento,⁴ tanto da

¹ ASV, *Fondo Pio*, 29, cc. 57v-58r; la copia del documento è senza data, ma riconducibile agli inizi degli anni Settanta del XVI secolo, quando Cosimo aveva già ottenuto il titolo granducale da Pio V (1569). Giampiero Carocci (*Lo Stato della Chiesa*, cit., p. 10 nota 13) ne indica probabilmente l'originale in Archivio di Stato di Firenze (ASF), *Manoscritti*, n. 753, c. 308.

² Cfr. S. Feci, *Pio V*, in EDP, vol. III (2000), pp. 160-180.

³ Cfr. *Romanus Pontifex*, in *Bullarum Taurinensi*, vol. 7, pp. 763-767. "Coronò Pio V granduca di Toscana Cosimo de' Medici duca di Fiorenza con una solennità grandissima, e cioè nell'anno 1569, essendo Cosimo venuto a posta a Roma con una pompa reale; e volle Pio che nella real corona si ponessero queste parole: *Pius V Pont. Max. ab eximiam dilectionem ac Catholicae religionis zelum, praecipuum q. Iustitiae studium, donavit.*" *Relazione di Paolo Tiepolo tornato da Roma nel 1569*" (*Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, cit., serie II tomo IV, vol. X, p. 196).

⁴ Quello che mosse tuttavia la decisione del pontefice fu senza dubbio la pronta esecuzione degli ordini inviati dal Sant'Uffizio contro coloro che s'erano macchiati di eresia - in particolar modo favorendo l'estradizione a Roma di Pietro Carnesecchi (cfr. M. Firpo-D. Marcatto, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567)*, Edizione critica, voll. 2, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 1998-2000) - come lo stesso Pio V ebbe prontamente a dire, nel gennaio 1570 al duca di Savoia e Piemonte Emanuele Filiberto che s'era lamentato di tale decisione che avrebbe di fatto portato pregiudizio alla sua nobile progenie: una copia della lettera si trova in ASV, *Fondo Carpegna*, 40, cc. 159r-v.

poter acquisire un elevato grado di conoscenza delle diverse corti principesche ed esprimere, attorno agli anni Settanta del secolo, anche un incisivo parere su quella di Roma. Questo si raccordava con il giudizio espresso circa un ventennio prima dal cardinale Giovanni Francesco Commendone.⁵ Sia pur da prospettive differenti, entrambi lamentavano l'ipocrisia sottostante ai rapporti interni alla Curia romana, dove chi non fosse stato "pieno d'abusi" e soprattutto spogliato d'ogni sentimento d'onestà, avrebbe finito per essere sovrastato da altri personaggi meno intelligenti ma ben più scaltri e capaci nel cavalcare la precaria "Fortuna", o ancor meglio nel saperla piegare ai propri fini.

Quello del Commendone – redatto in età giovanile e non ancora supportato da una adeguata esperienza curiale – era un giudizio proveniente dall'interno del contesto romano, ed in realtà debitore di una personale concezione dello Stato, per lo più influenzata dal modello veneziano. Egli avversava soprattutto il principio aristocratico, capace di garantire l'acquisizione delle alte cariche sulla base di semplici privilegi censuali e nepotistici, piuttosto che sul valore professionale e sulla virtù. Questa visione di partenza lo portava però a vedere nella corte romana una sorta di "mescolanza" di forme, capaci di caratterizzare lo Stato papale in un qualcosa di popolare, aristocratico e monarchico al tempo stesso.⁶ Tale ingarbugliato giudizio non era certamente isolato, tanto da essere ripreso in seguito anche da altri osservatori, quasi a sottolineare la complessità che la corte romana era in grado di suscitare, sia in chi vi si trovasse ad operare al suo interno, sia in chi ne considerasse le

⁵ Sul cardinal Giovanni Francesco Commendone cfr. D. Caccamo, *Commendone, Giovanni Francesco*, in DBI, vol. 27 (1982), pp. 606-613; circa il *Discorso sopra la corte di Roma* cfr. la pubblicazione più recente a cura di C. Mozzarelli, Bulzoni, Roma, 1996 e quella a cura di D. Rota, Litografia 900, Bergamo, 1983. Secondo quest'ultimo curatore il prelado avrebbe scritto il suo *Discorso* attorno agli anni Sessanta, rifacendosi alla datazione già proposta dal Pastor (*Storia dei Papi*, cit., vol. VII, p. 637); Mozzarelli ne indica invece la data al 1555, seguendo alcune annotazioni interne dell'autore e adeguandosi all'indicazione già fornita dal Caccamo (*Commendone, Giovanni Francesco*, cit., pp. 607-608), che ne fissava i termini cronologici tra il 1550 e il 1553, sotto il pontificato di Giulio III. Quale sia la datazione certa è tuttavia indicativo l'accenno che il prelado stesso pone all'inizio della sua opera, quando richiama la sua ancora poco adeguata esperienza della corte romana: "La dimanda che voi mi fate, illustrissimo signor Ieronimo, del parer mio sopra il vostro ritornar alla corte e sopra i mezzi e la via che debbate tenere m'ha fatto star sospeso alcuni dì [...] tanto n'ero ritenuto dalla coscienza del mio poco sapere in questa età e in questa esperienza di poch'anni" (G. F. Commendone, *Discorso*, a cura di C. Mozzarelli, cit., p. 45). Il *Discorso* si articola in due parti, la prima relativa allo Stato ecclesiastico e alle riforme necessarie sia nella gestione del potere temporale sia in quello spirituale; la seconda parte è incentrata invece sulla figura del cortigiano e sulle possibilità di carriera curiale; una terza parte è relativa al dedicatario dell'intera opera, Gerolamo Sarvognan.

⁶ "Perciocchè, come nella republica popolare ognuno è abile e può sperare ogni grado, creandosi magistratid'ogni qualità d'uomini e per sorte, così in queste bassissime persone ed alcune volte indegne sono assunte alle dignità, quasi in una nave condotte con i loro padroni o amici o parenti. E di questa forma di stato danno assai chiari segni e libertà che ognuno ha di parlare e di fare ogni cosa a suo modo [...]" (Ivi, p. 49).

manovre da un punto di vista esterno.⁷ Il Commendone finiva così per delineare il cortigiano come colui che riusciva a raggiungere i più alti livelli curiali, indipendentemente dai mezzi posseduti, grazie alla vasta eterogeneità della corte.⁸

Questo aspetto decretò la fortuna del *Discorso*, che ebbe una circolazione manoscritta assai vasta nell'Europa del XVII e XVIII secolo, proprio perché capace di aprirsi, al di là della descrizione concreta della corte romana, all'idea generale del cortigiano non dissimile da quella fornita dal ben più celebre trattato del Castiglione. Nonostante ciò appare evidente l'inadeguata conoscenza di altri contesti che in definitiva non consentirono al prelado di analizzare con maggiore lucidità quelli che erano i mali ampiamente diffusi all'interno dello Stato papale e che di fatto rendevano più rigida la base di cooptazione dei funzionari curiali. In particolar modo la crescente clericalizzazione degli uffici forniva sempre più un carattere aristocratico alla Curia romana, e le famiglie nobiliari sfruttarono tale canale per estendere la loro influenza sulle alte sfere di corte. Tale potere aristocratico era però posto non su basi esclusivamente sociali ma soprattutto religiose. Se Commendone e altri osservatori notavano la mescolanza dei poteri a favore di una possibilità di scalata curiale per chiunque fosse stato abbastanza spregiudicato, il tratto peculiare del potere papale rendeva tale molteplicità attraverso lo spettro unitario di una forma teocratica piuttosto che democratica: chi voleva esercitare un certo peso sulla corte romana e piegare la fortuna ai propri interessi familiari doveva abbracciare lo stato ecclesiastico. Era questo il canale attraverso cui le "nuove" dinastie potevano affiancarsi alle casate più antiche, come rilevato anche attraverso la rapida prosopografia dei titolari dell'Uditorato: la percentuale della provenienza, da famiglie di recente nobiltà, testimonia il formarsi di una rinnovata aristocrazia, che trova proprio nella carriera ecclesiastica il percorso più rapido e valido per l'ascesa sociale.

L'*iter* curiale del Commendone, successivamente alla redazione del *Discorso*, si svolse essenzialmente al servizio della politica estera della Santa Sede, permettendo al prelado la sperimentazione di un più vasto campionario di realtà statuali. Legato presso l'Impero ed i

⁷ Come indicato dallo stesso Mozzarelli, le valutazioni del Commendone "saranno fatte proprie nel secolo seguente dal Leti, che scrive esser la corte di Roma «un vero, e non ordinario laberinto, perché tal crede uscirne che n'entra, e tal entra che stima d'uscirne». E se è vero che questo accade in tutte le corti, però «Roma è il seminario di tutti i rancontri». Ma soprattutto «molti ministri si perdono in questa corte, perché sanno dove sono, ma non già con chi stanno, mentre quando credono negoziare con una monarchia, negoziano con una repubblica, e quando stimano di trattare con una repubblica, trattano con una monarchia [...]" (Ivi, p. 30, nota 69).

⁸ "Ma, presupposto un corpo tale di repubblica che fra tanti contrari per ispecial beneficio di Dio è sostenuto dalla religione come da una buona complession naturale, credo che colui il quale in ogni modo delibera di correre qui la sua fortuna debba diligentemente esaminare le sue condizioni e, secondo il fine ch'ei si ha determinato, mettersi nella via che per le qualità gli conviene e per le facultà può tenere" (Ivi, p. 79).

territori di Polonia, dopo l'assunzione al cardinalato (1565) egli partecipò anche ai lavori della Dieta imperiale di Augusta (1566) e alla successiva missione indirizzata all'attivazione di una vasta coalizione contro i Turchi.⁹

L'analisi della Curia romana da parte di Cosimo I nasceva invece dalle personali intuizioni politiche e dall'amministrazione di uno Stato principesco per certi versi analogo.¹⁰ Emergendo da un quadro istituzionale repubblicano, il principato mediceo degli anni Trenta del '500 rappresentava una realtà estremamente complessa, all'interno della quale i più antichi organi collegiali si trovavano a compartecipare al potere principesco. Tuttavia il tratto fondamentale della politica di Cosimo, una volta giunto al potere, era stato quello di perseguire una piena affermazione del proprio dominio. A tale scopo, piuttosto che un progetto di riforma ben pianificato e diretto alla progressiva erosione dei poteri repubblicani, si mostrò più idonea l'utilizzazione, di volta in volta, di organi a direzione unitaria e non collegiale, di diretta ascendenza assolutistica. Non si dovrebbe però dimenticare – anche nell'analisi dell'evoluzione di altri Stati italiani – come tale processo non sia ricostruibile attraverso l'individuazione di categorie generali, senza opposizioni e resistenze emergenti dall'effettiva pratica e con variazioni contestuali talvolta ben evidenti.

Tale necessità degli studi – nell'ambito dello Stato fiorentino – denota anche lo sforzo della storiografia degli ultimi trent'anni, capace progressivamente di ribaltare l'assunto apologetico della *renovatio* cosimiana, riconsegnando all'analisi storica una ben più vasta complessità.¹¹

Furio Diaz, nel suo studio generale sul Granducato di Toscana, ha messo bene in evidenza lo stile di “empirica improvvisazione” che avrebbe caratterizzato la costruzione di Cosimo, attraverso la progressiva utilizzazione di nuovi magistrati sottoposti ad un più diretto controllo.

⁹ Grazie alla capacità politica acquisita in questi anni, nel 1569, il cardinal Commendone venne incaricato di trattare la questione del conferimento del titolo granducale a Cosimo I. Cfr. D. Caccamo, *Commendone, Giovanni Francesco*, cit., p. 611.

¹⁰ Sulla storia istituzionale del Granducato di Toscana cfr. lo studio generale di F. Diaz, *Il Granducato di Toscana*, in “Storia d'Italia”, voll. 3, Utet, Torino, 1976 (in particolare si vedano i primi due capitoli del primo volume alle pp. 1-183); E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Sansoni, Firenze, 1973; sulla storia diplomatica dell'opera svolta da Cosimo per l'ottenimento del titolo granducale cfr. l'ancor utile saggio di L. Carcereri, *Cosimo I granduca*, Bettinelli, Verona, 1926; cfr inoltre il lavoro – seppur ormai superato - di Antonio Anzilotti, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*, Lumachi, Firenze, 1910.

¹¹ Il riferimento è alla critica posta dal Diaz nel 1976 ad Antonio Anzilotti, pur definito uno storico di statura notevole, ma incapace di leggere al di fuori dello schema apologetico settecentesco sia la crisi della Repubblica fiorentina sia la costruzione interna dello Stato sotto Cosimo I. Cfr. F. Diaz, *Il Granducato di Toscana*, cit., vol. I, p. 78.

Sempre da un punto di vista storiografico appare interessante richiamare l'impulso fornito dalla Fasano Guarini, che partendo da posizioni particolaristiche, pur non eliminando la complessità delle strutture territoriali, amministrative e giudiziarie, riconosceva una sovrastante impronta accentratrice del sovrano.¹²

Le analogie con la costruzione statale pontificia possono essere rilevate anche attraverso lo spettro giudiziario e amministrativo dello Stato: ad un progressivo svuotamento delle facoltà del Magistrato supremo, Cosimo affiancò, infatti, una serie di uffici a direzione unitaria, ben lontani dallo spirito repubblicano. Senza dimenticare che nella riorganizzazione cosimiana del dominio fiorentino, dopo l'acquisizione del territorio senese, s'era venuta a creare una dicotomia fra "Stato vecchio", quello di Siena, e "Stato nuovo", è comunque possibile osservare come a Firenze, già dal 1502 fosse stata pienamente operante la "Ruota" con compiti di giustizia civile e giurisdizione d'appello; a partire poi dal 1532 queste facoltà vennero estese oltre la città, fino ad inglobare il distretto.¹³

Accanto a questo alto Tribunale ricoprivano ancora un ruolo non secondario i vecchi tribunali, emanazione dell'aristocrazia cittadina. Questi, pur ridimensionati e talvolta riorganizzati, non furono aboliti dai duchi, né furono organicamente risolti i conflitti relativi alle loro attribuzioni. Inoltre continuavano ad operare le magistrature legate ai rettori del dominio (Tribunale della Mercanzia – anche se dal 1532 le sue sentenze potevano essere impugnate dalla Rota; Tribunale della Grascia; tribunali delle Arti). Sopravvivenze antiche e strutture nuove che costituivano la base di manifestazione del potere.¹⁴

Nel 1543 venne istituita l'importantissima magistratura dell'Uditore Fiscale, che diventerà uno dei pilastri del nuovo governo mediceo. Tale ufficiale godeva inizialmente di

¹² "Lo Stato, dunque, non esaurisce affatto la costituzione del territorio. Ma le comunità sono raccolte entro una compatta rete di leghe, podesterie, vicariati, governata da rettori cittadini. Sono inoltre sottoposte in loco, dalla metà del Cinquecento, anche al controllo amministrativo e finanziario di cancellieri nominati dagli uffici centrali, amle accolti e spesso violentemente osteggiati. Attraverso queste reti, alle quali corrisponde anche una gerarchia di organi locali di governo (di lega, podesteria, vicariato), non solo viene amministrata la giustizia ed organizzata la riscossione delle imposte. Viene anche regolata e disciplinata la vita locale" (E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?* in *L'italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Le Monnier, Firenze, 2008, p.10).

¹³ Cfr. E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, cit., p. 29. La Fasano Guarini critica qui l'assunto dell'Anzilotti che vede, in tale atto legislativo di estensione, il primo manifestarsi della tendenza all'unificazione della città dominante col resto dello Stato; esso non mirava ad estendere la giurisdizione della Ruota fiorentina a quelle località che per particolari privilegi potevano ricorrere ad istanze locali d'appello, ma solo a regolarizzare e razionalizzare le procedure dei ricorsi per quei luoghi per i quali precedentemente era già prevista la possibilità di rivolgersi alle magistrature fiorentine preposte agli appelli. Tuttavia, sia la riforma del 1532 che quella di Cosimo del 1542, testimoniano entrambe l'importanza attribuita a questo tribunale della Ruota, i cui membri venivano scelti personalmente dai duchi fra i più noti giureconsulti forestieri, alieni da qualsiasi schieramento e fazione, ma dotati anche di solida preparazione professionale.

¹⁴ Ivi, pp. 29-30.

prerogative di carattere fiscale, ma ben presto a questa sua competenza si aggiunse quella in materia penale, che gli avrebbe di fatto permesso la sovrintendenza e il controllo di tutto il governo della giustizia sul territorio.

Un altro ruolo unificatore e accentratore era poi ricoperto dal Magistrato Supremo, il Tribunale attraverso cui il duca esercitava la sua funzione di giudice assoluto: l'iter partiva dalla supplica inviata al duca, esaminata dall'Uditore fiscale con procedura sommaria, e poi trasmessa nuovamente al destinatario, il cui rescritto avrebbe assunto valore risolutivo; questo, trasmesso al Magistrato Supremo, veniva così trasformato in sentenza inappellabile. L'esistenza di una magistratura che esprimeva immediatamente la volontà ducale e si poneva al di sopra della normale catena degli organi giudiziari (non senza suscitare l'opposizione di altri organi cittadini) forniva l'idea di una chiara linea della nuova politica centralizzatrice del principato e della tendenza a travalicare i quadri istituzionali e a scegliere le strade dirette agli interventi personali.¹⁵

Come notato, il perno attorno al quale tendeva a ruotare questo accentramento, capace di dare complemento alla giustizia – e che assunse tutto il suo significato nel passaggio tra repubblica e principato – apparve essere l'uomo di fiducia del duca: l'Uditore fiscale. Questi veniva scelto al di fuori della classe dirigente fiorentina, in base ad una valutazione personale dei suoi meriti politici e professionali. Ma quali erano i compiti dell'Uditore fiscale?

Egli doveva vegliare sugli interessi del fisco, comparando personalmente o delegando un proprio rappresentante «dinanzi a tutti i magistrati o tribunali, dove si discutano delle cause che interessano la Camera» e rivedendo quelle che fossero state discusse dai rettori del dominio o inviate da questi al Magistrato degli Otto di Guardia e Balìa o al Magistrato delle Bande; doveva compiere visite annuali presso i magistrati della città ed «andare fuori per il dominio a far le riviste e ricercare se li popoli si dolgono de' Rettori, pigliarne le querele et informationi necessarie e riordinare le cose attinenti al suo uffitio proprio» ma soprattutto doveva fungere da tramite costante tra i magistrati incaricati della giurisdizione criminale ed il duca. Doveva eseguire puntualmente gli ordini del duca e «tutto intendere, et informar et avvisarci».¹⁶

A questo punto si potrebbe essere influenzati dallo scorgere in tali funzioni un'analogia con quelle ricoperte da un altro "Uditore fiscale" o camerale, quello dello Stato ecclesiastico.

¹⁵ Ivi, p. 31.

¹⁶ Ivi, pp. 33-34.

Che questa magistratura possa avere influenzato il progetto cosimiano degli anni Quaranta del XVI secolo, potrebbe non essere del tutto escluso (per quanto la stessa comparazione possa richiamare anche un altro “Uditore”: quello personale del pontefice).

La chiave di lettura sembrerebbe desumibile dalla vicenda personale del più famoso degli uditori cosimiani, Lelio Torelli: di origine borghese, nato a Fano il 28 ottobre 1489, egli aveva studiato dapprima a Ferrara con lo zio Giacomo Costanzi, quindi a Perugia, dove a 22 anni si era laureato in Legge. Podestà di Fossombrone, inviato come ambasciatore nel 1520 presso Leone X, venne successivamente nominato a governatore di Benevento (enclave pontificia) da Clemente VII nel 1529. In questo periodo dovette inevitabilmente fare esperienza della corte romana ed entrare a conoscenza delle sue magistrature, fra le quali l'*Auditor Camerae*; passato in seguito a Firenze egli già dal 1532 era stato nominato Uditore fiscale; in seguito ricoprì anche la carica di primo segretario di Cosimo e quella di Podestà di Firenze (1543), tanto da finire per essere aggregato, nel 1571, alla nobiltà fiorentina.¹⁷

Quanto nell'esperienza successiva del Torelli e nella delineazione delle facoltà dell'Uditore fiscale fiorentino debba aver influito la frequenza della corte romana, potrebbe essere una linea d'indagine tutta da sperimentare e capace di fornire una serie di valutazioni interessanti. In questo contesto, il richiamo, pur breve, alle istituzioni fiorentine e alla politica statale di Cosimo I si poneva solo lo scopo di fornire un rapido ma essenziale collegamento con la realtà pontificia di quegli anni, al fine di permettere l'individuazione di analoghi processi accentratori e al contempo di differenze ben manifeste. Ma soprattutto delineare proprio l'estrema diversità fra i due Uditori, che – in senso più generale – dimostra quanto possa essere fuorviante proporre accostamenti forzati fra tipologie statali contemporanee: se da un lato è stato possibile cogliere le suggestioni di una presunta analogia tra “uditori”, d'altro canto si deve considerare sempre la peculiarità e specificità della corte romana rispetto alle altre corti italiane ed europee. Se di affinità si può parlare nelle competenze territoriali dei due “uditori”, occorre del resto valutarne concretamente la distanza sociale: Lelio Torelli non era un prelado e un ecclesiastico bensì un togato; all'interno dello Stato della Chiesa egli non avrebbe potuto ricoprire mai una carica come quella di A.C. ma semplicemente una delle due luogotenenze, quella criminale (dal momento che anche quella civile era a beneficio di ecclesiastici). In definitiva lo Stato della Chiesa presenta una natura delle strutture essenzialmente diversa da quella di altri organismi coevi, che se a prima vista, nei processi di

¹⁷ Cfr. *Torelli, Lelio*, in *Dizionario Storico-Biografico dei Marchigiani*, a cura di G.M. Claudi e L. Catri, Il Lavoro editoriale, Ancona, 1993, tomo II, p. 215.

accentramento e costruzione statale può apparire analoga e per certi versi anticipatrice, non riesce comunque a spogliarsi di quella peculiarità “teocratica” già osservata dagli osservatori diplomatici esterni.

In generale – tornando alla politica cosimiana – la sua costruzione monarchica si dimostrò attenta a mantenersi in equilibrio con le resistenze del passato, di tipo antiaristocratico e repubblicano. Per questo motivo, pur legando direttamente a sé i singoli funzionari, Cosimo non reclutò questi ultimi all’interno della sola classe aristocratica; proprio per la sua empirica realizzazione del potere egli volle avvalersi di uomini ritenuti, nelle varie contingenze, i più idonei.¹⁸ Certamente, il sovrano fiorentino seppe anche creare un terreno amministrativo – nei gangli alti delle strutture – ben più allargato, non limitato dal carattere aristocratico-ecclesiastico tipico della Curia romana del tempo; tuttavia, prima di giungere a facili conclusioni, sarebbe opportuno prestare attenzione almeno ad un dato di fatto, e cioè che pur in minor numero, l’aristocrazia fiorentina fu del resto capace di controllare gli uffici più rappresentativi che componevano la burocrazia statale. Il carattere innovativo fu semmai una trasformazione di questa tradizionale oligarchia – che aveva goduto sempre di una certa indipendenza nei confronti del sovrano – in una classe aristocratica fedele e “dipendente”.¹⁹

Al di là dei rischiosi parallelismi, rimane il fatto che l’esperienza personale di governo permetteva a Cosimo, allora, di esprimere un giudizio negativo sulla corte di Roma, senza dimenticarne tuttavia l’importanza nell’ambito di uno scacchiere politico ben più vasto della sola realtà italiana. Il Granduca non poteva prescindere dal simbiotico rapporto intercorrente tra il suo Stato e la Santa Sede; egli ne sapeva cogliere così la peculiarità rispetto ad altre corti, in quanto titolare di un potere temporale e spirituale. Questo aspetto – a suo dire – rendeva la corte romana “la più santa, la più nobile, la più illustre, la più honorata, la più virtuosa, la più fedele, la più regale, et la più bella che sia al mondo”.²⁰ Ma tale aspirazione veniva fortemente avversata dalla proliferazione e diffusione degli abusi, che derivavano in parte dalla corruzione ecclesiastica e in parte dal modificarsi dell’amministrazione stessa dello Stato territoriale. La caratteristica bifronte del potere pontificio rappresentava – per Cosimo,

¹⁸ Cfr, Furio Diaz, *Il Granducato di Toscana*, cit., vol. I, p. 78.

¹⁹ Parlando del Granducato di Toscana, Domenico Sella, sottolineava che “qui, come in altri Stati italiani, nel Cinquecento e nel Seicento la crescita dello Stato centralizzato e burocratico implicò la sostituzione dell’antico sistema di governo tipico della città-Stato, basato sulla rotazione degli uffici tra patrizi scelti in seguito a votazione, con un sistema fondato su funzionari permanenti di nomina granducale. Nel nuovo sistema i non nobili potevano essere chiamati a ricoprire cariche nel governo e di fatto spesso lo furono, ma nel corso di due secoli i patrizi, nonostante il loro numero fosse relativamente scarso, si assicurarono circa la metà dei posti importanti dell’amministrazione” (D. Sella, *L’Italia del Seicento*, cit., p.87).

²⁰ ASV, *Fondo Pio*, 29 c. 55r.

ma anche per altri sovrani del tempo – un aspetto al contempo privilegiato e negativo. Se infatti la corte romana ricopriva a livello spirituale il ruolo di “Capo del Mondo et il seggio del Santo Pontefice vero Vicario d’Iddio”²¹, la sua natura rigidamente ecclesiastica la portava ad amministrare uno Stato temporale fra i più deboli della cristianità.

La valutazione della debolezza strutturale dello Stato dei Papi di contro all’alto suo valore spirituale emergeva con una certa continuità anche dalle relazioni degli ambasciatori veneti, pronunciate davanti al Senato nella seconda metà del XVI secolo.²²

Si è già accennato alle considerazioni sulla giustizia espresse da Alvise Mocenigo e Paolo Tiepolo. Riguardo a Roma, il primo poteva affermare, nel 1560, come egli tornasse “da una corte, dove regna sempre un principe, che unico al mondo ha due sorta di dominio; l’una, colla quale è maggiore e superiore a tutti i principi della Cristianità, e l’altra, nella quale è minore assai di molti altri.”²³ Sul dominio temporale il Mocenigo si diffondeva poi a trattare delle divisioni territoriali, delle milizie, delle fonti economiche e finanziarie dello Stato e della giustizia. Non tralasciando la narrazione degli eventi drammatici succedutisi alla morte di Paolo IV, egli dipingeva anche la città ed il suo governo durante la sede vacante, mettendo così in risalto l’incertezza e la complessità di un’autorità elettiva ben poco stabile.

Il Tiepolo, una decina d’anni più tardi, esprimeva un giudizio assai più severo: dopo un vasto preambolo intorno all’origine del potere spirituale e temporale dei papi ed alcune considerazioni geografiche ed economiche sullo Stato ecclesiastico, egli affermava – in considerazione alla fertilità e popolosità del territorio – che se questo fosse stato governato da un principe laico, sarebbe risultato come uno dei complessi statali più potenti. La debolezza che paradossalmente lo caratterizzava, era invece imputabile al fatto che lo Stato dei papi era venuto a connotarsi sempre più come una monarchia assoluta, il cui carattere elettivo portava quasi sempre i successori – per semplice contrasto con la politica del predecessore – ad allontanare dalla Curia gli elementi più validi del precedente governo, sostituendoli con nomi collegabili alle personali coordinate clientelari del neoeletto. Ciò faceva della realtà papale un elemento fortemente instabile, che rendeva non solo più complesse le relazioni diplomatiche, ma anche l’attuazione di riforme amministrative interne.²⁴

²¹ Ivi, c. 60r.

²² Cfr. *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, op. cit.

²³ Ivi, serie II, tomo IV, vol. X, p. 23.

²⁴ Giampiero Carocci, già a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, aveva analizzato tali relazioni per mettere in luce l’evoluzione dello Stato della Chiesa proprio nel periodo qui analizzato. Egli, commentando la relazione del Tiepolo affermava come occorresse porre due considerazioni: “La prima è che uno dei caratteri

Negli anni che intercorsero fra le relazioni del Mocenigo e del Tiepolo erano avvenuti cambiamenti profondi, non solo a livello della curia pontificia, ma anche nel ben più vasto panorama europeo. Innanzitutto la pace di Cateau-Cambresis del 1559 aveva delineato il predominio spagnolo sulla penisola italiana e contemporaneamente costretto ad un ripiegamento la Francia, che nei decenni successivi avrebbe visto determinarsi al suo interno uno dei più sanguinosi conflitti politico-religiosi dell'età moderna; con Filippo II la Spagna era invece entrata nel suo *siglo de oro* portandosi dietro tutte le aspirazioni di predominio e contraddizioni interne che, attraverso la lunga serie di bancarotte, sarebbero culminate nel suo progressivo declino seicentesco; ma soprattutto ciò che determinò l'aprirsi definitivo di una nuova era, fu senza dubbio l'ennesima convocazione e la definitiva chiusura del Concilio di Trento, con il cristallizzarsi della divisione confessionale nell'Europa occidentale. È dunque in questa cornice generale, strettamente collegata con il primo tentativo di applicazione dei decreti conciliari, e tenuto conto delle coeve considerazioni sulla corte romana, che va ora analizzata la situazione giudiziaria dello Stato ecclesiastico e soprattutto della città di Roma.

All'interno dell'assemblea conciliare erano state trattate numerose questioni dottrinali e di riforma. Queste venivano spesso rese inapplicabili proprio dalla diffusa pratica curiale e del governo centrale dello Stato dei papi. Non fu certamente un caso che la conflittualità più profonda, nata in seno ai lavori dell'ultima fase del Concilio, fu quella inerente all'approvazione del decreto di residenza dei vescovi.²⁵ Come si è visto in precedenza, era pratica costante nominare a capo di un ufficio curiale un prelado, titolare di un beneficio episcopale. Lo stesso Uditore di Camera era vescovo titolare di una importante sede vescovile

peculiari dello Stato della Chiesa – 'riserva di caccia' per parenti e familiari del papa – era in questo periodo, contrassegnato ovunque dalla ben nota confusione tra patrimonio dello stato e patrimonio del sovrano, assai meno negativo di quanto lo fu in seguito; come, fra l'altro, prova il fatto che, almeno fino a tutto il secolo XVI, assolutismo e nepotismo, riforme nel funzionamento politico amministrativo dello Stato e favori ai parenti si manifestarono molto spesso – quasi sempre – insieme. La seconda precisazione è che sarebbe sbagliato considerare solo la lettera di quelle critiche e non vederne l'animo da cui, sia pure in vario modo, muovevano e che ne dava la giustificazione e il senso. Se quelle critiche denunciavano una innegabile situazione di fatto, per un altro verso, e soprattutto, esprimevano l'esigenza di modificarla per eliminarne gli inconvenienti. Ciò era vero in primo luogo per le voci critiche che si levavano dal seno stesso del personale della Curia. [...] Ma anche le voci – o parte di queste – che, al di fuori della Curia, ne criticavano i difetti morali e religiosi miravano allo stesso scopo, cioè ad affrettare quella riforma *in capite* che era nei voti generali [...]" (G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 12-13).

²⁵ Sulla questione dell'interpretazione e attuazione del Concilio cfr. il lavoro sintetico ma molto utile di A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino, 2001 pp. 88-113; *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, il Mulino, 1996; in generale per il Concilio di Trento e il suo rapporto con la storia generale cfr. oltre le opere succitate anche il vasto studio di H. Jedin, *Storia del Concilio di Trento*, Morcellaria, Brescia, voll. 4, 1949-1981; *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, a cura di H. Jedin e P. Prodi, Bologna, il Mulino, 1979; per il testo dei decreti cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, op. cit.; sul Concilio e la successiva età della Controriforma cfr. il sintetico ma validissimo lavoro di E. Bonora, *La Controriforma*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

– talvolta *in partibus infidelibus* – ma va da sé che, pur avvalendosi di luogotenenti e aiutanti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, non avrebbe potuto rispettare l’obbligo di residenza e quello di cura d’anime. Un trattatista anonimo della seconda metà del Cinquecento, nel generarsi della trasgressione del vincolo residenziale da parte dei vescovi, individuava due cause principali, e cioè “per ambitione [dei vescovi] di voler esser Cardinali, et con acquistar altre dignitadi, over per commodi et piaceri particolari”²⁶. Egli suggeriva anche alcune soluzioni che non ebbero in realtà molto seguito pratico:

All’ambitione si rimedierà se si costituirà che i non residenti secondo la forma siano inhabili al Cardinalato, à translatione di Chiesa, et qualsivoglia dignità. Ai commodi et piaceri si rimedierà levandoli i frutti delle Chiese alli non residenti, con li quali pigliano i commodi loro, et sodisfanno alle loro voluptadi.”²⁷

Del resto la decisione da parte dell’assemblea vescovile di Trento di affidare al pontefice stesso il compito di approvare i decreti, con il rischio che questi interpretasse a suo comodo gli stessi, poneva l’attuazione del Concilio in una dimensione completamente diversa dai precedenti casi conciliari. Il papa, in linea con l’evoluzione stessa del governo statale, trasmise tale incarico interpretativo alle nuove strutture congregazionali formate da cardinali e nello specifico a quella cosiddetta del Concilio. Ciò permise la composizione di numerose situazioni in cui venivano a sovrapporsi il precetto di residenza vescovile con quello dell’esercizio diplomatico, politico, amministrativo della Curia romana. Tuttavia questo non significava che il potere vescovile non ne uscisse rafforzato, e molti esempi di pastori fedeli alle direttive tridentine mostrano come l’impegno ad un cambiamento fosse sensibilmente sentito ed esercitato; questo porterà però ad una progressiva conflittualità – anche a livello giudiziario – tra gli organi centrali e quelli pastorali-diocesani.²⁸

²⁶ ASV, *Fondo Pio*, 29, cit. c. 120r. Trattato di autore anonimo, probabilmente redatto attorno al 1562, diviso in due parti distinte; la prima contiene un compendio di tutti i fatti accaduti dall’origine del Mondo fino al 1562 [che ci permette così di datare presumibilmente il documento] intitolato “Dell’età del Mondo” (cc.80r-87r); la seconda riguarda, nello specifico, la corte pontificia e il clero (cc. 87v-120v).

²⁷ Ivi, cit. c. 120v.

²⁸ È il caso dei vescovi spagnoli Pedro Guerrero e Pedro Gonzalez de Mendoza, del portoghese Bartolomeu dos Martires, degli italiani Carlo Borromeo e Gabriele Paleotti - solo per citarne alcuni - le cui aspirazioni all’attuazione del modello episcopale emerso da Trento e alla diretta cura d’anime, non hanno loro permesso di trascurare, tuttavia, l’impegno repressivo nei confronti dei dissidenti. Per il vescovo Paleotti cfr. il vasto studio di P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti, 1522-1597*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, voll. 2, 1959-1967.

In questi anni, inoltre, accanto all'affermarsi dei canoni tridentini e del nuovo assetto strutturale e spirituale della Chiesa di Roma, si assiste anche alla massima realizzazione di quel lungo processo di accentramento del potere nelle mani del pontefice, che verrà poi, se non a bloccarsi, quanto meno a declinarsi in un aspetto multiforme eppure univoco.

L'ambasciatore Paolo Paruta, tornato presso il Senato veneziano nel novembre 1595, proponeva, come molti suoi predecessori e contemporanei, la necessità di considerare il pontefice romano ancora una volta sotto le due inscindibili persone di capo della Chiesa universale e di sovrano temporale; ne sottolineava così l'unicità della sua natura politica e della sua autorità, assieme alla peculiarità del suo Stato nel vasto insieme delle istituzioni politiche peninsulari.

Nella sua ormai celebre relazione del 1595, dopo aver trattato del potere spirituale egli, giungeva a connotare in maniera significativa "l'ordinario governo della città di Roma", dove "molte sono le persone che con diversi carichi vi si adoprano", soprattutto i cardinali e gli ecclesiastici nelle cose loro proprie, "e di quelle ancora che essendo per sé stesse d'altra natura, appartengono però a clerici".²⁹

Rispetto alle analisi di ambasciatori precedenti, si nota qui una più vasta considerazione per il Tribunale dell'*Auditor Camerae*. Infatti, il Paruta, nell'insieme delle diverse cariche romane, ne individuava tre principali: il sommo penitenziere, il vicecancelliere ed il cardinal Vicario di Roma, "costituito [quest'ultimo] quasi ordinario giudice delle differenze che per qualunque causa nascono con la Chiesa, ma però nei casi solo di persone che vivono nella città di Roma; perché negli altri paesi, a lui non tocca il por mano."³⁰ A queste tre cariche principali ne seguono altre, tenute da persone ecclesiastiche, "tra le quali, da poi [dopo] quelle che sono conferite nelle persone di cardinali, è molto principale ufficio nella Corte romana l'auditorato della Camera. Presso di questo si trattano grandissime e importantissime differenze, nate per qual si voglia causa tra persone ecclesiastiche di ogni Stato e di ogni provincia; onde questi similmente [al cardinal Vicario] tiene i suoi giudici, che attendono all'espeditone di quei negozi che sono devoluti al suo tribunale."³¹ Il Paruta accennava anche alla possibilità di "riuscir presto cardinale" goduta dall'allora uditore, mons. Camillo Borghese.

²⁹ *Relazioni degli ambasciatori veneti*, serie II, tomo IV, vol. X, pp. 369-370.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ivi*, cit. p. 371.

L'autorità dell'*Auditor Camerae*, quindi, appariva all'osservatore esterno, importante soprattutto per la sua dimensione statale e sovrastatale. Questa valutazione porterebbe a considerarne una crescita di competenze "spirituali", del resto confermata dall'attribuzione delle cause contro i vescovi ed ecclesiastici non residenti; tuttavia, se ora si scendesse dalla visione semplicemente normativa e giuridica, sino a calare lo sguardo sin dentro la dimensione strutturale e pratica, si potrebbe notare come quello che appaia caratterizzare il Tribunale in questi anni di fine Cinque ed inizio Seicento, sia soprattutto una progressiva conquista dello "Stato territoriale". È sempre difficile, e ancor più in questi anni di "controriforma", scindere all'interno di una magistratura le due componenti connaturali al potere papale, e ancora maggiore appare questo ostacolo guardando alla natura evolutiva del Tribunale oggetto della ricerca. Si è del resto già messa in evidenza la distanza che intercorre tra il processo a Lutero, nei primi decenni del secolo, e quello al duca Farnese negli anni centrali del Seicento, né si potrebbe dimenticare la ristrutturazione della struttura inquisitoriale a partire dal 1542, ma soprattutto dagli ultimi decenni del secolo; queste considerazioni pongono in primo piano la dimensione politica dell'evoluzione del Tribunale.

Sarebbe, però, a questo punto opportuno richiamare le strutture e le cause concrete che videro coinvolto il Tribunale, in una dimensione quantitativa (pur con i limiti connaturati alla situazione del Fondo archivistico), al fine di mostrare uno sviluppo della magistratura capace di registrare questo progressivo spostamento del proprio baricentro da Roma allo Stato.

Dopo aver diffusamente trattato dell'evoluzione della giustizia romana, delle sue strutture giurisdizionali, della sua progressiva ricerca di razionalità – il tutto articolato attorno all'intera storia istituzionale del Tribunale dell'*Auditor Camerae* – è ora opportuno tornare a focalizzare meglio il punto d'osservazione sugli anni conclusivi del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. Si cercherà di cogliere le dinamiche interne, la strutturazione degli uffici giudiziari e notarili, per poi concludere con un'analisi della società "punibile" dal Tribunale, che sarà in grado di testimoniare la complessità del panorama giudiziario del tempo. Verrà utilizzato a tal fine lo studio sistematico della documentazione giudiziaria conservata presso il fondo criminale dell'A.C. in relazione agli estremi cronologici 1590-1620.

Per contestualizzare però la trasformazione interna del Tribunale, occorrerà tornare preliminarmente alla considerazione già nota, non solo dell'alto grado raggiunto in quel torno di anni dall'ufficio dell'*Auditor Camerae*, ma anche della crescita esponenziale del suo valore monetario. Si prenderà quindi in esame un passaggio esemplificatorio, capace di fornire un

quadro più o meno ampio delle spese ed incombenze legate all'acquisto del titolo e soprattutto delle rendite e dei privilegi ad esso connessi. Ciò verrà colto attraverso l'analisi delle concrete manovre e dei tentativi di incremento economico posti in essere da una delle "nuove" famiglie romane, – che già negli anni precedenti si era affermata in seno alla Curia stessa – che dovette alla fine del pontificato sistino, nel 1588, affrontare un grosso rischio finanziario in relazione proprio all'acquisto dell'Uditorato di Camera.

2. Venalità e carica: i Borghese e l'Uditorato di Camera

Da Siena, libera terra e centro d'arte traggono la loro lontana origine i Borghese. Fino dalla seconda metà del secolo XIII illustri membri della famiglia coprono cariche importanti in qualità di funzionari, condottieri, inviati della Repubblica, e soprattutto si distinsero per la cultura giuridica e l'attività forense, che resteranno anche nei secoli seguenti nobile tradizione familiare.³²

Con queste sintetiche note, mons Gino Borghezio delineava le origini e gli elementi distintivi della famiglia Borghese. Nel ricordarne la terra d'origine il prelado individuava anche la profonda caratteristica professionale negli studi e nell'esercizio della giurisprudenza, e che lungo corso avrebbe avuto nella storia della casata.³³

I Borghese³⁴ – dopo aver vissuto il tramonto della libertà senese – erano giunti a spostare i propri interessi nobiliari ed economici presso la città papale sin dai primi anni del XVI secolo.³⁵ Tuttavia già con Borghese Borghese³⁶ (prima metà sec. XV - 1490) – cavaliere di

³² G. Borghezio, *I Borghese*, Roma, Istituto di Studi Romani, 1954, p.7.

³³ Mons. Gino Borghezio, scrittore della Biblioteca Apostolica Vaticana e morto nel 1938. Il libretto dedicato alla famiglia Borghese venne pubblicato postumo nel 1954 dall'Istituto Nazionale di Studi Romani, in cui negli anni Trenta s'era tenuto un convegno legato alle diverse realtà nobiliari romane, tra cui anche quella dei Borghese, e al quale era intervenuto anche mons. Borghezio. In ASV, *Fondo Borghese*, IV, 91 cc. 2r-5v si trova un breve trattato sul significato del nome "Borghese" che deriverebbe da *Bursa Jesus ipsius*; il trattato, dedicato al card. Borghese e firmato *ego Joannes Lassimine Subdiaconus Polonus*.

³⁴ Cfr. W. Reinhardt, *I Borghese* in *Le grandi famiglie italiane. Le élites che hanno condizionato la storia d'Italia*, a cura di W. Reinhardt, Neri Pozza editore, Vicenza, 1996, pp. 111-127. Per una recente analisi della politica familiare dei Borghese indirizzata a ricostruirne le dinamiche clientelari legate allo Stato della Chiesa, cfr. B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs. L'autorité négociée dans l'Etat pontifical d'Ancien Régime*, Rome, Ecole Française de Rome, 2006. Le origini di tale famiglia risalgono al Duecento, dai territori di Siena, e fino alla metà del XVI secolo i suoi componenti lasciarono tracce nell'ambito della storia nobiliare senese. Con Agostino, Niccolò e Pietro, nel corso del XV secolo i Borghese posero concretamente le basi per la loro ascesa sociale, ottenendo diversi incarichi dalla repubblica senese, in qualità di ambasciatori presso l'Impero e la Santa Sede. Cfr. anche G. Borghezio, *I Borghese*, cit., p. 7-9; per la storia completa e il blasone della famiglia Borghese cfr. la voce relativa nella *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, cit., vol. II, pp. 130-135.

³⁵ "Documentabili a Siena dal 1200 circa, i Borghese (la forma più antica del nome, conservata in massima parte anche più tardi dal ramo senese, era Borghesi) emergono soltanto alla fine del Trecento e poi nel corso del Quattrocento quali membri rispettati e detentori di importanti uffici pubblici del patriziato cittadino (non

Malta e ambasciatore presso Pio II e Paolo IV – s’era venuto di fatto ad istituire il ramo romano della famiglia. Giureconsulto e oratore di grandi qualità, egli aveva trasmesso la passione per la professione giuridica anche al figlio, Giacomo, e al proprio nipote, Marcantonio.³⁷ Ma se attraverso questi illustri personaggi s’erano venuti a creare vincoli forti con la sede romana, fu solo con quest’ultimo che si ebbe il definitivo consolidamento presso la corte.

Marcantonio³⁸ era riparato a Roma in seguito alla perdita delle antiche istituzioni repubblicane della città di Siena – ormai sottomessa alla Signoria medicea (1555) – e dopo aver preso atto dell’irreparabile declino delle proprie fortune. Grazie alle sue apprezzate qualità di giurista egli poté entrare ben presto nell’orbita della Curia romana. Ricoprì incarichi importanti quali l’avvocatura concistoriale – divenendo in seguito anche decano di tale collegio – e quella dei poveri. L’accumulo di incarichi invitarono Marcantonio a stabilirsi definitivamente nella città eterna, richiamandovi anche “la madre, la sorella ed altri della sua casata nel 1554”.³⁹

Del resto egli era da tempo rimasto vedovo senza figli e le seconde nozze con la nobildonna romana Flaminia degli Astalli⁴⁰ mostrarono chiaramente il tentativo di voler radicare le proprie aspirazioni familiari nel contesto romano.⁴¹ Sebbene dagli storici le fortune della casata romana dei Borghese vengano spesso riferite al contributo più rilevante fornito in questo senso dal figlio Camillo, tuttavia – come afferma Gaspare De Caro – non dovrebbe essere sottovalutato l’enorme prestigio e il peso ricoperto da Marcantonio presso la curia romana e soprattutto le acquisizioni patrimoniali capaci di fornire la base di partenza “non

dall’aristocrazia feudale) nobilitato molto più tardi. Per tre generazioni successive [...] ebbero un ruolo importante nella politica del comune di Siena” (W. Reinhardt, *I Borghese*, cit. pp. 111-112).

³⁶ Cfr. C. Gennaro, *Borghese, Borghese*, in DBI, vol. 12 (1970) pp. 583-584.

³⁷ Borghezio ci ricorda come vi fosse anche un certo Pietro Borghese (1469-1527) che nei primi anni del XVI secolo ricoprì a Roma l’alta carica di Senatore per ben tre volte, nel 1506, 1516, 1524. Questi venne poi ucciso presso Siena nel medesimo anno del tragico sacco della città romana (1527). Cfr. G. Borghezio, *I Borghese*, cit., p. 10. cfr. anche G. De Caro, *Borghese, Pietro*, in DBI, vol. 12 (1970) pp. 614-616, dove invece viene posticipata la data della prima assunzione alla carica senatoriale al 1515.

³⁸ Cfr. G. De Caro, *Borghese, Marcantonio*, in DBI, vol. 12 (1970), pp. 598-600; cfr anche G. Borghezio, *I Borghese*, cit., pp. 10-11.

³⁹ G. Borghezio, *I Borghese*, cit., p. 11.

⁴⁰ Cfr. la voce *Astalli di Roma* in G.B. Crollalanza, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili italiane*, Arnaldo Forni editore, Bologna, 1883, vol. I, p. 67.

⁴¹ “Marcantonio, che nel 1531 aveva sposato in prime nozze Aurelia di Girolamo Barbagli, di nobile famiglia senese, rimasto vedovo passava a seconde nozze con Flaminia (1530-12 dicembre 1575) dell’antica casata romana, oggi estinta, degli Astalli, e da essa ebbe sette figli, dando così principio al ramo romano dei Borghese” (G. Borghezio, *I Borghese*, cit., p. 11).

soltanto dei successivi progressi della casata, ma della stessa brillantissima carriera ecclesiastica del figlio”⁴².

Nei progetti di Marcantonio, come successore nella professione di avvocato concistoriale, erano stati designati il primogenito Camillo e il figlio più giovane, Orazio.⁴³ Addottoratisi entrambi in *utroque iure* presso gli Studi di Perugia e Padova, fu il più giovane a dimostrarsi, ben presto, maggiormente adatto alla carriera curiale. Infatti, dopo essere succeduti all’ufficio paterno, le strade dei due fratelli Borghese si differenziarono: Camillo ottenne la carica di referendario delle due Segnature e nel 1588 Sisto V lo inviò a Bologna in qualità di vicelegato, con funzioni prettamente giuridiche, al seguito del cardinale Alessandro Peretti; Orazio invece preferì sin da subito volgersi all’ottenimento di cariche ecclesiastiche presso la Curia romana, cosa che gli avrebbe certamente garantito un *cursus honorum* di tutto rispetto.

L’impressionante reticolato clientelare, ben intrecciato dal padre, permise ad Orazio l’ottenimento di alcune importanti cariche già sotto Gregorio XIII.⁴⁴ Fu però negli ultimi anni del pontificato successivo di Sisto V che parve profilarsi, per Orazio e l’intera famiglia Borghese, la concreta possibilità di estendere i propri interessi verso le alte sfere del governo papale.⁴⁵

Nel 1588 s’era reso vacante l’ufficio dell’Uditorato di Camera, in seguito all’elevazione cardinalizia di monsignor Cusano. Il valore d’acquisto di tale ufficio ascendeva allora a circa 60.000 scudi, una cifra esorbitante, che negli ultimi anni aveva registrato un repentino aumento. Orazio, valutando l’alto grado di avanzamento che un simile incarico avrebbe potuto garantirgli, indirizzò ben presto le sue mire verso quel lucroso ufficio, del resto ormai passaggio obbligato per giungere al cardinalato.⁴⁶ Per una tale manovra finanziaria egli

⁴² G. De Caro, *Borghese, Marcantonio*, p. 598. Non vanno neppure dimenticate le vicende giudiziarie che impegnarono Marcantonio Borghese nell’esercizio dell’avvocatura: il processo contro il cardinal Giovanni Morone sotto Paolo IV, e quelli contro i nipoti di quest’ultimo agli inizi del pontificato successivo di Pio IV: su tali vicende cfr. le brevi annotazioni fornite dallo stesso De Caro (Ivi, p. 599-600).

⁴³ Marcantonio ebbe sette figli dalle nozze con Flaminia Astalli: Francesco, generale di Santa Chiesa che morì senza figli nei primi anni del pontificato di Paolo V; Giovanni Battista che ricoprì l’incarico di governatore di Borgo e castellano di Castel S. Angelo nel 1605; Orazio, che morirà in giovane età; Ortensia, andata in sposa a Francesco Caffarelli e che darà alla luce il futuro cardinale Scipione Borghese Caffarelli; Margherita, sposata con un Orazio Vettori; infine Girolamo, morto ventitreenne nel 1578; Cfr. G. Borghese, *I Borghese*, cit., p. 11; cfr. G. De Caro, *Borghese, Orazio*, in DBI, vol. 12 (1970), pp. 610-611; Id. *Borghese, Giovanni Battista*, in DBI, vol. 12 (1970), pp. 594-596.

⁴⁴ Avvocato del Senato e del popolo romano (1575); membro della commissione preposta alla fabbrica di San Pietro (1579); revisore di una nuova redazione degli Statuti di Roma (1580); rettore della Sapienza (1587); rappresentante legale a Roma della corte di Spagna (1587).

⁴⁵ Cfr. W. Reinhardt, *I Borghese*, cit., pp. 114-115.

⁴⁶ Nella *Practica Iudiciaria* del Tiberi si ricorda come qualsiasi monitorio, citazione e decisione emanata dall’A.C. non decada dopo la sua assunzione al cardinalato o a seguito della sua morte. Queste infatti appaiono

necessitava però del sostegno di tutta la famiglia, cosa che immediatamente lo mise in relazione con Camillo. Questi, in qualità di primogenito, sentiva come priorità necessaria la tutela economica dell'intero casato piuttosto che l'accondiscendenza agli interessi privati dei singoli componenti. Così, di fronte alla richiesta fraterna di un'opinione su tale progetto, dalla città di Bologna, il 14 dicembre del 1588, egli inviava al giovane fratello una missiva: mostrandosi inizialmente preoccupato per la salute di Orazio, Camillo lo invitava a liberarsi dei troppi impegni curiali – come il canonicato di Santa Maria Maggiore e di San Paolo – che gli avrebbero impedito di riposarsi e nutrirsi adeguatamente; questo stile di vita, secondo Camillo, a lungo andare avrebbe “atterrato un leone”; da qui la preoccupazione fraterna finiva per appuntarsi sul suggerimento “à conservarsi et à mutar vita perché altrimenti mi protesto che lei la farà male”.⁴⁷ Dopo aver ricordato al fratello la sua migliore “complexione” fisica, Camillo giungeva ad affrontare finalmente la materia che più lo premeva:

Quanto al discorso che lei mi fa dell'Auditorato della Camera, agit de re impossibili, perché adesso oltre che val assai et rende poco, noi siamo intricati la parte vostra. Io mi contentarei di una chiesa in qualche loco, però honesto, perché così potrei pensare à una Nunciatura, che mi sodisfaria più assai della sbirraria.⁴⁸

Il Borghese invitava così il fratello Orazio ad appuntare la sua attenzione sull'acquisto di un semplice chiericato ascendente a non più di 20.000 scudi, in modo da non costringere ad un rischioso esborso tutta la famiglia. Sull'argomento, il vicelegato bolognese sarebbe tornato ancora, alcuni giorni più tardi, nella lettera datata 17 dicembre: qui, dopo aver reiterato alcuni consigli sull'astenersi dallo scrivere direttamente le lettere per evitare un'insopportabile fatica, egli si diffondeva nello spiegare al fratello lo spinoso problema della fornitura di grano, contingenza quanto mai grave per il governo bolognese e che verrà spiegata in parte dalla

come le due strade possibili di uscita dall'ufficio, attestando così quello che ormai da tempo era un dato di fatto: “*Citatio, monitorium, mandata et quaecunque alia expeditio ab Auditore Camerae concessa, sive in Romana Curia extra eam exequenda sint, licet ante illorum exequutionem Auditorem in Amplissimum Cardinalium collegium adsciri, vel naturae debitum persolvere contingat, exequi et intimari; ac novius successor Auditor ad ulteriorem illorum exequutionem absque alia noviter concedenda citatione procedere potest*” (S. Tiberi, *Practica Iudiciaria*. cit., p. 99).

⁴⁷ ASV, *Fondo Borghese*, II, 78, Lettera del 14 dicembre 1588 di Camillo Borghese a Orazio Borghese, cc. 12r-15v. La busta contiene solo le lettere scritte da Camillo e dal suo segretario Luca Sempronio. Una breve osservazione da fare è che tali lettere appaiono riconducibili alla medesima mano, e quindi possano in realtà trattarsi o di un unico scrittore al servizio del vicelegato bolognese Camillo Borghese, oppure addirittura autografe dello stesso. La dicitura sul dorso del volume accerta le lettere come “Autografi di Paolo V”.

⁴⁸ Ivi, c. 15r.

successiva lettera di Luca Sempronio, segretario personale dello stesso Borghese; riguardo l'Uditorato, Camillo tornava ancora una volta con un breve e incisivo consiglio:

Dell'Auditorato della Camera bisogna lassarne cura a quelli che hanno grande borsa, non è cosa da noi. [...] Del chiericato per i venti scudi vorrei che ci attendesse lei et di gratia lo facerà. Io vorrei una chiesa.⁴⁹

Sarebbe bene a questo punto richiamare alcune linee di sviluppo innestatesi all'interno della politica romana, soprattutto nell'ambito della vendita degli uffici curiali. Giampiero Carocci, all'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, ricordava come l'amministrazione dello Stato della Chiesa all'indomani del Tridentino necessitasse in primo luogo della limitazione delle entrate spirituali – in assonanza con i decreti di riforma – da contrapporsi con l'aumento di quelle temporali.⁵⁰

Quando nel 1560 salì al trono pontificio Pio IV la situazione finanziaria dello Stato risentiva di una congiuntura straordinariamente negativa – connessa com'era alla generale crisi dei prezzi – provocata soprattutto dalla politica militare praticata dal suo predecessore. Ad aggravare la situazione sopraggiunsero nel 1563 i decreti conciliari, i quali posero alcune limitazioni alla Curia nell'ambito delle entrate spirituali. Si dovette allora ricorrere ai fabbisogni finanziari dello Stato per altre vie, non ultima quella di un'aumento della pressione fiscale; la crescita degli appalti statali e della vendita degli uffici fu tendenzialmente la via preferenziale perseguita dal pontefice, ma a questa si affiancò anche il tentativo di recuperare i crediti insoluti presso i privati, attraverso l'istituzione di una congregazione adibita alla revisione delle cause di interesse camerale.⁵¹

Si è visto nel secondo capitolo come l'ambasciatore veneto Girolamo Soranzo – nel premettere alla sua relazione lo stato finanziario della corte romana – ponesse in evidenza la composizione pecuniaria delle cause giudiziarie in quanto canale privilegiato di reperimento delle risorse finanziarie. Accanto a questa misura però, venne sempre più accrescendosi quella dell'aumento del prezzo d'acquisto degli uffici, in particolare quelli del chiericato di Camera e dell'Uditorato:

⁴⁹ Ivi, Lettera del 17 dicembre 1588 di Camillo Borghese, Bologna, c. 20v.

⁵⁰ G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, p. 8. Lo storico analizzava essenzialmente il riflesso della riforma Tridentina sull'amministrazione dello Stato; egli prendeva in considerazione il periodo successivo alla chiusura del Concilio fino al pontificato di Clemente VIII.

⁵¹ Ivi, p. 35 nota 92.

Li chiericati, che si vendevano 15 o al più 20.000 scudi, ora passano a 30.000; e l'auditorato, che valeva 25.000, ora è stato venduto 50.000; e seguendo come si tiene, una nuova promozione [al cardinalato] non per altra causa che per far vacare di nuovo questi uffici, ne caverà sua Santità altri 300.000 scudi.⁵²

Ponendo in relazione questi dati con il contemporaneo esborso di 70.000 scudi, sostenuto dal cardinal Vitelli per l'acquisto dell'ufficio del camerlengato di Camera, ci si trova di fronte, ancora una volta, ad un valido argomento capace di attestare l'alto grado curiale a cui era asceso l'ufficio di *Auditor Camerae*. In quegli stessi anni anche gli uffici notarili subirono un complessivo aumento, ed in particolare quelli dell'A.C. passarono da un valore di 5.000 scudi ad uno di 8.000.⁵³ Nel complesso, come dimostrato dal Carocci, “aumentò il valore degli uffici addetti all'amministrazione temporale, diminuì quello degli uffici addetti all'amministrazione spirituale”.⁵⁴ Quest'ordine di cose si rispecchiò anche nella fluttuazione del valore delle entrate dei singoli uffici: mentre quello di Penitenziere e vicecancelliere, adibiti principalmente alla gestione dello spirituale, vennero drasticamente dimezzandosi, di contro, quello del Camerlengato e dell'Uditorato, preposti all'amministrazione temporale, subirono un vistoso raddoppiamento. Nello specifico dell'A.C. negli anni del pontificato di Pio IV la rendita dell'ufficio salì dai 2.000 scudi annui a circa 5.000.⁵⁵

Sulla traccia delle valutazioni di Carocci si poneva anche Mario Caravale, il quale evidenziava la lunga serie di provvedimenti finanziari operati da Pio IV, sottolineando soprattutto l'utilizzazione fatta da quest'ultimo dei “Luoghi di Monte” in quanto strumenti straordinari di politica finanziaria assieme all'aumento delle entrate della Dataria.⁵⁶ Nel successivo pontificato di Pio V, lo studioso affermava che l'attenzione verso la politica temporale fosse stata essenzialmente inferiore a quella esercitata in ambito spirituale. In

⁵² *Le relazioni degli ambasciatori veneti*, cit., serie II, tomo IV, vol. 10, pp. 133-134. In realtà dal Moroni sappiamo che nel 1561 l'ufficio di A.C. venne comprato dall'Orsini per 40.000 scudi; inoltre nel 1565, dopo la supposta nuova promozione al cardinalato, il papa nominò all'ufficio Alessandro Riario dietro l'esborso fatto da quest'ultimo della cifra di 60.000 scudi. Cfr. G. Moroni, *Dizionario*, cit., vol. 82, p. 153.

⁵³ G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 36-37.

⁵⁴ Ivi, cit. pp. 36-37 e nota 101. In particolare diminuirono le entrate della Rota, della Penitenzieria e della Cancelleria con i relativi uffici notarili.

⁵⁵ Le entrate del Camerlengo salirono dai 4.000 scudi annuali agli 8.000; mentre contemporaneamente il Penitenziere si vide più che dimezzata la rendita da 8.000 a 3.500 scudi annui e il Vicecancelliere da 8.000 ebbe un'entrata ridotta di circa 4.000 scudi. I dati sono desunti da: G. Lunadoro, *Relatione*, cit., p. 27; cfr. anche G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, cit., p. 37 nota 102.

⁵⁶ Cfr. M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio*, cit., pp. 316-317.

realtà, come dimostrato dall'analisi della normativa prodotta in quegli anni, il Ghislieri non trascurò certo alcune necessità di riforma amministrativa, proseguendo sulla linea tracciata dal predecessore nell'ambito del risanamento finanziario dello Stato: egli seppe mantenere costante il valore degli uffici curiali ma accrebbe le imposizioni temporali a danno degli ordini religiosi, contenendo d'altronde anche le entrate spirituali, in linea con l'attuazione delle norme conciliari. Gregorio XIII giunse infine ad inasprire ulteriormente il malessere dei sudditi; fu sotto questo pontefice che il prezzo d'acquisto degli uffici aumentò progressivamente mentre riacquistarono valore anche quelli preposti all'amministrazione spirituale. Nonostante questo, non tutti seguirono l'andamento progressivo generale: ad esempio, riguardo l'ufficio dell'*Auditor Camerae*, questo rimase vacabile per la somma di 60.000 scudi, come già stabilito da Pio IV nel 1565, e ancora sotto Sisto V il suo valore non aveva superato tale soglia.⁵⁷

Questo dato invita a considerare come la questione finanziaria dello Stato in questi decenni non dovette, per forza di cose, generare una risposta continua e lineare. Le cause che costrinsero Pio IV negli anni Sessanta del secolo a mettere in atto quelle specifiche misure finanziarie che si sono ricordate poc'anzi, non rimasero sempre le stesse, si rinnovarono e modificarono nel corso del tempo.

Prendendo a riferimento il pontificato di Sisto V si deve senza dubbio riconoscere – assieme con Alberto Caracciolo – come la misura dell'aumento del prezzo nella vendita degli uffici fosse di per sé un'importante voce attiva nella colonna dell'entrate del bilancio statale, ma a lungo andare potesse rivelarsi anche molto pericolosa, per via degli interessi passivi collegabili all'esercizio di tali cariche.⁵⁸ Inoltre – come già notato – dai tentativi posti in essere da Pio V prima e soprattutto da Gregorio XIII poi, contro il baronaggio romano, s'era venuta a creare una vasta percentuale di dissidenza presso i sudditi dello Stato, che generò, in parte, il drammatico fenomeno del banditismo.⁵⁹ La politica di Sisto V invece, volendo stringere il nodo attorno al dissenso sociale e al tempo stesso ridonare prestigio al potere pontificio – in particolare attraverso l'avvio di un piano edilizio che avrebbe trasformato l'aspetto urbano della città di Roma – dovette per forza di cose necessitare di ben più vaste risorse finanziarie. La linea seguita dal pontefice negli anni Ottanta risultò così estremamente

⁵⁷ Secondo il Moroni, (*Dizionario*, cit., vol. 82, p. 154) ancora nel 1588 il valore dell'ufficio era fisso ai 60.000 scudi.

⁵⁸ M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio*, cit., p. 387.

⁵⁹ Cfr. I. Fosi, *La società violenta*, op. cit.

decisa, sia nei confronti di un diretto aumento della pressione fiscale, sia nel contenimento delle entrate degli uffici curiali, che riprenderanno comunque a salire sotto Clemente VIII. In realtà non vi fu anche in questo caso un quadro generale che non subisse variazioni: l'entrata della Dataria non seguì l'andamento discendente degli uffici del Camerlengo e del Tesoriere e inoltre il pontefice stesso procedette all'istituzione di nuovi uffici, come quello del "piombo" e delle spedizioni.⁶⁰ Non pare quindi improbabile, da parte del pontefice, il tentativo di alzare il prezzo di vendita dell'ufficio dell'A.C. negli anni dell'interessamento borghesiano, e pare anche del tutto lecita l'annotazione di Camillo Borghese nel considerare diminuite le entrate dell'ufficio stesso. Infatti, per il reperimento dei mezzi adeguati alla propria politica, Sisto V perseguì da un lato la strada di un aumento della pressione tributaria, ma dall'altro si avvalse diffusamente anche dello strumento dei Monti, capaci di fornire un immediato riscontro finanziario e per i quali occorreva predisporre tagli altrove per pagarne gli interessi: fu proprio a questo scopo che vennero destinate parti delle entrate di uffici come quello del Camerlengo, del Tesoriere e dell'A.C. i quali subirono una diminuzione del loro valore.⁶¹ Questa perdita, dai dati forniti dal Lunadoro e dal Dinarelli, tenderebbe ad apparire, in realtà, di natura principalmente straordinaria, e riguardo all'A.C. la rendita dell'ufficio risulterebbe, rispetto agli anni precedenti, addirittura in aumento del 15/17 %.⁶²

A riscontro della considerazione posta dal Borghese, troviamo invece alcuni dati desunti dallo spoglio dei conti della R.C.A. per gli anni che vanno dalla fine del pontificato sistino al 1626. Un fascicolo estratto nel 1587 da un precedente conto economico, annota tutte le entrate e uscite che all'inizio del suo pontificato Sisto V si ritrovò nel bilancio dello Stato. Nella colonna delle spese vengono annotati anche i 6.800 scudi annui sostenuti dalla Camera per il mantenimento dell'ufficio dell'Uditorato, mentre in quella dei proventi non si riscontra una voce di entità analoga, che proprio a partire dalle decisioni sistine appare con continuità nei bilanci degli anni successivi.⁶³ Infatti, per l'anno 1589, dalla copia di un registro che apparteneva al settecentesco archivio del cardinal Imperiali, si riscontrano alcune voci di entrata riferite alla "dismembrazione" annua imposta al Camerlengo, al Tesoriere e all'A.C.

⁶⁰ Cfr. G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 50-51. L'autore pone come fonti delle sue valutazioni un manoscritto conservato nella BAV indicato come *Vat. Lat. 6528*, le annotazioni del Moroni, (*Dizionario*, cit., vol. 74, pp.290-293) e l'opera di Bernardino Dinarelli, (*Uffici della corte romana eretti da diversi Sommi Pontefici, dove è notato quanto si sogliono vendere, et quanto sogliono fruttare ogni anno*, In Bologna, per Sebastiano Bonomi: ad istanza di Gieronimo Mascheroni, 1621), sul quale lo stesso Carocci esprime la scarsa attendibilità dei dati contenuti.

⁶¹ Cfr. le fonti citate nella nota precedente.

⁶² Cfr. Lunadoro, *Relatione*, cit., pp. 31 e 48;

⁶³ ASR, *Camerale II*, Conti d'entrata e uscita (anni 1587-1626), b. 1, fasc. 1, s.n.

nella somma di 6.000 scudi.⁶⁴ Tale cifra, invariata, si registra anche nello Stato economico del 1626, dove viene ricordato come “l’Auditore della Camera hà peso di pagare ogn’anno s. 6.000 moneta, li quali sono assegnati al Monte S. Bonaventura”.⁶⁵

Volendo a questo punto riepilogare i numerosi dati considerati finora e ricollegarli nello specifico all’oggetto del nostro studio, si può notare come agli inizi del pontificato di Pio IV il prezzo d’acquisto dell’ufficio di A.C. appare oscillare tra i 25.000 e i 40.000 scudi; nel 1565 la cifra sale ai 50.000/60.000 scudi per rimanere costante al tempo di Pio V; sotto Gregorio XIII si attesta attorno ai 60.000 scudi per alternarsi tra quest’ultima cifra e gli 80.000 scudi durante il pontificato di Sisto V. Considerando la contemporanea parabola discendente dell’ufficio del Camerlengo, dai 70.000 scudi degli anni Sessanta ai 50.000 alla fine del pontificato di Sisto V, si può ben comprendere il valore dell’ormai piena emancipazione dell’ufficio dalla Camera e addirittura dal Camerlengato, a cui tuttavia rimase sempre formalmente legato.

Riguardo ai redditi degli uffici si può affermare che – nonostante gli assegnamenti annuali ai Luoghi di Monte – quello dell’A.C. registrò un costante aumento dai 2.000/5.000 scudi annui sotto il pontificato di Pio IV fino ai circa 10.000 alla fine del pontificato sistino; mentre il Camerlengato e il Tesorierato subirono una perdita di quasi il 10 % sotto Sisto V. Nella prima metà del Seicento, in seguito a mutate condizioni economico-finanziarie e all’azione differente di altri pontefici, la rendita dell’A.C. si attestò tra i 12.000/14.000 scudi annui mentre recuperarono terreno gli uffici del Camerlengo e del Tesoriere.

Queste valutazioni, tuttavia, appaiono estremamente incerte, pur fondandosi su fonti coeve, come quelle raccolte dal Lunadoro e dal Dinarelli, o riscontrabili nelle registrazioni camerali, poiché finiscono da un lato per non tener conto della svalutazione monetaria di quegli anni e dall’altro omettono qualsiasi riferimento ai diritti “straordinari” di cui comunque ogni titolare di ufficio godeva. Presumibilmente questi ultimi variarono in proporzione alla diminuzione o all’aumento della rendita ufficiale, compensandone l’eventuale perdita.⁶⁶

Determinata in questo modo la parabola di prezzo e rendita dell’ufficio dell’*Auditor Camerae*, si può ora tornare alla questione riguardante l’inevitabile interesse che vi pose Orazio Borghese, nella prospettiva di una brillante e rapida carriera curiale.

⁶⁴ Ivi, fasc. 2, c. 5r.

⁶⁵ Ivi, fasc. 8, c. 84v.

⁶⁶ Cfr. G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa*, cit., pp. 45-54 con relative note.

Il problema era rappresentato soprattutto dalla cifra enorme che occorreva versare nelle casse pontificie, e conseguibile solo a condizione di sapersi muovere attraverso una spericolata manovra finanziaria; nonostante ciò se la fortuna o il destino avessero giocato contro, il rischio economico avrebbe finito per ricadere su tutta la famiglia e non solo su Orazio. In tale contesto si comprende bene la prudenza con la quale Camillo invitava il fratello ad operare a livello curiale. Il 24 dicembre 1588, il vicelegato scriveva nuovamente a Roma, cercando di stornare l'attenzione del fratello da quell'ufficio troppo oneroso. Eppure qualcosa sembrò cambiare, allora, nella prospettiva del Borghese, poiché pur sottolineando la propria perplessità circa l'affare, egli finiva per assicurare ad Orazio – indipendentemente dalla decisione che questi avesse voluto prendere – il suo personale sostegno:

Quanto all'Auditorato della Camera, res ardua et difficilis est; perché noi non abbiamo il modo di far tanta spesa; Non nego che non fosse un bel colpo; Tuttavia V.S. vedrà quello che potrà fare, et mi contento che stia contento che lei lo compri per se perché io gli resignerei tutti li miei officii; et lei potrà vedere di vender bene l'Avvocazioni che lei ha, et così uscir di questi intrighi; et se non può far colpo dell'Auditorato, potrà comprar per se stesso un clericato, massime di quelli smembrati o per li 36.000 scudi, ma per me tanto io non lo voglio per li 36.000 scudi et come ho detto mi contento che lei lo compri et si avrò quella stessa sodisfattione come se l'havessi io proprio et l'esserlo à farlo, acciò in un altro pontificato non si torni con quelle avvocazioni et ha certa ch'io non burlo ma dico davvero, et lo dovrà fare, perch'io poi m'accomodarei con un vescovato, se lo potessi havere.⁶⁷

La prospettiva intravista dal primogenito di casa Borghese dovette essere alimentata probabilmente dalla ventilata possibilità di una successiva resignazione dell'ufficio da parte del fratello, tuttavia la ponderatezza economica e la perplessità di fronte all'affare dell'A.C. rimase sottintesa anche nella successiva lettera inviata da Bologna quattro giorni più tardi. Camillo – dopo aver ricevuto la notizia che il “colpo” dell'Uditorato per il fratello Orazio avrebbe potuto davvero trasformarsi in una concreta realtà – invitava nuovamente alla prudenza e a non fissarsi troppo con il pensiero su tali cose, poiché “facilmente potriano svanire”. Egli dimostrava di non credere che si potesse arrivare a quell'obiettivo così facilmente, poiché se anche un cardinale si fosse mosso a loro favore, sarebbe stato necessario comunque fondare le proprie speranze sulla decisione definitiva del pontefice. Il timore di Camillo era quindi relativo al dover soddisfare il papa in qualche altro modo, magari dovendo

⁶⁷ ASV, *Fondo Borghese*, II, 78, Lettera del 24 dicembre 1588 di Camillo Borghese a Orazio Borghese, c. 22v.

forzatamente rimanere a Bologna per altri due o tre anni. Questa prospettiva non lo attraeva particolarmente poiché – come spiega al fratello – non avrebbe voluto prolungare oltre un anno la sua permanenza nella città felsinea, “perché s’io stessi più correrei il rischio di lassarci la pelle per le gran fatiche che si durano”. A nulla sarebbe giovato del resto ricordare le esperienze positive di altri legati, in quanto il Borghese sottolineava espressamente quale differenza e maggiore dignità intercorresse allora tra questi ultimi e i semplici vicelegati:

Li legati che son stati qua come S. Marcello, Salviati, Caetano et altri, ci potevano star più allegramente che non faccio io, primo perché il guadagno non sia poco, di poi perché la dignità cardinalizia porta loco molto rispetto, et inoltre le fatiche loro erano assai minori, facendo molte cose li vice legati, le quali oggi toccano à me; et sia certa V.S. che chi vuol mente sodisfare in questo governo bisogna star molto à bottega.⁶⁸

Ciò che principalmente interessava al Borghese – dopo aver espresso la sua attuale condizione di disagio⁶⁹ – era la necessità di far conoscere al fratello la propria opinione, al di là di presunte promesse cardinalizie, finendo così, ancora una volta, per metterlo in guardia sul rischio economico che stava facendo correre all’intera famiglia. Nella lettera, però, egli lo ammoniva severamente anche di voler pensare troppo a se stesso senza porre mente a ciò che sarebbe potuto accadere alla famiglia se si fosse presentata una sorte avversa. Promettendo Orazio una ben più brillante carriera curiale, Camillo dovette apparire tuttavia sin troppo cosciente dei suoi limiti, e alla fine, suo malgrado, finirà per appoggiare favorevolmente la decisione del fratello. Tra l’altro da questa missiva si viene a conoscere anche l’ammontare della somma proposta dal Borghese per l’acquisto dell’ufficio, circa 80.000 scudi.⁷⁰

⁶⁸ Ivi, Lettera del 28 dicembre di Camillo Borghese a Orazio Borghese, c. 26v.

⁶⁹ Un’immagine rapida e concreta dell’esercizio della giustizia bolognese, ci viene fornita dalla missiva inviata a Roma il 31 dicembre 1588 dal luogotenente di Camillo a Bologna, Luca Sempronio: “In materia de delitti ci è che un vecchio d’ottanta anni fu trovato morto hier matina in casa sua, solo. Morto di vecchiezza. Una donna si è appiccata da sé; la quale altre volte ha fatto questa prova. Un contadino lontano di qua molti migli verso la montagna è stato trovato morto sotto un arboro co’na rama a dosso, che si crede sia caduto. Altro non ci è [...] Hieri fu dato la corda a quattro per diverse cosette, una in particolare al Guardiano delle pregioni di sotto, per non so che storsionj, che è stato molto ben fatta. Questa matina ho dato tre quarti d’hora di corda ad un fabro imputato di roberie, quale ci ha sempre bullato [burlato] supra ea funis tortus super precisa responsione et non l’ho potuto spontare, ma non è fuori ancora” (Ivi, Lettera del 31 dicembre 1588 di Luca Sempronio a Orazio Borghese, c. 11r).

⁷⁰ “Quanto poi all’offerta che lei ha fatto per l’Auditorato della Camera mi pare che si sia lassata trasportare troppo dal desiderio, et dalla voglia d’haver quest’ufficio, perché non vedo come noi possiamo far tanta spesa senza mettere sottosopra tutto lo stato di casa nostra; ma mi consola che questa offerta resterà indietro per le maggiori che saran fatte; et tutto questo voglio haverlo detto per la persona mia, perché non voglio mai si dica che per ambizione o per altri rispetti habbia voluto tentare cose oltre le mie forze [...] ma quanto a lei faccia pur

Ma i consigli fraterni dovettero prendere la strada di Roma poco prima del ricevimento di una nuova missiva di Orazio. Infatti già dal 24 dicembre, il pontefice Sisto V, *post longam super hoc habitam discussionem*, aveva deciso di concedere proprio al Borghese l'ufficio dell'Uditorato di Camera.⁷¹ Nel Moto Proprio viene ricordata la vacanza dell'ufficio per l'elezione al cardinalato del Cusano e la trasmissione, a mons. Orazio Borghese, di tutti i diritti e gli emolumenti, derivanti dall'esercizio della carica, nonché il prezzo da pagare per la "dismembrazione" annua – già vista precedentemente annotata nei conti camerale – di *sex millium scutorum monetae*, calcolati in ragione di dieci giuli per ogni scudo derivante dai proventi annui garantiti dall'ufficio.⁷² Vengono poi riconfermate le solite competenze e giurisdizioni del Tribunale.

Il 31 dicembre il vicelegato Camillo Borghese si affrettava così a scrivere al fratello le proprie congratulazioni. Pur mostrando la piena disponibilità a favorire qualsiasi "maggior sua essaltatione", egli non si sottrasse ancora dal dovere di esprimere alcuni dubbi sull'affare.

Et se ben le cose fatte non sanno che da commendare et lodare tuttavia la spesa di sessanta milia scudi mi fa star sospeso in approvar questa sua resolutione parendomi che le forze nostre non arrivino tant'oltre. Dest'offitij et merci che sonno nella persona mia ne disponga pur à suo beneplacito come gli ho scritto per le precedenti, et mandi una minuta per il momento à resignarli che subito si rimandarà [...] et s'assicuri ch'io lo farò volentieri.⁷³

La preoccupazione di Camillo Borghese, come si è ormai percepito dal tenore delle lettere scritte, appare collegata ad una presunta debolezza fisica del fratello Orazio, che lo portava a temere una sua precoce dipartita da questo mondo. Già nella lettera precedente alla nomina egli aveva espresso – quasi vaticinando l'evento – il timore per il danno economico che la morte improvvisa del fratello avrebbe potuto arrecare alla famiglia. Allora Camillo aveva

quello che giudica che sia à proposito che l'approvarò sempre et resignarà l'officii che sono in persona mia à ogni suo beneplacito et per dirgli liberamente com'io la sento sarei di parere che se li chericati di Camera si reducessero à quelli 20.000 scudi lei ne pigliasse uno per se perché questa non saria spesa che venendo un caso più che un altro d'una morte potesse di fatto ruinare casa nostra, come saria una spesa di 80.000 scudi, et in questo mondo bisogna pensare non solo à se stesso ma à gl'altri ancora; che restano doppo noi" (Ivi, Lettera del 28 dicembre di Camillo Borghese a Orazio Borghese, c. 28r).

⁷¹ La lettera di nomina consultata in questa ricerca è la versione a stampa uscita dalla tipografia degli eredi di Antonio Bladi nel gennaio del 1589 e conservata in copia, mutila della parte conclusiva, in ASV, *Misc. Arm, IV*, 32, cc. 129r-132v.

⁷² Ivi, c. 130r.

⁷³ ASV, *Fondo Borghese*, Serie II, 78, Lettera del 31 dicembre 1588 di Camillo Borghese a Orazio Borghese, c. 16r.

invitato il fratello a considerare le condizioni future e le persone sulle quali sarebbe potuta ricadere la perdita di questo eventuale beneficio curiale che stava per acquistare. Molto probabilmente, anche da parte di Orazio, dev'esservi stata tale consapevolezza, se nel momento dell'acquisto egli si premurò subito di stabilire la resignazione dell'ufficio nei confronti del fratello, che, quasi riparando alla sua esplicita preoccupazione per l'avvenire di Orazio, nella successiva lettera del 31 dicembre, esprimeva il desiderio di non voler accettare tale clausola di acquisto:

Del pensiero che vossignoria tiene di resignar quest'offitio nella persona mia, io la ringrazio infinitamente et son certissimo della sua bona volontà verso di me, ma non voglio che V.S. in modo alcuno metta questa mala usanza in far vacare quest'offitio per resignatione, essendo solito che vachi sempre per promotione ad cardinalatum. Perciò si distolga da questa opinione et attenda à caminar inanzi nella strada ch'Iddio la chiami; certificandola ch'io ne son contentissimo et che s'io l'havesse lo resignarei a lei; non havendo mai pensato di disturbare i suoi progressi, ma d'esserli sempre favorevole per questo s'estenderanno le forze mie.⁷⁴

Pur nella persistenza delle sue considerazioni, Camillo Borghese accolse ormai come un dato di fatto la nomina del fratello Orazio all'Uditorato di Camera, tanto da cominciare a consigliarlo su eventuale personale da impiegare in questo suo nuovo servizio:

Scriverà a V.S. Ill.ma il Signor Agnolo Spannoceli, il quale legge qua nella presente cattedra, desiderando d'accomodar con lei messer Oratio Spannoceli suo fratello; V.S. piacendoli gli potrà dar buon'intentione dicendoli che vedrà di dargli qualche loco nel servitio suo, ò gli darà quella risposta che meglio gli parera, ch'io in questo non la voglio obligare [...] e se gli parerà [...] che penserà à loco che gli potrà dare, questo è giovine pratico, dotto e di buona presenza, et veste di lungo et fu in Polonia con bolognetto, et scrive anco ben latino.⁷⁵

Ad Orazio, nel medesimo giorno, giungevano anche le congratulazioni di Luca Sempronio, il luogotenente di Camillo nella vicelegazione bolognese.⁷⁶ Questi raccontava al Borghese di come fosse stato a conoscenza di tutta la questione riguardante l'acquisto, e di come a Bologna avessero appreso con gioia la notizia della nomina. Sebbene le lettere di Orazio

⁷⁴ Ivi, c. 18r.

⁷⁵ Ivi, c. 18v.

⁷⁶ Ivi, Lettera del 31 dicembre 1588 da Luca Sempronio a Orazio Borghese, cc. 8r-11v.

rassicurassero il fratello sull'aver predisposto la resignazione dell'Ufficio al medesimo – a detta del Sempronio – questi rimaneva estremamente preoccupato per le sorti economiche della famiglia. Tuttavia, come si apprende dalla lettera di Camillo, tutti ormai prendevano atto della nomina, quindi sarebbe stato tanto più utile abbandonare tali congetture per dedicarsi a procedere con accortezza e serietà alla buona gestione dell'ufficio. Sotto questo punto di vista appare interessante il suggerimento posto dal Sempronio affinché Monsignor Orazio potesse compiere un primo atto di grazia:

Io devej, in questa buona nuova, et essaltatione sua, dimandarle una gratia, la quale mi ha sempre promessa la gentilezza sua, et l'amore che mi porta, si qual è l'uffitio di luogotenente criminale; sia perché so ch'ella farà dare quando sarà tempo, non dirò altro se non che la supplico a tener memoria di questo suo devoto servitore, et favorirmi di questa gratia al suo tempo ancorchè io resti indegno, et se mentre sto qui si facesse qualche mutatione di qua, la prego a favorirmi per l'Auditorato del Torrone. Io ho sempre collocato la mia bona fortuna nel favore di V.S. Ill.ma, hora ch'ella potrà giovarmi et favorirmi da dovere, la supplico et prego ad aiutarmi con ogni suo potere [...] Il mio Bargello ha fatto pratica con me ch'io lo facci venire a servir lei a Roma, et m'ha offerto un cavallo di 80 scudi. Ho fatto ridere monsignore. Se lo vole gli lo mandaremo.⁷⁷

Il Sempronio e Camillo Borghese terminavano le loro rispettive missive con l'augurio di un "buon capo d'anno del 89" e di un auspicabile buon esercizio del nuovo ufficio.

Difficilmente si riuscirebbe a compiere un'indagine quantitativa sull'Uditorato di Orazio Borghese, causa la mancanza di una sufficiente entità di dati documentari. Tuttavia, dalle carte conservate presso il Fondo criminale dell'A.C. si può desumere come ancora il 27 aprile del 1590 egli si trovasse a capo dell'ufficio. Tale data si trova infatti in calce ad una lettera delegatoria indirizzata al commissario Francesco De Angelis, mediante la quale il Borghese lo inviava in un piccolo centro della diocesi di Amelia, deputandolo a compiere interrogatori in loco e a raccogliere quante più informazioni possibili circa le accuse relative ai presunti crimini commessi da un certo Don Paolo Strada, il quale si trovava già trattenuto presso le carceri della Curia Savelli.⁷⁸ Ciò che appare invece un inconfutabile dato di fatto è che nell'ottobre del 1590, dopo neppure due anni di reggenza, mons. Orazio Borghese si spegneva prematuramente, fornendo validità concreta alle preoccupanti supposizioni fraterne. Il già

⁷⁷ Ivi, c. 11v.

⁷⁸ Cfr. ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, Inventario n. 297; ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 5750, s. n.: del caso di Don Paolo Strada ci si occuperà più avanti.

citato Borghezio ricordando l'episodio, in relazione alla vita del futuro Paolo V, sottolineava ancora una volta la precaria situazione economica che in quei mesi di fine 1590 dovette aprirsi per l'intera famiglia Borghese.⁷⁹ Egli finiva tuttavia per fornire notizie contrastanti, sia attorno alla cifra che dovette essere effettivamente pagata⁸⁰, sia attorno all'acquisto dell'ufficio, che sarebbe stato garantito – a detta dello scrittore vaticano – addirittura dal padre stesso, Marcantonio. Essendo questo morto nel 1574, avrebbe in realtà potuto fare ben poco, se non in conseguenza a quelle vaste relazioni curiali che in precedenza aveva saputo intrecciare e trasmettere ai propri figli.

Grazie comunque all'interessamento diretto del cardinale Alessandro Peretti – per il quale Camillo Borghese aveva servito in qualità di vicelegato a Bologna – il nuovo pontefice Gregorio XIV decise di non rendere vacabile l'ufficio dell'Uditorato ma di trasmetterlo in via ereditaria al medesimo mons. Borghese. La nuova nomina veniva comunicata a Camillo tramite il Moto Proprio del 1 dicembre 1590,⁸¹ ed era preceduta da un lungo preambolo, finalizzato a ricordare le vicende del precedente acquisto borghesiano e l'indulto concesso ad Orazio da Sisto V, che non avrebbe reso vacabile l'ufficio nel caso fosse intervenuto entro tre anni il decesso del titolare.⁸² Il richiamo a questo passaggio – nelle intenzioni del pontefice – era teso a sottolineare la straordinarietà della concessione fatta a Camillo dopo la morte del fratello e ad affermare, al di là della contingenza, l'ordinaria vacabilità dell'ufficio per gli anni futuri.

A questo punto appare interessante richiamare un passaggio contenuto in una missiva inviata dal Borghese ad un altro fratello che si trovava allora in Curia, Giovanni Battista. Mentre attendeva a Bologna l'arrivo del sostituto vicelegato, Camillo scriveva infatti a Roma, il 6 aprile 1591, specificando come:

⁷⁹ “Frattanto, nel 1590, gli moriva il fratello Orazio, a cui il padre aveva assicurato, per 70.000 scudi, il posto di uditore di Camera. La morte precoce di Orazio metteva la famiglia Borghese in grave imbarazzo, poiché il posto vacante avrebbe dovuto tornare alla Camera Apostolica. Ma il cardinale Montalto, del quale Camillo era stato luogotenente a Bologna, persuase Gregorio XIV a trasmettere al fratello maggiore l'ufficio già coperto da Orazio.” (G. Borghezio, *I Borghese*, cit., p. 12).

⁸⁰ Dalla corrispondenza analizzata appare come inizialmente il Borghese avesse offerto una cifra esorbitante, pari ad 80.000 scudi, per poi versarne effettivamente nelle casse camerale 60.000. In realtà, dalla lettera di nomina successiva alla morte di Orazio ed indirizzata al fratello Camillo il pontefice Gregorio XIV sottolineava come accanto alla cifra versata immediatamente, il Borghese dovesse versare una quota rateale di circa 10.000 scudi. Sotto questo punto di vista, sia Moroni, che successivamente Borghezio, considerano correttamente l'entità della spesa.

⁸¹ Il Moto Proprio è riprodotto a stampa in appendice alla già citata *Practica Iudiciaria* del Tiberi, nell'edizione del 1593, alle pp. 375-400.

⁸² Ivi, pp. 376-382.

[...] Quanto al cardinalato io non ci pensai mai alli miei dì, et non desidero altro, che quel che già gl'ho scritto. Vero è che se non ci pareva riuscire il vender quest'ufficio, meglio saria l'haver questa dignità che tener l'ufficio [...] et con il cardinalato vivendo qualche anno si potria far qualche cosa.⁸³

La valutazione della carica che si appresta a ricoprire fornisce al Borghese la piena convinzione nell'ascesa al cardinalato; e la presenza di tale sentimento in un animo prudente e fortemente ponderatore – quale quello che si è imparato a conoscere dalle lettere precedenti – sottolinea ancora una volta – semmai ce ne fosse bisogno – il diretto collegamento, all'interno del *cursus* curiale, tra l'ufficio dell'A.C. e l'alta dignità porporata.

I sedici mesi intercorsi tra l'agosto 1590 e il dicembre 1591 videro l'alternarsi, sulla cattedra di Pietro, di ben tre pontefici (Urbano VII; Gregorio XIV; Innocenzo IX). Queste rapide successioni posero Camillo Borghese nella condizione di mantenersi stabilmente – anche dopo la nomina di Clemente VIII – nella titolarità del Tribunale uditoriale. Dopo l'assegnazione alla nunziatura di Spagna *cum potestate Legati de latere*⁸⁴ e la sua partenza da Civitavecchia nel novembre del 1593, egli continuò sempre a seguire le cause portate avanti dai suoi giudici, pregando il fratello Giovanni Battista di tenerlo informato attraverso missive da inviarsi presso i porti di Genova, Marsiglia e Barcellona nonché presso la città di Saragozza – tappe del suo lungo viaggio verso la capitale castigliana – corredate da gazzette “per saper quello che passa”⁸⁵. Il 25 marzo 1594 il Borghese scriveva da Madrid al fine di sollecitare il suo ritorno a Roma, ritenendo necessaria la sua presenza presso il Tribunale uditoriale. In questo periodo l'ufficio non rimase esclusivamente nelle mani dei suoi luogotenenti, in quanto potè sempre godere dell'interessamento, nelle vertenze più delicate, sia del cardinale Montalto (Alessandro Peretti) – che aveva garantito la nomina del Borghese – che del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del pontefice.⁸⁶ Il prelado dovrà tuttavia

⁸³ ASV, *Fondo Borghese*, II, 443, Lettera del 6 aprile 1591 di Camillo Borghese a Giovanni Battista Borghese, s.n.

⁸⁴ La notazione è tratta da una biografia di Paolo V, opera in latino di Abramo Brovio, padre predicatore e maestro in Sacra Teologia, conservata presso ASV, *Fondo Borghese*, IV, 221-222, cc. 11r-19v, cit. c. 11r.

⁸⁵ Le lettere si trovano in ASV, *Fondo Borghese*, II, 443, s.n.: nello specifico la citazione è tratta dalla missiva inviata dal Borghese, in partenza da Civitavecchia, al fratello Giovanni Battista, il 23 novembre 1593.

⁸⁶ Tali informazioni sono ricavate dalle lettere citate alla nota precedente, in particolare da quella datata Madrid 25 marzo 1594 e inviata dal Borghese al fratello Giovanni Battista: “M. Anselmo [luogotenente civile dell'A.C.] mi scrive che l'ufficio dell'Auditorato ha reso poco li mesi di dicembre et gennaio, à me non è stata cosa nova, imaginandomi che per la mia assenza, si transcurino molte cose, però solleciti il mio ritorno. Se ben vorrei un dì uscir da questi pensieri; et credo che faccia per cosa nostra, o in un modo o in un altro, et conviene che per questo rispetto stiano attenti a quel che seguirà questa Pentecoste et si vaglino del mezzo del Cardinal Montalto et d'Aldobrandino, et prevenghino inanzi il tempo di far questi officii rimettendo però sempre in Dio ogni cosa, che faccia quel che è per il meglio” (ASV, *Fondo Borghese*, II, 443, s.n.).

attendere il buon tempo e i mesi estivi per compiere di nuovo la traversata marittima e tornare presso il Tribunale; tuttavia la sua speranza era ormai quella di “uscir da questi pensieri“ relativi all’Uditorato; nel giugno 1596 venne finalmente elevato alla porpora cardinalizia dal pontefice Aldobrandini, come del resto si aspettava quale naturale sviluppo della sua attività curiale. Quest’ultimo non volle però privarsi della competenza giudiziaria dimostrata in quegli anni dal Borghese e nominandolo al titolo di Sant’Eusebio gli conferiva anche la qualità di suo Vicario per la città di Roma, al fine di presiedere alla conoscenza delle *ecclesiasticis gravioribus causis*⁸⁷

3. Il Tribunale e i suoi giudici

Con l’Uditorato dei Borghese può ritenersi completato l’ideale percorso prosopografico che si è voluto proporre in questa ricerca. Considerando ora la struttura gerarchica della magistratura e volendo procedere in senso decrescente dal vertice verso l’ufficio interno della luogotenenza criminale – tralasciando la luogotenenza civile – occorrerà prendere in considerazione due punti già ampiamente noti.

Il primo conduce di nuovo all’*Apprimae devotionis affectum* del 1485, quando al nono paragrafo Innocenzo VIII concedeva all’Uditore la facoltà di deputare all’esercizio delle proprie funzioni uno o più sostituti luogotenenti e di revocarne anche l’incarico a proprio arbitrio.⁸⁸ Come è stato già notato, però, nella bolla innocenziana non vi era la definizione precisa dell’*iter* secondo cui tale deputazione sarebbe dovuta avvenire, né tantomeno un riferimento numerico circa la composizione dell’ufficio (*unum vel plures*).

Questo permetteva a mons. Cybo – poco più di due secoli dopo – di rivendicare il proprio potere arbitrario nel rimuovere il giudice Fiorelli. Ma nel frattempo le cose erano cambiate e si era affermata la volontà pontificia nella deputazione dei luogotenenti civili e criminali (successivamente anche del giudice A.C. met). Ecco dunque il secondo punto da dover considerare, e cioè quella precisa struttura interna, fornita dal prelado Uditore nel suo trattato-memorale degli anni Venti del XVIII secolo, quando l’ufficio della giudicatura criminale si articolava in un luogotenente e tre sostituti.

⁸⁷ ASV, *Fondo Borghese*, 221-222, c. 11v.

⁸⁸ “§9. *Et unum vel plures ad praemissa omnia, ipsumque Auditoris causarum Curiae officium exercendi, quoties tibi placuerit, loco sui substituendi, et substitutos revocandi, ac illos vel alios iterum substituendi et deputandi, plenam et liberam, dicata auctoritate Apostolica concedimus facultatem et potestatem*” (*Apprimae devotionis affectum* (dicembre 1485) in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, p. 322.

Tra la normativa innocenziana e il trattato del Cybo va però collocata anche la già citata *Relazione* del cardinal De Luca, la quale forniva una prima immagine tangibile della struttura delle luogotenenze:

Stante la molteplicità de negozij, non potendo l’Auditore per se stesso à quelli supplire, tiene trè Luogotenenti, cioè due civili; E queste sono cariche Prelatizie; E l’altro criminale, che è carica d’un togato; E questi Luogotenenti sono come una specie del Vicario del Vescovo, si che se bene uno inibisce l’altro, e tra essi occorrono le questioni della prevenzione, overo della competenza maggiore del foro; Nondimeno è un solo Tribunale, che però non può rivocare la sentenza dell’altro; Onde per quello che faccia ciascuno, si dice giuridicamente consumarsi la giurisdizione di tutto il Tribunale.⁸⁹

Omogeneità di procedure pur nella più complessa articolazione delle singole competenze sembra essere quindi la natura delle luogotenenze civile e criminale e del loro rapporto interno nella seconda metà del Seicento. Tale strutturazione – secondo lo spoglio dei documenti giudiziari, quali filze, registri di sentenze e atti di causa – appare già stabile negli anni 1590-1620 con una leggera variazione nel numero dei sostituti (sui quali il De Luca non si sofferma). Nel 1590, alla morte di Orazio Borghese, il luogotenente criminale deputato all’ufficio era Giovanni Maria Retica; di questi si conosce un solo sostituto, Eugenio Jacobello. In quegli anni il Tribunale poteva già avvalersi di giudici commissari nelle cause deputate, esterni all’ufficio e delegati da Consulta e cardinali.⁹⁰

Quando nel 1591 – sotto l’uditorato di Camillo Borghese – veniva deputato come giudice criminale dell’A.C. il famoso giureconsulto romano Prospero Farinacci, l’ufficio si avvaleva di due sostituti luogotenenti, fra cui Filippo Violano, che avrebbe ricoperto tra il 1611 e il 1616 la giudicatura criminale di Borgo.⁹¹

La struttura articolata ancora su tre giudici (e non quattro come agli inizi del Settecento) appare d’altronde confermata anche per gli anni successivi, che videro, in qualità di giudice

⁸⁹ G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., libro XV, pp. 281-282.

⁹⁰ Cfr. ASR, *Tribunale criminale dell’Auditor Camerae*, Atti di causa, b. 5750. Processo contro don Paolo Strada di Amelia: il giudice commissario esterno è Francesco De Angelis.

⁹¹ Si desume tale dato da due sentenze conservate in ASR, *Tribunale criminale dell’Auditor Camerae*, b. 6022 Sentenze (1591-1620). La prima datata 23 sett. 1611, con procuratore fiscale Pietro Marino Cirocchi e notaio dell’A.C. Ciarafollettus. Filippo Violano è giudice criminale di Borgo e viene indicato anche come giudice del Card. Borghese [Scipione]; la sentenza è assolutoria e la causa sarebbe relativa alla provocazione di presunte ferite contro un curiale di Fermo. Altra sentenza datata 21 aprile 1616, attesta ancora la presenza del Violano alla giudicatura di Borgo; il notaio in questo caso è Olivellus, sempre appartenente ai notai dell’*Auditor Camerae*. In tal caso si rende evidente come il tribunale di Borgo utilizzi per i propri atti il collegio notarile dell’*Auditor Camerae*.

criminale, Venturello Venturelli da Amelia (1612-1620): questi poteva infatti servirsi ancora di due giudici sostituiti nelle persone di Mario Avarna e Pietro Colangeli dal 1612 al 1617, di un certo Cioli e Flavio Pavone verso il 1620.⁹²

Volendo tracciare un filo cronologico per questi anni della titolarità dell'ufficio di luogotenenza criminale del Tribunale dell'A.C. si può innanzitutto rilevare la militanza del Farinacci, dal 1591 al 1607. Nello specifico occorrerà però suddividere questo periodo in due momenti distinti: il primo sino al 1595, quando a causa delle accuse di sodomia mosse contro di lui, il giudice venne allontanato dall'ufficio e trasferito alla Sacra Consulta, ed in seguito addirittura sospeso e sottoposto agli arresti domiciliari⁹³ (in questo periodo il Farinacci “si segnalò per la severità con cui interpretava l'inquisizione e la pena come *exemplum terribile*, in conformità del resto con le dottrine correnti negli Stati di antico regime”)⁹⁴; l'altro momento, successivo invece al 1596, quando Clemente VIII lo liberò da ogni condanna e imputazione reintegrandolo “nelle funzioni presso la Sacra Consulta ed in quelle di governatore dello Stato di Gallese” (mansione, questa, ereditata per testamento dal cardinale d'Altemps)⁹⁵; va precisato come per questo periodo le biografie del Farinacci non parlino di un reintegro nelle funzioni di luogotenenza criminale dell'*Auditor Camerae*, tuttavia nel 1599 e ancora nel 1606 egli firmava le sentenze di questo Tribunale.⁹⁶

Dal 1607 al 1611 si registra invece la presenza, quale titolare dell'ufficio criminale, di un certo Sebastiano Guarino, di cui non si possiedono tuttavia notizie certe⁹⁷; nel 1612 – anno della riforma paolina – ebbe inizio invece il lungo periodo di Venturello Venturelli (1612-1620). Di questi giudici si può cercare ora di ricostruire alcuni passaggi fondamentali in grado di mostrare come all'interno dell'ambiente forense romano, il ruolo giocato dalla luogotenenza criminale dell'A.C. fosse tutt'altro che marginale.

⁹² L'indicazione è ancora desunta dallo spoglio delle sentenze per gli anni 1612-1620. Dal 1613 al 1617 sono attestati Mario Avarna e Pietro Colangeli, nel 1620 i due sostituiti sono Cioli e Flavio Pavone.

⁹³ A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, op. cit.

⁹⁴ Ivi, cit. p. 2.

⁹⁵ Ivi, cit. p. 2. “Ricordando le sue benemeritenze nel servizio di luogotenente criminale della Camera apostolica per circa un quinquennio, la severità con la quale aveva perseguito i rei senza riguardo per la loro posizione o condizione, gli odi e le inimicizie cui era stato fatto segno e che gli avevano procurato numerose imputazioni e processi, il pontefice lo assolveva con la formula più ampia possibile” (N. Del Re, *Prospero Farinacci: giureconsulto romano (1544-1618)* in “Archivio della società romana di storia patria”, 98, pp. 135-220, p. 198).

⁹⁶ Cfr. ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, Sentenze, b. 6022.

⁹⁷ Nel 1611, in qualità di sostituto luogotenente appare Torquato Marescotti. Egli firma 2 sentenze tra gennaio e giugno 1611, una in prima istanza e l'altra in seconda proveniente da Imola; il Marescotti rientrerà nell'A.C. come titolare dell'ufficio criminale tra gli anni 30 e 40 del XVII secolo.

Attorno a Prospero Farinacci – come visto – sono fiorite numerose ricerche di taglio giuridico e biografico; della sua carriera si conoscono quindi le tappe in maniera estremamente precisa.⁹⁸ Alla sua militanza forense venne ad intrecciarsi ben presto la turbolenza della sua vita; la frequentazione del crimine, non solo in qualità di giudice e avvocato, ma anche d'imputato, lasciarono sul suo volto il segno indelebile della violenza.⁹⁹

La vasta mole di scritti che il Farinacci ha lasciato dietro sé, dimostra la profondità del suo pensiero giuridico e qualsiasi ricerca sulla giustizia in antico regime tende ad essere fortemente debitrice alla sua *Praxis et theorica criminalis*. Composta tra il 1581 e il 1614 l'opera costituì lo sfondo di tutta la sua attività pratica e degli sviluppi del mondo forense romano tra Cinque e Seicento.¹⁰⁰

Nel 1591 egli ottenne la luogotenenza criminale dell'A.C. tramite breve apostolico di Gregorio XIV, in data 10 febbraio.¹⁰¹ Questo dato permette di valutare come alla fine del Cinquecento, quel processo di affermazione di controllo del pontefice sul Tribunale appaia pienamente affermato. L'arbitrarietà uditorale nella deputazione prevista alla fine del '400 sembrò essere già da allora nelle mani del pontefice e, come già notato, rappresenterà una lunga storia se ancora nel 1721 Camillo Cybo doveva amaramente trovarne conferma.

Nel 1607 il Farinacci giunge finalmente al grado più elevato nell'ambito della giudicatura criminale romana, e cioè alla tanto sospirata procura fiscale generale, che deterrà per un quinquennio fino al 1612. Come sottolinea Aldo Mazzacane, “cadde comunque nel 1599 l'episodio più noto della sua biografia, anche per le tinte forti che ha suggerito alla letteratura. Si trattò della difesa assunta nell'agosto 1599 di Giacomo, Beatrice e Bernardo Cenci - e con loro della matrigna Lucrezia Petroni - imputati dell'uccisione del padre Francesco”.¹⁰²

⁹⁸ Si ricordano qui i lavori di sintesi di N. Del Re, *Prospero Farinacci*, op. cit. poi pubblicato col medesimo titolo presso “Collana della Fondazione Marco Besso, Roma, 1999; A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, op. cit.

⁹⁹ “Nel 1582 il Farinacci aveva subito un'aggressione da parte di Luzio Toselli da Foligno e di Quinzio e Agostino Martelli, i quali intendevano vendicarsi di sue precedenti truffe e sopraffazioni. Indicò egli stesso gli assalitori che lo avevano sfregiato nel viso e privato dell'occhio sinistro” (A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, cit., p. 1); egli stesso, negli interrogatori del 30 ottobre e 5 novembre 1584 dichiarò: “La professione mia è che sono dottor de legge, che scrivo et parlo per chi me ricerca, io non so inimico a nesuno, ne porto odio a nesuno, ma è ben vero che dubito della persona mia per rispetto che doi anni e mezzo sonno in circa fui assassinato come V.S. vede che fui ferito nel volto con privazione dell'occhio manco” (*Ibid*).

¹⁰⁰ P. Farinacci, *Praxis, et theorica criminalis*, op. cit.: l'opera ebbe una storia editoriale complessa, uscendo a stampa tra il 1589 e il 1616. In poco più di un secolo si contarono ben sette edizioni.

¹⁰¹ Il dato documentario è ripreso da A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, cit., p. 1.

¹⁰² Stendhal, *I Cenci*, in *Cronache italiane*, Garzanti, Milano, pp. 165-203; C. Ricci, *Beatrice Cenci*, Fratelli Treves editore, Milano, 1923; A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, cit., pp. 1- 5; *I Cenci: nobiltà di sangue*, op. cit.

Inutile rievocare passaggi procedurali e luoghi letterari e artistici che la vicenda ha generato nel corso dei secoli. Per quanto possa aver provocato una vasta eco pubblica assumere la difesa dei Cenci – e riuscire nel tentativo di strappare almeno il fratello minore, Bernardo, alla teatralità della loro esecuzione – andrebbe in misura maggiore ponderato il peso esercitato dagli anni di luogotenenza presso l’A.C. nell’ascesa all’importante carica della Procura generale del Fisco. Ma quello che andrebbe soprattutto notato è come il caso del Farinacci non appaia isolato, bensì giustificato da un analogo passaggio, dalla giudicatura criminale A.C. alla procura fiscale, vissuto negli anni successivi alla riforma paolina anche da altri giudici titolari dell’ufficio.

Nel mondo forense romano appariva molto forte la mobilità dei singoli giudici, che nel corso della loro carriera finivano per presiedere alla giudicatura criminale di più magistrature cittadine. Ma volendo definire un *iter* cronologico di questo percorso, si dovrebbe considerare un irrimediabile dato di fatto, e cioè come la giudicatura presso il Tribunale dell’A.C. non rappresentasse per i luogotenenti l’inizio della carriera o una tappa interlocutoria di essa, bensì l’ultimo gradino verso la possibile procura fiscale.

Il giudice Venturello Venturelli, originario di Amelia, mosse i suoi primi passi presso la luogotenenza criminale del Vescovo della cittadina umbra (1588); in seguito prestò servizio come giudice del Governatore di Camerino (1590); ed infine, entrato nell’ordine dei giudici romani agli inizi del ‘600, finì per trovarsi presso l’*Auditor Camerae*, ma solo a partire dal 1612. Quali possano essere stati i diversi stadi della sua carriera, tra questi due termini cronologici, non è possibile, per il momento, ricostruirlo con certezza, tuttavia occorre prendere atto di come – dopo aver ricoperto per lungo tempo la carica di giudice dell’A.C. – nel 1621 raggiungesse anch’egli la procura generale.

Negli anni Venti e Trenta del Seicento seguirono specularmente le tappe del Venturelli anche altri giudici, come Giulio Cartari, Pietro Paolo Febei e Fausto Galluzzi. Nelle sentenze emanate dal 1621 al 1633, i loro nomi si trovano prima in qualità di luogotenenti criminali del Tribunale dell’A.C. poi come procuratori generali.¹⁰³ Da questo schema sembra distinguersi

¹⁰³ ASR, *Tribunale criminale dell’Auditor Camerae*, Sentenze, b. 6023. Giulio Cartari appare firmare le sentenze come luogotenente A.C. tra il 1621 e il 1624. Dallo stesso anno al 1629 il suo nome appare come Procuratore fiscale generale, quando le sentenze venivano firmate da Torquato Marescotti, Pietro Paolo Febei e Paolo Mangonio. Nel 1629, il Febei prendeva il posto del Cartari alla Procura generale, carica che tenne fino al 1632, quando gli successe Fausto Galluzzi, che l’anno precedente era stato giudice dell’*Auditor Camerae*; alla voce *Febei* di V. Spredi, *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, cit., vol. III, p. 106, viene indicato come Pietro Paolo Febei divenne assessore del Sant’Uffizio nel 1642.

solo il giudice Sebastiano Guarini, la cui scarsa rilevanza all'interno della documentazione conservata non permette di definirne un peso ben preciso.

Quello che appare qui come il raggiungimento di una sorta di “primazia” nella giurisdizione criminale romana da parte dell'*Auditor Camerae*, viene del resto confermata, verso la fine del Seicento, da un promemoria inviato al cardinal Albani e conservato in Archivio Segreto Vaticano.¹⁰⁴ Questo documento è in grado di fornire l'immagine concreta di quelli che potevano essere allora i “proventi certi et incerti” che derivassero dall'esercizio delle luogotenenze criminali dei quattro principali tribunali romani; il documento conferma anche come la struttura dell'ufficio di A.C. fosse già articolata in un giudice e tre luogotenenti.

Mentre la giurisdizione del Governatore possedeva due uffici criminali, e garantiva ai singoli esercenti un provento annuo di circa 600/700 scudi, l'unica luogotenenza dell'A.C. ne garantiva 1.080. Quelli del Governo, sommati, erano senza dubbio gli uffici più remunerativi, ma nella singolarità dei giudici, chi guadagnava di più era chiaramente quello dell'A.C. che aveva un introito annuo maggiore di circa 400 scudi rispetto alla prima luogotenenza criminale del Governatore. Il giudice criminale del Vicario raggiungeva invece una cifra di 530 scudi annui, mentre quello del Senatore doveva accontentarsi di 240 scudi.¹⁰⁵

Già la stessa valutazione del valore remunerativo dell'ufficio mostra come venisse percepito l'esercizio della giurisdizione criminale dell'A.C. nel contesto romano del Seicento, e come il ricoprire tale incarico fornisse uno slancio decisivo verso la carica più ambita di procuratore fiscale. Del resto, che la stessa luogotenenza del Governatore rappresentasse uno stadio precedente a quella di A.C. viene confermato anche dalla carriera del luogotenente Cesare Fiorelli – incontrato nel caso Cybo – che proprio negli anni conclusivi del XVII secolo si trovava a ricoprire la carica di giudice criminale all'interno del Tribunale governativo per passare solo successivamente, nel 1715, presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae*.¹⁰⁶

Ovviamente, in un contesto come quello romano di antico regime si dovrebbe sempre considerare con estrema prudenza ogni facile giudizio. Il Tribunale dell'A.C. non fu certo uno

¹⁰⁴ ASV, *Fondo Albani*, 15 c. 73r. La datazione è desunta dal riferimento alla nuova Curia giudiziaria presso il palazzo di Montecitorio.

¹⁰⁵ “A.C. Luogotenente - 83 al mese che con 50 della solita mancia a Natale fanno annui 1.050 scudi/Sostituti luogotenente (Galli, Emiliani, e Bernini) - 13 al mese, 16 di mancia fanno per ciascuno annui 176 scudi/Governo: 1° Luogotenente (Fiorelli) mensili 50; 98 e regalie solite, annui 698 scudi / 2° Luogotenente (Narducci) 40 al mese; 98 mancia; annui 578 scudi / 1° sostituto (Bonifatij) 25 al mese; 49 mancia; annui 349 scudi / 2° sostituto (Benigni) 20 al mese; 49 mancia; annui 289 scudi / Vicario: Luogotenente (Arcangeli) 40 al mese; 50 mancia; annui 530 scudi / Sostituto Luogotenente (Citri) 10 il mese; 25 mancia; annui 145 scudi / Campidoglio: Giudice dei Malefitij (Benedetti) ha più provisioni che con alcuni pochi incerti si calcolano 20 scudi mensili; annui 240 scudi” (*Ibid*).

¹⁰⁶ *Ibid*.

dei vertici di un sistema estremamente complicato – all'interno del quale appare chiaro come la giustizia stessa apparisse strumentale ad un potere pontificio ormai affermato – quantomeno, però, come risulta dall'analisi condotta, non apparve neppure ricoprire un ruolo secondario all'interno della Curia forense romana, godendo di alcune prerogative e di una organizzazione sensibilmente peculiare.

Dall'ufficio di luogotenenza appena considerato, occorrerà ora discendere nella struttura interna del Tribunale fino agli uffici notarili, punti terminali di un sistema giudiziario capace di muoversi e attuarsi proprio attraverso la scrittura.

4. Gli uffici notarili del Tribunale

E per i due luogotenenti civili, e per il Luogotenente criminale, et avendo per lo stato presente diece Notari; Quindi segue, che ciascuno di questi tenga quattro sostituti; Uno cioè per le cause criminali, e tre per le civili, cioè uno per ciascuno distintamente delli sudetti giudici [...]. E questi Notari fanno un collegio, con il loro capo per turno, il quale si dice mensario.¹⁰⁷

Nella seconda metà del XVII secolo il cardinal De Luca sintetizzava così la realtà dei dieci uffici notarili del Tribunale dell'*Auditor Camerae*. Quando sotto il pontificato di Innocenzo XII si arrivò alla loro riduzione, uno dei nodi fondamentali da risolvere era stato quello di garantire maggiore ordine e razionalità nell'esercizio delle loro funzioni. La problematica, già incontrata nei memoriali e nelle critiche inviate in quegli anni presso le congregazioni per la riforma, si condensava attorno agli abusi perpetrati dai singoli capi notai contro il regolare svolgimento della "buona" giustizia.

Questa era del resto una storia di lungo corso, in quanto già durante il XVI secolo, uno dei tanti motivi da cui traeva origine la confusione giudiziaria, riguardava proprio l'esercizio notarile e la scrittura degli atti. Il rallentamento della giustizia era spesso direttamente proporzionale alle illegalità di natura venale che venivano perpetrate all'interno di tali uffici, a danno dei più poveri. Questi disordini si manifestavano, solitamente, nella riscossione delle cosiddette sportule, gli onorari che dovevano attribuirsi a giudici e notai per la produzione dei singoli documenti. D'altronde si è già evidenziato come Giulio II avesse cercato di porre

¹⁰⁷ G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., libro XV, pp. 282 e 413.

limiti a tali disfunzioni, tracciando confini giurisdizionali più rigidi tra i diversi tribunali e le prerogative dei loro uffici.

Questa situazione di disagio era destinata a crescere, tanto che ancora per tutto il corso del Seicento e oltre, progetti di riforma, bandi, editti generali e particolari, richiameranno costantemente l'attenzione proprio su tale aspetto. La *Cum ab ipso* del 1562 evidenziava la presenza di tale filo problematico, proponendo, sin dall'inizio, decreti regolanti il percepimento delle sportule e riservando, in chiusura, numerosi provvedimenti relativi agli uffici notarili.¹⁰⁸

Nel corso del XVI secolo, accanto a questi disordini e abusi d'ufficio, all'interno del Tribunale dell'A.C. si venne a realizzare un fenomeno importante da valutare e in diretto rapporto con la sua stessa evoluzione: una crescita esponenziale degli uffici notarili.

Appare opportuno tornare, ancora una volta, al punto di partenza: la bolla innocenziana del 1485. Si è già notato come in questa non vi fosse un articolo specifico riguardante l'organizzazione di tali uffici, ma di come in realtà, da un documento notarile dell'8 giugno 1487, sia stato comunque possibile attestare la presenza di un notaio autonomo, interno al Tribunale.¹⁰⁹

Nel dicembre del 1513, nell'ambito dell'ottava sessione del Lateranense V, Leone X promulgava la bolla *Pastoralis Officii*,¹¹⁰ sulla riforma di tutti gli uffici della Curia romana. In realtà si trattava di portare a compimento quanto già realizzato, a livello normativo, dal suo predecessore. Al paragrafo 37 egli prescriveva come la riforma dei tribunali del Governatore, del Vicario e dell'*Auditor Camerae*, dovesse considerarsi già opportunamente proposta da Giulio II, nella nota bolla del 1512. Alcuni paragrafi dopo il pontefice sottolineava invece la necessità di procedere ad una riforma dei notai dell'*Auditor Camerae*. Probabilmente, l'avvenuta articolazione degli uffici – riscontrabile anche dall'utilizzo del plurale nell'indicazione di riferimento – aveva generato qualche confusione. Ma ciò che più dovette premere il pontefice fu senza dubbio la definizione delle procedure di registrazione degli atti e degli esami e la fissazione degli emolumenti da percepirsi.

¹⁰⁸ Cfr. *Cum ab ipso*, in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 7, pp. 214-224.

¹⁰⁹ ASR, *Notai dell'Auditor Camerae*, b. 4835. Il documento è uno strumento notarile attestante il debito contratto nei confronti della Camera di circa 300 ducati aurei, da ser Bernardinus de Orlandis de Pissia. La firma dell'atto è del notaio Franciscus Pagnus Pissiense. Dagli atti successivi si rileva che le cause presentate all'ufficio sono per la maggior parte riferibili a membri della curia romana e *mercatori* che esercitano la loro attività nella città di Roma e riguardanti questioni legate a cessioni e atti testamentari.

¹¹⁰ *Pastoralis officii* (13 dicembre 1513) in *Bullarum Taurinensi*, cit., vol. 5, pp. 571-601.

Seguendo il dettato del paragrafo, infatti, viene espressamente richiesto ai notai di tenere un registro ben strutturato, per la cui compilazione non dovevano percepire un compenso superiore ai 5 ducati per ogni cento fogli, secondo il tenore di un provvedimento già emanato nel secolo precedente da Paolo II. Inoltre *quoad notarii recipientes obligationes personarum eis tamen ignotarum teneantur recipere duos testes, qui medio iuramento dicant illum esse talem*¹¹¹, e ciò che viene asserito da tali testimoni dovrà essere scrupolosamente annotato nel loro manuale d'atti, tanto nei nomi quanto nella loro deposizione. E se ciò verrà loro ordinato tramite l'Uditore stesso o uno dei suoi luogotenenti, l'annotazione riporterà anche il ricevimento di tale ordine. La normativa prosegue con le indicazioni da seguirsi da parte dei notai negli interrogatori dei testimoni, e nelle cause a loro commissariate da altri o appellate, nonché nel loro modo di procedere nelle obbligazioni camerale.

Nell'enunciazione di tali prescrizione vengono costantemente richiamate le somme che lecitamente il titolare dell'ufficio potrà percepire nella produzione dei suoi atti e per l'attività svolta. Un passaggio importante appare inoltre quello riguardante la gestione dell'ufficio notarile da parte del titolare: il notaio non deve avvalersi di un sostituto a meno che non gli venga espressamente riconosciuto, dietro giustificazione necessaria, dall'Uditore stesso; qualora ciò venisse concesso, il notaio non potrà tenerne più di uno, che dovrà rispondere a requisiti d'idoneità ed essere approvato dall'Uditore e dal luogotenente del Tribunale, nonché dagli altri notai. Severamente punita sarà poi la sollecitazione presso cardinali o potenti per la ricezione di cause, ed inoltre, per evitare conflitti giurisdizionali, non verrà neppure tollerata l'intromissione nelle cause portate avanti da altri notai. La negligenza nell'esercizio di tale attività dovrà quindi essere esaminata e giudicata dallo stesso titolare del Tribunale, che potrà procedere nell'applicazione della relativa pena, a suo arbitrio. Al termine di questo minuzioso regolamento dell'attività notarile presso il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, il pontefice ricordava anche un aspetto prettamente pratico, invitando gli scrittori a redigere gli atti con calligrafia leggibile e su carta di buona qualità.¹¹²

Riguardo l'avvenuta crescita degli uffici agli inizi del XVI secolo, questa ci viene del resto confermata dallo spoglio degli inventari del Fondo notarile dell'*Auditor Camerae*.

¹¹¹ Ivi, cit. p. 597.

¹¹² Ivi, pp. 597-599.

Attraverso tale documentazione è infatti possibile ricostruire l'articolarsi progressivo degli uffici nel corso dei secoli di antico regime e sin dentro l'Ottocento.¹¹³

Nel 1511, alla morte di Cristoforo Pagni da Pescia, l'ufficio parve sdoppiarsi; l'anno seguente i notai erano già tre e singolarmente gestivano uffici personali alle dipendenze dell'*Auditor Camerae*. Quando nel 1518 scoppia il caso Lutero, i notai autonomi del Tribunale sono ormai quattro, e tali rimarranno fino alla seconda metà del secolo. Questo numero sembra d'altronde direttamente collegabile alla struttura interna del Tribunale: si è prestata attenzione, prima, all'ufficio della luogotenenza criminale, ma nella sua struttura complessiva – sia civile che penale – è stato notato come l'A.C. godesse sin dalla sua origine dell'ampia facoltà di nominare i suoi giudici o luogotenenti, attestatisi nel corso dei primi anni del XVI secolo nel numero di quattro, tre per le cause civili e uno per quelle criminali. Molto probabilmente ad ogni luogotenente faceva capo un ufficio notarile, e questi a loro volta si avvalevano di sostituti e scrittori che non sempre si dimostravano all'altezza dell'incarico ricoperto.

A questo proposito la necessità di una maggiore razionalità nell'ordinamento di essi – già presente nella bolla leonina vista poc'anzi – è parimenti rinvenibile anche in un documento attribuibile al pontificato di Paolo III Farnese o a quello successivo di Giulio III. Si tratta di un foglio a stampa che riporta gli *Statuta, sive constitutiones Notariorum Curiae R.P.D. Auditoris Camerae*;¹¹⁴ vale la pena soffermarsi un attimo su di esso, poiché non si conosce un documento analogo per i notai di altri tribunali.

Le norme statutarie qui contenute si riferiscono essenzialmente agli uffici del Decano dei notai, dei Mensari e dei Sostituti; esprimono un regolamento circa il procedere di questi durante lo svolgimento delle cause, nelle appellazioni e di fronte alle controversie che emergono dal loro operato; infine allegano un prospetto delle Tasse di registrazione ed estrazione degli atti e di altri emolumenti derivanti dalla spedizione di scritture.

La prima disposizione prescrive al Decano dei notai l'obbligo di tenuta di un inventario, redatto su doppio volume pergamenaceo: nel primo devono essere registrate tutte le bolle

¹¹³ Utile a questo scopo è lo spoglio degli inventari 11 (cronologico) e 12 (alfabetico) del già citato fondo dei *Notai dell'Auditor Camerae*.

¹¹⁴ ASV, *Misc. Arm. IV*, 32, cc. 101r-102v. Il documento è contenuto all'interno della riproduzione parziale di un codice a stampa, conservata nel volume indicato assieme ad una raccolta di lettere apostoliche e costituzioni relative all'ufficio dell'*Auditor Camerae*. Le pagine riprodotte del codice vanno dalla 273 alla 297; quelle contenenti gli *Statuta* sono le p. 295-297, indicate archivisticamente come cc. 101r-102v.

emanate circa le facoltà del collegio notarile, e nel secondo tutte le ammissioni dei notai che nel corso del tempo si alterneranno nella tenuta degli uffici, assieme a mandati e suppliche che deriveranno dalla loro attività.

Riguardo all'ufficio del Mensario, il regolamento prevede una omogenea distribuzione, da parte di questo, delle cause e degli emolumenti spettanti ai singoli notai per le spedizioni e registrazioni, con l'obbligo, a fine mese, di rendere puntualmente conto della propria gestione. Nessun notaio - prescrive la norma - dovrà compiere spedizioni e registrazioni senza il consenso dello stesso Mensario, che in caso contrario tratterà il salario del trasgressore.¹¹⁵

L'inosservanza dell'amministrazione ordinaria negli uffici notarili afferenti ad un medesimo tribunale, doveva certamente fornire ai contemporanei la piena consapevolezza del disordine della giustizia, se la norma statutaria continuava con la severa prescrizione dello scrupoloso rispetto dei limiti a cui ogni notaio doveva uniformarsi. In particolare ciò che veniva contrastata era la consuetudine a servirsi variamente di copisti e sostituti non sempre afferenti al proprio ufficio notarile. Si richiamavano così i singoli esercenti a sottostare esclusivamente agli ordini impartiti dal loro principale notaio, e non, per accumulo di pratiche e - conseguentemente - di emolumenti, passare da un ufficio all'altro provocando la disomogeneità nella distribuzione del lavoro e soprattutto nell'amministrazione del Tribunale.¹¹⁶ Questo rispetto dell'ordine non era auspicato solo nell'attività dei sostituti dei singoli notai, ma anche in quella degli stessi: nessun notaio doveva intromettersi nelle cause di altri notai, sotto pena della privazione del turno di commissione o appellazione¹¹⁷, a seconda della natura del caso in cui egli si sarà intromesso.

Gli statuti proseguono nel regolare le controversie potenzialmente nascenti dalla distribuzione delle cause in seno al medesimo collegio notarile per poi definire la natura e il modo di procedere nelle cause per appellazione:

¹¹⁵ Ivi, c. 101r.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Si intende il turno di distribuzione delle pratiche commesse o appellate al Tribunale, che mensilmente il mensario distribuisce fra i titolari degli uffici. L'*iter* complessivo risulta simile a quello seguito dai chierici della Camera Apostolica. Per questi ultimi, tuttavia, appare ormai quasi avviato il processo di specializzazione, di fatto normativizzato sotto il pontificato di Pio IV, mentre per i notai dell'A.C. tale processo non sembra realizzarsi, in quanto da un'indagine comparativa tra il fondo notarile e la documentazione prodotta dal Tribunale, i titolari dei singoli uffici appaiono rogare contemporaneamente in civile e criminale, senza distinzione del grado dell'istanza.

Appellationes extra Curiam, sint ordinariae. In Curia autem, sint extraordinariae. Declarando quod appellationes extra ordinariae, intelligantur interpositae a iudicibus a quibus appellatur ordinarie ad Curiam nostram, videlicet a curia Sabellis, a Curia Turris Nonae, et a Curia iudicis Burgi. Item ad reprimendum, ne aliquis privetur in turno suo ordinario appellationum. Si contingat appellari in Curia coram Dominum Locumtenen. tanquam egregia persona a gravaminibus illatis in parti Terrae Ecclesiae immediate subiectarum. Talis appellatio; non possit distribui, nisi sollicitata; et Mensarius teneatur partes sollicitantes cum appellatione mittere ad Notarium, cui sit distributio.¹¹⁸

Seguono, come si è accennato, alcune norme riguardanti i prezzi lecitamente riscuotibili dai notai per la registrazione degli atti, per il rilascio delle copie processuali, degli indizi e di altri estratti, ancora una volta a sottolineare come nel reato di estorsione si vengano ad appuntare le critiche più corrosive per l'intero sistema giudiziario.

Da questa breve analisi si può quindi concludere come alla metà del Cinquecento il collegio dei notai dell'A.C. ricoprisse un ruolo peculiare rispetto ad altri collegi notarili ed avesse ormai assunto connotati capaci di tratteggiarne le caratteristiche molto a lungo.

Da una comparazione tra il Fondo dei notai e le carte prodotte dal Tribunale, appare chiaro come non sussistessero suddivisioni interne all'intero collegio per grado d'istanza o per procedura, in quanto le norme erano estensibili, senza limiti, a tutti i singoli uffici. Semmai appare probabile che presso i singoli notai si potesse verificare una libera scelta tra sostituti e scrittori, ma il richiamo costante all'uniformità e alla omogenea distribuzione delle cause – visto anche in quest'ultimo documento – porta in definitiva a propendere per la mancanza di una vera e propria specializzazione.

All'epoca della trasformazione paolina (1558) si rileva non solo una continuità nella tenuta degli uffici, ma addirittura un loro raddoppiamento, in linea probabilmente con l'accresciuta mole di affari che il nuovo Reggente di Camera dovette trovarsi ad affrontare. In seguito alla ricostituzione del Tribunale, sotto Pio IV (1562), l'ampliamento delle competenze e l'allargamento della giurisdizione porterà dietro sé l'inevitabile crescita degli uffici notarili, cosicchè proprio a partire dal 1562, i notai dell'A.C. saliranno al massimo storico di dieci, e tali rimarranno sino alle riforme innocenziane di fine Seicento, quando verranno ridotti a cinque.

¹¹⁸ ASV, *Misc. Arm. IV*, 32, c. 102r.

Per cogliere un'immagine complessiva dell'articolarsi del lavoro notarile tra Leone X e Pio IV, appare utile sfogliare un provvedimento pubblicato tramite Moto Proprio sotto il pontificato di quest'ultimo e indicante *la Taxa mercedum Notariorum Criminalium Curiarum Almae Urbis Gubernatoris, Auditoris Camerae, Vicarii, Senatoris, et Burgi, novissime riformata*.¹¹⁹

Il documento riporta un lungo catalogo delle attività svolte dai tribunali criminali, nel concreto esercizio della pratica giudiziaria, con le corrispettive mercedi lecitamente riscuotibili dai notai rogatari degli atti. Tuttavia l'elenco non si esaurisce solo nelle azioni e procedure tassabili, ma anche in quelle esenti. Ad esempio, nella ricezione delle querele *ex officio* o ad istanza delle parti, nell'esame dei testimoni *pro informatione Curiae* e dei presunti rei carcerati, nel rilascio di monitori penali, citazioni, inibizioni, mandati di sequestro e arresto - sia in Curia che al di fuori di essa, sia con autorità ordinaria, sia per commissariamento del Fisco - i notai non dovevano percepire alcuna mercede. Inoltre tale esenzione era prevista nell'emissione di mandati di comparizione, relazione, produzione dei diritti, o altri atti, nonché nella notifica di sentenze definitive, interlocutorie o dichiarative, emesse in qualsiasi istanza, a favore del Fisco.

Le altre funzioni esercitate dal Tribunale, che generavano rogazione di atti, producevano invece una lunga lista di mercedi e tasse, che necessitò sempre di un costante aggiornamento. Si andava così dal percepimento di 30 baiocchi fino ad uno scudo per l'esame dei testimoni e fino ai 3-4 scudi per l'emanazione di sentenze. Per la tenuta di registri e manuali d'atti, la somma si attestava ancora attorno ai 3 scudi ogni centenario di fogli - come già fissato da Leone X nel 1513 - mentre per la redazione degli inventari dei beni sequestrati il notaio non doveva ricevere più di uno scudo; veniva poi minuziosamente regolata la tassazione nella vendita di tali beni, secondo il valore di questi ultimi, e con compensi notarili che variavano dai 15 baiocchi ai 3 scudi. Altre funzioni regolate da tasse erano quelle del rilascio delle copie del processo, oppure di altri strumenti notarili che riguardavano le procedure istruttorie, nonché l'emissione di decreti esecutivi, per sequestro di beni, oppure di quelli aventi forza di sentenza definitiva nelle cause capitali.

¹¹⁹ ASV, *Misc. Arm.*, IV, 48, cc. 18r-19v. Alla data del primo gennaio 1562, in ASV, *Misc. Arm.*, V, 105, c. 199 r. si conserva il moto proprio di Pio IV concernente la "Tassa delle mercedi de Notari civili delli tribunali di Roma". La data di tale provvedimento ci permette di fissare il termine cronologico anche di quello contenuto nella Miscellanea Armadi IV, 48, cc. 18r-19v.

Al termine della lunga lista il pontefice ribadiva come *in omnibus casibus praedictis et alijs quomodolibet contingentibus pro paupere nihil penitus recipiatur et de paupertate stetur relationi Domini advocati, vel procuratoris pauperum*, attribuendo a tali poveri anche il diritto a ricevere gratis la copia degli indizi dai quali traeva origine il processo.¹²⁰

La complessità e l'articolazione delle funzioni notarili, collegate alla pratica giudiziaria, mostrano in definitiva come l'intero sistema si prestasse facilmente al sorgere di abusi ed estorsioni, a quel rallentamento procedurale continuamente lamentato dai pontefici. Le riforme di fine Cinque e inizio Seicento non divergeranno sostanzialmente dall'obiettivo di risolvere tali problemi, che nonostante tutto continueranno a mostrarsi come un filo rosso in grado di caratterizzare tutta la giustizia pontificia fino agli inizi del Settecento e oltre.

Attraverso lo spoglio dei bandi ed editti emanati dall'A.C. si è potuto notare il continuo tentativo di richiamare al rispetto delle norme i propri notai, spia del diffuso malessere interno riscontrato anche nei memoriali inviati alle congregazioni nella seconda metà del Seicento. Ciò che sarebbe opportuno però sottolineare in misura maggiore è lo stretto controllo che sembra esercitare su questi uffici il titolare stesso della carica di *Auditor Camerae*.

Questa continua attenzione si riscontra solo per il Tribunale dell'A.C. che appare l'unico ad indirizzare editti e decreti riguardanti i propri scrittori. Ciò non è infatti riscontrabile nei bandi ed editti promulgati da altri tribunali, neppure dal Governo di Roma, tanto da invitare ad una riflessione sulla natura peculiare dei notai dell'*Auditor Camerae*.¹²¹ Questi, sembrano formare un collegio particolare, con un proprio regolamento interno (come visto nel caso dello Statuto della metà del Cinquecento), e chiamati talvolta a prestare servizio presso altri tribunali minori - ad esempio quello di Borgo - come emerge da alcune sentenze di inizio Seicento, conservate presso il Fondo del Tribunale dell'*Auditor Camerae*.¹²²

¹²⁰ Ivi, c. 19v.

¹²¹ Del resto già il De Luca metteva in evidenza la sostanziale diversità nell'articolazione degli uffici notarili nei diversi tribunali: "Nel tribunale del Vicario vi sono tre Notari, con la medesima distribuzione [del Tribunale dell'A.C.] de' Sostituti civili e criminali; Come ancora li Tribunali del Camerlengo e del Tesoriero hanno i loro Notari particolari; E quello del Governatore ha totalmente distinti gli uffici civili, e criminali, cioè uno criminale con un numero grande di sostituti e aiutanti, e due civili, li quali parimenti hanno i loro sostituti e aiutanti. Il Tribunale del Campidoglio ne ha molti fino al numero forse di trenta sparsi per tutti li Rioni della città con la distribuzione trà li Notari del primo e del secondo Collaterale, e del Capitano dell'appellazioni; Però tutti questi sono per le cause civili, e rogiti d'istromenti, mentre per le cause criminali vi è un Notaro à parte; Come ancora i Tribunali de Maestri di strada, e dell'Agricoltura, hanno i loro Notari cioè uno per ciascuno" (G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, cit., libro XV, parte III, p. 413).

¹²² ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, Sentenze b. 6022.

Per comprendere la natura degli uffici notarili dell’A.C. occorre individuarne i connotati precisi. La lacuna avvertibile nell’attuale storiografia, che manca di uno studio ampio e al tempo stesso sintetico sul notariato romano in età moderna, non aiuta certamente l’indagine che qui si propone.¹²³ Non è stato, del resto, ancora valutato appieno il peso storiografico dell’efficace lavoro di sintesi pubblicato recentemente da Laurie Nussdorfer sul notariato romano in età moderna.¹²⁴

Nel 1968 il canonico Nicola Storti elaborò un’indagine - pubblicata l’anno successivo - attorno alla storia e al diritto della Dataria apostolica.¹²⁵ Grazie a questo studio, sia pur datato, si potrebbero operare alcune distinzioni interne alla curia romana, partendo dalla valutazione del peso esercitato dalla venalità degli uffici, peculiarità a lungo capace di frenare lo sviluppo burocratico moderno dell’impianto statale, e gestita proprio dall’ufficio della Dataria.

Il vacabile si può definire: la concessione ottenuta dietro il corrispettivo di un prezzo e per la durata della vita del concessionario di un determinato ufficio con il compito di svolgerne le relative mansioni e percepirne gli emolumenti.¹²⁶

Questo concetto espresso dallo Storti può essere utile nella considerazione delle origini di tale pratica, poiché con il tempo, la maggior parte dei vacabili si ridusse al percepimento solo di una parte degli introiti di un determinato ufficio, senza l’obbligo di svolgerne le mansioni pratiche. Tuttavia rimane ancora estremamente utile l’articolazione di tali uffici vacabili e la loro suddivisione che il canonico propose, sulla scorta seicentesca del De Luca.

La prima e manifesta distinzione tendeva a separare i vacabili camerale e capitolini da quelli di Dataria e Cancelleria. La differenza risiedeva nel fatto che i primi si riferissero agli uffici pubblici, al pubblico erario dello Stato collegabile alla R.C.A. o all’amministrazione capitolina – in una parola al “temporale” della Chiesa di Roma – mentre i secondi venivano a collegarsi direttamente alla sovranità religiosa, al potere “spirituale” esercitato dalla Santa Sede.

¹²³ Sul notariato romano la storiografia si è lungamente soffermata soprattutto sugli aspetti diplomatici e paleografici relativi all’alto e basso Medioevo. In questo contesto si ritiene utile citare A. Bartoli Langelì, *Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale*, Viella, Roma, 2006, in cui può trovarsi una aggiornata rassegna bibliografica sull’argomento.

¹²⁴ Cfr. L. Nussdorfer, *Brokers of Public Trust*, op. cit.

¹²⁵ N. Storti, *La storia e il diritto della Dataria apostolica*, op.cit.

¹²⁶ Ivi, p. 332.

Un'ulteriore differenziazione era quella fra uffici di derivazione papale e di natura singolare o collegiale. Gli uffici papali potevano a loro volta differenziarsi in tre ordini: il primo relativo a quelli prelatizi intesi come sicuro viatico verso il cardinalato (fra questi ricordiamo il camerlengato, l'uditorato di Camera e la reggenza di Cancelleria)¹²⁷; il secondo comprensivo di quelle cariche non prelatizie, il cui godimento di rendite richiedeva tuttavia l'esercizio di una specifica amministrazione;¹²⁸ il terzo, afferente a quegli uffici per i quali non veniva richiesta alcuna idoneità o conoscenza, offrendo il godimento di benefici non legati ad alcun particolare esercizio.

Infine, una distinzione fondamentale, rimaneva quella fra uffici vacabili singolari e collegiali, a seconda dell'attribuzione a delle persone singole o iscritte a determinati collegi. In quest'ultimo caso, alla morte dell'individuo detentore, il vacabile non sarebbe ricaduto all'interno del collegio, ma direttamente alla Santa Sede, che per mezzo della Dataria apostolica tornava a rivenderlo a chi desiderava entrare a far parte del collegio da cui l'ufficio veniva gestito.

Partendo da queste articolazioni, si può notare come almeno fino agli ultimi decenni del Cinquecento, più o meno attorno al periodo dell'acquisto dell'uditorato di Camera da parte dei fratelli Borghese, il notariato dell'A.C. fosse un ufficio o carica fortemente caratterizzata da questa natura venale e vacabile, affidata ad un collegio, ma di nomina papale, di secondo grado. Inoltre, gli uffici notarili dell'*Auditor Camerae*, traendo la propria origine dalla Camera apostolica, potrebbero di fatto essere classificati come uffici camerari, senza tuttavia doverne accettare quella rigida distinzione proposta dallo Storti. Infatti il canonico sembra operare una troppo semplice separazione fra temporale e spirituale, che prendendo spunto dall'analisi effettiva delle competenze, giurisdizioni ed evoluzione del Tribunale dell'A.C. non sarebbe così netta e semplicistica. La profonda simbiosi fra i due poteri papali non andrebbe mai dimenticata, anche in uno studio – come quello di questa tesi – che prende spunto fondamentalmente dal governo di una territorialità.

¹²⁷ “Ma per ottenere questa categoria di vacabili, non bastava l'offerta di ingenti somme di denaro, si richiedevano ancora le necessarie attitudini intellettuali e morali, esperienza nel maneggio degli affari ecclesiastici, singolari benemerienze da attirare la stima e la fiducia del pontefice” (Ivi. p. 333).

¹²⁸ Appare essere il caso proprio degli uffici notarili, come riferitoci anche dal cardinal De Luca: “*Secundi generis sunt Officia quae media dici merentur, utpote quid medium constituentia inter Praelatitiae primi ordinis, de quibus supra, et inferiora popularia tertii ordinis vel generis, de quibus infra, ex eo quod adnexam habent aliquam administrationem negotiorum Cancellariae Apostolicae, et litterarum apostolicarum expeditionibus aut actibus judicialibus conscribendis et ordinandis, sive in illis exequendis, unde propterea in eis requiritur aliqua idoneitas, et litteratura, et in plerisque iuxta legem foundationis requiritur gradus doctoratus.* (Cit. da G. De Luca, *Tractatus de Officiis Venalibus; Cap. II: De speciebus et qualitatibus Venalium Officiorum Curiae Romanae in Ibid.*)

Tornando ai notai dell’A.C. e scorrendone l’inventario alfabetico e cronologico del loro fondo – conservato presso l’ASR¹²⁹ – si notano solo casi sporadici di trasmissione familiare o di derivazione toponimica da notaio a notaio.¹³⁰ Tuttavia occorre considerare ancora una volta alcuni particolari emersi dai memoriali della fine del Seicento, già analizzati al capitolo precedente. Uno di questi riconduce alla venalità della carica, vigente ancora sotto il pontificato di Paolo V Borghese, quando vennero concessi 100 benefici di Cavallierato da dividersi fra i dieci uffici dell’A.C. al fine di estinguere i debiti contratti per l’acquisto dell’ufficio stesso.¹³¹

Un altro attesta invece come *ab immemorabili* i pontefici fossero stati soliti concedere l’ufficio del notariato del Sacro Palazzo “gratiosamente”, e come Alessandro VIII l’avesse attribuito ad un notaio dell’*Auditor Camerae*.¹³² Lo stesso pontefice possedeva però anche la facoltà di trasformarlo, arbitrariamente, in venale e vacabile, riconfermando ancora una volta come all’interno della curia romana, la concessione gratuita di tali uffici fosse di fatto un evento collegato alla singolare benignità papale.

Da queste brevi indicazioni sembra come il sistema del notariato romano, e tra questi quello dell’A.C. – pur caratterizzato da alcune particolarità, come ad esempio il controllo esercitato dallo stesso Tribunale – non fosse di fatto un impianto “moderno”, ma fortemente vincolato ad un retaggio venale che proprio durante il Seicento finirà per non permettere la realizzazione di quelle riforme necessarie alla buona amministrazione della giustizia; alla fine del Seicento si è visto come un notaio corrotto, Lorenzo Belli, potesse evitare una penalizzazione persino in seguito alla riduzione degli uffici.¹³³ Questo fornisce la misura di

¹²⁹ Cfr. ASR, inventari n. 10 (cronologico) e n. 11 (alfabetico) del fondo *Notai dell’Auditor Camerae*.

¹³⁰ Alcuni esempi: dalla fine del Quattro agli inizi del Cinquecento l’ufficio sembra gestito da notai provenienti da Pescia; nel 1562 l’ufficio di Reydellus Ludovico viene trasmesso a Reydellus Gaspare; tra fine Cinque e inizio Seicento subentrano Francesco Belgi (che negli anni ’90 predispose assieme al Tiberi la Pratica analizzata nel capitolo secondo) e il suo successore Giacomo Belgi; inoltre, nello stesso periodo rinveniamo una continuità all’interno della famiglia Cellius, con Cintio, Curtio e Octavio. Per un quadro successorio dalle origini al 1612 circa i 10 uffici dell’A.C. cfr. G. Lunadoro, *Relatione*, cit., pp. 227-230.

¹³¹ “Il Collegio de Notarij di Mons. A.C. ottenne gratia dalla S.ta Memoria Paolo Papa V dell’erettione di n° 100 Cavalierati Pij, de quali la Dataria se ne ritenne à sua libera dispositione, e per suo proprio commodo n° 10, e gl’altri 90 ordinò che si dividessero per rata fra essi notarij, ad effetto con il prezzo di quelli si potessero estinguere li debiti contratti per le compe de gli offitij” (ASV, *Fondo Carpegna*, 29, c. 48r).

¹³² “Beatissimo Padre, Essendo stato sempre solito ab immemorabili, che li Sommi Pontefici hanno conferito gratiosamente il Notariato del Sacro Palazzo Apostolico conforme nell’ultimo stato fece la S.M. d’Alessandro VIII à Nicola Fiorelli notaro dell’A.C quale è molto Povero con numerosa famiglia in numero di nove, 5 maschi e 4 femine con il ventre Pregnante, tutti inhabili à procacciarsi vitto, come n’è molto informato tutta la Curia quale per l’assunzione al Pontificato di V. S.tà e di suo ordine è stato confermato e ne continua il possesso” (ASV, *Fondo Albani*, 15, c. 144r).

¹³³ ASR, inventari n. 10 (cronologico) e n. 11 (alfabetico) del fondo *Notai dell’Auditor Camerae*.

quanto fosse difficile un'attività di riforma presso la Curia romana e soprattutto come fosse tutt'altro che moderno il suo impianto istituzionale.

5. La società punibile: la giustizia ordinaria nelle cause dell'A.C.

Il 19 maggio 1613, due ore dopo il tramonto, all'interno delle mura del convento monacale di San Quirico nella città di Assisi, si consumava un reato che richiama oggi alla memoria la vicenda manzoniana di suor Virginia De Leyda.¹³⁴

Giacomo Belli e Fulgenzia Campani sono i protagonisti di una storia, in cui passione carnale e monacazione forzata s'intrecciano in maniera drammaticamente reale, e della quale si conosce solo l'epilogo attraverso due sentenze emanate dal luogotenente criminale dell'A.C. Venturello Venturelli, tra gennaio e giugno del 1614.¹³⁵

¹³⁴ Cfr. *Vita e processo di Suor Virginia Maria de Leyva monaca di Monza*, a cura di G. Vigorelli, Garzanti, Milano 1985.

¹³⁵ “[23 gennaio 1614] [...] in causa et causis que pro in prima seu alia veriori coram nobis verte fuerunt et vertentur instantia inter Ill. et admodum Excellentem D. Petrum Marinum Cirochum fisci S.mi D. N. Pape et Rev. Cam. Apostolice generalem procuratorem ex una, et Jacobum filium Alciati Belli de Assisio reum conventum, carceratum et confessum de et super ingressu die 19 mensis maij 1613 circa secunda noctis hora seu alio veriori tempore in monasterium monialium S.ti Quirici de Civitate Assisii per, et supra muros dicti monasterii cum usu scalarum appositorum dicto muro dicti monasterii a parti interiori per sororem Fulgentiam filiam Julii Campane de eadem civitate ibid monialem professam pro faciliore de scalare et ingressu in monasterium prefatus ita ex precedenti tractare ac deliberatione per antea inter eos habiti et firmati ad [...] monasterii predicti ac pernoctatione et carnali copula per dictum Jacobum habita intra septa dicti monasterii cum dicta sorore Fulgentia [...] Dicimus, pronunciamus, declaramus ac diffinitive sententiamus predictum Jacobum Alcinti Belli tanquam de premissis repertum culpabilem et de Jure punibilem condemnamus, fore et esse, prout facto prius per nos verbo cum Sanct.mo d. N. Papa presentiam et Ill.mi et R.mi D. A.C. met, ac ill.mo et adm. Ex.mo proc.ris fiscalis presentiam et pro condemnato haberi volumus in penam publicationis privationis et confiscationis omnium et quorumque suorum bonorum mobilium stabulium [...] necnon et ultimi supplicij ita quod ducatur, et duci debeat in platea pontis, ibique per ministrum justitie ad id deputato in loco solito sibi caput a spatulis amputentur p.t amputari mandamus ita et taliter quod omnino moriatur et eius anima a corpore separato, deinde q. eius cadaver in eadem platea pontis omnibus inspeciendum more solito detineatur cum ista inscriptione apponen. Per essere entrato di notte in monasterio di monache per le mura à cattivo fine [...]; [7 maggio 1614] Christi nomine invocato. Pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes per hanc nostram diffinitivam sententiam quam etiam de iuris peritorum consilio ferimus et his scriptis in causa et causis coram nobis in prima vertentibus instantia inter Ill. et admodum Excellentem D. Petrum Marinum Cirochum fisci S.mi D. N. Pape et Rev. Cam. Apostolice generalem procuratorem ex una, et sororem Fulgentiam filiam Julii Campane monialem monasterii S.ti Quirici de Civitate Assisij ream conventam, inquisitam, processatam et in monasterio Conversitarum de Urbe carceratam pro carnali coppula habita cum quondam Jacobo filio Alciati Belli de Assisio intra septa dicti monasterii S.ti Quirici noctis tempore rebusque aliis in actis cause [...] Dicimus sententiamus, pronunciamus et declaramus dictam sororem Fulgentiam tanquam de predictis repertam culpabilem et de iure punibilem fore esse condemnandam prout condemnamus in penam perpetue detrusionis et reclusiones intra quatuor parietes intus dictum monasterium Conversitarum in stantiam alias in similibus casibus destinandam aptandam, claudendam et clausam retinendam prout hactenus in aliis casibus predictis consuetis ad ibi perpetuo durante eius vita naturali permanendum et ieiuniis et orationibus penitentiam peragendam, et signanter ad idiunanda in pane et aqua [...]” (ASR, *Tribunale criminale dell’Auditor Camerae*, b. 6022).

Non si ha alcuna notizia del giorno in cui Giacomo concluse la propria esistenza sulla *Platea Pontis* per mano dell'esecutore di giustizia, ma può ritenersi verosimile che quando il 7 maggio del 1614 il luogotenente Venturelli condannava Suor Fulgenzia alla immurazione e reclusione entro le "quattro pareti", presso il convento delle Converse a Roma, il corpo straziato del Belli avesse già mostrato al popolo romano a quale terribile castigo si poteva incorrere "per essere entrato di notte in monasterio di monache per le mura à cattivo fine".¹³⁶

La storia dei due giovani assisiati, compiutasi all'interno della bella cittadina umbra e tristemente terminata nella città di Roma, richiama l'interesse alla stretta simbiosi tra ciò che può essere definito reato o peccato. Di fatto, l'intervento in prima istanza dell'Uditore della Camera connota la causa di un carattere prettamente comportamentale e morale, lasciando ai margini qualsiasi valutazione puramente dogmatica o di presunzione ereticale. A quest'altezza cronologica il Sant'Uffizio era ormai venuto ad ampliare il proprio ventaglio di competenze e, se prima del Concilio tridentino e durante il periodo successivo, l'Inquisizione s'era fatta strumento privilegiato di una guerra spirituale – capace di non risparmiarne neppure i membri del Sacro Collegio – con Clemente VIII e Paolo V aveva definitivamente operato quel ristabilimento della propria struttura territoriale e giurisdizionale al fine di controllare sempre più capillarmente le coscienze ed i comportamenti sociali nei quali potesse riscontrarsi un elemento perturbativo del sentire religioso.¹³⁷ Ciò spiega come facilmente venissero a sovrapporsi giurisdizioni spirituali e temporali sulla base di conflittualità motivate dall'incerto confine "reato-peccato".¹³⁸

Nel caso degli amanti di Assisi sembra tuttavia non esservi tale conflittualità, essendo il comportamento dei due giovani ricondotto ad una passionalità del tutto fisica, intrecciata con la frustrazione di una monacazione, solitamente perseguita per interessi patrimoniali e familiari.¹³⁹

Del resto la diffusa tipologia del reato spiega anche il malessere generale che si veniva a percepire sul tessuto sociale, tanto da far richiamare da parte dei legislatori tridentini, una più

¹³⁶ *Ibid*, sentenza del 23 gennaio 1614.

¹³⁷ Cfr. G. Romeo, *L'inquisizione romana*, cit., pp. 34-43; A. Del Col, *Storia dell'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 509-567.

¹³⁸ Per la questione inerente ai peccati/reati cfr. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, op. cit.; *Disciplinamento dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna, il Mulino, 1994; G. Bonacchi, *Legge e peccato*, op. cit.

¹³⁹ Cfr. G. Zarri, *Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII)*, in *La Chiesa e il potere politico*, cit., pp. 359-429; E. Cattaneo, *Le monacazioni forzate fra Cinque e Seicento*, in *Vita e processo di Suor Virginia Maria de Leyva*, cit., pp. 145-195.

attenta valutazione della spinta vocazionale. Ciò doveva avvenire in particolare attraverso la visita del Vescovo e l'esame delle motivazioni che spingevano le giovani ad entrare in monastero.¹⁴⁰

La piena attuazione dei sistemi e delle riforme tridentine si dovette però scontrare con una resistenza sociale, ed in particolar modo nobiliare, messa bene in evidenza da alcuni casi, talvolta divenuti celebri, di monacazione coatta ben oltre il periodo tridentino¹⁴¹. Nel ricordare la contemporanea vicenda di suor Virginia de Leyva, resa celebra dall'identificazione con la monaca di Monza dei Promessi Sposi, si possono cogliere suggestioni anche dalla Badessa di Castro¹⁴², romanzata da Stendhal nelle sue *Cronache italiane*, che riconduce alla memoria la vicenda sopra narrata, tanto più che allora – alla fine del Cinquecento – l'indagine preliminare ed il processo venne attivato dallo stesso prelado, mons. Uditore della Camera, e con un epilogo per certi versi analogo a quello degli sfortunati amanti di Assisi; la pena di morte venne infatti commutata in carcere perpetuo solo in ragione del grado prelatizio ricoperto dal protagonista maschile.

Ma al di là dei riferimenti letterari, che pur si richiamano ad episodi concreti e storicamente attestati, scorrendo la filza di sentenze conservate presso il Fondo criminale dell'A.C. è possibile rinvenire altri casi, come quello di Cesare Sbaraglino, accusato di aver conosciuto carnalmente una monaca dello stesso convento assisiense di San Quirico. Giudicato anch'esso in prima istanza dall'*Auditor Camerae*, il 1 luglio 1616 finì, però, per essere assolto dal giudice Venturelli.¹⁴³

Nel trattare questa tipologia di reato si è notato come, pur riferendosi alla città di Assisi, la giurisdizione sopra i monasteri regolari, nel caso specifico delle monache di San Quirico, fosse di competenza dell'A.C. con la facoltà di procedere addirittura in prima istanza. Quello della giurisdizione particolate sugli enti ecclesiastici regolari, era certamente uno dei

¹⁴⁰ “*Libertati professionis virginum Deo dicandarum prospiciens, sancta synodus statuit atque decernit, ut, si puella, quae habitum regularem suscipere voluerit, maior duodecim annis sit, non ante eum suscipiat, nec postea ipsa vel alia professionem emittat, quam exploraverit episcopus vel, eo absente vel impedito, eius vicarius, aut aliquis eorum sumptibus ab eis deputandus, virginis voluntatem diligenter, an coacta, an seducta sit, an sciat, quid agat*” (Sessione XXV, canone XVII, 3-4 dicembre 1563, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 757).

¹⁴¹ Cfr. E. Cattaneo, *Le monacazioni forzate fra Cinque e Seicento*, op. cit.

¹⁴² Cfr. Stendhal, *La badessa di Castro*, Torino, Einaudi 1993. La storia romanzata dal narratore francese presenta anche la difficile situazione relativa alla piaga del brigantaggio, alleato delle casate nobiliari contro la politica antifeudale di pontefici come Pio IV e Gregorio XIII.

¹⁴³ La serie di casi analoghi provenienti da tale monastero invitano a presupporre una giurisdizione speciale su tale istituzione religiosa da parte dell'A.C. non ben corroborata da altri documenti.

principali segnali di una diffusa tendenza del potere centrale ad eliminare qualsiasi tipo di giurisdizione particolaristica. Valutare come nelle vicende più drammatiche che scaturiscono dal diritto penale – e non solo in composizioni o cause pecuniarie di competenza camerale – si potesse trovare schierato in prima linea un Tribunale come quello dell'*Auditor Camerae*, è certamente un dato tutt'altro che trascurabile.

Procedendo nello spoglio delle filze e registri di sentenze per gli anni 1591-1620¹⁴⁴, si trova lo stesso Tribunale protagonista nell'attivazione processuale di altre cause, non esclusive e riconducibili a monasteri o ad enti ecclesiastici, ma che coinvolgono direttamente il clero secolare. Il 1 giugno 1620 venne emessa una sentenza a favore del reverendo Silvestro Pasqualuzio di Ferentino, che con la complicità del fratello Domenico era stato accusato di concorso nell'omicidio perpetrato contro la persona di Giulio Cesare, cappellano del territorio di Palliano; Venturelli, il giudice criminale, proclamava in prima istanza l'innocenza degli imputati. Alcuni mesi prima, il 9 maggio, lo stesso giudice era intervenuto sempre in prima istanza e parimenti con sentenza assolutoria, su di un altro caso proveniente da Città della Pieve, che vedeva coinvolto un chierico, Giacomo Monaldo, accusato di aver fabbricato e affisso un cartello diffamatorio nei confronti di alcune autorità. Don Francesco Candido, prete di Monte Guiduccio nella diocesi di Urbino, s'era visto, nel 1619, accusare di stupro nei confronti di Maddalena Martini e condannare dal Tribunale del Vicario d'Urbino all'esilio dalla città e dalla diocesi e al pagamento di 115 fiorini per l'offesa recata alla vittima; il 10 settembre dello stesso anno, trovandosi egli in contumacia, incorse nella benevolenza del giudice Venturelli, che sempre in prima istanza “regiudicò” la sentenza vicariale e assolse il reo. Non sempre però gli imputati incorrevano in questa benevolenza eccessiva della corte giudiziaria dell'*Auditor Camerae*: si tratta del caso di don Ciriaco Mandino della terra di Villa Abbitini nel Presidiato di Montalto, in diocesi di Ascoli, che nel 1612 venne denunciato per aver ferito un certo Pietro Antonini del medesimo luogo e per il concorso nel furto commesso nella casa dello stesso e di Antonio suo fratello. Altri capi d'imputazione riscontrati erano la conversazione con alcuni banditi e la “dilatione archibusetti prohibiti”. Per ordine del Papa

¹⁴⁴ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 6022-6031. Occorre rilevare come le sentenze siano conservate in 10 filze, dal 1591 al 1833. Tuttavia la prima filza contiene in prevalenza sentenze cronologicamente riferibili ai primi anni del Seicento, con una percentuale bassissima in relazione all'ultimo decennio del XVI secolo; i registri di sentenze iniziano invece la loro serie dal 1612 ed in 22 unità si estendono sino al 1846.

stesso, in presenza del monsignor Uditore, la decisione, con sentenza definitiva del 13 luglio e sempre in prima istanza, prevedeva la condanna all'esilio "in perpetuo" dalla terra ascolana, sotto pena, se non rispettato, delle triremi e della relegazione a servizio di un'ospedale nella città di Roma.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi e risalire retrospettivamente sino agli ultimi anni del XVI secolo.¹⁴⁵ In realtà la bassa percentuale di sentenze conservate per quegli anni non permette di tracciarne un panorama esauriente; di contro, si conservano alcuni atti di causa esemplificativi non solo di quelle che erano le competenze del Tribunale, ma anche del modo stesso di procedere nell'azione processuale. Si proverà ora a seguire alcuni di questi casi, circoscrivibili a fine anni Ottanta e inizio anni Novanta del Cinquecento.

A poca distanza dalla cittadina di Amelia e nelle vicinanze della ben più popolosa Narni, nel cuore dell'Umbria nord-occidentale, corrono alcune stradine isolate, ricche di tornanti, che risalendo dalla vicina vallata per le diverse alture, si snodano attraverso un paesaggio collinare, dove ad alcuni tratti scoscesi ed aspri si alternano spazi più estesi ed erbosi. Arroccato e solitario, disteso su uno di questi poggi, appare il piccolo borgo di Porchiano del Monte, ancora immerso in un tempo lontano ed irrigidito nelle sue grigie pietre medievali. Da lontano si intravede la sagoma ben distinta del campanile adiacente all'antica chiesa di San Simeone, dove una targa posta vicino al portale ne indica l'edificazione attorno al XII secolo.

Piace pensare come questo borgo, con il suo paesaggio circostante, non dovette apparire molto diverso, quando Francesco De Angelis, commissario dell'Uditore di Camera, vi giunse sul finire del mese di aprile nell'anno 1590. Egli recava con sé una lettera patente, firmata in data 27 aprile dall'allora A.C. Orazio Borghese¹⁴⁶, nella quale gli veniva attribuita piena facoltà d'interrogare ogni persona a proprio arbitrio, con lo scopo di raccogliere quante più informazioni possibili circa le accuse e i presunti crimini commessi da don Paolo Strada,

¹⁴⁵ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 6022. Un riferimento interessante è relativo ad una causa proveniente dalla diocesi di Callahora, in Spagna. La sentenza, datata 19 marzo 1591, è favorevole al canonico don Pedro de Escobar, il quale risultava indagato per il godimento illecito di un beneficio. Probabilmente il riferimento è ad una causa in cui vi era un principale interesse camerale, ma è significativo sottolineare tale competenza in un periodo in cui ormai i diversi concordati stipulati dalla Santa Sede con le principali potenze europee avevano progressivamente spogliato di tali prerogative gli organi giudiziari romani.

¹⁴⁶ Ad Orazio, morto prematuramente nell'ottobre del 1590, subentrò nella carica di A.C. il fratello minore, Camillo, poi salito al soglio pontificio con il nome di Paolo V. Cfr. G. De Caro, *Borghese, Orazio*, op. cit.

canonico di San Simeone, il quale già dall'aprile precedente si trovava rinchiuso presso le carceri della Curia Savelli a Roma.¹⁴⁷

Il 26 aprile l'imputato aveva già rilasciato un primo costituito di fronte ad Eugenio Jacobello, sostituto del luogotenente criminale dell'A.C. Giovanni Maria Retica. Durante questo interrogatorio il canonico di Porchiano si era difeso affermando come si trovasse in contenzioso con un suo zio, anch'egli curato, accusato di non concedergli il godimento della terza parte del beneficio ecclesiastico. Don Paolo appariva inoltre lamentarsi di aver subito in precedenza un processo presso la curia episcopale di Amelia¹⁴⁸ e di averne conseguito un bando di dieci anni per tutto il territorio diocesano; tuttavia era allo stesso vescovo che egli aveva presentato le accuse contro lo zio curato, negligente, a suo dire, nell'esercizio dei suoi compiti pastorali.

Il quadro che traspare da questo primo interrogatorio è riferibile ad una reciproca serie di accuse, caratterizzabili in alcune trasgressioni tipiche di un panorama sociale ed ecclesiastico post-tridentino: trascuratezza nell'esercizio della missione pastorale, ricezione di banditi, presunte relazioni carnali, ostentazioni di armi proibite, ed eccessi carnevaleschi.

Nell'apparente complessità del caso, l'Uditore aveva quindi delegato un commissario con il compito di recarsi negli ambienti sociali e nello stesso contesto diocesano in cui avevano trovato origine tali reciproche accuse, affinché potesse compiere un'indagine più approfondita, da sovrapporsi a quella già attivata presso la Curia diocesana contro lo stesso Don Paolo.

Il 29 aprile, stabilitosi presso l'abitazione di un certo Baldassarius, il De Angelis comincia a raccogliere tutte le informazioni utili alla causa, convocando *pro informatione* alcuni abitanti di Porchiano interessati più o meno direttamente alla vicenda giudiziaria di don Paolo.

Per un arco temporale di dieci giorni si ritrova a sfilare davanti al commissario dell'A.C. una variegata moltitudine di personaggi, per lo più femminili e di bassa estrazione sociale, con un'età compresa fra i 30 e i 57 anni. I frequenti sospetti di comportamenti moralmente

¹⁴⁷ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 5750; le carte relative al processo attivato dall'A.C. includono anche un breve estratto del precedente processo avvenuto presso la Curia vescovile di Amelia, sono ben identificabili all'interno della busta, in quanto rilegate in un fascicolo che riporta sulla coperta l'indicazione "contra don Paulum Stratam"; la lettura risulta in alcuni punti problematica a causa delle condizioni in cui versano le carte componenti il fascicolo stesso. Purtroppo non si è riscontrato presso altre serie del fondo la possibile sentenza successiva, ma l'indagine estremamente parziale non permette ancora di porre indicazioni definitive.

¹⁴⁸ Dalla H.C. vol. III, nel periodo del primo processo e durante il processo attivato dall'A.C. risulta esser stato vescovo di Amelia, Giovanni Antonio Lazario, entrato in carica il 9 giugno del 1572 e rimasto fino alla morte avvenuta il 28 maggio 1591.

intollerabili alimentavano un intreccio di reciproca invidia e sospettosità, e a questa tipicità tutta paesana non si venne a sottrarre certamente Porchiano, soprattutto perchè l'oggetto delle malelingue e dei sospetti tendeva a coincidere con l'ecclesiastico chiamato alla cura di anime e all'amministrazione sacramentale.

Ecco allora che dalle loro deposizioni emerge l'immagine di un curato dalla vita disordinata e trasgressiva, incurante di quei caratteri che dovevano delineare il parroco post-tridentino, e propenso più ai piaceri della carne e del vino, e all'adesione ad una violenza quotidiana e capillare che caratterizzava lo spettro sociale di questo scorcio di secolo.

Se Stefano di Giulio, balivo di Castro Porchiano, raccontava di aver visto in un fosso - mentre andava a caccia di beccafichi - don Paolo "con le brache calate sopra donna Giovanna", Luminata di Maurizio da parte sua non lesinava certo accuse contro il canonico, che a suo dire importunava costantemente sua sorella Menica.

La stessa Menica del resto sottolineava come dopo essere rimasta vedova da circa tre anni s'era trovata a subire le molestie di Don Paolo fino a che lo stesso giunse a "conoscerla carnalmente". Un rapporto questo che parve durare almeno fino a quando il curato non "venne fatto peggione" a Roma, attorno al 20 aprile di quell'anno. Il rapporto con donna Menica non fu però esclusivo, ma si accompagnò ad altri legami, costantemente intrecciati con le diverse donne del paese.

A donna Giovanna Aluigi venne chiesto dal commissario anche qualcosa di più sulle abitudini del curato di Porchiano, e cioè se ardisse celebrare messa la mattina seguente ai loro rapporti sessuali. Una questione che ci riporta direttamente all'interno di una dimensione religiosa vigilante circa l'immagine e la purezza di certi comportamenti sacramentali. Ma la gente del paese sembrava aliena da simili riflessioni, e la stessa Giovanna forniva una risposta quanto mai incerta su tali quesiti, sottolineando invece la negatività di ben altre abitudini del prete, come quella per il gioco delle carte, per il ballo, per gli eccessi e i bagordi manifestati senza pudore lungo le strade del paese.

Lasciando ora ai margini l'irrequietezza sessuale del canonico di Porchiano e gli inevitabili sospetti veri o presunti, con le illazioni che facilmente prendevano fuoco in un paese piccolo e scarsamente popolato, sarà opportuno, invece, evidenziare quali fossero gli aspetti che il commissario De Angelis, rappresentante delegato del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, era intenzionato ad indagare.

Si è già notata l'attenzione per il comportamento e l'immagine fornita dal parroco nell'amministrazione sacramentale. Sostanzialmente è facile credere che a questa altezza cronologica tale precauzione fosse più indirizzata all'accertamento di elementi che di fatto avrebbero indirizzato la competenza dal Tribunale dell'A.C. a quello del Sant'Uffizio. Infatti, dopo l'incertezza nella risposta di donna Giovanna, il commissario decise di tralasciare l'approfondimento di tale aspetto, pur riproponendo quesiti analoghi ad altri testimoni.

Un dato su cui il commissario tornerà spesso e cercherà d'indagare meglio appare invece essere, oltre al disordine sessuale, quello che emerge dall'interrogatorio di Lorenzo Geronimo Marchetti, dell'età circa di 35/37 anni. Egli racconta di essere stato contumace presso la corte di Amelia per aver trasgredito al precetto di presentarsi al Podestà in relazione ad una non ben identificata causa. Per paura dei birri che lo cercavano egli giunse a Porchiano e venne accolto da Don Paolo in casa sua. Lorenzo – nel proseguo dell'interrogatorio – finiva poi per fornire un'immagine complessiva del parroco, senza soffermarsi tuttavia sulla illiceità di quel suo ricetto durante la contumacia. Da allora però questo aspetto emerse costantemente negli interrogatori successivi e sembrò, ad un certo momento, persino predominante nell'intenzione del commissario rispetto alle accuse di concubinato e fornicazione che rimasero comunque al centro dei giudizi paesani.¹⁴⁹

Dall'interrogatorio di Lorenzo affioravano altri elementi da doversi considerare. Innanzitutto il già citato ricetto di banditi e condannati presso le corti e città vicine; inoltre l'andare in giro con armi, quali coltelli e archibugi, un divieto costantemente ricordato dai bandi emanati in quel tempo sia nella città di Roma che in altre città dello Stato della Chiesa; il gioco delle carte, in particolare quello della "primera"; il ballo mascherato e con le donne,

¹⁴⁹ "[...] et so che in Porchiano è publica voce et fama et l'ho inteso dire generalmente qui in Porchiano che detto donno [don Paolo] ha cognosciuto carnalmente detta Sulpitia più e più volte anche è stata ingravidata da lui da tre o cinque volte come ha figlioli che l'ha ingravidata detto donno Paolo Strada e dimandate V.S. a chi vole che l'ho proverà [...] ho visto in casa di detto don Paolo più e più volte certi teodini che si diceva che non potevano stare in Todi ma io non so veramente s'erano banditi o cundamnati e questo fu prima che murisse papa Gregorio [...] si dice in Porchiano che detto don Paolo Strata ha cognosciuto carnalmente donna Menica sorella carnale de Luminata et de Marco de Mauritio de Porchiano e ho inteso dire ancora da Clementia sorella della sudetta Sulpitia che lei è stata recercata dell'honor suo più e più volte dal detto don Paolo ma che se l'habbia fatta o no io non lo so, loro se l'sanno, et detto don Paolo l'ho visto giocare alle carte in casa sua spese volte al gioco di primera con Agostino de Pasquale [...] ho inteso dire ancora da molti qui in Porchiano che detto don Paolo haveva havuto non so che paio di calze et uno [spichiature] et non so che altre cose da uno che se diceva era bandito e che haveva ammazzato il vicario del vescovo de Castro et il secretario, sette o otto anni sonno in circa l'ho visto ballare detto don Paolo di notte mascherato in casa de Emilio di Porchiano et ballava con donne come si suole ballare qui in Porchiano et ho visto portare a detto don Paolo di notte di giorno un cortellaccio lungo de doi palmi in circa che lungo come un pugnale, et io so che rare volte è andato senza arme et da detto don Paolo proprio ho inteso che lui ha dato delle bastonate a Nicolò de Bernardino de Amelia, anche ha ferito Gio:Felice spoletino, e questo è quel che so per verità" (ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 5750 f. 26v).

comportamento quanto mai biasimabile se confrontato con l'immagine del "Buon Curato" divulgata dal Concilio tridentino.

Un altro capo d'accusa gravante su Don Paolo venne introdotto durante l'interrogatorio di un certo Bartolomeo Vincenzi, lavoratore presso Antonio Pamphili, che aveva precedentemente accusato il curato del furto di una certa quantità di grano. A questa denuncia si aggiungeva quella di Simone Giovanni Maria Angeli, della diocesi di Todi, che lamentava il furto di "un bigonzo de uva cotta e de mella".

Le accuse raccolte sembravano certamente univoche, ma sospetti di illazioni gratuite nei confronti del curato dovettero comunque sfiorare i pensieri del commissario ed alimentare i suoi dubbi. Per citare solo uno di questi aspetti, si considerino le querele mosse contro Don Paolo da Giovanni Battista Perna e da sua sorella. Questa, vicina di casa di Don Paolo, pare abbia subito le molestie del prete, fino a scoprire un buco fabbricato sulla parete divisoria delle due abitazioni. L'intenzione era quella di entrare nottetempo nell'abitazione della donna per poterle usare violenza. Il fratello di Maria Perna, Giovanni Battista era però imparentato con Don Paolo, poiché aveva dato in sposa la propria figlia al fratello di quest'ultimo, e le presunte supposizioni sembrarono, di fatto, dirette a screditare il curato al fine di vederne confiscata l'abitazione e liberarsi di un così scomodo vicino.

Non mancarono durante le indagini anche confronti fra diversi testimoni e sopralluoghi, compiuti al fine di verificare la credibilità delle deposizioni, soprattutto in materia di furti e nel caso del "buscio" fabbricato nell'abitazione di donna Perna. Ciò testimonia anche la solerte pazienza e l'attenzione ad ogni aspetto dell'indagine profusa dal De Angelis nell'adempiere il proprio compito.

Verso il 10 maggio il commissario lasciava Porchiano, con la certezza di aver raccolto quante più notizie possibili, utili alla prosecuzione del processo a Roma. E già l'11 dello stesso mese, Don Paolo si sarebbe trovato ancora dinanzi a Jacobello, il luogotenente sostituto. Mentre la sua difesa cominciava ad incrinarsi su più punti, l'imputato finiva per confessare alcuni capi d'accusa elaborati contro di lui.

Il 26 maggio il prete ammetteva di aver avuto rapporti con due donne di Porchiano, e di aver detto messa nel periodo in cui frequentava tali donne, ma solo dopo essersi confessato presso i frati zoccolanti che nei giorni di festa si recavano al Castello di Porchiano. Nulla invece gli viene chiesto della presunta ricezione di banditi e frequentazione di birri, né sulla trasgressione del divieto di portare armi, anche corte, del gioco delle carte e dei balli in tempo

di carnevale. Questi aspetti sembrarono ora divenuti come secondari per i giudici che si alternavano nell'interrogatorio¹⁵⁰.

Infatti essi parevano concentrarsi proprio sull'elemento più ricorrente nelle deposizioni dei testimoni raccolte dal commissario De Angelis: la irrequietezza sessuale del parroco. L'intenzione era forse quella di comprendere fino a che punto le illazioni scaturite dal contesto paesano potessero essere gonfiate e aggravate da altre infondate accuse, di carattere più generale. Eppure traspare anche una progressiva attenzione agli aspetti disciplinanti, che non andrebbe trascurata. D'altronde occorre evidenziare come, a parte i furti e le risse, sembrerebbe alquanto improbabile l'attenzione di individui, per lo più contadini e piccoli artigiani, alle trasgressioni sulle armi, il ballo e le carte. Queste finirono per entrare sempre più prepotentemente nelle loro deposizioni solo con il passare del tempo, mentre sulle prime ciò che polarizzava l'intolleranza di tutti era il fatto che il prete "chiavasse" le loro donne.

Che la consapevolezza della gravità comportamentale del prete, al di là delle abitudini sessuali, si facesse strada progressivamente nella coscienza popolare, porta a presupporre l'opera latente e sotterranea dello stesso commissario, capace di forzare le domande e aprire nuovi spiragli e convinzioni fra i testimoni stessi.

Questa vuol essere ovviamente solo un'ipotesi, un'interpretazione parziale di fronte all'apparente cambio di direzione, il quale, del resto, viene percepito solo a livello degli interrogatori, trovando diretta smentita nella documentazione allegata al fascicolo: in primo luogo la copia di due sentenze, una riguardante Pompeo Ricci, condannato per l'omicidio di un certo Alessandro e per lo stupro della moglie, l'altra relativa ad un abitante di Amelia, Flavio Vetrilli, anch'egli condannato alla pena capitale per omicidio; in secondo luogo la prima sentenza emessa contro don Paolo dalla curia vescovile di Amelia nel 1583.

La data delle sentenze del Ricci e del Vetrilli è fissata tra il 1576 e il 1579. La connessione di queste due vicende con quella del curato di Porchiano è la contumacia dei condannati e il ricetto offerto loro da Don Paolo nel corso degli anni Ottanta. Il fatto che tali documenti siano allegati mostrano all'opposto l'interesse per tale reato di ricezione di banditi e contumaci, tanto più che a questa analisi potrà essere affiancata quella della sentenza del 1583.

Nel fascicolo, oltre a tale sentenza, è conservato anche il ristretto del processo tenutosi nell'agosto del medesimo anno (1583) ad Amelia, e poi successivamente trasferito a Porchiano.

¹⁵⁰ Rugerio Jacobello, sostituto luogotenente, e Giovanni Maria Retica, titolare della luogotenenza criminale dell'A.C.

Anche allora vennero convocati *pro informatione* alcuni abitanti del paese e conoscenti di don Paolo. Le accuse emerse sembrano essere le solite: praticare carnalmente con Sulpitia, Piacentina, Victoria, Clementia e altre donne di Porchiano; giocare a carte e mangiare di notte, gozzovigliando; dare ricetto ai banditi (alcuni dei quali accusati di omicidio); ballare mascherato a carnevale.

Sono presenti alcuni elementi che sarebbe utile considerare: un testimone riferì di aver saputo da alcuni che una mattina don Paolo, mentre diceva la messa, aveva “rebuttato quel che aveva magnato” proprio durante l’atto sacramentale, e molti altri in relazione a questo episodio raccontarono come la notte precedente Don Paolo aveva “magnato e bevuto e giocato a carte fino a tardi”. Un altro testimone confessava di aver giocato a carte e “bevuto e magnato de notte” insieme a don Paolo, vedendolo la mattina successiva dir messa senza essersi confessato. In relazione a tale scandalo lo stesso don Paolo aveva risposto che si sarebbe potuto “far la confessione tanto dopo quanto ‘nanzi la messa si bene giocava et magnava et altre cose”.

Con la sentenza del Tribunale vescovile di Amelia, don Paolo venne riconosciuto colpevole esclusivamente di aver ricettato banditi, contro le bolle di Pio V e Gregorio XIII; e condannato alla frusta pubblica, commutata nell’esilio di 10 anni dalla diocesi di Amelia, con la confisca dei beni e la privazione del beneficio.

Ora non è possibile sapere se questo esilio venne ridotto, poiché non si conoscono documenti che possano fornire una risposta affermativa, sta di fatto, però, che nel 1588, appena 5 anni dopo la sentenza, alcuni birri provenienti da Amelia avevano mostrato un mandato di comparizione al parroco, che si trovava all’interno dei confini della diocesi e tranquillamente continuava a godere del suo canonicato. Il mandato era firmato da un certo Venturello¹⁵¹, luogotenente del vescovo, e intimava a don Paolo la comparizione dinanzi la curia vescovile. La reazione del canonico fu l’aggressione agli stessi birri e la fuga attraverso campi e fossati. Una fuga in realtà di breve durata se pochi giorni più tardi il prete compariva di fronte al vescovo.

Un documento successivo attesta il rilascio dello stesso don Paolo; seguono poi notizie di ulteriori querele tra il 1589 e il 1590, in cui sembra che don Paolo continui tranquillamente la sua disordinata vita ecclesiastica.

¹⁵¹ Potrebbe trattarsi del giovane Venturello Venturelli, che in seguito ricoprirà la carica di luogotenente criminale dell’A.C. e, nel 1621, ascenderà a quella di procuratore generale del Fisco.

Purtroppo a questo punto viene a crearsi un vuoto documentario e ciò che potrebbe porre la parola fine a tutta questa vicenda giudiziaria, ossia la sentenza dell'*Auditor Camerae*, non è rintracciabile nella relativa filza di sentenze, poiché la cronologia di quest'ultima trae origine dal 1591.

Ci fu mai in realtà una sentenza? E in caso affermativo, quale fu il suo tenore? Assolutoria o condannatoria? Domande queste alle quali non si potrà, per ora, dare una risposta. Magari una più approfondita indagine documentaria, capace d'ampliarsi ad alcune serie contenute in altri fondi potrebbe fornire informazioni ulteriori; per il momento occorre limitarsi a rilevare ciò che è emerso dall'atto processuale.

L'esemplificazione di questo caso, pur nella sua incompletezza, permette comunque di trarre alcune indicazioni sul modo di procedere del Tribunale, che in via ordinaria esaminava i testimoni, disponeva sopralluoghi, raccoglieva informazioni, nonostante l'esistenza di una precedente sentenza vescovile. Ma soprattutto consente di tratteggiare, attraverso gli interrogatori, quali fossero i reati normalmente perseguiti dal Tribunale dell'A.C. in materia criminale.

Se, come visto, in un primo momento emergeva un contesto fatto di disordine sessuale e comportamentale, successivamente il capo d'accusa che risultava esser preso maggiormente in considerazione era il ricetto di banditi e condannati in contumacia e l'andar per strada portando armi. Abitudini queste fortemente combattute in quegli anni di violenza capillare e sociale dilagante per tutto il territorio pontificio, e costantemente vietate dalle autorità attraverso l'emanazione di bandi¹⁵².

La stessa sentenza del 1583 della Curia vescovile di Amelia appare indirizzata a punire con il bando proprio questa accondiscendenza e alleanza con la criminalità territoriale, più che a regolare certi comportamenti, discriminanti l'immagine del "santo" curato post-tridentino. Successivamente i giudici dell'A.C. approfondirono la questione sessuale al fine di far luce su presunte illazioni paesane, ma, come traspare anche dalle due sentenze conservate nel fascicolo e riguardanti i due condannati alla pena capitale a cui don Paolo avrebbe fornito ricetto, rimaneva comunque costante l'attenzione per tale genere di reato.

Si dovrà allora tornare brevemente a sottolineare l'importanza che a livello statale rappresentò la lotta contro la criminalità organizzata, fuoriusciti, masnadieri, cittadini colpiti

¹⁵² Oltre alla vasta collezione di Bandi ed Editti conservata presso l'ASR, in particolare per gli anni 1581-1600 alle bb. 294-Pontefice; 50/51-Collezione cronologica; 410-Governatore, cfr. anche, *Regesti di bandi*, op. cit.; A. Cirenei, *Bandi e giustizia*, op. cit.; A.M. Combo, *Editti e bandi romani*, op. cit.

dal bando, costretti per motivi giudiziari ad abbandonare le proprie terre, ma tutt'altro che rassegnati e pronti a coalizzarsi contro quella società che li aveva cacciati.

In quegli anni di fine secolo l'emergenza del banditismo all'interno dello Stato, aveva assunto connotati tali da costringere il governo a misure ferree di controllo e disciplinamento. Irene Fosi, nel suo studio sul banditismo pontificio - già citato in precedenza - metteva in evidenza come molto spesso il ricetta dei banditi da parte dei signori feudali rappresentasse un nodo difficilmente districabile per uno Stato che stava perseguendo il progetto di accentramento delle sue strutture, anche a scapito dei privilegi baronali. Tuttavia questa feroce lotta tra due Stati, o "Società"¹⁵³ contrapposte all'interno dello stesso territorio, di fatto fu caratteristica più dei pontificati di Pio V, Gregorio XIII e Sisto V, mentre sul finire del secolo, e durante quel decennio nel quale anche don Paolo Strada sembrava fomentare queste preoccupazioni, la causa principale del dilagare del banditismo parve essere stata più un'endemica diffusione di povertà e carestia che una lotta fra due poteri contrapposti.

I troppo rigidi schematismi e le soluzioni di continuità nell'analisi storica di questi fenomeni sociali rappresentano un rischio sempre costante e fuorviante da una corretta interpretazione. Del resto la stessa attenzione del vescovo di Amelia a tali aspetti che turbavano l'ordine "legale" della società, rispetto alle contemporanee esigenze di applicazione dei decreti tridentini, sottolineano una diffusa preoccupazione delle magistrature presenti sul territorio. Don Paolo inoltre non concedeva ai banditi solo un letto riparato da un tetto, ma forniva loro anche viveri e talvolta armi, senza tralasciare lui stesso di portarne sempre ovunque andasse. Questa presenza, nella bassa società, di trasgressioni contro i bandi ufficiali emanati dalle autorità, costituiva una minaccia continua alla solidità della costruzione statale in crescita e richiamava la necessità di un più rigido controllo. Inoltre la vigilanza sul clero secolare e i monasteri, quali possibili veicoli di ricetta per banditi, determinerà proprio in quegli anni rigidi provvedimenti pontifici, in particolare il forzato ritiro dei monaci entro le mura cittadine¹⁵⁴. Casi come quello di don Paolo, coinvolgenti il clero rurale, portarono ad una progressiva rivendicazione delle cause da parte del Tribunale del Governatore per tutta la seconda metà del Cinquecento, a sottolineare la forte urgenza dello Stato nell'arginare tali fenomeni sovversivi.

¹⁵³ I. Fosi, *La società violenta*, cit., pp. 11-19. La definizione è già presente nella premessa allo studio della stessa Fosi, venendo ad identificare tale criminalità organizzata come la "società violenta": "Il banditismo fu soprattutto lo scontro fra due società, quella legale e quella fuorilegge" (Ivi, p. 19).

¹⁵⁴ I. Fosi, *La società violenta*, cit., p. 200.

Tornando al Tribunale dell'*Auditor Camerae*, la scarsa frequenza di tali capi d'imputazione nelle cause e nelle sentenze viste per il primo Seicento, con la progressiva crescita di attenzione ai disordini morali e comportamentali della società, induce a credere in un attenuarsi di tale fenomeno del banditismo durante il pontificato borghesiano. Tuttavia non sono del tutto assenti le eccezioni, come nel caso del già segnalato prete ascolano condannato all'esilio per aver portato armi e trattato con alcuni banditi.

In definitiva, la vicenda di don Paolo Strada, pur collocandosi in quel lasso temporale in cui le condizioni dello Stato "non erano mai state tanto sconvolte dall'ondata di violenza e dalla carestia che aveva colpito tutte le province",¹⁵⁵ sembrerebbe sospesa, nell'intenzione dei giudici, quasi a cavallo di due indirizzi perseguiti dalle magistrature ordinarie: da un lato contro l'anarchia fomentata da una "società violenta" antagonista dello Stato, dall'altro nell'applicazione di una sempre più ferrea rete di controllo attenta al dato comportamentale e morale.

Nell'ottobre del 1589 Benedetto Basanello, originario di Assisi, ma esercitante l'ufficio di bargello nella città di Forlì, veniva convocato a Roma senza una precisa motivazione e improvvisamente arrestato e chiuso a Tor di Nona¹⁵⁶. Alcuni giorni dopo egli compariva dinanzi al giudice criminale del Tribunale dell'*Auditor Camerae*, Giovanni Maria Retica, e al suo sostituto Arsenio Bertuccio.

All'imputato veniva fatto narrare tutto il viaggio da Forlì a Roma, con la finalità di appurare se avesse parlato con qualcuno di questa sua convocazione; i luogotenenti chiesero al Basanello il tempo impiegato, le persone incontrate, i posti e le osterie dove s'era fermato a mangiare o riposare; lo interrogarono se avesse conosciuto la causa per la quale era stato chiamato e fatto prigioniero, in modo da giungere solo progressivamente al nocciolo della questione, cioè il fatto avvenuto a Camerino.

Il processo appare sin da subito indirizzato a screditare l'immagine dell'allora Governatore di Camerino, Marsilio Landriano, presso il quale il Basanello aveva prestato servizio in qualità di bargello alcuni anni prima. Il Governatore avrebbe infatti abusato del proprio ufficio nell'erogazione illecita della tortura ad alcuni contadini della Pieve Bovigliana

¹⁵⁵ Ivi, cit., p.195.

¹⁵⁶ Il fascicolo è conservato in: ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 5750.

nel territorio camerinense¹⁵⁷. Il fatto sarebbe accaduto tra la fine di luglio e gli inizi di agosto dell'anno precedente, il 1588, quando il Landriano aveva ordinato d'intraprendere tale procedura. Era però sin da subito intervenuto un problema:

Tra questi della Pieve Bovigliana che ebbero corda ci era un vecchio che manco so come si chiami et manco poteva esser molto vecchio che à mio giudizio non poteva havere quaranta o cinquanta anni et questo vecchio fu l'ultimo ad havere la corda.¹⁵⁸

Mentre veniva somministrata la tortura suddetta erano presenti alcuni membri della Confraternita della Misericordia¹⁵⁹, i quali cercavano in ogni modo di mitigare l'opera degli esecutori coordinati dal Basanello, soprattutto a favore di questo "vecchio" che sarebbe stato "rotto di sotto". Questi della Misericordia – a detta del teste – "andavano innanzi e indietro et procuravano per costoro et andavano in alto per palazzo et tornavano abbasso".

Io, mentre si tratteneva di dar la corda a quel vecchio io andai solo dal Sig. Locotenente et gli dimandai che cosa havevo da fare di quel vecchio, se gli doveva dar la corda ò non, et lui mi disse adesso, adesso la risolveremo.

In realtà le cose andarono per le lunghe e poichè gli uomini della Misericordia continuavano a far pressioni e a "procurare" per questi uomini e in particolare per il "vecchio", impedendo così il lavoro agli stessi esecutori, il Basanello decise di tornare nei piani alti del palazzo per parlare direttamente con il Governatore Landriano:

Lo trovai solo et domandandogli quel che si voleva si facesse di quel vecchio perché si diceva che era crepato et rotto et che non se li poteva dar la corda, all'ora mons. r Landriano voltatomessi con grandissima collera mi cominciò a bravare dicendomi furfante ti voglio far impiccare e va fargli dar la

¹⁵⁷ In questa causa si registra ancora una volta il nome di Venturello Venturelli, già visto presso il vescovo di Amelia nel 1588. Nel 1589 pare esercitasse la funzione di luogotenente del Governatore di Camerino, Marsilio Landriano.

¹⁵⁸ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 5750.

¹⁵⁹ Nel caso concreto qui analizzato, il termine di "Compagnia della Misericordia" sembrerebbe doversi assegnare alla Confraternita della Carità - operante nelle città dello Stato pontificio sin dalla metà del Cinquecento - oppure a quella della Pietà dei carcerati - istituita da un frate gesuita verso la metà del XVI secolo - che avevano nello specifico il compito di tutelare e assistere i carcerati affinché non subissero estorsioni e sopprusi ed avessero garantito il sostentamento. Sull'argomento cfr. V. Paglia, *La Pietà dei Carcerati*, op. cit.; G. Angelozzi, *Le confraternite laicali*, op. cit.

corda, levametti dinanzi replicandomi più volte va fagli la dare va fagli la dare se non ti farò impiccare et non mi star a intronar la testa levametti dinanzi furfante.¹⁶⁰

In questo caso appare chiaro come il bargello tenda a stornare da lui le accuse per forzare la mano sulla decisione del Governatore, al quale sembra spettare l'ultima autorità contro la misericordia richiesta dagli uomini della Compagnia.

Purtroppo la documentazione termina con il terzo costituito del Basanello e – come per la causa di don Paolo Strada – mancando le sentenze emanate dal Tribunale per quell'anno non è possibile sapere in che modo la vicenda possa essersi conclusa. L'aver riportato questa causa sembra comunque interessante per mettere in evidenza come, alla fine del Cinquecento, il luogotenente criminale dell'A.C. potesse di fatto procedere in prima istanza contro un governatore dello Stato, nell'abuso delle sue funzioni. Si è visto come l'attenzione nell'erogazione della tortura tornasse costantemente nella documentazione prodotta dalla Congregazione paolina per la riforma del 1608, e l'attivazione di un procedimento nei confronti di un funzionario dello Stato nell'ambito di tale trasgressione, attesta ancora l'indicativa presenza del Tribunale uditoriale.

Del resto in quegli anni le competenze dell'A.C. vennero sempre più estendendosi e rafforzandosi anche al di fuori dei confini statali e nei confronti degli ordini regolari. È il caso di una causa che emerge da un memoriale inviato al cardinale protettore dell'ordine di “S. Francesco mendicante”, da una certa Maria Montanara di Napoli la quale “li fa intendere come Fra Scipione Grifo de Monte Tuscolo, guardiano del Convento di San Francesco di detta città dell'ordine di minori, confidato alla giurisdittione di questi padri R.mi suoi superiori, dalli quali et con ogni debita sententia pochi, anzi nullo va castigato”.¹⁶¹

I capi d'accusa contro il frate sono molteplici e vengono espressi nei fogli allegati alla supplica: “detto fra Scipione più volte havea detto ch'esso voleva con ogni suo forzo et con arte diabolica et incantesimi et fattecchiarie trattare de havere detta sig.ra Maria et con essa commettere peccato carnale”: la mattina di Pasqua aveva trascurato di celebrare la messa per operare il suo intento, inviando una lettera alla donna “tentandola nel suo honore”; aveva consegnato alcune reliquie ad un'altra donna per un fine “malevolo e fattucchiero”; era stato ed “è homo scandaloso et è andato armato con arme proibite de pugnali e arcabuscietti et nella

¹⁶⁰ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 5750.

¹⁶¹ Ivi (non essendovi il numero delle cc. si utilizza tale sigla per indicare la medesima busta ma non la medesima carta)

piazza pubblica ha arrancato uno pugnale per ammazzare D. Prospero Pisella et altri con grandissimo disturbo”. A questi comportamenti sconvenienti s’era aggiunto lo scandalo mostrato nel portare “braccialetti di oro di donne alle braccia et anelli de oro alle deta, et altri ornamenti de donne”; aveva fornito una certa polvere ad alcuni giovani che desideravano una donna, facendogli credere che sarebbe bastato farle bere tale intruglio per essere soddisfatti nel loro intento; avrebbe ancora fornito rimedi magici per risolvere liti e celebrato messa con il tenere sull’altare “arcabuscietti et pugnali”.¹⁶²

L’immagine che ne deriva non appare troppo lontana da quella che s’è avuto modo di osservare nella causa del prete di Porchiano. Tuttavia, in questo caso, essendo fra Scipione appartenente ad un ordine regolare, avrebbe dovuto sottostare al giudizio dei superiori, con la lamentela che ne derivava dalla supplica inviata al cardinale romano.

Per tanto ricorre alla V.S. Ill.ma et R.ma come superiore et la supplica si degni commettere detta causa di detti infrascritti capi et altri che si scopressero al R.mo Monsignor Nuntio di Napoli et suo tribunale ò ad altro Prelato che a V.S. Ill.ma et R.ma parerà purchè non sia monaco, quale non solo possi pigliar informatione ma anco procedere in detta causa et quella determinare.¹⁶³

Il cardinale commise la causa non al Nunzio di Napoli bensì al Tribunale criminale dell’A.C. che aprì così l’istruttoria contro fra Scipione Grifo.

Il 12 luglio 1589 presso l’uditore del Governatore della città di Ancona, giunse la notizia del ritrovamento di un cadavere, sotto il ripido pendio che inizia dal convento dei padri cappuccini, sul monte Conero, e scende verso il mare. Nonostante il corpo fosse stato terribilmente decapitato già dal giorno successivo era stato possibile pervenire al riconoscimento nella persona di Giovanni, un marinaio veneziano, sposato con una certa donna Eugenia di Firenze. Il 17 luglio, dall’interrogatorio di Giovan Battista Pignatelli, anch’egli veneto, emersero due nomi, quello di Marco di Ragusa e di Giovanni Brunello soprannominato “Taglia Piera”; veniva così a delinearsi un contesto criminoso che traeva origine da una precedente condanna subita dalla vittima:

¹⁶² Ivi.

¹⁶³ Ivi.

Io ho inteso che al sudetto Giovannem gli fu tagliata la testa l'altro giorno in mare sotto le ripe dei frati cappuccini d'Ancona da Marco Raguseu, che non so il suo cognome, habitante in Ancona nella contrada di S. Martino con sua moglie, e [da] Giovanni Brunello che soprano li si dice Taglia Piera habitante presso Alfonso [...] nella strada del Porto et che l'ammazzarono nella sua barca ch'andava con Alessandro uno de suoi figli putto de dodici anni in circa, mentre andava per le legne al Monte.¹⁶⁴

Il testimone riferiva di aver inteso come i due assassini avessero ucciso al fine di incassare la taglia che gravava sul veneziano per una condanna alla pena capitale, giustificandone quindi il non ritrovamento della testa. Del resto la presenza di questa taglia veniva confermata anche da altri testimoni interrogati in quei giorni.

Per quanto ho inteso dire da diverse persone che hora non me ricordo da chi, che il detto Giovanni era condannato et haveva la taglia, in Venetia, ma non so poi n'ho inteso per qual causa.¹⁶⁵

Il Tribunale del Governatore di Ancona procedette con il processo, convocando testimoni e raccogliendo prove contro Marco di Ragusa e Giovanni Brunello, e perverrà alla sentenza solo il 9 gennaio 1591 quando i due imputati vennero condannati in contumacia alla pena capitale. Infatti di loro non si riuscì più ad avere notizia, tuttavia, poco dopo la sentenza fu Marco di Ragusa a finire nelle maglie giudiziarie del Tribunale dell'A.C. e ad essere imprigionato a Tor di Nona. Il 12 gennaio il notaio della curia anconetana predispose il sunto del processo da inviarsi a Roma, dove il 29 gennaio l'imputato venne finalmente interrogato.

Ancora una volta non è possibile cogliere il termine di questa causa per la mancanza della sentenza definitiva presso il Fondo. Tuttavia sembrava importante mostrare come il Tribunale potesse di fatto ricevere una causa contro laici, qualora il contumace fosse caduto nella sua tela giudiziaria.

Dopo aver suggerito alcuni casi esemplificatori, sarà ora necessario tratteggiare un quadro evolutivo dei reati perseguiti dal Tribunale dalla fine del Cinquecento fino ai primi due decenni del Seicento, attraverso due manuali d'atti¹⁶⁶, gli unici conservati e riferibili agli anni 1567/78 e le filze e registri di sentenze già segnalate.

¹⁶⁴ Ivi.

¹⁶⁵ Ivi.

¹⁶⁶ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, voll. 5695-5696.

Da uno spettro sintetico, negli anni '70 del Cinquecento le imputazioni più ricorrenti nei manuali risultano essere relative ai reati di lenocinio, falsità durante le deposizioni nei processi, concubinato, risse con ferite e omicidi, nonché occultazione di scritture, documenti, e pratica dell'usura. Un posto di tutto rispetto va segnalato per il crimine di *lesa majestatis*, strettamente collegato a quello dei cosiddetti libelli famosi, ovvero cartelli infamanti nei confronti delle autorità governative o locali.¹⁶⁷

Analizzando la provenienza dei casi, si rileva come il territorio di competenza del Tribunale ricopra l'estensione delle attuali regioni del Lazio, Umbria e Marche, con la sporadica presenza delle Legazioni, con città quali Bologna e Rimini. Ciò che però attira maggiormente l'attenzione è la forte percentuale di cause ascrivibili alla città di Roma, dove la forte concorrenza del Tribunale del Governatore non impediva all'A.C. di conoscere i reati suddetti.

Un panorama sostanzialmente diverso appare invece caratterizzare il Tribunale all'avvicinarsi dello snodo temporale di fine Cinquecento, quando le cause relative alla città di Roma tenderebbero a ridursi drasticamente di contro ad una speculare crescita di quelle provenienti dal territorio pontificio.

Scorrendo gli atti di causa e le sentenze, pur nella limitatezza della documentazione, è possibile percepire un interessamento maggiore del Tribunale riguardo ai disordini comportamentali, del resto riconducibili non solo al clero regolare e secolare, ma capace di allargarsi ad una più vasta tipologia sociale.

Se, come visto, la vicenda di don Paolo Strada si collegava direttamente alla necessità disciplinante del clero all'indomani del Tridentino e all'esigenza di arginare il banditismo dilagante nei territori pontifici, quella del governatore di Camerino richiamava la necessità di controllare ed arginare gli abusi perpetrati dagli stessi funzionari statali.

Al 1601 risale l'accusa mossa contro un medico maltese, accusato di concubinato e incesto. Giudicato colpevole in prima istanza, egli si appella all'A.C. che non trovandolo colpevole decide di assolverlo.¹⁶⁸

La frode e la falsificazione di monete appare centrale nel processo mosso nel 1607 contro Ludovico Papirio Cellino di Ripa Transone, così come per lo stesso reato venne accusato nel 1611 Ludovico Porcario di Castro Panicale nella diocesi perugina.

¹⁶⁷ Ivi.

¹⁶⁸ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 6022; da segnalare come diverse sono le cause in appello provenienti da Malta.

La lista ancora una volta si moltiplicherebbe, arricchendosi di casi concernenti omicidi, contumaci e frodatori, presunti stupri e incesti, violenze ed eccessi talvolta intrecciati con atteggiamenti sacrileghi o religiosamente poco ortodossi, con un ventaglio di competenze che appare estendersi dai preti, monaci e frati, ai funzionari dello Stato, curiali, mercanti legati alla Curia romana e laici. Inoltre, per questi primi anni del secolo, non si può certo dimenticare la frequenza delle competenze relative ai casi di monacazione forzata con gravi conseguenze penali, come già rilevato dalla vicenda degli amanti di Assisi.

Alcuni efferati casi di omicidio vengono invece affidati dalla Sacra Consulta al giudizio dell'*Auditor Camerae*, come nel caso del dottor Camillo Rampacci di Cisterna, nel territorio di Città di Castello, assolto il 25 giugno del 1621 dal giudice Cartari; numerose appaiono essere anche le sentenze in appello, confermando un dato già diffusamente conosciuto, ma estendendolo dal civile anche al campo criminale.

Attraverso un confronto tra le cause relative al periodo del pontificato di Pio V e quelle dei primi venti anni del Seicento, quello che emerge in maniera maggiore appare essere lo spostamento del baricentro d'azione del Tribunale, dall'ambito della giustizia ordinaria, nella città di Roma, verso ampie zone del territorio statale. Tuttavia occorre prudentemente considerare come i dati siano desunti da due differenti tipologie documentarie. Da un lato, per gli anni 1567-77 ci si è avvalsi di due manuali d'atti, afferenti agli uffici tenuti dai notai Pompeo Valeriano e Pompeo Antonino, nei quali è stata riscontrata una netta prevalenza dei casi relativi alla città di Roma rispetto a quelli provenienti dall'esterno;¹⁶⁹ mentre dall'altro, per gli anni 1591-1620 si è potuto operare uno spoglio più sistematico attraverso filze e registri di sentenze, dal quale è emersa una notevole prevalenza di cause provenienti da fuori Roma, con una netta prevalenza per l'Umbria, seguita da Lazio e Marche.¹⁷⁰

Una giurisdizione statale, quindi, dove le cause in seconda istanza e appello non appaiono di molto superiori, in percentuale, a quelle in prima istanza, e dove semmai una dicotomia potrebbe considerarsi nella tipologia dei reati. Probabilmente questa percezione di un Tribunale sempre più "forte" a livello statale dovette apparire anche ai contemporanei.

¹⁶⁹ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, vol. 5695-5696.

¹⁷⁰ ASR, *Tribunale criminale dell'Auditor Camerae*, b. 6022 e regg. 6032-6033 (si tratta in realtà di due "Liber Sententiarum" accorpati, cioè le due unità archivistiche sono conservate nella medesima coperta: entrambe prodotti dall'ufficio 1; il primo dal 1612 al 1623, tenuto dai notai Ciarafolletus e Olivellus; il secondo dal 1626 al 1638 tenuto dai notai Olivellus e Belgius).

Un trattato anonimo redatto attorno agli anni del pontificato di Urbano VIII Barberini, fornisce la dimensione e la misura di tale coeva considerazione dal punto di vista del Tribunale del Governatore di Roma:

Tra li carichi honorifichi, che li sommi Pontifici danno à Prelati più benemeriti, et più cospicui nella corte Romana per promoverli a maggior dignità, quello del Governo di Roma, è de più principali, et di maggior autorità, precedendo questo non solo à tutti gli altri offitiali, ma anche à Mons. Auditor della Camera, et a Mons. Thesoriero, l'autorità et giurisdizione de quali è ben vero che fuori di Roma è più obedito, et più grande. Mà perché quella del Governatore è esposta à maggior pericoli; da qui nasce, che l'accrescimentodel Thesoriero et dell'Auditor della Camera è sempre più sicuro, et più facile, et il tutto procede perché i Governatori sono amovibili, et perché spesso s'incontrano nell'intrichi, che più delle volte portano le catture, che si fanno dalla lor Corte, et essi per bene essercitare il loro carico, et per non adombrare il Principe d'haver altre dipendenze, non possano alle volte schivare i disgusti de Cardinali, et Baroni più principali della Corte nella quale, et in altri Regni e Potentati, hò pensato però di stendere nel presente mio discorso tutti li casi successi à mio tempo nella suddetta materie di catture, et altre simili ne due pontificati di Paolo V et Gregorio XV sante memorie.¹⁷¹ (cc. 2r-v)

D'altronde – pur con l'adeguata criticità – non si potrebbero dimenticare le stesse asserzioni del Moroni, quando sottolineava l'ampio credito goduto dall'Uditore, tanto da poterlo identificare universalmente con la cattolicità. Tra l'altro, da questo punto di vista, occorre precisare che in tale direzione sembrano andare già le norme poste da Innocenzo VIII nel 1485; probabilmente se tale giurisdizione, “sin dove era accesso alla croce”, sia stata in qualche modo esercitata dal Tribunale dell'*Auditor Camerae*, sembra ragionevole doverla circoscrivere all'antica normativa quattrocentesca, poiché con Leone X e la lunga serie dei concordati con le autorità sovrane europee, si venne a sviluppare un processo erosivo di tali competenze, ormai compiuto all'epoca della prima documentazione riscontrabile in Archivio. Chissà, magari nuovi spiragli potrebbero manifestarsi qualora dovessero emergere documenti relativi a questo remoto periodo quattrocentesco e del primo Cinquecento, ridisegnando il quadro che qui si è voluto tracciare – è bene sottolinearlo – con una certa prudenza, dovuta alla dispersione della documentazione giudiziaria e nell'impossibilità attuale di ricostruire in maniera quantitativa l'intera produzione dei dieci uffici notarili.

¹⁷¹ ASV, *Fondo Borghese*, serie I, 222, cc. 2r-v.

Si sono volute tuttavia predisporre, nella sezione “Apparati”, alcune tabelle desunte dallo spoglio di sentenze e registri di sentenze per gli anni 1590-1620, in modo da fornire un quadro visivo di riferimento, del tutto alieno da quella esaustività che un’indagine quantitativa dovrebbe proporsi, ma già indicativo di quella progressiva trasformazione del Tribunale, che in questo capitolo si è cercato di delineare.

6. Considerazioni aggiuntive

– Ma chi comanda dunque in questo disgraziato paese? – domandò amaramente il cardinale arciduca.
– Chi monsignore? – Tutti e nessuno. Chi ha un pugnale in mano comanda in un cerchio ristretto; chi ha banda di sicarii o di bravi comanda in una estensione maggiore. Qui, eminentissimo principe, non imperano le leggi né la giustizia; qui ognuno tanto vale quanto è affilato il suo ferro, e numerosa la banda dei suoi sgherri. Roma è una città curiosa, ve lo assicuro, Altezza!¹⁷²

Giornalista e prolifico romanziere, alla fine dell’Ottocento Ernesto Mezzabotta¹⁷³ proponeva questo serrato dialogo fra i cardinali Ludovico Madruzzo e Andrea d’Austria, vescovo di Bressanone, appena scampati da una feroce aggressione ad opera di birri e bargello, alla vigilia del conclave che avrebbe portato al soglio pontificio Sisto V Peretti.

Per quanto l’immagine della giustizia pontificia proposta dallo scrittore romano potesse derivare da un’ideologica trasfigurazione letteraria – il cui valore appare quanto mai discutibile – che veniva dallo stesso giustificata sulla scorta delle relazioni degli ambasciatori veneti, allora assai spesso frequentate e in grado di costituire ancora oggi una solida base da cui partire per più approfondite considerazioni.¹⁷⁴

¹⁷² E. Mezzabotta, *Papa Sisto V*, Editrice Rico, Roma, 1967, p. 142, [ed or. Edizioni Perino, Roma, 1885]

¹⁷³ Su Ernesto Mezzabotta e la sua prolifica penna giornalistica forniva un raro ricordo il collega Luigi Arnaldo Vassallo in *Gli uomini che ho conosciuto*, Fratelli Treves, Milano, 1918, pp. 63-76: “Per lunghi anni, il Mezzabotta fu redattore ordinario di giornali da me diretti, come il «Messaggero» e il «Fracassa». Non ebbi mai a incontrare un collaboratore più prezioso e pronto di lui. A qualunque ora, su qualsiasi tema, egli traeva un arsenale di argomenti e raffronti storici da quella biblioteca universale che era il suo cervello, e buttava giù un articolo eccellente nel breve tempo che sia necessario per iscrivere a uno che rapidamente scriva senza esitazioni e senza pentimenti” (Ivi, p. 69).

¹⁷⁴ Nel capitolo II del suo romanzo Mezzabotta si rivolgeva al lettore affinché “vedendo le cose che diremo nel seguito di questo racconto, non ne tragga argomento d’accusarci di invenzioni malevole, per il solo odio contro la Curia romana. I singolari costumi del clero, di cui daremo una succinta descrizione che forse a taluno potrà parere esagerata, sono raccontati per disteso da scrittori autorevoli; e non solo da nemici, come per esempio il mordace Gregorio Leti, ma principalmente da uomini imparziali e pieni di senno, come erano per esempio gli Ambasciatori del Senato Veneto presso la sede pontificia” (E. Mezzabotta, *Papa Sisto V*, cit., p. 46).

Eppure l'anima del confronto immaginario tra il cardinal Madruzzo e il cardinal d'Austria, appare non risentire di quella differenza di contesti che gli ambasciatori veneti furono invece capaci di cogliere.

Tra il giudizio del Mocenigo (1560) e quello del Paruta (1595) – già citati all'inizio di questo capitolo – si avverte infatti un mutamento di fondo. Attraverso l'elaborazione e il tentativo di realizzare una giustizia più razionale ed equilibrata, si tentò di superare quel disordine generale grazie al quale chi aveva soldi, o “ferro più affilato” poteva di fatto garantirsi l'impunità. Si delineò una maggiore divisione di competenze e giurisdizioni, alimentata dalla ricerca di un ordine di fondo capace di garantire la “buona giustizia”; quantomeno in questa direzione sembrano andare gli interventi normativi.

Una maggiore e più articolata struttura venne così a caratterizzare anche il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, che a livello legislativo fu uno dei più considerati dai pontefici di fine Cinquecento. La luogotenenza criminale venne a connotarsi progressivamente come quella principale all'interno della città di Roma, mentre gli uffici notarili si moltiplicarono ed acquisirono una loro autonomia che se da un lato li svincolava dagli statuti generali del resto dei notai dell'Urbe, dall'altro li sottoponeva ad un diretto controllo del Tribunale per cui rogavano gli atti.

Volendo ora raccogliere alcune considerazioni da aggiungere a quelle già esposte alla fine del capitolo precedente, si dovrà innanzitutto rilevare come contemporaneamente a questa più ampia articolazione interna, la stessa carica di A.C. avesse assunto in quegli anni di fine secolo, un valore tale da permetterle di sopravanzare altri cospicui uffici curiali. Sotto questo punto di vista, negli anni Settanta del secolo scorso lo storico tedesco Wolfgang Reinhard aveva già proposto quell'esemplificazione, che qui s'è voluta riprendere ed approfondire, riguardo l'acquisto della carica uditoriale da parte della famiglia Borghese.¹⁷⁵

Egli intendeva utilizzare la questione partendo però da un piano d'indagine sociale, col tentativo di porre in risalto l'esistenza di incarichi che conducevano “immediatamente” al grado cardinalizio, coloro che, non solo attraverso specifiche competenze acquisite in ambito giuridico-canonistico, bensì in seguito ad una solida relazione con la corte romana e il pontefice, erano riusciti ad elevare il grado sociale delle proprie casate d'origine.

¹⁷⁵ Cfr. W. Reinhard, *Ämterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses Borghese 1537-1621*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, LIV (1974), pp. 346-364; sintetizzato in *Le carriere papali e cardinalizie*, cit., p. 283.

L'obiettivo della presenta ricerca era invece più specifico, diretto cioè non solo a confermare gli studi del Reinhard, bensì a valutare il peso ormai raggiunto, fra le altre cariche curiali, della magistratura dell'A.C. Il valore venale di questa carica poteva superare allora persino quello dell'ufficio del camerlengato, di natura cardinalizia, al quale, tuttavia, l'A.C. rimase sempre formalmente legato.

Al di là dei singoli meriti dei Borghese - capaci di speculazioni audaci unite a razionale gestione degli affari e alle relazioni che essi intrattenevano all'interno della curia¹⁷⁶ - quello che qui sembra importante da sottolineare è come, in relazione al Tribunale uditorale, ad una crescita giurisdizionale e di competenze, venisse a sommarsi anche una crescita del valore stesso dell'ufficio a partire dagli anni successivi alle riforme di Pio IV.

L'uditorato di Camera costituiva già da tempo il trampolino di lancio verso il grado cardinalizio e rappresentava la carica prelatizia più ambita, – come si è notato dallo scorrere delle biografie dei singoli titolari – tuttavia si dovrà considerare come il Tribunale, nella seconda metà del Cinquecento, subisca anche una maggiore articolazione interna, e soprattutto un più profondo controllo da parte del pontefice.

Gregorio XIV, che rinnova il privilegio già garantito ai Borghese da Sisto V della trasmissibilità della carica, era il padrino di battesimo di Camillo, e per questo sicuro della sua affidabilità. Quest'ultimo del resto apparve essere cosciente dell'alto grado che ricopriva, considerandosi già un cardinale, ma allo stesso tempo accettando il controllo del papa sul suo operato e sulla scelta dei giudici che avrebbe utilizzato. Prospero Farinacci viene nominato dal papa, anche se probabilmente indicato dal Borghese. Ciò nonostante il suo nome non sembra apparire nella corrispondenza intrattenuta da Camillo col fratello, e questo permette di evidenziare come il pontefice controllasse ormai di fatto i funzionari interni al Tribunale.

L'importanza a cui era ormai assunta la magistratura uditorale, trovava riscontro quindi anche all'interno della propria struttura, nella carriera dei diversi giudici operanti all'interno della curia romana. Se la carica in sé garantiva, non solo la candidatura, ma il raggiungimento del grado porporato, l'ufficio di luogotenenza criminale appariva come il punto di approdo di tutta una carriera giudiziaria condotta attraverso la militanza presso i tribunali ordinari di

¹⁷⁶ “Per questa vittoria fu sicuramente determinante il fatto che, oltre al doppio successo strategico nella compravendita delle cariche, giocarono a favore del Borghese anche altri fattori importanti per la carriera. I suoi meriti precedenti il cardinalato non consistevano certamente in prestazioni straordinarie, che in altre circostanze avrebbero senz'altro avuto un ruolo importante, bensì in una gestione degli affari coronata da successo e ritenuta fidata da parte dei papi di volta in volta regnanti [...] Naturalmente bisogna anche ammettere che una speculazione audace e un sistematico accumulo di meriti non avevano alcuna possibilità senza la protezione da un lato del papa stesso e dei suoi nipoti, e dall'altro di sovrani influenti” (Ivi. cit. pp. 283-284).

Roma. Ma allo stesso tempo rappresentava anche il punto di partenza per un più alto ed ambito incarico giudiziario, quello di Procuratore fiscale generale.

Lo stesso valore di rendita, appariva ancora per la fine del Seicento, di fatto superiore anche alla prima luogotenenza criminale del Governatore, a testimonianza dell'importanza rivestita dal Tribunale, non solo nel contesto romano, bensì statale.

Agli inizi del Settecento, le controversie giurisdizionali appariranno ancora capaci d'infuocare gli animi dei luogotenenti dell'uditore, non solo contro gli altri giudici romani, bensì verso gli stessi titolari delle magistrature, fornendo così la misura di quale potesse essere, ormai, l'importanza ricoperta dal ruolo giudiziario criminale dell'*Auditor Camerae*.

Correndo ben spesso frà Tribunali Supremi à causa di sostenere la propria giurisdizione, delle differenze, eravi qualche discordia à tal cagione tra il Tribunale del Governo et il mio, ma questa però, coltivava et andava sempre facendosi maggiore à conto della poco bona armonia, che passava tra Mons.r Falconieri Governatore et il Fiorelli mio Locotenente criminale, per via di ragioni private.¹⁷⁷

Quando il Cybo agli inizi del Settecento scriveva il suo trattato-memoriale, decideva di delineare anche questo episodio, certamente illuminante sui rapporti – interni alla città di Roma – intercorrenti tra l'A.C. e il Governatore.

L'episodio risaliva all'estate del 1718, quando il prelado Uditore, tornando da un periodo di villeggiatura presso Castel Gandolfo, era stato raggiunto dal Governatore Falconieri. Questi riteneva di essere stato leso nelle sue prerogative e giurisdizioni, poiché il bargello dell'A.C. aveva preteso di passare, con la sua compagnia, in una stanza dove abitava un suo birro.

Il Cybo, nel tentativo di gettare acqua sul fuoco, manifestò al Falconieri come la causa, per la quale s'era ordinata la perquisizione dell'abitato in questione, fosse stata di una gravità tale da permettere l'intrusione. Del resto la persona del birro non era stata minimamente toccata.¹⁷⁸

¹⁷⁷ ASV, *Misc. Arm.* XI, 211, c. 74r.

¹⁷⁸ “L'Essecutori del tribunale A.C. essendosi portati alla casa delli f.lli Filippo e Giovan Battista Brizii, per eseguire un mandato civile, furono da questi minacciati doppo essergli mostrata l'inhibizione della Grascia, per la quale non fecero l'esecuzione; avendo il Bargello denunciato ciò al Tribunale, et avuti gl'inditij legitimi, si procedè alla carcerazione de medesimi, contro de' quali proseguito poi il processo. Intanto si ebbe notizia, che dd. Brizij applicassero a fare e distribuire foglietti secreti anche con maledicenza, e che doppo la di loro carcerazione avesse avuto le chiavi della casa Sigismondo Mencarini di loro confidente appresso del quale, e nella sua casa potessero trovarsi le scritture convenienti a tal delitto per essersi facilmente ivi trasportate; Perlo che si ordinò dal Tribunale la perquisizione in ambedue le case sudette, et in quella del detto Sigismondo si trovò un sol foglietto qualche poco pungente, e si verificò che appresso il medesimo stessero le chiavi della casa delli Brizij, in cui similmente fattasi la perquisizione nulla fu ritrovato su tal materia, benchè si abbiano altra carte che

Nonostante le scuse e le giustificazioni, il Governatore ordinò che notte tempo fossero catturati, dietro suo mandato, sia il Bargello dell'A.C. che il sostituto luogotenente del Tribunale medesimo e il notaio, deputati all'istruttoria del processo che aveva portato alla suddetta perquisizione.¹⁷⁹ La notizia non tardò a diffondersi e giunta alle orecchie del Cybo, lo costrinse a scrivere direttamente al Segretario di Stato, il cardinale Albani, affinché riferisse l'accaduto al papa e ne incoraggiasse una rapida soluzione. Quello che sottolineava l'Uditore era come si fosse ferito "l'onore del suo tribunale per il torto subito".

Con il chirografo del 27 luglio 1718, attraverso il decreto emanato dal suo Uditore personale, mons. Marefoschi, il pontefice rendeva noto come:

Essendo noi pienamente informati del grave attentato commesso dalla Curia del Governo di Roma con essersi dalla medesima proceduto senza sufficiente e legittima causa, et in conseguenza ingiustamente, come anche nullamente alla carcerazione di Giacomo Colleoni sostituto fiscale, Tomaso Bernardini Notaro sostituto e di Giovan Battista Bartolotti Bargello, tutti attuali ministri et ufficiali dell'Auditor Generale della nostra Camera Apostolica, come anche alla fabbrica del processo contro di essi e à diversi precetti penali à loro intimati, e volendo che in sequela del rilascio de medesimi di nostro ordine seguito, si renda al detto Tribunale dell'A.C. quella piena riparazione, che gli si deve, e apparisca sempre à perpetua memoria con un'atto publico la nostra espressa disapprovazione e dichiarazione della nullità, ed ingiustizia.¹⁸⁰

possono giustificare un simil delitto [...] si pretende che gl'ufficiali nel fare la perquisizione eccedessero, perché entrassero anche à perquisire in una stanza abitata da uno sbirro del Governo, sopra di che si rappresenta, che tutta la casa, e ritenuta dal detto Sigismondo consistente in un appartamento ed il medesimo dà a detto Sbirro il comodo di abitare in una delle sue Camere interiori, che sta aperta e comunica coll'altra, di modo che si passa prima per l'altre stanze per andare a quella, come fecero gli ufficiali del tribunale A.C. che tutta considerarono casa del sudetto Sigismondo" (Ivi, cc. 77r-78r).

¹⁷⁹ "Ieri sera, verso le ore tre della notte portatisi molti sbirri del Governo in Casa del mio Bargello, l'obbligarono à levarsi di letto e lo portarono alle carceri, dicendo essere così ordine di Mons.r Governatore mandati suppongo ad arte in grosso numero perché obbedisse più tosto alla forza che alla Ragione, mentre potevasi supporre, che sapendo egli di non dipendere, se non che dall'autorità suprema del Principe e dalla mia, qualora non avesse sentito il nome di uno di questi suoi superiori, avrebbe dovuto lasciar d'obbedire ad ogn'altro comando; susseguentemente è stato catturato il Notaro Tommaso Bernardini nell'Abbitazione destinata per li Notari del mio Tribunale nel Monte Citorio. Questa mattina poi di bon'ora è stato preso in simil maniera e conforme d'ogni possibil disprezzo il Colleoni sostituto fiscale parimenti del mio tribunale. Uditosi tutto ciò da me come cosa lontana da ogni convenienza e giustizia, mi si sono fatti alla mente molti pensieri; ma subito s'è fermato l'animo mio in credere che fosse seguito ad oggetto di una persecuzione fatta dalla mia corte, d'ordine di chi aveva autorità di comandarli, [il Fiorelli], giorni sono, in casa di Sigismondo Mencarini; ma ciò essendo lontano da ogni ragione d'impegno per li ministri del Governo, non ho possuto persuadermi che ne potesse essere la vera cagione giachè come si degnerà l'Em.V.ra vedere nell'annesso foglio non fù toccata la persona dello sbirro del Governo medesimo (per conto della quale ho sentito si facessero le doglianze) ne contro di lui furono dirette le commissioni de ministri del mio Tribunale, ne contro di lui nemeno eseguite" (Ivi, cc. 75r-76r).

¹⁸⁰ Ivi. cc. 78v-79v.

L'aspra controversia si risolse quindi a favore del Tribunale dell'A.C. che vide reintegrati nelle loro funzioni i tre ufficiali catturati dal Governo, assieme alla cassazione di qualsiasi decreto preso da quest'ultimo nei loro confronti.

Si è parlato – nel capitolo terzo – dell'ascesa in tutti gli Stati italiani, durante il XVII secolo, del cosiddetto ceto togato; e si è notato come all'interno del Tribunale questo riuscisse a ritagliarsi lo spazio necessario per accedere al cardinalato solo sul finire del secolo, con Panciatici e Cavallerini, dopo l'esperienza del cardinal De Luca e le riforme di Innocenzo XI. Dalla provenienza sociale dei giudici criminali si può desumere che tale ascesa non andò ad intaccare il ceto dirigente cardinalizio nella sua connotazione aristocratico-cittadina. L'esperienza del Fiorelli, capace di costringere alle dimissioni il suo titolare prelado, non sembra rappresentare la vittoria sulla parte aristocratica e dirigente, un'attestato di capacità penetrante di un ceto medio nelle strutture di governo. Il Fiorelli non era un ecclesiastico e non sarebbe diventato mai un cardinale come il Cybo. Il requisito fondamentale, che dal tardo medioevo e nella prima età moderna, garantiva quella "nuova" mobilità sociale all'interno dello Stato della Chiesa, sarebbe divenuto l'elemento ritardante - come ebbe modo già di sottolineare Paolo Prodi¹⁸¹ - rispetto ai gangli burocratici e di potere dei contemporanei Stati italiani ed europei.

Tuttavia i giudici laici, tra la fine del Sei e l'inizio del Settecento, sono capaci, quantomeno, di influenzare il governo, di provocarne le decisioni, di esercitare su di esso pressioni. Questo processo di affermazione pare riesca a porre le basi lungo tutto il corso del Seicento, che dovrebbe essere considerato come un secolo chiave per la comprensione di alcune importanti questioni, non solo inerenti alla giustizia ma all'intera macchina amministrativa pontificia. Riguardo l'*Auditor Camerae* va certamente notato, nell'amministrazione della giustizia criminale romana e dell'intero territorio pontificio, come già a partire dalla fine del Cinquecento si fosse venuta a realizzare, da parte dei suoi giudici, una certa primazia sulle altre luogotenenze cittadine. Questo processo non appare disgiunto dalle contemporanee estensioni di giurisdizione ben oltre i confini del distretto romano. Ciò ha permesso loro di imporre scelte e influenzare il governo pontificio pur non prendendone formalmente parte.

¹⁸¹ P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 211-248.

La ricerca storiografica odierna ha raggiunto un buon grado di conoscenza delle carriere, della provenienza e della formazione di coloro che giungevano al papato; è stata resa possibile un'analisi percentuale circa la composizione del collegio cardinalizio e le carriere dei componenti (tra i quali vengono eletti i pontefici); alcune carriere cardinalizie sono state anche magistralmente ricostruite, ma un quadro d'insieme appare ancora lontano dall'essere raggiunto; mentre per i giudici, luogotenenti civili e criminali, tale lavoro prosopografico sembra essere solo in una fase gestativa. Sarebbe, invece, interessante ricostruire la società, la provenienza di questi giudici, i loro rapporti con la Curia e con gli organi governativi. Dagli esempi che si sono voluti fornire appaiono spiragli estremamente indicativi di una realtà ben più mobile e influente, al di sotto del rigido immobilismo della classe dirigente aristocratico-ecclesiastica.

Il voler fornire una tabella successiva per quello che riguarda i giudici criminali dell'A.C. rappresenta semplicemente un primo passo, così come il valutarne la forte incidenza a livello della giustizia romana. L'influenza raggiunta da Fiorelli agli inizi del Settecento sembra essere la piena realizzazione di un processo che trova la sua origine nella generazione di Farinacci, Venturelli, Cartari, Febei e altri che dalla luogotenenza A.C. riuscirono ad assurgere al grado giudiziario più elevato nell'ambito ordinario romano. Al di là delle differenti origini sociali, emerge un tratto distintivo che ancora una volta richiama al ceto togato. Se Farinacci era nato in una benestante famiglia romana, che grazie all'attività forense del padre era riuscita a ritagliarsi notevoli beni immobili situati nel cuore di Trastevere,¹⁸² Venturelli proveniva dal ceto medio della città di Amelia, mentre il Febei¹⁸³ apparteneva ad una nobile casata umbra, con una forte tradizione alle spalle; tutti erano però giunti presso la Curia romana attraverso il tirocinio legale e attraverso lo studio dell'*utroque iure*, questo gli permetteva il possesso di quei requisiti fondamentali richiesti dalla nuova amministrazione statale.

Se al piano puramente strutturale si provasse ad accostare quelle valutazioni e osservazioni proposte alla fine del precedente paragrafo sulle cause e competenze concrete legate all'effettivo sviluppo della giustizia erogata dall'*Auditor Camerae*, il panorama che si è tracciato si connoterebbe di altre incertezze. Da un lato si potrà notare l'evidente fuoriuscita

¹⁸² “Prospero nacque a Roma il 1 novembre 1544, nella casa paterna sita in Trastevere, alla via de' dettadei Farinacci, per gli immobili che la famiglia vi possedeva” (A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, cit., p. 1).

¹⁸³ Antica famiglia della nobiltà umbra, derivano infatti da Orvieto e Terni. Cfr. V. Spredi, *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, cit., vol. III, p. 106.

del Tribunale dal confine prettamente romano, ma dall'altro non andrebbe neppure ignorata la sua incapacità di penetrare nelle Legazioni rette da cardinali, competenze quest'ultime riconosciute dalla normativa ma lontane dal trovare un concreto riscontro nella realtà. Inoltre, per quanto le costituzioni pontificie ponessero in una posizione centrale il Tribunale dell'A.C. rispetto alle curie particolari, queste rimasero capaci per tutto il Seicento di contrapporre le proprie prerogative, in quanto le cause in prima istanza non appaiono superiori rispetto agli appelli, se non nelle cause di più diretto interesse camerale. Nel complesso, anche nell'analisi del Tribunale dell'A.C. si deve, in definitiva, notare una maggiore debolezza nell'attuazione pratica dei decreti e delle leggi, dovuta inevitabilmente a quello scarto intercorrente tra normativa e pratica, tra interpretazione e applicazione del diritto, tipico di tutta la giustizia di antico regime.

APPARATI

PROSPETTO CRONOLOGICO DELLA NORMATIVA PONTIFICIA

- *Apprimae devotionis affectum* (22 dicembre 1485) - Innocenzo VIII
- *Decet Romanum Pontificem* (marzo 1512) - generale sui tribunali - Giulio II
- *Ad Eximiae devotionis affectum* (1 maggio 1561) - Pio IV
- *Inter multiplices* (2 giugno 1562) - Pio IV
- *Cum ab ipso* (30 giugno 1562) - generale sui tribunali - Pio IV
- *Cum alias* (10 giugno 1566) - Pio V
- *Inter Illa* (20 novembre 1570) - Pio V
- *Cum officio pastoralis* (1 luglio 1575) - Gregorio XIII
- *Ea Romani Pontifici* (1 agosto 1596) - Clemente VIII
- *Eximiae fidelitatis* (15 settembre 1606) - Paolo V
- *Universi agri dominici* (1 marzo 1612) - generale sui tribunali - Paolo V
- *Cum residentia* (15 settembre 1635) - Urbano VIII
- *Cum sicut accepimus* (11 agosto 1636) - Urbano VIII
- *Romanum decet pontificem* (22 giugno 1692) - aboliz. nepotismo - Innocenzo XII
- *Ad radicitus submovendum* (31 agosto 1692) - soppr. corti minori - Innocenzo XII
- *Ad hoc unxit* (10 novembre 1692) - aboliz. venalità A.C. e altre - Innocenzo XII
- *Ad militantis Ecclesiae* (29 marzo 1741) - generale sui tribunali - Benedetto XIV
- *Romanae Curiae* (21 dicembre 1744) - generale sui tribunali - Benedetto XIV
- *Rerum humanarum* (30 settembre 1747) - giustizia criminale - Benedetto XIV

TAVOLE DI SUCCESSIONE

Uditori della Camera (secoli XVI-XVIII)

Pietro Menzi (Vicenza)	1485-1505
Antonio del Monte (Arezzo)	1506-1511
Girolamo Ghinucci (Siena)	1511-1535
Pietro Paolo Parisio (Cosenza)	1535-1540
Giambattista Cicala (Genova)	1540-1551
Francesco Alberici (Recanati)	1551-1558
Flavio Orsini (Roma)	1561-1565
Alessandro Riario (Bologna)	1565-1578
Girolamo Mattei (Roma)	1578-1586
Agostino Cusani (Milano)	1586-1588
Orazio Borghese (Roma)	1588-1591
Camillo Borghese (Roma)	1591-1596
Marcello Lante (Roma)	1596-1606
Pietro Paolo Crescenzi (Roma)	1606-1611
Gregorio Naro (Roma)	1611-1629
Marcantonio Franciotti (Lucca)	1629-1633
Mario Teodoli (Roma)	1633-1643
Cristoforo Vidman (Veneto)	1643-1647
Prospero Caffarelli (Roma)	1647-1652

Odoardo Vecchiarelli (Rieti)	1652-1658
Paluzzo Paluzzo (Roma)	1658-1664
Niccolò Acciaiuoli (Firenze)	1664-1669
Urbano Sacchetti (Roma)	1669-1681
Domenico Maria Corsi (Firenze)	1681-1686
Carlo Bichi (Siena)	1686-1690
Francesco Barberini (Roma)	1690
Carlo Maria Marini (Genova)	1690-1709
Giuseppe Caetani (Napoli)	1709-1710
Niccolò Gaetano Spinola (Genova)	1710-1715
Giacomo Caracciolo (Napoli)	1715-1718
Camillo Cibo (Massa e Carrara)	1718-1721
Prospero Colonna (Roma)	1721-1739
Antonio Ruffo (Napoli)	1739-1743
Flavio Chigi (Roma)	1743-1753
Giovan Costanzo Caracciolo (Napoli)	1753-1759
Niccolò Serra (Genova)	1759-1766
Francesco Delci (Siena)	1766-1773
Marcantonio Marcolini (Fano)	1773-1775
Anton Maria Salviati (Roma)	1775-1777
Giovanni De Gregorio (Messina)	1778-1785
Raniero Finocchietti (Pisa)	1785-1787

Giuseppe Albani (Roma)	1787-1801
Luigi Gazzoli (Terni)	1801-1803
Giovanni Cacciapiatti (Novara)	1803- 1816
Antonio Pallotta (Caldarola)	1816-1823
Giambattista Bussi (Roma)	1823-1824
Nicola Grimaldi (Treia)*	1824
Nicola Maria Nicolai (Roma)	1825-1833
Giuseppe Della Porta Rodiani (Roma)	1833-1835
Alessandro Ruspoli (Roma)	1835-1837
Carlo Acton (Napoli)	1837-1842
Paolo Orsi Mangelli (Forlì)	1842-1843
Anton M. Cangiano di Azevedo (Aquino)	1843-1844
Francesco Capaccini (Roma)	1844-1845
Roberto Roberti (San Giusto-Macerata)	1845-1847

Pio IX, mediante ordine circolare, datato 1 gennaio 1847 e firmato dal cardinal Ghizzi Segretario di Stato, abolì il tribunale criminale dell'Uditorato della Camera assieme a quello di Campidoglio, concentrando le loro giurisdizioni nel tribunale criminale del Governatore; con il motu proprio Come è nostro del 12 giugno 1847, sull'istituzione del consiglio dei Ministri, dichiarò 4° di essi il Mg.r. Uditore della Camera, affidandogli il nuovo Ministero per gli Affari di Giustizia; al tribunale civile dell'A.C. è succeduto il Tribunale civile di Roma.

* Nicola Grimaldi ricopriva nel 1824 il ruolo di 1° luogotenente civile del tribunale; resosi vacante l'ufficio ricoprì per 20 mesi il ruolo di pro-Uditore di Camera.

*Luogotenenti criminali dell'A.C. (secoli XVI-XVIII)**

Luogotenenti

Prospero Farinacci (1591-1607)
Sebastiano Guarino (1607-1611)
Torquato Marescotti (1611-1612)
Venturello Venturelli (1612-1620)
Giulio Cartari (1621-1624)
Torquato Marescotti (1624-1627)
Pietro Paolo Febei (1627-1629)
Giovanni Solvi (1629-1632)
Fausto Galluzzi (1632)
Antonio Fidi (1633)
Paolo Mangonio (1634)
Tullio Crispolti (1634-1636)
Valentino Pellegrini (1637)
Torquato Marescotti (1638-1643)
Valentino Pellegrini (1644)
Sebastiano Ciucci (1645)
Nicola Claudi (1646-1651)
Geronimo Bucciotti (1652-1658)
Nicola Claudi (1659-1668)
Domenico Cavicchioni (1669-1683)
Domenico Rainaldi (1684-1687)
Carlo Rosati (1688-1690)
Giacomo Magliabecchi (1690-1701)
Filippo Antonio Totti (1701-1707)
Antonino Sabaini (1707-1714)
Domenico Cesare Fiorelli (1715-1724)

Procuratori fiscali generali

Giovanni Panici (1591-1594)
Giacomo Nerotti (1594)
Pompeo Molella (1595-1607)
Prospero Farinacci (1607-1612)
Pietro Marino Ciocchi (1613-1620)
Venturello Venturelli (1621-1624)
Giulio Cartari (1624-1629)
Pietro Paolo Febei (1629-1632)
Fausto Galluzzi (1632-1646)
Sebastiano Ciucci (1646-1651)
Giustino Gentile (1652-1661)
Francesco Andreoli (1662-1664)
Stefano Bracchi (1665-1669)
Pietro Mattia Totti (1670-1689)
Andrea Alberetti (1690-1692)
Francesco de Gambis (1692-1699)
Filippo Antonio Totti (1707-1709)
Nicola Giacobazzi (1710-1724)

* In neretto i Luogotenenti in seguito Procuratori fiscali generali.

CAUSE E SENTENZE EMANATE DAL TRIBUNALE DELL'AUDITOR CAMERAE (1567-1620)

SOCIETÁ NELLE CAUSE:

Grafico 1: Ecclesiastici-Laici






Grafico 2: Ecclesiastici*



* Per ordini esenti si intendono i Cavalieri di Malta e i Cavalieri di Santo Stefano.

Grafico 3: Laici*



* In questo grafico si sono volute distinguere le cause riguardanti i laici funzionari di curia o legati all'esercizio giudiziario e amministrativo dello Stato: bargelli, birri, cancellieri, computisti e tesoriere provinciali; e le cause relative a contadini, artigiani, pastori, medici e donne (indicata, quest'ultima categoria, con il termine generico di "laici").

PROVENIENZA DELLE CAUSE

Grafico 4: anni 1567-1571





Grafico 5: anni 1590-1620



FONTI E BIBLIOGRAFIA

Fondi documentari

ASR - Archivio di Stato di Roma:

- Fondo del Tribunale criminale dell'Auditor Camerae (inv. 297)¹

manuale d'atti (1567/71) notaio <i>Pompeus Valerianus</i>	vol.	5695
manuale (1567/78) notaio <i>Pompeus Antonius</i>	vol.	5696
decreti di visita alle carceri (1581/1585) notaio <i>Pompeus Valerianus</i>	vol.	5697
manuale deligationus (1585) notaio <i>Johannes Jacobus de Fabiis</i>	vol.	5698
Brolardi (1597-1789)	voll.	5699 - 5700
Atti e fascicoli di causa (1556-1846)	bb.	5750 - 5752
Sentenze (1591-1774)	bb.	6022 - 6023
Registri di sentenze con rubricella (1612-1846)	regg.	6032 - 6033

- Fondo dei notai dell'Auditor Camerae (inv. 11 I/II)

Di questo fondo ci si è avvalsi principalmente dell'inventario alfabetico e cronologico (1484-1871) al fine di ricostruire evoluzione e titolarità degli uffici; si sono inoltre consultate per il periodo (1590-1602) le seguenti buste, le cui scritture risultano di carattere prettamente civile; queste ci hanno permesso di prendere coscienza del peso che ancora in quel periodo avevano le composizioni e le paci:

notaio <i>Belgius Franciscus Jacobus</i> (1587-1602)	bb.	593-664
notaio <i>Cellius Curtius</i> (1588-1595) ²	bb.	1718-1741

¹ Il Fondo è composto di 360 unità archivistiche contenenti documenti datati dal 1556 al 1846; presenta un inventario approssimativo e non definitivo che indica solo il titolo della serie e la cronologia, ed è stato predisposto nel settembre del 1970 da M. Cristofani Mancina e M. G. Pastura Ruggiero; nella presente lista si segnalano solo le serie documentarie consultate ai fini della ricerca; tra parentesi si indicano gli estremi cronologici dell'intera serie.

- **Fondo del Tribunale criminale del Governatore di Roma (inv. gen. 278)**

Processi (1505-1816) inv. cronologico 279

Processi (1505-1619) inv. analitico 280-281

- **Collezione Bandi (inv. 107)**

Serie I - cronologica:

bb. 7-11

Serie II - Uffici e ambito:

Pontefice (1581-1620)

bb. 294-295

Vicario (1542-1700)

b. 320

Governatore (1543-1670)

b. 410

Campidoglio (1582-1676)

b. 436

Auditor Camerae (1576-1800)

b. 494

ASV - Archivio Segreto Vaticano:

- **Carte Borghese (Indice 1052)**

Lettere di Camillo Borghese prima del pontificato,
in qualità di vicelegato a Bologna, Uditore di Camera,
Nunzio a Madrid (1584-1594)

b. 67, n. 2 a-b/n. 3/ n. 4/ n. 5.

- **Fondo Albani (Indici 143, 144)**

Governo della Camera Apostolica
con gli officij camerale e capitolini

vol. 15

² Questo ufficio appare, in questi anni - a differenza degli altri - essere apannaggio di una famiglia, i *Cellius*: prima di Curtius infatti l'ufficio era amministrato da Cintius, poi, nel 1595, alla morte di Curtius subentra un altro Cellius, Octavius.

- **Fondo Borghese (Indici 192, 193)**

Serie I:

Capi di riforma che voleva fare papa Clemente
vol. 28, cc. 258r-261v

Istruzione per il Governo di Roma
vol. 222

Serie II:

*De modo procedendi a criminalibus*³
vol. 64, cc. 293r-298v

Lettere varie, contenenti quelle del card. Camillo Borghese
e degli uditori di Camera più antichi di casa Borghese
vol. 78

Famiglie Aldobrandini e Borghese
voll. 441-443

Serie IV:

Tribunali di Roma da Adriano VI al sec. XVII⁴
vol. 216 cc. 2r-99r

Famiglia Aldobrandini
voll. 288, 293, 221, 222

- **Fondo Carpegna (Indici 140, 141, 1050)**

Officia Romana Curia
vol. 29

Lettera del papa Pio V
ad Emanuele Filiberto di Savoia
vol. 40

³ Il documento, non datato, articolato in 37 capitoli, appare riconducibile, per alcuni riferimenti interni, al pontificato di Clemente VIII.

⁴ Alle cc. 22r-67v si trova una *Copia reformationum Tribunalium Almae Urbis*, riconducibile al progetto inedito di Clemente VIII.

- **Fondo Cybo (Indici 214-216, 1080)**

Originali della vita del
Cardinal Camillo Cybo

vol. 1

- **Fondo Pio (Indici 218,704,1091)**

Miscellanea documenti⁵

vol. 29

Diaria Pontificum
ab anno 1376 ad 1596

vol. 165

- **Miscellanea Armadi I-XV (Indice 1029)**

Misc. Arm. IV:

Provvedimenti relativi all'A.C. (1519-1710)

vol. 32, cc. 82r-133v

Bulle et Decreta super tribunalium Urbis

vol. 46, cc. 1r-171r

Bolle per li governatori e governo di Roma
e suoi tribunali, carceri e carcerati,
esecutori et altri ministri di giustizia

vol. 48

Misc. Arm. IX:

A.C. in Criminalibus

Processus fabricatus super invasione facta in statu eccl.
ab armis Principum Collegatorum ac etiam contra
columnellum Busacchum Amerin.

vol. 120

⁵ Il volume contiene diversi documenti, indicati nella Tavola di c. 3r-v; la scrittura è riconducibile a quella presente nel retro della copertina, riportante la dicitura: *Ex Bibl. Piorum 1753*; i documenti sono però collocabili cronologicamente agli anni centrali del XVI secolo, richiamandosi al testamento di Cosimo de Medici e al suo parere sulla corte di Roma, al Conclave di Pio IV, ad un Compendio sull'età del mondo e ad alcune breve relazioni sulla potestà papale e i cardinale e vescovi del 1562, ed infine per il resoconto degli ultimi ude anni del pontificato del Carafa (1558-59).

Misc. Arm. X:

Ristretto del processo Alberoni
del luogotenente Fiorelli
con parere favorevole finale

vol. 144

Processus contra dom. Odoardum Farnesius
Parmae et Placentiae ducem

voll. 199-200

Ristretto del Processo al card. Alberoni
coll'unione d'altre scritture extragiudiciali

vol. 223

Misc. Arm. XI:

Reformatio tribunalium Urbis

vol. 90

Cybo: la carica dell'uditorato della Camera Apostolica

vol. 211, cc. 134 r-v

Trattati e collezioni a stampa (secc. XVI-XVIII)

Botero, Giovanni, *Le relationi universali di Giovanni Botero benese, divise in sette parti*⁶, In Venetia, Appresso Alessandro Vecchi. MDCXVIII (1618)

Bibl. Al. Roma
Coll. F. d. 11.

Bullarum sive nova collectio plurimarum Constitutionum Apostolicarum Diversorum Romanorum Pont. Laerti Cherubini de Nursia civis romani et in Urbe praestantissimi advocati, Romae, ex typogr. R.C.A. 1617-1657.

ASR, Roma
Cons. 262 93 L

Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum, opera et studio Caroli Cocquelines, Romae, Mainardi, 1739-1756.

ASR, Roma
Cons. 262 93 1-15

De Luca, Giovanni Battista, *Il Dottor Volgare: libro decimoquinto; parte seconda: Delli giudizi criminali e della loro pratica nella Curia Romana*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673.

Bibl. Al. Roma
Coll. R.1. 13.

De Luca, Giovanni Battista, *Theatrum veritatis, et iustitiae Liber decimusquintus Par. 1. De iudiciis, et de praxi Curiae Romanae. Par. 2. Relatio Romanae Curiae forensis, eiusque tribunalium, et congregationum*, Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1734.

Bibl. Al. Roma
Coll. AE.v.51-60.58

De Luca, Giovanni Battista, *Il cardinale della S. R. Chiesa pratico. Nell'ozio tuscolano della primauera dell'anno 1675*, Stamperia della R.C.A, Roma, 1680.

ASR, Roma
Coll. REC 629

⁶ In realtà si tratta di sei parti, poiché l'ultima è un'aggiunta di un "breve racconto di mostri, et Usanze di quelle Indie con le sue figure al naturale d'Alessandro de Vecchi".

Dinarelli, Bernardino, *Vffici della Corte romana eretti da diuersi sommi pontefici, doue e notato quanto si sogliono vendere, & quanto sogliono fruttare ogn'anno*, In Bologna, per Sebastiano Bonomi : ad istanza di Gieronimo Mascheroni, 1621.

BNCR, Roma
69. 8. B. 35

Farinacci, Prospero, *Praxis, et theoricæ criminalis*, Lugduni, sumptibus Iacobi Cardon, 1629.

Bibl. Al. Roma
Coll. O p 45-49

Fenzoni, Giovanni Battista, *Annotationes in Statuta sive ius municipale Romanae Urbis, ex typographia Andreae Phaei* , Roma 1636.

Bibl. Ang. Roma
Coll. F.ANT RR.15 22

Lunadoro, Girolamo, *Relatione della corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi magistrati & offitij, con la loro distinta giurisdittione. Del Sig. Cav. Girolamo Lunadoro*, In Padova, per P. Frambotto 1650.

Bibl. Al. Roma
Coll. K.e. 56. f 2

Pratica della curia romana. Che comprende la Giurisdizione de' Tribunali di Roma, e dello Stato; e l'Ordine Giudiziario, che in essi si osserva, Con raccolta di Costituzioni, Editti, Riforme, Regiudicate, Decreti, In Roma MDCCXCVII,(1797).⁷

ASR, Roma
Coll. Rec. 467

Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium, Bartholomaei Occhi, voll. X, Venetiis, 1777-1784.

ASV, Città del Vaticano
Sala Sisto V
XXXI 2

⁷ Il testo è attribuito ad Alessandro Villetti.

Tiberi, Salustio di Corneto, *Causarum, quae coram Auditore Camerae aguntur Practica iudiciaria, nunc demum multò auctior et certior, quam antea ab Authore reddita [accessit singularium materiarum locupletissimus Index, elementis Alphabeticis per D. Franciscum Belgum Viridunensem venustè, fideliterque digestus, cum privilegio Summi Pontificis, Romae, apud Haeredes Ioannis Liliotti. Cum licentia Superiorum, Anno Domini, MDXCIII [1593].*

Bibl. Al. Roma
Coll. **O g 31**

Tiberi Salustio, *De modo procedendi in causis, quae coram Auditore Camerae aguntur, Venetijs: apud Marcum Amadorum, 1586.*

Bibl. Ca. Roma
Coll. **H .III. 22**

Bibl. Al. Roma
Coll. **O g 31**

Ughelli, Ferdinando, *Italia sacra sive De Episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem, Tomus primus-decimus complectens Ecclesias Sanctae Romanae Sedi immediate subjectas, Venetijs, apud Sebastianum Coleti, 1717-1722.*

ASR, Roma
Coll. **REC**

Bibliografia

Ago, Renata, *Sovrano Pontefice e società di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nella seconda metà del XVII secolo*, in *Cérémonial et rituel à Rome (XVI-XIX siècle)*, a cura di Maria Antonietta Visceglia e Catherine Brice, École française de Rome, Roma 1997, pp. 223-238.

Ago, Renata, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Laterza, Roma-Bari, 1990.

Ajello, Raffaele, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli, 1976.

Alessi, Giorgia, *Il processo penale: un profilo storico*, Laterza, Roma-Bari 2004.

Alessi, Giorgia, *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in "Storica", 4, 1996, pp. 7-37.

Alessi, Giorgia, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Jovene, Napoli 1979.

Anderson, Perry, *Lineages of the absolutist state*, London, 1974 [trad. it. *Lo Stato assoluto*, Mondadori, Milano, 1980].

Angelozzi, Giancarlo, *Le confraternite laicali. Un'esperienza cristiana tra medioevo ed età moderna*, Morcellaria, Brescia, 1978.

Antonibon, Francesca, *Le relazioni a stampa di ambasciatori veneti*, Regio Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Padova, vol. 1, 1939.

Anzilotti, Antonio, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*, Lumachi, Firenze, 1910.

Ascheri, Mario, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989.

Astuti, Guido, *Lezioni di storia del diritto italiano. La formazione dello Stato moderno in Italia*, vol. I, Giappichelli, Torino, 1967.

Bartoccini, Fiorella, *Lo Stato Pontificio*, Olschki, Firenze, 1972.

Bartoli Langeli, Attilio, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Viella, Roma, 2006.

- Beik, William, *Absolutism and Society in Seventeenth Century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
- Bellabarba, Marco, *La giustizia nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2008.
- Bellettini, Athos, *La popolazione italiana dall'inizio dell'era volgare ai giorni nostri. Valutazioni e tendenze*, in AA.VV. *Storia d'Italia*, V, I, Einaudi, Torino 1973.
- Benedicti XIV acta sive nondum sive sparsim edita nunc primum collecta: cura Raphaelis De Martinis*, Tip. puerorum artificium, voll. II, Neapoli, 1894.
- Benedetto XIV (Prospero Lambertini)*, voll. 2, Centro Studi G. Barufaldi, Cento, 1982.
- Birocchi, Italo, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino 2002.
- Bizzocchi, Roberto, *Guida allo studio della storia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- Black, Christopher, *Le confraternite italiane del Cinquecento*, Rizzoli, Milano, 1991 [ed.or. *Italian Confraternities in the Sixteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989].
- Blastenbrei, Peter, *Violence, arms and criminal justice in Papal Rome 1560-1600*, in *Renaissance studies*, 20, 2006 pp. 68-87.
- Blastenbrei, Peter, *I romani tra violenza e giustizia nel tardo Cinquecento*, in "Roma moderna e contemporanea", n.1, 1997, pp. 67-79.
- Blastenbrei, Peter, *La quadratura del cerchio. Il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinquecentesca*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1, 1994 pp. 5-37.
- Bonacchi, Gabriella, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei Papi*, Laterza, Roma-Bari, 1995.
- Bonazzi, Luigi, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, 2° ed. a cura di Giuliano Innamorati, Unioni arti grafiche, Città di Castello, 1959-60.
- Bonney, Richard, *L'absolutisme*, Presses universitaires de France, Paris, 1989.
- Borghesio, Gino, *I Borghese*, Istituto di studi romani, Roma, 1954.
- Bossy, John, *Dalla comunità all'individuo : per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino, 1998.

- Bossy, Jonh, *The social History of confession in the Age of the reformation*, in “Transactions of the Royal Historical Society” 5th series, XXV, 1975.
- Brambilla, Elena, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa*, Carocci, Roma 2006.
- Brambilla, Elena, *I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell'Italia centro settentrionale e la loro secolarizzazione*, in *Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti e conseguenze*, a cura di Claudio Donati, Helmut Flachenecker, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlino 2003 pp.99-112.
- Brambilla, Elena, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003 pp. 73-111.
- Brambilla, Elena, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 2000.
- Brambilla, Elena, *Società ecclesiastica e società civile: aspetti della formazione del clero dal Cinquecento alla Restaurazione*, in “Società e Storia”, 1981 pp.299-366.
- Braudel, Fernand, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, vol. II, Paris, 1966.
- Brunelli, Giampiero, *Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa (1560-1644)*, Carocci, Roma 2003.
- Brunelli, Giampiero, *Nobili soldati e giustizia nello Stato della Chiesa (1560-1605)*, in “Roma moderna e contemporanea”, V, 1, 1997, pp. 97-116.
- Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensi editio*, Augustae Taurinorum, A. Vecco et sociis editoribus, voll. 24, 1857-1872.
- Burke, Peter, *La fabbrica del Re Sole*, Il Saggiatore, Milano, 1993.
- Calasso, Francesco, *Introduzione al diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1970.
- Camerano, Alessandra, *Senatore e governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo*, in “Roma moderna e contemporanea”, n.1, 1997, pp. 41-66.
- Caravale, Mario, *Alle origini del diritto europeo. Ius Commune, Droit Commun, Common Law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Monduzzi Editore, Bologna, 2005.

Caravale, Mario - Caracciolo, Alberto, *Lo Stato pontificio: da Martino V. a Pio IX*, Utet, "Storia d'Italia", Torino, 1978.

Carbasse, Jean-Marie, *Introduction historique au droit*, Presses Universitaires de France, Paris, 1998.

Carcereri, Luigi., *Cosimo I granduca*, Bettinelli, Verona, 1926.

Carocci, Giampiero, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI*, Feltrinelli, Milano, 1961.

Carpanetto, Dino - Ricuperati, Giuseppe, *L'Italia del Settecento: crisi, trasformazioni, lumi*, Laterza, Roma-Bari, 1986.

Cartechini, Pio, *Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi*, in *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 81-94.

Casanova, Cesarina, *Gentiluomini ecclesiastici. Ceti e mobilità sociale nelle legazioni pontificie (sec XVI-XVIII)*, Clueb, Bologna 1999.

Casanova, Cesarina, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Clueb, Bologna, 1981.

Cassandro, Giovanni, *Lezioni di diritto comune*, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1971.

Cassese, Sabino, *I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Donzelli, Roma, 2009.

Chabod, Federico, *Scritti sul Rinascimento*, Einaudi, Torino, 1967.

Chastel, André, *Il sacco di Roma. 1527*, Einaudi, Torino, 1983.

Chittolini, Giorgio, *La crisi delle libertà comunali e le istituzioni del contado*, in "Rivista storica italiana", LXXXII, 1970, qui consultato nell'edizione successiva in *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, 1979, pp. 3-35.

Cirinei, Alfredo, *Bandi e Giustizia criminale a Roma '500/'600*, in "Roma moderna e contemporanea, n.1/ 1997, pp. 81-96.

Cirulli, Beatrice, *L'affresco della riforma dei tribunali nelle sale paoline della Biblioteca Apostolica Vaticana: una proposta di lettura*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 1, 1997, pp. 141-149.

Colliva, Piero, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. II, a cura di Aldo Berselli, Bologna 1977.

Colliva, Piero, *Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le « Constitutiones Aegidianae » 1353-1357*, con in appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano, dal ms. Vat. Lat. 3939, *Publicationes del Real colegio de España*, Bologna, 1977.

Commendone, Giovanni Francesco, *Discorso sopra la corte di Roma*, a cura di Cesare Mozzarelli, Bulzoni, Roma, 1996.

Commendone, Giovanni Francesco, *Discorso sopra la corte di Roma*, a cura di Daniele Rota, Litografia 900, Bergamo, 1983.

Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi, a cura di Enrico Genta e Luca Mannori, Cuen, Napoli, 1997.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti, Perikles P. Joannou, Claudio Leonardi, Paolo Prodi, consulenza di Hubert Jedin, edizione bilingue, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991.

Cordero, Franco, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Laterza, Roma-Bari 1985.

Cortese, Ennio, *Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII) in El dret comú i Catalunya, Actes del VIII Simposi Internacional*, Barcelona, 20-30 de maig de 1998, *Estudis*, 18, Barcelona, 1999, pp. 173-195.

Costantini, Claudio, *Le Monarchie assolute: il Seicento*, in "Storia Universale dei popoli e della civiltà", vol. 10, parte I, Utet, Torino, 1984.

Cronologia della prima guerra di Castro nelle carte Barberini presso la Biblioteca Vaticana: 1641-1644, a cura di Renzo Chiovelli, Tipolitografia Quatrini, Viterbo, 1994.

Cuggiò, Niccolò Antonio, *Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò Antonio Cuggiò segretario di Sua Eminenza*, a cura di Domenico Rocciolo, Carocci, Roma 2004.

Cutini, Clara, *L'amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell'Umbria: istituzioni e documentazione processuale*, in *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 31-55.

Dal Pane, Luigi, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano, 1959.

De Benedictis, Angela, *La «libertà prescitta». Le resistenze al controllo centrale nella Bologna del Cinque-Seicento*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, a cura di Luca Mannori, Napoli, 1997, pp. 212-224.

De Benedictis, Angela, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

De Boer, Wietse, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Einaudi, Torino 2004.

Del Col, Andrea, *L'Inquisizione in Italia dal XII a XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006.

Del Re, Niccolò, *La Curia romana : lineamenti storico-giuridici*, Tipografia Vaticana, Citta del Vaticano, 1998.

Del Re, Niccolò, *La Curia capitolina e tre altri organi giudiziari romani*, Istituto nazionale di studi romani, Roma, 1993.

Del Re, Niccolò, *Il vicegerente del Vicariato di Roma*, Istituto nazionale di studi romani, Roma, 1976.

Del Re, Niccolò, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, in "Archivio della Società Romana di Storia patria", XCVIII (1975), pp. 135-220.

Del Re, Niccolò, *Monsignor governatore di Roma*, Istituto nazionale di studi romani, Roma, 1972.

Del Re, Niccolò, *Pier Paolo Parisio, giurista e cardinale (1473-1545)*, Roma, Herder editrice e libreria, Roma, 1970.

Del Re, Niccolò, *Il maresciallo di Santa Romana Chiesa custode del Conclave*, Istituto nazionale di studi romani, Roma, 1962.

De Luca, Giambattista, *Il dottor volgare. Proemio*, lettura di Sergio di Noto Marrella, Casanova editore, Parma, 1988.

Delumeau, Jean, *L'allume di Roma: XV-XIX sec.*, Comunità montana dei Monti della Tolfa, Roma 1990. [ed.or. *L' alun de Rome: 15.-19. siècle*, Sevpen, Paris,1962]

Delumeau, Jean, *Vita economica di Roma alla metà del Cinquecento*, Firenze, Sansoni 1979 [ed. or. *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du 16. siècle*, Sevnet, Paris, 1957-59].

Delumeau, Jean, *Le progrès de la centralisation dans l'État pontifical au XVI siècle*, in "Revue historique", CCXXVI, 1961, pp. 399-410.

Demaria, Giacinto, *La guerra di Castro e la spedizione de' presidii (1639-1649): contributo alla storia*, Paravia, Torino, 1897.

Dezza, Ettore, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Giuffrè, Milano 1989.

Disciplinamento dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna, a cura di Paolo Prodi, Il Mulino, Bologna, 1994.

Di Simone, Maria Rosa, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Giappichelli, Torino, 1999.

Di Sivo, Michele, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di nona*, in Atti del Convegno (Somma Lombardo 14-15 dicembre 2001) *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento* a cura di Livio Antonielli, Claudio Donati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006 pp. 9-22.

Di Sivo, Michele, "Rinnoviamo l'ordine già dato": il controllo sui birri a Roma in antico regime, in *La Polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di Livio Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp.13-24.

Di Sivo, Michele, *Il popolo e il suo giudice. Studi sui documenti del tribunale criminale del senatore di Roma (1593-1599)* in *Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Eugenio Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998 pp.615-640.

Di Sivo, Michele, *Roman criminal justice between State and City: the reform of Paul V*, in *Rome - Amsterdam. Two Growing cities in seventeenth century Europe*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997, pp. 279-288.

Di Sivo, Michele, *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI e XVII. Note da un lavoro in corso*, in *Roma moderna e contemporanea*, n.1, 1995, pp. 201-216.

Di Sivo, Michele, *Le costituzioni e i bandi di Sisto 5.: l'amministrazione della giustizia tra accentramento e crisi dello Stato pontificio*, in *Archivi per la storia*, a. 4., n. 1-2 (gen.-dic. 1991), pp. 137-148.

Diaz, Furio, *Il Granducato di Toscana*, vol. I, *I Medici*, in "Storia d'Italia" diretta da Giuseppe Galasso, Utet, Torino, 1976.

Dilcher, Gerhard, *Kaiserrecht, Universalität und Partikularität in der Rechtsordnung des Mittelalters*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 5, 1994, pp. 221-245.

Di Zio, Tiziana, *Il tribunale criminale di Bologna nel sec. XVI*, in *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 125-136.

Dizionario biografico degli italiani, voll. 73 (A-M), a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1960-2009.

Dizionario storico-biografico dei marchigiani, a cura di Giovanni Maria Claudi e Liana Catri, Il Lavoro editoriale, Ancona, 1992, voll. 2.

Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico, compilato dal cavalier Gaetano Moroni romano, Venezia, voll. 97, 1840-1860.

Domenichini, Roberto, *Organi giurisdizionali tra Marca e ducato di Urbino nei fondi dell'Archivio di Stato di Ancona*, in *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 149-166.

Donati, Claudio, *"Ad radicatus submovendum". Materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del Convegno di Studio (Lecce 11-13 dicembre 1991), a cura di B. Pellegrino, Congedo, Galatina, 1994, pp. 171-172.

Donati, Claudio, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari, 1988.

Editti e Bandi del 17 secolo: dal "Diario di Roma" di Giacinto Gigli, Roma 1994.

Elias, Norbert, *La società di corte*, Il Mulino, Bologna, 1980.

Elliot, John H. *A Europe of composite monarchies*, in *"Past and Present"*, 1992, 137, pp. 70-93.

Enciclopedia dei Papi, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, vol. III, 2000

Ermini, Giuseppe, *La curia romana forense del secolo XVII nella relazione di G.B. De Luca*, in *"Archivio Storico Italiano"*, CXXXVIII (1980), pp. 41-57.

Ermini, Giuseppe, *Corso di diritto comune. Genesi ed evoluzione storica. Elementi costitutivi. Fonti*, Milano, 1943 [ora in *Scritti di diritto comune comune*, a cura di Danilo Segoloni, voll. II, Padova, 1976-80].

Fantappiè, Carlo, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1999 [nuova edizione 2003].

Fanti, Mario, *Bologna nell'età moderna (1506-1796)*, in *Storia di Bologna*, a cura di Antonio Ferri e Giancarlo Roversi, Bologna, 1978.

Fasano Guarini, Elena, *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Le Monnier, Firenze, 2008.

Fasano Guarini, Elena, «*État moderne*» et anciens états italiens. *Elements d'histoire comparée*, in "Revue d'histoire moderne et contemporaine", XLV, 1998, 1, pp. 15-41.

Fasano Guarini, Elena, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Sansoni, Firenze, 1973.

Feci, Simona, *Riformare in antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612)*, in *Roma moderna e contemporanea* anno V n.1 (gennaio-aprile 1997), pp. 117-140.

Felici, Guglielmo, *La Reverenda Camera apostolica. Studio storico-giuridico*, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano, 1940.

Firpo, Massimo, *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento. Un profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

Firpo, Massimo, *Vittore Soranzo vescovo ed eretico. Riforma della Chiesa e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

Firpo, Massimo - Pagano, Sergio, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo (1550-1558). Edizione critica*, voll. 2, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2004.

Firpo, Massimo - Marcatto, Dario, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567). Edizione critica*, voll. 2, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 1998-2000.

Firpo, Massimo - Marcatto, Dario, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, voll. 6, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1981-1995.

Firpo, Massimo, *Inquisizione romana e controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo d'eresia*, Il Mulino, Bologna 1992.

Fonti criminali e storia sociale, numero monografico di "Quaderni Storici", 66, XXII, 1987.

Forclaz, Bertrand, *La famille Borghese et ses fiefs. L'autorité négociée dans l'Etat pontifical d'Ancien Régime*, Rome, Ecole Française de Rome, 2006.

Forclaz, Bertrand, *Les tribunaux du seigneur. L'administration de la justice dans les fiefs du Latium au XVII siècle*, in *Attori sociali e istituzioni in antico regime*, a cura di Bertrand Forclaz, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1, 2004, pp. 67-82.

Formica, Marina, *Roma e lo Stato Pontificio*, prefazione di Vittorio Messori, Touring Club, Milano, 2006.

Fosi, Irene, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007.

Fosi, Irene, *Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secc. XVI-XVII)*, in *Offices et Papauté (XIV-XVII siècle). Charges, hommes, destins, sous la direction De Armand Jamme et Olivier Poncet*, Ecole Française de Rome 2005, pp. 215-235

Fosi, Irene, «Beatissimo Padre»: *suppliche e memoriali nella Roma barocca*, in *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di Cecilia Nubola e Andreas Würigler, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 343-366.

Fosi, Irene, *Criminalità ebraica a Roma fra Cinquecento e Seicento: autorappresentazione e realtà* in "Quaderni Storici" 1998 a.33, pp 553-573.

Fosi, Irene, *Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento. Problemi metodologici per una ricerca di demografia storica in Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Eugenio Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998 pp.591-596.

Fosi, Irene, *Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "Teatro" della politica europea*, a cura di Gianvittorio Signorotto e Maria Antonietta Visceglia, Roma 1998, pp. 207-241.

Fosi, Irene, *Sudditi, tribunali e giudici nella Roma barocca*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 1,1997, pp.19-40.

Fosi, Irene, *La giustizia e la sua immagine: propaganda politica e realtà nel pontificato sistino*, in *Sisto V: Roma e Lazio*, Istituto poligrafico di Stato, Roma 1994, pp. 61-82.

Fosi, Irene, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento* in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'età moderna*, a cura di Maria Antonietta Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992 pp.214-230.

Fosi, Irene, *La società violenta. Banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1985.

Foucault, Michel, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Einaudi, Torino, 1993 [ed. or. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975].

Galasso, Giuseppe, *L'Italia una e diversa nel sistema degli stati europei*, in *Storia d'Italia*, vol XIX, Einaudi, Torino, 1998 pp. 3-492.

Gardi, Andrea, *Il mutamento di un ruolo. I legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et Papauté (XIV-XVII sec) Charges, hommes, destins*, École Française de Rome, Roma 2005, pp. 371-437.

Gardi, Andrea, *L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII - XVIII secolo)*, in "Archivi per la storia", XIII, 1, 2, 2000, pp. 35-65.

Gardi, Andrea, *La distrettuazione diocesana dello Stato Pontificio in età moderna*, in *Ricerche di storia moderna*, vol IV, *In onore di Mario Mirri*, a cura di Giuliana Biagioli, Pacini editore, Pisa 1995, pp. 483-504.

Gardi, Andrea, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Istituto per la storia di Bologna, Bologna 1994.

Giacomelli, Alfio, *La crisi del '600 europeo, la guerra di Castro e la battaglia di S.Pietro in Casale*, Pubblicazione San Pietro in Casale, Antitesi Circolo Culturale in collaborazione con il Comune di San Pietro in Casale, 2000.

Giubbini, Giovanna, *Le competenze giurisdizionali del Governatore di Perugia (secc. XV-XVIII) in Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 169-178.

Giuntella, Vittorio Emanuele, *Gli archivi dello Stato pontificio*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno XLIX, fasc. II, aprile-giugno 1962, pp. 56-68.

Giustizia e criminalità nello Stato pontificio : ne delicta remaneant impunita, a cura di Monica Calzolari, Michele Di Sivo, Elvira Grantaliano, Gangemi editore, Roma, 2002.

Gorla, Gino, *Introduzione allo studio dei tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in *L'ordinamento giudiziario*, a cura di Nicola Picardi e Alessandro Giuliani, vol. I, Rimini 1985, pp. 329-469.

Gorla, Gino, *I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione del diritto moderno in Europa*, vol.I, Firenze, 1977, pp. 447-532.

Grendi, Edoardo, *Sulla "storia criminale": risposta a Mario Sbriccoli*, in "Quaderni storici", 73, 1990, pp.269-275.

Grendi, Edoardo, *Per lo studio della storia criminale*, in "Quaderni storici", 44, XV, 1980, pp. 580-627.

Grossi, Paolo, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

Grossi, Paolo, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995.

Guerci, Luciano, *Le Monarchie assolute: permanenze e mutamenti nell'Europa del Settecento*, in "Storia Universale dei popoli e della civiltà", vol. 10, parte II, Utet, Torino, 1986.

Guzmán Brito, Alejandro, *Historia de las nociones de «derecho común» y «derecho propio» in Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo*, vol.I, Universidad Complutense, Madrid, 1996, pp. 207-240.

Härter, Karl, *Negoziare sanzioni e norme: la funzione e il significato delle suppliche nella giustizia penale della prima età moderna*, in *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di Cecilia Nubola e Andreas Würigler, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 263-306.

Henningsen, Gustav-Tedeschi, John., *The inquisition in early modern Europe*, Decalb, 1986.

Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi sive summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, Ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque 1922, Monastero dei frati minori, Sant'Antonio da Padova, [Padova], voll. IX, 1913-2002.

Hintze, Otto, *Stato e società*, Il Mulino, Bologna, 1980.

Hobsbawm, Eric J. *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino, 1971 [ed. or. *Bandits*, Weidenfeld, London 1969].

I Cenci: nobiltà di sangue, a cura di Michele Di Sivo, Colombo, Roma 2002.

Il Comune di Roma: istituzioni locali e potere centrale nello Stato Pontificio, a cura di Paola Pavan, Roma, 1996.

Irace, Erminia, «L'Atlantico peso del Pubblico». *Patriziato, politica e amministrazione a Perugia tra Cinque e Settecento*, in "Archivi per la storia", XIII, 1-2, 2000, pp. 177-190.

Jannucci, Renato, *Storia di Ferrara dalle origini ad oggi*, Libreria Centrale Editrice, Ferrara, 1958.

Jemolo, Arturo Carlo, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del '600 e del '700*, a cura di Margiotta Broglio, Pompei, 1972.

Koenisberger, Helmut-Mosse, George, *L'Europa del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari, 1974.

La Chiesa e il potere politico, a cura di Giorgio Chittolini e Giovanni Miccoli, in "Annali. Storia d'Italia", a cura di Ruggero Romano e Corrado Vivanti, vol. IX, Einaudi, Torino, 1986.

La corte di Roma tra Cinque e Seicento. "Teatro" della politica europea, a cura di Gianvittorio Signorotto e Maria Antonietta Visceglia, Bulzoni, Roma 1998.

La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento, a cura di Giorgio Chittolini, Il Mulino, Bologna, 1979.

La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale, a cura di Charles Tilly, Il Mulino, Bologna, 1984.

La formazione dello Stato moderno, a cura di Alberto Caracciolo, Zanichelli, Bologna, 1970.

La giustizia criminale in una città di antico regime : il tribunale del Torrione a Bologna, secc. 16.-17, a cura di Giancarlo Angelozzi, Cesarina Casanova, Clueb, Bologna, 2008.

La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, a cura di Maria Antonietta Visceglia, Carocci, Roma 2001.

La penitenzieria apostolica e il sacramento della penitenza: percorsi storici, giuridici, teologici e prospettive pastorali, a cura di Manlio Sodi, Johan Ickx, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009.

Larner, John, *Signorie di Romagna*, Il Mulino, Bologna 1972.

Lauro, Agostino, *Il cardinal Giovan Battista De Luca. Diritto e Riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Jovene, Napoli, 1991.

Lavenia, Vincenzo, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2004.

Lazzarini, Isabella, *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, a cura di Silvano Giordano, Tübingen, 2003, vol. III, pp. 1291-1430.

Le Relazioni degli ambasciatori veneti, a cura di Eugenio Alberi, Firenze, voll.15 (in 3 serie e un appendice) 1839-1863.

Lea, Henry Charles, *A history of auricular confession and indulgences in the Latin Church*, New York, 1896 [trad. It. *Storia della confessione auricolare e delle indulgenze*, Edizioni Cultura moderna, Mendrisio 1911-1915 trad. di Pia Cremonini].

Legendre, Pierre, *Le droit romain, modèle et langage. De la signification de l'utrumque ius*, in *Etudes d'histoire du droit canonique dédiés à Gabriel Le Bras*, vol. II, Sirey, Paris, 1965.

Le grandi famiglie italiane. Le élites che hanno condizionato la storia d'Italia, a cura di Wolker Reinhardt, Neri Pozza editore, Vicenza, 1996.

Lill, Rudolf, *Il potere dei papi: dall'età moderna ad oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2008. [ed. or. *Die Macht der Päpste*, 2006]

L'Inquisizione. Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a cura di Agostino Borromeo, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003.

Lloyd, Howel, *La nascita dello Stato moderno nella Francia del Cinquecento*, Il Mulino, Bologna, 1986 [ed.or. *The State, France and the Sixteenth century*, 1983]

Londei, Luigi, *La funzione giudiziaria nello Stato Pontificio di antico regime*, in *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 13-29.

Lo Stato Moderno, a cura di Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, Il Mulino, Bologna, 1971.

Lo Stato pontificio, a cura di Giorgio Simoncini, Firenze, 1995.

Malanima, Paolo, *La fine del primato. Crisi e riconversione dell'Italia del Seicento*, Mondadori, Milano, 1998.

Maravall, Jose Antonio, *Stato moderno e mentalità sociale*. Bologna, il Mulino, 1991.

Martini, Antonio, *Dal tribunale al patibolo: il teatro della giustizia a Roma in antico regime*, in *I Cenci: nobiltà di sangue*, a cura di Michele Di Sivo, Colombo, Roma 2002 pp. 225-308.

Matteucci, Nicola, *Lo stato moderno*, Il Mulino, Bologna, 1993.

Menniti Ippolito, Antonio, *Il governo dei papi nell'età moderna*, Viella, Roma, 2007.

Menniti Ippolito, Antonio, *Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo*, Viella, Roma, 1999.

- Mereu, Italo, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, Milano 1988 [prima pubblicazione 1979].
- Monacchia, Paola, *L'amministrazione della giustizia a Perugia in tempo di crisi (1540-1553)* in *Pro tribunali sedentes. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, Atti del Convegno di studi di Spoleto, 8-10 novembre 1990, pp. 189-198.
- Monaco, Michele, *Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605-1621) e l'istituzione del primo banco pubblico in Roma (Banco di S. Spirito 1605)*, Milella, Lecce, 1974.
- Monaco, Michele, *Lo Stato della Chiesa*, Libreria dell'Università, Pescara, 1971.
- Moneta, Paolo, *La giustizia nella chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1999
- Mordenti, Alessandro, *Vita quotidiana e modelli di cultura in una periferia dello Stato pontificio nei secoli 16.-17*, Roma, 1986.
- Mortara, Lodovico, *Lo Stato moderno e la giustizia e altri saggi*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1992.
- Muir, Edward, *The Idea of Community in Renaissance Italy*, in "Renaissance Quarterly", 55, 2002 pp.1-18.
- Natalucci, Mario, *Ancona attraverso i secoli*, 3 voll., Unione arti grafiche, Città di Castello 1960.
- Niccoli, Ottavia, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Bari-Roma, Laterza, 2007.
- Niccoli, Ottavia, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Bari-Roma, Laterza, 2007.
- Niccoli, Ottavia, *Storia di ogni giorno in una città del Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2004.
- Niccoli, Ottavia, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in "Studi storici", 40, 1999, pp.219-261.
- Nubola, Cecilia, *Liberazioni per privilegio. Confraternite e grazia nella prima età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, a cura di Adriano Prospero, Pierangelo Schiera e Gabriella Zarri, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 235-256.
- Nubola, Cecilia, *La «via supplicationis» negli Stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli*

XIV-XVIII), a cura di Cecilia Nubola e Andreas Würigler, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 21-64.

Nussdorfer, Laurie, *Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009.

Olivier, Daniel, *Il processo Lutero 1517-1521*, Coines, Roma 1972.

Ortu, Gian Giacomo, *Lo stato moderno. Profili storici*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Paglia, Vincenzo, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1982.

Paglia, Vincenzo, *La Pietà dei Carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVII*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1980.

Palumbo, Paolo, *Le dialettiche della microstoria. Edoardo Grendi e l'interdisciplinarietà nel mestiere dello storico*, in "Ricerche storiche genovesi", n. 0, 2004, pp. 1-31, reperibile sul sito: www.balbisei.unige.it.

Partner, Peter, *Lo Stato della Chiesa nel XV e nel XVI secolo*, in *Storia della società italiana*, vol. VIII, Milano 1988, pp. 17-62.

Pastor von, Ludwig, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, Desclee, Roma 1928-1933.

Pastura Ruggero, Maria Grazia, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Archivio di Stato di Roma, 1987.

Patriziati e aristocrazie nobiliari: ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo, Atti del seminario di studi tenutosi a Trento il 9-10 settembre 1977, a cura di Cesare Mozzarelli e Pierangelo Schiera, Università di Trento, Trento, 1978.

Penuti, Carla, *Il ruolo dei giuristi negli antichi Stati italiani nella prima età moderna fra ascesa sociale e filtri selettivi*, in *Corpi e professioni tra passato e futuro*, a cura di Maria Malatesta, Giuffré editore, Milano 2002, pp. 81-95.

Penuti, Carla, *Aspetti della politica economica nello Stato Pontificio sul finire del '500: le visite economiche di Sisto 5*, Il Mulino, Bologna, 1976.

Piano Mortari, Vincenzo, *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Jovene, Napoli, 1976.

Pizzorusso, Giovanni, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino V a Pio VI*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Regione Lazio-Assessorato alla cultura, Laterza, Roma-Bari 1996, pp.60-83.

Pro tribunali sedentes : le Magistrature giudiziarie dello Stato Pontificio e i loro archivi. Atti del convegno di studi, Spoleto, 8-10 Novembre 1990 , Le Monnier, Firenze, 1991.

Prodi, Paolo-Reinhard, Wolfgang, *Identità collettive tra medioevo ed età moderna*, Clueb, Bologna 2002.

Prodi, Paolo *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000.

Prodi, Paolo, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 1992.

Prodi, Paolo, *Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1982.

Prodi, Paolo, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio. Secoli 15.-16*, Bologna, Patron, 1968.

Prosperi, Adriano, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino, 2008.

Prosperi, Adriano, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Einaudi, Torino 2005.

Prosperi, Adriano, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2003.

Prosperi, Adriano, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino, 1996.

Prosperi, Adriano, *L'Inquisizione: verso una nuova immagine?*, in "Critica storica", 25, 1988, pp. 119-145.

Ranke von, Leopold, *Storia dei papi*, Sansoni, Firenze, 1959 [ed.or. *Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten*, voll. III, Berlin, 1834-39.

Rawls, John, *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 1982 [ed.or. *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Harvard, 1971].

Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio, Comune di Roma, Roma, 1920-1958 voll. 7.

Reinhard, Wolfgang, *Storia dello stato moderno*, Il Mulino, Bologna, 2010 [ed.or. *Geschichte des modernen Staates*, Beck, München, 2007]

Reinhard, Wolfgang, *Le carriere papali e cardinalizie. Contributo alla storia sociale del papato*, in "Storia d'Italia" a cura di Ruggiero Romano e Corrado Vivanti, vol. XVI, *Roma la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, a cura di Luigi Fiorani e Adriano Prosperi, Einaudi, Torino, 2000, pp. 261-290.

Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, a cura di Arnaldo Segarizzi, voll. 3, Laterza, Roma-Bari, 1912-1916.

Relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo XVII, a cura di Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet, Venezia, Tip. Naratovich, voll. 10 (in 5 serie), 1856-1878.

Rocciolo, Domenico, *Il tribunale del cardinal Vicario e la città. Brevi note tratte dall'opera di Nicolò Antonio Cuggiò*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 1, 1997, pp. 175-184.

Rodocanachi, Emmanuel Pierre, *Les Institutiones communales de Rome sous la papauté*, Picard, Paris, 1901.

Romeo, Giovanni, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002.

Romeo, Giovanni, *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1993.

Romeo, Giovanni, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1990.

San Martini, Maria Luisa, *Il tribunale criminale del Governatore di Roma (1512-1809)*, Archivio di Stato di Roma, Roma 1981.

Santangelo Cordani, Angela, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Giuffrè, Milano, 2001.

Santoncini, Gabriella, *Il buon governo: organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio, secc. 16.-18*, Giuffrè, Milano, 2002.

Santoncini, Gabriella, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XX, 1994, pp.82-102.

Sbriccoli, Mario, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in Id. *Ordo Iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 2003 pp.42-95.

Sbriccoli, Mario, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto* a cura di Maurizio Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 163-205.

Sbriccoli, Mario, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in "Studi storici", XXIX, 1988, n.2, pp.491-501.

Sbriccoli, Mario, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in: *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, Atti dell'incontro di studio (Firenze 26-27 aprile 1985), a cura di Paolo Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, pp.127-148.

Schulze, Winfried, *Il concetto di "disciplinamento sociale nella prima età moderna" in Gerhard Oestreich*, in "Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento", XVIII, 1992, pp. 371-411.

Sella, Domenico, *L'Italia del Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2000 [ed. or. *Italy in the Seventeenth Century*, Addison Wesley, Longman, 1997].

Shennan, Joseph, *Le origini dello Stato moderno in Europa (1450-1725)*, Il Mulino, Bologna, 1991 [ed. or. *The Origins of the Modern European State: 1450-1725*, London 1974].

Spizzichino, Jader, *Magistrature dello Stato Pontificio*, Carabba, Lanciano, 1930.

Spreti, Vittorio, *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, Edizioni enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-1932.

Storia degli antichi stati italiani, a cura di Gaetano Greco e Mario Rosa, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Storia dei papi, a cura di Martin Greschat, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1995 [ed. or. *Das Papsttum*, Stuttgart, 1985].

Storia della Chiesa, a cura di Hubert Jedin, Jaca Book, Milano, voll. X, 1976.

Storia de' solenni possessi de' sommi pontefici detti anticamente processi o processioni dopo la loro coronazione dalla Basilica Vaticana alla Lateranense dedicata alla Santità di N.S. Pio VII P.O.M. da Francesco Cancellieri, In Roma, presso Luigi Lazzarini stampatore della Reverenda Camera Apostolica, 1802.

Storti, Nicola, *La storia e il diritto della Dataria apostolica dalle origini ai nostri giorni*, Athena Mediterranea, Napoli, 1969.

Strayer, Joseph, *Le origini dello Stato moderno*, a cura di Angelo Porro, Celuc, Milano, 1975.

Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), a cura di Cecilia Nubola e Andreas Würgler, Il Mulino, Bologna 2002.

Tabacchi, Stefano, *Il Buon Governo*, Viella, Roma, 2008.

Tabacchi, Stefano, *Buon Governo, Sacra Consulta e dinamiche dell'amministrazione pontificia nel XVII secolo*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1, 2004, pp. 43-65.

Tarello, Giovanni, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1998 [ed. or. 1976].

Tedeschi, Jonh, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano 1997.

Theiner, Augustin, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis : recueil de documents pour servir a l'histoire du gouvernement temporel des etats du Saint-Siege: extraits des Archives du Vatican*, Imprimerie du Vatican, Rome, 1862.

Tocci, Giovanni, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Nis, Firenze 1997.

Tocci, Giovanni, *Le legazioni di Romagna e di Ferrara dal XVI al XVIII secolo*, in Aldo Berselli (a cura di) *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. II, Bologna 1977, pp. 65-99.

Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento, a cura di Irene Fosi, "Roma moderna e contemporanea", 1997.

Turchini, Angelo, *La Romagna nel Cinquecento. I. Istituzioni, comunità, mentalità, il Ponte Vecchio*, Cesena 2003.

Venturi, Franco, *Settecento riformatore*. Voll. 5, Einaudi, Torino, 1969-1990.

Venturi, Franco, *Elementi e tentativi di riforma nello stato pontificio del Settecento*, in "Rivista storica italiana", 4, 1963, pp. 778-816.

Verardi Ventura, Sandra, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII*, in "L'Archiginnasio" LXXVI (1981), pp. 167-376.

Verga, Marcello, *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, in "Quaderni storici" XXV, 1990 pp 421-444.

Visceglia, Maria Antonietta, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma, 2002.

Vita e processo di Suor Virginia Maria de Leyva monaca di Monza, a cura di Giancarlo Vigorelli, Garzanti, Milano, 1985.

Volpi, Roberto, *Le regioni introvabili*, Il Mulino, Bologna 1983.

Waley, Daniel, *The Papal State in the thirteen century*, McMillan, London, 1961.

Weber Max, *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano 1961 [or. *Wirtschaft und Gesellschaft*, Köln-Berlin 1964.

Weber, Christoph, *Il referendario di ambedue le Segnature, una forma speciale del "servizio pubblico" della Corte di Roma e dello Stato Pontificio*, in *Offices et Papauté (XIV-XVII siècle). Charges, hommes, destins*, sous la dir. De Armand Jamme et Olivier Poncet, Ecole Française de Rome 2005, pp. 565-591.

Weber, Christoph, *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994.

Wickham, Chris, *Edoardo Grendi e la cultura materiale*, in "Quaderni storici", n. 110, 2002, pp. 323-331.

Zambonelli, Luca, *La Guerra di Castro, 1641-1649*, Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di Lettere e Filosofia-Istituto di Storia Moderna - Relatore prof. Carlo Bordini e correlatore prof. Francesco Dante, Anno accademico 1997-1998, Pubblicazione a cura dell'autore, Roma, 1998.

Zenobi, Giacomo Bandino, *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della «periferia» pontificia del Cinque-Seicento*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'età moderna*, a cura di Maria Antonietta Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992 pp.94-107.

Zenobi, Giacomo Bandino, *Tarda feudalità e reclutamento delle elites nello Stato pontificio, secoli 15.-18*, Argalia, Urbino, 1983.

Zenobi, Giacomo Bandino, *Ceti e poteri nella Marca Pontificia*, Il Mulino, Bologna 1976.